



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

DOTTORATO DI RICERCA IN  
Scienze giuridiche

CICLO XXXII

COORDINATORE Prof. Alessandro Simoni


*«Conservare la signoria con pena e con supplizio».*

*Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale. Dal tumulto dei Ciompi alla congiura dei Pazzi (1378-1478).*

Settore Scientifico Disciplinare IUS/19


**Dottorando**

Dott. Gianluca Russo




**Tutore**

Prof. Bernardo Sordi



**Coordinatore**

Prof. Alessandro Simoni



Anni 2016/2019

*In tutte le cose umane, le origini, prima di tutto, sono degne di studio*

*E. RENAN*

*Dal momento che la natura umana quotidianamente cade nei delitti e così, debole e disposta alla discordia, nemica della pace, madre delle liti, genera ogni giorno conflitti, tanto che se solo la disciplina della giustizia e del diritto non reprimesse col suo vigore la sfrenata cupidigia e lo smodato desiderio, già la concordia avrebbe abbandonato il mondo, e il genere umano sarebbe sprofondata nell'abisso del male*

*STATUTI DI FIRENZE, 1415, PROEMIO*

*Tutti gli stati – chi bene considera la loro origine – sono violenti, né ci è potestà che sia legittima, dalle repubbliche in fuori, nella loro patria e non più oltre: né anche quella dello imperadore, che fondata in sulla autorità de' Romani, che fu maggiore usurpazione che nessuna altra; né eccettuo da questa regola e preti, la violenza de' quali è doppia, perché a tenerci sotto usano le armi temporali e spirituali*

*F. GUICCIARDINI, DIALOGO DEL REGGIMENTO DI FIRENZE*

## INDICE

Introduzione.....	1-15
-------------------	------

### Parte Prima

La costruzione del Dominio sotto il regime albizzesco (1378-1434) .....	16
-------------------------------------------------------------------------	----

### Capitolo I

L'ordine pubblico come tutela dell'ordine politico. L'emergenza repressiva

1. Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia .....	17-31
2. La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382) .....	31-39
2.1 I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli .....	39-43
2.2 Episodi di ribellione .....	43-48
3. L'istituzione del "borsellino" (1387) .....	48-52
4. La Balìa del 1393. Gli Albizzi al potere .....	53-57
4.1 Attività degli Otto sotto il regime albizzesco .....	57-77

### Capitolo II

Profili egemonici del penale negli Statuti fiorentini del primo Quattrocento

1. I difficili sentieri della revisione statutaria .....	78-86
2. Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l' <i>ordo civitatis</i> .....	86-97
3. L'egemonizzazione del penale nel <i>tractatus Ordinamentorum Iustitiae</i> .....	97-104
4. La problematica emersione di una <i>maiestas civitatis Florentiae</i> .....	104-112

### Capitolo III

Il controllo del corpo sociale. L'offensiva moralizzatrice

1. Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento .....	113-119
2. Gli ufficiali dell'Onestà .....	119-128
3. La legislazione suntuaria .....	129-133

4. Gli ufficiali di Notte .....	133-140
5. I Conservatori delle Leggi .....	140-144

#### Capitolo IV

##### Strategie penali a «conservazione et aumento» del Dominio territoriale

1. Mappare il Dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali .....	145-165
2. Controllare il territorio per Statuti: le rubriche penali degli Statuti delle comunità soggette .....	165-180
3. I problemi del governo territoriale .....	180-188

#### Parte Seconda

Il consolidamento del Dominio sotto il regime mediceo (1434-1478) .....	189
-------------------------------------------------------------------------	-----

#### Capitolo V

##### Gli Otto di Guardia: da organo di polizia politica a giudicatura criminale

1. I caratteri di una trasformazione .....	190-196
2. Il ruolo degli Otto nella repressione del dissenso sotto Cosimo de' Medici il Vecchio .....	197-209
3. Gli Otto e gli ebrei .....	209-216
4. Gli Otto al tempo di Piero de' Medici .....	216-223
5. La progressiva affermazione degli Otto come giudicatura criminale a vocazione territoriale .....	223-233

#### Capitolo VI

##### Oltre gli Statuti. «Iuris ordine non servato»

1. La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria .....	234-235
1.1 La testimonianza dei giuristi: l'eclissi del commento al libro terzo degli Statuti fiorentini .....	235-241
2. La saldatura del penale "alto" allo <i>stylus procedendi</i> degli Otto .....	241-250
2.1 <i>L'ordo non servatus</i> degli Otto e <i>l'ordo iudiciarius</i> degli Statuti: un confronto .....	251-257
3. La tenace persistenza della procedura statutaria nelle comunità soggette del Dominio .....	258-270

## Capitolo VII

Esercitare rigore e clemenza. Lorenzo e l'autodifesa delle periferie. L'esempio di Volterra ribelle (1472)

1. Lorenzo de' Medici: la prefigurazione dell'immagine paterna del principe spietato e clemente .....	271-275
1.1 Il giudice misericordioso: le richieste di intercessione in cause giudiziarie .....	275-283
1.2 Il giudice misericordioso: «Laurentius Petre Cosme de Medicis arbiter et arbitrator» .....	283-292
2. Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra .....	292-307
2.1 Il triste epilogo: tra atteggiamenti maiestatici e responsabilità penale dei corpi .....	307-320

## Capitolo VIII

La congiura dei Pazzi. Lo spettro del *crimen laesae maiestatis*

1. La congiura: antefatti e cause .....	321-329
2. Il momento dell'infrazione politica .....	329-333
3. Il momento della risposta repressiva .....	333-346
4. L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi .....	346-365
5. Lo spettro del <i>crimen laesae maiestatis</i> .....	366-374

## Capitolo IX

Gli «ordini» degli Otto di Guardia o «lex Gismondina»

1. La «lex Gismondina» .....	375-386
2. Gli «ordini di polizia» degli Otto .....	386-391
3. L' <i>arbitrium</i> degli Otto .....	391-405

Indice della letteratura consultata .....

Indice degli autori moderni consultati .....

Indice delle fonti giuridiche e dottrinali consultate .....

Indice delle fonti archivistiche consultate .....

## INTRODUZIONE

Lo Stato non è un organismo naturale. È una creatura artificiale coattivamente imposta. La sua costruzione è un atto di forza; è un atto di violenza<sup>1</sup>.

È la riproposizione, in chiave politico-istituzionale prima ancora che giuridica, del remoto fenomeno antropologico di dominio. Dà involucro alla atavica relazione che, da sempre, storicamente intercorre fra un superiore che comanda e un inferiore che obbedisce.

Non che il fenomeno del dominio fosse sconosciuto agli intellettuali nel Medioevo, giuristi compresi. Tutt'altro<sup>2</sup>. È vero, però, che solo in quel tempo di transizione racchiuso fra l'autunno del Medioevo e la primavera dei tempi nuovi (XIV-XV secolo)<sup>3</sup>, il fenomeno del dominio acquista una valenza nuova, specifica e insieme

---

<sup>1</sup> Cfr. M. WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione. La politica come professione*, Torino, Einaudi, 1966, p. 49: «Lo stato, al pari delle associazioni politiche che lo hanno preceduto storicamente, consiste in un rapporto di dominazione di alcuni uomini su altri uomini, il quale poggia sul mezzo della forza legittima (vale a dire, considerata legittima). Perché esso esista, bisogna dunque che i dominati si sottomettano all'autorità cui pretendono i dominatori del momento». Cfr. pure P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 190: «Lo Stato come forza [...] inserimento ricorrente dell'oggetto politico-statuale nel campo enunciativo ordinato intorno a forza. Il cartesiano *cogito ergo sum*, applicato allo Stato, si trasforma in uno *iubeo ergo sum*. Lo Stato esiste in quanto comanda e vale in quanto ha la forza di far rispettare il suo comando. La forza, la forza materiale, la coazione, appare subito, con chiarezza, un elemento costitutivo dello Stato: appare tale [...] giungendovi attraverso un itinerario che è impossibile ricostruire, coincidendo sostanzialmente con l'intera vicenda storica della rappresentazione giuridica del potere politico».

<sup>2</sup> Cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1: «Nella società medievale, il dominio venne accettato come destino. Una fitta rete di mediazioni simboliche e la milizia attiva degli intellettuali sul terreno delle costruzioni ideologiche. ("Il dominio si irradiava in parola, la parola rifletteva il dominio e, riflettendolo, lo conservava"), avevano spianato la via ad un potere politico sostanzialmente incontestato». Poco più avanti lo stesso Sbriccoli osserva che la nozione di obbedienza che i giuristi accreditano è «fortemente condizionata dall'esperienza dei rapporti feudali e spesso esemplificata nel suo svolgersi all'interno della struttura organizzativa della Chiesa». La qual cosa, tuttavia, non impedisce «che essi guardino al di là di tali limiti topici e concettuali, dando all'obbedienza (che resta una virtù) il ruolo che le compete nei rapporti politici, quale condizione necessaria del realizzarsi del nesso dominio-soggezione proprio di ogni processo di potere»; Ivi, p. 117.

<sup>3</sup> Il Convegno svoltosi nel 1993 a Chicago, su iniziativa del Journal of Modern History, dell'Istituto storico-italo germanico in Trento e dell'Università di Chicago, ha avuto il duplice merito di aver restituito ai secoli, sia pur culminanti del Medioevo, la paternità cronologica dei processi di costruzione dello Stato e di aver intercettato proprio in una, fino a quel momento, scarsamente considerata – da un punto di vista storiografico – Penisola italiana – soprattutto delle sue aree centro-settentrionali – il sito privilegiato e primigenio di elaborazione di un modello di convivenza civile di carattere statale. Gli atti del Convegno

terribile, perché, da compresso qual era entro le logiche universalistiche dell'Impero e del Papato, viene, per la prima volta, dilatato su scala territoriale. Fatto che, nella complicata scena italiana di fine Trecento/primo Quattrocento, si realizza nel momento in cui alcune fra le più importanti *civitates* dell'esperienza comunale (fra cui la stessa Firenze) sottomettono a sé altre realtà cittadine o anche feudali più piccole, e diventano, rispettivamente, città dominanti, rette a repubbliche o principati, e comunità soggette.

Il territorio ha un impatto determinante. In fondo, fare la storia degli Stati italiani premoderni, significa fare la storia di precise formazioni di potere, dotate di una dimensione territoriale<sup>4</sup>. Significa, cioè, studiare la costruzione, lo sviluppo, l'organizzazione e il consolidamento di entità politiche superiori – come, ad esempio, le *civitates superiores non recognoscentes o sibi principes* dell'Italia centro-settentrionale –, che accorpano spazi più vasti che non i contadi già dipendenti dai Comuni cittadini e li compongono, artificiosamente, in un territorio (nuovo)<sup>5</sup>.

Proprio il territorio va, dunque, a costituire l'elemento basilare della recente creatura statale e, nello stesso tempo, va ad imprimerle il suo fine ultimo, che è la conservazione di sé. Nella vicenda fiorentina e toscana, la politica di dominio, di espansione territoriale (intrapresa già a metà Trecento, implementata dagli Albizzi ai primi del Quattrocento, consolidata, sia pure con tecniche clientelari<sup>6</sup>, dai Medici a partire

---

sono, poi, confluiti nel volume collettaneo *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994.

<sup>4</sup> Cfr. E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?* in *Origini dello Stato*, cit., pp. 147-176, in part. p. 147.

<sup>5</sup> Spazio e territorio, infatti, non sono affatto termini equivalenti e interscambiabili. Il territorio, invero, presuppone uno spazio, ma è attraverso una attività di appropriazione e trasformazione che il primo riesce ad assumere una propria fisionomia. Appropriandosi di uno spazio, l'uomo lo territorializza. Il territorio, quindi, a differenza dello spazio, può essere prodotto. Ogni pratica spaziale indotta da un sistema di azioni o di comportamenti, anche embrionali, si traduce in una produzione territoriale; cfr. C. RAFFESTIN, *Per una geografia del potere*, Milano, Unicopli, 1983, p. 155. Per la stessa ragione – come già invitava a fare Elena Fasano, cfr. il suo saggio in *Origini dello Stato*, cit., p. 147, nota n. 3 – bisognerebbe superare quella linea di pensiero che ha portato, e porta tutt'oggi, molti storici a omologare, sovrapporre e confondere due realtà, tra loro, nettamente distinte come “Stato territoriale” e “Stato regionale” – quando già presso i geografi e i sociologi territorio e regione sono realtà, poi nozioni, chiaramente differenziate. Sempre sulla distinzione storiografica tra i due termini (“Stato territoriale” e “Stato regionale”), cfr. W.J. CONNELL, *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del Seminario Internazionale di Studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di Id. e A. Zorzi, Pisa, Pacini Editore, 2002, pp. 279-280.

<sup>6</sup> Sulla valenza delle clientele e di altre pratiche politiche “privatistiche” (favoritismi, nepotismi, mediazioni, pratiche cortigiane, faide) come elementi costitutivi della statualità fra medioevo e prima età

dalla prima metà del XV secolo), si risolve tutta in un binomio semplicissimo: «conservare et augumentare»<sup>7</sup>, con la consapevolezza, chiara fin da subito, che non è possibile «augumentare» alcunché senza compiere una parallela opera di conservazione dell'esistente, di quanto precedentemente acquisito.

Il binomio appena ricordato racchiude in sé un dato che è possibile cogliere solo muovendo dal convincimento che la costruzione degli Stati premoderni consistette, per prima cosa, nel loro svincolarsi dal sistema universalistico medievale<sup>8</sup>.

La crisi del Trecento investe, fra le altre cose, anche quei tessuti universali della Santa Romana Chiesa e del Sacro Romano Impero che, insieme e continuamente in frizione, reggevano lo spazio universale dell'Europa cristiana. Il generale clima liberatorio e affrancatorio del XIV secolo permette a tutte quelle realtà politiche inferiori che comunque esistevano su quello spazio ma in posizione formalmente subordinata o al Papa o all'Imperatore (quali città, regni e simili), di assumere una posizione di sempre maggiore autonomia e di disconoscere, nei fatti, l'una o l'altra entità universale, fino praticamente ad affermarsi, loro stesse, come delle entità superiori e individuali, appunto, delle entità *superiorem non recognoscentes o sibi principes*.

Proprio sull'onda del detto clima liberatorio e affrancatorio, queste nuove entità politiche superiori e individuali sono animate da una volontà fortissima<sup>9</sup>, che fino a quel momento era stata frustrata e compressa dalle due entità universali del Papato e

---

moderna, cfr. G. CHITTOLINI, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 553-589. Sempre il Convegno di Chicago reca con sé il pregio di aver portato una nuova e refrigerante ventata liberatoria agli studi sullo Stato. In passato, si isolava il discorso al solo momento di emersione del pubblico, confinando tutto quanto non avesse a che fare con la dimensione della pubblicità degli apparati di potere entro un non meglio identificato "privato". Tuttavia, come rileva, appunto, nel suo pensoso saggio Chittolini, un simile approccio ignorava completamente il fatto che l'epoca di transizione della quale parliamo, a malapena distingueva i confini tra pubblico e privato e che, anzi, ammetteva una molteplicità e una ricchezza di modi di articolazione e di esercizio del potere che risultano irriducibili alla sfera della pubblicità.

<sup>7</sup> Espressioni familiari a due valenti osservatori delle prime realtà statuali, già ormai nella fase di assestamento cinquecentesco, come Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini; cfr. L. VANNINI, *Il dominio territoriale di Firenze in Guicciardini e Machiavelli. Alcune considerazioni*, in «Annali di Storia di Firenze», VII (2012), pp. 73-96.

<sup>8</sup> Cfr. A. MAZZACANE, *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 331-347.

<sup>9</sup> Sulla concezione antropologica sorprendentemente moderna che la filosofia e la teologia di ispirazione volontaristica cominciano a proporre e a diffondere a partire dal XIV secolo, cfr. il rapido ma densissimo affresco tratteggiato in P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 67-74.



dell'Impero. Ebbene, questa volontà viene incanalata lungo due direzioni che scorrono parallele e che possiamo affidare a due concetti chiave che sono, appunto, espansione – lo «augumento» di machiavelliana o guicciardiniana memoria – e conservazione.

Espansione, aggiungiamo subito, territoriale. Nella grande e sterminata ragnatela cucita insieme dai tessuti universali della Chiesa e dell'Impero squarciata dalla crisi del Trecento, è praticamente una gara, una competizione continua fra queste nuove entità che si contendono, famelicamente, l'una con l'altra, quello che un tempo era lo spazio universale dell'Europa cristiana. Chi soccombe, chi non è in grado di sostenere questo livello altissimo di competizione, viene a sua volta sottomesso, o militarmente, o per volontà propria, consegnandosi alla singola entità superiore mediante la sottoscrizione di un accordo, un vero e proprio contratto di dominazione, un “capitolato” oppure, più semplicemente, un “patto di dedizione”<sup>10</sup>. E ciascuna entità superiore comincia a porre delle barriere invalicabili, dei confini, a separare la sua porzione di territorio dalle porzioni di territorio conquistate da altre entità superiori<sup>11</sup>.

Presto, le nuove entità politiche superiori e individuali maturano la convinzione che all'espansione del proprio territorio, necessaria per acquistare sempre più potere, deve accompagnarsi una parallela opera di conservazione dell'esistente, cioè delle porzioni di territorio già conquistate e opportunamente delimitate dai confini.

---

<sup>10</sup> Cfr. S. ROKKAN, *Formazione degli Stati e differenze in Europa*, in *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. Tilly, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 397-433. Sulla stessa linea, L. MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 23-44, in part. p. 33: «Secondo le analisi ad oggi più convincenti, infatti, l'affermazione dello Stato sarebbe da leggere come un fenomeno se non proprio autoindotto, certamente autopropulsivo. Una volta avviato un primo processo di accentramento territoriale in alcuni punti dell'area europea, esso avrebbe costretto poco per volta le zone limitrofe, magari anche contro le loro più intime vocazioni, ad impegnarsi nel medesimo sforzo, onde sottrarsi al rischio d'essere divorate da un qualche vicino più efficiente di loro in quella impresa di mobilitazione delle risorse politiche, finanziarie e militari, che è appunto la costituzione dello Stato». Sui capitoli o patti di dedizione, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Consociazioni e “contratti di signoria” nella costruzione dello Stato in Italia*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 591-608.

<sup>11</sup> A proposito della nozione di confine, cfr. P. MARCHETTI, *I giuristi e i confini. L'elaborazione giuridica della nozione di confine tra medioevo ed età moderna*, in «Cromohs», 8 (2003), pp. 1-9, in part. p. 1. L'autore rileva che non pochi storici, soprattutto francesi, hanno sostenuto che l'esigenza di tracciare confini definiti aventi un valore non solo giurisdizionale sia una pratica che inizia a manifestarsi, con una sua coerenza, a partire dal momento in cui alcune formazioni politiche cominciano a sottrarsi all'influenza dell'Impero. Fatto questo che, per quanto riguarda la Francia ad esempio, si concreta già tra il XIII e il XIV secolo.

Lo Stato, dunque, si afferma storicamente come dominio su di un ambito territoriale specifico. È “Stato territoriale”<sup>12</sup>.

Lo Stato, tuttavia, non è soltanto dominio su di un ambito territoriale specifico. È anche giurisdizione sulla vita degli individui e dei corpi; è pratica (o pratiche) di governo del territorio. D’altro canto, come recita un noto brocardo – destinato ad informare di sé non solo tutta l’elaborazione teorica in questa materia, ma anche la pratica più spicciola fino ad un momento assai avanzato dell’Età moderna – «iurisdictionis inhaeret et cohaeret territorio»: tanto che «ex iurisdictionis exercitio discerni poterit quantum se extendant territoria et eorum confinia». Anzi, il territorio stesso può essere definito come uno «spatium terrae et eorum confinia»<sup>13</sup>.

Giurisdizione che si esplica, quindi, sugli individui e, soprattutto, sui corpi, intesi come comunità preesistenti, gilde, confraternite, enti ecclesiastici, corporazioni, famiglie ottimazie, comunità cittadine e rurali. Raccontare le origini dello Stato, la sua nascita, significa, appunto, isolare, descrivere e comprendere quel particolare processo di semplificazione e di ricomposizione politica che prende il via tra il XIII e il XIV secolo – per l’Italia, più precisamente, tra il XIV e il XV secolo –; quando, cioè, l’assetto europeo, caratterizzato da un’estrema frammentazione politica – «una distesa ininterrotta di *communitates* delle più varie fogge e dimensioni»<sup>14</sup> –, inizia a ricompattarsi intorno ad un arcipelago di Stati territoriali, tramite una lenta, faticosa, poco coerente e poco lineare, quindi, laboriosissima, aggregazione di spazi, di *communitates* un tempo indipendenti e che, anche dopo l’assoggettamento, conserveranno per moltissimo tempo un’identità

---

<sup>12</sup> Intendiamo la nozione di “Stato territoriale” applicata alla particolare vicenda fiorentina alla stessa maniera di come, sul finire degli anni Sessanta del Novecento, lo storico statunitense Marvin Becker la delineò nel suo fortunato studio, *Florence in Transition. Studies in the Rise of the Territorial State*, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1968, vol. II. Così lo riassume Connell nel suo già citato intervento apparso nel volume *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 280: «Uno stato territoriale non deve necessariamente coincidere con una regione naturale, ed in effetti lo stato fiorentino non coincise mai con l’intera regione, o provincia, toscana, quale era allora conosciuta. A differenza dello stato regionale, lo stato territoriale di Becker era una creazione artificiale, imposta con la forza dalla Firenze tardo medievale ad un paesaggio umano sostanzialmente poco disposto ad accettarla».

<sup>13</sup> Ricaviamo queste citazioni da P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 83 ss.

<sup>14</sup> MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime*, cit., p. 31.

giuridica proprio in virtù della remota, intima e profonda compenetrazione che esiste tra suolo e diritto<sup>15</sup>.

Più che uno Stato unitario e coeso, pertanto, lo Stato territoriale premoderno è, soprattutto, uno “Stato di corpi” o “Stato mosaico”<sup>16</sup>, ancora massimamente condizionato dal modello “corporativo” medievale di organizzazione del territorio: un grande contenitore di corpi, di comunità fornite di personalità giuridica autonoma (*universitas*) e di capacità amministrativa generale, che abilita queste ultime a provvedere in modo tendenzialmente esaustivo ai bisogni del proprio spazio, come, ad esempio, tassare, compilare statuti, amministrare beni comuni, gestire istituti assistenziali, costruire strade e infrastrutture; tutte prerogative naturali che la *communitas-universitas* può esercitare tramite il concorso autorganizzato dei propri *cives*<sup>17</sup>.

Se l’orizzonte “corporativo” continua, quindi, a condizionare, nel profondo, le modalità, sia teoriche che pratiche, di organizzazione dello spazio, esistono, comunque,

---

<sup>15</sup> Cfr., fra gli altri, COSTA, *Uno spatial turn per la storia del diritto?* In Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2013-07, pp. 1-30, in part. pp. 10-14.

<sup>16</sup> La formula è in J.R. STRAYER, *Le origini dello Stato moderno*, Milano, Celuc Libri, 1975, p. 99. E come osservava recentemente L. BLANCO, *Lo Stato moderno nell’esperienza storica occidentale: appunti storiografici*, in «Stato Amministrazione Costituzione», XXI (2013), pp. 251-274, l’esperienza dei “composite states” e cioè l’esperienza composita e pluralistica della forma-Stato europea, è trasversale pressoché all’intera Europa, innervando non soltanto «le aree di frontiera, come la fascia alpina dominata da strutture di comunità o a impianto feudale, o quell’area a forte concentrazione urbana che attraversa da nord a sud l’Europa congiungendo il Mediterraneo al Mare del Nord o ancora quelle realtà a bassa densità statale [...] come ad esempio quella imperiale, vista come un sistema politico unitario entro cui possono coesistere molteplici e differenziate entità territoriali sovrane, o la penisola iberica, la cui vicenda pluralistica e poco unitaria è costitutivamente caratterizzata da una dialettica anche molto conflittuale tra istanze centrali e ordinamenti dei regni, o ancora la vicenda della penisola italiana rimasta ai margini della storiografia europea sullo Stato moderno» (p. 270), ma anche a quegli stessi assetti degli Stati monarchici (Francia in testa), a più decisa tendenza centralizzatrice.

<sup>17</sup> Sul modello medievale e premoderno, cosiddetto “corporativo”, di organizzazione del territorio, cfr. MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime*, cit., p. 31: «Il modello-base di questo nuovo discorso è il *populus* (cioè ogni insediamento stabile di più famiglie) che, quali che siano le sue dimensioni, costituisce sempre una *communitas*: ovvero, una associazione corporativa qualificata ipso iure come una persona giuridica autonoma (*universitas*), avente una piena capacità amministrativa e – presuntivamente – anche giurisdizionale. “Communitas est nomen generale – scrive per tutti Bartolo – pertinens ad universitatem civitatis, castrum et villae et cuiuslibet municipii, eo quod ab ipsa hominum communitate principaliter regatur” [così Bartolo da Sassoferrato, nel *Tractatus super Constitutionem ad reprimendum*, verbo *Communitas*]. Tanto la città quanto l’aggregato rurale incastellato od aperto (il *castrum* e la *villa*) sono comunità di diritti, giuridicamente autosufficienti e perfettamente attrezzate per perseguire fini propri (negoziare, avere un patrimonio, imporre contributi ai propri membri, emanare norme al loro indirizzo e anche, entro certi limiti, amministrare la giustizia nell’ambito del loro distretto)».

alcuni elementi che permettono all'osservatore contemporaneo di differenziare gli Stati premoderni dalle formazioni territoriali proprie delle precedenti esperienze.

Innanzitutto, c'è da considerare il fatto che la città, al tempo del Comune maturo (XII-XIII secolo), si era limitata, al massimo, ad incorporare nel proprio ordinamento porzioni, più o meno vaste, di aree rurali e campestri rasenti la cinta muraria (*comitatus* o *contadi*) e ad organizzarle secondo paradigmi istituzionali simili a quelli della città medesima<sup>18</sup>. Adesso, invece, gli Stati di nuova emersione aggregano spazi più vasti che non i contadi dipendenti dai Comuni cittadini.

Ma la differenza più importante risiede, com'è noto, nell'apprezzabile grado di concentrazione del potere che questi Stati realizzano al loro interno.

Ciò significa che si può parlare di una forma embrionale di Stato allorché il promotore della suddetta opera di espansione territoriale – che, genericamente, chiamiamo “signore” e che, poi, a seconda dei contesti specifici europei, assume le sembianze di un re, di un duca o di una città dominante – si pone materialmente al centro di questo territorio, alla costruzione del quale ha massimamente contribuito. Si ha, insomma, un centro riconosciuto di potere che, per il momento, non si premura di assumere su di sé specifici compiti pubblici nei confronti delle comunità incorporate a vario titolo nel Dominio le quali, come si è visto, continuano, pur dopo l'incorporazione, a godere di una identità giuridica propria, che le abilita a provvedere in modo tendenzialmente esaustivo ai bisogni del proprio spazio<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979.

<sup>19</sup> Una volta completato e metabolizzato il processo di costruzione dello Stato, la tutela verso le comunità soggette sarà la frontiera cinque/seicentesca delle nuove compagini statuali di potere a dimensione territoriale. Fondamentale, in tal senso, la lettura di MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994. Per uno sguardo più sintetico, cfr. sempre MANNORI, *La nozione di territorio*, cit., pp. 34-35: «In queste condizioni, il problema di molti monarchi, superata la difficile fase instaurativa dello Stato territoriale, consiste nel realizzare un grado accettabile di integrazione territoriale tramite la messa in opera di meccanismi burocratici funzionali a frenare il protagonismo amministrativo della periferia, o meglio ancora a volgerlo in una direzione conforme ai progetti e alle esigenze del centro [...] Nasce così, almeno in alcune regioni europee, l'idea di sottoporre a tutela le comunità periferiche: cioè di lasciare loro quella capacità giuridica che è implicita nel loro modello organizzativo, limitandone però l'esercizio e incanalandola entro binari compatibili con i programmi centrali. Ovviamente, per funzionare davvero, un progetto di questa fatta non può che basarsi su un pervasivo sistema di controlli, affidato ad un personale politicamente fedele e tecnicamente specializzato, che convogli verso il centro le informazioni necessarie alla assunzione delle

Il centro riconosciuto di potere si preoccupa, semmai, di riservare a sé le principali funzioni di *imperium* (che, rispetto al genere del potere pubblico *iurisdictio*, costituisce soltanto una specie subordinata, sia *merum* che *mixtum*)<sup>20</sup>, quali imposizione e riscossione dei tributi, amministrazione della giustizia, difesa del territorio, tutela di ordine e pace al suo interno, e chiamando alla collaborazione le comunità soggette che compongono il territorio; collaborazione che viene pretesa nella forma dell'obbedienza che l'*inferior* deve al *superior*.

Ebbene, la nostra ricerca, coniugando insieme profili di storia delle istituzioni politiche e di storia giuridica, si propone di mettere a fuoco gli intrecci tra la formazione del Dominio territoriale fiorentino – quale entità politica ed istituzionale con connotazioni sue proprie rispetto tanto alla città comunale medievale che allo Stato moderno propriamente inteso<sup>21</sup> – e il ruolo di risorsa rivestito dal diritto e dalla giustizia penale.

Da quanto detto finora, già si può ricavare l'importanza che il penale ebbe nella definizione della nuova compagine territoriale di potere. Se «Iustitia est anima civitatis»<sup>22</sup>, non possiamo non cogliere un dato strutturale pregnante: mentre a livello politico-istituzionale si concretizzava la territorializzazione del rapporto di dominio (per tale intendendo, sempre, la relazione di potere che intercorre fra il *superior* che comanda e l'*inferior* che obbedisce), sul piano del penale cominciava a prendere corpo il primo nucleo originario dei sistemi penali degli Stati premoderni<sup>23</sup>, e cioè lo slittamento della

---

decisioni e sia in grado di imporne l'attuazione in sede locale, superando le naturali resistenze del mondo comunitario. Quel che si prospetta in altre parole, è la messa in campo di una prima, pur rudimentale forma di Stato amministrativo (come quello tenuto a battesimo tra Sei e Settecento dalla monarchia francese, piemontese o prussiana), che con la forza della centralizzazione burocratica riesca a piegare il tessuto comunitario di base in una maniera congeniale agli obblighi statali».

<sup>20</sup> Il rinvio d'obbligo è a COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella giurispubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 (rist. 2002).

<sup>21</sup> I rilievi storiografici di più recente acquisizione tendono a spostare il processo di modernizzazione in avanti, in una zona sempre più prossima all'Illuminismo e alla Rivoluzione francese, lasciando che il periodo storico compreso fra Tre e Seicento si esprima per ciò che veramente è stato. Scompare, non a caso, l'aggettivo "moderno", che campeggiava originariamente nella intitolazione del Convegno di Chicago, dal titolo definitivo del volume degli atti. Sulle ragioni dell'elisione, cfr. BLANCO, *Genesi dello Stato e Penisola italiana: una prospettiva europea?* in «Rivista storica italiana», CIX (1997), pp. 678-704, in part. pp. 701-704.

<sup>22</sup> ALBERICUS DE ROSATE, *Commentari in primam Degesti veteris partem*, Venetiis, 1585, *De iustitia et iure*, 1.

<sup>23</sup> Prima tappa di un processo più lungo, che si compie soltanto nel Cinque/Seicento, con l'assolutizzazione della forma "Stato giurisdizionale". Forma, quella dello "Stato giurisdizionale", che ci sembra perfettamente adattabile alla vicenda dello Stato territoriale fiorentino. Sulla nozione di "Stato

rilevanza penale di un comportamento o di un atto dalla sfera del danno (com'era nella prima fase dell'esperienza comunale delle città dell'Italia centro-settentrionale) alla sfera della disobbedienza. In altre parole, la sola disobbedienza assurgeva a motivo di pena<sup>24</sup>.

La giustizia penale si candidava, perciò, a diventare – e a rimanere a lungo, fino all'esaurirsi dell'Antico Regime – la più importante e strategica fra le pratiche di governo del territorio perché, intervenendo nella fase patologica, conflittuale, delle relazioni sociali, consentiva ai governanti di garantire la conservazione dello *status quo*, ripristinando, con l'esercizio della forza e della violenza punitive, il basilare rapporto di comando/obbedienza, infranto, sovvertito in conseguenza dell'atto o comportamento criminale. Non che la giustizia penale non avesse una tale importanza già nel Medioevo comunale. Solo che adesso, nella inedita cornice territoriale, con un centro di potere che ancora fatica ad assumersi compiti pubblici di diversa natura – amministrativi, diremmo noi oggi –, e alla presenza di una fragilità strutturale insita in una costituzione politica di tipo federativo e quindi strutturalmente frammentata, essa acquista ulteriore forza, ispirata da una logica conservativa ferrea e spietata, e da un obbligo di protezione che i governanti devono assicurare contro i nemici, esterni ed interni. Diviene, quindi, essenziale per la stessa sopravvivenza del centro riconosciuto di potere, sul piano dei simboli come sul piano della prassi, mostrarsi capace di scoprire e neutralizzare, in modo particolare, i nemici interni, cioè i dissidenti, i trasgressori, i criminali per antonomasia.

Necessariamente, quindi, i progetti egemonici del centro si irradiano soprattutto sul penale “alto”, ossia sul penale condizionato dal paradigma dell'infrazione politica (in base al quale ogni trasgressione, anche senza vittima, veniva fatta rientrare nello schema

---

giurisdizionale”, cfr. M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Id., Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 3-36, in part. pp. 8-9.

<sup>24</sup> È il passaggio, epocale, niente affatto lineare e continuo, da una giustizia negoziale a una giustizia egemonica, studiato da Mario Sbriccoli in scritti di capillare importanza; fondamentale il suo «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII (1998), pp. 231-268. Come osservato dallo studioso maceratese, nella fase del nascente Comune cittadino è ancora dominante una logica per cui i conflitti fra le diverse egemonie sociali, che danno luogo a una lunga serie di faide e vendette incrociate, trovano una loro provvisoria composizione non tanto nell'intervento autoritativo del magistrato, quanto in forme negoziate, di riparazione dell'offesa (*iniuria*). È solo gradualmente che crescono l'importanza e il ruolo del potere pubblico, investito del compito di tutelare l'ordine e di assicurare l'obbedienza, scovando e punendo i comportamenti, potenzialmente o apertamente, trasgressivi.

dell'offesa contro la *respublica*), e lasciando, invece, il penale basso alle diverse giustizie comunitarie e periferiche, come ben dimostra la criminalità rurale del danno dato, che occupa un numero abbondantissimo di rubriche penali negli Statuti delle comunità soggette.

L'uniformazione della giustizia criminale in tutto il territorio è un futuribile ancora là da venire. Ciò nonostante, già allo Stato territoriale fiorentino del primo Quattrocento, si possono far risalire i principali elementi costitutivi di un nuovo ordine penale pubblico, organizzato in via giurisdizionale, tendenzialmente ma non esclusivamente repressivo<sup>25</sup>, a proiezione territoriale, di cui sono evidenti i pilastri fondativi.

Il primo pilastro è dato dalla creazione, nel 1378, all'indomani del fallimento del tumulto dei Ciompi, degli Otto di Guardia, destinati nell'arco di circa un secolo ad evolversi da organo di polizia politica a massima giudicatura criminale della Repubblica: una magistratura, la cui strategica trasformazione consente di registrare il progressivo formarsi di un penale modellato dal paradigma dell'infrazione politica, in grado di combattere il crimine per mezzo di strumenti repressivi maturati nell'ambito del contrasto all'eterodossia religiosa e all'opposizione politica radicale e che si esprime per il tramite di un processo pensato per il nemico. Una magistratura che incarna, altresì, quella commistione, resistente per tutto l'Antico Regime, tra affari di polizia e vera e propria amministrazione della giustizia che solo le riforme leopoldine, sul finire del Settecento riusciranno in parte a superare. E che non faticherà a funzionare, piuttosto precocemente, da valido anello di congiunzione fra centro e periferia, influenzando l'operato degli ufficiali estrinseci nel territorio.

Il secondo pilastro si fonda sull'utilizzo della pena come strumento di disciplinamento, per cui il penale, mescolando il reato con il peccato e i criminali con i peccatori, vede allargare progressivamente i suoi orizzonti repressivi al settore dei crimini contro la religione, i costumi e l'ordine sociale della *civitas-respublica*; fenomeno che

---

<sup>25</sup> Il passaggio dal formato negoziale (transattivo) a quello egemonico (repressivo) non è un passaggio coerente e lineare. Continuano, anzi, a registrarsi importanti sopravvivenze di logiche negoziali anche quando il formato opposto, quello pubblicizzato, ha preso il sopravvento.

contempla la nascita di altre magistrature con *iurisdictio in criminalibus*, come gli Ufficiali dell'Onestà, gli Ufficiali di Notte, i Conservatori delle Leggi. Nella sua opera di incorporazione, Firenze si impegna ad attrarre le varie comunità soggette alle sue leggi, ed al suo modello di moralità, con una politica di accentramento che investe, in modo particolare, le pratiche sessuali devianti o *contra naturam*.

Un terzo pilastro può essere individuato nell'uso accorto della legislazione statutaria in chiave territoriale da un lato, e nella capillare riscrittura delle giurisdizioni territoriali dall'altro. Firenze impone in tutto il Dominio i suoi Statuti relativamente alle materie più strategiche e funzionali alla perpetuazione del potere, a partire dalla materia della sicurezza della *civitas-respublica* e delle aree assoggettate, con l'obiettivo prioritario della tutela dell'ordine. Riservata a sé la delicata materia dei crimini contro l'*ordo civitatis*, per il resto Firenze operò assai più nella pratica rispettando gli Statuti delle comunità soggette, la cui validità restava, comunque, condizionata al vaglio preliminare della Dominante.

Allo stesso tempo, parallela alla travagliata attività di riordino della legislazione statutaria, correva la riscrittura delle giurisdizioni territoriali. Su questo versante, l'egemonizzazione del penale si espresse nel dotare il Dominio di una vasta e articolata rete di apparati, ossia di ufficiali dislocati in vario modo sul territorio (vicari, capitani, podestà, castellani, commissari), tutti cittadini fiorentini, muniti di un grado più o meno consistente di *iurisdictio in criminalibus*. Uffici che, nell'operare concreto, erano il più delle volte condizionati da sempre più numerose magistrature centrali per il territorio e, in primo luogo, dagli Otto di Guardia nelle attività di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di repressione dei tentativi di resistenza.

Questi tre pilastri, modellati nel primo decennio del XV secolo dal regime guidato dalla famiglia ottimizia degli Albizzi, si conserveranno e si affineranno lungo tutta la plurisecolare esperienza di governo, sia repubblicana che principesca, dei Medici, fino al decisivo colpo di spugna dato a quest'ordine penale dall'assolutismo riformatore di Pietro Leopoldo. Semmai c'è da aggiungere che, con l'avvicendamento dei Medici agli Albizzi nel governo della *civitas-respublica* e del Dominio territoriale intorno alla prima metà del Quattrocento, si affaccia, con prepotenza, almeno un altro elemento di cui bisogna



necessariamente dare conto: la normalizzazione dello straordinario. Un fenomeno che investe tanto il piano politico-istituzionale (governo per mezzo di Balie o Consigli speciali; esautorazione dei tradizionali depositari della rappresentanza del popolo fiorentino e cioè i Consigli del Popolo e del Comune), quanto – come in una reciproca osmosi – il piano del penale (fuoriuscita del penale stesso dagli Statuti e suo legarsi all'*arbitrium* degli Otto di Guardia; esautorazione, da parte di questi ultimi, dei tradizionali organi giudiziari, Podestà, Capitano del Popolo, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia); e poi anche sul piano specifico del governo del territorio (figura del commissario; clientele).

Queste strategie istituzionali confluiranno, nel corso del Quattrocento, in una nuova rappresentazione della *maiestas*, e in una inedita tutela penale: il *crimen laesae maiestatis*<sup>26</sup>.

Qui, le nuove compagini territoriali di potere realizzeranno il loro autentico capolavoro, in sfregio ad una dottrina giuridica inizialmente cauta e prudente, ancora troppo avvezza ad inquadrare le cose e i fatti del mondo entro le categorie universalistiche medievali. La *maiestas* – che i giuristi configuravano solo in capo al Papa e all'Imperatore – diventa il principale elemento distintivo della Dominante rispetto alle comunità soggette, come massimo meccanismo di repressione arbitraria del dissenso.

Così, lo studio del *crimen laesae maiestatis* risulta interessante almeno sotto un duplice profilo. Da una parte, esso consente di mettere meglio a fuoco il rapporto di dominio *superior-comando/inferior-obbedienza* e cioè la relazione di potere fra governanti e governati che lo stesso meccanismo del *crimen laesae* è chiamato a preservare (nel nostro caso di Stato territoriale, il rapporto intercorre fra la Dominante e le comunità soggette).

Si tratta, in altre parole, di studiare i confini assai sottili che denotano, a seconda delle circostanze ma, soprattutto, a seconda della prospettiva, cioè, da quale angolo di

---

<sup>26</sup> Il rinvio d'obbligo è a SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit. Spunti utili per ripensare il tema classico dei crimini politici con nuove idee in A. DE BENEDICTIS, K. HÄRTER, *Revoluten und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert: Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2013.

osservazione si voglia guardare al fenomeno – se da quello dei dominanti oppure da quello dei dominati –, l’atto di ribellarsi, espressione massima della disobbedienza, ora come crimine politico ora come resistenza legittima. Emblematica, nel nostro caso, la vicenda della ribellione di Volterra e la violenta repressione di essa da parte di Lorenzo de’ Medici nel 1472.

In fondo, è un modo per cogliere «gli elementi di opposizione e di antagonismo che il dominio pure conosceva, spesso esprimendoli esso stesso dal suo seno, per vitale necessità: nessuna struttura di potere, infatti riuscirebbe a sopravvivere senza poter cogliere nella dialettica di una contestazione ricorrente gli elementi necessari al suo rinnovamento, in assenza del quale sarebbe condannata ad una faraonica immobilità: condannata cioè a scomparire nel modo più insidioso e beffardo, perché l’estinzione sarebbe già in atto proprio quando, essendo riuscita a rendersi immutabile, comincerebbe ad illudersi di essere eterna»<sup>27</sup>.

Dall’altra parte il *crimen laesae maiestatis* può essere utilizzato come una finestra attraverso la quale scrutare il modo in cui una struttura di potere si difende sul piano giuridico, individuando proprio nei giuristi il ceto intellettuale chiamato a tradurre in formulazioni normative e dottrinarie la violenza delle risposte istituzionali, le ragioni del potere, le sue paure, le sue debolezze, la certezza che nessun potere è eterno. Sempre dal nostro piccolo osservatorio sulla realtà fiorentina e toscana di fine Quattrocento, questo profilo emerge quando, subito dopo la congiura dei Pazzi del 26 aprile 1478, costata la vita a Giuliano de’ Medici, Lorenzo, principe *de facto*, recluta una nutrita schiera di intellettuali, tra i quali insigni giuristi del tempo come Francesco Accolti e Bartolomeo Sozzini, per difendersi dall’accusa di lesa maestà contestata a lui, alla Signoria e agli Otto di Guardia, da papa Sisto IV.

Il discorso sulla congiura dovrà tratteggiare «la struttura e l’ideologia della repressione come risposta – anche vitale – a quei fenomeni antagonistici: il complesso cioè, degli apparati ideologici delegati alla difesa del dominio o, più in particolare il complesso di legislazione e giurisprudenza al quale veniva affidato il compito di

---

<sup>27</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 1-2.

sanzionare tecnicamente e legalmente la violenza espressa dalla *Selbsterhaltung* del potere»<sup>28</sup>.

Alle soglie dell'ultimo ventennio del Quattrocento il nostro itinerario può dirsi concluso. La *lex Gismondina* – che prende il nome dal suo estensore, Gismondo della Stufa –, promossa con molta probabilità da Lorenzo il Magnifico – che fu membro dell'ufficio dal 1° al 18 maggio – e approvata, dopo alterne vicende, il 18 novembre 1478, suggella, a cent'anni esatti dalla sua creazione, il processo di trasformazione degli Otto di Guardia da organo di polizia politica a giudicatura criminale a tutti gli effetti.

È la drammatica, definitiva, estrazione del penale – del penale condizionato, anche grazie all'operato dell'ufficio, dal paradigma dell'infrazione politica; paradigma che ormai ha attratto a sé un numero via via sempre più ampio di atti o comportamenti, anche quelli di natura non propriamente politica come, ad esempio, l'omicidio – dalla cornice rassicurante degli Statuti e, anche, del diritto comune – dove la rassicurazione è data, sia pure in un'ottica processuale di inquisitorio misto ad accusatorio, dal rispetto di forme e garanzie – e la sua consegna alla giustizia sommaria e arbitraria degli Otto, che non sembra seguire alcuna regola di azione se non quella, di volta in volta, dettata dall'emergenza e dall'eccezionalità politiche del momento, stroncando sul nascere qualsiasi evento possa sovvertire la stabilità e la conservazione dell'ordine costituito.

\*\*\*\*\*

Questa ricerca non si sarebbe conclusa senza l'aiuto, la comprensione, l'incoraggiamento continuo del mio maestro Bernardo Sordi, al quale mi lega da ormai diversi anni un debito grande, scientifico e umano, che la stesura di questa dissertazione dottorale rende ancora più grande.

Nel corso dello studio sono risultati particolarmente utili i colloqui, uniti ai suggerimenti e agli incoraggiamenti soprattutto per le prime esperienze archivistiche, con

---

<sup>28</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 2.

i professori Andrea Zorzi dell'Università di Firenze e Lorenzo Tanzini dell'Università di Cagliari.

Un pensiero affettuoso, e di sottile nostalgia, va a Sara, Paolo, Maria Sole e a tutti i frequentatori della stanza 3.45 del Dipartimento di Scienze giuridiche, che questo lavoro hanno visto nascere e che, volontariamente o involontariamente, hanno arricchito e impreziosito, alleggerendone, con la forza della condivisione quotidiana, la non sempre facile gestazione. Se essi, e con loro molte persone, amici e colleghi che non mi è possibile ringraziare qui per esteso sono partecipi degli esiti e delle intuizioni della mia ricerca, non possono invece dividerne con me le acerbità, le inesattezze e gli errori, dei quali rimango l'unico responsabile, a cominciare dalle pagine che seguono.

Dedico questo lavoro ad Eugenia, Elenia, Irene, Martina e Alessandra. *Unicuique suum.*

## **Parte Prima**

### **La costruzione del Dominio sotto il regime albizzesco**

**(1378-1434)**

## Capitolo I

### **L'ordine pubblico come tutela dell'ordine politico. L'emergenza repressiva**

1. Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia – 2. La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382) – 2.1 I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli – 2.2 Episodi di ribellione – 3. L'istituzione del "borsellino" (1387) – 4. La Balìa del 1393. Gli Albizzi al potere – 4.1 Attività degli Otto sotto il regime albizzesco

\*\*\*\*\*

#### **1. Le egemonie sociali alla prova di una nuova risposta istituzionale: tumulto dei Ciompi e creazione degli Otto di Guardia.**

La Pace, la Pace mollemente semisdraiata in una posa sinuosa su un cumulo di armi e con un ramo di ulivo in mano. Poca severità o maestosità in quella posa. Piuttosto un velo di turbamento sembra avvolgere, leggero ma palpabile, la bionda figura che si regge la nuca con il palmo della mano<sup>1</sup>.

È la raffigurazione della Pace dipinta, tra il 1338 e il 1339, da Ambrogio Lorenzetti al centro del grande parallelogramma dove si incrociano le linee prospettiche

---

<sup>1</sup> La scelta di cominciare il racconto della nostra vicenda da un ciclo iconografico, quale quello senese del Lorenzetti, è suggerita dal bel saggio di M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 155-208. L'uomo del Medioevo è un uomo travagliato dalla quotidiana lotta per la sopravvivenza, cui la natura si presenta sovente in maniera ostile; che non campa di nebulose astrazioni, ma che ha continuamente bisogno di inchiodare le sue poche certezze ad un supporto materiale, concreto. Ecco, l'immagine (*imago*), l'icona soddisfa proprio questa esigenza, allora profondamente avvertita. L'immagine cristallizza la realtà, oggetto di rappresentazione, nella materia, sia essa pietra, legno, parete, tela. È sintesi dell'incontro tra idea e materia, e sprigiona forza comunicativa.

della sua rappresentazione della *Allegoria del Buongoverno* sulle pareti del Palazzo Pubblico di Siena.

È una Pace dubbiosa, timorosa, angosciata, “melancolica”<sup>2</sup>, perennemente in bilico come la stessa città di Siena, distesa tra colline amene e strapiombi improvvisi e fatali. Il senso di turbamento che pervade la Pace così come l’intera città ha una sua origine precisa nel bisogno ineludibile di ricerca continua della stabilità politica, unita al timore di perderla, che Siena, ma come Siena, pure tutte le altre città comunali che popolavano, fitte, il paesaggio frammentatissimo dell’Italia centro-settentrionale, manifestavano verso la metà del XIV secolo<sup>3</sup>; verso gli anni mezzani di quello che, da più parti, è stato definito un secolo di transizione<sup>4</sup>.

Lorenzetti, che realizza l’opera dietro commissione del regime mercantile del Nove, pare voglia, in questa maniera, comunicare quanto, allora, la stabilità – come punto di equilibrio tra le varie e molteplici forze sociali dentro la città – fosse faticosa, preda di quasi ciclici sconvolgimenti e che, pertanto, la Pace dovesse essere pronta a fronteggiare, con armi alla mano, nuove situazioni pericolose per sé e, alla fine, per la stessa tenuta costituzionale della città.

“La pace e la guerra”, chiamava San Bernardino – tra i più influenti frati predicatori del Tre/Quattrocento – gli affreschi del Lorenzetti. Non a caso. Invero, la Pace si offre allo sguardo dell’osservatore, di ieri come di oggi, quale il riflesso del suo rovescio e cioè della guerra. Ma, si badi bene, non tanto la guerra esterna, quella verso

---

<sup>2</sup> Cfr. P. SCHIERA, *Il Buongoverno “melancolico” di Ambrogio Lorenzetti e la “costituzionale faziosità” della città*, in «Scienza e Politica», XVIII (2006), 34, pp. 93-108.

<sup>3</sup> Nel passaggio dall’alto al basso Medioevo, una vasta area centrale dell’Europa, corrispondente grosso modo all’antico Impero carolingio, è interessata da una fittissima urbanizzazione. L’Italia, in particolare, si presenta come un territorio continuo e ininterrotto di città più o meno indipendenti, tanto da colpire nel profondo, già nei primi decenni del XII secolo – punto di avvio dell’esperienza comunale –, chi, come Ottone di Frisinga, abitava al di là delle Alpi. È sua, infatti, l’esternazione, contenuta nelle *Gesta Friderici Imperatoris* (II, 13), «Ex quo fit, tota illa terra inter civitates ferme divisa».

<sup>4</sup> Cfr. P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, cit., p. 68: «Non è certamente un trapasso improvviso, come una esposizione frettolosa potrebbe far credere, né un capovolgimento brusco della clessidra storica. Nel vecchio organismo, come sempre avviene, con segni di stanchezza, fanno capo le cellule tumorali che lentamente prenderanno sempre più campo e in esso trovano ancora ospitalità e nutrimento. Il vecchio reca in sé il germe del nuovo, nutre la sua morte. E il Trecento appare quello che storicamente è: un tempo di transizione, dove vecchio e nuovo si mescolano, e dove si cominciano a disegnare le linee di un edificio futuro».

altre realtà cittadine, bensì la guerra interna, la guerra civile, la guerra dentro la città. E la città del tempo medievale è lo spazio del conflitto per antonomasia.

La recente storiografia, imboccando il sentiero scosceso della natura costituzionale del conflitto, ha potuto sfumare e arricchire di alcune precisazioni e contestualizzazioni le precedenti narrazioni che, privilegiando solo ed esclusivamente il dato delle forme pubbliche ed istituzionali della città comunale e, quindi, isolando unicamente gli elementi della partecipazione agli uffici e alle assemblee consiliari, della messa per iscritto delle regole consuetudinarie in appositi statuti, dell'affermazione di funzioni pubbliche in campo giudiziario e fiscale, dell'elaborazione di una cultura e di un'ideologia urbane informate ai concetti di "concordia", "libertà", "pace", "giustizia", "bene comune" – che pure e indiscutibilmente ci furono e molto di ciò fu merito dei regimi di "Popolo" – hanno marginalizzato, se non addirittura demonizzato, la pratica o, anzi, le pratiche del conflitto<sup>5</sup>.

Oggi, dunque, il conflitto dentro lo spazio medievale urbano ha perso, agli occhi dei più, la originaria accezione negativa di fonte di disordine o di anomia o persino di causa prima della crisi degli ordinamenti comunali e della conseguente affermazione dei regimi signorili, e ha, viceversa, riacquisito la sua autentica valenza, appunto, costituzionale, nel senso che partecipava – e vi partecipava primariamente – alle irrequiete e repentine dinamiche costituzionali della città comunale. Tanto che si può ben dire che la città comunale nacque storicamente proprio con la chiara vocazione a evitare, ma soprattutto, attesa la sua indispensabilità, a superare, a regolare, quindi a disciplinare e governare, l'istinto di conflittualità insito dentro ogni essere umano<sup>6</sup>.

Si è appena evocata una assai misteriosa indispensabilità del conflitto. L'affermazione abbisogna, evidentemente, di un chiarimento. Il conflitto era indispensabile perché, per tutta quanta la fase del Comune maturo (secoli XII-XIII), esso

---

<sup>5</sup> Ottimi e stimolanti spunti di riflessione in A. ZORZI, «*Fracta est civitas magna in tres partes*». *Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in «Scienza e Politica», XX (2008), 39, pp. 61-87.

<sup>6</sup> In un suo recente contributo, pure P. SCHIERA suggerisce di leggere «le lotte tra le famiglie e i partiti cittadini» nelle città comunali italiane recuperandone il significato «fisiologico e non patologico» di conflitti «latenti in ogni gruppo umano consociato»; ciò nell'ottica di una «faziosità costituzionale», intesa come punto di «equilibrio fra i due poli della competizione e della rappresentanza»; cfr. Id., *Il Buongoverno "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, cit., p. 95.



rappresentava il reale motore dei mutamenti costituzionali. Non un fattore negativo – o perlomeno non del tutto –, quindi, ma un necessario elemento di «raccordo immediato fra i gruppi emergenti dalla società cittadina, o in essa confluenti con potenza di mezzi dal contado, e l'esercizio del potere politico»<sup>7</sup>. In altre parole, la repentinità e la sostanza dei mutamenti di regime dentro la città erano intimamente connesse a quel gioco politico che, attraverso il ricorso sistematico alla violenza, attraverso la creazione di forze militari autonome, consentiva ai gruppi in ascesa sociale o in crescita numerica di porsi in concorrenza con quelli di tradizione più antica sul piano della gestione del potere. La creazione di nuovi organi di potere, di breve o meno breve durata, era sempre costantemente preceduta da episodi di guerriglia convulsa, con azioni di espulsione o di ritorno<sup>8</sup>.

Questo discorso può risultare di più facile comprensione se si prova a immaginare la città medievale come uno spazio, anche politico, limitato, al cui interno si agitano gruppi socialmente egemoni, ciascuno con il suo carico di interessi specifico, che attraverso lo scontro frontale cercano di accaparrarsi una quota di potere, di ottenere per quella via comunemente accettata e tollerata – il punto, semmai, è stabilire fino a quando – un sempre maggiore grado di visibilità non tanto sociale – che quello già lo possedevano – ma soprattutto politica. Davvero «il medioevo non conobbe quasi altro modo di presentarsi in una concorrenza per il potere politico, che non fosse un'organizzazione capace di fisica autodifesa e di offesa violenta»<sup>9</sup>. E di ciò avevano perfetta consapevolezza gli stessi uomini che quello spazio vivevano e animavano

---

<sup>7</sup> G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979, p. 330.

<sup>8</sup> Sfogliando, anche solo sommariamente, il grande libro della storia comunale fiorentina a partire da quando il patrimonio documentario superstite lo consenta – e cioè dal XIII secolo –, è difficile disconoscere il dato della partecipazione del conflitto alle dinamiche costituzionali della città. Ad un primo tentativo da parte del Popolo di costituirsi a livello politico entro un regime ghibellino nel 1244, seguono agitazioni e colpi di mano che provocano la soppressione del Capitanato del Popolo recentemente creato. Poco tempo dopo, nel 1250, si assiste ad una seconda ricostituzione del gruppo popolare per effetto di un'insurrezione. Non meno burrascosi gli anni immediatamente successivi, che scorrono in mezzo fra la repressione, l'insurrezione, l'esodo e il ritorno dei nobili guelfi, e poi con l'espulsione dei ghibellini, guerre in Toscana, pacificazione fra le Parti guelfa e ghibellina a Firenze, cacciata popolare del Podestà del Comune, violenze degli Uberti e irruzione di Popolo nelle loro abitazioni e successivo esodo di ghibellini dalla città, fino alla battaglia di Montaperti nel 1260 e all'irruzione violenta così della prevalenza dei guelfi a Firenze, come del regime di Popolo ormai concomitante con essa. Cfr. R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1973-1978, voll. I e II, pp. 411-703.

<sup>9</sup> G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, cit., p. 334.

intellettualmente. Fra i tanti, Remigio de' Girolami, a lungo lettore del convento fiorentino di S. Maria Novella<sup>10</sup>, che, in un brano del secondo sermone della domenica III di Quaresima, *Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur*, composto tra il 1282 e il 1301, più o meno contemporaneamente alla faida che oppose i Cerchi ai Donati e dalla quale derivarono poi gli opposti schieramenti fazionari dei Bianchi e dei Neri, si sofferma, con sorprendente lucidità, sulla più vitale e, insieme, più violenta e insidiosa – insidiosa per la stabilità politica – forma di conflittualità della città comunale medievale, ossia il conflitto tra le *partes*, tra le fazioni:

La grande città è divisa in tre parti. Una parte è quella dei Guelfi, che dicono male dei Ghibellini, che non cedono, e i Ghibellini che dicono male dei Guelfi e che li vogliono espellere. Un'altra parte è quella degli artigiani, che dicono male dei magnati, dai quali sono divorati, che commettono prodizioni, che difendono i beni dei nemici e, allo stesso modo, i grandi dicono così degli artigiani, che vogliono comandare e non sanno far altro che vituperare la terra e altre simili nefandezze. La terza parte è quella che divide i chierici e i religiosi dai laici; i primi dicono dei laici che sono traditori, usurai, spergiuri, adulteri, ladri e questo è vero per molti di loro; viceversa i laici dicono che i chierici sono dei fornicari, degli ingordi, degli oziosi mentre i religiosi sono dei predoni, dei vanagloriosi [...]<sup>11</sup>.

Il conflitto tra *partes* non era, però, la sola forma violenta di competizione per il potere la cui attivazione dava occasione ai vari gruppi sociali egemoni di disfarsi e di ricomporsi a vicenda.

Molto spesso, infatti, i *cives* sfogavano il loro innato istinto di conflittualità nei modi della faida e della vendetta (disfacimento), alternati ad altrettanti momenti di mediazione e di pacificazione (ricomposizione). Tali comportamenti, fondati su logiche di amicizia e inimicizia e sulla tutela dell'onore del singolo e del lignaggio, per quanto violenti, erano riconosciuti e praticati da tutte le egemonie sociali attive dentro lo spazio

---

<sup>10</sup> Per un profilo biografico del personaggio, cfr. S. GENTILI, *Girolami, Remigio de'*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, vol. LVI, pp. 531-541.

<sup>11</sup> L'originale in latino recita: «Fracta est civitas magna in tres partes. Una fractio est quia Guelfi dicunt male de Ghibellinis quod non cedunt, et Ghibellini de Guelfis quod expellere eos volunt. Alia fractio est quia artifices dicunt male de magnis quod devorantur ab eis, quod prodiones committunt, quod bona inimicorum defendunt, et huiusmodi, et a contrario magni de artificibus quod dominari volunt et nesciunt quod terram vituperant et huiusmodi. Tertia fractio est inter clericos et religiosos et laycos, quia de laycis dicunt quod sunt proditores, quod usurarii, quod periuri, quod adulteri, quod raptores, et verum est de multis. et a contrario layci dicunt quod clerici sunt fornicarii, glutones, otiosi, quod religiosi raptores, vanagloriosi, et de aliquibus verum est». Il testo in A. ZORZI, «*Fracta est civitas magna in tres partes*». *Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, cit., p. 85.

urbano<sup>12</sup>, sovente esaltati e incoraggiati<sup>13</sup> e, quel che più conta, pienamente legittimi e giuridicizzati<sup>14</sup>.

Le stesse autorità pubbliche riconoscevano l'indispensabilità del conflitto per la tenuta costituzionale dello spazio urbano; l'importante era contenerne gli effetti e a ciò miravano precise tecniche di contenimento e di pacificazione. Tanto le pratiche della faida e della vendetta, quanto le pratiche delle paci, delle tregue, delle transazioni, degli accomodamenti, si sublimavano nel formato della giustizia negoziata o comunitaria, il principale modo di concepire e di amministrare la giustizia criminale. L'altro formato, quello della giustizia pubblica di apparato, aveva cominciato a muovere timidi passi sul finire del XIII secolo e non aveva ancora preso il sopravvento diventando egemonica<sup>15</sup>.

In un contesto quale quello dello spazio comunale urbano, a lungo costituzionalmente caratterizzato da un accentuato grado di dispersione e di rarefazione del potere, proprio per evitare che una *pars*, un gruppo sociale egemone, prendesse il sopravvento sulle altre *partes*, generando discordia, occorre, appunto, un diritto e una giustizia penale che non soffocassero o repressero il conflitto ma che,

---

<sup>12</sup> Cfr. ZORZI, «*Fracta est civitas magna in tres partes*», cit., p. 76: «i conflitti che innervavano le relazioni di inimicizia attraversavano tutto il corpo sociale, dai lignaggi eminenti agli individui di più modesta condizione». La recente storiografia ha, ormai, superato il primitivo orientamento che legava la vendetta al solo gruppo nobile magnatizio (fra gli altri, N. OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del duecento*, Firenze, Valsecchi Editore, 1926); Ivi, p. 78: «gestire una faida o ricorrere alla vendetta non erano pratiche alla portata di ogni individuo o famiglia, perché comportavano dei pericoli, potevano avere pesanti conseguenze economiche e politiche, causare l'isolamento sociale [...] Ciò spiega perché vi ricorressero con maggiore frequenza i lignaggi più potenti».

<sup>13</sup> Cfr. P. DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra medioevo e Rinascimento*, a cura di V. Branca, Milano, Rusconi, 1986, in part. pp. 24, 54, 75.

<sup>14</sup> Il legislatore statutario interviene con rubriche apposite a delimitare, non a sopprimere, l'esercizio di tale pratica, perimetrandone la sfera d'azione e il raggio parentale coinvolgibile. Cfr. Statuti del Podestà del 1325, III, rubriche 40 *De dupla pena tollenda*, 45 *De puniendo qui studiose percusserit aliquem*, 126 *De puniendo qui fecerit vindictam nisi in principalem personam*, in *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1999, nuova edizione.

<sup>15</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 349-350. Secondo l'autore, nell'Italia comunale, la vendetta e la pace erano la giustizia ed erano pertanto condivise e diffuse, mentre la pena e il processo *ex officio* sembravano non «corrispondere se non per tratti, e in speciali circostanze, all'idea di giustizia elaborata e introiettata dalle comunità»; la vendetta apparteneva alla giustizia condivisa e negoziata, «la sola vera giustizia pensabile ed accettabile».

stemperandone gli eccessi, ne incentivassero, comunque, la valenza in termini di equilibrio e integrazione sociale di tutte le forze in campo. L'idea che sta saldamente inculcata nella cultura delle prime comunità cittadine – e che condiziona in modo che deve ritenersi costitutivo la loro concezione della giustizia – è che il delitto è prima di tutto un'offesa (*iniuria*), che importa più riparare che punire, che la riparazione consiste nella soddisfazione e che la soddisfazione, una volta percorsi i canali della faida e della vendetta, deve passare per una trattativa.

Un quadro decisamente convulso, all'insegna della precarietà, oltre che di uno spiccato dinamismo. Assunto, quindi, il conflitto come un dato strutturale<sup>16</sup> delle primitive formazioni di potere delle città comunali italiane, diventa, a questo punto, rilevante intercettare l'esatto momento in cui – limitandoci alla storia di Firenze – il meccanismo che fa leva sulla violenza e sulla costituzione di nuclei militari autonomi per raggiungere il potere comincia a subire qualche brusca battuta di arresto fino a spezzarsi. L'esatto momento in cui, cioè – per ritornare all'affresco del Lorenzetti – sul volto candido della Pace cominciano a intravedersi i segni del turbamento; turbamento per il raggiungimento di una stabilità che le lotte tra *partes* rendevano sempre più faticoso e difficile.

I drammatici accadimenti dell'estate 1378, sfociati nel tumulto dei Ciompi, offrono un interessante spaccato per verificare in qual misura il Comune – che aveva assunto in quegli anni un più definito assetto sia in termini di istituzioni<sup>17</sup> sia a proposito

---

<sup>16</sup> Dato strutturale nel senso che, in una città come Firenze, dalle origini dell'esperienza comunale fino a tutta la metà del Trecento, finché le linee di azione politica delle varie entità non sono in frizione fra loro, ciascuno sovrintende ai propri interessi senza contatti. Quando, invece, esiste un contrasto, la questione non può essere risolta altrimenti che con uno scontro. Sullo scontro assunto come motore propulsivo dei principali mutamenti costituzionali a Firenze tra Due e Trecento, cfr. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, cit., pp. 330-351.

<sup>17</sup> Nel 1321 fu creato il Collegio dei Dodici Buonuomini e, in quella stessa occasione, si pensò di dare una più stabile definizione anche all'altro Collegio governativo che coadiuvava la Signoria, ossia il Collegio dei Dodici (poi Sedici) Gonfalonieri di Compagnia. Tra il 1322 e il 1325 vennero compilati i nuovi Statuti del Capitano e del Podestà, operazione che sarà replicata nel 1355. Negli stessi anni Venti venne riformato il meccanismo elettorale; in passato, erano gli stessi Priori uscenti che, assieme ai Consoli delle dodici Arti maggiori e medie (le Capitadini), oltre ad un certo numero di *arroti* (aggiunti) scelti dai Priori avendo riguardo alla rappresentatività dei diversi settori cittadini, procedevano all'elezione dei successori, con voto segreto. Solo dopo il 1328 il sistema elettorale divenne più complesso, con l'introduzione, su modello di Pisa, dell'estrazione a sorte sulla base di precedenti liste (*recate*) compilate dalle Arti, dalla Parte Guelfa e dai Dodici Gonfalonieri di Compagnia. Sempre fra il 1328 e il 1329 scomparvero i tradizionali quattro Consigli (Consiglio generale e speciale del Podestà, Consiglio generale e speciale del Capitano) in favore di

dei modi di amministrare la giustizia<sup>18</sup> – seppe reagire alle nuove lotte di fazione unite al fermento dei ceti subalterni. È essenziale verificare ciò perché nel modo di comporre o di esprimere le concorrenze politiche e le tensioni sociali sta la chiave per decifrare il superamento della forma costituzionale del Comune come ente coordinatore attraverso una più decisa concentrazione del potere nelle mani del Priorato delle Arti e dei Collegi dei Dodici Buonomini e dei Sedici Gonfalonieri di Compagnia, in una parola la Signoria, verificando, altresì, se la reazione al tumulto abbia impattato sul tradizionale ordinamento giudiziario incardinato sui Rettori forestieri (Podestà, Capitano del Popolo, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia)<sup>19</sup>.

Costituisce un dato storiograficamente acquisito che i Ciompi non fossero la forza sociale immediatamente coinvolta nelle sollevazioni<sup>20</sup>. Era il 18 giugno 1378 quando d'intesa con Benedetto Alberti, Giorgio Scali e Tommaso Strozzi, il Gonfaloniere di Giustizia Salvestro de' Medici convocò il Collegio dei Sedici Gonfalonieri di Compagnia

---

un Consiglio del Podestà o del Comune e un Consiglio del Capitano o del Popolo. Nel 1332 prese campo la riforma delle leghe del contado e del distretto. Agli anni Quaranta risalgono il consolidamento del debito pubblico con la creazione del Monte e l'ampliamento complessivo del numero degli uffici e delle magistrature.

<sup>18</sup> Cfr. ZORZI, *Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione*, in «Ricerche storiche», XVIII (1988), 1, pp. 449-495.

<sup>19</sup> Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., p. 347: «Se ora la conclusione di certi travagli si va prospettando diversa, e si intravede non lontano l'avvento di una qualche grande famiglia – gli Albizzi? i Medici? – a un potere più stabile, ciò non procede da una maggiore gravità o irrimediabilità dei conflitti, ma da una maggiore intolleranza di essi e da una crescente capacità di reprimerli in un apparato di potere, che vuole un centro più stabile su cui definitivamente impernarsi».

<sup>20</sup> L'intera vicenda deve infatti essere ricondotta alla scissione negli anni Sessanta del gruppo dirigente – la cosiddetta oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca – in due fazioni rivali. La prima, che vedeva coinvolti, fra gli altri, Pietro degli Albizzi, Lapo Castiglionchio e Carlo Strozzi, aveva la sua tradizione e la sua forza politica nella Parte Guelfa, della quale ripeteva gli indirizzi in politica estera, con l'alleanza col Papa e col re di Napoli, mentre in politica interna era per un rafforzamento dei vecchi gruppi aristocratici contro la gente nuova affluita dopo la peste in città dal contado e rapidamente arricchitasi. L'opposta fazione, viceversa, chiedeva un ampliamento della partecipazione al governo in senso popolare, con l'ingresso di una sostanziale rappresentanza degli artigiani e degli uomini nuovi. Questa fazione era più duttile anche in politica estera e si mostrava meno ancorata agli ideali del guelfismo. In più riuniva personaggi di famiglie influenti, tra cui i Ricci, gli Alberti, i Medici, gli Scali e gli Strozzi, tutti colpiti nel 1372 dalla legge sull'ammonire. Questa legge, emanata nel 1347 ma inasprita nel 1358, condannava i presunti ghibellini all'interdizione perpetua dagli uffici, accentuando l'arroganza dei Capitani di Parte Guelfa ed instaurando una politica della sopraffazione. Si tenga, altresì, presente che lo scontro fra i due schieramenti era divenuto più acuto a partire dal 1375, con lo scoppio della guerra tra Firenze e il Papa, quando il governo conferì poteri straordinari alla magistratura di chiara fede ghibellina degli Otto della guerra e, in quella occasione, confiscò una parte dei beni ecclesiastici in città, nel contado e nel distretto. Cfr. V. RUTENBURG, *I Ciompi nel 1378*, in *Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Firenze, Olschki, 1981, pp. 1-11.

e il Consiglio del Popolo con le proposte di rimettere in vigore per un anno gli Ordinamenti di Giustizia contro i Magnati<sup>21</sup>, di comprimere l'autorità dei Capitani di Parte Guelfa, di reintegrare gli ammoniti nei loro uffici. Le istanze non vennero accolte e Salvestro si dimise.

Il Medici compì una mossa abile perché, agli occhi di molti, quella che era di fatto una lotta all'interno del ceto dirigente cittadino apparve davvero come una ripresa dell'antico confronto fra Magnati e Popolani<sup>22</sup>. Sensibili al richiamo della lotta contro i Grandi, le Arti mobilitarono le loro milizie<sup>23</sup>. Chiuse le botteghe, la piazza si armò e la minaccia di una sommossa portò all'approvazione delle richieste avanzate da Salvestro. Il risultato ottenuto, però, non fece che ripristinare la rivalità fra Arti maggiori e Arti minori, esasperando il disagio dei piccoli artigiani e dei lavoratori salariati sottoposti alle soverchierie delle Arti, su tutte l'Arte della Lana.

Il 20 giugno le Corporazioni si recarono, con armi e insegne, in piazza della Signoria dove ottennero la nomina di una Balìa di ottanta cittadini con facoltà di presentare riforme<sup>24</sup>. Mentre se ne selezionavano gli esponenti, alcuni membri delle Arti minori con nutriti gruppi di contadini, operai tessili, varie altre categorie di salariati e immigrati, saccheggiarono e incendiarono le abitazioni di Lapo Castiglionchio, degli Albizzi, dei Buondelmonti, dei Pazzi, di Carlo Strozzi, di Migliore Guadagni, cioè le case dei membri più in vista della Parte Guelfa. Gruppi di loro penetrarono nelle carceri delle Stinche, liberando tutti i detenuti. Infine, attaccarono la Camera del Comune, dov'era il deposito delle armi, ma vennero respinti da milizie corporative.

Il 21 giugno, scossa dai disordini del giorno avanti, la Balìa approvò importanti concessioni a favore del Popolo: revocò una serie di disposizioni riferite all'autorità dei

---

<sup>21</sup> Va detto che gli anni dell'egemonia guelfa conobbero un sostanziale allentamento nella presenza della legislazione antimagnatizia, in corrispondenza con un regime che, al contrario, non nascondeva la sua composizione oligarchica e nobiliare. Non a caso la storiografia ha coniato la formula "oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca".

<sup>22</sup> Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., pp. 348-39.

<sup>23</sup> A Firenze, le guardie municipali notturne erano coadiuvate dalle guardie delle Corporazioni, che controllavano i più importanti negozi e magazzini. Cfr. H. MANIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine nella seconda metà del XIV secolo*, in «Ricerche storiche», XVI (1986), pp. 17-38.

<sup>24</sup> Le Balie erano consigli straordinari, organismi collegiali dotati di pieni poteri per la risoluzione di questioni specifiche e determinate.

Capitani e amnistio gli ammoniti, limitandone l'esclusione dalle cariche pubbliche ad un solo triennio. Entrata in carica il 1° luglio, la nuova Signoria ordinò ai cittadini di deporre le armi. Tuttavia, il disarmo non venne rispettato e gli ammoniti protestavano contro la portata – a loro dire – insufficiente dell'amnistia. In questo contesto di lotte tra fazioni rivali si inserì, nel luglio 1378, l'insurrezione dei Ciompi<sup>25</sup>.

Il 18 luglio, fuori la porta di San Piero Gattolino in una località chiamata Ronco, i Popolani minuti, scontenti, impauriti dalle conseguenze dei saccheggi cui avevano partecipato, timorosi di essere per questo puniti e, nello stesso tempo, aizzati da Simoncino detto Bugigatto, Paolo della Bodda, Lorenzo Riccomanni, organizzarono un trattato, cioè un piano segreto di difesa contro i provvedimenti della Signoria che, edotta del complotto, ordinò al Capitano del Popolo l'arresto e la tortura del Bugigatto e dei suoi compagni. Il 20 luglio, i Ciompi reagirono animati da una cieca violenza devastatrice.

Occupato il Palazzo del Podestà, i Ciompi rivolsero al Gonfaloniere di Giustizia una petizione rivendicando, fra le altre cose, la definizione della rappresentanza istituzionale del Popolo minuto, ovvero la facoltà di eleggere propri Consoli e notai con prerogative uguali a quelle riservate ai funzionari delle Arti già esistenti, la possibilità di una sede per riunirsi, nonché il diritto di occupare un quarto dei seggi nella Signoria e, a rotazione con le Arti maggiori e quelle minori, la carica di Gonfaloniere di Giustizia.

Non si stettero ad attendere le lungaggini dei dibattiti consiliari e il 22 luglio un modesto cardatore di lana, Michele di Lando, fu acclamato Gonfaloniere con l'incarico di riformare la Signoria che si costituiva con elementi nuovi senza neppure legittimare la

---

<sup>25</sup> I Ciompi – il cui nome deriva dalla corruzione del termine francese “compère”, letteralmente “compare”, come appellativo usato dai mercenari francesi del duca d'Atene nei confronti dei popolani fiorentini – erano lavoratori salariati. Null'altro che semplice manodopera, forza lavoro. Costoro, che avevano come luogo di ritiro la chiesa di Santa Maria dei Battilana in via delle Ruote, non erano rappresentati nel sistema corporativo delle Arti e dei Mestieri e, di conseguenza, erano privi di diritti politici. In più venivano pagati in quantità appena utile a sopravvivere, con una sottodivisione del fiorino. Nel corso del XIV secolo, gli operai salariati e privi di organizzazione crebbero fin quasi ad un terzo della popolazione, e si trovarono per la maggior parte sottoposti alla ferrea disciplina dell'Arte della Lana, dotata di un suo apparato giurisdizionale e coercitivo nelle questioni attinenti al lavoro e alla disciplina degli operai medesimi. Sul potere coercitivo del tribunale dell'Arte della Lana – forse il migliore esempio di giustizia settoriale corporativa – cfr. anche se su un arco cronologico posteriore, F. FRANCESCHI, *Criminalità e mondo del lavoro. Il tribunale dell'Arte della lana*, in «Ricerche storiche», XVIII (1988), pp. 551-590.

sua formazione con un Parlamento<sup>26</sup>. Vennero create tre nuove Arti per tutti quegli operai che fino ad allora ne erano stati esclusi e per quei membri delle Arti maggiori che non fruibano di pieni diritti: l'Arte dei Tintori, che comprendeva anche lavoratori di lana, cardatori e saponai, tiratori e rammendatori, fabbricanti di strumenti per il lavoro tessile e tessitori di drappi e di seta; quella dei Farsettai (artigiani con bottega), aperta ai cimatori, sarti, barbieri e cappellai; quella dei Ciompi, detta anche Arte del Popolo di Dio, formata da tutte le categorie di salariati della lana (scardassatori, pettinatori e tessitori).

I Ciompi, ottenuta la loro Arte, e con essa il diritto di partecipare al governo, parevano aver raggiunto il loro scopo, ma non era che un'illusione. Nel giro di qualche settimana apparve infatti chiaro che l'azione della coalizione di governo era contraddittoria e insufficiente, mentre altrettanto evidente era il boicottaggio istituzionale esercitato contro i rappresentanti del Popolo minuto. Anche l'alleanza fra i diversi settori del mondo del lavoro che avevano animato la rivolta vacillava: l'insoddisfazione spingeva la componente operaia a radicalizzare il proprio programma, allontanandola fatalmente dalle posizioni più moderate dei bottegai e degli artigiani, compresi quelli operanti nella produzione dei panni di lana, e di tutti gli altri *artifices*. A ciò vanno aggiunte le conseguenze del blocco della produzione laniera attuato dai proprietari delle botteghe, che espose migliaia di lavoratori alla disoccupazione e alla fame, oltre a ridurre la città sull'orlo della catastrofe economica<sup>27</sup>.

Il tentativo di raggiungere l'uguaglianza venne frustrato, la loro illusione di una possibile collaborazione di Popolani grassi con quelli minuti risultò infondata. I Ciompi si trovavano ora a dover scegliere tra la morte per fame e una nuova lotta. E scelsero la via della lotta. Più di duecento lavoratori salariati e loro partigiani si riunirono nel campo dietro ad un monastero di Oltrarno, a Camaldoli, alla periferia del quartiere di Santo Spirito. Là si decise di riprendere autonomamente l'iniziativa e vennero scelti i loro

---

<sup>26</sup> Parlamento può definirsi in questa e nelle successive ricorrenze come convocazione forzata di tutti i cittadini idonei, onde ottenere consenso plenario, a proposte politico-costituzionali eccezionali; cfr. R. FUBINI, *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica. Sviluppi politico-costituzionali in Firenze dal Tre al Cinquecento*, in Id., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 41-61, in part. pp. 45-53.

<sup>27</sup> Anche qui i principali responsabili erano quei Popolani grassi che nel XIV secolo non soltanto possedevano le ville fuori città, ma avevano anche degli appezzamenti di terreno. Al soffocamento della città con l'assedio affamatore prendevano parte anche i Grandi, che avevano conservato le loro proprietà.



rappresentanti, *li Otto Santi de la balia del Popolo di Dio*. Il loro proposito era quello di insediare il loro comitato degli Otto Santi come organo di controllo permanente nel palazzo della Signoria, fornito di potere di veto su ogni iniziativa legislativa<sup>28</sup>. Fu questo attacco contro le prerogative del governo a segnare la loro disfatta.

Il 31 agosto, il Priorato indisse una riunione solenne di tutte le Arti e le milizie cittadine per la consegna delle bandiere in segno di unità. L'Arte dei Beccai e dei Tavernieri, come era stato loro ordinato, chiuse la strada ai Ciompi all'altezza di via della Ninna. Soltanto adesso questi ultimi cominciarono ad intuire che li si era attirati in una trappola e che gli artigiani erano dei traditori. Essi presero a minacciarli, brandendo le balestre, ma era troppo tardi. Su di loro si avventarono i Beccai, che sapevano usar bene le scuri. La sconfitta dei Ciompi del 31 agosto per le strade di Firenze fu seguita, il 1° settembre, dallo scioglimento dell'Arte del Popolo di Dio ad opera di un Parlamento che la nuova Signoria aveva riunito il giorno stesso in cui era entrata in carica. Cominciò quindi la caccia ai Ciompi in un turbine di processi sommari e di condanne a morte o all'esilio.

La reazione del settembre 1378 non solo chiude l'esperienza dei Ciompi come tentativo di assunzione del potere da parte di un gruppo – per quanto socialmente marginale<sup>29</sup> –, ma segna anche l'acquisizione da parte del Priorato e delle magistrature maggiori di una preminenza effettiva su ogni altra entità istituzionale o paraistituzionale cittadina, una preminenza che era stata mortificata come non mai negli anni delle ammonizioni guelfe e nei turbolenti mesi dei Ciompi.

È chiaro che, fra il periodo che precede immediatamente il tumulto dei Ciompi del 1378 e la successiva restaurazione oligarchica con assetti ancora più serrati del potere,

---

<sup>28</sup> Cfr. M. DI COPPO STEFANI, *Istoria fiorentina*, pubblicata, a cura di frate Ildefonso di San Luigi, Firenze, Gaetano Cambiagi stampator granducale, 1781, vol. IX, p. 42: «questi Otto ed altri che si eleggessero successivamente di priorato in priorato, stessero in palagio de' Priori, e che niuna cosa che toccasse alla città, non si facesse senza la deliberazione di costoro, e deliberato per gli Priori, e poi per costoro potesse ire a' Consigli».

<sup>29</sup> Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., p. 350: gruppi sociali in ascesa «non riescono più a costituirsi come nucleo politico armato, accettabile, come in pieno Duecento avveniva, da altre forze militarmente consimili della città. Le organizzazioni di interesse hanno imparato, attraverso esperienze di un secolo, a operare in modo diverso. La società fiorentina espelle da sé la rozzezza delle endemiche autoaffermazioni violente dei gruppi organizzati».

qualcosa del Medioevo muore. Perché il venir meno della rarefazione del potere, di quella che Tabacco definiva «l'anarchia medievale», passa innanzitutto attraverso la perdita di dinamicità dei rapporti sociali che aveva caratterizzato l'età pienamente comunale e la perdita di validità delle rappresentanze popolari<sup>30</sup>. E questo è un aspetto che coinvolge direttamente lo stesso ordinamento giudiziario così come regolato negli Statuti trecenteschi. Invero, se inquadrata attraverso la lente dell'ordinamento giudiziario, un'anticipazione di questo processo di concentrazione del potere può essere intravista nella graduale scomparsa delle strutture comunitarie a base topografica di vigilanza e di informazione giudiziale: i cappellani dei popoli di città e i rettori dei popoli del contado, che almeno fino agli anni Sessanta del XIV secolo avevano costituito la principale rete dalla quale affluivano alle corti dei Rettori forestieri la maggior parte delle flagranze di reato e delle denunce<sup>31</sup>. È vero che a mettere in crisi questi istituti giuridici privatistico-comunitari fu l'allentarsi dei vincoli di solidarietà vicinale, nel contesto della crisi demografica causata dalla grave epidemia di peste nera che falciò la popolazione fiorentina nel 1348 e poi in ondate successive (1400, 1429). È, tuttavia, altrettanto plausibile che alla loro crisi abbia parimenti concorso la stessa volontà del nuovo gruppo dirigente di «evitare la formazione o la sopravvivenza di centri di potere o di controllo esulanti dalla *sua* sfera di influenza, come apparivano ormai essere gli istituti di vigilanza parrocchiali»<sup>32</sup>.

Sempre con riferimento al sistema giudiziario, un'altra vittima del processo di consolidamento della Signoria come centro del potere della *civitas* furono le Compagnie armate del Popolo. Ciò in quanto l'autorità politica ufficiale non poteva più tollerare che si costituissero, senza il suo diretto controllo, autonomi organismi a carattere militare. Fra l'altro, le Compagnie di Popolo<sup>33</sup> – organizzazione armata cui era affidata la tutela della

---

<sup>30</sup> Cfr. ZORZI, *Giustizia e società a Firenze in età comunale*, cit., p. 494.

<sup>31</sup> Davvero pochi gli studi specifici su questi istituti. Eccettuati alcuni riferimenti in DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., vol. III, pp. 249-250 e vol. IV, pp. 276-282 e 355-357; U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, Corsi, 1916, passim; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1981, vol. II, pp. 333-334. Il primo studio monografico, sia pure incentrato sulla crisi di queste strutture comunitarie, è quello di MANIKOWSKA, *Accorr'uomo. Il popolo nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il secolo XIV*, in «Ricerche storiche», XVIII (1988), pp. 523-549.

<sup>32</sup> ZORZI, *Giustizia e società a Firenze in età comunale*, cit., p. 494.

<sup>33</sup> Cfr. *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuti del Capitano del 1322-1325, V, rubriche 83, 85 e 88.

*pars* popolare –, durante le giornate del tumulto dei Ciompi, anziché difendere le istituzioni comunali, allinearono le proprie insegne dietro a quelle del Popolo minuto in rivolta<sup>34</sup>.

Dove, invece, l'incipiente processo di concentrazione del potere – o, se si vuole, di pubblicizzazione del penale – trova il suo sbocco migliore è la creazione, il 2 settembre 1378, di un organo di coordinamento dell'attività di sorveglianza politica e di repressione giudiziaria come gli Otto di Guardia. Gli Otto di Guardia, cui fu affidata la stessa repressione dei Ciompi e degli avversari del regime nel 1378 e negli anni successivi, incideranno notevolmente sul tradizionale sistema giudiziario nei modi che cercheremo di mettere in luce nel prosieguo della ricerca.

Al momento basti dire che la loro attività, prima di polizia politica e poi di giudicatura criminale, getterà le basi per la radicale trasmutazione dell'ordinamento giudiziario di matrice comunale nel corso del Quattrocento, attraverso la progressiva esautorazione, fino alla soppressione, dei tribunali ordinari dei tre Rettori forestieri, e la loro sostituzione con nuove agenzie del crimine composte da cittadini e fautori di una politica penale e procedurale più arbitraria ma funzionale al nuovo assetto della *civitas-respublica* fiorentina come Stato territoriale<sup>35</sup>. In questo senso la magistratura degli Otto di Guardia, creata fin dal settembre 1378, cioè subito dopo il fallimento della rivoluzione

---

<sup>34</sup> Cfr. N. MACHIAVELLI, *Storie fiorentine*, in Id., *Opere storiche e politiche*, Filadelfia, nella Stamperia delle Province unite, 1818, tomo I, III, XIV, pp. 171-172: «Era già venuto il giorno, il quale era il 21 di luglio, ed in piazza in favor de' Signori più che ottanta uomini d'arme comparsi non erano, e de' Gonfalonieri non ne venne alcuno [...] I primi che della plebe furono in piazza, furono quelli che a San Pier Maggiore ragunati si erano; all'arrivar de' quali la gente d'arme non si mosse».

<sup>35</sup> Se la territorializzazione del rapporto di dominio è fenomeno dirimente perché si possa cominciare ad ammettere la presenza dello Stato, crediamo, tuttavia, che la sua piena comprensione postuli necessariamente un passaggio preliminare. Questo passaggio preliminare consiste nello studiare, prima di tutto, cosa succede dentro la città, come mutano gli equilibri politici e istituzionali al suo interno, quali eventi, insomma, preparano la città a superare l'angustia dello spazio urbano e comitatino e diventare, nel tempo, il centro riconosciuto di potere di un più ampio spazio territoriale. Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali*, cit., p. 363: «Ma come isolare la crescita di un apparato di potere dal suo distendersi ben oltre la cerchia di una città? Sarebbe certo un errore ridurre la costruzione dei nuovi assetti statali in un orizzonte di espansione territoriale [...] la crisi della mobilità medievale del potere nasceva primariamente dall'interno di ciascuno dei sistemi sociali capaci di esprimersi con maggiore vigore; nasceva da una esperienza di lotte e di organizzazione; dalla progressiva acquisizione di tecniche di pacificazione interna, e dalla scelta operata dai ceti onorari, nelle città rispettate, di un tipo di sicurezza in cui l'esigenza di un quadro costituzionale si tramutava nella repressione degli impulsi politici».

dei Ciompi, può essere assunta, specialmente se letta alla luce degli sviluppi che essa ebbe negli anni ulteriori, come simbolo di una volontà nuova di custodire la pace e di reprimere.

La Pace continuerà ad essere turbata e dovrà sempre tenersi pronta a calzare l'armatura posta ai suoi piedi per fronteggiare, all'occorrenza, nuove occasioni di pericolo e di sovvertimento. La novità è che la Pace non sarà più solitaria nella sua lotta per mantenere l'ordine inalterato. Essa ha infatti trovato, quali preziose alleate, la Giustizia pubblica, quella del *Buongoverno*, che incute paura e che punisce – e che nell'affresco del Lorenzetti reca direttamente in grembo la testa di un esecutato –, lasciando che l'altra Giustizia, quella commutativa – con la bilancia – si occupi delle infrazioni di minore impatto sulla concordia e sul bene comune, e la Sicurezza che, con forza alla mano, si libra alata e fiera ai limiti delle mura della città, volgendo lo sguardo verso una prossima dimensione territoriale<sup>36</sup>.

## **2. La prima organizzazione dell'ufficio (1378-1382).**

Fra le problematiche più gravi e più urgenti che la *civitas-respublica* fiorentina dovette affrontare in un momento così delicato di transizione dall'assetto comunale trecentesco a quello elitario, protostatuale quattrocentesco, la questione dell'ordine pubblico era dunque cruciale. Ordine pubblico da intendersi nel senso di ordine politico e sociale<sup>37</sup>; prima di tutto interno, poi, mano a mano che Firenze andava espandendosi,

---

<sup>36</sup> Si percepisce, cioè, in quegli anni, da parte delle autorità politiche, un'attuazione pratica di quel che fino ad allora era rimasto una semplice raffigurazione ideologica e culturale, che fondava i fini costitutivi del governare sulla sicurezza e sulla punizione. L'esemplificazione, forse, più autentica di questa operazione culturale è, per l'appunto, il ciclo di iconografia politica realizzato dal Lorenzetti a Siena. Virtù in posizione centrale nell'affresco è la *Pax*: essa però non è l'esito della concordia dei cittadini, bensì una pace armata, come rivelano le armi che spuntano da sotto il cuscino su cui la Pace è adagiata. A sua volta la *Iustitia* tiene in mano una spada e nel grembo una testa mozzata. Il *buongoverno* è assicurato dalla *Securitas* che presidia le mura librando nell'aria una forca da cui pende un impiccato e un cartiglio con su scritto: «*Senza paura ogn'uom franco camini/ e lavorando semini ciascuno/ mentre che tal comuno/ manterrà questa donna in signoria/ ch'el levata a' rei ogni balia*». Il discorso è chiaro: in città regna la pace, essa è il frutto dell'ordine armato e garantito dalla giustizia penale intesa tendenzialmente come repressione, e ogni rivolta sarà domata in modo duro.

<sup>37</sup> Nella società premoderna la politica della prevenzione e dell'ordine pubblico reca in sé una valenza più ideologica prima ancora che amministrativa. Per la dottrina medievale, l'ordine pubblico si riassume nell'ordinamento politico, nell'*ordo civitatis* e nella *pax publica*. L'ideologia del «pacifico e quieto stato» riecheggia nei documenti pubblici coevi come pure nelle cronache dei tumulti, delle sedizioni pubbliche, quale funzione prima del governo cittadino. Cfr. SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la*

anche esterno, territoriale, e di cui, appunto, gli Otto di Guardia del 1378 rappresentavano la costola fondamentale.

Studiare le origini degli Otto (*octo custodie*) non è semplice, a causa della scarsa quantità di fonti documentarie disponibili<sup>38</sup>. All'Archivio di Stato di Firenze si resta colpiti dalla snellezza – specie se confrontata con i voluminosi registri criminali di Podestà, Capitano ed Esecutore – del documento più antico che attesti, in quanto fonte diretta dell'ufficio, la presenza degli Otto: un registro di deliberazioni afferente al periodo agosto 1408/agosto 1409, di appena ottantasei carte<sup>39</sup>. Non si possiedono, dunque, fonti dirette dell'ufficio risalenti ai primi anni di attività di questa magistratura. Il magro inventario prosegue con una serie, probabilmente incompleta, di copie di sanzioni contro trasgressioni agli ordini e alle disposizioni emanate dall'ufficio<sup>40</sup>. Né aiutano quelle poche rubriche contenute sia nello Statuto – mai entrato in vigore – del 1409, che nello Statuto del 1415, le quali si soffermano, più che altro, su profili secondari – come gli stipendi – senza mai allargare il discorso normativo a quello che, già da allora, doveva risultare la principale occupazione degli Otto: la sicurezza del nascente Stato territoriale fiorentino<sup>41</sup>.

---

*normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di Id., Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 9-19, in part. pp. 9 e 15-16.

<sup>38</sup> Neppure in storiografia esiste, allo stato attuale, uno studio specifico sugli Otto di Guardia di largo respiro, se si eccettua l'onnicitato – e un po' datato – articolo di G. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», CXII (1954), pp. 3-39. Per il resto, bisogna accontentarsi di riferimenti, più o meno puntuali, comunque sparsi in un orizzonte contenuto di lavori monografici. Solo per citarne alcuni: ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, passim; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. III, pp. 221-227; L.I. STERN, *The Criminal Law System in late Medieval and Renaissance Florence*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1994, pp. 193-198; L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 124-125, 135-136, 431-433, passim; L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004, pp. 165-167. Sull'ufficio degli Otto di Guardia durante il Principato dei Medici del Cinque/Seicento, cfr. gli studi di J.K. BRACKETT, *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence (1537-1609)*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, Edizioni ETS, 2009.

<sup>39</sup> Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti ASF), Otto di Guardia e Balìa della Repubblica (d'ora in avanti OG), 10.

<sup>40</sup> ASF, Giudice degli Appelli (d'ora in avanti GA), Condanne, 70 (anni 1390-1395), 74 (anni 1414-1422).

<sup>41</sup> Cfr., per lo Statuto del 1409 – non edito – le rubriche 56-62, *Collatio II*, più le rubriche 147 e 333, *Collatio I*, citate in TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 165-171. Per lo Statuto del 1415, cfr. *Statuta Populi et Communis Florentiae Publica Auctoritate Collecta Castigata et Praeposita Anno Salutis MCCCCXV*, Friburgi [i.e. Firenze] apud Michaellem Kluch [i.e. Stamperia Bonducciana], 1777-1781 [i.e. 1783], 3 voll. in part. vol. III, libro V, trattato II, rubriche 55-58 e vol. I, libro I, rubriche 3 e 37.

La lamentata scarsità documentaria obbliga lo studioso a rivolgersi a fonti normative di tutt'altro tipo, tra cui le provvisorie<sup>42</sup> e, soprattutto, le consulte e pratiche, queste ultime raccolte in volumi conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, che contengono i verbali delle riunioni consultive convocate dalla Signoria e dalle magistrature maggiori, per discutere con privati cittadini problemi di governo. Fonti del genere nascondono, comunque, un'insidia o, per meglio dire, lasciano un certo margine di insoddisfazione – ben presente ad alcuni storici –, dal momento che non consentono di appurare se le proposte di legge avanzate e discusse in quelle sedi, abbiano poi avuto un seguito<sup>43</sup>. Un ausilio da non sottovalutare viene, in ultima analisi, dalla cronachistica coeva. Certo, può sempre trattarsi di notizie parziali o poco attendibili, difficili da vagliare, ma che permettono almeno di conferire al racconto una sorprendente vivezza di immagini. E, per l'appunto, si deve alla testimonianza di un cronista, tale Naddo da Montecatini (XIV secolo), il primo riferimento alla nascita degli Otto di Guardia.

La nostra fonte<sup>44</sup> fa risalire la creazione della magistratura degli Otto di Guardia al 2 settembre 1378, ossia subito dopo il rivolgimento politico che, all'indomani della repressione dei Ciompi, aveva consegnato il governo della città agli artigiani minori, un tempo alleati dei salariati e presieduto dal Gonfaloniere di Giustizia Michele di Lando. Il regime delle Arti minori – che avrà vita breve, non riuscendo a vincere l'irrefrenabile ascesa al potere, nel gennaio 1382, del nucleo di famiglie ristrette capitanate dagli Albizzi – appare fin da subito preoccupato dall'urgenza di difendere quanto faticosamente conquistato. Anche la creazione degli Otto dovette rispondere allo scopo di dotarsi di un gruppo scelto di uomini fidati, assegnando loro la gestione dell'ordine pubblico, in un

---

<sup>42</sup> Provvisoria era ogni deliberazione del Priorato e degli istituti che lo affiancavano, su tutti i Collegi, cui l'approvazione dei Consigli del Popolo e del Comune aveva dato il valore di norma giuridica. Per una panoramica sull'ordinamento giuridico e sugli Statuti fiorentini, cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. I, pp. 51-74; per capire i rapporti fra provvisorie e statuti, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007.

<sup>43</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 5; STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. XIX: «While the statutes are, admittedly, a still shot of a moving picture, a momentary crystallization of norms, they incorporate changes made over many years and reflect a consensus of what is lasting and durable. The provvisorie, on the other hand, are the part of the system that is made today and torn down tomorrow».

<sup>44</sup> N. DA MONTECATINI, *Cronaca fiorentina*, in *Delizie degli Eruditi Toscani*, a cura di frate Ildefonso di San Luigi, cit., vol. XVIII, p. 22.

momento a dir poco turbolento<sup>45</sup>. La notizia riferita dal nostro cronista è più che preziosa, dal momento che non si è conservata traccia, o forse non è mai stata redatta, una provvisione ufficiale che sancisse la nascita degli Otto di Guardia. Un avvio misterioso che, di fatto, accompagnerà gran parte della storia iniziale di questa magistratura, la quale dovrà attendere la promulgazione della *lex Gismondina* nel 1478, sotto Lorenzo de' Medici, per una prima, sistematica regolamentazione. Proprio a causa di questo vuoto legislativo, «l'attività degli Otto si era venuta configurando nella pratica quotidiana, anno dopo anno, con un'irresistibile autocreazione di uno spazio e di un'identità istituzionale»<sup>46</sup>.

Su questa assenza di una precisa configurazione istituzionale si possono avanzare due ipotesi. Una prima ragione potrebbe risiedere nel carattere temporaneo che si volle, sulle prime, imprimere all'ufficio degli Otto.

Viceversa, un'altra spiegazione – forse più supportabile – è da collegarsi al fatto che, come custodi dell'ordine pubblico, gli Otto assomigliavano molto, per i compiti loro assegnati, nonché per le modalità con cui erano chiamati a svolgerli, a magistrature preesistenti, tutte comunque sorte in difficili condizioni di emergenza e, quindi, di eccezionalità. È ancora una volta un cronista, Marchionne di Coppo Stefani (1336-1386), ad accennare a quelli che, probabilmente, furono gli antesignani degli Otto di Guardia: i consoli e capitadini di concordia<sup>47</sup>. Proprio perché costituiti come uffici straordinari e di breve durata, i consoli e capitadini di concordia richiamati da Marchionne non sembrano aver lasciato traccia normativa della loro creazione.

Secondo un'ipotesi ricostruttiva avanzata anni fa da Giovanni Antonelli, questi ufficiali potrebbero essere quei sette capitani di custodia, detti bargelli, creati il 1°

---

<sup>45</sup> Cfr. il giudizio storico espresso da L. ARETINO, *La Historia Universale*, Venezia, 1561, fol. 176v, secondo il quale il fragile governo degli artigiani minori era, fin da principio, minacciato dal fatto che «molti di quei di dentro per haver perduto gl'honori erano mal contenti di quel reggimento, et quei che si trovavano di fuori senza dubbio desideravano la tornata».

<sup>46</sup> ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 50.

<sup>47</sup> Cfr. M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, in *Rerum italicarum Scriptores: raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento*, Città di Castello, S. Lapi, 1900, vol. XXX, 807, 16, p. 337: «E continuossi in Firenze uno ufficio di tutti i Consoli e Capitadini di concordia, che gli posero nome gli Ufficiali della Guardia senza alcuna balia, ed erano otto, li quali attendeano alla guardia e alla foresteria della città e del contado».

novembre 1334 con funzioni di ordine pubblico e che duravano un anno, lasciando poi il posto ad un unico funzionario, denominato capitano di custodia e conservatore della pace e dello stato della città, detto altre volte capitano di guerra<sup>48</sup>. Il primo a ricoprire quest'ufficio fu Jacopo de' Gabrielli da Gubbio, il quale si stabilì in città con un esercito di cinquanta cavalieri e un centinaio di fanti. Chiamato dal ceto dirigente per tenere la cittadinanza in uno stato di terrore, Gabrielli condusse un'attività repressiva spietata, amministrando una giustizia sanguinaria e arbitraria, senza rispetto alcuno per gli Statuti<sup>49</sup>. Fu il breve regime delle Arti minori, costantemente minacciato dai lavoratori salariati delusi, da un lato, e da aristocratici di Parte Guelfa fuoriusciti, dall'altro, a far rivivere, nel dicembre 1378, l'ufficio del Capitano di Guardia. A ricoprire l'ufficio, fu chiamato Cante de' Gabrielli da Gubbio, figlio del brutale Jacopo de' Gabrielli, per il buono e pacifico stato e per la sicurezza della città di Firenze<sup>50</sup>. Se a ciò si va a sommare la creazione, pochi mesi prima, dell'ufficio degli Otto di Guardia, è evidente che, al nuovo sia pur effimero apparato di potere, il problema della sicurezza interna doveva stare particolarmente a cuore.

L'ufficio degli Otto della guardia hanno a stare desti e attenti contro di chi cercasse di fare, o facesse, alcune cose contro al reggimento, e contro alla città, o castelli o terre del Comune, e non hanno balia di punire, ma di mettere il colpevole nelle mani del Rettore, che ne faccia giustizia<sup>51</sup>.

Con queste parole lo scrittore e mercante fiorentino Gregorio, detto Goro, Dati (1362-1435), intorno al 1410, circoscriveva il raggio d'azione e di potere degli Otto. Essi,

---

<sup>48</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 5, n. 3.

<sup>49</sup> Cfr. G. VILLANI, *Cronache di Dino Compagni e di Giovanni, Matteo e Filippo Villani*, Padova, Coi tipi della Minerva, 1841, p. 394: «[I] detto oficio, il qual'era arbitraro e di fatto, senza ordine, legge o statuto osservare, per potere per lo detto oficio disfare e cacciare di Firenze cui fosse piaciuto a certi che reggeano la città». Su questa figura si è recentemente soffermato M. ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, edited by A.I. David and J. Kirshner, Toronto, University of Toronto Press, pp. 55-76, in part. p. 62: «Hence the chronicler advised his fellow citizens never again to be so foolish (vaghi) as to appoint such officials, for this would lead to bloodshed and the rise of tyrannical regimes: e nascerne tirannica signoria – from the chronicler's point of view, a prophetic warning». Un giudizio negativo che, fra l'altro, collima con quello espresso da ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 3, n. 3: «[...] soppresso pochi mesi dopo, non senza aver lasciato pessimo ricordo dei suoi arbitrii e della sua crudeltà».

<sup>50</sup> ASF, Provvisioni Registri (d'ora in avanti PR), 67, cc. 112v-113r, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico).

<sup>51</sup> G. DATI, *L'Istoria di Firenze dal 1380 al 1405 illustrata e pubblicata secondo il codice inedito stradiniano collazionato con altri manoscritti e con la stampa del 1785 (ma 1735) a cura del dott. Luigi Pratese*, Norcia, Tipografia Tonti Cesare, 1904, p. 151, n. 2.



quindi, non detengono al momento alcun potere di giudicare<sup>52</sup> – proprio, invece, dei tre Rettori forestieri –, ma soltanto quello di vigilare e di sorvegliare sulle attività sovversive, che tanto preoccupavano l'oligarchia di piccoli artigiani al governo. Verrebbe, pertanto, di paragonarli, sulle prime, ad una specie di ufficio di polizia politica, impegnato a dare la caccia ai ribelli e dissidenti per poi consegnarli alle autorità.

Considerata la delicatezza del compito cui dovevano attendere, è ipotizzabile che i componenti la magistratura fossero reclutati tra personaggi di provata fiducia, leali agli ideali corporativi e artigiani di cui l'ultimo regime delle Arti minori rappresentò l'espressione più pura<sup>53</sup>. Nella laconicità delle fonti disponibili, una piccola conferma ci viene dalla lettura di un brano della cronaca dello Stefani il quale racconta che, nel dicembre 1379, i Priori, avuta notizia di una congiura, ordinarono agli Otto di arrestare il sospettato. Poiché gli Otto volevano condurre l'individuo arrestato dinnanzi alla Signoria, i Signori risposero:

Che non volevano sapere nulla: la guardia della città e contado s'era attribuita a loro, e ciò s'aspettava, a chi la turbava, a' Rettori; andassero a loro, e con loro attendessero giustizia<sup>54</sup>.

Risulta, altresì, documentabile la circostanza che, nei primi anni di attività dell'ufficio, sedettero in quella magistratura alcuni esponenti di spicco del regime, molti dei quali nel 1382, anno della restaurazione del governo a guida dell'élite guelfo-magnatizio-mercantesca, avrebbero pagato con l'esilio la loro ostinata devozione agli ideali più autenticamente di Popolo. Tra loro figura, perfino, il nome di Michele di Lando<sup>55</sup>.

Non è stato possibile ricostruire puntualmente i criteri in base ai quali gli otto posti fossero in origine distribuiti fra le diverse Arti. Tuttavia, è molto probabile che, coerentemente con la politica promossa dal regime, nel senso di un maggiore equilibrio

---

<sup>52</sup> Pertanto, non può dirsi ancora iniziata quell'ascesa inarrestabile che, nel corso del Quattrocento, porterà gli Otto a diventare il massimo tribunale criminale della Repubblica prima e del Principato poi.

<sup>53</sup> Questo, almeno, è il giudizio complessivo che ne dà G.A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1981, in part. pp. 55-65 con le note a pp. 74-78.

<sup>54</sup> M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., pp. 353-355, in part. p. 355.

<sup>55</sup> Notizie del genere sono riportate dai cronisti N. DA MONTECATINI, cit., pp. 22, 33, 54 e M. DI COPPO STEFANI, cit., pp. 354, 401, 408. Quanto a Michele di Lando, sappiamo che andò in esilio a Lucca, dove trascorse il resto della sua vita.

fra le Corporazioni maggiori e minori, i seggi fossero ripartiti in maniera equanime fra i due gruppi, e cioè quattro per gli esponenti delle Arti maggiori e quattro per i rappresentanti delle Arti minori<sup>56</sup>. Quest'incertezza è comunque destinata a dissolversi andando più avanti nel tempo e, precisamente, al gennaio 1380 quando, in una provvisione, si dice espressamente: «membrorum tamen equalitate servata»<sup>57</sup>.

Quasi certamente si tratta della stessa provvisione riportata nella serie di Capitoli censiti e trascritti, fra il 1866 e il 1893:

I suddetti, sotto di detto [20 gennaio], deliberano. – 1. Che da qui avanti debba essere in perpetuo l'ufficio degli Otto di custodia della città di Firenze com'è al presente, e che in quell'ufficio debbano essere cc. fiorentini popolari guelfi, cioè due per quartiere, quattro delle Arti maggiori e degli Scioperati, e quattro delle sedici Arti minori; con che il loro ufficio duri due mesi e non più. E i Pr. delle Arti e G. di g. dovranno, a pena di lire 500, procurare che tale ufficio sempre sia nella città come sopra è detto. I quali otto cc. debbano attendere e sollecitamente vigilare circa la buona e diligente custodia della città di Firenze, delle terre e luoghi del contado e distretto, e dei luoghi dei quali il C. avesse la custodia o la preminenza. E i Signori e Collegi debbano eleggere, fra i cc. fiorentini popolari e guelfi, otto cc. all'ufficio suddetto per due mesi, in questa forma, cioè: Nel primo giorno dell'ufficio dei Pr. delle Arti e G. di g., quattro dei due membri delle Arti, osservata sempre l'eguaglianza, e in fine del primo mese, gli altri quattro c.s.; sicché riseggano in ufficio quattro dei vecchi e quattro de' nuovi, perché siano meglio informati delle cose da fare<sup>58</sup>.

Prima di descrivere – con tutte le difficoltà poste dalla già lamentata scarsità di fonti – i compiti degli Otto di Guardia al loro primo apparire, l'accento fatto da ultimo sulla distribuzione dei posti all'interno dell'ufficio offre l'occasione di considerare brevemente i caratteri fondanti dell'ultimo regime corporativo e artigiano nella storia di Firenze: il regime delle Arti minori.

Sicuramente, l'aspetto che più di altri merita considerare è proprio questa vocazione a raggiungere una perfetta equiparazione fra Arti maggiori e Arti minori, non senza aver prima estromesso dalla partecipazione politica gli opposti estremismi

---

<sup>56</sup> Cfr. un consiglio reso da un membro del Collegio dei Dodici Buonomini, coadiuvante la Signoria, citato in ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 4, n. 7. L'originale è in ASF, Consulte e Pratiche (d'ora in avanti CP), 16, c. 16v.

<sup>57</sup> ASF, PR, 68, c. 204, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

<sup>58</sup> *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, Firenze, Coi tipi di M. Cellini e C., 1866-1893, 2 tomi, in part. tomo II (a cura di A. Gherardi), p. 187.

rappresentati dai Ciompi da un lato, e dagli arciguelfi dall'altro. Come già sappiamo, alla violenta repressione del dissenso manifestato dai lavoratori salariati la notte del 31 agosto 1378 fece seguito, il 1° settembre, lo scioglimento dell'Arte del Popolo di Dio ad opera di un Parlamento che la nuova Signoria aveva riunito il giorno stesso in cui era entrata in carica. Il provvedimento che la nuova Signoria presentò al Parlamento, tuttavia, andava ben oltre la decisione di sopprimere l'Arte dei Ciompi: esso intendeva dare una risposta precisa alla minaccia portata alla sua autonomia ed autorità e rappresentava, quasi, «una dichiarazione circa alcuni principi fondamentali della costituzione fiorentina»<sup>59</sup>.

La legge del Parlamento del 1° settembre richiama i poteri costituzionali della Signoria e dei suoi Collegi e la procedura grazie alla quale le leggi venivano presentate dai Signori e votate dai Consigli. Pertanto, la ragione dell'abolizione della nuova Arte del Popolo di Dio deve essere ricercata nella minaccia che i Ciompi avevano portato, negli ultimi giorni di agosto, all'ordinamento della *civitas-respublica* e, soprattutto, all'autorità della Signoria. Questa autorità si era venuta accrescendo, in giugno e in luglio, come conseguenza dell'indebolimento della posizione di privilegio che la Parte Guelfa aveva costruito grazie alle ammonizioni e proscrizioni di presunti ghibellini<sup>60</sup>. Nel corso del tempo la Signoria aveva acquisito nuovi poteri che le consentivano di porre il veto o di annullare tali proscrizioni e di riconfermare i diritti politici ai cittadini che in passato ne fossero rimasti privi<sup>61</sup>.

Di pari passo con questa riaffermazione di supremazia della magistratura al vertice della Repubblica, andò la distribuzione dei seggi negli uffici tra i membri delle Arti maggiori e minori. Prima del tumulto, le sette Arti maggiori fornivano sette membri su nove alla Signoria, incluso il Gonfaloniere di Giustizia – i Signori o Priori erano otto, più il Gonfaloniere –; dopo la creazione delle tre nuove Arti dei Tintori, dei Farsettai e dei Ciompi, la quota spettante alle Arti maggiori era stata ridotta ad un terzo dei seggi della

---

<sup>59</sup> N. RUBINSTEIN, *Il regime politico di Firenze dopo il Tumulto dei Ciompi*, in *Il Tumulto dei Ciompi*, cit., pp. 105-124.

<sup>60</sup> Cfr. V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini Editore, 2010.

<sup>61</sup> ASF, Capitoli di Firenze, 11, Provvisioni della Balìa del 25/30 giugno e del 9/10 luglio edite in C. FALLETTI-FOSSATI, *Il Tumulto dei Ciompi: studio storico-sociale*, Torino, Loescher, 1882, pp. 346-356.

Signoria e dei Collegi. Il 1° settembre essa fu aumentata quasi della metà. Anche così, le Arti minori detenevano un'esigua maggioranza con cinque membri loro nella Signoria, nove nei Sedici Gonfalonieri di Compagnia e sette nei Dodici Buonomini (cioè nei due Collegi).

Tuttavia, anche questa maggioranza scomparve nel gennaio 1379 quando i seggi del Priorato e dei Collegi furono equamente divisi tra le Arti Maggiori e minori, mentre il Gonfalonierato di Giustizia doveva essere assegnato alternativamente ora alle une, ora alle altre<sup>62</sup>. Lo stesso giorno fu anche deciso di procedere ad un nuovo scrutinio per la Signoria e i Collegi<sup>63</sup>, sebbene il precedente scrutinio si fosse tenuto soltanto cinque mesi prima e l'intervallo normale di queste operazioni fosse tre anni. Tale livellamento della eleggibilità ai tre più alti uffici, cioè la Signoria e i Collegi, costituisce, unitamente alla divisione in parti uguali delle quote di partecipazione delle Arti maggiori e minori ai tre maggiori uffici, un tentativo assolutamente unico di stabilire il governo di Firenze su un sistema di parità numerica.

In definitiva, il dato che sembra orientare l'intera azione politica di questo governo è la convinta adesione all'ideale corporativo e artigiano proprio dei regimi di Popolo portato, nei tre anni e cinque mesi (1378-1382) in cui durò il regime in questione, alla sua espressione più alta<sup>64</sup>.

## **2.1 I compiti dell'ufficio. La caccia ai ribelli.**

Provare a ricostruire nel dettaglio quali attività gli Otto fossero chiamati a svolgere nei primissimi anni della loro creazione è praticamente impossibile. E qui non osta soltanto il più volte lamentato problema della limitatezza del corredo documentario esistente – che, come già detto, principia solo a partire dal biennio 1408-1409, per poi disperdersi lungo tutto il regime albizzesco, ritornando più o meno abbondante dopo gli anni Sessanta del Quattrocento –, ma anche difficoltà di altra natura. Bisogna infatti

---

<sup>62</sup> ASF, PR, 67, cc. 117rv, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico).

<sup>63</sup> Ivi, cc. 117v-118v.

<sup>64</sup> L'analisi più dettagliata sul regime delle Arti minori è in BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 55-78.

considerare che molte funzioni venissero esercitate contemporaneamente o in comune con altre magistrature. Si è visto, ad esempio, che sotto il regime degli artigiani minori la gestione dell'ordine pubblico interno era appannaggio, simultaneamente, degli Otto, del Capitano di Guerra (o di Custodia o, anche, di Balìa), dei Gonfalonieri a capo delle sedici Compagnie armate del Popolo<sup>65</sup>. Una circostanza, questa, che se da una parte allarga la sfera di influenza, dall'altra rende più complicato cogliere la specificità dell'ufficio<sup>66</sup>. C'è, infine, da mettere in conto l'eventualità che le competenze della nostra magistratura fossero, in origine, poco chiare e non sufficientemente definite.

Pressoché tutto si risolve nella lapidaria enunciazione che si trova riportata in una consulta del settembre 1378, appena qualche giorno dopo la creazione degli Otto:

Che provvedano alla custodia della città e a coloro che attentano allo stato in città e fuori<sup>67</sup>.

Veniva, quindi, affidato loro il controllo sulla tenuta dell'ordine e sulla sua sicurezza da complotti orditi sia in città che fuori.

Qualche studioso si è domandato se inizialmente gli Otto, oltre all'acclarato compito di ricercare e catturare i ribelli, avessero pure la facoltà di ucciderli al momento stesso della cattura<sup>68</sup>. Pare, infatti, che una proposta del genere fosse stata avanzata nelle consulte del 2, 3 e 4 settembre 1378<sup>69</sup>. Tuttavia, il rapido consolidarsi del regime concorse

---

<sup>65</sup> BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 55-78. Secondo lo storico statunitense, come rappresentanti del vicinato, i Gonfalonieri, ossia i sedici capitani delle Compagnie armate del Popolo, godevano di una posizione di privilegio nel regime delle Arti minori. Erano, infatti, i principali custodi – assieme agli Otto – della sicurezza della città. Durante i disordini, erano autorizzati a marciare in direzione del Palazzo della Signoria con i loro contingenti armati e le loro bandiere.

<sup>66</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 5.

<sup>67</sup> ASF, CP, 16, c. 16v: «Qui provideant circa custodiam civitatis et attentantes aliquod contra statum in civitate et extra».

<sup>68</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., pp. 5-6. Dubbio, forse, alimentato anche dalla breve, ma ambigua, descrizione che Gregorio Dati dà dell'ufficio degli Otto: «L'ufficio della Guardia e Balìa ha avere cura alle cose criminali e intorno alle questioni, e hanno diciotto famigli che si chiamano famigli d'Otto e tengono in tremore tutto il popolo di Firenze, e detti Otto sono di guardia; poi hanno la balìa della Signoria, puniscono i mali fattori e uccidono, e in qual caso hanno balìa e autorità quanto tutto il popolo di Firenze, e quando avessino uno caso alle mani di morte d'uomini, che uno avesse morto uno uomo o per sua difesa o per cosa simile e loro non fussino d'accordo a punirlo, lo rimettano nella quarantina, che sono quaranta uomini tratti di più magistrati, come se due degli Otto, due de' Dieci, due de' Signori e finalmente d'ogni magistrato insino a quaranta»; in DATI, *L'Istoria di Firenze*, cit., p. 151. La quarantina cui il Dati fa riferimento era un ufficio creato nel 1327 con l'incarico di sbrigare le cause criminali non terminate entro venti giorni dai magistrati.

<sup>69</sup> ASF, CP, 16, cc. 16v, 17, 19.

probabilmente a stemperare gli animi piuttosto accesi nel corso di quelle sedute, promuovendo la linea della moderazione e della prudenza. Altrimenti si sarebbe consumato l'ennesimo strappo dal sistema di legalità, da quell'*ordo civitatis* riflesso negli Statuti, che assegnava all'autorità dei Rettori forestieri il potere di giudicare e, se del caso, condannare a morte i perturbatori del quieto e pacifico stato della città di Firenze. E difatti, il 6 settembre si proponeva:

Che i Signori, i Collegi e gli Otto indaghino sui colpevoli e subito li consegnino ad uno qualsiasi dei Rettori perché siano puniti<sup>70</sup>.

Certamente agli Otto di Guardia competeva l'accoglimento delle denunce, la successiva investigazione, la ricerca e la cattura degli indiziati e, da ultimo, un primo interrogatorio, fondamentale in crimini di questo tipo al fine di carpire quante più informazioni possibile sulla trama cospirativa e sui complici. Ad ogni modo, una volta espletate tali attività da inchiesta preliminare, dovevano rimettere gli individui sospetti e fermati al giudizio o del Podestà, o del Capitano, o dell'Esecutore<sup>71</sup>. Si fa strada, inoltre, già da allora, la pratica di impiegare messi ed esploratori – prescindendo, quindi, dalla presentazione di un'eventuale denuncia –, sempre allo scopo di attingere notizie atte a prevenire congiure contro l'ordine costituito<sup>72</sup>.

La loro azione, però, non si esauriva soltanto nella cattura dei ribelli, estendendosi pure a mansioni di polizia<sup>73</sup>. Fra queste attività si segnalano: l'emissione di bandi volti a vietare ai cittadini la circolazione nelle ore notturne o di fare assembramenti; sorvegliare a che la tratta (cioè l'estrazione) delle cariche della Signoria avvenisse senza turbamento; controllare che i banditi non facessero ritorno dentro il territorio fiorentino<sup>74</sup>. Per adempiere al meglio tutte le loro funzioni, specialmente le attività di contrasto alle cospirazioni che si susseguirono incessantemente in quei tre anni e cinque mesi, gli Otto

---

<sup>70</sup> ASF, CP, 16, c. 21. Letteralmente: «Quod Domini, Collegia et Otto custodie inquirant de culpabilibus et cito mittantur ad aliquem rectorem et puniantur».

<sup>71</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. 194.

<sup>72</sup> Sono gli Otto, ad esempio, che danno informazioni alla Signoria sui fortilizi privati che si trovassero in città, e a loro è affidato l'incarico di assumere informazioni sui nuovi tratti agli uffici in Poggibonsi e di rimuoverli qualora fossero risultati sospetti; cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 6.

<sup>73</sup> Sulle attività di polizia dal Medioevo all'età Moderna, cfr. SBRICCOLI, *Polizia*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, pp. 373-391.

<sup>74</sup> ASF, CP, 16, rispettivamente cc. 65, 19, 8.

furono presto dotati di un nucleo di uomini armati fidati, in numero di volta in volta adeguato alle esigenze da soddisfare. Ebbero pure una *familia*, di cui non si conoscono però né l'entità né la composizione<sup>75</sup>.

Si è detto: controllo dei movimenti dei banditi e dei ribelli, sorveglianza delle attività cospirative anche in rapporto ai complici in città, all'interno e al di fuori del territorio, prevenzione e repressione di eventuali elementi perturbatori dell'ordine pubblico cittadino. Si aggiunga, ora, che gli Otto ebbero in origine pure compiti di carattere militare, di difesa del territorio, oltre che di garanzia di ordine e pace al suo interno. In particolare li troviamo sovente impiegati in operazioni di irrobustimento della sicurezza e dell'efficienza delle strutture fortificate del contado e del distretto, per fronteggiare, anche nei momenti di pace, l'aggregazione di bande ribelli o di malfattori sostenuti dai nemici di Firenze. Sempre in questa veste, gli Otto – in ciò sovrapponendosi qualche volta agli Ufficiali della Condotta – provvedevano all'assoldamento delle milizie dentro e fuori il Dominio<sup>76</sup> e, insieme con la Signoria, sovrintendevano al loro impiego<sup>77</sup>; disponevano il numero e la qualità delle guardie alle porte e all'interno della città e delle località più turbolente del Dominio, ordinavano la rassegna delle truppe, predisponavano le fortificazioni dei castelli e la dislocazione delle milizie nei punti strategicamente più importanti per la difesa del territorio da attacchi esterni.

Di conseguenza gli Otto di Guardia, che partecipavano quasi assiduamente alle consulte<sup>78</sup>, sono invitati dalla Signoria a pronunciarsi anche su questioni – diremmo noi oggi – di politica estera: ad esempio, durante le trattative con l'Imperatore e col re d'Ungheria<sup>79</sup> e specialmente in questioni di alleanze o operazioni militari<sup>80</sup>. Da segnalare la circostanza che li vede procedere, insieme con la Signoria, alla nomina del Capitano di

---

<sup>75</sup> Abbiamo trovato un unico riferimento in DATI, *L'Istoria di Firenze*, cit., p. 151: «e ancora detti Otto hanno sotto di loro, a loro servizio, uno bargello con cento fanti, e loro gli pagano, e detto ufficio non ha salario».

<sup>76</sup> ASF, PR, 68, cc. 167, 223.

<sup>77</sup> ASF, CP, 16, cc. 44, 47.

<sup>78</sup> Creati il 2 settembre 1378, già il 6 dello stesso mese un loro rappresentante, tale Bettino de' Covoni, prese la parola in una consulta; cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., pp. 42-43.

<sup>79</sup> ASF, CP, 19, cc. 14, 20, 24.

<sup>80</sup> ASF, CP, 16, cc. 17, 18, 19, 20, 44, 64, 114v.

Guerra nella persona del mercenario inglese John Hawkwood, noto alle cronache dei contemporanei con il nome italianizzato di Giovanni Acuto<sup>81</sup>.

La magistratura degli Otto di Guardia, che nelle intenzioni dei suoi creatori indubbiamente doveva essere provvisoria, assumendo passo dopo passo tutte le funzioni finora descritte, divenne troppo utile perché non si sentisse la necessità di renderla stabile e, infatti, il 21 gennaio 1380, si giunse a deliberare:

Che in perpetuo nella città di Firenze debba vigere ed esistere l'ufficio degli Otto di Guardia<sup>82</sup>,  
la cui nomina veniva riservata, ogni due mesi, alla Signoria.

Gli Otto di Guardia erano ormai una magistratura stabile composta da cittadini, con compiti di polizia politica, impegnata a difendere il pacifico stato della città, garantendo al regime la conservazione del potere.

## **2.2 Episodi di ribellione.**

Il regime delle Arti minori è stato, forse, il regime politico che, nella storia della Repubblica fiorentina, ha dovuto fronteggiare il maggior numero di cospirazioni volte a sovvertirlo. Si capisce, allora, perché tanto impegno venisse profuso nella difesa dell'ordine pubblico inteso, sempre, come ordine politico nel suo insieme. In fondo, la stessa creazione degli Otto di Guardia come organo di polizia politica va letta alla luce delle trame cospirative che, mese dopo mese, rischiavano di far perdere agli artigiani minori un prestigio e un potere così faticosamente raggiunti.

Nei primi anni del regime, gli attacchi giunsero soprattutto da quei Ciompi che, sopravvissuti al sanguinoso agguato teso loro la notte del 31 agosto 1378 nonché ai processi sommari imbastiti nei giorni seguenti, presero la via dell'esilio<sup>83</sup>. Non bisogna poi dimenticare che, il 1° settembre, la loro Arte era stata soppressa, diventando così

---

<sup>81</sup> ASF, PR, 68, c. 277, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico).

<sup>82</sup> Ivi, c. 204: «Quod in perpetuum in civitate Florentie vigere et esse debeat officium Octo custodie».

<sup>83</sup> I registri criminali, soprattutto quelli del Capitano del Popolo, conservati presso l'ASF contengono i dati di numerosi processi contro operai tessili e artigiani che avevano partecipato a cospirazioni. Cfr., per una loro contestualizzazione, BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 102-108, 120-123.



fuorilegge. Il retroterra che sottostà ai numerosi piani per rovesciare lo *status quo* è, tuttavia, molto più complicato di quanto si possa immaginare. Infatti, dai loro esili nelle aree limitrofe – soprattutto Siena, Pisa, Lucca, Bologna –, i Ciompi mantennero contatti con i pochi compagni rimasti a Firenze. In più, delusi dall’atteggiamento degli artigiani minori – che, di fatto, estromettendoli dal governo li avevano traditi – i salariati pensarono bene di intessere alleanze con gli aristocratici fiorentini – gli arciguelfi – che li avevano preceduti sulla via dell’esilio. Questi ultimi erano, chiaramente, i più pericolosi oppositori del regime, perché possedevano le risorse e i mezzi necessari a finanziare la sovversione, sia comprando il sostegno di gente di dentro, sia assoldando truppe di mercenari pronte ad attaccare la città dall’esterno e farla capitolare.

Fra i molteplici episodi di ribellione che più di altri destarono preoccupazione presso le autorità politiche ne richiamiamo due particolarmente controversi, sui quali ebbe modo di pronunciarsi persino Baldo degli Ubaldi, interrogandosi se quegli attentati all’*ordo civitatis* integrassero o non il terribile *crimen laesae maiestatis*<sup>84</sup>.

Nell’ottobre 1379 fu organizzato un complotto dagli ambasciatori di Firenze – fra loro il giurista e uomo politico Donato Barbadori – presso il principe angioino ed erede al trono d’Ungheria Carlo di Durazzo, il quale era sceso in Italia durante la guerra di Chioggia (1378-1381), accampandosi fuori Treviso. Lì, ad appena centoquaranta miglia da casa, una banda di esuli tentò di rovesciare il regime delle Arti minori con la forza<sup>85</sup>.

Secondo la condanna emessa dal Capitano del Popolo, Benedetto di Simone Peruzzi si incontrò con Giannozzo Sacchetti presso l’accampamento trevigiano, esponendogli il piano, che avrebbe richiesto più di quattrocento lancieri a cavallo, e

---

<sup>84</sup> Ci riferiamo a due *consilia* formulati dal grande giurista perugino, mentre insegnava presso lo *Studium* fiorentino, in occasione di altrettante cospirazioni verificatesi fra il 1379 e il 1380, sui quali cfr. R. FREDONA, *Baldus de Ubaldis on Conspiracy and Laesa Maiestas in late Trecento Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy*, cit., pp. 141-160. Nel presente paragrafo ci limitiamo ad una sintetica esposizione dei fatti rinviando il discorso sul ragionamento giuridico di Baldo inerente a quei fatti al Capitolo II, quando andremo ad esaminare l’emersione di profili egemonici del penale negli Statuti di Firenze del 1409-1415.

<sup>85</sup> Sull’episodio e, in particolare, sulla figura del Barbadori, cfr. F. GUICCIARDINI, *Cose fiorentine*, a cura di L. Ridolfi, Firenze, Olschki, 1983, pp. 76-81; riferimento al *consilium* di Baldo a p. 79.

dicendogli: «per certo tu vedrai chelli usciti di fiorença [...] et reaveranno lo stato e seranno maggiori en fiorença che mai fossoro»<sup>86</sup>.

Incaricato di raccogliere duecento fiorini per finanziare l'impresa e ricevute alcune lettere – ufficialmente ritenute false – in cui Carlo dava il suo supporto alla causa degli esiliati guelfi, Giannozzo fece ritorno a Firenze dove fu arrestato e fatto decapitare dal Capitano, non prima però di aver rivelato i nomi degli altri cospiratori, compresi Benedetto Peruzzi e Piero Canigiani. Il governo fiorentino sapeva da tempo che il canonista Lapo di Castiglionchio<sup>87</sup>, forse il principale avversario del governo popolare, ed il suo alleato Benedetto Peruzzi stavano complottando nei pressi di Padova insieme con altri esuli guelfi, e temeva una loro alleanza con Carlo. La trama del complotto, tuttavia, emerse con chiarezza solo nel mese di dicembre.

Il 10 dicembre il Capitano di Custodia Giovanni Acuto informò i Priori di una cospirazione che era «sì grande che grandissima novità genererebbe»<sup>88</sup>. In cambio di una lauta somma Acuto svelò i dettagli della cospirazione: esuli guelfi si erano riuniti vicino Bologna, dove si erano armati per riprendere Firenze con l'aiuto di una forza militare comandata dal siniscalco di Carlo di Durazzo, Giannotto da Salerno. Alcuni giorni dopo fu recapitata ai Priori una lettera del conte Antonio di Monte Bruscoli, nella quale si riferiva che il complotto sarebbe stato messo in atto la notte del 19 dicembre<sup>89</sup>. Gli Otto di Guardia furono immediatamente inviati assieme con i famigli dei Rettori in città e nel contado allo scopo di scovare e arrestare i presunti cospiratori.

Dopo la cattura, tuttavia, fu subito chiaro che né il Capitano né l'Esecutore erano intenzionati a condannarli. Per richiamarli ai loro doveri d'ufficio, i governanti convocarono una pratica all'esito della quale gli artigiani pretesero la condanna a morte

---

<sup>86</sup> GUICCIARDINI, *Cose fiorentine*, cit., p. 145, n. 15; la sentenza è in ASF, Atti del Capitano del Popolo (d'ora in avanti ACP), 1198, c. 103v.

<sup>87</sup> Sulla partecipazione del giurista Lapo di Castiglionchio agli accadimenti politici di quegli anni, cfr. i contributi di F. RICCIARDELLI, L. TANZINI, V. MAZZONI, F. KLEIN in *Antica possessione con belli costumi. Due giornate di studio su Lapo di Castiglionchio il Vecchio*, a cura di F. Sznura, Firenze, Aska Edizioni, 2005, pp. 46-120, 143-156.

<sup>88</sup> M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, cit., 828, p. 353.

<sup>89</sup> Ivi, 829, pp. 353-354.

dei cospiratori. Quando il Capitano rifiutò ancora una volta di acconsentire all'esecuzione<sup>90</sup>, gli astanti minacciarono di ucciderlo.

Poco tempo dopo, più di una dozzina di uomini implicati nella cospirazione erano stati decapitati; fra loro pure quel Donato Barbadori che «fu al Comune per addietro leale ed ardito, ed in ogni ambasciata per lo Comune andava ne' grandi fatti a grandi signori e tiranni; infra gli altri gran fatti egli andò a difendere il processo formato contra il Comune per lo papa Ghirigoro XI ed altamente e francamente sempre parlò, e sapea ch'era male del Papa»<sup>91</sup>.

L'altro complotto – sul quale si pronunciò Baldo – ebbe luogo meno di un anno dopo la repressione della cospirazione del dicembre 1379. Il 15 settembre 1380, messer Giovanni di Mone, ambasciatore della Repubblica fiorentina, fu assassinato ad Arezzo. Commerciante di grano che più di una volta aveva ricoperto cariche pubbliche come Priore o come Gonfaloniere, Giovanni aveva, fra l'altro, fatto parte della Balìa degli Otto Santi al tempo della guerra contro il Papa, poi era stato fatto cavaliere dai Ciompi nel 1378, e in quel momento stava servendo il successivo e fragile governo degli artigiani minori.

Quando la notizia della sua morte raggiunse Firenze, essa fu avvertita come «la più sconcia cosa mai fosse fatta, perocchè mai non fu più morto ambasciatori per Fiorentini»<sup>92</sup>. Fra gli assassini del diplomatico, c'era Tommasino da Panzano, il quale era giunto in Arezzo il giorno prima al seguito di Carlo di Durazzo, che era stato ricevuto con ogni onore reale dagli Aretini mentre in una pratica fiorentina dello stesso giorno veniva indicato come nemico pubblico e nemico del regime<sup>93</sup>.

Insieme con i sicari, Carlo aveva messo in piedi un piccolo esercito che comprendeva centinaia di soldati equestri e una brigata di più di cinquanta esuli e cospiratori fiorentini, capeggiati da Lapo di Castiglionchio, molti dei quali già coinvolti

---

<sup>90</sup> M. DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, 833, p. 357: «Lo Capitano gli avea la notte collati, e nulla aveano confessato; di che il Capitano si scusava, e dicea a coloro, ch'erano alla guardia de i soldati, ed alla sua e de' prigioni: «Andate, e fategli morire voi, che se io non gli troverò colpevoli, io no 'l farò».

<sup>91</sup> Ivi, 836, p. 359.

<sup>92</sup> Ivi, 870, p. 379.

<sup>93</sup> ASF, CP, 19, c. 59v: «quod Dominus Karolus est inimicus istius status»; c. 60r: «quod Dominus Karolus est hostis publicus».

nella cospirazione tesa a rovesciare il governo nove mesi prima. In una riunione del 15 settembre Francesco Cambi, un fervente sostenitore del regime, chiese ai Priori di provvedere con ogni mezzo a che l'assassinio di Giovanni di Mone fosse punito e la sua memoria onorata<sup>94</sup>. Con tono severo i Priori qualificarono l'assassinio dell'ambasciatore «una nefanda scelleratezza e un abominevole delitto» e gli assassini dei «figli di Satana»<sup>95</sup> meritevoli di morire. In più, il governo stabilì che se Tommasino non fosse morto entro un anno, i suoi parenti maschi sarebbero stati condannati come ribelli del Comune.

Temendo di arrivare alla guerra con Carlo, i Fiorentini si impegnarono a pagare quarantamila fiorini per un accordo di pace in base al quale Carlo avrebbe smesso di dare rifugio agli esuli fiorentini e di interferire con Firenze e le sue comunità soggette. Nelle parole dell'accordo di pace Carlo, da nemico pubblico, diventava, come furono i suoi avi, protettore e benefattore della città di Firenze. L'assassinio del diplomatico fu, finalmente, vendicato<sup>96</sup> il 20 gennaio 1381 quando Giovanni di messer Luca da Panzano uccise suo cugino, l'assassino Tommasino, in una locanda di Siena. Due mesi più tardi, i Priori e gli Otto di Guardia elogiarono e ricompensarono Giovanni per il suo gesto, spiegando che, con l'uccisione dell'ambasciatore, Tommasino era diventato un ribelle del Comune e, come tale, poteva essere ucciso impunemente da qualunque cittadino di Firenze<sup>97</sup>.

Il grande dispendio di energie investito nella repressione di questi e di tanti altri episodi di ribellione rivela come, sul finire del 1381, il regime delle Arti minori fosse ormai nelle mani di personaggi influenti e caparbi, quali Tommaso Strozzi e Giorgio Scali. Costoro, sostituendosi ai moderati – tra cui, Benedetto Alberti, Ugucione de' Ricci, Filippo Bastari – erano tanto determinati a scoprire le prove di attività sovversive

---

<sup>94</sup> ASF, CP, 19, c. 63v: «quod Domini provideant per omnem modum quod occisio Domini Johannis Monis puniatur et honoretur sua memoria».

<sup>95</sup> ASF, PR, 69, cc. 131v-133r.

<sup>96</sup> Cfr. ZORZI, «*Fracta est civitas magna in tres partes*», cit., p. 82: «Il termine “*vindicta*” indicava sia l'atto di ritorsione sia l'azione punitiva pubblica da parte delle autorità comunali. La duplicità semantica è esplicita, per esempio, nei corpi normativi più antichi (Pisa 1162, Pistoia 1180, etc.) nella trattistica podestarile o nella cronachistica cittadina. La *justitia* era, in primo luogo, un *facere vindictam*: le pratiche vendicatrici appartenevano pertanto alla sfera della giustizia, ne erano costitutive. Andrebbe dunque rovesciata l'interpretazione di senso comune che vuole la giustizia “pubblica” affermarsi teleologicamente sulla vendetta “privata”: appare semmai la logica della vendetta a dare forma alla giustizia penale».

<sup>97</sup> ASF, PR, 69, cc. 256r-257v; sul margine sinistro si trova annotato l'oggetto della provvisione: «Octo Balie et custodie Civitatis Florentie in favorem Johannis domini Luce de Panzano».

che «avevano molti cani, cioè ispioni che sempre erano per Firenze o per pigliare o per ispiare di dì e di notte. Qui non si poteva né invitare persona né usare punto, che tu eri abominato agli Otto»<sup>98</sup>. Qualche mese ancora e il regime sarebbe caduto senza più rialzarsi<sup>99</sup>.

### 3. L'istituzione del “borsellino” (1387).

Proprio l'intenso e fruttuoso coinvolgimento degli Otto di Guardia nel dare la caccia ai ribelli e consegnarli nelle mani della giustizia spiega perché, nonostante il mutamento di regime del 1382, essi furono mantenuti in vita e, anzi, potenziati. Evidentemente la Signoria non voleva privarsi dell'esperienza ormai acquisita, in materia di sicurezza della *civitas-respublica*, dalla magistratura durante il suo primo periodo di attività.

Fu così che gli Otto entrarono a far parte della Balìa istituita il 20 gennaio 1382<sup>100</sup> con il compito di rimediare – per via straordinaria – alla crisi conseguente all'esecuzione di Giorgio Scali e alla fuga nel mantovano di Tommaso Strozzi: una commissione plenipotenziaria che agì in realtà con grande moderazione e un notevole senso della continuità<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> G. DI PAGOLO MORELLI, *Ricordi*, parte IV, digitalizzato sul sito [www.bibliotecaitaliana.it](http://www.bibliotecaitaliana.it).

<sup>99</sup> Per approfondire la caduta dell'ultimo regime corporativo e artigiano, cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 79-124; *Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401)*, a cura di A. Molho e F. Sznura, Firenze, Olschki, 1986, pp. 17-19.

<sup>100</sup> ASF, Balie, 17, cc. 5r-8v.

<sup>101</sup> La Balìa non restaurò affatto, per quanto riguarda la ripartizione degli uffici, il rapporto tra le Arti maggiori e quelli minori che esisteva prima del tumulto dei Ciompi; piuttosto, continuò la politica di riconciliazione interna già avviata dal regime delle Arti, adottando procedure relativamente generose in materia di proscrizioni, passate e future, comminate dalla Parte Guelfa. Con il suo comportamento la Balìa fece intendere che non pensava affatto di restituire alla Parte la posizione di preminenza di cui aveva goduto prima del giugno 1378. Essa, infatti, non soltanto confermò la legge del 10 luglio, ma ne rafforzò i dispositivi per cui le ammonizioni dovevano essere sottoposte alla preventiva approvazione della Signoria e di altre magistrature, le quali peraltro potevano anche annullarle. Inoltre la Balìa annullò le condanne e le proscrizioni che erano state inferte tra il giugno 1378 e il gennaio 1382, e decretò che i Popolani inseriti tra i Magnati durante quel periodo dovevano essere riportati al loro precedente *status* con l'esclusione di tre anni dagli uffici. Infine, per il futuro, i Magnati sarebbero stati sottoposti agli Ordinamenti di Giustizia non secondo la legge del giugno 1378, che li aveva riportati in pieno vigore, ma in base alla revisione di essi del gennaio 1377, quando le infrazioni per le quali i Magnati potevano essere incriminati erano specificate in dettaglio; pure i loro diritti ad occupare pubblici uffici venivano restaurati alle condizioni in cui erano prima.

Presto, tuttavia, i propositi di riconciliazione e di pacificazione sfumarono nella direzione di provvedimenti volti a ripristinare decisamente la supremazia delle Arti maggiori nel governo: abolite le due nuove Arti create nel luglio 1378 (Tintori e Farsettai) le Arti minori furono messe in una posizione di forte inferiorità. In un primo momento esse furono escluse dal Gonfalonierato di Giustizia, pur mantenendo una metà dei seggi del Priorato, dei Collegi e delle altre magistrature secondo l'assetto istituzionale del regime delle Arti. Poi, il 17 febbraio, la loro quota fu ridotta da quattro a tre seggi nella Signoria, da sette a cinque e da cinque a quattro nei due Collegi. Una situazione che si ritrova anche nella distribuzione dei posti dell'ufficio degli Otto di Guardia: cinque seggi alle Arti maggiori e agli Scioperati, tre alle Arti minori<sup>102</sup>.

Oltre a contenere le ingerenze provenienti dal mondo corporativo, la Balìa dette prova di fermezza resistendo alle pressioni della Parte Guelfa e dei cittadini che si appoggiavano ad essa affinché si pervenisse ad una radicale restaurazione delle condizioni in vigore prima del giugno 1378. Si trattava proprio di quelle egemonie sociali che, prima di allora, avevano costituito la sfida più seria all'indipendenza e al potere del vertice della *civitas-respublica*. Premesso che la Balìa decise di mantenere in vigore e, anzi, di rafforzare la legislazione del 1378, che aveva sottoposto le proscrizioni al vaglio della Signoria, il 15 febbraio una petizione formulata dalla Parte Guelfa e presentata ad un Parlamento esigeva che i membri dei Collegi e della Balìa, i quali in passato fossero stati ammoniti, venissero sostituiti e che quarantatré cittadini, nominati nella petizione, fossero aggruppati alla Balìa. Il 10 marzo i sostenitori della Parte Guelfa andarono ancora più oltre, chiedendo che nessuno fra gli ammoniti potesse ricoprire una carica pubblica, e così pure i suoi discendenti. In entrambe le occasioni la Balìa resistette a queste pressioni e difese la sua indipendenza e quella del governo.

Solo una delle richieste della Parte fu accolta: quella di mutare la quota degli uffici in favore delle Arti maggiori, capeggiate dall'Arte della Lana. Nel frattempo fu avviata una dura repressione, con l'irrogazione di molte pene capitali e l'esilio di Salvestro de' Medici a Modena per cinque anni. Anche Michele di Lando fu confinato prima a Chioggia, poi a Padova, e, infine, condannato nel novembre 1383 in contumacia alla

---

<sup>102</sup> ASF, Balie, 17, c. 16.

decapitazione e alla confisca dei beni per essersi avvicinato a Firenze – aveva, difatti, trovato riparo a Lucca – in spregio dei limiti di duecento miglia di distanza che gli erano stati imposti. In questo contesto va segnalata la decisione di esonerare dal sindacato i Rettori forestieri. In particolare fu stabilito che il Capitano del Popolo Obizzo degli Alidosi, al termine del suo mandato, non avrebbe potuto essere sindacato eccetto che per ruberie, corruzione e debiti. Lo stesso trattamento, che in origine era stato riservato al Capitano di Guardia Cante de' Gabrielli, fu esteso pure al Podestà. Da ultimo, al fine di stabilizzare il regime, fu deciso che, a conclusione dell'ufficio di Obizzo degli Alidosi, il fidato Cante sarebbe stato riconfermato nel ruolo di Capitano di Balìa, in evidente violazione delle rubriche statutarie su obbligatorietà del sindacato e divieto a ricoprire per due volte consecutive l'ufficio di Rettore forestiero<sup>103</sup>.

L'avviato processo di concentrazione del potere conobbe un'ulteriore tappa significativa cinque anni più tardi, con la crisi politica del maggio 1387, le cui origini restano controverse. Secondo la versione ufficiale<sup>104</sup>, tutto ebbe inizio quando il genero di Benedetto Alberti, Filippo Magalotti, fu scelto come Gonfaloniere di Giustizia. Non appena si venne a sapere che Magalotti era troppo giovane per ricoprire quella carica apicale, i cittadini lamentarono una violazione degli Statuti e, conseguentemente, pretesero la punizione di quanti avevano spinto per la sua elezione.

L'affare Magalotti fu il pretesto per giustificare la creazione dell'ennesima Balìa, che venne subito investita del potere di ripristinare la concordia civica<sup>105</sup>. Immediatamente Benedetto Alberti assunse le difese del genero, destando così nei funzionari e negli altri cittadini il sospetto di voler rivendicare, per sé e per la sua famiglia, posizioni autoritarie. I timori suscitati dal comportamento di Alberti offrirono ai suoi avversari – Albizzi in testa – l'opportunità di promuovere nei confronti suoi e della sua

---

<sup>103</sup> Cfr. ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, cit., pp. 63-64.

<sup>104</sup> Si tratta del resoconto sui fatti diramato dalle autorità fiorentine alle formazioni politiche limitrofe ricostruito in BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 94-96; il resoconto è in ASF, Signori Carteggi Missive I Cancelleria, 20, cc. 249r-249v.

<sup>105</sup> ASF, PR, 76, cc. 35r-37r, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico). Sul margine sinistro si legge: «Balìa attribuita pro bonum et pacificum statum civitatis Florentiae». Secondo BRUCKER, il problema dei requisiti di Magalotti può essere sorto inaspettatamente, ma nemmeno è da escludersi che il tutto fosse stato pianificato dai partigiani guelfi nell'ottica di rovesciare il regime del 1382, che nasceva come moderato.

famiglia una violenta campagna discriminatoria<sup>106</sup>. Gli Alberti erano i partigiani riconosciuti di un'ampia coalizione di moderati politici. La loro esautorazione fu il preludio allo stravolgimento della comunità delle Arti da parte di chi era favorevole ad un regime aristocratico ripulito dagli elementi artigiani. Difatti, esautorati gli Alberti, fu il turno degli ammoniti che avevano rischiato di essere allontanati dalle cariche già nel 1382: gli Scali, i Corbizzi, i Mannelli furono banditi dagli uffici per cinque anni. Stessa sorte toccò ad una quindicina di famiglie che la Parte Guelfa aveva proscritto un decennio prima.

Il 7 maggio l'autorità della Balìa cessò e i Signori con i Collegi si volsero a mettere mano al sistema elettorale. Il 22 e il 23 maggio i Consigli approvarono un provvedimento teso ad annullare la legislazione precedente che proibiva ogni mutamento nella distribuzione delle cariche fra le sette Arti maggiori e le quattordici Arti minori<sup>107</sup>. Rimossa questa barriera legale i Consigli validarono un altro provvedimento che riduceva fortemente la rappresentanza delle Arti minori nelle cariche pubbliche. Queste continuavano a detenere un quarto delle magistrature territoriali, ma furono escluse da otto cariche importanti, oltre alle sei da cui erano state escluse nel 1382. Nella Signoria il loro numero scese da tre a due, mentre nei Collegi la loro quota fu fissata in un quarto, tornando così finalmente alla proporzione esistente prima del tumulto dei Ciompi.

Nello stesso tempo, fu aggiunta alle normali borse per il Priorato una borsa speciale, il cosiddetto "borsellino", che doveva essere riempita con nomi scelti dal Gonfaloniere di Giustizia, e quattro altri cittadini tra i membri delle Arti maggiori fedeli al regime. L'istituzione del "borsellino" fu una riforma permanente; d'ora in avanti da questa borsa speciale sarebbero stati selezionati il Gonfaloniere di Giustizia e due degli

---

<sup>106</sup> Il primo atto fu quello di agevolare l'approvazione, da parte dei Consigli, della legge che istituiva la Balìa. Subito dopo si passò agli attacchi personali, di cui la stessa commissione plenipotenziaria si rivelò vettore fondamentale. Il 4 maggio, infatti, la Balìa bandì Benedetto e Cipriano Alberti da ogni carica pubblica. Il 6 maggio essa ordinò ai medesimi di andare esuli per due anni e allontanò l'intera famiglia dagli uffici per cinque anni.

<sup>107</sup> ASF, PR, 76, cc. 48v-49v, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico). La legge istitutiva della Balìa aveva stabilito che questa non poteva occuparsi della distribuzione delle cariche; cfr. Ivi, c. 35v.



otto Priori. Gli artigiani minori non poterono nulla contro una riforma elettorale che, di fatto, ridusse la rappresentanza delle Arti minori negli uffici di governo.

Se il contesto politico era mutato, negli anni fra il 1382 e il 1387 i compiti degli Otto di Guardia rimasero gli stessi. Priorità assoluta venne data al problema della sicurezza del nuovo regime di potere che, fin da subito, si vide costretto a reagire con la forza ad alcune cospirazioni organizzate dai lavoratori e dagli artigiani delle Arti sciolte, nonché a dei complotti posti in essere da esuli che vivevano all'estero<sup>108</sup>. Alcuni di questi complotti fallirono per cattiva organizzazione. Altri, però, furono sventati dagli Otto di Guardia.

Nell'ottica di controllare la sovversione, la magistratura ricevette un aiuto prezioso da due provvedimenti emanati a larga maggioranza nel giugno 1382<sup>109</sup>. La prima misura permetteva la registrazione di tutti i cospiratori condannati in un volume speciale custodito dalla Parte Guelfa; da allora in poi era proibito loro di detenere qualunque carica pubblica anche se la sentenza fosse stata in seguito annullata. La seconda misura autorizzava la Signoria ad assegnare vitalizi a chiunque – compresi quelli colpiti da bando – rivelasse un complotto alle autorità<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup> Sui sette complotti scoperti dalle autorità nel 1382, cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 87-88. Nei primi mesi del regime, le autorità scoprirono diversi complotti nei quartieri abitati dai Ciompi (San Frediano, Camaldoli, San Lorenzo). Una cospirazione più seria fu organizzata dagli esuli fra la primavera e l'estate del 1383. Molti dei fuoriusciti che vi presero parte erano stati personaggi di primo piano nel compiuto regime delle Arti minori, sia aristocratici (Tommaso Strozzi, i figli di Giorgio Scali, Bernardo Velluti), sia artigiani. Essendo esuli in varie parti dell'Italia centro-settentrionale (Padova, Ferrara, Venezia, Lucca, Pisa), i cospiratori crearono una rete di collegamenti per coordinare i loro progetti eversivi. Alcuni si recarono in segreto a Firenze per convincere altri ad unirsi al complotto e per trovare rifugi segreti ai compagni che sarebbero sopraggiunti al momento della sommossa. La sera del 21 luglio – fra l'altro, quinto anniversario della rivoluzione dei Ciompi – turbe di cospiratori si riversarono nelle vie della città innalzando le bandiere delle Arti recentemente soppresse e proferendo grida sediziose. Ma solamente pochi si unirono ai ribelli, i quali non riuscirono ad aprire le porte della città per far entrare i loro compagni che stavano giungendo da fuori.

<sup>109</sup> ASF, PR, 71, cc. 57v-58v, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

<sup>110</sup> Nessuna di queste misure di sicurezza incontrò opposizioni decise nei Consigli. Sorsero, viceversa, conflitti circa la severità delle pene per i crimini politici. I partigiani guelfi premevano affinché i dissidenti fossero severamente puniti; volevano, inoltre, che le autorità esercitassero pressioni sui governi vicini per ottenere l'espulsione degli esuli fiorentini. Resistenze a queste pressioni venivano dai moderati, per tutta una serie di ragioni, tra cui il fatto che alcuni erano legati ai ribelli da vincoli di sangue o amicizia.

#### **4. La Balìa del 1393. Gli Albizzi al potere.**

All'origine della presa di potere da parte della famiglia Albizzi è, di nuovo, un presunto atto di disobbedienza politica. Il 9 ottobre 1393 le autorità annunciarono di aver scoperto una cospirazione promossa da esuli che vivevano all'estero con la complicità di alcuni cittadini ostili al regime elitario che stava consolidandosi. Gli arrestati coinvolsero due Alberti, Cipriano e Alberto, assieme ad una brigata di esuli di Bologna capitanata da Gino di messer Giorgio Scali. Anche il signore di Faenza, Astorre Manfredi, e i conti Guidi del Casentino furono accusati di aver preso parte al complotto. Oltre alle confessioni dei due cospiratori, le fonti raccontano pure della intercettazione di lettere scritte dagli Alberti e Gino Scali, che descrivevano il piano e gli obiettivi dei sovvertitori dell'*ordo civitatis*. Niente, tuttavia, porta ad escludere che quelle lettere siano state contraffatte e le confessioni estorte con la tortura.

Il 19 ottobre la Signoria riunì un Parlamento che conferì all'ennesima Balìa pieni poteri per gettare luce sulla spinosa faccenda. Così, la commissione plenipotenziaria fu investita della responsabilità di punire chiunque fosse stato riconosciuto colpevole. Cinque degli Alberti – Cipriano e il figlio Giovanni, Alberto e Nerozzo di Bernardo e Piero di Bartolomeo – furono esiliati; altri membri della famiglia furono esclusi dalle cariche in perpetuo. Considerata la gravità del crimine, le pene irrogate furono alquanto miti; ma ciò si spiega con il fatto che la Balìa volle agire rapidamente e con clemenza, al fine di tranquillizzare la popolazione.

Insieme con i loro alleati politici gli Albizzi approfittarono della crisi per riformare il regime. Dominata da cittadini di antico lignaggio, la Balìa fu lo strumento per riequilibrare la situazione politica a favore dell'aristocrazia guelfa. Si guardi, per prima cosa, alla sua composizione: sessanta membri *ex officio* e settantanove membri eletti. Quest'ultimo gruppo era particolarmente aristocratico, comprendendo soltanto sette artigiani minori. Forte di questa distribuzione interna, la Balìa, dopo aver annullato i risultati dello scrutinio del 1385, come pure gli scrutini per le magistrature territoriali e per la Parte Guelfa, autorizzò nuove elezioni. Rinnovando la prassi tradizionale, essa decretò che i cittadini i quali avessero ottenuto la maggioranza nelle elezioni del 1393, fossero anche inclusi nei borsellini delle elezioni precedenti (1382 e 1391). I nomi dei

cittadini eletti al Priorato e giudicati particolarmente leali e degni di fiducia dovevano essere immessi in speciali borsellini dagli Accoppiatori. Per ogni Priorato dovevano essere presi da questi borsellini tre nomi, garantendo così che ogni Signoria comprendesse alcuni cittadini di cui era certa la devozione al regime<sup>111</sup>. Seguendo la via dello straordinario, gli esponenti aristocratici speravano di rafforzare la loro posizione nel regime e di indebolire gli elementi artigiani, senza tuttavia annullare le procedure tradizionali per eleggere i pubblici funzionari<sup>112</sup>.

La Balìa introdusse pure un'altra innovazione che, sia pur temporanea, costituirà un precedente importante: la Signoria di novembre/dicembre doveva essere eletta a mano, cioè con un numero ristretto di candidati, limitando quindi la scelta degli eleggibili. Credò, poi, un Consiglio speciale, cosiddetto degli Ottantuno. Ne facevano parte i Signori e i Collegi, i Capitani di Parte Guelfa, i Sei di Mercanzia, gli Otto di Guardia e i ventuno Consoli delle Arti (sedici delle maggiori e solo cinque delle minori), questi ultimi scelti a discrezione esclusiva dalla Signoria.

---

<sup>111</sup> Il sistema elettorale misto era stato adottato a partire dal 1323, con la fine della breve signoria di Roberto d'Angiò, e poi applicato per la nomina agli altri uffici maggiori e alle cariche minori della Repubblica fiorentina. Lo scrutinio, detto "*squittinio*", costituiva il momento centrale dell'iter elettorale. Era preceduto da una fase preliminare in cui veniva stilata una lista esaustiva dei cittadini eleggibili, ossia di tutti coloro che godevano dei diritti politici, allora iscritti secondo la loro circoscrizione territoriale (quartiere e gonfalone) e la corporazione di appartenenza. Sulla base di questa lista, chiamata "*reductio*" o "*recata*", si mettevano via via al voto tutti i nominativi dei candidati selezionati; coloro che avevano ottenuto due terzi dei voti erano poi distribuiti dagli Accoppiatori in borse distinte, in funzione del gonfalone di appartenenza e del tipo di carica, in proporzione identica fra i quattro quartieri della città. Ogni due mesi, poi, nel Palazzo della Signoria, aveva luogo la "*tratta*", e dalle borse venivano quindi estratti a sorte i nominativi dei candidati, i cosiddetti "*imborsati*". Ma questa operazione non conduceva automaticamente all'attribuzione della carica: una serie di divieti, ossia di incapacità temporanee come l'iscrizione fra i debitori del Comune ("*allo Specchio*" dal 1375) o il fatto di ricoprire già un altro ufficio, poteva bloccare la nomina dei candidati, che in tal caso erano semplicemente considerati come "*veduti*", cioè eleggibili. Al contrario, se nessun ostacolo lo impediva, si procedeva all'investitura ufficiale dei cosiddetti "*seduti*", cioè eletti. Nonostante i profondi mutamenti istituzionali introdotti dal regime elitaro degli Albizzi e, successivamente, dai Medici, il quadro descritto non si allontanò mai del tutto dai fondamenti della tradizione comunale da cui traeva origine, e l'ossatura di tale sistema, pur con variazioni evidenti, si conservò per tutto il corso del Quattrocento. Cfr. I. TADDEI, *Il sistema politico fiorentino (secoli XIV-XV)*, in *Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno stato (XIV-XIX secolo)*, a cura di J. Buotier, S. Landi, O. Rouchon, Firenze, Mandragora, 2010, pp. 31-54.

<sup>112</sup> Secondo la ricostruzione del Brucker, la Balìa accrebbe notevolmente l'autorità dei funzionari elettorali, gli Accoppiatori, i quali erano autorizzati a trasferire i nomi ("*cedule*") di cittadini da una borsa all'altra. Ad esempio, potevano promuovere chi più piaceva loro dalle borse ordinarie ai borsellini e alle borse del Gonfaloniere, e potevano inoltre retrocedere coloro che consideravano indegni.

Questo nuovo organo era chiamato a pronunciarsi in materia fiscale e di politica estera, intervenendo su questioni come assoldare mercenari e tassare i cittadini e i sudditi a tal fine, a titolo di prestanza o imposta, senza bisogno dell'approvazione da parte dei Consigli del Popolo e del Comune. In più era tenuto a procedere all'elezione diretta di altre importanti magistrature, prima fra tutte quella – non nuova – dei Dieci di Balìa, preposta agli affari militari e diplomatici<sup>113</sup>. A differenza delle Balie generali con pieni poteri, come la stessa del 1393, o di quegli uffici con poteri limitati e creati per scopi particolari come i Dieci di Balìa, tutti creati per periodi di tempo circoscritti, gli Ottantuno furono insediati nella loro carica come commissione permanente e, diversamente dalla Balìa, erano tutti membri *ex officio*. Ciò dava maggiore continuità alla politica governativa e dava i suoi frutti migliori in periodi di guerra e di crisi diplomatiche<sup>114</sup>. In tal senso, la creazione del Consiglio degli Ottantuno segnò un momento decisivo nel processo di concentrazione del potere.

Il nuovo regime albizzesco era, pertanto, più marcatamente aristocratico rispetto a quello emerso nel 1382; il suo stile politico più energico e spietato, i suoi partigiani preoccupati come non mai della sicurezza della Repubblica. Date queste premesse, il ruolo svolto dagli Otto di Guardia non poteva che crescere. Proprio gli Otto, che parteciparono tanto alla Balìa dell'ottobre 1393 quanto al Consiglio degli Ottantuno, ricevettero, quello stesso anno, un compito importante: scegliere duemila cittadini di provata fede guelfa, dividerli in reparti secondo i vari gonfaloni, proporre a ciascun reparto un capitano e assegnare ad ogni gonfalone un luogo di adunata in caso di necessità. Questi cittadini armati dovevano indossare una sorta di divisa, la “giornea”, costituita da una camicia bianca sulla quale spiccavano i simboli del Popolo e della Parte

---

<sup>113</sup> Non nuova, perché già nel 1384 i Consigli avevano deciso, per fronteggiare la difficile situazione dovuta alla presenza in Toscana di un grosso esercito francese, di dare balìa a dieci cittadini, da eleggersi da parte della Signoria e dei Collegi, perché curassero gli affari militari. I Dieci di Balìa furono scelti di nuovo in diverse occasioni prima del 1393, sempre con lo stesso procedimento.

<sup>114</sup> Cfr. N. RUBINSTEIN, *Il regime politico di Firenze dopo il Tumulto dei Ciompi*, in *Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, cit., pp. 105-124. Secondo l'autore, il conflitto con Gian Galeazzo Visconti, scoppiato poco più di un anno dopo la creazione degli Ottantuno, dimostrò ampiamente il significato positivo di una commissione che poteva usare i suoi poteri di assoldare truppe e imporre prestiti forzosi in sostegno all'azione dei Dieci di Balìa.

Guelfa e che non poteva essere portata senza licenza degli Otto<sup>115</sup>. La decisione della Balìa va ricollegata al fatto che la vecchia milizia, reclutata dai sedici gonfaloni – le Compagnie armate del Popolo –, si era dimostrata poco affidabile nei recenti episodi di disordine. Inoltre, con uno degli ultimi provvedimenti presi prima del suo scioglimento, il 31 ottobre, la Balìa autorizzava il reclutamento, da parte degli stessi Otto, di duecento balestrieri con altrettanti famigli genovesi, che dovevano stazionare nella piazza adiacente al palazzo della Signoria per un anno, a guardia della sicurezza della Repubblica<sup>116</sup>.

Il 27 Ottobre i componenti la Balìa – oltre che il Consiglio degli Ottantuno –, fra le altre cose, deliberarono un altro provvedimento volto a favorire, insieme con i Signori, pure i nostri Otto:

«9. Che i suddetti Pr. delle Arti e G. di g., Gonfalonieri di compagnie del Popolo, XII Buonuomini, Capitani di Parte Guelfa, Otto di custodia, Sei consiglieri di Mercanzia [...], e gl'infrascritti [...] possano liberamente, in perpetuo, portare per la città, contado e distretto qualunque arme di giorno e di notte: né per ciò possano essere arrestati, puniti, etc.; a pena di lire 200 per qualunque rettore o ufficiale che contrafacesse [...]»<sup>117</sup>.

Il privilegio riconosciuto agli Otto – e ai loro parenti – di girare armati per tutto il territorio fiorentino – in un ordinamento che, di regola, limitava fortemente il porto di armi<sup>118</sup> – conobbe, di lì a poco, un ulteriore ampliamento, a riprova dell'alta

---

<sup>115</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 9. Il testo della provvisione della Balìa è consultabile trascritto in *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, p. 203.

<sup>116</sup> ASF, Balie, 17, c. 126r. Il testo è consultabile sempre in ibidem: «10. Che a stipendio e provvisione del C., possano avere dugento famigli provvisionali e dugento balestrieri guelfi, fedeli allo stato de' Guelfi: i quali dovranno stare presso e sulla piazza dei Signori. E gli Otto conducano e facciano scrivere per un anno, con gli stipendi e provvisioni e condizioni che a loro piacerà. E i detti balestrieri siano genovesi e nel detto numero siano quattro capi e caporali, cioè uno per ogni cinquanta; e abbiano buone balestre, bollate col marchio». Su questo aspetto della progressiva esautorazione delle società armate rionali in favore della creazione di nuovi corpi di forze dell'ordine strettamente collegati ai nuclei di potere cfr. ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico, in Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420; Id., *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth century*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean and K.J.P. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 48-51; MANIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, cit., pp. 17-38.

<sup>117</sup> *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, pp. 201-202.

<sup>118</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., le rubriche 59 *De penis armorum*, 60 *De armis vetitis non portandis*, 89 *Quod liceat portare arma defensibilia*, libro III, dello Statuto del Podestà del 1325 e la rubrica 67 *Quod nullus stipendiarius portet arma nisi certo modo*, libro V, dello Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325.

considerazione in cui era tenuta la magistratura, nonché dell'elevato grado di eccezionalità con cui operava in quegli anni il reggimento della *civitas-respublica*<sup>119</sup>; tanto che, con il regime albizzesco, l'impiego di strumenti straordinari di controllo dell'ordine pubblico, e non solo, diventava così ricorrente da assumere preoccupanti contorni di sistematicità<sup>120</sup>.

#### 4.1 Attività degli Otto sotto il regime albizzesco.

Con riferimento al 1393, anno della costituzione della Balìa e del Consiglio speciale degli Ottantuno, si è appena rievocato il ruolo degli Otto come reclutatori della milizia civica, mentre prosegue il loro impegno di custodi dell'ordine prevenendo ma, soprattutto, reprimendo trame cospirative. Interessa, a questo punto, ricostruire le principali attività svolte dalla magistratura nei primi anni del regime albizzesco, ossia fra il 1393 – anno dell'ascesa al potere della famiglia ottimatizia – e il 1415 – anno dell'ultima compilazione statutaria. Purtroppo, ancora una volta, questo tipo di operazione ricostruttiva paga la scarsità di fonti documentarie dirette dell'ufficio prima del 1434, anno del ritorno a Firenze dall'esilio di Cosimo de' Medici.

---

<sup>119</sup> Cfr. *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, p. 204: «I suddetti, sotto di ultimo d'ottobre, deliberano: - Che il beneficio concesso, sotto di 27 di questo mese, ai Pr. delle Arti e G. di g., all'ufficio degli Otto di custodia e ai cavalieri, di poter conferire al figliuolo o al familiare la licenza di portare le armi, si estenda a ciascun consorte o congiunto per linea mascolina; e che il beneficio di portar armi, concesso ai nominati nella suddetta deliberazione, possa esser conferito a un discendente nato o nascituro, o a un fratello carnale, in perpetuo o a tempo, come piacesse al concedente; e che la concessione debba durare per tutta la vita, quando così sia espresso etc.».

<sup>120</sup> Nel tempo medievale, l'eccezione è la forma suprema di adattamento del sistema, o ordine, che, nella concretezza delle vicende umane, sperimenta diversi gradi di trasmutazione delle sue regole proprio per garantire un migliore funzionamento di sé. In *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, M. MECCARELLI, parla di due colonne che sostengono il sistema: l'ordinario da un lato e lo straordinario dall'altro, che integra il primo, aggiornandolo e adeguandolo a ogni occasione. Le stesse città comunali non erano estranee all'impiego diffuso di strumenti di eccezione. Si trattava di necessari adeguamenti del sistema alle urgenze del momento. Superata la crisi contingente, si tornava al sistema. Dalla metà del Trecento, secolo di grandi fermenti e trasmutazioni, qualcosa prende però ad incrinarsi. Il ricorso all'eccezione diventa talmente reiterato da generare esso stesso un sistema parallelo di governo. Cfr. sul punto, in replica a Meccarelli, M. VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione nel tardo medioevo*, in «Storia del pensiero politico», 2 (2012), pp. 185-212. L'autore situa proprio negli anni mezzani del XIV secolo l'affermazione di «apparati di potere non più dipendenti dalle logiche istituzionali del comune, che antepongono alla legalità del processo decisionale la sua urgenza e utilità decisa da un gruppo ristretto di savi slegato dal controllo dei consigli cittadini» (p. 201).

Un quadro abbastanza preciso circa i compiti della magistratura nei primi anni del Quattrocento è ricavabile dal già menzionato registro di deliberazioni datato agosto 1408/agosto 1409<sup>121</sup> che attesta come, in quel tempo, la principale attività degli Otto era di sovrintendere alle milizie, alle fortificazioni e, in genere, all'organizzazione militare della Repubblica<sup>122</sup>. In particolare, era loro rimessa l'organizzazione di truppe – molto probabilmente mercenarie – presso castelli e fortificazioni, a prevenzione di atti di ribellione promossi soprattutto dall'esterno (si pensi alle numerose cospirazioni ordite da fuoriusciti). A tal fine gli Otto curavano che detti presidi fossero in buone condizioni e guarniti di un numero adeguato di soldati ingaggiando, se necessario, altri guardiani. Inoltre, erano tenuti ad investigare su eventuali infrazioni commesse dagli stipendiati (soldati regolari)<sup>123</sup>. Qualcosa di simile emerge anche da un passaggio di una provvisione della Balìa del 20 novembre 1400:

Che il luogo, le fortezze, e gli edifici de Canapia e de Zollara, nel contado fiorentino, siano subito distrutti dalle fondamenta; e gli Otto di custodia debbano dare effetto a tale distruzione; né mai per veruna causa si possa in quei luoghi edificare, a pena di fiorini 1000 d'oro, da applicarsi al C., oltre alla distruzione di quanto venisse edificato<sup>124</sup>.

Nell'adempiere tali funzioni gli Otto cooperavano molto spesso con l'ufficio dei Dieci di balìa. In particolare, i Dieci gestivano le truppe in tempo di guerra, gli Otto in tempo di pace<sup>125</sup>. Quando, però, coesistevano non si aveva sovrapposizione in quanto i Dieci si occupavano di condurre materialmente la guerra, curando al massimo la dislocazione delle truppe. Viceversa gli Otto intervenivano nel monitorare il numero degli armati e il loro equipaggiamento. Tuttavia, col passare degli anni, l'importanza dei Dieci di balìa crebbe di pari passo con il largo coinvolgimento di Firenze in imprese belliche – molte delle quali legate alla costruzione del Dominio territoriale –, tanto è vero che pure questa magistratura, da straordinaria, divenne stabile<sup>126</sup>. Di conseguenza era naturale che

---

<sup>121</sup> ASF, OG, 10.

<sup>122</sup> Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 11; ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 44; ASF, OG, 10, c. 83v, passim.

<sup>123</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., pp. 194-195.

<sup>124</sup> Il testo della provvisione è in *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., tomo II, p. 122.

<sup>125</sup> ASF, Balie, 17, cc. 26, 178v, 195v.

<sup>126</sup> Il 4 dicembre 1400 erano stati eletti i nuovi Dieci di balìa, che dovevano entrare in carica il 5 febbraio con i compiti e i poteri dettagliatamente specificati nella delibera riportata, pressoché per intero, in *Le*

gli Otto di Guardia finissero col cedere loro ogni incombenza a carattere militare, già dopo la metà del XV secolo, per poi passare definitivamente agli stessi Dieci di balia prima e agli Otto di pratica in seguito<sup>127</sup>.

Il registro contempla, altresì, disposizioni su questioni propriamente di polizia, quali le autorizzazioni a società per riunirsi nelle feste dei santi patroni, o un intervento presso il generale dei frati minori perché inviti un suo confratello a tenere un comportamento leale e fedele verso la Repubblica fiorentina, o bollettini al Podestà ovvero all'Esecutore o ancora ai Sovrastanti alle Stinche<sup>128</sup> perché arrestino o rimettano in libertà individui che gli Otto intendono avere a loro disposizione, o perché ricerchino e processino individui sospetti. E, nei limiti di queste competenze, gli Otto hanno anche il potere di punire coloro i quali trasgredissero ai loro ordini<sup>129</sup>. Frequente l'impiego di spie e informatori, come attesta il pagamento di salari e spese di viaggio di uomini reclutati, appunto, «ad explorandum»<sup>130</sup>.

Un altro osservatorio prezioso sono le rubriche statutarie specificamente dedicate all'ufficio. A distanza di pochissimi anni si susseguirono due redazioni degli Statuti fiorentini: la prima, mai entrata in vigore, nel 1409 realizzata dal giurista Giovanni da Montegranaro, la seconda, che viceversa fu approvata, nel 1415 e curata dai giuristi Paolo

---

*consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento, I, (1401), (Cancellierato di Coluccio Salutati)*, edito a cura di un seminario guidato da Elio Conti, Università di Firenze, Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 1981, pp. 14-17. In particolare, a riprova del fatto che, diversamente dagli Otto, i Dieci operassero in tempo di guerra, si veda il seguente passaggio riportato a p. 15: «Item quod dicti officiales [...] possint [...] guerram et bellum facere [...] contra quoscumque inimicos et contra rebelles dicti populi et Communis, nunc vel in futurum existentes [...]». Si noti inoltre che, sempre in tempo di guerra, i Dieci potevano «provisionem et ordinamenta facere, etiam penalia».

<sup>127</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. 195: «Often, because the two offices were so redundant and because an urgent situation might not permit elections, the Otto simply became the Dieci with the addition of two more men. By the middle of the fifteenth century, the Otto had changed functions and the Dieci was left with the care of the troops».

<sup>128</sup> Fin dal 1299 – anno in cui i Consigli deliberarono di far erigere le Stinche – le carceri costituivano oggetto di speculazione sia privata che pubblica, perché venivano appaltate ai maggiori offerenti, per ricavarne quanto più denaro possibile a vantaggio delle casse camerali. Ne conseguiva che gli appaltatori ricorressero, poi, a ogni genere di sfruttamento per rifarsi delle spese e ritrarre un guadagno tale da compensare i loro non bassi rischi. Questi consistevano, soprattutto, nella cauzione che dovevano versare; cauzione che, in caso di evasione, poteva essere in tutto o in parte confiscata qualora l'appaltatore fosse stato condannato. Coloro che avevano ottenuto la gestione delle carceri pubbliche erano chiamati, appunto, *Soprastanti* o *Superstiti*. Cfr. *Gli Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuto del Podestà del 1325, I, rubrica 18, *De electione officio et salario superstitum et aliorum officialium carcerum de le Stinche*.

<sup>129</sup> ASF, OG, 10, cc. 9r-10r, 12v-13r.

<sup>130</sup> Ivi, cc. 14r, 76r.



di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino. Al di là delle innegabili variazioni stilistiche e di forma, sussistono validi motivi per ritenere che le due versioni – anche solo perché realizzate a così breve distanza l’una dall’altra – costituiscano un unico testo<sup>131</sup>. Rinviando al Capitolo II la rievocazione delle intricate vicende sottese alla redazione di questi Statuti – operazione promossa in gran parte dagli Albizzi –, importa qui esaminare le rubriche sugli Otto, muovendo prima dal testo del 1409 e passando poi a quello definitivo del 1415.

Lo Statuto del 1409 dedica all’ufficio degli Otto di Guardia un’apposita sezione della *Collatio* II sugli ufficiali intrinseci, compresa fra le rubriche 56 e 62<sup>132</sup>. La medesima materia è inoltre trattata da due rubriche della *Collatio* I sui Tre Maggiori, la 147 *Super offitio Octo Custodie*, e la 333 *Devetum Octo Custodie*. La rubrica 56 *De officio potestate et balia Octo Custodie*<sup>133</sup> tratta della durata, del divieto e della distribuzione dei posti all’interno dell’ufficio. In particolare il testo prevede che della magistratura facciano parte sei membri delle Arti maggiori e Scioperati, e due delle minori; una distribuzione che non è ricavata dalle prime disposizioni in materia – quelle del 1382 che parlavano di una proporzione di cinque a tre –, ma dalla provvisione del 1387 che diminuiva di uno il numero dei membri delle Arti minori<sup>134</sup>. La stessa rubrica 56 riporta, oltre alle disposizioni sulla nomina degli Otto, anche un timido accenno circa le loro funzioni:

E gli stessi otto ufficiali predetti si occupino di assicurare una buona e diligente sorveglianza sulla città [di Firenze], sulle terre e sui luoghi del contado e del distretto, e vigilino con altrettanta solerzia su tutti quei luoghi sopra i quali il Comune abbia la custodia e la preminenza<sup>135</sup>.

---

<sup>131</sup> Cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. I, pp. 51-74. Secondo l’autore, gli Statuti del 1415 apportano ben poche modifiche agli Statuti del 1409. Quindi, individua la maggiore differenza fra le due redazioni quattrocentesche nell’ordine conferito alla trattazione della materia. Gli Statuti del 1409, infatti, antepongono le norme sui Tre Maggiori uffici (Signori e i due Collegi), mentre quelli del 1415 collocano quasi tutta la parte sulle istituzioni politiche nel quinto ed ultimo libro esordendo, come da tradizione, con le disposizioni sui Rettori forestieri. Lo studioso conclude che le differenze fra i due testi non sono sostanziali e invita a considerarli come un unico corpo normativo.

<sup>132</sup> Il testo dello Statuto fiorentino del 1409, anziché essere suddiviso in libri, è ripartito in nove *Collationes*, con un evidente richiamo alla cultura giuridica modellata sullo studio dei *libri legales* del diritto romano giustiniano.

<sup>133</sup> ASF, Statuti di Firenze del 1409, 23, cc. 80r-80v, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico).

<sup>134</sup> Cfr. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. II, p. 225.

<sup>135</sup> ASF, Statuti di Firenze del 1409, 23, cc. 80r-80v, *Collatio* II, rubrica 56: «Et ipsi octo officiales predicti teneant circa bonam diligentiam custodie civitatis predictae et terrarum et locorum comitatus et districtus

La rubrica 57 *Octo custodie possint removeri per Dominos et Collegia*<sup>136</sup> può essere letta assieme con la rubrica 147 *Super officio Octo Custodie*<sup>137</sup> della *Collatio I*, data la sostanziale identità dei due testi<sup>138</sup>. Entrambe dispongono che i componenti l'ufficio possano essere rimossi su deliberazione dei due terzi di Signori e Collegi. È una disposizione degna di nota in quanto, incardinando le funzioni degli Otto sull'autorità dei Signori, già la legislazione statutaria del primo Quattrocento tratteggia un'autorità di governo accentrata nelle mani della Signoria e dei Collegi che, non solo non trova una limitazione, ma anzi si giova ampiamente della creazione di magistrature o apparati dai vasti poteri operativi, fra quali gli stessi Otto di Guardia.

Piuttosto neutro il contenuto della rubrica 58 *Quid et quantum possunt expendere Octo Custodie*<sup>139</sup>, che assegna agli Otto una dotazione ordinaria – si noti, disposta dalla Signoria – di cinquanta fiorini mensili. Altrettanto poco significativa la rubrica 59 *De officio et custodia potestate Octo Custodie super custodia introitus fluminis Arni*<sup>140</sup>, che affida agli Otto un compito peculiare: difendere la città controllando gli accessi per via fluviale. Si deve, invece, segnalare la rubrica 60 *Quod Octo Custodie debeant scribi facere bona omnibus de Albertis et distributione fructum eorum*<sup>141</sup>. Lorenzo Tanzini è riuscito a risalire alla disposizione dalla quale è stata ricavata la rubrica in questione<sup>142</sup>. Si tratta di un provvedimento preso dall'ennesima Balìa nel gennaio del 1401 con cui si incaricavano gli Otto di redigere un inventario di tutti i beni confiscati agli Alberti – acerrimi avversari degli Albizzi – dal 1378 in poi, avendo altresì cura di specificare in che modo erano state impiegate dal Comune le risorse derivate dall'uso di quei patrimoni. L'importanza di questa disposizione va colta non tanto nello specifico compito affidato

---

eiusdem et etiam locorum in quibus commune haberet custodiam vel preheminentiam diligenter intendere, et attente, et sollicite vigilare».

<sup>136</sup> ASF, Statuti di Firenze del 1409, 23, c. 80v.

<sup>137</sup> Ivi, c. 27v.

<sup>138</sup> Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 167-168. L'autore spiega questa apparentemente contraddittoria duplicazione di rubriche sulla base di particolari esigenze di svolgimento della trattazione. La disposizione, infatti, riguarda in primo luogo gli Otto e quindi merita di essere inclusa nella sezione a questi dedicata nella *Collatio II*. Allo stesso tempo, però, la medesima disposizione contempla la concessione di una speciale autorità a Signori e Collegi e, pertanto, viene ricompresa nella sezione della *Collatio I* sui Tre Maggiori.

<sup>139</sup> ASF, Statuti di Firenze del 1409, 23, c. 80v.

<sup>140</sup> Ivi, cc. 80v-81r.

<sup>141</sup> Ivi, c. 81r.

<sup>142</sup> TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 168-169.

alla nostra magistratura che, invero, una volta assolto rende superata la disposizione stessa. Va colta, semmai, nella volontà di validare, con lo strumento della legislazione statutaria, una tecnica penale di esclusione e di discriminazione ai danni dei maggiori nemici del regime, quali appunto gli Alberti.

La sezione dello Statuto del 1409 dedicata agli Otto di Guardia si conclude con altre due rubriche dal contenuto alquanto contingente: la 61 *Quod detentur Octo Custodie octo milia florenorum de bonis condempnatorum Sancti Miniatis ponendi in Monte*<sup>143</sup> e la 62 *Quod Octo Custodie debeant reponi facere castrum de Tirli*<sup>144</sup>. Di queste, solo la prima si riferisce a condanne per attentati contro la sicurezza della *civitas-respublica*. Infine, la rubrica 333 *Devetum Octo Custodie*<sup>145</sup> della *Collatio I* si limita a fissare il divieto biennale per coloro che abbiano esercitato l'ufficio.

Gli Statuti del 1415 riservano alla magistratura degli Otto di Guardia un piccolo spazio all'interno del libro quinto, trattato secondo sugli ufficiali intrinseci, compreso fra le rubriche 55 e 58. Altri riferimenti normativi espliciti all'ufficio si trovano nel libro primo sui tre Rettori forestieri, alle rubriche 3 e 37, nel libro secondo sulle cause civili alla rubrica 78, nonché nel libro terzo sulle cause criminali, alle rubriche 60 e 62<sup>146</sup>. Ad un primissimo sguardo si evince che la apposita sezione del libro quinto, trattato secondo, riservata al nostro ufficio è in gran parte ricavata dalla redazione del 1409. Viene espunta soltanto la disposizione che dava agli Otto l'incarico di inventariare i beni confiscati alla famiglia Alberti in quanto nemici della Repubblica. Ma questo rientra perfettamente nello spirito della revisione condotta nel 1415 sotto la direzione di Paolo di Castro, teso ad eliminare alcune delle rubriche del testo del 1409 più chiaramente connotate dal punto di vista politico, in particolare riguardo all'uso delle condanne per reati contro l'*ordo civitatis*, proprio come nel caso della cassata rubrica 60<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> ASF, Statuti di Firenze, 23, cc. 81r-81v.

<sup>144</sup> Ivi, c. 81v.

<sup>145</sup> Ivi, c. 57r.

<sup>146</sup> Con particolare riferimento al libro terzo, nulla impedisce di ipotizzare che l'espressione «*quilibet officialis*» (piuttosto ricorrente fra una disposizione e l'altra e quasi sempre in coppia con il sintagma «*rector communis Florentie*», riferentesi invece agli ufficiali forestieri) possa alludere anche agli Otto di Guardia.

<sup>147</sup> Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 168-170, 297.

La sezione esordisce con la rubrica 55 *De offitio, potestate, et balia octo custodie civitatis Florentie*<sup>148</sup>. Il testo, corrispondente a quello della rubrica 56, *Collatio II*, dello Statuto del 1409, si sofferma, innanzitutto, sulla composizione, la durata e i criteri di selezione degli Otto, non senza aver prima sottolineato il carattere di perpetuità dell'ufficio:

Nella città di Firenze deve esistere e vigere in perpetuo l'ufficio degli Otto di Guardia<sup>149</sup>.

Subito dopo si dice che di tale ufficio debbano far parte otto cittadini di Popolo e di fede guelfa «prout fieri consuetum est». Di questi, sei dovranno provenire dalle Arti maggiori e i restanti due dalle quattordici Arti minori. La durata dell'ufficio è fissata in due mesi. La selezione dovrà avvenire mediante estrazione dalle borse<sup>150</sup>. Quindi, dopo aver fissato il divieto biennale per coloro che abbiano esercitato l'ufficio, la rubrica in esame dedica un cenno fugace ai compiti degli Otto, identici a quelli indicati dallo Statuto del 1409: buona e diligente gestione della custodia della città di Firenze e delle comunità soggette del Dominio<sup>151</sup>. Infine, si assegna loro un notaio immatricolato all'Arte dei Giudici e Notai, da eleggersi attraverso la Signoria con i Collegi.

---

<sup>148</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 65, vol. III, dell'edizione a stampa.

<sup>149</sup> Ibidem: «In perpetuum debeat esse, et vigere offitium octo custodie in civitate Florentiae».

<sup>150</sup> Dal 1378, anno della loro creazione, fino al 1406 gli Otto furono nominati direttamente dalla Signoria, che così aveva modo di reclutare personaggi fidati e di perfetta rispondenza alle idee del gruppo politico dominante. Soltanto dopo il 1406 gli Otto vengono nominati per estrazione. Nel gennaio del 1418 ci fu un dibattito sul modo migliore per scegliere gli Otto di Guardia. Il dubbio era se selezionare gli ufficiali via scrutinio o via elezione. Mentre si discuteva di queste cose, tale Antonio del Vigna prese la parola e disse: «con lo scrutinio si può sperare che tutto procederà bene, ma vi è sempre incertezza nella scelta a sorte e così la via dell'elezione è migliore». Viceversa, tale Agnolo Pandolfini sosteneva che in assenza di una situazione d'emergenza andava seguito il metodo tradizionale di sorteggio purché più gradito al popolo; l'episodio è raccontato in BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 247-248. Ad ogni modo, dal 1406 fino all'avvento del Principato con Cosimo I de' Medici (1534), più volte la Signoria mutò sistema e avocò direttamente a sé la nomina degli Otto. Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 10, n. 33: «Anche senza entrare nel merito della delicata questione delle tratte, delle borse e degli squittini e cioè, praticamente, del sistema di scelta dei candidati ai pubblici uffici, basta ricordare che la Signoria non si fece mai sfuggire di mano il controllo dell'elezione della magistratura e che più volte, per una ragione o per l'altra, gli Otto in carica furono rimossi prima del termine loro assegnato per legge o prorogati oltre quel termine con evidente inframmettenza di natura politica; e per citare solo alcuni dei principali casi del genere, ricorderemo quelli avvenuti negli anni 1433, 1442, 1444, 1445, 1453, 1454, 1462, 1478, 1494, 1512, 1527, 1530».

<sup>151</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 66, vol. III, dell'edizione a stampa: «teneantur circa bonam diligentiam custodie civitatis praedictae, et terrarum, et locorum comitatus, et districtus eiusdem, et etiam locorum, in quibus commune haberet custodiam, vel praeherentiam diligenter intendere, et attente, et sollicitè vigilare».

Il testo della rubrica successiva, 56 *Octo custodie possint removeri per dominos, et collegia*<sup>152</sup> non si discosta in nulla dalla disposizione già esaminata a proposito della rubrica 57, *Collatio II*, dello Statuto del 1409. Così come non si discosta dalla pregressa redazione il testo della rubrica 57 *Quid et quantum possunt expendere octo custodie*<sup>153</sup>. Quest'ultima è, tuttavia, interessante perché dimostra che nel 1415 – anno della revisione statutaria definitiva – gli Otto svolgevano ancora compiti di supervisione sugli stipendiati e sul mantenimento dei fortilizi. Infatti il denaro speso per il loro salario (cinquanta fiorini d'oro mensili) proveniva dalle “*appuntature*”, sanzioni pecuniarie irrogate per mancanze nell'attività di custodia dei presidi militari distribuiti lungo il territorio come, ad esempio, per aver preso servizio in ritardo ovvero per non essere armati adeguatamente<sup>154</sup>.

La rubrica 58 *De offitio, et potestate octo custodie super custodia introitus fluminis arni*<sup>155</sup> conclude la sezione del libro quinto, trattato secondo, sugli Otto di Guardia. È una disposizione piuttosto lunga e articolata, l'unica di tutta quanta la sezione che consente di apprezzare meglio gli Otto impegnati in attività di tutela della sicurezza dell'ordine politico. In particolare, è compito dell'ufficio vigilare che nessuno percorra la parte superiore del fiume Arno, lungo la peschiera detta «la pescaia da le mulina di San Gregorio», ovvero la parte inferiore dello stesso, lungo la peschiera denominata «de la mulina di Ognisanti», per entrare o uscire dalla città durante le ore notturne<sup>156</sup>. A tal fine gli Otto sono tenuti a porre, a presidio delle aree suddette, un certo numero di guardie, previa approvazione della Signoria. È interessante la minuziosa descrizione che la presente rubrica riserva alle funzioni e alle responsabilità di questi guardiani notturni. Si dice, infatti, che chiunque sia sorpreso nell'atto di entrare o uscire dalla città attraverso il fiume possa essere «liberamente e impunemente percosso, ferito o ucciso a mezzo di dette guardie»<sup>157</sup>, e che le guardie non possano, in alcun modo, essere perseguite dai Rettori o

---

<sup>152</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 66, vol. III, dell'edizione a stampa.

<sup>153</sup> Ivi, p. 67.

<sup>154</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. 195.

<sup>155</sup> Statuti di Firenze del 1415, pp. 67-70, vol. III, dell'edizione a stampa.

<sup>156</sup> La notte è pericolosa non solo perché la violenza appare improvvisa e magazzini abbandonati diventano facile preda di ladri. La notte è soprattutto il momento di congiure pericolose per il potere. Cfr. MALIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, cit.; SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, cit.

<sup>157</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 69, vol. III, dell'edizione a stampa: «libere, et impune percuti, vulnerari, interfici et offendi per dictas guardias».

da qualsiasi ufficiale per le offese arrecate ai trasgressori, presunti attentatori della sicurezza interna. Inoltre, si fa obbligo a questi ultimi e ai loro consorti in linea maschile di rendere, entro otto giorni dall'offesa, alle guardie «pura, semplice e vera pace che duri in perpetuo»<sup>158</sup>.

Non resta, a questo punto, che rivolgere l'attenzione alle rubriche 3 e 37 del libro primo, alla rubrica 78 del libro secondo, alle rubriche 60 e 62 del libro terzo degli Statuti del 1415.

La rubrica 3 *De generali deveto offitialium forensium civitatis Florentiae* del libro primo<sup>159</sup> disciplina i vari divieti, con relative sanzioni, posti all'ufficio dei tre Rettori forestieri e del loro seguito. Nella parte finale della disposizione si incaricano anche gli Otto di Guardia di vigilare sulla ligia osservanza della normativa sui divieti irrogando, se del caso, le sanzioni previste dalla legislazione statutaria. Interessante notare la gamma di poteri investigativi e punitivi accordati alla magistratura, ammessa in casi come questi a seguire una procedura sommaria. Si veda, in particolare, il seguente passaggio:

Dei predetti gli Otto di Guardia e qualsiasi dei predetti possono conoscere, decidere e terminare e, di loro iniziativa, inquisire, condannare i colpevoli ed esigere le pene pecuniarie, prelevando da queste lire cento da darsi all'accusatore o al denunciante. Negli affari predetti sono sufficienti tre testimoni che depongano per pubblica voce e fama [...] inoltre i detti Otto di Guardia possono, di fatto e senza osservare solennità alcuna, arrestare o far arrestare il personale dei Rettori che abbia operato contro la legge sui divieti; e coloro i quali non paghino la pena pecuniaria entro dieci giorni dalla condanna, possono essere esposti alla pubblica gogna con le mani legate, così che tutti possano vedere, almeno per un giorno<sup>160</sup>.

Il compito che la presente rubrica assegna agli Otto va messo in collegamento con la loro principale attività di tutori della sicurezza interna. Invero la normativa sui divieti

---

<sup>158</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 69: «meram, puram, et veram pacem pepetuo duraturam».

<sup>159</sup> Ivi, pp. 7-11, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>160</sup> Ivi, p. 12, vol. I, dell'edizione a stampa: «et octo custodie de praedictis et quolibet praedictorum possint cognoscere decidere, et terminare, et ex eorum officio inquirere, repertos culpabiles condemnare, et poenas cum effectu exigere, et ultras poenas praed. a contrafaciente auferre libras centum dandas accusatori, vel denunciatori. Et in praed. et quodlibet praedictorum sufficiant tres testes deponentes de publica voce, et fama, et ulterius dicti octo custodie [...] de facto, et absque aliqua solemnitate servanda possint capere, et capi facere quoslibet conestabiles cuiuslibet dictorum rectorum, et offitialium, et berrovarios eorundem, qui starent cum d. rectoribus, vela liquo eorum contra devetum: et si condemnationes de eis factas non solverint infra decem dies, a die d. condemnationis possint poni in gogna cum manibus ligatis, in qua stare debeant palam, ut ab omnibus videri possint ad minus una die».

mirava, fra le altre cose, ad evitare che ufficiali forestieri i quali avessero contatti con nemici della città, potessero prestare servizio a Firenze. Un compito evidentemente molto importante tanto da essere nuovamente affidato agli Otto con una provvisione del 1421. Tuttavia nel 1429 subentreranno loro i Conservatori delle Leggi<sup>161</sup>.

Similmente la rubrica 37 *De descriptione, et monstra officialium, et eorum familia* del libro primo<sup>162</sup> vede gli Otto impegnati ad assolvere all'obbligo di passare in rassegna tutti gli ufficiali forestieri con il loro seguito, sanzionando anche qui le eventuali mancanze riscontrate.

La rubrica 78 *De delictis commissis per exbannitos, vel condemnatos, et de balia Dominorum Octo custodie super incendiis, et certis aliis delictis* del libro secondo<sup>163</sup> conferisce agli Otto di Guardia l'autorità di intervenire in merito alle dispute che potevano nascere fra le comunità rurali in seguito a danneggiamenti causati da banditi o condannati dalla Repubblica. La disposizione è interessante perché testimonia quanto ancora nel Quattrocento residuassero, per le cause civili, forme di cooperazione fra organismi giuridici privatistico-comunitari (come i plebati e le leghe) e la giustizia pubblica rappresentata, in questo caso, dagli Otto. Va precisato che, sulla base del dettato statutario, tutte le comunità, i villaggi e le parrocchie del contado e del distretto di Firenze dovevano riunirsi in leghe<sup>164</sup>. Ebbene, la persona – generalmente si trattava di contadini – che lamentava di aver subito un particolare danno – ad esempio, case bruciate, raccolti distrutti, bestiame ucciso, etc. – per mano di banditi o condannati, doveva agire contro la lega dove il delitto era stato compiuto ovvero contro i congiunti o i consorti della persona bandita o condannata. Sia la lega che i congiunti e/o consorti erano, infatti, corresponsabili – o, se si preferisce, obbligati in solido – per non aver fermato o catturato l'autore degli illeciti così da consegnarlo alle autorità pubbliche perché ne facessero giustizia. In caso di rifiuto ostentato dalla lega ovvero dai congiunti/consorti a rifondere

---

<sup>161</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. 196.

<sup>162</sup> Statuti di Firenze del 1415, pp. 46-48, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>163</sup> Ivi, pp. 177-178, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>164</sup> Ivi, rubrica 94 *De iuramento, et ordine ligarum*, V, IV, pp. 692-714, vol. III, dell'edizione a stampa. Cfr. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, cit., vol. IV, pp. 355-357.

il danno, la persona danneggiata doveva rivolgere una petizione all'ufficio degli Otto di Guardia, i quali:

Sono tenuti e debbono, sotto pena di lire cinquecento da scalarsi dagli introiti dell'ufficio, a terminare e a decidere entro un mese dal giorno della presentazione della petizione<sup>165</sup>.

E, nella risoluzione di tali controversie, viene concessa loro «*authoritatem plenissimam*». Probabilmente questo compito fu affidato agli Otto essendo loro responsabili della cattura dei banditi e dei condannati, ovvero di fare in modo che i suddetti restassero fuori dai confini del Dominio territoriale fiorentino, per evidenti ragioni di sicurezza.

Situazioni del genere dovevano essere piuttosto frequenti. Nell'agosto del 1384, la lega di Antella comprendeva l'area orientale di Firenze, estendendosi da Settignano ad Impruneta e abbracciando, a sua volta, tre pivieri: Antella, Ripoli e S. Maria in Impruneta. Fra il 1386 e il 1390 questa confederazione subì grossi danneggiamenti ad edifici e fattorie a causa di ruberie. Il solo piviere di Ripoli era rimasto poco toccato da quegli accadimenti. Esso era formato di quattro popoli o parrocchie e tutti e quattro rifiutavano di contribuire alla riparazione delle perdite subite dall'intera confederazione di cui facevano parte. Gli altri due pivieri di Antella e S. Maria in Impruneta decisero di ricorrere agli Otto di Guardia<sup>166</sup>. Nel marzo del 1390 gli Otto si rivolsero a due giuristi, Giovanni da Poggibonsi e Rosso degli Orlandi<sup>167</sup>, affinché li aiutassero a far luce sulla vicenda. Formulando un parere che favoriva la lega, i due professionisti conclusero che il piviere di Ripoli doveva dare il suo contributo. Gli Otto si uniformarono a questo parere<sup>168</sup>.

Sulle rubriche 60 e 62 del libro terzo sulle cause criminali si rimanda al Capitolo II. Al momento basti dire che, in base alla rubrica 60 *De poena non revelantium*

---

<sup>165</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 178, vol. I, dell'edizione a stampa: «*teneantur et debeant sub poena libr. quingentarum cuilibet de ispo officio auferenda infra unum mensem a die quirimoniae exhibitae terminare, et decidere*».

<sup>166</sup> L'episodio è raccontato in MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., p. 227.

<sup>167</sup> Giovanni del Maestro Neri da Poggibonsi, attivo fra il 1360 e il 1390. Già da quegli anni immatricolato all'Arte. Praticò il diritto dal 1366. Rosso di Andeozzo Orlandi, attivo fra il 1400 e il 1420. Dottorato in *ius civile* a Bologna nel 1381. Immatricolato all'Arte nel 1382 circa. Di media levatura negli affari pubblici. Pratico eccellente. Cfr. MARTINES, cit., *Appendix*, pp. 498, 483.

<sup>168</sup> Il *consilium* è contenuto in ASF, Arte dei Giudici e Notai, Proconsolo, 670, cc. 22v-23v.



*tractatum*<sup>169</sup> si punisce chiunque, essendo a conoscenza di una qualche trama cospirativa contro la Repubblica, non riveli il fatto, fra gli altri, anche agli Otto di Guardia. Similmente la rubrica 62 *De premio revelantium tractatum*<sup>170</sup> riconosce, fra le autorità preposte a ricevere delazioni su atti di sovversione in cambio di un premio in denaro, i nostri Otto.

È evidente che le rubriche degli Statuti del 1409-1415 sugli Otto di Guardia non contemplano una trattazione esauriente della materia. Se degli Otto si descrivono le modalità di elezione, il divieto o la durata in carica, poco o nulla viene detto, invece, delle competenze proprie dell'ufficio. Mancano, cioè, una o più disposizioni che elenchino puntualmente le attività del principale organo di sicurezza della Repubblica fiorentina, in parte per il carattere segreto dell'attività degli Otto, in parte perchè lo Statuto non è considerato la sede opportuna per disposizioni del genere.

Un'altra e diversa fonte consente di ricavare, invece, qualche dettaglio in più sul ruolo degli Otto di Guardia quali ufficiali "anticospirazione": il registro che riporta le sedute delle consulte e pratiche per l'anno 1401<sup>171</sup>, quindi in un periodo che si colloca a metà strada fra la creazione dell'ufficio (1378) e le redazioni statutarie del 1409-1415.

L'episodio della congiura di Antonio Alberti occupa un numero importante di sedute per quell'anno. In data 6 gennaio 1401 il registro delle consulte e pratiche riporta una relazione sopra un urgente affare di sicurezza interna presentata dalla magistratura di guerra dei Dieci di balia alla Signoria e agli Otto, questi ultimi evidentemente convocati per la loro competenza in materia di custodia della *civitas-respublica*<sup>172</sup>. Il relatore, tale messer Tommaso Sacchetti, annuncia agli astanti che, a seguito dell'interrogatorio di un monaco detenuto nel palazzo del Bargello per ordine degli Otto, è emersa l'esistenza di una congiura contro il regime albizzesco. Il monaco indica il promotore dell'iniziativa in Antonio di Niccolò degli Alberti, Gonfaloniere di Compagnia in procinto di scadere dalla

---

<sup>169</sup> Statuti di Firenze del 1415, p. 278, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>170</sup> Ivi, pp. 282-283.

<sup>171</sup> I verbali di queste sedute sono consultabili in *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit.

<sup>172</sup> Ivi, p. 13: «Dixit pro Decem balie et pro duobus Gonfaloneriis et duobus Duodecime et duobus Gonfaloneriis novis et duobus Decem novis, in presentia dominorum Priorum et Octo custodie».

carica. Il relatore suggerisce di non procedere, per il momento, all'arresto di Antonio Alberti ma di raccogliere ulteriori e più schiacciati prove della sua colpevolezza, sottoponendo il monaco ad un nuovo interrogatorio per mezzo degli Otto<sup>173</sup>.

Il 7 gennaio sempre un ufficiale dei Dieci di balia, tale Agnolo di Luigi Spini, «pro omnibus», cioè a nome di tutti, suggerisce di prestare credito alla confessione resa dal monaco. Quindi, propone alla Signoria di far seguire la faccenda agli Otto affinché:

Cerchino di scoprire la verità circa il signor Antonio Alberti nel modo e nella forma che parrà a loro. E in seguito sia fatta giustizia secondo il diritto. E i Signori, i Rettori e gli ufficiali tutti diano agli Otto ogni genere di sostegno per la risoluzione di questo caso<sup>174</sup>.

Nello stesso giorno, in un'altra seduta, i presenti (Signori, Collegi, Dieci di balia) esprimono indignazione per il complotto attribuito ad Antonio Alberti<sup>175</sup>. Il dato per noi interessante è però un altro. Si chiede, infatti, che il reo venga consegnato ai Rettori (in particolare al Podestà), affinché sia accertata ogni sua responsabilità. Al massimo gli Otto dovranno essere tenuti al corrente delle eventuali, successive risultanze probatorie. Ciò emerge chiaramente dal discorso di tale Piero di Jacopo di Baroncelli, dei Dieci di balia:

Che il signor Podestà venga al palazzo dei Signori e sia informato della suddetta materia. Dopodiché esamini il detto signor Antonio con diligenza nel detto palazzo. E che alcuni dei Signori e altri a loro graditi siano presenti così che possano ascoltare l'esame senza tuttavia essere visti dal detto signor Antonio. Quindi, riferisca ai Signori, ai Collegi, agli Otto e ai Dieci dell'esame; udito l'esame, se Antonio sarà ritenuto colpevole, che venga consegnato al Rettore perché ne faccia giustizia secondo il diritto. Se, invece, il Podestà non dovesse trovare dall'esame del detto signor Antonio alcuna inferenza con il racconto

---

<sup>173</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 13: «Imo expectetur quod dicti Octo habeant examen de novo dicti monaci, aut per scripturam seu manus, aut aliter quod erit infra modicum spatium. Et si novum examen in substantia et effectu concordabit cum alio supradicto, quod tunc procedatur ad capturam et ad alia expedientia contra illum et seu illos, qui nominabuntur clare et manifeste. Si vero dictum secundum examen et seu scriptura non concordaret in substantia cum primo, non procedatur ulterius, sed cras Domini nostri iterum habeant supradictos requisitos et proponant que inveniuntur in examine vel scriptura. Et postea consulatur et capiatur partitum».

<sup>174</sup> Ivi, p. 18: «querant invenire veritatem erga d.num Antonium de Albertis modo et forma quibus est videbitur. Et quod postea fiat ius et iustitia. Et dictis Octo detur per Dominos et per quoscunque Rectores et officiales omnis favor opportunus». Cfr. Anonimo Fiorentino, *Cronica volgare*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XXVII, p. 255: «a di sette di gennaio gli Otto della guardia ferò pigliare il detto messere Antonio in contado a luogo suo ed era l'ultimo di del suo officio».

<sup>175</sup> Ad esempio, tale Matteo Scelti Tinghi, Gonfaloniere di Compagnia, dice: «Quod dolendum est de casu d.ni Antonii de Albertis propter multa, et maxime propter multos tractatus per homines de Albertis factos a MCCCLXXVII citra et propter multa beneficia recepta a Comuni et impunitatem de culpīs commississ et propter honores eis impensos». Praticamente identico il tenore degli altri interventi; ivi, pp. 19-20.

del monaco, allora che il signor Podestà abbia in consegna il monaco e lo esamini, così che possa scoprire la verità<sup>176</sup>.

Il 9 gennaio viene convocato un consiglio allargato – con ventidue interventi di cui undici a titolo personale e quattro per i richiesti di ciascun quartiere – per discutere del trattamento punitivo da riservarsi ad Antonio Alberti. Tale Anselmo di Giovanni Anselmi, degli Otto di Guardia, prende la parola e dice:

Che i Signori convochino il Podestà di Firenze e lo incarichino di interrogare personalmente e bene il signor Antonio e il monaco in modo da scoprire la verità. Qualora scopra che il signor Antonio abbia commesso il fatto, lo punisca; se, viceversa, lo trovi innocente, lo liberi<sup>177</sup>.

L'11 gennaio, nell'ambito di un nuovo consiglio allargato, prevale a grande maggioranza una soluzione di compromesso tra repressione punitiva e misericordia. Si risparmi la vita ad Antonio Alberti e lo si condanni all'esilio e alla confisca dei beni. In particolare, tale Cionaccio di Francesco da Baroncelli, per gli Otto di Guardia, si esprime dicendo:

Poiché è certo che il signor Antonio e i suoi consorti sono colpevoli del trattato, siano puniti. E siano puniti come proposto da Matteo Jacopo Arrighi, e cioè che nessuno di loro possa restare in città e nel territorio fiorentino a corrompere gli altri cittadini, come in passato fecero<sup>178</sup>.

L'ufficiale che interviene a nome degli Otto si riallaccia, quindi, al parere di tale Matteo di Jacopo Arrighi, parere che è molto importante in quanto lascia percepire come, già agli inizi del Quattrocento, si stesse profilando la tendenza – che poi, sul finire del secolo, diventerà invece la regola – ad affidare la punizione dei criminali a commissioni

---

<sup>176</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., pp. 19-20: «quod dominus Potestas veniat in palatium dominorum Priorum et informetur de dicta materia. Et postea examinet dictum d.num Antonium diligenter in dicto palatio. Et sint aliqui ex Dominis et aliis de quibus eis placuerit, qui audiant dictum examen, sed non videantur a dicto d.no Antonio. Et postea referatur Dominis et Collegiis et Octo et Decem dictum examen; quo audito, si inveniatur culpabilis, poteri tradi Rectori et fieri de eo quod ius et iustitia volet. Et si dominus Potestas non haberet a dicto d.no Antonio quod dicit monacus, tunc dominus Potestas habeat monacum et ipsum examinet, ita quod veritas reperiatur».

<sup>177</sup> Ivi, p. 25: «Quod Domini habeant Potestatem Florentie, eum rogando et sibi mandando quod examinet bene d.num Antonium et monacum et inveniatur veritatem. Et si repperit d.num Antonium deliquisse, puniat eum; si invenit eum innocentem, liberet».

<sup>178</sup> Ivi, pp. 31-32: «Quod, quia ipsi sunt certi quod d.nus Antonius et eius consortes sunt culpabiles tractatus proxime preteriti, [puniantur]. Et quod fiat quod dixit Matheus Iacobi Arrighi, ita tamen quod erga d.num Antonium et consortes suos provideatur taliter, quod nullus de eis possit stare in civitate vel territorio fiorentino, ne corrumpant alios cives, sicut in preteritum fecerunt».

cittadine – quali erano gli stessi Otto di Guardia – anziché ai tradizionali Rettori forestieri.  
Dice infatti:

Considerato il tutto, è certo che il signor Antonio Alberti sia colpevole e degno di morte e che deve essere punito, ma si ignora in che modo punirlo. E nel caso si volesse essere indulgenti verso la sua vita, si proceda in modo che lui e i suoi fratelli non possano occupare i seggi dei Signori e che lo stesso signor Antonio non possa, con sorteggi o per altra via, nuocere al Comune nostro o allo stato; ricordando che non i cittadini sono deputati a condannare altri cittadini, ma i Rettori forestieri<sup>179</sup>.

Emerge, alla fine, la proposta di formare un nuovo consiglio allargato, formato dai Signori e da due rappresentanti per ogni magistratura – quindi anche dai nostri Otto – perché prepari una legge sulla sicurezza interna, modellata sul caso specifico di Antonio Alberti, da sottoporre poi all'approvazione dei Consigli<sup>180</sup>.

Da un registro di provvisioni risulta che, nello stesso giorno, la Signoria, in virtù di quella proposta di legge, ottenne dal Consiglio del Popolo un ampio mandato esteso anche alle altre principali magistrature della Repubblica (Collegi, Capitani di Parte Guelfa, Otto di Guardia, Sei della Mercanzia, Dieci di balia), per imporre l'esilio e altre pene pecuniarie a messer Antonio Alberti, nonché severe misure «contra eius fratres et etiam contra quoscunque de dicta domo, stirpe et progenie de Albertis, maxime pro tollendo omnem et quanlibet suspicionem de ipsis et quolibet ipsorum et pro removendo quelibet scandala in regimine»<sup>181</sup>.

In esecuzione della provvisione approvata in via definitiva dal Consiglio del Comune il 12 gennaio, Antonio fu esiliato e iscritto, assieme a quattro fratelli, nella lista dei Magnati, con conseguente limitazione dei diritti politici anche in caso di revoca

---

<sup>179</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 28: «Quod omnibus consideratis, ipse tenet quod d.nus Antonius de Albertis sit culpabilis, et dignus morte et quod debeat puniri, sed nescit dare modum punitioni. Et si sibi indulgentur vita, provideatur lattame taliter, quod fratres sui et ipse non possint sedere ubi sedeant Domini. Et quod non possit cum bursa aut aliter nocere Communi nostro aut statui ispe d.nus Antonius; memorando quod cives non sunt deputati ad condemnandum cives, sed Rectores forenses».

<sup>180</sup> Vedi in tal senso l'intervento di Niccolò da Uzzano, ivi, p. 32: «Et quod cras de mane, bona hora, Domini habeant duos pro quolibet Collegio et duos pro quolibet officio hic esistenti et duos ex novis Decem, qui praticent et terminent modos punitionis et securitatis Communis. Et id quod practicabitur et terminabitur per eos, fiat et mittatur ad partitum tunc inter Dominos et Collegia, et procedatur ad executionem».

<sup>181</sup> ASF, PR, 89, cc. 241v-242v, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico). Parte del testo della provvisione è trascritta in *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 36.

dell'esilio, a conferma dell'uso della legislazione antimagnatizia come strumento di contrasto normativo e giudiziario al dissenso politico<sup>182</sup>.

Le misure prese nei confronti degli Alberti dimostrano quanto il penale stesse sempre di più pubblicizzandosi, assurgendo a rango di strumento di difesa del regime e, quindi, della *respublica*, dagli attacchi dei suoi nemici. È il potere che costruisce la propria legittimità politica, la propria supremazia, sulla giustizia criminale, sulla propria capacità di scoprire e neutralizzare i nemici, i trasgressori, i criminali. Tanto che:

Dopo ciascuna delle sopra iscritte novità s'affermò lo stato col levarsi dinanzi de' sospetti, accrescere i provvisionati per guardia dello stato e de' buon'uomini; e simile si dava balia a un Rettore con più salario e famiglia, acciò potesse istare desto e avvisato alla guardia della terra e del reggimento. Di queste novità ho fatto memoria per più cagioni, e massimamente perché ciascuno nostro discendente ne pigli buono esemplo e mai contro ad alcuno istato o reggimento adoperi, rimanendo contento alla volontà de' Signori e quella favoreggiare, e specialmente sendo nelle mani degli uomini da bene, antichi e guelfi: ché vedete il danno e la vergogna che segue a chi cerca contro<sup>183</sup>.

Un altro documento che attesta il coinvolgimento degli Otto di Guardia nella gestione della sicurezza interna alla *civitas* è il resoconto di una seduta ristretta agli stessi Otto, ai Signori, ai Collegi e ai Dieci di balia tenutasi fra il 25 e il 29 marzo 1401. Il testo, a dire il vero, è piuttosto parco di dettagli. Vi si parla soltanto dell'opportunità di sottoporre ad interrogatorio due prigionieri perché si conosca la verità su un certo

---

<sup>182</sup> Cfr. Anonimo Fiorentino, *Cronica Volgare*, cit., p. 255: «E così fu fatto, che data la balia a' Priori e a' Collegi e ad altri uffici, li detti della balia a dì quattordici di gennaio feciono che a messer Antonio fosse perdonata la vita, pagando fiorini tremila d'oro in pochi dì al Comune, e ancora fosse confinato insieme con Altobianco suo fratello di lungi dalla città di Firenze trecento miglia per trent'anni, e non ubbidendo i confini, avessono bando del capo e perdessono i loro beni. Poi il detto dì feciono di Grandi il detto messere Antonio e Altobianco e Diamante e Niccolao e Calcedonio figliuoli di messere Niccolao degli Alberti e fratelli tutti cinque. Poi li Priori con quelli della balia a dì quattordici di gennaio feciono che otto della famiglia degli Alberti fossero confinati di lungi alla città di Firenze centottanta miglia per venti anni ciascuno di loro; e poi feciono che tutti gli altri della famiglia degli Alberti fossero confinati per dieci anni fuori della città cento miglia, salvoché questo non s'intendesse per niuno fanciullo che fosse d'età di meno di sedici anni o di meno; e poi passati i sedici anni puossono modo a potere ristare e abitare nella città; e a chi rompesse confini, possono pena la persona e l'avere; e ancora ordinarono che niuno di loro potesse vendere né obbligare i suoi beni a persona. Poi si tolsono la balia per bene della città, la quale durava tutto il dì quindici di gennaio; e così fatto, la città si riposò in molta pace per allora». Sull'impiego della legislazione antimagnatizia come arma impugnata contro i nemici del regime, vedi avanti Capitolo II.

<sup>183</sup> G. DI PAGOLO MORELLI, *Ricordi*, parte IV, digitalizzato sul sito [www.bibliotecaitaliana.it](http://www.bibliotecaitaliana.it).

accadimento. E in questo senso interviene anche un componente l'ufficio degli Otto di Guardia, tale Bernardo de Ardinghelli<sup>184</sup>.

Dello stesso, misterioso affare si torna a parlare in una seduta ristretta a Signori e Collegi il 14 aprile. Poche parole anche in questo caso. Si rimette la sorte di uno dei due prigionieri, tale messer Manfredo, ancora detenuto presso le carceri del Capitano del Popolo, alla decisione congiunta di Signori, Dieci e Otto. Un membro dei Dodici Buonuomini precisa che le torture subite sarebbero di per sé sole un motivo sufficiente per liberarlo<sup>185</sup>.

Gli Otto di Guardia tornano ad essere menzionati nuovamente nell'ambito di un consiglio allargato – con dodici interventi, dei quali cinque a titolo personale e uno a nome degli altri richiesti; interviene anche un rappresentante della commissione incaricata di redigere i nuovi ruoli di imposta, la Ventina – del 10 maggio 1401. Si discute di diversi affari. Sul finire della pratica tale maestro Cristoforo di Giorgio Brandolini, per la Ventina, interviene invitando gli Otto a vigilare sulle insidie che possano venire dai fuoriusciti<sup>186</sup>. Molti, infatti, erano i cittadini fiorentini che erano stati allontanati dalla città dopo l'ultima congiura scoperta nel novembre del 1400; costoro potevano rappresentare una seria minaccia per la stabilità interna della *civitas-respublica*.

Poco più tardi, il 19 maggio 1401, si tiene una seduta ristretta a Signori e Collegi. Tale Antonio Cocchi, per i Gonfalonieri di Compagnia, insiste:

Che i Dieci o gli Otto provvedano sopra le cose che hanno udito, così che il male non possa accadere. Si sollecitino i Rettori a fare buona opera di sorveglianza e, se qualcuno erra, sia punito<sup>187</sup>.

Il suggerimento che i Collegi danno alla Signoria è di riservare agli Otto, o in alternativa ai Dieci, ogni indagine relativa alla preparazione di una congiura in seguito a

---

<sup>184</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 105: «Quod per omnem modum capti examinentur diligenter; et presentes sint duo per Collegium et duo ex Decem».

<sup>185</sup> Ivi, p. 120: «Quod dimittatur libere quando Dominis videbitur, cum fuerit liberatus de passione tormentorum».

<sup>186</sup> Ivi, p. 142: «Et provideatur per Octo ad insidias exitiorum».

<sup>187</sup> Ivi, p. 157: «Et quod Decem ac Octo provideant super his que sentiuntur, ita quod sinistrum non possit occurrere. Sollicitentur Rectores de bona custodia et, si aliquis obliquitur, puniatur». Pressoché identico il parere del relatore per conto dei Dodici Buonuomini, tale Angelo di Luigi Spini (ivi, p. 157): «Et quod ad custodiam civitatis attendatur honeste, sollicitando Gonfaloneros et Octo super hoc et etiam Rectores».

delle voci raccolte dagli stessi Dieci. Si richiede altresì la collaborazione dei Rettori, con un ruolo che appare quasi marginale rispetto alle due commissioni cittadine, diretta emanazione della Signoria, ma comunque presenti.

Il giorno appresso, il 20 maggio, le voci della presunta congiura sembrano farsi più consistenti. Lo testimonia una certa violenza, segno di una chiara indole repressiva, nel linguaggio adoperato dai vari relatori. Tale Nicola di Jacopo Guasconi, che interviene a titolo personale, non ha dubbi:

Che si risponda col veleno e col ferro a quanti desiderano la distruzione della città<sup>188</sup>.

Rinaldo Gianfigliuzzi, che interviene anche lui a titolo personale, è ancora più diretto. A suo giudizio, infatti, tutti i fuoriusciti debbono considerarsi ghibellini, perché si prefiggono lo stesso scopo del duca di Milano: la distruzione del Comune e della Parte Guelfa, in pratica dell'oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca al potere. L'invito è di prestare attenzione alla tutela dell'ordine pubblico, che poi significa conservazione della città, del suo ordine politico interno e delle realtà urbane o rurali incorporate nel Dominio; conservazione che passa attraverso il soffocamento del dissenso politico e la buona guardia ai confini<sup>189</sup>.

Nel contrasto ai nemici pubblici non esiste ordinamento che tenga. Ogni misura può ritenersi lecita. È un'anticipazione di quell'*ordo non servatus* che diventerà, già sul finire del Quattrocento e ancor più fra Cinque e Seicento, la regola nella lotta giudiziaria al crimine politico. Come affiora nelle parole di tale Lotto Castellani, anche lui relatore a titolo personale:

Che si provveda con vigore ai tentativi [insurrezionali] dei fuoriusciti, secondo gli ordinamenti e in qualunque altro modo così che quanto previsto in merito abbia effetto<sup>190</sup>.

---

<sup>188</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 157: «Quod diligenter veneno et ferro persecutio fiat contra querentes destructionem civitatis».

<sup>189</sup> *Ibidem*: «Quod omnes exiticii debent gebellini reputari, quoniam inherent duci gebellinorum in Communis et Partis destructionem. Et imo provideatur ad conservationem civitatis et terrarum et ad custodiam passuum, ita quod sinistrum non contingat».

<sup>190</sup> *Ibidem*: «Quod viriliter tentamenta exiticiorum provideatur, et secundum ordinamenta, et per omnem alium modum, ita quod provisa effectum habeat».

Maso degli Albizzi, anche lui relatore a titolo personale, invoca direttamente l'intervento degli Otto di Guardia:

Che si provveda contro gli esuli e di ciò siano incaricati gli Otto di Guardia. E si provveda anche contro i loro beni. E si proceda contro i non condannati<sup>191</sup>.

La maggior parte dei presenti chiede, infine, proscrizioni e misure più severe nei confronti dei fuoriusciti e dei ribelli. In particolare, si sollecita il sequestro dei loro beni da parte degli Ufficiali di Torre<sup>192</sup>.

L'ultimo riferimento agli Otto di Guardia all'interno del registro delle consulte e pratiche per l'anno 1401 riguarda la loro partecipazione diretta ad una seduta ristretta a Signori, Collegi e Dieci di balia dell'11 novembre. L'oggetto della discussione non è molto chiaro. Forse di nuovo una presunta congiura oppure un grave episodio di violenza. Il testo è comunque interessante perché ci fa capire come le principali magistrature della Repubblica interpretassero le proprie funzioni di giustizia.

Alessio Baldovinetti, dei Gonfalonieri di Compagnia, esordisce dicendo che gli arresti erano necessari per la sicurezza della *civitas-respublica*. Dice, testualmente, «quod detentiones facte fuerunt necessarie pro statu Communis»<sup>193</sup>. Quindi, si liberi «Ciaparellus de Sociando» e, «si non sit aliud», cioè se non ci sono altre prove a suo carico, «Magliolinus». Messer Piero dei Ricci<sup>194</sup> sia interrogato nei modi consueti – «modo solito habeatur» – e, se non si potrà ottenere da lui nessuna confessione, sia lasciato libero. Altrimenti, si attenda di poter mettere le mani sui loro diffamatori, e poi si discuta il da farsi. Infine, nel liberare i prigionieri suddetti, «aggravetur factum et

---

<sup>191</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., p. 158: «Et quod contra exules provideatur et hoc committatur Octo custodie. Et provideatur etiam contra bona eorum. Et procedatur contra non condemnatos». Lo stesso nel parere di Giovanni di Filippo Carducci, dei Gonfalonieri di Compagnia: «Quod Decem balie et Octo custodie provideant de persecutione rebellium».

<sup>192</sup> Ivi, p. 159: «Quod officiales deputati ad hoc persequantur viriliter rebelles. Et quod qui banniti non sunt, banniantur. Et quod omnium bona confiscentur, et de hoc hortentur Officiales bonorum rebellium». Sulla magistratura degli Ufficiali della Torre, cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., pp. 185-193.

<sup>193</sup> Ivi, p. 281.

<sup>194</sup> Piero dei Ricci era membro di una potente famiglia cittadina, nota per le lotte di fazione contro gli Albizzi nei decenni successivi alla cacciata del duca d'Atene, e ancora capace di esercitare una certa influenza avendo ottenuto dal 1389 al 1406 due volte il Gonfalonierato di Giustizia e quattro volte il Priorato.



moneantur ita quod similibus non assuescant», cioè si sottolinei la gravità del fatto e si ammonisca a non abituarsi a simili comportamenti.

A valorizzare il ruolo degli Otto di Guardia nella gestione dell'affare all'ordine del giorno è, però, un membro dei Dodici Buonuomini, tale Silvestro Belfredelli. In una frase, riassume ciò che abbiamo visto fare agli Otto durante tutte le sedute delle consulte e pratiche per l'anno 1401, e cioè:

Che gli Otto di Guardia siano sollecitati ed esortati a stare attenti alla conservazione dello stato<sup>195</sup>.

Emerge, però, al tempo stesso, ancora la presenza attiva dei Rettori forestieri come amministratori di giustizia. Segno che non è ancora iniziata quella loro esautorazione che le fonti attestano, invece, pienamente in atto nella seconda metà degli anni Sessanta del Quattrocento. Ciò nonostante, si percepisce comunque un'eterodirezione da parte della Signoria. Qui, in particolare, si fa riferimento al Capitano del Popolo. Per Silvestro Belfredelli:

Quanti si trovano nelle mani del Capitano, se ai Signori parrà opportuno, siano lasciati all'arbitrio del Capitano così che faccia ciò che gli sembri giusto, avendo sempre a cuore in parte la misericordia<sup>196</sup>.

A coinvolgere il Capitano è, poi, un membro dei Dieci di balia, tale Nicola di Roberto Davanzati:

Che il Capitano faccia giustizia di Michele. Tutti gli altri siano mandati liberi<sup>197</sup>.

La seduta si conclude con quest'intervento di un componente l'ufficio degli Otto, che esclama:

Che si conservino il diritto e la giustizia. E che i Signori vogliano essere esemplari, se qualcuno ha errato. Sia fatta giustizia con misericordia. I non colpevoli siano rilasciati secondo giustizia<sup>198</sup>.

In conclusione, i drammatici accadimenti del 1378 possono essere assunti a momento iniziale di quel processo di concentrazione del potere che accompagnerà le

---

<sup>195</sup> *Le consulte e pratiche della repubblica fiorentina nel Quattrocento*, cit., 281: «Quod Octo custodie sollicitentur et hortentur stare attenti ad conservationem status».

<sup>196</sup> Ivi, pp. 281-282: «Qui vero sunt in manibus Capitanei, si videtur Dominis, dimittantur in arbitrio Capitanei, ita quod faciat iustum ei videbitur, semper in partem misericordiam».

<sup>197</sup> Ivi, p. 282: «Quod Capitaneus Michaeli faciat iusticiam. Ceteri omnes, libere dimittantur».

<sup>198</sup> Ibidem: «Quod manuteantur ius et iusticia. Et quod Domini velint esse clari, si aliquis erravit. Cum misericordia fiat iusticia. Non culpabiles secundum iusticiam dimittantur».

vicende cittadine ben oltre l'esperienza repubblicana e che si esprime su due versanti: la progressiva creazione di strumenti informali, o in certi casi istituzionali (come la creazione del "borsellino" nel 1387), di controllo della politica cittadina da parte di un gruppo relativamente ristretto di famiglie eminenti, che attraverso quegli strumenti gestivano il nucleo fondamentale degli affari politici pur non escludendo la partecipazione al governo di una vasta platea di cittadini in posizione politicamente subalterna; la costruzione di un assetto costituzionale che alla pluralità dispersiva dei corpi deliberanti tende a sostituire una forma gerarchica o comunque accentrata di funzionamento delle istituzioni cittadine.

Allo stesso tempo è emerso, con sufficiente chiarezza, come la preoccupazione più prossima e più urgente per gli uomini del reggimento fosse la conservazione dell'ordine politico interno alla *civitas*, quello che la cultura giuridica del tempo qualificava come ordine pubblico. Parallelamente, la pena veniva valorizzata come formidabile strumento per preservare un *ordo* che la tradizione era solita assumere come prestabilito, già dato, e quindi, intollerante a subire mutamenti. Le autorità politiche che reggevano Firenze nei primi anni del Quattrocento parevano, cioè, aver finalmente compreso e decifrato i sottili intrecci fra conservazione del potere, perseguimento del bene loro e, per riflesso, della collettività tutta, e tecniche repressive. Proprio lungo queste coordinate nasce, si sviluppa e dà ottima dimostrazione delle proprie capacità nella persecuzione dei ribelli, la magistratura degli Otto di Guardia. Certo, per il momento limitandosi ad attività di indagine e raccolta delle prove, scovando i perturbatori dell'*ordo civitatis* e consegnandoli ai giudicanti ordinari, ancora protagonisti e titolari ufficiali, almeno fino agli anni Trenta del Quattrocento, dell'amministrazione giudiziaria della Repubblica.

## Capitolo II

### Profili egemonici del penale negli Statuti fiorentini del primo Quattrocento

1. I difficili sentieri della revisione statutaria – 2. Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l'*ordo civitatis* – 3. L'egemonizzazione del penale nel *tractatus Ordinamentorum Iustitiae* – 4. La problematica emersione di una *maiestas civitatis Florentiae*

\*\*\*\*\*

#### 1. I difficili sentieri della revisione statutaria.

Lasciando per un attimo da parte l'evoluzione del magistrato degli Otto di Guardia, si tratta ora di verificare se, già al tempo degli Statuti fiorentini del 1409-1415, stesse prendendo forma quel fenomeno che è all'origine del diritto penale degli Stati premoderni del Cinque/Seicento: lo slittamento della rilevanza penale di un comportamento o di un atto, dalla sfera del danno alla sfera della disobbedienza<sup>1</sup>. Si risalirebbe, così, all'atto di nascita di un penale modellato dal paradigma dell'infrazione politica, per cui la pena scopre, dopo secoli di sfibramento e di contaminazione con istituti giuridici più propriamente privatistico-comunitari, una sua specifica vocazione a farsi strumento di difesa della *respublica*: vero «clipeus reipublicae», come recitava il *Codex giustiniano*.

Il proemio degli *Statuta Populi et Communis Florentiae* elaborati nel 1409 da Giovanni di Montegranaro, rivisti nel 1415 da Paolo di Castro con Bartolomeo Volpi da Soncino, primi, e paradossalmente anche ultimi<sup>2</sup>, Statuti di Firenze a vocazione

---

<sup>1</sup> Secondo la felice intuizione di Sbriccoli, sinteticamente enunciata nel suo *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 178-179. Che poi significa cogliere il momento in cui la sola disobbedienza alla legge penale diventa motivo di pena.

<sup>2</sup> Davvero suggestivo il modo in cui P. Fiorelli sintetizza la storia degli Statuti della città di Firenze nella premessa al bel saggio archivistico di G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009, p. XV: «E un solo testo di carattere statutario si conosce tra quelli che Dante e i suoi

territoriale<sup>3</sup>, al momento di introdurre il contenuto del libro terzo sulle cause penali, così illustra la distribuzione interna della materia:

Il libro terzo contempla la gravissima materia delle cause criminali. È questo, infatti, un libro terribile, che commina pene ai peccatori, insegnando loro ad astenersi dalla trasgressione delle leggi, con la minaccia della pena. Esso include pure la materia dei cessanti e fuggitivi e gli ordinamenti di giustizia<sup>4</sup>.

Poco sopra veniva detto che:

La città di Firenze, consapevole che la natura umana quotidianamente cade nei delitti ed è così debole e disposta alla discordia – generatrice di conflitti giornalieri, nemica della pace, madre delle liti – tanto che se la disciplina della giustizia e del diritto non reprimesse con vigore la sfrenata cupidigia e lo smodato desiderio dell'uomo, già la concordia avrebbe valicato i confini del mondo e l'umanità sarebbe sprofondata nell'abisso del male; sapendo fin dalle sue origini che il rimedio alla malvagità sta nella prudenza delle regole, e sapendo da sempre di sopravanzare gli altri per integrità delle istituzioni e dei costumi, per scienza e per eloquenza, desiderò ardentemente il governo delle leggi, per mezzo della cui autorità gli affari divini e quelli umani si dispongono al bene, le iniquità sono espulse, i peccatori atterriti e gli innocenti possono vivere sicuri fra gli improbi senza il timore del supplizio. Tuttavia, non potendo contare fin dall'infanzia che su pochi mezzi e oltretutto costretta entro limiti angusti, con l'ausilio di Dio

---

contemporanei videro nascere, contribuirono a far nascere: sono gli ordinamenti di giustizia del 1293, in più di una stesura e in più di una forma. I più antichi statuti del Comune che si siano conservati, e che si possono leggere, sono posteriori di sei mesi alla morte, in esilio, del Poeta [Statuti del 1322-1325]. Altri ne seguirono, riformati in tre riprese nel giro di poco meno d'un secolo [1355, 1409, 1415]. Gli ultimi restarono in vita, in qualche modo, per trecentonovantanove anni, finché una legge del granduca Ferdinando III, del 15 novembre 1814, nell'abrogare la legislazione francese degli anni precedenti confermò, di questa, l'abolizione di tutti gli statuti particolari delle città, terre e castelli. La decadenza, l'estenuazione degli statuti era però nell'aria fin dal tempo di Pietro Leopoldo, delle sue riforme amministrative degli anni '70 e '80 del Settecento. Quando gli ultimi statuti comunali di Firenze ebbero una loro edizione a stampa colla finta data di Friburgo 1778-1781, un'edizione di bell'aspetto ma in incredibile ritardo rispetto alla produzione delle altre città d'Italia, circolava già da qualche mese un'elegante esposizione analitica del loro contenuto, opera dell'auditore Niccolò Salvetti, e il suo titolo di *Antiquitates Florentinae* sembrava un anticipato elogio funebre».

<sup>3</sup> Il primo a intuire questa specificità, anche in rapporto alle altre realtà italiane coeve, fino a definirli un corpo organico di legislazione regionale fu, all'inizio degli anni Settanta del Novecento, G. CHITTOLINI, nell'ormai classico studio *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 292-352.

<sup>4</sup> Statuti di Firenze del 1415, *Proemium*, vol. I, p. 3, dell'edizione a stampa. L'originale in latino recita: «Tertius causarum criminalium gravia. Hic enim liber terribilis est, comminans poenas peccatoribus, et eos a transgressione legum, formidine poenae abstinere docens, cum materia cessantium, et fugitivorum, et ordinamentis iustitiae». Si noti che pure il lessema «Hic enim liber terribilis est» è mutuato dal *Corpus Juris Civilis* e, precisamente, dai libri 47 e 48 del Digesto ribattezzati, proprio al tempo dell'esperienza del diritto comune, *libri terribiles* perché prevedevano pene piuttosto dure. Anche soltanto questo può considerarsi un indice lessicale di quanto, in una realtà territoriale in via di definizione con al centro la *civitas-respublica* di Firenze, nei primi decenni del XV secolo, si stessero assottigliando sempre di più, nella percezione degli stessi statuari, i confini fra giustizia criminale e repressione.

che governa il suo Impero, accrebbe enormemente le proprie ricchezze e sostanze ed estese i propri confini e i propri orizzonti, sottomettendo a sé e legando alla propria infinita custodia castelli, città e fortezze. Così facendo, però, le sue leggi si moltiplicarono in maniera talmente confusa e oscura che nessuno era più in grado di averne cognizione<sup>5</sup>.

Queste altisonanti ed iperboliche enunciazioni proemiali rappresentano, forse, una delle manifestazioni più tangibili di quanto oramai, primi anni del Quattrocento, la giustizia e il diritto penale fossero assurti a indispensabili strumenti di governo. Indispensabili alla stessa sopravvivenza, quieta e imperturbata, dell'ordine politico e sociale interno, di cui i magnifici e illustrissimi Signori erano custodi<sup>6</sup>. E rappresenta, altresì, una testimonianza assai eloquente di come le autorità politiche promotrici del progetto di revisione statutaria fossero essenzialmente orientate a preservare quell'*ordo*, reprimendo.

Già dalla Balìa del 1° settembre 1378, che conosciamo, si era avvertito il necessario ricorso allo strumento statutario:

Non si deve giudicare degno di biasimo il fatto che per la varietà dei tempi e degli eventi cambino anche gli statuti delle città. E visto come oggi, a causa degli eventi occorsi recentemente, il popolo non abbia quasi nessun ordine, e il suo regime in quasi ogni sua parte sia sconvolto e privo di ordine, e quanto sia necessario riformare tutta la Repubblica di Firenze, che altrimenti andrebbe verso la rovina<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Statuti di Firenze del 1415, *Proemium*, vol. I, pp. 1-2, dell'edizione a stampa: «Cum humana natura dietim labatur ad delicta, pronaque, et facilis ad dissentiendum, nova tot quotidie generet iurgia, pacis emula, mater litium, ut nisi eius effrenatam cupiditatem, et appetitum noxium iustitiae, et iuris disciplina sua virtute reprimeret. Iam extra mundi terminos exularet concordia, et per genus humanum itum esset in profundum malorum. Prava enim non nisi ad regulam corriguntur quam prudentissime ab origine sua recognoscens civitas Florentina aliis semper praepollens morum institutis, peritia sciendi, facundia loquendi, cupivit, et adamavit legum gubernaculis regi, quarum auctoritate res divinae, et humanae bene disponuntur, iniquitates expelluntur, peccatores terrentur, innocentes sine formidato supplicio inter improbos secure vivunt, sed a cunabulis suis parvas possidentes opes, et angustis finibus contenta, Deo auctore, eius gubernante Imperium divitiis, opibus ut plurimum aucta, terminos, et agros suos ampliavit, suae dictioni infinita castella, civitates, et oppida subiiciendo, et leges constitutiones suas multiplicavit, quarum aliquae contrariae, aliae ambiguae, aliae superfluae, aliquae per desuetudinem delectae, aliae sparsae, et inordinatae inutilibus praefationibus utentes, ita confuse, et obscure ut vix earum notitia haberi posset».

<sup>6</sup> Ivi, p. 3: «Sumite ergo magnifici, et Illustrissimi DD. Priores, Patres, et Defensores earum, caeterique viri clarissimi has leges, haec instituta omni labe purgatas, sinceritate faecundas, ordine luculentas, antiquorum respectu parvis voluminibus complexas, et eas firmate, et stabilite, ut in iudiciis utantur periti, caeterique cives legantur, et subdantur, vimque, et robur loco veterum obtineant, caeteraque leges sileant, cedant, et succumbant».

<sup>7</sup> Brano citato in TANZINI, *Statuti e legislazione statutaria a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., p. 13: «Non debet reprehensibile iudicari si ex varietate temporum seu rerum mutantur statuta locorum. Et cum ad presens propter novitates occursas, populus fare in aliquo ordine non esista et totum regimen sit in suis membris et

Che le autorità politiche avessero fin da allora deciso di rimettere mano agli Statuti pare essere confermato da un provvedimento di poco successivo, datato 22 settembre 1378, con il quale veniva disposto lo stanziamento di duecento fiorini per l'acquisto di pergamena da impiegarsi per la riscrittura di tutti gli Statuti della città di Firenze<sup>8</sup>.

A simili propositi non seguiranno, tuttavia, azioni concrete, perlomeno fino all'ascesa al potere del regime albizzesco.

Di nuovo è l'idea dell'*ordo* che gli uomini del reggimento hanno in mente. Lo testimonia chiaramente questo passaggio di una provvisione della Balìa della fine di dicembre del 1394, dove si lamenta la difficoltà di attendere agli affari di governo, compresa l'amministrazione della giustizia, proprio per la confusione in cui, da troppo tempo, versano gli Statuti cittadini:

In molte parti, alcuni si contraddicono, altri sono corrotti, molti sono superflui e contemplano disposizioni oscure e intricate, e sono talmente confusi che i rettori e gli ufficiali i quali presiedono ai loro uffici per poco tempo ma, continuamente, leggendo quelle disposizioni, hanno difficoltà a comprenderle, a conoscerle perfettamente, a tenerle a mente e per questo incorrono in sanzioni e per questa stessa ignoranza il diritto pubblico e quello privato sono compromessi, con tutti gli inconvenienti che ne conseguono<sup>9</sup>.

Queste dichiarazioni di intenti trovano un concreto seguito normativo nella provvisione che, il 24 dicembre 1394, dispone che si provveda ad una nuova redazione statutaria. L'iniziativa, però, si arena poco dopo la nomina dei giuristi che avrebbero

---

fere in omnibus aliis conquassatum et sine ordine, et necesse sit quasi totam rempublicam comunis Florentie reformare, alias in perditione cum ruina videtur».

<sup>8</sup> ASF, PR, 67, c. 27r, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico): «pro emendo cartas pecudinis et pro facendo scribi et aptari omnia et singula statuta comunis Florentie prout expeditius fuerit». Secondo Tanzini, tuttavia, il documento allude solamente alla copia di testi statutari già esistenti e non anche alla redazione di nuovi statuti, perché un'operazione di tale importanza avrebbe richiesto una disposizione normativa più articolata e, comunque, di tutt'altro tenore; cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione statutaria a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., p. 14.

<sup>9</sup> ASF, PR, 83, cc. 246r-249r: «in multis partibus et locis aliqua ad invicem sunt contraria, quidam per alia sunt corrocta, multaque superflua et quidam in eorum dispositionibus obscura et intricata, totoque sunt et totaliter confusa quod ne dum per rectores et officiales eorum offitiis parvo tempore presidentes sed per continue illa legentes non possunt intelligi aut perfecte sciri nec etiam in memoria retinere et exinde multationes propter ignorantiam aut varietates vel indicationes leditur ius publicum et privatum et multa inconvenientia sepiissime inde resultant».

dovuto lavorarvi: Carlo Zambecai di Bologna, Giovanni di Luigi da Padova e il celebre canonista Pietro d'Ancarano<sup>10</sup>.

Il progetto, tuttavia, era troppo sentito per arrestarsi alla prima difficoltà. A rilanciarlo fu una provvisione del giugno 1396 e, come accaduto esattamente due anni prima, la Signoria scelse tre giuristi potenzialmente adatti all'incarico: si riconfermava l'apporto del canonista Pietro d'Ancarano e, con lui, la scelta dei Signori cadde sul civilista Bartolomeo da Saliceto e su Jacopo Carboni da Camerino. Eppure, nonostante l'entusiasmo di vedere i propri Statuti cittadini rivisti e corretti dagli esponenti della migliore dottrina giuridica dell'epoca, anche questo secondo tentativo di ristabilire l'*ordo civitatis* per via statutaria si impantanò prima ancora di cominciare, intrappolato a morte dalle questioni diplomatiche e militari legate alla guerra con il duca di Milano Gian Galeazzo Visconti e, sul piano interno, dal tentativo di aumentare gli introiti fiscali del Comune.

Tuttavia, l'incalzare dell'espansionismo territoriale di Firenze e la chiara volontà degli uomini del reggimento albizzesco di consacrare, anche a livello giuridico, la serrata del potere in senso aristocratico ed elitario permisero al progetto di revisione statutaria di procedere oltre queste due brusche e repentine battute di arresto. Una provvisione

---

<sup>10</sup> Anche la scelta di affidare il lavoro di riscrittura delle disposizioni statutarie a dei tecnici del diritto è una novità apportata sotto il regime albizzesco. Nella provvisione che disponeva la redazione degli Statuti del Capitano del Popolo del 1322 non si prevede esplicitamente la partecipazione di giuristi, e la revisione è affidata ad una commissione di cittadini privi di competenze tecniche. Questo doveva essere il sentire comune fino alla seconda metà del Trecento. Lo notava lo stesso Alberico da Rosciate, uno dei primi *doctores* a vincere la tradizionale diffidenza del ceto dei giuristi nei confronti di qualunque prodotto normativo che non fossero i *libri legales*: «tales eligendi ad statuta condenda debent esse Iusperiti [...] sed communiter eliguntur laici et iuris ignari, tales ut possint statuta vetera declarare» (citato in D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti dell'esperienza politica tardomedievale*, in *Atti del Convegno "Statuti e ricerca storica"*, Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino, 1991, pp. 61-75). Il quadro muta di poco con la provvisione che nel 1351 dà il via a quella che sarebbe poi diventata la redazione del 1355; in quell'occasione si rimetteva alla commissione cittadina incaricata di seguire i lavori, l'individuazione di «unum seu plures iudices notarios scriptores forenses providos et discretos» (ASF, PR, 38, c. 196r). La tendenza a minimizzare il ruolo svolto dai professionisti del diritto richiama probabilmente l'atteggiamento di sospetto nutrito dalle istituzioni cittadine nei confronti dei giuristi; un atteggiamento, per la verità, proprio della normativa comunale soprattutto dei primi tempi, abbastanza rapidamente assorbito nell'età matura del diritto comune, sia per il più disinvolto orientamento della dottrina, sia per il complicarsi del diritto cittadino; cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 57-58, 69-70. La figura del giurista è, invece, chiaramente richiesta nelle provvisioni statutarie sia della fine del Trecento che del primo Quattrocento, dove – a conferma dell'istituzione che realmente deteneva il potere a Firenze dopo il tumulto dei Ciompi – la nomina dell'esperto o degli esperti di diritto è rimessa alla Signoria.

dell'ottobre 1408 affidava la redazione dei nuovi Statuti cittadini ad una commissione di dieci cittadini «populares et guelfi», due dei quali soltanto avrebbero dovuto essere tratti dal ramo delle Arti minori, in linea con la politica di aristocratizzazione diretta dagli Albizzi<sup>11</sup>. Alla fine parteciparono ai lavori nove *cives*, tutti personaggi di spiccata lealtà al reggimento<sup>12</sup>. La scelta, da parte dei Signori, del giurista che avrebbe dovuto coordinare i dieci – poi di fatto nove – cadde sul marchigiano Giovanni di Giorgio Marochini da Montegranaro, un personaggio non particolarmente illustre, ma nemmeno privo di prestigio sia come giudice che come *doctor legum*<sup>13</sup>.

Dopo un anno di lavoro trascorso a raccogliere le provvisori vigenti e coordinarle con gli Statuti preesistenti ovvero con altri Statuti (soprattutto quelli della Parte Guelfa, delle singole Arti, della Mercanzia, dell'Annona, dello Studio), la commissione civica capitanata da Giovanni di Montegranaro sottoponeva al vaglio del Consiglio degli Ottantuno<sup>14</sup> un prodotto normativo originale e veramente all'avanguardia. Originalità, prima di tutto, nella maniera di distribuire il materiale normativo selezionato. Gli Statuti

---

<sup>11</sup> ASF, PR, 97, cc. 91v-92v.

<sup>12</sup> Dei nove componenti la commissione, soltanto due, tali Bernardo Berardi e Ludovico della Badessa, non figurano mai tra i membri delle Balie del tardo Trecento; gli altri sette vantano tutti almeno una, e in diversi casi, anche due partecipazioni alle Balie; in particolare, nel 1393 troviamo quattro statutori e nel 1400 ben cinque. Il legame con la Balia del 1393 è ulteriormente confermato dal fatto che nello scrutinio di quell'anno risultano presenti tutti gli statutori meno il Berardi. Lo studio delle loro carriere delinea figure di rilievo istituzionale mediamente alto, che parteciparono più volte nel giro di pochi anni alle maggiori magistrature della Repubblica, tra cui gli uffici dei Dieci di balia e dei Sei della Mercanzia. Tra loro c'era anche Maso degli Albizzi. Cfr. TANZINI, *Statuti e legislazione statutaria a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 20-30.

<sup>13</sup> Giovanni da Montegranaro era stato varie volte membro della *familia* di Podestà e Capitano a Firenze, lavorando soprattutto come giudice collaterale. Altrettanto nota è l'attività di consulente di Giovanni: si conoscono, invero, almeno tre *consilia* da lui resi ad ufficiali fiorentini per la soluzione di quesiti relativi a materia fiscale, tutti del periodo tra la fine del XIV e il primo decennio del XV secolo. Svolsse anche incarichi diplomatici. Si veda in tal senso la presentazione, a dir poco encomiastica, che gli riservano i nuovi Statuti del 1409, nella rubrica *De origine iuris*: «Vir prudentissimum et in iuris civilis scientia peritissimum dominus Iohannes de Montegranaro, doctor egregius, quive in omnibus pene Italie civitatibus illustribus non semel tantum, sed pluribus in diversis temporibus vicibus iurisdicendo pefuerat. Eius erant mores virtus et scientia et bonitas civibus cunctis nota. Sex enim vicibus intra annos triginta cum potestatibus huius urbis iuridicando pefuerat atque primum locum tenuerat. Noverat vir hic acris ingeni mores et leges omnes florentinas, formam etiam qua gubernatur civitas hec et omnes nostras consuetudines civiumque ingenia egregie tenebat. Et ad florentinam rem publicam singularem benevolentiam gerebat», in Statuti di Firenze del 1409, 23, c. 1r, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

<sup>14</sup> Per tutti gli Statuti trecenteschi, l'approvazione era stata di pertinenza dei Consigli. Completamente diversa, invece, la procedura di approvazione messa a punto per la redazione del 1409: il testo dovrà ritenersi valido a tutti gli effetti soltanto dopo l'approvazione da parte del Consiglio degli Ottantuno, cioè da parte di quell'organo straordinario di potere creato dagli Albizzi nel 1393, formato da Signori, Collegi, Capitani di Parte Guelfa, Otto di Guardia, Sei della Mercanzia, Ventuno Consoli delle Arti.



del 1409, anziché esordire come da tradizione, con le rubriche sui Rettori forestieri e sul sistema giudiziario da essi incarnato, muovono dalla regolamentazione della magistratura di vertice della Repubblica fiorentina, ossia dalla Signoria.

Gli elementi di originalità proseguono con la maniera di distribuire il materiale normativo selezionato. Viene, infatti, abbandonata la tradizionale bipartizione in Statuti del Podestà/Statuti del Capitano del Popolo, oltre alla suddivisione in quattro o cinque libri, optando viceversa per una ripartizione in nove distinte *Collationes*. Una scelta, questa, che forse voleva essere un omaggio alla tradizione giuridica romana e del diritto comune<sup>15</sup>, e che lascia quasi intravedere una latente vocazione imperialistica di Firenze e delle sue magistrature direttive, a cominciare da una consapevole imitazione del principe dell'Impero Romano, Giustiniano<sup>16</sup>. L'influenza della cultura giuridica romana si riflette, poi, oltre che nella impaginazione del testo<sup>17</sup>, soprattutto nelle prime due rubriche, intitolate significativamente *De origine iuris* e *De legibus*, posizionate a formare una premessa alla legislazione di insieme, al posto del più convenzionale proemio con invocazione a Dio e ai Santi protettori della città.

Al di là della loro più o meno diretta dipendenza dal *Corpus Juris Civilis* giustiniano<sup>18</sup>, queste due rubriche sono estremamente significative perché testimoniano

---

<sup>15</sup> Si deve, infatti, ricordare che il *Corpus Juris Civilis*, così come risistemato dalla scuola dei glossatori di Irnerio, venne diviso in cinque sezioni: le prime tre corrispondevano alle tre parti del Digesto (*Vetus, Novum, Infortiatum*); la quarta includeva i libri I-VIII del Codice; la quinta parte si componeva dei cd. *Tres libri* del Codice (libri IX-XII), delle Istituzioni e del cd. *Authenticum* o *Volumen*. L'*Authenticum*, che consisteva in una selezione delle Novelle, si divideva per l'appunto in nove *Collationes*, alle quali venne poi aggiunta la *Decima Collatio*, a sua volta costituita dalla legislazione imperiale medievale e dal diritto feudale consuetudinario, cioè la *Lombarda* o *Libri feudorum*.

<sup>16</sup> Cfr. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Storiografia dell'umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viterbo*, Roma, Storia e letteratura, 2003, pp. 131-164; J. BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 23-46.

<sup>17</sup> Il testo degli Statuti del 1409 è disposto su due colonne, diversamente da tutti gli altri testi statuari fiorentini precedenti e successivi. Secondo Tanzini, tale scelta stilistica, così nettamente eccentrica rispetto alla tradizione, potrebbe essere stata influenzata dal modello delle Pandette Pisane, detto anche Digesto Laurenziano, giunto a Firenze pochi mesi prima dell'inizio dei lavori della commissione (dopo l'incorporazione di Pisa nel Dominio territoriale), e custodito dalle autorità cittadine.

<sup>18</sup> Il titolo della rubrica *De origine iuris* è speculare al secondo titolo del primo libro del Digesto (D. I.2), laddove il titolo della rubrica *De legibus* è identico al titolo terzo del medesimo primo libro (D. I.3). Tuttavia, nessuna parità di contenuti lega le due rubriche degli Statuti agli omologhi romani, considerato che il *De origine iuris* riporta una lunga trattazione sulla nascita del diritto scritto nell'antica Roma, mentre il *De legibus* romano contiene una serie di pronunce di giuristi sulla definizione di legge e sui concetti fondamentali del diritto.

un ulteriore elemento di specificità e di originalità degli Statuti del 1409 a paragone con i loro precedenti trecenteschi: la loro accentuata vocazione territoriale<sup>19</sup>. Sono, cioè, testimoni dell'evoluzione di Firenze da semplice città con contado annesso a centro di riferimento – e di potere – di un vero e proprio Dominio territoriale.

Probabilmente, tanta originalità pregiudicò l'entrata in vigore della redazione del 1409. Le ragioni della mancata approvazione da parte del Consiglio degli Ottantuno non sono mai state ricostruite con sufficiente chiarezza<sup>20</sup>. Due anni più tardi, nel 1411, il Consiglio degli Ottantuno fu soppresso e nel 1414 venne affidato agli Ufficiali alla diminuzione del Monte l'incarico di revisionare e correggere in senso tradizionalista la versione di Giovanni da Montegranaro. Tra i giuristi convocati a sovrintendere ai lavori, si distinsero Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino, all'epoca entrambi impiegati come docenti presso lo Studio fiorentino. Il loro apporto consistette, essenzialmente, nel ripristinare la pregressa logica nella distribuzione del materiale normativo, per cui fu abbandonata la ripartizione in *Collationes* e recuperata la classica suddivisione in cinque libri, alcuni dei quali curiosamente integrati da *tractati* su testi normativi specifici. Ma soprattutto, fu restituita priorità alla disciplina dei Rettori forestieri – spogliati ormai di qualsivoglia connotazione di rappresentanti politici e inquadrati unicamente come magistrati deputati ad amministrare la giustizia –, posponendo al quinto e ultimo libro la trattazione sugli uffici di governo della *civitas* e del Dominio.

Licenziata in tre corposi volumi nell'estate del 1415, la nuova compilazione statutaria non ricevette la necessaria approvazione dei Consigli cittadini che una provvisione del dicembre di quell'anno fissava per il 25 giugno dell'anno successivo<sup>21</sup>. Rinviata di un semestre per le dovute verifiche e poi di un semestre ancora nel luglio del

---

<sup>19</sup> Perfino nelle sopra menzionate provvisioni del 23 dicembre 1394 e del 6 giugno 1396, che pure lamentavano la confusione e l'inadeguatezza della legislazione fiorentina precedente, mancano gli accenni all'espansione territoriale e alla conseguente necessità di dotare il Dominio di una rete di apparati adeguata; cfr. ASF, PR, 83, cc. 246r-249r; 84, cc. 84r-85v.

<sup>20</sup> Secondo Fubini, l'importanza assunta, nella ripartizione delle materie, da quella istituzionale rispetto a quella giurisdizionale – posposta rispetto alla trattazione degli uffici – fu probabilmente fra quegli aspetti mal digeriti dal gruppo dirigente che riuscì a bloccare l'immediata entrata in vigore. Questa tesi è stata poi ripresa da ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., pp. 15-17.

<sup>21</sup> ASF, PR, 105, cc. 235rv.

1416<sup>22</sup>, fu bloccata all'inizio del 1417 da un provvedimento che disponeva la cassazione di tutte quelle parti giudicate troppo innovative rispetto alle compilazioni trecentesche.

Tutte le menzionate provvisori presentano un denominatore comune nel lamentare come, nonostante i numerosi correttivi apportati, gli Statuti continuassero a:

Contenere molti passaggi oscuri e intricati al punto da rendere più gravosi gli affari pubblici, suscitando incertezze e scandali<sup>23</sup>.

Ma questo era solo un modo pretestuoso per intralciare un cammino già faticosamente trascinato fin lì. I difficili sentieri della revisione statutaria del 1409-1415 furono percorsi un'ultima volta nel 1417, quando fu varato l'ennesimo provvedimento che disponeva l'annullamento di tutto il libro quinto dedicato all'innovativa configurazione istituzionale della Repubblica, centrata sul ruolo di vertice assunto da Priori, Gonfaloniere di Giustizia e Collegi (i tre Maggiori). Per il resto, quindi, anche per quanto riguarda il libro terzo sul penale, i nuovi Statuti divennero finalmente operativi sulla base della redazione del 1415.

## **2. Il paradigma dell'infrazione politica. I crimini contro l'*ordo civitatis*.**

La sezione penalistica così come riorganizzata nell'ambito del libro terzo degli Statuti del 1415, non si discosta in maniera significativa né dalle pregresse redazioni trecentesche né dalla *Collatio VIII De maleficiis* della versione del 1409<sup>24</sup>. Al di là del dato quantitativo – 198 rubriche contro le 242 della versione del Montegranaro<sup>25</sup> – la maggior parte delle disposizioni ospitate nel libro terzo degli Statuti del 1415 è modellata sulle rubriche del codice del 1409, a loro volta mutate dalla silloge del 1355 e così via,

---

<sup>22</sup> ASF, PR. 106, cc. 67v-69r.

<sup>23</sup> Ivi, c. 67v: «in se multas continere obscuritates, intricaciones et varietates et propterea posse gravia rei publice negotia perturbari dubia simul et scandala suscitari».

<sup>24</sup> Cfr. TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto*, in «Reti Medievali Rivista», III (2002), 2: «La materia penalistica è senza dubbio una delle più conservative negli statuti cittadini, nel senso che le norme penali e di procedura penale tendono ad essere ripetute con variazioni assai lievi nelle diverse redazioni statutarie, anche attraverso mutamenti politici ed istituzionali di rilievo».

<sup>25</sup> Un numero, comunque, consistente considerando che, negli Statuti del 1322-1325, si raggiungeva un totale di 153 disposizioni a carattere criminale (132 nello Statuto del Podestà e appena 21 nello Statuto del Capitano del Popolo).

com'era d'altronde nella logica stessa del diritto statutario che, formatosi storicamente come *corpus* normativo ad implementazioni progressive, assai raramente ammetteva l'istituto della *abrogatio*<sup>26</sup>. Esemplificativo ai fini di questo discorso il testo della rubrica 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*, sullo svolgimento del processo penale<sup>27</sup>. È, in larghissima parte, la stessa disposizione che possiamo leggere negli Statuti del 1322-1325 e in quelli del 1409. Questa rubrica è significativa per due altre ragioni. In primo luogo, essa ci dà la conferma che, nel primo decennio del Quattrocento, il processo penale fiorentino è ancora compromesso con elementi della tradizione negoziale; non mancano, infatti, riferimenti a giuramenti e fideiussori. Permane persino l'obbligo di rivolgersi al giudice nella cui giurisdizione era compreso il quartiere non già dove era avvenuto il crimine, bensì dove dimorava l'accusatore, se questi era cittadino o comitatino o distrettuale, in omaggio al principio di diritto comune *sequatur reus foram actoris*. Addirittura, il reo doveva essere citato in giudizio a spese dell'accusatore. Un modo di procedere, quindi, di base accusatorio con punte di inquisitorio, ravvisabili tanto in una più rigorosa e puntuale regolamentazione dell'uso della tortura e della validità della confessione così ottenuta, quanto in una più scrupolosa registrazione di ogni singolo atto del processo penale.

Bisogna, pertanto, ricercare altrove i principi egemonici del penale informati a quel paradigma dell'infrazione politica, che crediamo di poter intercettare nel blocco di rubriche sui crimini politici. Lì, come andiamo subito a verificare, si percepisce tutt'altro.

Si tratta, con ogni probabilità, della sezione del libro terzo sulle cause penali più innovativa, nel senso che non si riscontrano negli Statuti trecenteschi così tante e, sovente, minuziose disposizioni su atti o comportamenti diretti a sovvertire il quieto, pacifico,

---

<sup>26</sup> Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., p. 66: «In un ordinamento fondamentalmente consuetudinario, l'atto di introdurre una novità attraverso un decreto, ovvero nel caso cittadino attraverso una provvisione o riformazione consiliare, è sempre sottoposto alla necessità della *iusta causa*: la norma, infatti, trova la sua giustificazione soprattutto a livello oggettivo, nel suo valore intrinsecamente giusto o necessario, e molto meno a livello soggettivo, come espressione di una volontà sovrana. Di conseguenza, ogni legge di per sé, soltanto per il fatto di esistere, assume un valore proprio che le impedisce di essere cancellata o abrogata per un solo atto volontaristico del *princeps*: in questo sta il motivo essenziale per cui difficilmente la norma medievale è abrogata, ma molto più di frequente derogata».

<sup>27</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 229-235, dell'edizione a stampa.

libero e guelfo stato del Popolo e del Comune di Firenze<sup>28</sup>. Ed è anche la sezione che, forse in considerazione della delicatezza della materia trattata, ha subito qualche rimaneggiamento fra la redazione del 1409 e quella, definitiva, del 1415. Più precisamente, se la maggior parte di queste rubriche viene mantenuta, scompare tuttavia la disposizione più significativa al riguardo nella compilazione curata da Giovanni da Montegrano: la rubrica 70 *De confinandis condempnatis pro faciando contra status et de pena coniunctorum si illi non servaverint confinia et de premiando eos occidentes*<sup>29</sup>, della *Collatio VIII*. Per il resto, sono le stesse previsioni che, con riferimento al libro terzo della redazione del Castrense, ritroviamo nelle rubriche: 39, 60-68, 71, 73, 163.

Nell'esaminare il blocco di rubriche isolate, percorreremo due strade: da una parte, insisteremo sul *modus procedendi* seguito dalle autorità nell'accertamento e nella repressione degli atti o comportamenti eversivi dell'*ordo civitatis* così come delineato nelle nostre rubriche, dall'altra ne valuteremo il lessico. Lessico che ci riconduce, senza ombra di dubbio, al filone di elaborazione teorico-dottrinale, nato a partire dalle celebri costituzioni dell'imperatore Enrico VII del 1313 *Qui sint rebelles* e *Ad reprimendum* inserite nella *Decima Collatio* del *Corpus Juris Civilis* e glossate da Bartolo, del *crimen laesae maiestatis*. E il presente rilievo ci porterà inevitabilmente a confrontarci con l'annoso problema se già a quei tempi, per i giuristi, ribellarsi a Firenze configurasse lesa maestà. Capire ciò è necessario a verificare se, all'epoca della compilazione statutaria in

---

<sup>28</sup> Sfogliando a tal proposito lo Statuto del Podestà del 1325, rintracciamo appena un paio di disposizioni di questo tipo e, precisamente, la rubrica 103 *De congregatione non facienda nisi certo modo* e la rubrica 104 *De pena acclamantis et concitationem facientis*. Un grado di innovatività, quello incarnato dalle previsioni sui crimini politici, che non sembrano presentare neppure gli Statuti del 1355. La novità, dunque, è tutta quattrocentesca. Il testo delle rubriche menzionate è consultabile in *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., vol. 2, pp. 233-235.

<sup>29</sup> Sul contenuto di questa rubrica e sulle particolari ragioni della sua cassazione, vedi TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 290 e 293. Se, tendenzialmente, l'assetto normativo trecentesco non conosceva l'abrogazione delle leggi, gli sviluppi della fine del secolo giunsero, tuttavia, a qualcosa di molto vicino. A partire dagli anni Ottanta del Trecento inizia a diffondersi una tipologia di provvedimento consiliare finora sconosciuta, la *suspensio legum*. Presto, questa novità, nata nel contesto delle provvisori, verrà ad interessare le stesse rubriche statutarie. Infatti, la redazione del 1415 non si limitava ad un'opera di aggiornamento e integrazione, ripetendo l'impostazione consuetudinaria del diritto statutario trecentesco, ma aveva l'ambizione di erigersi a codice onnicomprensivo, dentro il quale potesse convergere tutta la legislazione corrente, ivi incluse quelle provvisori che avevano sperimentato la tecnica della *suspensio*. È probabile che qualcosa del genere, oltre alle più rilevanti motivazioni politiche, abbia comportato la mancata inclusione della rubrica 70 nel codice del 1415. Del resto, fin dalla sua prima formulazione, il progetto statutario era stato ispirato dalla costituzione giustiniana *Deo auctore*, rivendicando con quella la facoltà di rimodellare, anche per via di abrogazione, la legislazione precedente.

esame, la *civitas-respublica* si fosse dotata di quel massimo «strumento di arbitraria repressione di ogni forma di dissenso politico»<sup>30</sup>, insito nel sistema del *crimen laesae maiestatis*.

Nell'ambito del *modus procedendi* occorre distinguere due momenti: il momento dell'infrazione politica vera e propria, e il momento della risposta repressiva<sup>31</sup>. Nel blocco di rubriche selezionate occorrerà, dunque, verificare: per il momento dell'infrazione, l'oggetto dei crimini politici e la condotta o le condotte in cui detti crimini politici si estrinsecano; per il momento della risposta repressiva, le pene comminate e l'iter giudiziario per il quale si arriva a comminare quelle pene.

L'oggetto dei molteplici atti o comportamenti che le rubriche statutarie considerano è, senza ombra di dubbio, l'*ordo civitatis*, frammento di quell'*ordo* più ampio che è l'ordine naturale delle cose orchestrato dalla grazia divina. Quest'*ordo* può essere violato in due modi, e questa distinzione ci lascia apprezzare il passaggio, storicamente saliente, dalla Firenze urbana alla Firenze territoriale: o offendendo direttamente la *civitas* dominante oppure offendendo il suo Dominio.

Nel primo caso, le previsioni in esame impiegano espressioni del tipo «contra statum pacificum, liberum, tranquillum, et guelfum civitatis Florentiae»<sup>32</sup>, «pacifici status populi et communis Florentiae»<sup>33</sup>, «contra libertatem ipsius [populi]»<sup>34</sup>, «contra pacificum statum»<sup>35</sup>.

Nel secondo caso, i compilatori degli Statuti hanno inteso restituire il senso della nuova proiezione territoriale della *civitas-respublica* fiorentina, ricorrendo a lessemi del genere «aliquam civitatem, terram, vel castrum dicto communi Florentiae suppositum,

---

<sup>30</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 255.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 363-365. Sbriccoli qualifica il momento dell'infrazione come il momento della rottura di un equilibrio e di uno *status quo*; il momento della repressione come il tentativo di imporre il ritorno alla situazione precedente, attraverso la punizione dei colpevoli e l'uso in senso dissuasivo della carica di terribilità da essa proveniente.

<sup>32</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 60 *De poena non revelantium tractatum*, vol. I, p. 278, dell'edizione a stampa.

<sup>33</sup> Ivi, III, 61 *De poena facientis congregationem, vel invitam pro violatione status pacifici civitatis Florentiae, vel invadendo aliquam civitatem, vel locum*, vol. I, pp. 278-281, dell'edizione a stampa.

<sup>34</sup> Ibidem.

<sup>35</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 62 *De premio revelantium tractatum*, vol. I, pp. 282-283, dell'edizione a stampa.

seu in qua, vel quo dictum commune Florentiae haberet aliquam praeherentiam, iurisdictionem, vel custodiam»<sup>36</sup>, «aliquam terram, castrum, vel fortilitiam ipsius communis, seu ipsi communi per modum custodiae, seu praeeminente subiectum»<sup>37</sup>.

Talvolta si può arrivare a colpire l'*ordo civitatis*, inteso sempre nella sua duplice dimensione, anche offendendo Signori e Collegi<sup>38</sup>, ovvero contravvenendo alle sue leggi fondamentali, come, ad esempio, compiendo atti o tenendo comportamenti in spregio degli «ordinamentorum iustitiae dicti populi [Florentiae]»<sup>39</sup>. Perché «la ribellione dei sudditi va evitata» anche conservando «le istituzioni» e «le leggi»<sup>40</sup>.

Se, dunque, l'oggetto dei crimini politici può ritenersi abbastanza circoscritto e definito, le modalità materiali, concrete, attraverso le quali quell'oggetto – l'*ordo civitatis* – può dirsi violato, sovvertito, turbato, alterato, travalicano gli steccati del certo e del definito, scomponendosi in un novero davvero imponente di occasioni del delinquere. Vanno incontro alla stretta mortale della repressione condotte del genere «facere aliquam invitam, seu congregationem gentium, conventiculam, conspiracyem, vel posturam pro violatione, vel subversione pacifici status populi, et communis Florentiae»<sup>41</sup>, ovvero il fatto di chi porti innalzata nella città qualsiasi insegna o bandiera «pro faciendo aliquam turbationem, aut tumultum, vel rumorem, seu scandalum»<sup>42</sup>. Addirittura la rubrica 71 *De litteris, vel nuntiis non mittendis ad inimicos communis Florentiae*<sup>43</sup> punisce tutti coloro che avessero in animo di inviare lettere, nunzi, denaro, cavalli o armi a qualunque «inimicos publicos communi Florentiae», ovvero di offrire loro qualsiasi ausilio, consiglio o favore, tacitamente o occultamente, oppure che ricevano da quelli lettere o messaggeri.

Un discreto numero di rubriche insiste, poi, sugli atti o comportamenti che offendono l'*ordo civitatis* nella dimensione esterna, quella cioè del Dominio territoriale.

---

<sup>36</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 61.

<sup>37</sup> Ivi, III, 62.

<sup>38</sup> Come nel contesto della rubrica 39 *De poena offendentis Dominos Priores, et alios officiales*.

<sup>39</sup> Come enunciato nella rubrica 61.

<sup>40</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 311.

<sup>41</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 61.

<sup>42</sup> Ivi, III, 65 *De poena elevantis banderiam, vel insignam in civitate Florentiae pro rumore, vel tumulto faciendo*, vol. I, p. 285, dell'edizione a stampa.

<sup>43</sup> Ivi, pp. 289-290.

Al di là degli accenni più o meno consistenti, disseminati un po' lungo tutto il segmento di disposizioni statutarie isolato<sup>44</sup>, possiamo leggere rubriche appositamente dedicate a questo specifico profilo della sovversione.

È il caso, innanzitutto, della rubrica 63 *De poena rebellantis aliquem locum, vel guerram facientis contra commune Florentiae*<sup>45</sup>, dove assurge al rango di condotta penalmente rilevante il fatto di chi induca «aliquod castrum, terram, vel fortilitiam» a ribellarsi «contra populum, et commune Florentiae». Oppure, di chi invada o occupi uno dei posti suddetti e li mantenga in questo stato sempre nell'ottica di ribellarsi a Firenze, anche muovendo guerra contro la Repubblica. Viene, quindi, punito il comportamento di chi si ribelli «derobando, vel praedando, vel hostiliter cum banderiis elevatis in comitatu, vel districtu Florentiae, seu in terras, quas tenebat, vel tenet, vel tenebit dictum commune in vituperium populi, et communis Florentiae». Vengono, da ultimo, sanzionati quanti, nei luoghi menzionati, offrano qualunque forma di ausilio ai promotori dell'azione ribelle.

Ancor più indicativa, la rubrica 68 *De poena dantis, vel restituentis aliquam fortilitiam communis Florentiae alteri quam dicto communi*<sup>46</sup>, soprattutto laddove punisce il fatto di chiunque invaderà, occuperà, prenderà o riprenderà delle fortezze erette fra contado e distretto e sottoposte al controllo permanente o temporaneo della Dominante, «minuendo de iurisdictione, custodia et honorantia dicti communis». Si avverte, in quest'ultimo lessema, un senso di unità territoriale molto forte – lo suggerisce l'uso del verbo «minuere» – e, nello stesso tempo, si percepisce il notevole impegno profuso nel difendere da minacce di qualsiasi tipo – vedi in tal senso la cura dedicata ai fortificati – quest'unità così faticosamente conquistata e in via di progressiva implementazione. Anche perché la salvezza della *civitas-respublica* e, inevitabilmente,

---

<sup>44</sup> Tipo il «pro invadendo aliquam civitatem, terram, vel castrum dicto communi Florentiae suppositum, seu in qua, vel quo dictum commune Florentiae haberet praeheminentiam, iurisdictionem, vel custodiam» alla rubrica 61.

<sup>45</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 63, vol. I, pp. 283-284, dell'edizione a stampa.

<sup>46</sup> Ivi, vol. I, pp. 287-288, dell'edizione a stampa.



della stessa élite al potere, dipende dall'accrescimento del territorio che circonda il quadro urbano e, prima ancora, dalla conservazione delle aree già assoggettate<sup>47</sup>.

Non ci si contenta della pura e semplice estrinsecazione materiale della condotta. Si può, infatti, essere puniti per la sola *cogitatio* ovvero per essere *conscii non revelantes*, come limpidamente attesta il dettato della rubrica 60 *De poena non revelantium tractatum*<sup>48</sup>.

Lasciamoci dietro il momento dell'infrazione – e cioè il momento in cui il perturbatore dell'*ordo civitatis* agisce, o anche solo cospira nella sfera occulta della sua mente, contro l'ordine costituito, minacciando la perpetuazione del potere – e scandagliamo più distesamente il momento in cui la *civitas-respublica* e, nel concreto, chi la rappresenta e la anima, reagisce a tutti quei crimini che la offendono direttamente<sup>49</sup>. E compiamo un procedimento inverso, cioè a dire, sfogliamo prima il catalogo delle pene e poi, da quello, risaliamo all'iter giudiziario culminante nella irrogazione di quelle sanzioni.

Il catalogo contempla, innanzitutto, la pena suprema, la pena capitale. Pressoché l'intero blocco di rubriche selezionate ne fa menzione<sup>50</sup>. Ma quello che più comunica il penetrante grado di egemonizzazione del penale, misurabile nel saggiare il livello di efferatezza della punizione del colpevole, è il supplizio minuziosamente descritto nella rubrica 61: lacerazione delle carni con ferri roventi punitori o vendicatori («ultoribus») fino al patibolo, impiccagione con al collo una catena di ferro in maniera che nessuno

---

<sup>47</sup> Cfr. GUICCIARDINI, *Sui discorsi del Machiavelli*, in *Opere inedite di Francesco Guicciardini illustrate da Giuseppe Canestrini e pubblicate per cura dei conti Piero e Luigi Guicciardini*, Firenze, Barbera, Bianchi e Comp., Tipografi-Editori, 1857, Vol. I, pp. 69-70, *Considerazioni sul Capitolo XIX*: «Chi dubita che la città di Firenze, che la repubblica di Vinegia sarebbero più deboli e di minore potenza se avessero rinchiuso il territorio loro tra piccoli confini che non sono? Avendo domato le città vicine, e allargato la loro iurisdizione, non è facile a ogni vicino assaltarle; non per ogni debole accidente si travagliano; tengono, se non viene moto grande, lo inimico fuori del tuorlo del suo Stato; non si accosta facilmente la guerra alle loro mura; fa la città dominante in privato più ricca».

<sup>48</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 63, vol. I, p. 278, dell'edizione a stampa.

<sup>49</sup> Perché come osserva SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 363-364, il reato politico «non si riduce, *tout court*, allo stabilirsi di una serie imponente di occasioni del delinquere, né tutta la sua essenza si risolve nella sottile costruzione di un ingranaggio complicato, capace di rispondere con prontezza e su di un'area estesissima, ad ogni possibile minaccia politica. Anche la risposta conta: non sono indifferenti la sua qualità, l'intensità che la caratterizza, il modo in cui viene data. Contano, cioè, e molto, le pene comminate e l'iter giudiziario per il quale si arriva a comminarle».

<sup>50</sup> In particolare, la pena di morte è esplicitamente menzionata alle rubriche 60, 61, 63, 64, 65.

possa sottrarre il suppliziato all'esecuzione della giustizia pubblica – magari per evitare che la folla inferocita ne faccia scempio<sup>51</sup>.

Così come quasi tutte le disposizioni statutarie in esame concordano nel comminare al reo la confisca dei beni, con drammatiche ripercussioni sul nucleo dei familiari innocenti, in alcun modo coinvolti nel delitto<sup>52</sup>.

Altra costante è la diffamazione, la squalificazione del sovvertitore dell'ordine politico agli occhi della comunità intera, attuata nella maniera fissata, ancora una volta, dalla rubrica 61 – che non esiteremo a definire un po' il cardine del sistema dei crimini politici disciplinati dagli Statuti fiorentini del 1415. Si dispone, cioè, la registrazione dei condannati come *proditores* in un apposito elenco tenuto presso l'ufficio di Parte Guelfa, intervenuta la quale era proibito ricoprire qualunque carica pubblica, comminando ulteriori pene di natura pecuniaria ai contravventori, pure qualora la sentenza di condanna fosse stata successivamente annullata<sup>53</sup>.

Sfidare le regole dell'*ordo*, il più delle volte, significava per il reo subire il bando, come si evince chiaramente dal testo della rubrica 163 *De premio dando occidentibus bannitos, et condemnatos pro rebellion, turbatione, vel subversione status, seu tractatu*<sup>54</sup>, dove si prevede che chiunque sia stato condannato a morte «occasione rebellionis, turbationis, vel subversionis status pacifici civitatis Florentiae, seu tractatu facti contra dictum statum», possa, in qualunque parte del mondo, essere ucciso ovvero offeso in altro modo, impunemente. E chiunque lo uccida o lo consegna alle autorità beneficerà di alcuni privilegi<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 61, vol. I, p. 278, dell'edizione a stampa: «debeat ultoribus ferris, seu tanaliis in eius corpore lacerari, seu attanaliari, vulgariter intellecto vocabulo, et demum suspendi cum catena nullatenus deponendus sed super furcis continuo stare debeat».

<sup>52</sup> La *publicatio omnium bonorum* è menzionata nelle rubriche 61, 63, 65.

<sup>53</sup> È tuttavia interessante notare come il marchio di infamia rappresentato dalla registrazione dovesse essere circoscritto alla sola persona direttamente responsabile. Anzi, si impone al notaio o cancelliere della Parte tenentario del registro di curare che questa pena infamante non recasse pregiudizio ai figli o comunque ai congiunti della persona condannata.

<sup>54</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 363-366, dell'edizione a stampa.

<sup>55</sup> Piuttosto ricca la letteratura di diritto comune sul bando: NELLUS DE SANCTI GEMINIANO, *De Bannitis*, in *Tractatus universi iuris*, vol. XI, Venetiis, 1584; IACOBUS DE ARENA, *Tractatus de bannitis*, in *Tractatus illustrium iurisconsultorum*, vol. XI, Venetiis, 1584; BARTOLUS DE SASSOFERRATO, *Tractatus Bannitorum, 5 Praeses Provinciae*, in *Opera, quae extant, omnia*, X, Venetiis, 1596. Per una ricognizione d'insieme, vedi A.A. CASSI, *Il "segno di Caino" e "i figliuoli di Bruto". I banditi nella*

Laddove gli Statuti non indichino espressamente la pena che il reo dovrà subire, si lascia spazio all'*arbitrium iudicis*, come nel contesto della rubrica 66 *De poena clamantium, vel concitationem facientium*<sup>56</sup>.

Come le pene, così anche l'iter giudiziario viene incanalato lungo i solchi dell'egemonico. Il processo può partire per *denuntiationem vel notificationem* oppure *ex officio vel inquisitionem*. Si fa di tutto perché le trame cospirative partorite nel segreto conoscano la luce della verità; pertanto, pure nel caso che non intervenga l'iniziativa d'ufficio, si stimola il *civis* obbediente a informare le autorità, premiando la sua *fides* alla *respublica* e al regime di potere che la guida, con somme di denaro ovvero concedendogli licenza di girare per la città e il suo Dominio portandosi dietro armi sia da offesa (di regola, proibite) sia a difesa<sup>57</sup>. Torna ad essere indicativa in tal senso la rubrica 61: la eventuale denuncia – eventuale, potendo il giudice procedere anche *ex officio vel inquisitionem* – non deve necessariamente essere pubblica né sottoscritta, incentivando così le delazioni. A ciò si aggiunge la previsione di dare ai Rettori «plenum et liberum arbitrium» tanto nell'istruzione, quindi nella raccolta delle prove («in inquirendo»), quanto nella conduzione dell'intero processo («in procedendo»), ma soprattutto nella sottoposizione del sospetto cospiratore ai tormenti «cum inditiis et sine». Ma al di là della tortura e della *plena confessio* del reo, è proprio il corredo probatorio sopra il quale far svettare l'impalcatura dell'istruttoria ad essere più leggero. Sempre nell'ambito della rubrica 61, quando interviene a disciplinare il trattamento da riservarsi ai Magnati della città o del contado fiorentino che si siano macchiati del crimine di cospirazione, in una qualsiasi delle forme prese in considerazione dalla rubrica medesima, si obbligano i parenti della persona condannata a dare soddisfazione al Comune per la esorbitante cifra di

---

(della) *civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Id., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 79-104.

<sup>56</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 285-286, dell'edizione a stampa, dove si ribadisce che i Rettori forestieri hanno: «cognitionem, et liberum arbitrium in inquirendo, investigando, et tormentando, procedendo, et puniendo cum accusatione, denunciatione, vel sine, secrete, et palam, prout eisdem placuerit». Sul concetto di *arbitrium*, MECCARELLI, *Arbitrium*, cit.; M. MAGNANI, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?* in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Age», 127 (2015), 1, §§ 1-24.

<sup>57</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 62 *De premio revelantium tractatum*, vol. I, pp. 282-283, dell'edizione a stampa.

tremila fiorini d'oro. Su quest'ultimo punto, il testo dice «ad quam exactionem fiendam sufficiat condemnatio dicti magnatis etiam per contumaciam, sine alia probatione».

Il processo si svolge «*summarie et de plano*»<sup>58</sup>, rimesso alla conduzione dei tre Rettori forestieri (Podestà, Capitano ed Esecutore) che gli Statuti, per la verità già a partire dalla redazione del 1409, pongono ora sullo stesso piano, non ancora esautorati – come invece accadrà a cominciare dagli anni Trenta del Quattrocento – dalla magistratura degli Otto di Guardia, già presente nelle nostre rubriche come organo deputato a custodire l'*ordo civitatis* dalle trame sovversive tessute dai nemici interni ed esterni della *respublica*, ma non ancora in veste di giurisdizione criminale<sup>59</sup>.

Sappiamo che la cifra portante del penale egemonico è la sua spiccata propensione a reprimere, comprimendo gli spazi della negoziazione, senza, sia chiaro, mai eliminarli del tutto. E anche su questo versante cruciale le rubriche in esame non sono da meno. La manifestazione più eclatante viene nuovamente dalla rubrica 61 – che abbiamo quindi ben ragione ad eleggere a cardine del sistema. Ci riferiamo al passaggio in cui si dice che nessun Rettore o ufficiale possa dispensare dall'irrogazione di quell'atroce supplizio descritto poco sopra (attanagliamento con impiccagione), e in più si nega la concessione di quella principale forma di reintegrazione sociale che è la grazia. A meno che – e questo è importante sottolinearlo come spia di un maggiore accentramento del potere – non intervenga una deliberazione in proposito della Signoria con i Collegi, ad altissima maggioranza (trentadue fave). Un altro esempio interessante è ricavabile dalla rubrica 64

---

<sup>58</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 65 *De poena elevantis banderiam, vel insignam in civitate Florentiae pro rumore, vel tumulto faciendo*, vol. I, p. 285, dell'edizione a stampa. Ma vedi anche la formula «*Quilibet officialis, seu rector communis Florentiae, et eius iudex maleficiorum omni exceptione, et cavillatione remotis, teneantur, et debeant condemnare, et punire realiter, et personaliter, ita quod moriantur, et contra ipsos procedere, etiam sine indiciis, et processum expedire, et terminare, prout voluerint, et circa praedicta procedere taliter, quod praedicta maleficia puniantur*», di cui alla rubrica 63 *De poena rebellantis aliquem locum, vel guerram facientis contra commune Florentiae*, vol. I, pp. 283-284, dell'edizione a stampa. Si può far risalire l'idea di giudicare i rei di crimini politici in modo sommario alla celebre costituzione imperiale *Ad reprimendum* (1313), per la quale i traditori potevano essere condannati «*summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii*». Il testo delle costituzioni enriciane è consultabile in J. SCHWALM, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regnum inde ab anno MCCXCVIII usque ad annum MCCCXIII (1298-1313)*, 2 voll., Hannover, Hahn, 1911.

<sup>59</sup> Come descritto nel Capitolo I, ritroviamo gli Otto di Guardia nelle rubriche 60 e 62, oltre che in una apposita sezione sugli ufficiali intrinseci (*De officiis civium, De officio Octo custodiae*) al libro quinto, trattato secondo, rubriche 55-58, vol. III, pp. 65-70, dell'edizione a stampa.

*De poena facientis tractatum de iis, quae spectant ad commune Florentiae*<sup>60</sup>, dove si fa divieto a chiunque di imbastire con i Signori una trattativa sulla riduzione allo stato di ribelle di persone riconosciute colpevoli di questo crimine o passibili di rinbandimento (fuoriuscita dal bando), anche qui «sine licentia expressa dominorum Priorum, et Vexilliferi iustitiae, de qua apparere debeat publicum instrumentum». Previsioni del genere sembrano comunicare che, sopra una materia così delicata quale è la sicurezza della *civitas-respublica*, non esista più alcun margine di trattativa. Quello spirito di mediazione che in origine pervadeva massimamente, e che adesso residuerà invece in poche fattispecie delittuose comuni, la giustizia penale, risulta essere, nelle disposizioni appena menzionate, parecchio offuscato.

Anche il lessico delle rubriche del libro terzo degli Statuti del 1415 appena esaminate – pressoché tutte mutate dalla compilazione del 1409 – restituisce puntualmente il paradigma dell'infrazione politica.

Vediamo allora le trame eversive scomporsi nelle molteplici e sfaccettate forme del *tractatus*, della *seditione*, della *coniuratio*, della *subversione*, della *congregatio gentium*, della *conventicula*, della *conspiratio*, del *tumultus*. E tutte accomunate dal medesimo scopo di provocare una *mutationem* nell'ordine costituito.

Parimenti, le disposizioni statutarie intercettate lasciano sensibilmente percepire il linguaggio del potere, delle sue logiche sottili, del suo bisogno estremo di preservare se stesso, da cogliersi in modo particolare a livello dei rapporti fra *civitas* dominante e realtà territoriali soggette. Queste ultime sono continuamente qualificate secondo una relazione di inferiorità rispetto al centro, comunicata da espressioni del tipo *suppositum*, *praeherentiam*, *iurisdictionem*, *custodiam*. Secondo il denominatore comune dell'immagine del potere politico – così come confezionata dalla dottrina del diritto comune – che si configura dall'alto verso il basso, dal giudicante al giudicato, dal dominante al dominato<sup>61</sup>. Perciò, nel Medioevo e, ancora, nella prima età Moderna, il

---

<sup>60</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 64, vol. I, pp. 284-285, dell'edizione a stampa.

<sup>61</sup> Cfr. COSTA, *Iurisdictione*, cit. In questo testo, Costa individua il *terminus a quo* della raffigurazione medievale del potere nell'opera di Irnerio (1100 ca.), secondo il quale «iurisdictione est potestas cum necessitate iuris s. reddendi equitatisque statuende». Il *terminus post quem* è dato, invece, dal *De concordantia catholica* di Niccolò Cusano (1433), per cui «Non omnis habent iurisdictionem habet condendi

rapporto di potere è un rapporto diseguale, da superiore a inferiore, ricavabile per contrapposizione dai diritti del potente, fra cui rientra il diritto a difendere se stesso da qualsivoglia trama perturbativa.

Letto in quest'ottica generale, il processo di potere si struttura attorno al nesso dominio-soggezione attraverso un altro elemento chiave non estraneo alla intelaiatura testuale delle nostre rubriche: la *obedientia*<sup>62</sup>. Elemento, questo della obbedienza, che costituisce parte integrante di una catena più lunga e ben strutturata, cui vanno aggiunti gli anelli della *proditio* e della *rebellio*, lemmi – guarda caso – anch'essi contemplati dalle disposizioni in commento<sup>63</sup>.

Ribellione e tradimento, proprio perché integrano un comportamento che nega la soggezione e la fedeltà, costituiscono, insieme, un presupposto ideologico irrinunciabile dell'infrazione politica e la base comune di tutta quanta la problematica dottrinale in materia di reato politico. Evidentemente, pure i compilatori del blocco di rubriche qui anatomizzate, operavano muovendosi dentro lo stesso retroterra culturale, riportando qualsiasi fatto delittuoso, fra quelli ascrivibili alla categoria del potere politico, all'interno dello schema bipolare del tradimento e della ribellione.

### **3. L'egemonizzazione del penale nelle rubriche del *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*.**

L'itinerario percorso lungo i sentieri delle forme di repressione del dissenso politico previste a livello di disposizioni statutarie sarebbe incompleto se non

---

potestatem, sed omnis habens condendi potestatem habet iurisdictionem». Gli Statuti fiorentini, nella redazione del 1415, ancora non si distaccano dalla *iurisdictione*, immagine e cuore, come ha sottolineato Costa, del potere politico fra Medioevo e prima età Moderna. Anzi, proprio la versione degli Statuti curata da Paolo di Castro, ristabiliva il primato della *iurisdictione* dopo che la cassata compilazione del 1409 aveva, viceversa, assegnato una preminenza inusitata ai problemi della *gubernatio*, facendo esordire il testo con le norme su Signori e Collegi (*Tre maiora officia huius urbis cum eius membris*) e relegando quelle sugli uffici propriamente giudiziari di Podestà, Capitano ed Esecutore (*officia Rectorum forensium*) alla quinta *Collatio*. Cfr. sul punto FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, cit., pp. 47-54.

<sup>62</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 62 *De premio revelantium tractatum*, vol. I, pp. 282-283, dell'edizione a stampa. In particolare, la parola *obedientia* è leggibile a p. 282.

<sup>63</sup> Per la precisione, la rubrica 61 menziona i rei di cospirazione come dei *proditores*, mentre la parola *rebellio* ricorre più volte, declinata in vario modo, nella rubrica 63.

esaminassimo pure alcune rubriche ricomprese all'interno di una particolare sezione dei nostri Statuti: il *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*. Sono almeno tre le ragioni che concorrono a rendere peculiare questa sezione.

Innanzitutto, è solo in occasione del progetto di revisione statutaria avviato sull'onda dei drammatici sconvolgimenti politici, istituzionali e sociali di fine Trecento e poi culminato nelle due redazioni del 1409 e del 1415, che il testo degli Ordinamenti di Giustizia, sempre legato fin dal Duecento ad una tradizione manoscritta autonoma, viene incorporato nel medesimo codice degli Statuti<sup>64</sup>. Inscrizione statutaria che viene realizzata scegliendo una collocazione specifica, che esaltasse soprattutto il corposo nucleo di norme a contenuto criminale avente come destinatari esclusivi i Magnati e messo a punto in quegli anni di trapasso fra XIII e XIV secolo, culla della pubblicizzazione del penale<sup>65</sup>. Invero, già la versione del 1409 ospitava il testo degli Ordinamenti all'altezza della nona ed ultima partizione, subito dopo la *Collatio VIII De maleficiis*. Dopodiché, cassata la compilazione curata dal Montegranaro, la *Collatio IX*, un poco alleggerita nel numero di rubriche – 101 contro 129 – viene trasposta nella redazione del Castrense in maniera tale da formare un *tractatus*, ossia una appendice tematica specifica, integrativa del libro terzo sulle cause penali assieme con il *tractatus* sui cessanti e fuggitivi (con contenuti assimilabili al nostro diritto fallimentare).

La seconda ragione di peculiarità di questa sezione ha a che vedere con il proemio degli Ordinamenti. È un enunciato molto innovativo dove alla tradizionale invocazione rivolta ai Santi protettori di Firenze seguono parole di questo tenore:

---

<sup>64</sup> L'innovatività di quest'operazione si spiega per due ragioni. Da una parte, negli anni delle due redazioni statutarie (1409-1415), a seguito dell'intervenuta equiparazione dei tre Rettori forestieri, perde forza l'idea di mantenere staccati dalle disposizioni statutarie gli Ordinamenti di Giustizia in veste di Ordinamenti dell'Esecutore, così come nel Trecento si avevano uno Statuto del Podestà e uno Statuto del Capitano del Popolo. Dall'altra, si può vedere siffatta scelta come perfettamente coerente con quel tentativo, maturato fra il 1394 e il 1415 – quindi, in pieno regime albizzesco – di rompere il pluralismo dei luoghi di raccolta delle norme della *civitas*, in favore della promozione di un unico, grande, *corpus* organico e tendenzialmente onnicomprensivo, oltretutto, a proiezione territoriale.

<sup>65</sup> Sugli Ordinamenti, il rinvio d'obbligo è al classico G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295, saggio introduttivo di E. Sestan*, Torino, Einaudi, 1960. Sulla precoce pubblicizzazione del penale nelle città comunali dell'Italia centro-settentrionale, cfr. SBRICCOLI, «Vidi communiter observari», cit.

Ad onore, esaltazione e trionfo della cattolica, santissima e potentissima e immutabile, tutta, parte guelfa, dei guelfi della città di Firenze, e di tutto il suo territorio, e ad aumento dello stato popolare dei guelfi e della stessa città<sup>66</sup>.

Scompare, dunque, qualsiasi riferimento al tranquillo e pacifico stato delle Arti e del Comune<sup>67</sup>. Si preferisce, viceversa, insistere sull'esaltazione del nuovo ruolo di Firenze come città dominante, provvista di un suo territorio. Il fatto, poi, di intitolare il testo degli Ordinamenti alla Parte Guelfa, se a prima vista può apparire contraddittorio, è invece sintomo di come, a quel tempo, il potere fosse nuovamente tornato nelle mani della vecchia oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca<sup>68</sup>, ossia di quel ceto dirigente frutto della fusione fra ricchi mercanti e finanzieri e Magnati disposti ad accettare l'ideologia di Popolo, accomunati dalla fede nel guelfismo; una fusione che si era resa possibile proprio grazie alla legislazione antimagnatizia, di cui gli Ordinamenti di Giustizia del 1293-1295 rappresentavano l'espressione massima. Né bisogna trascurare il dato che, nel Quattrocento, l'ufficio di Parte Guelfa era fra i più attivi a propagandare la politica espansionistica fiorentina, quantomeno dagli anni delle guerre contro i Visconti di Milano<sup>69</sup>. Fra l'altro, l'importanza mantenuta da quest'ufficio, sia pure in una veste ormai di entità non più autonoma come al tempo dell'ammonire trecentesco bensì irreggimentata, funzionale alla cura e alla crescita del regime elitario, ci pare confermata dalla rubrica – che però, esula dal presente trattato sugli Ordinamenti – 352 *Statuta partis guelfae confirmantur*, libro quinto, trattato primo, dove si legge:

Quindi stabiliamo che tutti gli statuti, provvisioni e riformagioni della parte guelfa, ovvero tutte le disposizioni loro annesse, fatte dalla parte stessa o dal comune di Firenze o per autorità dello stesso comune,

---

<sup>66</sup> Statuti di Firenze del 1415, *tractatus Ordinamentorum Iustitiae* (d'ora in avanti TOI), *Proemium*, vol. I, p. 407, dell'edizione a stampa: «ad honorem, exaltationem et triumphum catholice santissime, et potentissime et incommutabilis totius partis guelfe, seu guelforum civitatis Florentiae, totiusque eius territorii, et augmentum status popularis guelforum eiusdem civitatis».

<sup>67</sup> Cfr. il testo del proemio della pregressa redazione degli Ordinamenti, in *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, a cura di S. Diacciati e A. Zorzi, Roma, ISIME, 2013, pp. XV-XVII: «ad honorem, exaltationem, fortificationem et augmentum regiminum domini potestatis et domini defensoris et capitanei et offitii dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie; nec non ad veram et perpetuam concordiam et unionem, conservationem et augmentum pacifici et tranquilli status artificum et artium et omnium popularium et etiam totius comunis et civitatis et districtus Florentie».

<sup>68</sup> Cfr. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, cit., pp. 330 ss., 350 ss.

<sup>69</sup> Cfr. L. DE ANGELIS, *La revisione degli Statuti della Parte Guelfa*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica fiorentina*, cit., pp. 131-156, in part. p. 153.



siano confermate e lasciate intoccate, e che permangano nella loro forza, niente affatto derogate per effetto dei presenti statuti o di qualunque altro statuto o ordinamento del comune di Firenze<sup>70</sup>.

Un ruolo niente affatto marginale pure per quanto riguarda il tema dei reati politici, considerato che i condannati come ribelli erano passibili di registrazione in un apposito libro, istituito nel giugno 1382<sup>71</sup>, e tenuto proprio dalla Parte Guelfa<sup>72</sup>.

La specificità tematica è alla base della terza ragione che contribuisce, non solo a rendere particolare il *tractatus*, quanto soprattutto ad inserirlo a pieno titolo nella nostra ipotesi ricostruttiva sui profili egemonici del penale negli Statuti fiorentini del Quattrocento. Difatti, anche solo dedicandogli uno sguardo di massima, è immediatamente intuibile che il testo perde molto del suo originario carattere di normativa antimagnatizia; lo stesso magistrato un tempo preposto a custodire quella normativa, l'Esecutore, appare come sganciato dalla funzione di tutela della legislazione contro i Magnati, per essere inserito in una più complessa varietà di funzioni, ridotto cioè ad una semplice emanazione dell'imponente apparato burocratico in via di definizione negli anni del regime albizzesco<sup>73</sup>. Viceversa, il nuovo testo sembra concentrarsi parecchio sulle disposizioni che regolano l'esclusione politica attraverso lo strumento penale antimagnatizio, volgendolo contro gruppi esterni al regime, o comunque ad esso apertamente ostili ma, soprattutto, contro delinquenti comuni<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. II, p. 831, dell'edizione a stampa: «Item statuimus quod omnia statuta, provisiones, et reformationes partis guelfae, seu guelforum florentinorum, vel tractantia de materia ipsius, seu de connexis, et dependentibus ab ea edita ab ipsa parte, vel communi Florentiae, vel ipsius communis auctoritate sint firma, et illesa, et in suo robore permaneant, nec eis, vel alicui eorum intelligantur esse derogatum per praesentia statuta, vel per aliquod aliud statutum, vel ordinamentum communi Florentiae».

<sup>71</sup> ASF, PR, 71, cc. 57v-58v.

<sup>72</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, 61 *De poena facientis congregationem, vel invitam pro violatione status pacifici civitatis Florentiae, vel invadendo aliquam civitatem, vel locum*, vol. I, pp. 278-281, dell'edizione a stampa, per cui vedi paragrafo 2 del presente Capitolo.

<sup>73</sup> Tanto la redazione del 1409 quanto quella del 1415 perdono molti dei caratteri che facevano degli Ordinamenti il simbolo della natura corporativa e artigiana delle istituzioni cittadine. È, ad esempio, il caso delle norme relative all'organizzazione corporativo-militare legata alle figure del Gonfaloniere di Giustizia prima, e dell'Esecutore poi. Disposizioni del genere erano piuttosto numerose nelle due storiche redazioni del 1293 e del 1295; nella versione del 1415 non siamo riusciti a rintracciare una sola rubrica che tratti espressamente di ciò. La qual cosa andrebbe, forse, ricollegata al noto processo di progressiva esautorazione delle Compagnie armate del Popolo, in favore dell'impiego massiccio di truppe mercenarie e della creazione, nel gennaio del 1393, di una nuova milizia composta di 2.000 cittadini di provata fede guelfa, reclutati dai nostri Otto di Guardia; su quest'ultimo aspetto, vedi retro, Capitolo I.

<sup>74</sup> Cfr. *La legislazione antimagnatizia a Firenze*, cit., p. XXXIII: «A partire dalla metà del XIV secolo la categoria dei magnati era divenuta una semplice definizione giuridica, completamente disgiunta dalle

Sembra, così, affiorare – in particolare, dalle rubriche 24, 28, 29, 70, 71 – un altro, preciso, tratto caratteristico del processo di egemonizzazione del penale modellato dal paradigma dell’infrazione politica. Un tratto che queste disposizioni ordinamentali colorano, invocando, ancora una volta, l’uso del linguaggio. Si allude, qui, alla ricorrenza nelle suddette rubriche della endiadi *atrox-enormitas*. La *enormitas* – che la tradizione giuridica medievale comincia ad usare indistintamente come sinonimo della *atrocitas* romana – univa sullo stesso piano i crimini realmente lesivi delle autorità superiori (ossia, la maestà divina e le maestà terrene) a tutto il sottobosco di fatti delinquenziali comuni che, per quanto gravi potessero essere, non arrivavano propriamente ad investire l’*ordo civitatis* nelle sue declinazioni di ordinamento politico, sociale e religioso<sup>75</sup>. È la testimonianza inequivocabile di quel preciso aspetto dell’egemonico che si sostanzia nella lenta, ma progressiva, inesorabile dilatazione del paradigma dell’infrazione politica e, ovviamente, della connessa risposta repressiva, a gran parte dell’universo criminale; un aspetto che può dirsi compiutamente delineato solo fra Cinque e Seicento e cioè quando, a livello politico-istituzionale, si registra l’assolutizzazione della forma Stato giurisdizionale<sup>76</sup>.

Si prenda, a titolo esemplificativo, la rubrica 28 *Quod offendentes dominos, et collegia sint magnates*<sup>77</sup>. La prima parte della disposizione è quella più chiaramente politicizzata, non fosse altro perché il fatto criminoso va a colpire la Signoria con i Collegi – cioè a dire gli uffici di vertice della Repubblica – e, attraverso quelli, indirettamente la *civitas* e il suo ordinamento politico. Si comincia, pertanto, col prevedere che l’autore di un’offesa semplice rivolta ai Signori, ai Collegi e al loro corpo notarile, sia punito con

---

caratteristiche sociali degli individui che vi rientravano. La condizione magnatizia non si ereditava più per nascita, ma si poteva acquisire, o meglio, subire, in qualsiasi momento della propria esistenza: era sufficiente trovarsi dalla parte politica in quel momento in minoranza o anche non essere in regola col fisco cittadino per essere iscritto nella lista dei magnati. Questo allontanamento della definizione di magnate da ogni realistico profilo sociale è confermato dall’uso dell’abnorme categoria del sopramagnate per individuare i responsabili di reati gravissimi contro il regime al potere».

<sup>75</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 276, 293-295, 363-365; l’autore menziona l’endiadi *atrox-enormitas* a proposito della *seditione*, del turbamento dell’ordine pubblico, dei *facinora seditiosorum* e della risposta repressiva riservata al reato politico. Cfr., altresì, J. THÉRY, *Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di crimine enorme nel basso Medioevo (XII-XV secolo)*, in «Quaderni storici», CXXXI (2009), 2, pp. 493-521.

<sup>76</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 263.

<sup>77</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 438-440, dell’edizione a stampa, TOI.

una pena doppia rispetto a quella ordinaria. Alla condanna, valida anche se pronunciata in contumacia, deve aggiungersi la dichiarazione di Magnate, se il reo è un Popolano, ovvero di super Magnate, se già Magnate. Quindi, si passa ad un livello superiore di offesa. Infatti, la persona che uccida una delle autorità predette diventerà, «ipso facto», ribelle, Magnate, se di Popolo, ovvero super Magnate, se già Magnate, infine, escluso da ogni ufficio e beneficio che la Repubblica riconosce ai cittadini obbedienti. Tale trattamento si estende automaticamente ai suoi discendenti fino al terzo grado, a meno che consegnino alla giustizia pubblica, vivo o morto, il diretto responsabile, entro un anno dall'intervenuta condanna. Si dà, inoltre, ai consorti del reo la possibilità di «vindicare omni vindicta in persona principalis offendentis, et fratrum, filiorum ipsius malefactoris, et descendentium ipsius usque in quartum gradum natorum tempore dicti maleficti commissi, et cum omni societate quam voluerint habere»<sup>78</sup>. Quest'ultimo passaggio merita di essere sottolineato perché, indirettamente, attesta il grado di eccezionalità che ormai, 1415, veniva riservato alla vendetta, un tempo nucleo primigenio del penale nelle città italiane<sup>79</sup>. Qui, invece, la vendetta viene vista come una sorta di privilegio da concedere a quanti, in un certo senso, vogliono dare il loro contributo a che la giustizia faccia il suo corso. Chiunque, anche se non si è legati da qualche forma di vincolo con il colpevole, consegna lo stesso, vivo o morto, alle autorità, potrà andare esente da qualsiasi altra pena in perpetuo e da quella particolare forma di imposizione fiscale denominata prestanza. Non solo. Gli viene poi data licenza di portare con sé armi sia da offesa (di regola, illegali, ricordiamolo) che a difesa, e non potrà essere perseguito dai Rettori o da altri ufficiali pubblici «pro aliquo debito communis Florentiae», se non previa deliberazione di Signori e Collegi.

Il livello di offesa e, insieme, di politicITÀ crescono ancora di più laddove si dice che chiunque offenda nella persona «aliquem qui fuerit de prioribus artium, et vexilliferi iustitiae, vel eorum collegiis, vel notariis ipsorum ab an. millesimo tercentesimo octuagesimo primo quo tempore fuit facta mutatio status civitatis Flor. in verum statum

---

<sup>78</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 438, dell'edizione a stampa, TOI.

<sup>79</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, cit., pp. 164-165. Si tratta di una pratica, almeno per la Firenze del XV secolo, in disuso, stando alla ricostruzione tracciata da BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, presentazione di S. Bertelli, traduzione di M.R. Bertelli, Venezia, La Nuova Italia, 1980. Si veda, in particolare, il documento riportato in appendice al volume, alle pp. 305-306.

popularem, et guelfum»<sup>80</sup>, sia punito con una pena doppia rispetto a quelle ordinarie e, in caso di omicidio, sia dichiarato, al solito, Magnate, se Popolano, ovvero super Magnate, se già Magnate.

Nell'ultima parte, emerge, con nettezza quella dilatazione del paradigma dell'infrazione politica all'area della delinquenza comune cui si accennava poco sopra. Si attribuisce, infatti, lo status magnatizio pure a qualsiasi persona che sia stata condannata, anche in contumacia, «pro aliquo homicidio». Lo stesso avviene, in una prospettiva territoriale, per quel comitatino o distrettuale del Dominio fiorentino che offenda nella persona un suo nemico, o un suo «dominum», ovvero un ufficiale della Repubblica fiorentina «deputatum per commune Florentiae ad reddendum ius».

Il regime di potere aveva tutto da guadagnare nell'estendere l'etichetta del Magnate o addirittura del super Magnate ai responsabili di reati gravissimi – appunto, «atrocia vel enormia»<sup>81</sup> – contro l'ordine costituito così come ai delinquenti comuni, per le ricadute terribili che quell'etichetta comportava. Qualche esempio. I Magnati erano, innanzitutto, obbligati a dare sicurtà al Comune, a prevenzione dei crimini che potevano commettere<sup>82</sup>. Ai Magnati non era permesso vivere nello stesso quartiere della città o plebato del contado<sup>83</sup>, ma soprattutto erano esclusi da determinati uffici pubblici<sup>84</sup>. Non potevano testimoniare né rivolgere accuse contro Popolani a meno che il Magnate accusatore fosse il solo offeso<sup>85</sup>. I Magnati potevano, viceversa, essere accusati con maggiore agilità, condannati con minor dispendio di prove, passibili di sanzioni pecuniarie pesantissime<sup>86</sup>. In più, l'essere Magnate comportava di per sé corresponsabilità

---

<sup>80</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 438, dell'edizione a stampa, TOI. Qui si allude chiaramente alla caduta dell'ultimo regime corporativo artigiano, quello delle Arti minori, nel gennaio del 1382, che portò alla serrata del governo della *civitas* da parte di un pugno di famiglie aristocratiche fiorentine – quell'oligarchia guelfo-magnatizio-mercantesca emersa tra Due e Trecento proprio grazie alla storica redazione degli Ordinamenti di Giustizia – capitanate dagli Albizzi. Questo passaggio della rubrica è un limpido esempio di come la compilazione statutaria del 1415 consacrò, desse cioè veste formale e legale, alla svolta in senso aristocratico ed elitario del regime della *civitas*, quello albizzesco.

<sup>81</sup> L'endiadi compare, ad esempio, nella rubrica 24 *De causis faciendi magnates*, vol. I, pp. 429-434, dell'edizione a stampa, TOI.

<sup>82</sup> Ivi, vol. I, pp. 448-457, dell'edizione a stampa, TOI, rubrica 33.

<sup>83</sup> Ivi, vol. I, pp. 428-429, dell'edizione a stampa, TOI, rubrica 23.

<sup>84</sup> Ivi, vol. I, pp. 507-510, dell'edizione a stampa, TOI, rubriche 89, 90, 91, 93, 94.

<sup>85</sup> Ivi, vol. I, p. 465 e pp. 483-484, dell'edizione a stampa, TOI, rubriche 43 e 61.

<sup>86</sup> Ivi, vol. I, pp. 428-429, 490-491, 499-501, dell'edizione a stampa, TOI, rubriche 23, 72, 78, 79.

dei consorti e dei familiari per le sicurtà e le pene<sup>87</sup>. Infine, quando a commettere un crimine era un Magnate, la persona offesa aveva l'obbligo di accusare<sup>88</sup>.

#### **4. La problematica emersione di una *maiestas civitatis Florentiae*.**

L'analisi delle rubriche selezionate dal libro terzo degli Statuti fiorentini del 1415, così come l'esame di alcune delle rubriche costitutive del *tractatus Ordinamentorum Iustitiae*, derivate in massima parte dalla cassata versione del Montegrano, dimostrano – a nostro avviso – che, per Firenze, il processo di egemonizzazione del penale avviatosi sul finire del Duecento era, negli anni delle redazioni statutarie, in pieno e fruttuoso svolgimento. Dimostrano, altresì, che il palcoscenico privilegiato di questo processo era dato dal filone dei crimini politici. Più in particolare, la coincidenza tra giustizia criminale e repressione, lasciando ai margini certi residui privatistico-comunitari di tipo negoziale<sup>89</sup>, stava passando attraverso la definizione di tecniche particolarmente invasive, ai confini dell'arbitrarietà e della sommarietà, di accertamento e di soffocamento di ogni atto o comportamento diretto a turbare l'*ordo civitatis*, sia dall'interno che dall'esterno, magari provocando disordini nelle varie comunità soggette.

---

<sup>87</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 458-460, 475-476, 479-481, dell'edizione a stampa, TOI, rubriche 36, 56, 58, 59.

<sup>88</sup> Ivi, vol. I, p. 488, dell'edizione a stampa, TOI, rubrica 68.

<sup>89</sup> Sul declinare, già nel corso del Trecento, di quell'importante istituto compositivo che è la pace, ammessa ormai solo per i reati di minore gravità, si veda, con specifico riferimento agli Statuti lombardi, A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 209-250. Similmente anche nei nostri Statuti, dove la rubrica 51 *De cancellatione condemnationum, et bamnorum propter solutionem*, libro primo (vol. I, pp. 56-58, dell'edizione a stampa), concede il beneficio della riduzione di un quarto della pena pecuniaria ai condannati che avessero ottenuto la pace dall'offeso, escludendo però da questa pratica alcuni crimini politici commessi nella *civitas* e nel Dominio insieme con altri gravi reati come grassazioni, stupri violenti, sodomia, incesto. Tuttavia, sia pure con un raggio di incidenza circoscritto ai soli reati minori, ancora nel Quattro e nel Cinquecento, le fonti testimoniano il ricorso a paci, tregue, transazioni, accomodamenti: pratiche che, tra l'altro, continuano a sollecitare un'attenta riflessione da parte dei giuristi. Fra questi, Giulio Claro, Giovan Battista Baiardi, Sebastiano Guazzini, Pietro Cavallo, Domenico Toschi. Sull'importanza che, comunque, la cultura negoziale conserva tra tardo Medioevo ed età Moderna, cfr., in generale, X. ROUSSEAU, *De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)*, in *Droit négocié, droit imposé?*, sous la direction de P. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, pp. 273-312.

Rimane da chiederci se, già all'epoca delle compilazioni statutarie del 1409 e del 1415, i giuristi, soprattutto quelli di area fiorentina, fossero giunti, nelle loro speculazioni teorico-dottrinali, a ricondurre tecnicamente il fatto criminoso di ribellarsi a Firenze e al suo Dominio territoriale, a quello «strumento di arbitraria repressione di ogni forma di dissenso politico»<sup>90</sup> che è il *crimen laesae maiestatis*. Il che implica, poi, inevitabilmente chiarire se Firenze, e come essa anche altre *civitates*, potesse o meno vantare l'attributo della *maiestas*.

Le rubriche esaminate, pur impiegando un frasario riconducibile al campo semantico del *crimen laesae maiestatis*, non lo menzionano mai espressamente<sup>91</sup>.

Viene, allora, spontaneo interrogarsi sulle ragioni di questo silenzio da parte delle nostre fonti. La questione è piuttosto controversa, pure nelle stesse ricostruzioni storiografiche, perché da una parte la cultura giuridica, sia di diritto comune sia di diritto statutario, appare come frenata, cauta, prudentissima, nel caricare la *civitas* di una qualifica, quella maiestatica, tradizionalmente riservata alle sole due entità universali dell'Impero e del Papato<sup>92</sup>. Dall'altra, pare che nemmeno nella nostra Firenze mancassero dei giuristi i quali, sviluppando nei loro *consilia* le teorie bartoliane sulla liceità dell'assoggettamento di *civitates* e *castra* a poteri più forti, e sul fondamento della

---

<sup>90</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 255.

<sup>91</sup> Qualcosa di analogo a Firenze è stato rilevato per Venezia da MAGNANI, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta*, cit., § 5: «nonostante si tratti palesemente di reati ascrivibili al *crimen laesae maiestatis*, la documentazione ufficiale non definì mai tali episodi attraverso questa qualifica, preferendo invece impiegare la categoria di *proditio* e facendo ricorso a tutte le fattispecie giuridiche e ai principi aggravanti che normalmente componevano le accuse di lesa maestà».

<sup>92</sup> Così TANZINI, *Statuti e legislazione statutaria a Firenze dal 1355 al 1415*, cit., pp. 191-192, che ricostruisce il lessico di alcune rubriche della *Collatio IX* degli Statuti del 1409 ospitanti la legislazione antimagnatizia, rubriche poi in larghissima parte trasfuse nella redazione del Castrense. Ne consegue l'uso pressoché nullo del lessema *crimen laesae maiestatis* non soltanto negli Statuti, ma anche nelle pratiche giudiziarie dei governi cittadini. Questa cautela era, appunto, legata al fatto che le cancellerie cittadine, tra cui quella fiorentina, esitavano ad attribuire alle istituzioni comunali quella prerogativa normalmente riconosciuta solo alle potestà universali. Cfr., altresì, J. KIRSHNER, *A critical appreciation of Lauro Martines's Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy*, cit., p. 27: «The city's lawyers understood perfectly well that even though Florence was a civitas superior, as a matter of strict law, it did not share the full powers of the emperor. They steadfastly refused, for instance, to attribute to the civitas superior the quality of maiestas, that sacred dignity and supreme authority that belonged to the Roman emperor. Florentine citizens could be prosecuted for plotting to overthrow their government or assembling a mob and taking up arms against the government, but not for the capital offence of *crimen laesae maiestatis*, loosely translated as high treason, which was a crime that could be committed only against the person and majesty of the emperor and the princes to whom he formally delegated imperial powers».

*iurisdictio* della *civitas superiorem non recognoscens*, riconoscevano a Firenze gli *iura imperii* e la suprema *iurisdictio*, anche in virtù del vicariato che i Priori fiorentini si videro confermare in ben tre occasioni dagli imperatori nel 1355, nel 1369 e nel 1401<sup>93</sup>. Forse, davvero, un atteggiamento cauto e prudente da parte dei giuristi, di reverenza verso autorità quali l'Impero e il Papato sia pure ormai, a pochi decenni dall'evo Moderno, in via di dissoluzione, stava all'origine di questo ostracismo normativo sulla *maiestas civitatis Florentiae* e, di riflesso, sulla qualificazione degli atti di ribellione *all'ordo civitatis* in termini di *crimen laesae maiestatis*<sup>94</sup>.

Di certo, i giuristi arriveranno a sviluppare completamente la nozione di *maiestas* solo nel momento di massima maturità dell'esperienza criminalistica di diritto comune, cioè fra Cinque e Seicento, quando il paradigma dell'infrazione politica sarà ormai penetrato a fondo negli ordinamenti penali degli Stati moderni. Ciò nonostante, la dottrina premoderna si dimostrò molto precoce nel porsi la questione se esistesse o meno una pluralità di titolari della *maiestas*, e nel risolverla positivamente. Se è quasi scontato per questi giuristi discutere di *maiestas* in capo all'Imperatore e al Papa, di *maiestas* si parla anche a proposito del *populus*, sebbene poi anche questo soggetto venga fatto rientrare nell'orbita dell'Impero<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. M. ASCHERI, *I giuristi e Firenze, "mater omnis eloquentiae": qualche spunto dal Tre al Quattrocento*, in Id., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli Editore, 1991, pp. 139-145, in part. pp. 140-141. L'idea che Firenze fosse da considerare una *civitas*, o una *respublica libera*, che non avesse cioè un *superior* nell'Imperatore, e che proprio per questa ragione era titolare di ogni maggiore *iurisdictio*, sì da *tenere locum principis*, affiora già nei *consilia* dei più eminenti giuristi del primo Quattrocento, muovendo da un celebre passo di Bartolo da Sassoferrato – quello che racchiuderebbe la teoria della *civitas superiorem non recognoscens* o *sibi princeps* – che è il commento a *l. hostes sunt quibus, ff. de captivis* (D. 49,15,24). Fra questi, Pietro d'Ancarano, che una provvisione del 24 dicembre 1394 incaricava, insieme con altri due *doctores*, di lavorare alla redazione dei nuovi Statuti secondo un progetto poi arenatosi. E poi, Raffaele Fulgosio, Niccolò de' Tedeschi, Alessandro Tartagni, Bartolomeo Cipolla, Bartolomeo Sozzini, Giason del Maino, Filippo Decio. Lo stesso principale compilatore degli Statuti del 1415, Paolo di Castro, può considerarsi esponente di questo indirizzo di pensiero; sempre secondo Ascheri, infatti: «Paolo di Castro ricorda che [Firenze] si è comprata la libertà dall'Impero ed è parificabile al "*Regnum Franciae*": entrambi "*de facto non recognoscunt Imperium*". Cfr., PAULI CASTRENSIS, *Consilia sive responsa*, Venetiis, apud Gasparem Bendonum et socios 1571, lib. I, cons. 118, n. 1; cons. 171, n. 1; cons. 235, n. 2.

<sup>94</sup> Diverse e, per certi aspetti, più originali le ragioni dell'analogo silenzio delle fonti giuridiche rilevato per la Repubblica di Venezia da MAGNANI, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta*, cit., ff. 50 e 51.

<sup>95</sup> Un esempio dell'identificazione esclusiva del *populus* con il *populus romanus* in JACOBUS BUTRIGARIUS, *Lectura super sec. cod., l. quisquis, Ad leg. Iul. maiest.*, Parigi, 1516.

La ricerca dei soggetti maiestatici si trasforma, tuttavia, per i *doctores* in un vero e proprio rompicapo nel momento in cui si tratta di coloro che «si collocano in un grado della scala del potere teoricamente subordinato a quello occupato dall'imperatore o dal papa»<sup>96</sup>. Se di più facile soluzione è il problema dell'attribuzione della *maiestas* ad esponenti del mondo feudale ovvero ai *reges*, decisamente più tortuoso si annuncia il discorso teorico per quel che riguarda le *civitates*. Discorso teorico che, data la sua complessità ma anche la ricchezza di studi che ha stimolato, non abbiamo modo qui di toccare<sup>97</sup>. Accenneremo principalmente all'opinione di Baldo e non tanto per l'autorevolezza dottorale dello stesso, ma molto più banalmente perché scaturita proprio da una vicenda fiorentina: un episodio di cospirazione del dicembre 1379, quando a Firenze governava ancora il regime delle Arti minori nato dal fallimento della rivoluzione dei Ciompi<sup>98</sup>.

Il giurista perugino comincia la sua argomentazione osservando che «licet eleganter pro et contra sint inducte leges proprie ad propositum facientes et determinantes tamen pro uberiori doctrina recensenda sunt tria, primo quis est titulus huius criminis, secundo, qua lege punitur, tertio qua pena»<sup>99</sup>. Rispondendo alla prima delle tre questioni sollevate, Baldo afferma che la *maiestas* è quadripartita perché il diritto parla di maestà a proposito di Dio, dell'Imperatore, del Popolo romano e del re. Viceversa, le città non sono contemplate in questa quadripartizione, giacché esse rientrano meramente nella sfera dei soggetti privati; e non sono contemplate nemmeno le parti (come le parti Guelfa e Ghibellina) perché esse sono semplicemente delle fazioni; in più molte città sono *municipia* – autonome ma sempre soggette ad un superiore – e perciò non possiedono

---

<sup>96</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 207.

<sup>97</sup> Oltre a Sbriccoli, cfr. F. CENGARLE, *Les maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una "monarchia" europea (1335-1447)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014, p. 45.

<sup>98</sup> È l'episodio che vede, fra gli altri, coinvolto il giurista Donato Barbadori e che abbiamo raccontato retro al Capitolo I.

<sup>99</sup> BALDUS DE UBALDIS, *Consiliorum sive responsorum (volumina)*, Venetiis, 1580, I, cons. 59, nn. 1-2; (trad.): «Al di là delle norme pro e contro invocate nel caso di specie, tre punti necessitano di essere messi a fuoco prima di pervenire ad una più fruttuosa esposizione: primo, di quale crimine si sta discutendo; secondo, da quale legge è punito; terzo, qual è la pena». Fra l'altro, lo stesso *consilium* si trova in una versione manoscritta conservata presso la Biblioteca Vaticana (Vat. lat. 8069, cc. 364v-367), dall'indicativa intitolazione «*Utrum no revelare secreta seditionis sit crimen laesae maiestatis*». Il parere è consultabile in versione microfilmata al sito [www.beic.it/it/articoli/manoscritti-giuridici-medievali](http://www.beic.it/it/articoli/manoscritti-giuridici-medievali). Un'ottima ricostruzione del parere di Baldo e della vicenda ad esso sottesa si trova in FREDONA, *Baldus de Ubaldis on Conspiracy and Laesa Maiestas*, cit., pp. 141-160.



*maiestas*. Sulla base del semplice nome, quindi, esse non possono formare oggetto del crimine di lesa maestà. Tuttavia, contro di loro, può essere commesso il crimine di sedizione (*seditio*).

Al di là del suo indiscusso interesse, il parere di Baldo non può comunque essere assunto a valido parametro teorico-dottrinale per comprendere se, tra fine Trecento e primo Quattrocento, le *civitates* dell'Italia centro-settentrionale, come Firenze, potessero o meno fregiarsi dell'attributo maiestatico per il semplice motivo che si tratta di un parere *pro parte*: Baldo sta difendendo un cittadino fiorentino che rischia, oltre alla condanna a morte, la confisca dei beni, in quanto «*rebellis contra rempublicam suae civitatis*»<sup>100</sup>.

Lo stesso ragionamento può ripetersi per un fascicoletto che l'Archivio di Stato di Firenze conserva nella particolare sezione dedicata agli Strozzi di Mantova<sup>101</sup>. Gli Strozzi di Mantova sono quel ramo dell'illustre famiglia cittadina trasferitosi nella città padana dopo le condanne all'esilio del 1382, e mai più rientrato a Firenze. In particolare, Tommaso di Marco Strozzi era stato uno dei maggiori esponenti del regime cittadino uscito dal tumulto dei Ciompi; il rivolgimento politico del 1382 lo costrinse alla fuga a Ferrara, poi in Lombardia, dove i suoi discendenti fondarono il ramo mantovano della famiglia.

Il fascicolo in questione contiene la copia di una rubrica degli Statuti del 1355<sup>102</sup> e una rubrica degli Statuti del 1415, oltre ad alcune provvisori sui condannati nel 1382. Esso non reca alcuna indicazione cronologica; tuttavia, necessariamente, deve essere stato composto dopo il 1415, anno dell'ultima redazione statutaria da cui il compilatore estrapolò il testo della rubrica 52 *De non cancellandis condemnationibus et bannis criminalibus propter nullitatem* del libro primo<sup>103</sup>. Sono, viceversa, facilmente

---

<sup>100</sup> Del resto, già Sbriccoli, che pure cita nel suo studio il *consilium* di Baldo, coglieva questo aspetto: «la sede del *consilium* spiega questo atteggiamento non coerente per un giurista legato agli interessi delle *civitates*, come effettivamente fu il perugino. D'altronde, diverso è il parere di Baldo quando, a proposito della falsificazione delle monete afferma: “Unde cum falsum hoc specialiter committatur contra Caesarem, et in derogationem suae maiestatis, idem dicerem in civitate: quod esset crimen laesae maiestatis si quis subditus istius civitatis falsaret istam monetam”», in Id., *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 211, nota n. 10.

<sup>101</sup> ASF, Strozzi di Mantova, 128, cc. 2r, 7r, 9r. Fascicoletto di appena 11 carte.

<sup>102</sup> ASF, Statuti del Podestà di Firenze del 1355, 18, libro terzo, rubrica 92 *De pena rebellantis aliquem locum vel guerram facientis contra commune Florentie*, cc. 37r-37v.

<sup>103</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 59-60, dell'edizione a stampa.

ricostruibili le circostanze che portarono alla trascrizione di quei documenti giuridici. I discendenti di Tommaso Strozzi, condannato a morte e quindi fuoriuscito nel 1382, si chiedono se la legge consenta loro di ritornare a Firenze, e raccolgono a tal fine una serie di riferimenti normativi sottoponendoli al giudizio di un esperto di diritto, rimasto anonimo.

Il giurista incaricato prende in esame i vari allegati, annotandoli puntualmente a margine. Il primo provvedimento che l'esperto commenta è una provvisione del dicembre 1382, con la quale i Consigli affidavano ai Signori e Collegi la facoltà di determinare il confino per i condannati per tumulto o congiura nell'anno trascorso. Sul punto, il giurista osserva che la provvisione riguardava i condannati personalmente e non i loro congiunti<sup>104</sup>.

Subito dopo, l'attenzione dell'esperto cade su un provvedimento del Capitano di Custodia il quale, in virtù dell'autorità a sua volta ricevuta dalla Signoria, dichiarava i diversi termini del confino, coinvolgendo anche i familiari dei condannati. Il giurista annota:

Non vi è alcun motivo di diritto in base al quale, per questo reato, i congiunti siano responsabili l'uno per l'altro, né che per il delitto di uno sia condannato l'altro, al contrario: e d'altra parte non si tratta di un delitto di lesa maestà, secondo l'opinione comune e la pratica corrente<sup>105</sup>.

Se il delitto in questione fosse stato di lesa maestà, si sarebbero potute attivare tutte le aggravanti processuali e sostanziali, ma dal momento che *crimen laesae maiestatis* non è, la procedura imposta dal provvedimento della Signoria è ricondotto alla dottrina («ita comuniter tenetur») e alla consuetudine («observatum fuit») nel senso che la condanna di un singolo non comporta una pena per i congiunti.

Vero è che la situazione non muta se scendiamo a considerare, di nuovo da una angolatura statutaria, il progredente ordine penale pubblico nella sua proiezione territoriale. Ad esempio, è interessante notare che al *crimen prodicionis* è intitolata la

---

<sup>104</sup> ASF, Strozzi di Mantova, 128, c. 2r: «Loquitur solum de condempnatis et relegatis [...] Ex istis verbis que se cavetur sumpta est occasio disponendi contra coniunctas, quod sine dubio verba non importat».

<sup>105</sup> Ivi, c. 7r: «nullo iure cavetur quod coniuncti teneantur pro aliis coniunctis in crimine isto, nec quod ex delicto unius alii sententiantur, ymo appositum, nec istud est casum lese may et ita comuniter tenetur et observatum fuit».

rubrica 16, libro primo, dello Statuto di Uzzano del 1389, *De pena proditionis*, e, similmente, la rubrica 2, libro terzo, dello Statuto di Massa e Cozzile del 1420 qualifica gli atti o comportamenti diretti a provocare una «permutatio pacifici status magnifici et excelsi Comunis Florentie sive Comunis Masse et Cozzilis vel alicuius ditorum castrorum», come *proditio* e non come *crimen laesae maiestatis*<sup>106</sup>.

Là dove tace la legislazione statutaria, è tuttavia altamente probabile che qualcosa emerga dalle centinaia e centinaia di *consilia* resi da giuristi molto più legati all'esperienza fiorentina di quanto non fu Baldo<sup>107</sup>, dietro commissione dei pubblici uffici della *civitas-respublica* – Otto di Guardia inclusi<sup>108</sup> – su questioni criminali; una massa archivistica che attende ancora di essere estrapolata e completamente studiata<sup>109</sup>.

È tuttavia fuor di dubbio che l'apparente silenzio delle nostre rubriche statutarie può essere superato prendendo in considerazione – come abbiamo fatto nei due precedenti paragrafi – le modalità procedurali adottate dalle autorità nell'accertamento e nella repressione dei crimini politici così come l'utilizzo non casuale e preciso di determinati termini tecnici.

---

<sup>106</sup> *Lo statuto di Massa e Cozzile del 1420. Le norme giuridiche medievali in uso in un Comune rurale della Valdinievole*, edizione e commento a cura di A. Lo Conte e E. Vannucchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2006, rubrica 2, III, *De pena homicidii et quorundam aliorum delictorum*, pp. 55-56.

<sup>107</sup> Il giurista perugino aveva insegnato presso lo *Studium* fiorentino negli anni dal 1358 al 1364. Più tardi, al tempo dei primi due anni del regime delle Arti minori (1378-1382), aveva fatto ritorno a Firenze, dove scrisse alcuni *consilia* su importanti questioni politiche. Sulla biografia di Baldo, cfr. F. BAMBI, *Baldo degli Ubaldi*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, 2012, pp. 55-58.

<sup>108</sup> Sfortunatamente, poco si conosce per quanto concerne il ricorrere della magistratura degli Otto di Guardia all'opera dei giuristi per il periodo quattrocentesco. Alcuni esempi di *consilia* commissionati dagli Otto, nei primi anni del Cinquecento, però, al Guicciardini si trovano in O. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, Milano, Giuffrè, 1991, in part. pp. 74-78.

<sup>109</sup> Il primo ad aver intuito la ricchezza di informazioni che la letteratura consiliare fiorentina è in grado di offrire fu, sul finire degli anni Sessanta del Novecento, Martines, che su quella costruì interamente la sua monografia. Lo storico americano, tuttavia, dette relativa importanza ai *consilia* in materia penale, concentrandosi su quelli in materia fiscale e di riparto di giurisdizione fra magistrature centrali e periferiche nel governo del Dominio, spiegando così le ragioni della sua scelta (*Lawyers and Statecraft*, cit., p. 416): «The authority of Florence, more than the rights of its fisc, is what was put to the test here. Generally speaking, when holding out for a prerogative (a claim in the realm of public law), Florence tended to be toughest about those matters which concerned public finance and crime against the state. But as proceedings of the latter type were nearly always summary, legal consilia which touch on public law most often involve fiscal dispute and questions of judicial or administrative competence». Indicazioni utili sui *consilia* eventualmente da intercettare si trovano nel repertorio di G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, 4 voll., Frankfurt a. M., 1972.

E non è nemmeno del tutto azzardato ipotizzare, per Firenze, l'esistenza legislativa dell'attributo maiestatico, con tutto l'annesso armamentario repressivo, atteso che testi statutari compilati in altre realtà dell'Italia centro-settentrionale – le città lombarde, su tutte –, addirittura in epoca anteriore a quelli fiorentini, ricorrono senza tante inibizioni al lessema del *crimen laesae maiestatis* per definire fenomeni di sovvertimento dell'ordine costituito<sup>110</sup>.

Certamente non avrebbe senso accostare due vicende quali quella fiorentina e quella lombarda così diverse fra loro, se non con l'intento di recuperare da quelle difformità, oltre che da eventuali assonanze, un modello trasversale di Stato territoriale formatosi nell'Italia della prima età Moderna<sup>111</sup>. Eppure, leggendo in parallelo le rubriche dei nostri Statuti con quelle dei testi lombardi, in particolare con il brano degli Statuti di Como del 1335, emerge con nettezza una convergenza sul concetto di *ordo*, e sul dovere che i vari attori pubblici componenti la *civitas*, su tutti la *praesens pars*, di perseguire col massimo rigore repressivo, e comprimendo gli spazi negoziali, i nemici dell'ordine costituito.

Sentiamo anche noi di accostare la *praesens pars* alla *pars principans* di cui parla Marsilio da Padova nel suo *Defensor Pacis*<sup>112</sup>:

Formando scilicet primum seu instituendo in civitate partem unam, quam principantem seu iudicalem diximus 5° huius,

---

<sup>110</sup> Sono gli Statuti di Piacenza (1321) e di Como (1335), studiati entrambi da CENGARLE, *Les maestà all'ombra del Biscione*, cit., pp. 43-51. In particolare, la rubrica 92, VI, degli Statuti piacentini, *De pena subvertencium pacificum statum civitatis Placentiae*, qualifica esplicitamente il reato politico nei confronti della *civitas* come *crimen maiestatis*. In un brano degli Statuti di Como si definisce, invece, *crimen laesae maiestatis* il reato politico commesso nei confronti della *politeia* comasca intesa nella sua complessità, articolata nei suoi diversi componenti, che sono il signore (nello specifico, Azzone Visconti), i suoi ufficiali, la *praesens pars* e, infine, la città tutta. La *politeia* va intesa alla maniera di Aristotele il quale, nella *Politica*, afferma che la costituzione (*politeia*) è l'ordine della città, di tutte le cariche e soprattutto dell'autorità sovrana, che ovunque è costituita dal governo della città, governo che è la stessa costituzione.

<sup>111</sup> Operazione tentata alcuni anni addietro mettendo a confronto l'esperienza fiorentina dapprima con quella veneziana e poi con quella milanese: *Florence and Venice: comparisons and relations. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-77*, organized by S. Bertelli, N. Rubinstein and C.H. Smyth, Firenze, La Nuova Italia, 1979; *Florence and Milan: comparisons and relations. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982-1984*, organized by S. Bertelli, N. Rubinstein and C.H. Smyth, Firenze, La Nuova Italia, 1989.

<sup>112</sup> Questa l'intelligente e ben argomentata ricostruzione che Cengarle fa del brano degli Statuti comaschi del 1335, citando un passaggio dell'opera marsiliana (I, 8, § 1, vol. I), a p. 49 del suo studio.

appunto, quella parte che può dirsi parte di governo o parte giudiziaria.

La *praesens pars*, dunque, è la parte che governa, che si erge a legittimo interprete e custode dell'*ordo civitatis*, ma che, soprattutto, governa giustiziando. Riaffiora alla memoria il celebre motto tomistico, ripreso da Alberico da Rosciate, per cui «*Iustitia est anima civitatis*»<sup>113</sup>, cioè a dire, la qualità dell'attività di governo della *civitas* si misura in rapporto all'amministrazione della giustizia e, con riferimento al penale, man mano che il processo, lento ma inesorabile, di pubblicizzazione o egemonizzazione avanzava, in rapporto alla capacità di punire i crimini, reprimendo, in ossequio all'adagio «*interest rei publicae ne crimina remaneant impunita*». Ed è ancor più significativo, perché spia delle profonde interazioni fra il processo di egemonizzazione del penale e il più generale fenomeno della proiezione territoriale della *civitas-respublica* fiorentina, rintracciare proprio quell'adagio nella proposizione che apre la rubrica 28, libro terzo, degli Statuti di Scarperia del 1423 dal titolo *Ch'e malifici si debbino punire*:

Se' malifici commessi rimanessino impuniti, molti inconvenienti pegiori potrebbono [seguono alcune lettere cancellate]<sup>114</sup>.

Unicamente per perseguire l'obiettivo ultimo della conservazione dell'esistente e delle sottili e spesso arbitrarie logiche del potere, di ogni potere, anche la *civitas* e, quindi, materialmente, le magistrature che la rappresentavano nello spazio politico e giudiziario, avvertirono il bisogno di dotarla del massimo strumento di repressione offerto da un allora appena abbozzato sistema teorico-dottrinale del *crimen laesae maiestatis*<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> ALBERICUS DE ROSATE, *Commentari in primam Degesti veteris partem*, Venetiis, 1585, *De iustitia et iure*, 1.

<sup>114</sup> *Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 2004, p. 82.

<sup>115</sup> Come coglie Sbriccoli nel suo *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 213, inoltrandosi nella Modernità i giuristi abbandoneranno ogni pregressa inibizione non solo nel riconoscere anche alle *civitates* l'attributo della *maiestas*, ma persino nell'allargarne i confini; così Nicolas Bohier (1469-1539), Girolamo Giganti (...-1566) e Heinrich Boer (1561-1630), autori tutti studiati dallo stesso Sbriccoli. Pure il giurista bizantino Tommaso Diplovatazio (1468-1541), in un trattato concepito per elogiare la Repubblica di Venezia, il *Tractatus de Venetae Urbis libertate et eiusdem Imperii dignitate et privilegiis* (1523-1528), afferma tranquillamente che Venezia deteneva, tra l'altro, il potere di perseguire per lesa maestà chi attentasse contro il suo governo e contro quello delle città del Dominio. Cfr. sul punto A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, I, Vicenza, Neri Pozza Editore, pp. 577-650, in part. p. 648.

## Capitolo III

### Il controllo del corpo sociale. L'offensiva moralizzatrice

1. Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento – 2. Gli ufficiali dell'Onestà – 3. La legislazione suntuaria – 4. Gli ufficiali di Notte – 5. I Conservatori delle Leggi

\*\*\*\*\*

#### **1. Capacità di esercitare il comando, capacità di farsi obbedire. Primi esperimenti di disciplinamento.**

Dopo aver discusso il problema del mantenimento dell'ordine politico all'interno della *civitas* e il perfezionamento di logiche di penale egemonico negli Statuti fiorentini del 1409-1415 comunque funzionali a contrastare e reprimere i crimini che quell'ordine turbano e sovvertono, vogliamo, con il presente capitolo, affrontare il problema del mantenimento dell'ordine sociale interno. Il punto di saldatura con i due blocchi tematici precedenti è chiaramente rappresentato dal concetto di *ordo*, nonché dalle misure che l'élite di uomini al governo della Repubblica fiorentina nei primi anni del Quattrocento – l'élite albizzesca – seppe predisporre ed attuare a salvaguardia dell'*ordo civitatis*, frammento di quella trama più ampia e onnicomprensiva che è, appunto, l'*ordo*.

L'idea profondamente radicata nella cultura del tempo è quella per cui la tenuta dell'*ordo civitatis* presuppone un'opera di attenta conservazione non soltanto delle leggi e delle istituzioni, ma anche dei costumi e della società intera, così come sono. Pertanto, è compito primario e ineludibile dell'autorità politica curare che non venga scardinata neanche una delle tante tessere tenute insieme dall'ingegno divino a comporre il grande mosaico della natura delle cose<sup>1</sup>. Invero, possono celare minacce o pericoli allo *status*

---

<sup>1</sup> Cfr. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 176: «un grande ordine unitario che si realizza per il tramite di un formidabile strumento di unità. Dio è la garanzia di questo ordine armonico, e l'equità è la dimensione ordinante. Dimensione e strumento della benefica azione divina che discende per gradi dal metafisico (la divinità) al fisico (le cose, la natura delle cose) all'umano (la volontà degli uomini),

quo – e quindi, indirettamente, alla perpetuazione del potere – tanto i comportamenti sediziosi e proditori, quanto tutti quegli atti o comportamenti che riflettono le più turpi nefandezze morali, quali le forme di sessualità deviata o contro natura, la prostituzione, il gioco d’azzardo e la corruzione dei pubblici ufficiali<sup>2</sup>.

Questo il principale motivo che indusse, fin dai primissimi anni del XV secolo, il regime albizzesco a promuovere – con gli esiti che diremo – il controllo della moralità civica. È chiaro, poi, che l’operazione veniva ad assumere significati via via più specifici a seconda dell’ambito di intervento. Così, ad esempio, motivi più che altro di natura fiscale furono alla base della legislazione volta a limitare le spese suntuarie (vestiti e gioielli). Viceversa, le misure predisposte contro la sodomia e la violazione della clausura conventuale erano motivate dalla convinzione che simili azioni offendessero direttamente Dio e fossero, perciò, un pericolo per la città stessa di fronte alla collera divina<sup>3</sup>. Tali furono l’impegno e l’attenzione profusi nell’attività di contrasto al vizio morale, che da tempo è emersa negli studi dedicati al fenomeno la proposta di qualificare questa campagna, sia pure dai risultati incerti e problematici, come offensiva moralizzatrice<sup>4</sup>.

Non bisogna, però, pensare che tutta questa offensiva sia stata condotta dall’élite al potere nel segno di una drastica ed inflessibile repressione. Infatti, valutata l’inefficacia della rigida normativa trecentesca che comminava pene – queste sì – estremamente dure contro i sovvertitori dell’ordine morale, gli uomini di governo presero coscienza del fatto che alcune pratiche viziose – ad esempio, la prostituzione o il gioco d’azzardo – non potevano essere eliminate tale era il loro grado di radicamento nel tessuto sociale urbano ed extraurbano, ma solo regolate al fine di ridurre al minimo la loro incidenza<sup>5</sup>. Il risultato

---

divenendo giustizia e manifestandosi infine in un sistema di norme scritte o consuetudinarie su quella fondato e costruito».

<sup>2</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 103: «Tutto ciò è ordine, ma non solo ordine politico e, in quanto tale, almeno in teoria, criticabile e rovesciabile: tutto ciò è anche ordine morale, ordine naturale e ordine cosmico. Chi lo infrange pecca mortalmente contro il corso naturale delle cose, impugna il piano divino della conservazione e della salvezza del mondo. Chi attacca un solo momento, anche il più secondario e periferico, della grande gerarchia cosmica che tutto organizza ed ingloba, si rende responsabile della sua integrale messa in pericolo, e sarà interesse di tutti impedirgli di nuocere e metterlo al bando».

<sup>3</sup> Cfr. BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit.

<sup>4</sup> Così ZORZI, *L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., pp. 56-63.

<sup>5</sup> Cfr. M.S. MAZZI, *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in «Studi Storici», XXVII (1986), pp. 609-635, in part. p. 612: «La complessità dei motivi che ispirarono la serie di provvedimenti [...]» affonda «nell’humus ricco e controverso di un delicato

è un atteggiamento che alla repressione degli anni passati sostituisce o unisce un maggiore disciplinamento «nella sua duplice funzione di attitudine all'obbedienza da parte del soggetto e di capacità di esercitare il comando da parte dell'autorità»<sup>6</sup>, con lo scopo di promuovere un adeguamento dei comportamenti dei *cives* all'*ordo civitatis* così come interpretato in quel preciso momento storico dall'autorità politica<sup>7</sup>.

Esiste, infine, un altro aspetto che accomuna il problema del mantenimento dell'ordine politico con il problema del mantenimento dell'ordine sociale interno: il fatto che quest'offensiva moralizzatrice passa attraverso la creazione di nuove magistrature riservate a membri del ceto di governo, con *iurisdictio in criminalibus* quali gli Ufficiali dell'Onestà (1403), i Conservatori dell'onestà dei monasteri e delle monache (1421), i Conservatori delle Leggi (1429) e, da ultimo, gli Ufficiali di Notte (1432). Nell'arco di trent'anni la Signoria e i Collegi istituirono, dunque, quattro magistrature collegiali composte da cittadini, incaricate di razionalizzare la legislazione esistente, redigere nuovi ordinamenti e statuti, e amministrare una giustizia tendenzialmente sommaria. Proprio come stava accadendo con il magistrato degli Otto di Guardia, questi uffici si affiancarono al tradizionale apparato giudiziario incardinato sui Rettori forestieri, cui per statuto competeva intervenire anche sul vizio morale e sulla corruzione dei funzionari, finendo per sostituirlo<sup>8</sup>.

---

momento di passaggio, nel quale all'inquietudine dei tempi di crisi si sovrapponeva una sorta di esaltante volontà di organizzazione del nuovo. Tensione e ansietà politica, difficoltà economiche e finanziarie, generano da parte delle autorità un più severo, rigido controllo della moralità pubblica, per motivi che sono di ordine sociale ma rivelano contemporaneamente una più radicata, antica attitudine alla riparazione nei confronti di un potere sovranaturale. Il sacrilegio della violazione della clausura conventuale e la deviata sessualità "contro natura" della sodomia espongono, per esempio, la collettività alla collera e alla punizione divina, che diventa imperativo evitare attraverso un'azione repressiva del crimine. Convive con questo atteggiamento, però, un sentimento più spregiudicato e più laico, che ispira una più placata volontà di disciplina e di buon governo, di una gestione sapiente e oculata anche del vizio, come nel caso della prostituzione o del gioco d'azzardo».

<sup>6</sup> P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, cit., p. 21. Sul concetto di disciplinamento, cfr. anche *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 40, Bologna, Il Mulino, 1994.

<sup>7</sup> Sempre secondo Schiera, la disciplina, assieme con la legittimità, è «in grado di entrare profondamente nel vivo del rapporto politico, toccandone il centro più segreto e misterioso che è appunto quello in cui comando e obbedienza si incontrano nella determinazione fisica delle persone e dei sudditi e nella fissazione concreta dei loro comportamenti individuali e di ceto, in una convivenza opportunamente regolata», (p. 21).

<sup>8</sup> Dopo gli Otto di Guardia, quest'utilizzo della pena come strumento di disciplinamento, unito alla creazione di altre magistrature cittadine con *iurisdictio in criminalibus*, rappresenta – nella nostra ipotesi



Riteniamo, pertanto, indispensabile, per apprezzare le novità del percorso quattrocentesco, effettuare, prima, una breve ricognizione della normativa dettata al riguardo dalla legislazione statutaria del 1322-1325 e del 1355.

Vigevano, in primo luogo, numerose disposizioni che proibivano i giochi d'azzardo. Era vietato, a pena di lire venticinque, giocare a qualsiasi gioco nelle case e sotto le logge; si doveva, viceversa, giocare in pubblico, nelle strade o nelle piazze, purché non si trattasse del gioco «zare, vel aliosorum, vel germinelle, vel ad ludum qui dicitur Caderasse», che erano tassativamente vietati a pena di lire dieci, o della frusta, o della prigione, a libero arbitrio del giudice<sup>9</sup>. Chi veniva sorpreso in queste bische, era arrestato anche se fosse stato semplicemente ad assistere. Inoltre, i birri dovevano «frangere seu frangi facere lapides et tabuleros aptos ad ludendum». I tenutari di case da gioco, sui quali si poteva inquisire anche con il ricorso alla tortura, erano colpiti in lire cinquecento, non pagando le quali, la casa veniva distrutta. Sempre nell'ottica di contrastare il vizio quale principale fattore di disordine, coloro che prestavano denaro ai giocatori venivano puniti in lire duecento e con l'annullamento del contratto di mutuo.

La legislazione suntuaria era diretta a frenare le spese spropositate e a mantenere l'austerità dei costumi, trattenendo quanto possibile i cittadini dall'usanza di gareggiare nel lusso delle vesti, delle gioie, delle cerimonie e in ogni genere di vanità. Si pretende di regolare praticamente tutto<sup>10</sup>. È vietato alle donne di portare corone di perla o di oro o di carta colorata e certi gioielli, a pena di lire cento e la confisca degli oggetti stessi. Sulle vesti non potevano neppure essere sovrapposti ornamenti cuciti, ricamati o a rilievo. Si

---

ricostruttiva – il secondo pilastro del nuovo ordine penale pubblico a proiezione territoriale, che si sta sviluppando in parallelo alla crescita della compagine territoriale di potere. Ne rappresenta il secondo pilastro nel senso che il penale, mescolando il reato con il peccato e i criminali con i peccatori, vede allargare progressivamente i suoi confini repressivi al settore dei crimini contro la religione, i costumi e l'ordine sociale della *civitas-respublica*. Indicativo circa la forte commistione tra reato e peccato il passaggio del proemio degli Statuti di Firenze del 1415 dove si ricorda che il libro terzo sulle cause criminali commina pene ai peccatori; cfr. vol. I, p. 3, dell'edizione a stampa.

<sup>9</sup> ASF, Statuti del Podestà di Firenze del 1355, 16, rubrica 97, III, cc. 159v-161r, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico). Cfr. anche *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, rubrica 6, III, *De ludis vetitis et mutuantibus ad ludum et ludos retinentibus et de contractibus factis causa ludi*.

<sup>10</sup> Cfr. Ivi, rubrica 13, V, *De ornamentis perlarum, coronis vel vestibis non portandis*; in part. l'incipit della rubrica: «Ut pompe Florentinorum tollantur in quas occasione ornamentorum et vestium lascive didicerunt incurrere, ob quas indecentes expensas temere subierunt».

legiferava sopra i bottoni, fissandone il numero e la qualità, quindi, sulle cinture, sulla lunghezza delle sottane, sopra il numero e il colore delle vesti del corredo della donna promessa in sposa, sui doni che lo sposo poteva fare alla sposa e su quelli che era loro concesso di fare agli amici. Perfino i convivii nuziali erano regolamentati. Era compito dell'Esecutore e del Capitano fare osservare queste disposizioni. Le loro squadre fermavano per le vie le gentildonne viziose che, dopo aver dato le generalità, dovevano consegnare i gioielli incriminati, poi confiscati dal Comune. Gli uomini, invece, venivano arrestati e rimessi in libertà solo dopo aver dato malleveria di pagare multe che andavano da lire venticinque fino a lire cinquecento<sup>11</sup>.

Taverne e postriboli erano costantemente sorvegliati<sup>12</sup>. Nelle taverne, che dovevano essere distinte col giglio rosso, simbolo della *civitas*, per essere riconoscibili dalle squadre dei birri, era proibito giocare, vendere golosità che potessero corrompere i ragazzi, accogliere sodomiti e donne di malaffare. Queste ultime non potevano abitare a distanza di cinquanta braccia da determinate strade dove erano ubicati monasteri, pena la distruzione della casa e pesanti multe. Nessuna meretrice poteva stare e andare per Firenze di giorno, pena la fustigazione, eccetto il lunedì dopo l'ora nona ma astenendosi dal prostituirsi<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Per farsi un'idea di come tali disposizioni trovassero poi concreta applicazione, cfr. BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., p. 347, dove è riportato lo stralcio di una sentenza di condanna emessa il 14 giugno del 1397: «Hec sunt condempnationes contra [...]: dominam Bartholomeam vocatam alias Meam, uxorem Mei Puccini Orlandi de Florentia, populi Sancti Pieri Scaragii [...] maiorem decem annis contra quam processimus [...] quod dicta Mea inventa fuit inducta per eundem officialem ire per civitatem Florentie in via publica in populo Sancti Stefani ad Pontem, iuxta apothecam Filippi Nati ab uno latere et iuxta apothecam Marci Berti ab alio latere [...] et secum habere et portare in dorso et ad dorsum quandam cioppam sive vestimentum actum ad induendum, coloris nigri, cum manigirum, in fraudem et contra iuris formam statutorum et ordinamentorum comunis et civitatis Florentie [...]». La donna confessò e fu multata in lire 37 e soldi 10; pagò lire 28, soldi 2, denari 6. La sentenza che lo storico americano riporta è contenuta in ASF, Giudice degli Appelli, 65, carte non numerate. Di fronte al Giudice degli Appelli era dato ricorrere contro i lodi, le sentenze, i provvedimenti degli ufficiali intrinseci ed estrinseci e anche contro le sentenze civili del Podestà e del Capitano. Le penali erano invece inappellabili: solo rivolgendosi ai Consigli cittadini si poteva modificarle. L'attività del Giudice degli Appelli – anche lui un Rettore forestiero – si interruppe nel 1411 e il fondo archivistico così denominato contiene anche atti riferibili ad altre magistrature.

<sup>12</sup> Cfr. *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, rubrica 32, V, *Quod nullus teneat tabernam vel coquat res gulosas vel vendat*.

<sup>13</sup> Ivi, Statuto del Podestà del 1325, rubrica 115, III, *De postribulis et meretricibus et eorum roffianis et mulieribus non emendis predicta de causa, et eorum pena*; cfr., altresì, ASF, Statuti del Podestà di Firenze del 1355, 16, rubrica 161, III, cc. 183v-184v, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodista-torino.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodista-torino.it/archiviodigitali/complesso-archivistico).

Il Podestà aveva arbitrio «in cognoscendo et in procedendo», fra le altre cose, su «operibus sodomiticis», pratica nefanda che poteva legittimare, in presenza di indizi, la sottoposizione del reo a tortura<sup>14</sup>. Le severe leggi del XIV secolo prevedevano la castrazione (1325)<sup>15</sup> o la morte (1365)<sup>16</sup> per i sodomiti, mentre ai loro *partners* passivi, se minori, venivano inflitte multe o punizioni corporali, sempre ad arbitrio del giudice. Lo stesso Podestà doveva procedere come a lui piacesse contro chi osasse offendere il Vescovo<sup>17</sup>, nonché perseguire la blasfemia contro Dio, la Vergine o un santo<sup>18</sup>. In quest'ultimo caso, il reo era condannato a lire cento e, per provare la sua colpevolezza, era sufficiente la testimonianza di due persone degne di fede. Se poi il bestemmiatore fosse rimasto insolvente, il Podestà doveva disporre che fosse denudato e trascinato per tutta la città a colpi di frusta.

In considerazione degli scandali che avvenivano spesso nelle terme o “stufe” – come si chiamavano a Firenze – si stabiliva che vi si dovessero recare un giorno i maschi e un giorno le femmine<sup>19</sup>. Erano, infine, proibiti i travestimenti a pena della fustigazione, da eseguirsi in pubblico partendo dal palazzo della Signoria e camminando fino al luogo dove fosse stato trovato il colpevole<sup>20</sup>.

Le rubriche statutarie selezionate, soprattutto quelle della redazione del 1322-1325, denotano come fin dai primi decenni del XIV secolo le autorità avessero a cuore contrastare quelle abitudini comportamentali contrarie al generale sistema di valori e di codici morali della *civitas*, elaborando a tal fine un complesso di norme criminali particolarmente severe, inclusive di pene corporali e di sottoposizione ai tormenti. Tuttavia, studi compiuti qualche tempo fa sui documenti giudiziari hanno riscontrato la sostanziale inefficacia di queste, pur rigide disposizioni, mettendo in luce quanto

---

<sup>14</sup> Statuto del Podestà del 1325, rubrica 75, III, *De arbitrio Potestatis in maleficiis*.

<sup>15</sup> Ivi, rubrica 54, III, *De puniendo sodomitas*: «Statutum et firmatum est precise quod quicumque sodomita pollutus cum aliquo puero inventus fuerit ambo testiculi eius penitus abscindantur».

<sup>16</sup> ASF, PR, 52, c. 128rv, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico).

<sup>17</sup> *Statuti della Repubblica fiorentina*, cit., Statuto del Podestà del 1325, rubrica 6, III, *De puniendo qui rixam fecerit in palatio episcopatus*.

<sup>18</sup> Ivi, rubrica 13, III, *De puniendo qui blasphemaverit nomen Domini*.

<sup>19</sup> Ivi, Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, rubrica 82, V, *De modo eundi ad stufas*.

<sup>20</sup> Ibidem.

sporadica, ammonitrice e circoscritta agli episodi più clamorosi fosse stata in realtà la repressione di tali reati<sup>21</sup>.

Consapevoli di ciò, gli uomini del reggimento albizzesco maturarono quel diverso atteggiamento che descriveremo nei prossimi paragrafi. Avvertiamo fin da ora che si trattò di un percorso niente affatto semplice e, soprattutto, lineare, bensì costantemente teso tra forti accelerazioni e altrettanto brusche decelerazioni.

## **2. Gli Ufficiali dell'Onestà.**

La prima tappa del nostro percorso ricostruttivo sull'offensiva moralizzatrice ci riporta all'aprile del 1403, quando venne approvata una provvisione che conferiva poteri speciali alla Signoria in vista di reprimere il vizio sodomitico<sup>22</sup>.

Tuttavia, l'urgenza di infliggere un castigo esemplare a tutti i sodomiti che offendono Dio attirando sulla città la sua collera passò improvvisamente in secondo piano. Pare che all'origine del brusco cambio di passo ci fosse il fatto che troppi personaggi influenti erano dediti a pratiche sodomitiche. Così, sul finire di aprile, la Signoria, in virtù degli stessi poteri straordinari che le erano stati conferiti per estirpare il vizio e il crimine sodomitico, decretava l'istituzione di un ufficio con il compito non di reprimere, ma di organizzare e regolamentare l'esercizio della prostituzione mediante dei postriboli posti sotto il diretto controllo delle autorità pubbliche.

Alla nuova magistratura fu dato il nome di Ufficiali dell'Onestà<sup>23</sup>. Eletti per squittinio e tratta almeno a partire dal 1426, in origine gli Ufficiali dell'Onestà erano

---

<sup>21</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 56; DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, cit., pp. 66-76, 247-256; S.K. COHN, *The laboring classes in Renaissance Florence*, New York, Academic Press, 1980, pp. 196, 275-278 (appendici H.1, H.2).

<sup>22</sup> ASF, PR, 92, cc. 9r-10r, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico): «provvidere, ordinare, deliberare et disporre et statuere [...] pro remotione et exstirpatione [...] vitii sodomitici». Fra l'altro, pare che il ceto dirigente avesse sfruttato la retorica del vizio come pretesto per scatenare un'ondata di repressione all'indomani della nuova epidemia di peste che colpì Firenze nel 1400; cfr. sul punto I. CHABOT, *Il governo dei padri: lo stato fiorentino e la famiglia tra XIV e XV secolo*, in *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 195-212.

<sup>23</sup> La deliberazione istitutiva si trova in ASF, Ufficiali dell'Onestà (d'ora in avanti, UO), 1, Rubriche e Statuti, 1403-1597, cc. 3r-7v; in part. c. 3r: «obviare vitia et imitare virtutes». Informazioni di massima

direttamente nominati dalla Signoria in numero di cinque (poi otto, due per quartiere) e dovevano appartenere alle Arti maggiori<sup>24</sup>; restavano in carica sei mesi<sup>25</sup> e non percepivano salario, ma riscuotevano delle percentuali sulle multe che irrogavano<sup>26</sup>. Disponevano di un proprio notaio e di un provveditore che venivano rinnovati ogni sei mesi<sup>27</sup>. Avevano, quindi, al loro servizio sei famigli che si dedicavano alle più svariate attività, soprattutto agli arresti, all'invio di messaggi, alla notificazione agli individui sospettati della citazione a comparire dinnanzi all'ufficio<sup>28</sup>.

La scelta di destinare la neoistituita magistratura cittadina alla regolamentazione del meretricio piuttosto che alla repressione della sodomia innescò un acceso dibattito in seno al ceto dirigente<sup>29</sup>. Alla fine, però, si decise di riservare agli Ufficiali dell'Onestà la sola attività di controllo sulla prostituzione; attività che avrebbero continuato a svolgere fino alla piena epoca granducale<sup>30</sup>. Così, una pratica che fino a quel momento era stata semplice oggetto di sdegno morale e quindi di repressione<sup>31</sup>, finì per essere irreggimentata

---

sull'ufficio in GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. II, p. 327.

<sup>24</sup> ASF, UO, 1, cc. 3rv.

<sup>25</sup> Ivi, c. 7r.

<sup>26</sup> Nel registro, invero, non sono riportati salari.

<sup>27</sup> ASF, UO, 1, cc. 3rv, 4rv, 5v.

<sup>28</sup> Ivi, c. 7r.

<sup>29</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 58: «non v'era unanimità all'interno del ceto dirigente sull'efficacia di una simile risposta: se la maggioranza era in quel momento convinta che organizzare pubblicamente il meretricio, destinando un luogo della città a bordello e incentivando lenoni e prostitute straniere a stabilirsi a Firenze con la promessa di una tutela giudiziaria, rappresentasse un modo valido per deviare le pulsioni e per incidere sulle radici del malessere sessuale dei Fiorentini, a distanza di nemmeno un anno un gruppo consistente di membri del Consiglio del Popolo, approvò una provvisione che impegnava gli appena creati Ufficiali dell'Onestà a una diretta repressione della sodomia. La proposta venne però affossata il giorno dopo nel Consiglio del Comune». Sembra, quindi, che il governo guardasse alla prostituzione femminile come ad una difesa effettiva contro l'omosessualità.

<sup>30</sup> Cfr. BRACKETT, *The Florentine Onestà and the Control of Prostitution, 1403-1680*, in «Sixteenth Century Journal», XXIV/2 (1993), pp. 273-300.

<sup>31</sup> Cfr. ASF, Statuti del Podestà di Firenze del 1355, volgare, 19, rubrica 161, III, cc. 184r-185v, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico); in part. c. 184r: «A stirpare li mali et li peccati che potrebbero advenire nella cittade di Firenze dalla dionestà delle femmine meretricanti che vano continuo per la cittade predetta, per la quale cosa in essa cittade isvergonati atti et costumi et molti peccati si comettono per li quali s'offende Iddio et honore si scema alla detta cittade». A riprova del fine eminentemente repressivo, piuttosto che disciplinante, della legislazione statutaria trecentesca, si trova scritto, qualche rigo sotto: «sia poi ritrovata ricaduta nel puttanecio in alcuno de detti vietati luoghi putaneggiare, debba essere marcata con uno ferro caldo nella faccia dal lato sinistro, si che palesemente appaia cotale marco».

dentro la rete di disciplinamento tessuta da questi funzionari<sup>32</sup>. Anzi, diventò perfino una importante fonte di guadagno, giacché era consentito prostituirsi solo previa licenza, secondo un tariffario prestabilito e, soprattutto, gli Ufficiali incassavano – come già detto – una percentuale sulle condanne riscosse in denaro<sup>33</sup>.

Un quadro dell'attività quotidiana dell'ufficio si ricava dalla documentazione superstite, a cominciare dalla legislazione riguardante la magistratura medesima, raccolta nel fondo dell'Archivio di Stato di Firenze dedicato agli Ufficiali dell'Onestà.

Tra i compiti cui gli Ufficiali dell'Onestà dovevano attendere, rientravano, in primo luogo, l'identificazione e la separazione delle prostitute dal tessuto "sano" della popolazione fiorentina. Le donne identificate come tali venivano condotte presso il bordello cittadino in Mercato Vecchio e lì registrate all'esito di uno scrutinio che doveva riportare i due terzi dei voti dei componenti l'ufficio. Nel bordello le prostitute erano tenute a svolgere le loro prestazioni sotto la direzione di una matrona, con o senza la presenza di lenoni o ruffiani i quali, ad ogni modo, dovevano essere autorizzati dal magistrato<sup>34</sup>.

I movimenti delle prostitute all'esterno del bordello erano monitorati dagli Ufficiali dell'Onestà attraverso la concessione, a pagamento, di licenze che le meretrici dovevano, all'occorrenza, esibire quando si trovavano a transitare per le vie della città. Queste licenze le rendevano immuni da qualsivoglia intervento da parte di qualsiasi

---

<sup>32</sup> Bisogna considerare che nella società fiorentina dell'epoca, il destino di una donna dipendeva dalla dote. Solo una dote adeguata le avrebbe dato accesso o al matrimonio o alla vita conventuale. All'inizio del Quattrocento, però, per poter incanalare le malsane pulsioni di individui avvezzi alle pratiche sodomitiche nella direzione di comportamenti meno disdicevoli, gli uomini del reggimento albizzesco si impegnarono a superare la preoccupazione, diffusa nel sentire comune, che le donne prive di dote fossero costrette, per sopravvivere, a prostituirsi, con grave disonore per la comunità tutta.

<sup>33</sup> Il progetto di disciplinare la prostituzione, anche nella stessa ottica di ricavarne un guadagno, va contestualizzato alla luce degli importanti mutamenti che, in quegli anni, interessarono la vita politica e sociale di Firenze. Soprattutto, c'era il problema di rintracciare nuovi canali di finanziamento al fine di rimpinguare le casse pubbliche esangui a causa del numero impressionante di guerre e di operazioni militari in genere che furono sostenute sotto il regime degli Albizzi per la costruzione del Dominio territoriale. Si stima che negli anni fra il 1390 e il 1402 le spese militari avessero raggiunto la astronomica cifra di cinque milioni di fiorini. Cfr. sul punto MOLHO, *The Florentine Oligarchy and the Balie of the Late Trecento*, in «Speculum», 43 (1968), pp. 30, 39.

<sup>34</sup> ASF, UO, 3, Rubriche e Statuti, 1403-1597, cc. 3r-4v.

ufficiale o birro. Le prostitute che uscivano dal bordello erano, comunque, riconoscibili da un particolare segno che dovevano indossare, scelto dal magistrato<sup>35</sup>.

Sulle meretrici e sui loro lenoni o ruffiani gli Ufficiali dell'Onestà avevano *iurisdictio in criminalibus*; in particolare, le pene erano rimesse al loro *arbitrium*, al di fuori dei vincoli e delle garanzie posti dalla legislazione statutaria sulla materia<sup>36</sup>.

Una provvisione del 23 dicembre 1415 dava al magistrato l'incarico di provvedere all'allestimento di altri due edifici in aggiunta a quello già esistente da adibire a postriboli, uno nel quartiere di Santo Spirito, l'altro nel quartiere di Santa Croce:

Desiderosi di rimuovere i costumi più disonesti attraverso quelli meno riprovevoli, i magnifici e potenti Signori, insieme con i Collegi, provvedono che si possa, loro direttamente o quelli che ne saranno incaricati, destinare due locali pubblici cittadini a postriboli, in aggiunta al bordello già esistente, uno nel quartiere di Santo Spirito e l'altro nel quartiere di Santa Croce. Siano da prediligersi, nella individuazione di detti locali, le aree più adatte allo scopo o comunque quelle zone della città dove simili costumi possano essere con più facilità tollerati dai cittadini onesti; lì staranno le meretrici per l'esercizio della loro attività licenziosa. Possano, inoltre, i Signori eleggere e destinare al controllo sulle prostitute nei suddetti luoghi quei cittadini fiorentini popolari e guelfi che parrà loro più adatti a svolgere questo compito come Ufficiali dell'Onestà, stabilendone il numero e i divieti che dovranno osservare durante e al termine dell'ufficio<sup>37</sup>.

I nuovi bordelli non furono, alla fine, mai aperti<sup>38</sup>.

A partire da quell'anno, 1415, assistiamo ad un accrescimento nelle prerogative giudiziarie e di polizia degli Ufficiali dell'Onestà, con facoltà di emettere ordinamenti e

---

<sup>35</sup> ASF, UO, 3, Rubriche e Statuti, 1403-1597, cc. 3r-4v.

<sup>36</sup> Ivi, c. 7v.

<sup>37</sup> ASF, Pr, 105, cc. 248rv, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archiviodigitali/complesso-archivistico); documento trascritto anche in BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., pp. 350-351: «Inhonestas magis per minus remove cupientes, magnifici et potentes domini priores [...] providerunt [...] quod domini priores [...] una cum offitiis gonfaloneriorum societatum [...] et duodecim bonorum virorum [...] possint per se aut cui vel quibus commiserunt, ordinare seu ordinari seu fieri facere duo loca publica, videlicet duo postribula in civitate Florentie ultra postribulum ad presens in civitate predicta existens, unum videlicet in quarterio Sancti Spiritus et aliud in quarterio Sancte Crucis, in locis magis congruis seu in locis in quibus inhonestas talis exercitii melius pallietur pro honestate civitatis atque conviciniis in quibus fuerunt seu ordinabuntur, in quibus stare debent meretrices ad prestandum corpus suum pro libidinario questu prout stant alie meretrices in alio loco predicto [...] Item possint dicti domini priores [...] eligere et deputare illos cives florentinos populares et guelfos quos viderint, in officiales et pro officialibus honestatis, in eo numero et cum eo diveto tam durante officio quam eo finito».

<sup>38</sup> Cfr. R. TREXLER, *La prostitution florentine au XV e siècle*, in «Annales E.S.C.», XXXVI (1981), pp. 983-1015, in part. p. 1008, nota n. 13.

sentenze<sup>39</sup>. Le prostitute riconosciute colpevoli di aver violato i loro ordini potevano essere punite con multe da cinquanta a duecento lire, fustigate lungo le vie – sebbene questa punizione corporale figurì assai raramente nelle fonti –, oppure allontanate dalle loro abitazioni. Dal 7 marzo 1416 il magistrato poteva, perfino, pronunciare sentenze alla pena capitale<sup>40</sup>.

Gli Statuti del 1415 dedicano agli Ufficiali dell'Onestà due rubriche, la 33 e la 34 del libro quinto, trattato secondo, quello sugli ufficiali intrinseci. La rubrica 33, in realtà, non è riferita direttamente alla magistratura cittadina, bensì ai Signori – come la stessa intitolazione suggerisce<sup>41</sup>. Essa genera ulteriore confusione – a riprova di quanto tutti, a cominciare dalle autorità politiche, non avessero tanto le idee chiare sul da farsi – perché affida nuovamente agli Ufficiali dell'Onestà, così come doveva essere nelle intenzioni iniziali, la repressione del vizio sodomitico. La disposizione esordisce, infatti, col dire:

Inorriditi dal marciume insito in un crimine enorme e nefando, quale è il vizio sodomitico, e vogliosi come non mai di provvedere alla sua estirpazione in aumento degli altri ordinamenti, decretiamo che, per un semestre a scelta e per gli anni che si riterranno opportuni, siano estratti dalle borse i nominativi di otto cittadini popolari e guelfi, provvisti di balìa come si dirà appresso<sup>42</sup>.

La rubrica prosegue ribadendo i poteri speciali di cui la Signoria dispone in materia. Fra questi, la possibilità di nominare, assieme con i Collegi, i Capitani di Parte Guelfa e i Sei della Mercanzia, tutte le volte in cui riterranno opportuno farlo, un uomo probò, forestiero, capace e fidato, con un incarico di sei mesi, «cum famulis, equis, et salario, ac offitio, et arbitrio, iurisdictione, modis, et conditionibus, de quibus, et prout, et sicut, et quibus, et quoties eis, vel duabus partibus eorum videbitur convenire». La disposizione si conclude richiamando l'impegno giurato dei tre Rettori forestieri a perseguire, condannare e punire i sodomiti.

---

<sup>39</sup> ASF, UO, I, Rubriche e Statuti 1403-1597, c. 9v.

<sup>40</sup> Ivi, c. 9r.

<sup>41</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, II, rubrica 33 *De offitio dominorum circa offitium officialium honestatis*, vol. III, pp. 41-42, dell'edizione a stampa.

<sup>42</sup> Ivi, p. 41: «Nefandi facinoris ipsique naturae contrarii, et enormis criminis putredinem abhorrentes, quale est vitium sodomiticum, et volentes in hoc pro extirpatione huiusmodi criminis in augmentum aliorum ordinamentorum possetenus providere, decernimus quod pro quolibet semextre, et anno quolibet [...] extrahantur [...] octo cives populares, et guelfi [...] cum offitio, potestate, et balia de qua infra disponetur».



La rubrica successiva torna inaspettatamente ad occuparsi di regolamentazione del meretricio e, a giudicare dalla lunghezza e dalla minuziosità delle norme ivi contenute, si può dedurre che era questa la principale attività riservata, anche dalla legislazione statutaria, agli Ufficiali dell'Onestà<sup>43</sup>.

La disposizione, in verità, conferma, più o meno, quanto già emerso dallo spoglio dei registri 1 e 3 della magistratura. Così, i nostri Ufficiali sono incaricati di individuare o far costruire *ex novo* un luogo da destinare interamente all'esercizio della prostituzione, acquistandolo oppure prendendolo in affitto. Quindi, nessuna meretrice, qualificata come «publica», potrà accedere ai locali suddetti «nisi primo obtentum fuerit per duas partes ex dictis officialibus» un particolare permesso. Una volta accordato loro il permesso di accedere ai pubblici bordelli, le prostitute non possono avere lenoni o ruffiani, anche qui «nisi fuerit primo deliberatum, et obtentum per dictos officiales, vel duas partes ex eis ad minus, ut supra».

Segue un inciso molto interessante dove, sostanzialmente, si incentivano prostitute e lenoni a mettersi in regola, con la promessa di una vera e propria tutela giudiziaria:

Che i detti Ufficiali, sia quelli attualmente in carica sia quelli che lo saranno in futuro, abbiano pieni poteri nel concedere tutte le licenze e le sicurtà alle singole prostitute, anche a quelle condannate dal Comune di Firenze, qualunque sia la ragione e qualunque sia l'entità della pena pecuniaria da pagare, anche se sono state condannate e bandite da Firenze<sup>44</sup>.

Lo stesso viene ribadito a proposito dei lenoni, con la significativa differenza, però, di escludere la tutela qualora trattasi di «*rebellis communis Florentiae*». Tutela che si annuncia, subito dopo, insindacabile:

Qualsiasi rettore, e ufficiale, sia in carica ora che nel prossimo futuro, di stanza in città o nel contado e distretto di Firenze deve sottoscrivere e osservare le licenze che gli Ufficiali dell'Onestà abbiano

---

<sup>43</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, II, rubrica 34 *De officio, et balia officialium honestatis*, vol. III, pp. 42-45, dell'edizione a stampa.

<sup>44</sup> Ivi, p. 43: «Et quod dicti officiales, tam praesentes, quam qui pro tempore fuerint possint, et valeant, et habeant, et habere intelligantur plenam, et plenissimam baliam, et licentiam dandi, et concedendi omnes bullectinos, et securitates omnibus, et singulis meretricibus etiam condemnatis communis Florentiae, quacumque de causa essent in quacumque quantitate pecuniae essent, etiam si essent condemnare, et exbannitae communis Florentiae, in persona, vel in membro».

concesso alle prostitute e ai loro lenoni. I contravventori siano puniti in lire mille di fiorini piccoli, importo che verrà sottratto dal loro salario e versato nelle casse del Comune. Sulla disobbedienza dei rettori si presti fede unicamente agli Ufficiali dell'Onestà<sup>45</sup>.

Il che equivale, praticamente, a sancire la preminenza della nuova magistratura cittadina degli Ufficiali dell'Onestà, diretta emanazione della Signoria, sui Rettori forestieri, oltre che su qualunque altro ufficiale dell'intero Dominio territoriale fiorentino – visto il sintagma «civitatis, comitatus, et districtus Florentiae» –, quantomeno in materia di regolamentazione del pubblico meretricio. Diretta emanazione della Signoria, considerato che, subito dopo, viene detto che, qualora i nostri Ufficiali volessero destinare all'esercizio della prostituzione un diverso locale, prima debbono sottoporre l'affare al vaglio dei Signori e dei Collegi, i quali interverranno con un'apposita deliberazione. La supremazia della magistratura è, altresì, confermata dal fatto che spetta ad essa «imponere pretia solvenda meretricibus venturis». Ma, soprattutto, si fa divieto ad uno qualsiasi dei Rettori ovvero a qualunque altro ufficiale, compresi i loro famigli, di:

Portare via qualunque prostituta dal bordello di giorno o di notte con la forza e con la violenza, qualunque delitto venisse a ciascuna di loro contestato, fosse anche grave, senza la espressa licenza dei detti Ufficiali, a pena di lire cinquecento di fiorini piccoli<sup>46</sup>.

Pena rimessa – neanche a dirlo – agli stessi Ufficiali dell'Onestà.

L'analisi di queste due rubriche sembra confermare una certa titubanza, da parte del regime albizzesco, a voler affrontare di petto e risolvere alla radice il problema della sodomia, al di là delle vivaci dichiarazioni di intenti – di cui si può intravedere una traccia nell'incipit della rubrica 33. Viene dato, indubbiamente, molto più spazio – e la lunghezza del testo della rubrica 34 ne è una prova – alla regolamentazione della prostituzione, con i nuovi Ufficiali dell'Onestà eletti a magistratura di punta.

---

<sup>45</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. III, p. 44 : «quilibet rector, et officialis, tam praesens, quam futuri civitatis, comitatus, et districtus Florentiae dictas securitates, et bullectinos per eos concedendos, et dandos dictis meretricibus, et lenonibus debeant subscribere, et observare, et contra non facere, vel fieri facere, vel venire, sub poena, et ad poenam librarum mille f.p. ex suo salario retinenda per camerarios camerae dicti communis, et in dicto communi Florentiae applicando, vel per dictos officiales condemnando habita solummodo fide a dictis officialibus de inobedientia dictorum rectorum».

<sup>46</sup> Ibidem: «extrahere aliquam meretricem de dicto loco de die, vel de nocte per vim, et violentiam, vel propter aliquod delictum, quod dicta talis meretrix commisisset quantumcumque diceretur, vel esset grave, sine expressa licentia dictorum officialium, sub poena librarum quingentarum f.p.».

Eppure, qualche riferimento normativo al trattamento penale del vizio sodomitico da parte della legislazione statutaria esiste. E, precisamente, all'altezza della rubrica 115 *De poena sodomitorum, trapassorum, et similibum, et malandrinorum, et receptantium eos*, del libro terzo<sup>47</sup>.

Non v'è alcun cenno alla magistratura degli Ufficiali dell'Onestà, ma si dà l'incarico, indifferentemente, ad uno dei Rettori forestieri di perseguire l'uomo o la donna che, volontariamente, offrano il loro corpo al vizio sodomitico, purché il «patiens» sia maggiore di diciotto anni. Se il crimine viene commesso per la prima volta, la pena è di lire mille. Di queste, la quarta parte andrà all'ufficiale forestiero intervenuto, il resto al Comune. Detta sanzione pecuniaria dovrà, quindi, essere integrata con la fustigazione a corpo nudo «per loca publica civitatis», ovvero con altre pene corporali e infamanti («vituperativis») rimesse alla valutazione del Rettore il quale terrà in conto fattori come l'età e la condizione del reo. Sono escluse la pena di morte, le mutilazioni e l'esilio. Il catalogo delle pene, però, non è ancora completo. A fustigazione ultimata, infatti, la persona condannata dovrà essere rinchiusa nel carcere delle Stinche, fino a quando non avrà pagato la sanzione di lire mille. Infine, la casa dove il rapporto sodomitico è stato consumato, se di proprietà del reo, verrà bruciata. Altrimenti, sarà compito del reale proprietario allontanare dall'abitazione il responsabile assieme a tutta la sua famiglia. Quindi, si dice:

Il soggetto condannato e punito per queste ragioni non sia considerato infame e privato degli onori e degli uffici pubblici<sup>48</sup>.

Significa che chi fosse stato condannato per la prima volta per sodomia non doveva, per questo, essere allontanato dagli uffici. Si può, forse, leggere, fra le righe di questo passaggio, un segnale di quanto la pratica sodomitica fosse diffusa presso gli uomini di potere. Il che spiegherebbe la lentezza, le tensioni e i contrasti con cui la

---

<sup>47</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 320-323, dell'edizione a stampa.

<sup>48</sup> Ivi, p. 321: «Dictus tamen condemnatus, et punitus non reddatur ex hoc infamis, nec repellatur ab honoribus, et offitiis communis Florentiae».

questione su come affrontare il problema della sessualità deviata fra maschi si trascinò per trent'anni<sup>49</sup>.

Non esiste niente di più scandaloso, di più turbativo dell'*ordo civitatis* e dei valori morali e religiosi su cui esso si fonda, del reo che incorre più volte nella depravazione del crimine e del peccato. Sul sodomita recidivo, gli Statuti del 1415 non risparmiano quell'accanimento repressivo molto probabilmente mutuato dal paradigma dell'infrazione politica che – come visto nel Capitolo II – aveva già informato a sé le ferrigne tecniche di accertamento e di soffocamento dei crimini politici. Così, il soggetto che volontariamente scelga di subire un rapporto sessuale di tipo sodomitico, maschio o femmina che sia, è punito ad arbitrio del Podestà, nella persona e nei beni, oppure in nessun modo se al Rettore forestiero parrà giusto così, tenendo in conto l'età, la qualità e la condizione della «*personae passae*»<sup>50</sup>.

Viceversa, non incorrerà in alcuna sanzione il «*passus*», o per lui il padre, la madre, il fratello ovvero un altro suo congiunto fino al terzo grado secondo il diritto canonico che, spontaneamente, denunci il crimine sodomitico al Podestà oppure direttamente alla sua corte giudiziaria<sup>51</sup>.

Chi commette il crimine sodomitico «*per vim, vel violentiam*» è condannato ad essere arso vivo. E colui che gli presta aiuto verrà, parimenti, condannato a morte.

Ancor più inquietanti, perché indice dei confini sempre più sottili e ravvicinati fra giustizia penale e repressione, risultano gli aspetti procedurali che i giudicenti dovranno scrupolosamente seguire nell'istruzione del procedimento per sodomia. Cominciando dal corredo probatorio si dice che è sufficiente la deposizione di un unico testimone oculare maggiore di quattordici anni con l'aggiunta, eventualmente, di altri due testi, oppure si dice che sarà sufficiente l'infamia dell'inquisito, o denunciato, sodomita<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Sul modo decisamente contraddittorio di impostare l'offensiva moralizzatrice nei confronti della sodomia, lungo un percorso fatto di impegno propositivo e di sostanziale irrisolutezza, cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., pp. 59-60.

<sup>50</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 321, dell'edizione a stampa.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 322: «*Et ad praedicta probanda sufficiat dictum unius testis maioris quatuordecim omnis probantis dictum delictum de visu, vel saltem praeparatoria proxima cum duobus aliis testibus de fama, vel quod dictus inquisitus, aut denunciatus sit tamquam sodomita infamatus*».

Se poi qualcuno sia sorpreso di giorno o di notte in qualunque ricettacolo o luogo sospetto nella città di Firenze o fuori con un fanciullo minore di diciotto anni, che non sia della sua parentela, famiglia, stirpe, etc., fino al terzo grado secondo il diritto canonico, è sufficiente la semplice presunzione del comportamento violento perché il Rettore, qualora lo ritenesse opportuno e utile all'istruzione della causa, possa sottoporlo alla tortura, in assenza di pregressi indizi di colpevolezza<sup>53</sup>.

Così si incentivano le delazioni e le denunce; un canale che, tecnicamente, sembra seguire profili procedurali più snelli, meno vincolati e, di conseguenza, meno garantiti nei confronti dell'inquisito sodomita<sup>54</sup>.

Ciò nonostante, la carica di terribilità evocata da questa e da tutte le altre richiamate disposizioni incontrò poche e circostanziate occasioni di applicazione concreta nella pratica giudiziaria. I casi di sodomia su minori sono i più ricorrenti nei registri criminali del primo Quattrocento<sup>55</sup>. Il dato sembra confermare che le autorità circoscrivessero l'applicazione delle disposizioni statutarie sulla sodomia ai soli episodi di maggiore scalpore quali, appunto, gli episodi di pederastia, con un chiaro intento monitorio<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 322: «habeatur contra eum ex hoc violenta praesumptio ut possit si rectori videbitur poni ad torturam etiam aliis inditiis non praecedentibus».

<sup>54</sup> Ibidem: «Et de praedictis omnibus, et singulis possit quaelibet persona maior quatuordecim annorum denunciare, vel notificare sine aliqua fideiussione inde praestanda de dicta accusatione prosequenda, vellaqua solutione gabellae non obstante aliquo defectu, vel exceptione, quae contra talem personam quomodolibet posset opponi de iure, vel ex forma statutorum, vel reformationum communis Florentiae. Et denunciator teneatur secretus, et secuta condemnatione habeat denunciator, vel accusator tertiam partem condemnationis quam venire fecerit in commune, et si sequeretur condemnatio corporalis habeat in bonis sic condemnati libras centum in quibus debeat condemnari, sive sit unus, sive plures condemnati».

<sup>55</sup> Si vedano, ad esempio, quelli menzionati in ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 61, nota n. 182: si tratta di un caso di sodomia di una bambina di 5 anni, un altro su un ragazzo di 14, un altro ancora su sei ragazze in tre anni, tutte minori di 10 anni. Casi verificatisi fra il 1428 e il 1435. Cfr. pure BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., pp. 360-361: il 16 giugno 1425 Jacopo Cristofani da Arezzo fu riconosciuto colpevole di aver sodomizzato un fanciullo. Multato in lire 750, fu condannato dall'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia ad essere fustigato per le vie di Firenze con una mitria in capo e ad essere rinchiuso nelle Stinche fin quando la sanzione pecuniaria non fosse stata pagata. Se la casa nella quale era stato commesso il crimine fosse risultata appartenere a Jacopo, essa sarebbe stata bruciata, se posseduta da altri, la famiglia di Jacopo avrebbe dovuto abbandonarla. La vicenda è in ASF, Atti dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 2145, cc. 21-22.

<sup>56</sup> ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 61: «In un certo senso i condannati erano sacrificati alla collera divina e all'ira della popolazione come capri espiatori di una situazione dalle assai più ampie dimensioni».

### 3. La legislazione suntuaria.

La legislazione suntuaria presenta, ugualmente, profili di problematicità. Le prime disposizioni in materia risalgono alla fine del XIII secolo, cioè al tempo del regime di secondo Popolo, quando imperava un'etica mercantile poco incline all'ostentazione e al lusso e che tentava, anche, di dissuadere i Popolani benestanti dall'imitare i Magnati nei comportamenti e negli abiti. Da allora, di redazione in redazione, le norme suntuarie trovarono sempre collocazione nel contenitore statutario<sup>57</sup>.

Malgrado questa attenzione, pare che le stesse non ricevessero una costante applicazione pratica da parte dei Rettori forestieri. Per questa ragione, forse, volgendo lo sguardo agli Statuti del 1415, notiamo che la materia è disciplinata nel libro quinto, trattato primo, ossia nella apposita sezione sui Tre Maggiori quando, per tutto il Trecento, la sua sede abituale era quella del Capitano del Popolo.

La rubrica di riferimento merita la nostra attenzione perché attesta, ancora una volta, la tendenza da parte della Signoria a sottrarre settori di intervento ai tradizionali giurisdicenti forestieri, per devolverli a magistrature di nuovo conio, che rispondessero a lei direttamente<sup>58</sup>. Infatti, la disposizione riconosce ai Signori Priori e Gonfaloniere di Giustizia, insieme con i Collegi, la facoltà di eleggere, ogniqualvolta ce ne sarà bisogno, quattro o più cittadini fiorentini di fede guelfa con il compito di reprimere gli eccessi nel modo di vestire e di indossare ornamenti e gioielli da parte delle donne, soprattutto in occasione di cerimonie nuziali, in città e nel contado<sup>59</sup>. A questo si aggiunge l'impegno a controllare, per ragioni di ordine pubblico, le riunioni familiari («congregationes multarum gentium») occasionate da matrimoni ed esequie.

---

<sup>57</sup> Ne abbiamo intravista qualcuna retro, al paragrafo 1.

<sup>58</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, I, rubrica 139 *Quod domini cum collegiis possint providere super reprimendo committentes maleficia, et contra ornamenta mulierum*, vol. II, pp. 627-629, dell'edizione a stampa. Si noti l'uso del verbo reprimere («super reprimendo») nell'intitolazione della rubrica.

<sup>59</sup> Ivi, p. 627: «semel, et pluries, et quotiescumque eligere illos quatuor, vel plures cives Florentinos guelfos, quos volent, et pro eo tempore, quo volent, non tamen maiore uno mense pro qualibet vice [...] pro reprimendo, et ad reprimendum superfluitatem, et luxum expensarum, et ornamentorum, que fiunt per mulieres, seu pro vestimentis, et circa vestimenta, cinturas, et coronas mulierum, seu puerorum de civitate, seu comitatu Florentiae, et expensarum, que fiunt in nuptiis, seu circa nuptias, vel praetextu nuptiarum».

Chiariti i margini di intervento dei quattro magistrati, si dà loro facoltà di legiferare in materia suntuaria, compilando appositi ordini e deliberazioni, e curando la loro attuazione<sup>60</sup>. Ordini e deliberazioni che, comunque, i quattro ufficiali sono tenuti a sottoporre al vaglio della magistratura di vertice, cioè la Signoria, affinché questa possa poi tradurli, entro sei giorni, in una provvisione della Repubblica, passando per l'approvazione dei Consigli<sup>61</sup>.

È il 1415. I quattro ufficiali incaricati, in forza della detta rubrica, di rivedere tutta la normativa contro l'ostentazione del lusso accumulatasi fra il 1322 e il 1384, non vengono di fatto istituiti prima del 1427 con il nome di *Officiales super ornamentis mulierum*. Così come la legislazione suntuaria non verrà promulgata prima del 3 settembre 1433, al culmine dell'esperienza di governo:

I magnifici e potenti Signori Priori [...], esaminati con attenzione gli ordini e le deliberazioni fatti da quei nobili uomini che in volgare sono denominati “gli ufficiali sopra rafrenare gli ornamenti e vestiri delle donne”, raccolti e distribuiti in ventotto capitoli [...] Considerate l'autorità e la balia concessa ai detti ufficiali per rivedere la legislazione suntuaria [...] E considerato l'impegno profuso dai detti ufficiali nel tenere a freno, con il massimo desiderio di onestà, la barbara e indomita bestialità delle donne, le quali non ricordano la loro naturale fragilità e che sono sottomesse agli uomini, capaci di mutare il loro senso di pravità in reprobata e diabolica natura, costringono, con i loro melliflui venefici, gli uomini stessi a soccombere, immemori del fatto che portano in grembo gli uomini generati dal perfetto seme naturale degli stessi uomini, e che non è conforme alla natura delle cose un simile eccesso negli ornamenti, anche perché fa desistere gli uomini dal prenderle in sposa. E così facendo è lo stesso genere umano a risentirne, poiché le donne sono state create per riempire di prole la città e per preservare la castità nel matrimonio, non per eccedere nel lusso dell'oro, dell'argento, delle vesti o delle gemme. Dio, che è maestro della natura delle cose, non ha forse detto: “Crescite e moltiplicatevi e riempite la terra e assoggettatela”. E i detti Signori, con i Collegi [...], considerati i suddetti capitoli [...] affinché la città sia riformata secondo i buoni costumi e la bestiale audacia delle donne sia raffrenata, e per altri giusti motivi [...] approvano e confermano i suddetti capitoli<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. II, p. 627: «componere illas provisiones, et illa ordinamenta, quae volent in praedictis, et circa praedicta, vel aliquod praedictorum, et pro eorum, et cuiuslibet eorum expeditione, executione, et effectu».

<sup>61</sup> Ivi, p. 628: «Qui domini priores, et vexillifer teneantur, et debeant vinculo iuramenti, et sub poena quingentarum librarum f.p. eis auferenda dicta ordinamenta recitare, et legi facere infra sex dies a die qua sibi praesentata».

<sup>62</sup> ASF, Deliberazioni dei Signori e Collegi, ordinaria autorità, 42, cc. 5-6, trascritto in BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., pp. 346-347: «Magnifici et potentes domini, domini priores [...] visis at auditis

Esiste, poi, sempre all'interno degli Statuti del 1415, nel libro quarto, una sezione interamente dedicata a *Ordinamenta circa sponsalia et nuptias*. Si tratta, principalmente, di disposizioni su riunioni di persone in occasione di sposalizi o funerali. Qui l'intervento punitivo – sovente giustificato dai disordini che potevano nascere in simili contesti – continua ad essere, viceversa, appannaggio dei vecchi Rettori forestieri<sup>63</sup>. Questa continuità con la tradizione trecentesca è, tuttavia, in parte smussata dal modo di procedere pensato per chiunque abbia in animo di violare detti ordinamenti. La procedura appare, infatti, tutta quanta all'insegna della più recente propensione ad amministrare una giustizia sommaria, svincolata dallo stesso diritto statutario nonché dal diritto comune. Viene, così, accordata ai Rettori forestieri la facoltà di agire:

Di fatto e in maniera sommaria, in qualunque tempo, anche in un giorno festivo, senza osservare alcuna solennità né di diritto comune né di diritto statutario. Né si potranno richiedere pareri legali in merito a queste disposizioni e alla loro attuazione. Né si potrà ricorrere in appello per la cassazione dei provvedimenti che verranno presi sulla base di quelle, in nessuna maniera, tacita, espressa, diretta o indiretta<sup>64</sup>.

---

diligenterque examinatis ac matura deliberatione pensatis quibusdam ordinamentis capitulis deliberationibus ac provisionibus factis [...] per nobiles viros officiales quibus vulgo dicitur gli ufficiali sopra rafrenare gli ornamenti e vestiri delle donne de quibus in XXVIII capitulis constat [...] Et considerata auctoritate et balia dictis dominis prioribus [...] una cum [...] concessa et dictis officialibus super dictis ornamentis per formam reformationis [...] Et considerata lialitate dictorum officialium dictorum ornamentorum in hiis que gesserunt et maxime quia cupiditatem honestam magnum in modum habuerunt ad refrenandam barbaram et indomitam feminarum bestialitatem, que non memores sue nature fragilitatis et quod viris subdite sunt, eorum pravum mutantem sensum in reprobam et diabolicam naturam ipsos viros cogunt mellifluis venenis ipsis subicere inmemores quod viros portant qui ab ipsis hominibus procreantur, ipseque tamquam sacculum semen naturale perfectum ipsorum virorum retinent ut nomine fiant, et quod non est nature conforme tantis sumptuosis ornamentis se hornent, cum ipsi nomine propter hoc desistant a matrimonii copula propter incomportabiles sumptus. Et sic ipsorum hominum natura deficit, cum femine facte sint ad repleandam liberis civitatem et ad castitatem in matrimonio servandam et non ad sumptus argenti auri vestium atque gemmarum, cum ipse Deus et nature magister hoc non dixerit, immo : Crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam. Et diligenter dicti domini collegia [...] consideratis suprascriptis capitulis [...] ut civitas bonis moribus reformetur et refrenetur ipsarum bestialis audacia et aliis iustis et rationalibus causis moti [...] suprascripta capitula [...] approbaverunt et confirmaverunt».

<sup>63</sup> Lo si deduce chiaramente dal testo della rubrica 3 *De cognitione officialis*, vol. II, pp. 383-384, dell'edizione a stampa.

<sup>64</sup> Statuti di Firenze del 1415, IV, rubrica 5 *De modo procedendi contra delinquentes circa ordinamenta praedicta, et similia*, vol. II, pp. 383-384, dell'edizione a stampa: «de facto, summarie, et de plano, et sine strepitu, et figura iudicii, et quolibet tempore, etiam feriato ad honorem Dei, nulla iuris, seu statutorum solemnitate servata quoquo modo in aliquo praedictorum, et per modum, et viam praecepti, provisionis, deliberationis, seu deliberationum, et absque alia vacatione, vel non possit dari, vel haberi consilium sapientis, etiam si ab aliquo peteretur super praedictis, et ab huiusmodi praeceptis, sententiis, seu provisionibus, declarationibus, seu deliberationibus praecedentis, vigore praesentium ordinamentorum in



Questi *Ordinamenta circa sponsalia et nuptias* ne escono come blindati. Vengono, perfino, sottratti ad una qualunque verifica da parte dei giuristi<sup>65</sup>. E si intende fare altrettanto con quanti hanno il compito di curare la loro attuazione. I Rettori sono, infatti, in questa veste, immuni dal sindacato tranne che per furto e baratteria<sup>66</sup>. Sono, viceversa, sindacabili per profili di negligenza nella corretta ed irreprensibile applicazione di tali disposizioni. Questa blindatura pare trovare un'ulteriore conferma nella rubrica 16, dove si esonerano perfino la Signoria e i Collegi dal concedere licenze su quanto stabilito negli Ordinamenti o dal prendere provvedimenti in senso contrario a

---

praedictis, vela liquo praedictorum non possit appellari, vel de nullitate opponi, nec aliquis recursus haberi quoquomodo tacite, vel expresse, directe, vel indirecte».

<sup>65</sup> Sul ricorso del potere politico alla scienza giuridica, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., p. 158: «Nel corso del Trecento, infatti, sulle norme statutarie che fissavano la procedura di cancellazione si depositò un sempre più spesso strato di normativa in deroga, che limitava e specificava in maniera estremamente minuziosa, complessa, e non di rado contraddittoria i casi nei quali i notai fossero autorizzati o meno a cancellare i condannati. Questa funzione di controllo, attribuita a notai ai quali la normativa non richiedeva alcuna competenza speciale oltre il titolo, non poteva comprensibilmente essere svolta senza l'intervento di ben più qualificati professionisti, in possesso degli strumenti dottrinali adatti per valutare i singoli casi». Tutta questa particolare attività consulente dei giuristi si è riversata in due grossi registri del fondo Pareri di Savi dell'ASF, relativi agli anni 1378-1403 e 1410-1415. Bisogna, però, osservare che non sempre i rapporti fra il potere politico e la corporazione dei giuristi fossero armoniosi, sovente inquinati dal timore che l'attività consulente dei tecnici andasse ad intaccare l'autorità legiferante del Comune. L'intervento del potere politico che maggiormente impattò sulla procedura di cancellazione delle condanne fu una provvisione del marzo 1412 che, con riferimento ai *consilia* dei giuristi, prevedeva il generale divieto di cancellare condanne penali sulla base di pareri legali resi da giuristi incaricati dal Proconsolo dell'Arte dei Giudici e Notai, dietro richiesta dei sei notai, e la possibilità di derogare al suddetto divieto solo previa deliberazione consiliare. La provvisione chiuse, in questo modo, la strada alla pratica fino ad allora documentata dai registri del fondo Pareri di Savi, cioè la nomina dei giuristi consulenti da parte del Proconsolo, occorrendo, di volta in volta, il parere favorevole della Signoria sulle istanze di cancellazione. Il testo della provvisione è in ASF, PR, 101, cc. 3r-4r, consultabili digitalizzati sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

<sup>66</sup> Sul tema della sospensione del sindacato, cfr. ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, cit. Secondo l'autore, fin dagli inizi del Duecento, il sindacato fu legittimato dai giuristi sulla base del precetto di diritto romano della *reddito rationum*, ossia l'obbligo in capo al tutore (*tutor*) di rendere conto dell'amministrazione dei beni di proprietà di un altro soggetto (*negotiorum gestio*). I Rettori forestieri venivano qualificati alla stregua di tutori della città, che quindi diventava la persona posta sotto tutela (*pupilla*); uno stratagemma che consentiva ai giuristi di affermare l'obbligo per quei magistrati di sottostare al sindacato. Lavorando su quello stesso principio, essi rigettarono, allo stesso tempo, l'idea di una completa esenzione dal sindacato, in quanto il comportamento doloso (*dolus*), se non sanzionato, avrebbe significato un incentivo a commettere crimini. Tuttavia, l'analogia con la *reddito rationum* del diritto romano era complicata dal momento che la tutela investiva un profilo di amministrazione patrimoniale e non funzioni di natura giurisdizionale. E allora, sulla base delle fonti romane, i giuristi medievali convenivano che solamente questi aspetti concernenti la gestione delle finanze cittadine e private non potevano essere sottratti al giudizio sindacale. Pertanto Isenmann conclude che la circoscrizione di responsabilità sindacale ai soli casi di ruberie, corruzione e debiti accordata ai magistrati fu una scaltra soluzione adottata dai governanti per sospendere la legalità in maniera conforme alla dottrina giuridica.

quello che gli Ordinamenti dicono, a pena di lire cinquecento; sanzione da riscuotersi a mezzo dell'Esecutore, da sempre responsabile della procedura di sindacato<sup>67</sup>.

In definitiva, una procedura particolarmente severa, tesa a sanzionare una immoralità che bisognava categoricamente rimuovere perché potenzialmente idonea a sovvertire l'ordine naturale delle cose, tracciato dalla mano sicura di Dio<sup>68</sup>, cui la *civitas* stessa e, ormai, tutto il Dominio territoriale del quale la *civitas Florentiae* rappresentava il centro, doveva conformarsi.

#### 4. Gli Ufficiali di Notte.

Regolamentata la prostituzione e approntata la legislazione suntuaria, negli anni Trenta del Quattrocento il problema della sodomia – mai definitivamente risolto – tornò di prepotenza al centro degli interessi del regime albizzesco, ormai al culmine della sua esperienza di governo. La sodomia è in quegli anni una pratica sempre più diffusa e che riguarda soprattutto gli uomini non sposati<sup>69</sup>. Tentennare ulteriormente significherebbe consegnare alla depravazione il cuore acerbo della classe dirigente e corrompere, pertanto, le fondamenta della concordia civica. Si arriva, così, fra il 12 e il 13 aprile del 1432, alla definizione istituzionale di un nuovo ufficio cittadino che si faccia, effettivamente, carico del problema: gli Ufficiali di Notte.

La provvisione istitutiva esordisce con questi obiettivi:

---

<sup>67</sup> Statuti di Firenze del 1415, IV, rubrica 16 *De licentia non danda contra praedicta ordinamenta*, vol. II, pp. 388-390, dell'edizione a stampa: «Domini Priores artium, et vexillifer iustitiae populi, et communis Florentiae, gonfalonarius societatum populi, et duodecim boni viri dicti communis, omnes simul congregati, nec aliquod ex dictis offitiis, nec aliquod aliud offitium civitatis, seu communis Florentiae de per se possint dare licentiam desuper in praesentibus ordinamentis prohibitis alicui quoquo modo, et quocumque quaesito colore tacite, vel expresse, directe, vel indirecte contra praedicta, vel praedictorum aliquod, et quod per eos factum fuerit circa licentiam praedictam sit ipso iure nullum, et nihilominus puniantur, et condemnetur contrafacientes in aliquo ex praedictis ordinamentis, secundum formam praesentium ordinamentorum, et ipsi priores, et collegia, et quilibet de officio priorum, et collegiorum praedictorum condemnetur de facto per executorem ordinamentorum iustitiae in libras quinquaginta pro quolibet».

<sup>68</sup> Si veda *ivi*, p. 388, la rubrica 15 *Quod fiat excommunicatio per episcopum*, dove si ammette la possibilità che il Vescovo o un suo vicario pronunci una sentenza di scomunica, «specialiter, et nominatim contra omnes, et singulos homines, et personas mittentes, seu recipientes palam, vel occulte per las, lapides pretiosos, nacheros, drappos ad aurum, vel argentum contra formam praedictorum ordinamentorum».

<sup>69</sup> L'80% di coloro che compaiono di fronte alla giustizia hanno meno di 30 anni, secondo le stime raccolte in CHABOT, *Il governo dei padri*, cit.

Vogliosi di sradicare dalla loro città l'abominevole vizio della sodomia, definito crimine pessimo nelle Sacre Scritture, [...] i magnifici e potenti Signori Priori [...], di loro iniziativa, per l'utilità del comune, provvedono<sup>70</sup>,

che la stessa Signoria, assieme con i due Collegi, i Capitani di Parte Guelfa, gli Otto di Guardia, i Sei della Mercanzia e i Ventuno Consoli delle Arti debbono eleggere, per la durata di un anno, sei cittadini di loro gradimento che risponderanno al nome di Ufficiali di Notte del Comune di Firenze<sup>71</sup>.

La sua organizzazione è simile a quella delle altre magistrature laiche della città: sei cittadini eletti su base annuale, assistiti da un notaio e da un personale esecutivo piuttosto ridotto. Quanto ai compiti, gli Ufficiali di Notte hanno, in primo luogo, l'incarico di investigare con diligenza «per illam viam modum et formam de qua et prout eis videbitur seu voluerint» su quanti, dopo l'entrata in vigore della provvisione medesima, continuino a praticare il vizio sodomitico. Potranno condurre la loro attività di indagine muovendo da tamburazioni, accuse, notificazioni in completa libertà, «quacumque solemnitate et substantialitate, tam iuris quam statutis obmissa». In particolare, sarà loro dovere accertare la commissione del crimine sodomitico, indicando nell'atto di inchiesta il tempo e gli eventuali compartecipi «quam precise poterunt». Le loro ampie prerogative, però, non si esauriscono nella sola attività investigativa. La provvisione, infatti, riconosce ai nostri ufficiali chiare funzioni giurisdizionali, da attendere secondo gli ormai ricorrenti canoni della giustizia sommaria<sup>72</sup>.

La pena riservata ai rei di sodomia varia in considerazione di taluni fattori. La sanzione base è di natura pecuniaria e ammonta a cinquanta fiorini d'oro. L'importo sale a cento fiorini d'oro se la persona viene sorpresa a praticare il rapporto sessuale contro natura «post primam declarationem de se fiendam dictum vitium sodomie». Alla terza

---

<sup>70</sup> ASF, PR, 123, cc. 31v-35v; il testo si trova trascritto pure in BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., pp. 357-360: «Abhominabile sodomie vitium, crimen pessimum in sacris litteris nuncupatum, e sua civitate eradicare volentes [...] magnifici et potentes domini domini priores [...] eorum proprio motu, pro utilitate comunis eiusdem [...] providerunt».

<sup>71</sup> Ibidem: «eligere et deputare sex quos volent [...] pro tempore unius anni [...] qui vocentur officiales noctis comunis Florentie».

<sup>72</sup> ASF, PR, 123, c. 32v: «procedere et condemnare simpliciter et de plano et sine strepitu et figura iudicii et absque aliqua solemnitate vel substantialitate iuris vel statutorum et etiam absque aliqua citatione vel processu formato, sed habita veritate prefati delicti perpetrati modo et forma ut infra dicitur».

volta corrisponde una maggiorazione della pena pari al doppio, quindi duecento fiorini d'oro, seguita dal divieto di accesso alle cariche pubbliche della durata di due anni. Alla quarta infrazione il reo dovrà pagare una sanzione di cinquecento fiorini d'oro con interdizione perpetua dagli uffici. Alla quinta volta,

in forza della presente provvisione, senza osservare alcuna solennità, in assenza di processo, citazione, bando o atto di qualsiasi genere intervenuto prima o che interverrà di seguito, il reo sarà condannato a morte, nel senso che dovrà essere condotto sul luogo dove generalmente avvengono le pubbliche esecuzioni e lì arso vivo, così che muoia e l'anima sia separata dal suo corpo<sup>73</sup>.

Dopo tutta una parte dedicata alla disciplina speciale da applicarsi nel caso si tratti di minori e sulla quale non importa soffermarsi, la provvisione si preoccupa di curare gli aspetti più procedurali dell'attività degli Ufficiali di Notte. Essi non potranno chiudere l'indagine e condannare il colpevole se non sulla base della sua confessione o asserzione, ovvero a condizione che la sua colpevolezza risulti provata o da due testimoni oculari («de visu»), o da un testimone oculare e due «de publica fama», o ancora da quattro testi tutti «deponentes de publica fama». L'intero procedimento dovrà concludersi entro un mese dalla avvenuta segnalazione all'ufficio della condotta perversa per via di tamburazione, accusa o notificazione. Si prevede, quindi, che quanti accusino o notifichino «palam aut secreto» persone dedite a praticare la sodomia, debbano ricevere in premio la quarta parte della condanna riscossa in denaro. Parimenti, il colpevole andrà esente da pena qualora denunci se stesso e/o i suoi compagni depravati<sup>74</sup>.

Nell'ultima parte, la provvisione sembra istituire una sinergia fra gli Ufficiali di Notte, i Rettori forestieri della *civitas*, nonché gli ufficiali estrinseci dislocati nelle varie circoscrizioni periferiche del Dominio territoriale fiorentino, con la promessa di sradicare, una volta per tutte, il più turpe dei vizi<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> ASF, PR, 123, c. 33r: «ex nunc virtute et auctoritate presentis provisionis sine alia solemnitate processu citatione banno substantialitate vel actu precedente interveniente aut sequente, intelligatur esse et sit condemnatus ad mortem, videlicet quod duci debeat per loca publica et consueta ad locum iustitiae consuetum et ibi cremari et igne comburi ita quod moriatur et eius anima a corpore seperetur».

<sup>74</sup> Ivi, cc. 33v-34r.

<sup>75</sup> Ivi, c. 35r: «Item quod dicti officiales teneantur et debeant ex debito eorum officii et pro observantia presentis capituli sepe et tot quotiens videant expedire et utile esse et ut homines terreantur a perpetracione talis vitii, adire rectores civitatis Florentie et eos verbo et rectores extrinsecos per litteras eorum offitii exhortari monere et requirere quod inquirent procedant et condemnent committentes vitium sodomie et contra eos observent ordinamenta comunis ad presens vigentia».

La provvisione ora esaminata restituisce una disciplina punitiva del crimine sodomitico sensibilmente diversa rispetto a quella contemplata dagli Statuti del 1415<sup>76</sup>. Certo, la punizione di base resta comunque quella pecuniaria. Questa, però, se nella legislazione statutaria veniva comminata secondo un importo fisso (lire mille), qui, nella provvisione, l'importo ordinario di cinquanta fiorini d'oro va incontro ad un incremento sempre maggiore a seconda del grado di recidiva da parte del reo, fino a raggiungere i cinquecento fiorini d'oro. Ancora, è vero che la rubrica 115 vedeva la sanzione pecuniaria integrata dalla fustigazione per le vie cittadine e la reclusione in carcere fino al pagamento della somma, ma escludeva espressamente la possibilità di condannare il reo di sodomia a morte. Eventualità che, viceversa, la provvisione dell'aprile 1432 riserva al caso estremo in cui la persona venga colta sul fatto dopo essere già stata precedentemente ammonita per ben quattro volte. Scompare, poi, rispetto alla disposizione statutaria la pena aggiuntiva che prevedeva l'incendio dell'abitazione dove il fatto era stato commesso, se di proprietà del reo, ovvero il suo rilascio, familiari inclusi, se di proprietà altrui. Ma soprattutto si istituisce ora la possibilità, negata negli Statuti, di escludere il sodomita riconosciuto colpevole e recidivo dagli uffici per due anni o, nei casi più gravi, anche in perpetuo; segno di una più robusta propensione da parte degli uomini al governo a combattere un vizio che allignava soprattutto fra i ranghi del ceto dirigente<sup>77</sup>.

Chiaramente, in virtù della provvisione, l'incarico di reprimere la sodomia trasmigrava dai Rettori forestieri – ancora unici protagonisti nella rubrica 115 – ai nuovi Ufficiali di Notte che venivano, altresì, messi in condizione di operare secondo canoni decisamente più flessibili, cioè sommari. Come rilevato poco sopra, ai giurisdicenti forestieri si fa solo un fugace cenno nell'ultima parte del testo, e comunque in posizione evidentemente arretrata rispetto alla, forse, più affidabile – per la Signoria, autentico *caput reipublicae* – magistratura cittadina.

---

<sup>76</sup> Vedi retro paragrafo 2.

<sup>77</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 61: «Il coinvolgimento nella pratica della sodomia di ranghi non irrilevanti della classe dirigente venne a palesarsi appieno quando, non appena creata, nell'aprile 1432, la specifica magistratura degli Ufficiali di Notte si trovò subito a dover dirimere i casi di due ex Priori, Antonio di Leonardo dell'Antella e Nepo Spini, entrambi accusati di sodomia». Per i riferimenti d'archivio, la causa del primo si segue in ASF, Ufficiali di Notte (d'ora in avanti UN), 1, cc. 2v, 4r-8r, 32v-33r e in GA, 77, cc. 558r-559r; la causa del secondo in ASF, UN, 1, cc. 1r, 2v, 3rv, 30v, 31r e in GA, 77, cc. 429r-430r.

Con ciò non vogliamo dire che si ebbe una regolamentazione più o meno severa, ma semplicemente un diverso modo di affrontare una questione troppo a lungo rinviata nel tempo. Il che sembra essere confermato dal riscontro pratico che la nuova disciplina ricevette: in settant'anni di attività gli Ufficiali di Notte fermarono sedicimila uomini ed emisero circa tremila condanne<sup>78</sup>. La loro strategia di controllo risultò più pragmatica e, alla fine, vincente perché ispirata da un maggiore realismo: si pensò più a disciplinare le pratiche amoroze consensuali e non violente, contenendole entro certi limiti socialmente tollerabili, che eliminarle del tutto, come si era invece previsto di fare, con scarsissimi risultati, nel XIV secolo. Quindi, ancora una volta, pare avvalorata l'ipotesi di partenza: meno repressione, più disciplinamento<sup>79</sup>.

Meno repressione non significa, però, totale assenza di interventi repressivi. Annunciando la condanna a morte di un sodomita da loro dichiarato colpevole nel 1436, gli Ufficiali di Notte indicavano le conseguenze nefande della sodomia: dalla guerra alla peste, dall'odio dei nemici alle sommosse e ai disordini civili. Tutti fenomeni di instabilità meritevoli di essere duramente repressi<sup>80</sup>. Dopo decenni di relativo disinteresse, da parte delle autorità fiorentine, l'omosessualità maschile diventò, quindi, oggetto di

---

<sup>78</sup> Dati stimati in CHABOT, *Il governo dei padri*, cit.

<sup>79</sup> Cfr. M.J. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in «Quaderni storici», 66 (1987), pp. 701-723, in part. p. 707: «La costituzione degli Ufficiali di Notte nel 1432 appare, quindi, una tacita ammissione della diffusione dell'omosessualità a Firenze e un metro della sua significatività nella vita sociale della città. Dovendo confrontarsi con questa realtà sociale, i governanti di Firenze decisero pragmaticamente non di "sradicare" la sodomia ma semplicemente di contenerla il più possibile. Questa politica viene espressa molto chiaramente dal preambolo di una sentenza emessa nel 1436 dagli Ufficiali di Notte, proprio quando, paradossalmente, la retorica della maledizione divina per la sodomia raggiungeva i suoi massimi livelli. Nonostante tutta la loro buona volontà, gli Ufficiali ammisero che la sodomia non mostrava segni di diminuzione. Quindi, *pensantes [...] quod si omnes metu pene a predictis (sodomitis) non retrahuntur saltim aliqui se retrahent, et pur qui in tali obbrobbrio sunt corructi non tam publice illud facient. Quod si ex mille sodomitis unum bene punit [...] timent omnes. Et licet non totaliter eorum arceantur facinora tamen particulariter cohercentur*. Ammettendo la perseveranza del comportamento omosessuale, questi Ufficiali dovettero in una certa misura anche accettarlo. Il Comune si era avviato sulla via della coabitazione con la sodomia in maniera più o meno evidente anche se poco stabile, sicché la disciplina del controllo divenne meno rigida ma sicuramente più sottile, coerente e efficace».

<sup>80</sup> ASF, GA, 79 (2), c. 57rv: «Pensantes decenti discretione quod per ministerium sacre iustitie contra divine maiestatis offensores, et presertim in illos qui ipsam maiestatem offendunt in vitio sodomie, quod vitium adeo male dicitur pronuptiando peccantes contra naturam rebelles a sua divina et eterna providentia ipsosque esse damnatos in ignem eternum, et quia offenso creatore omnis offenditur creatura, iudicantes quod puniendo et ghashighando ribaldos et tanti sceleris commissores, divina essentia mitigetur et a sua ira retrahatur, ex quo civitas et sui boni cives a turbine quolibet liberentur, bella resecuntur, pestes tollantur, insidie inimicorum refrenentur, et ad bonum regimen et laudabiles mores civitatis dirigantur». Il brano è citato in ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità*, cit., p. 701.

un'attenzione pubblica senza precedenti attraverso l'operato di questa magistratura cittadina<sup>81</sup>.

Probabilmente il buon funzionamento della magistratura degli Ufficiali di Notte<sup>82</sup> è da ritenersi alla base della provvisione<sup>83</sup> con la quale, nell'agosto del 1433, si decise di accorparvi, così da formare un unico ufficio, gli *offitiales super conservationem honestatis monasteriorum et monialium*. Questi ultimi erano stati istituiti qualche anno prima, nel 1421<sup>84</sup>, con lo scopo di destinarli alla repressione di un altro fenomeno che preoccupava non poco il regime, soprattutto per le sue implicazioni religiose, proprio come nel caso della sodomia: la violazione dei monasteri.

Non si conosce molto di questa magistratura. Prima della sua creazione, la violazione dei monasteri era disciplinata unicamente dagli Statuti del 1415<sup>85</sup>. Secondo la disposizione di riferimento, è compito dei Rettori procedere contro chi violi i locali monacali usando violenza sulle monache che lì hanno scelto di consacrare la loro vita al servizio di Dio<sup>86</sup>. Fra l'altro, non si va neanche tanto per il sottile potendo essi ricorrere a qualsiasi mezzo di accertamento della verità, anche ai più ferrigni, come la tortura<sup>87</sup>.

---

<sup>81</sup> ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità*, cit., pp. 705-706: «L'insieme di questi cambiamenti rappresentò in pratica una rivoluzione rispetto al modo in cui Firenze aveva precedentemente punito la sodomia. Data la forte riluttanza a reprimere la sodomia prima del 1432, è possibile che questo nuovo impeto repressivo sia stato in effetti un compromesso per superare l'impasse? Se così fosse i suoi frutti non si possono negare: le condanne per sodomia si moltiplicarono immediatamente. Dalle otto del 1432, salirono a undici nel 1433, a sedici nel 1434, e a trentasette nel 1435, assestandosi nei decenni successivi (fino al 1459) su una media di tredici all'anno. Le condanne poi quadruplicarono nella seconda metà del secolo, raggiungendo una media di cinquanta all'anno. Sotto gli Ufficiali di Notte la persecuzione della sodomia, una volta sporadica e eccezionale, divenne di routine, con ritmi praticamente quotidiani. In questo modo il braccio disciplinare del comune poté arrivare a colpire più a fondo e con effetti maggiori la società fiorentina».

<sup>82</sup> Ne conferma il buon funzionamento ASF, UN, 5, c. 47r: «Voi state chiamati uficiali de' munisteri et sodomiti, che sono ufici troppo utili a ogni città e castello».

<sup>83</sup> ASF, PR, 124, cc. 148rv.

<sup>84</sup> ASF, PR, 111, cc. 45rv, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

<sup>85</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, rubrica 53 *De invasoribus monasterium et raptoribus monialium*, vol. I, p. 269, dell'edizione a stampa.

<sup>86</sup> *Ibidem*: «Nullus audeat, vel praesumat invadere, aut attentare, invadere aliquod monasterium monialium, vel ibi mittere manus in aliquam mulierum tali monasterio dedicatam, vel in eo reclusam in habita monacali eum proposito serviendi Deo, et infra tempus professionis, vel postea eam rapiendo, vel extraendo de tali monasterio, vel claustro ipsius monasterii, aut praedicta, vel aliquod praedictorum attentare, committere, vel committi facere».

<sup>87</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 269, dell'edizione a stampa: «modis omnibus, quibus exacerabilius fieri poterit, etiam cum omni genere tormentorum».

Si concede, infine, agli stessi Podestà, Capitano ed Esecutore «plenum, liberum, et generale arbitrium» in qualsiasi fase del procedimento penale promosso contro i responsabili, condanna compresa «tam realiter, quam personaliter».

Non sappiamo quanto la fusione fra Ufficiali di Notte e Ufficiali sopra la conservazione dell'onestà dei monasteri e delle monache abbia funzionato. Certamente prima di allora questi ultimi non avevano dato granché prova di sé. Ancora nel 1423, a più di un anno dalla loro istituzione, ad intervenire nel contrasto al fenomeno sono i Rettori forestieri<sup>88</sup>.

Siamo, tuttavia, in grado di ricostruire la *ratio* sottesa alla necessità di punire quanto più severamente possibile, che fosse per mano dei Rettori forestieri oppure di una magistratura cittadina, la violazione dei monasteri, specialmente se abitati da monache. Indicativi, in tal senso, i passaggi di una pronuncia resa nel 1435<sup>89</sup>. Dopo aver riportato le parole di Sant'Agostino sul giudizio di Dio alla fine dei tempi<sup>90</sup>, l'estensore della sentenza si dilunga sui drammatici risvolti religiosi del fenomeno criminoso, tali da scuotere – di nuovo – l'ordine naturale delle cose e rovesciare, così, sulla *civitas* intera la giusta collera della maestà divina, perché la città a quell'ordine perfetto e immutabile avrebbe dovuto inderogabilmente uniformarsi:

Un tempo la naturale giustizia delle cose ordinò che il sesso servisse ad accrescere il genere umano, perché l'uomo e la donna si unissero vicendevolmente attraverso il sacro vincolo del matrimonio che, per la sua importanza e la sua reverenza, è da sempre oggetto di venerazione. E non esiste niente di più gradito a Dio della conservazione del matrimonio e, viceversa, non esiste niente di più molesto al cuore di Dio della sua violazione. E se una semplice creatura mortale è scossa da una simile violenza, quanto di più potrà adirarsi il Creatore, Padre altissimo e genitore di ogni creatura? E sono molti gli sconsiderati che le monache, sposate a Dio e dedicate a Dio stesso e recluse nei monasteri per preservare la loro verginità, inseguono, per soddisfare le voglie della propria carne, dimentichi di qualunque reverenza. Perciò la stessa

---

<sup>88</sup> Come attesta una sentenza del Capitano del Popolo del 22 agosto 1423 in ASF, Atti del Capitano del Popolo, 2523bis, cc. 9-11, trascritta in BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., pp. 363-364.

<sup>89</sup> ASF, GA, 79 (2), cc. 68-69, citato in Ivi, p. 362.

<sup>90</sup> Ibidem: «Tuba tremenda Dei et vox altissima clamans in die tremendo iudicii dicens probis “Venite benedicti patris mei” et improbis “Ite maledicti in ignem eternum et quam sit orribile recordari”. Nam superius erit iratus iudex et inferius erit patens chaos; a destris cuncta peccata accusantia; a sinistris infinita demonia trahentia. Exterius et interius mundus ardens et conscientia accusans. O peccator orbe et inmemor predictorum ubi te ascondes? Latere erit impossibile et apparere ut vides erit intollerabile. Omnia ista quasi a doctore ecclesie Augustino sunt relata».



divina provvidenza è turbata, e la malizia delle guerre fa sì che il mondo sia afflitto da sommosse, pestilenze e altri, diversi pericoli e calamità. Per scongiurare i quali, l'austerità del Popolo fiorentino statui che nessuno potesse accedere a qualsivoglia monastero e gravò i delinquenti con pene severe. Proibendo non soltanto la congiunzione carnale con le monache ma anche l'accesso ai monasteri, perché le stesse monache, il cui sesso è fragile e debole, assunto l'abito religioso, che si sono volontariamente concesse in sposa a Cristo unico uomo, si conservino in onestà e sicurezza e, insieme, l'onore e l'onestà dei monasteri crescano liberamente, e la loro officiosa sollecitudine nel culto divino non sia sconvolta ma guadagni il frutto della salute delle anime senza offendere gli occhi della maestà divina<sup>91</sup>.

## 5. I Conservatori delle Leggi.

Il regime albizzesco fu molto sensibile anche al problema della corruzione degli ufficiali pubblici e affidò ripetutamente, ma senza successo, a magistrature diverse l'incarico di vigilare sulla ligia osservanza, da parte degli stessi ufficiali, delle leggi sugli obblighi e sulle competenze dei funzionari. Il primo magistrato scelto a tale scopo fu, nel 1415, l'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia<sup>92</sup>. Tuttavia, già il 23 ottobre 1416 gli veniva revocata la giurisdizione esclusiva su tali materie<sup>93</sup>. Così, nel 1420 e nel 1421, il testimone passò agli Otto di Guardia<sup>94</sup>. Alla fine, nel febbraio del 1429, la situazione parve stabilizzarsi in forza della creazione di una nuova magistratura cittadina, quella dei

---

<sup>91</sup> ASF, GA, 79 (2), cc. 68-69: «Ulterius naturalis iustitia ordinavit ut sexus augetur humanus quod vir et mulier copularentur ad invicem per sanctissimum matrimonium et fuit et est tanti ponderis et reverentie quod a quolibet veneratur; et nil est accectius coram Deo quam conservatio matrimonii nilque molestius corame eo quam violatio coniugalium. Et si mortalis creatura de huiusmodi violatu iratur, quanto magis debet irari Creator altissimus pater et genitor cuiuslibet creature? Et inoppinate sunt multi qui moniales, sponsas Dei et ipsi Deo dedicatas et reclusas in monasterio pro virginitate servanda, insequuntur conoscendo eas carnali desiderio, quacumque obmissa reverentia. Ex quo ipsa divina providentia turbatur, et malitia guerrarum turbinis pestilentiis et aliis diversis calamitatibus et oneribus facit mundum a predictis afflictum. Pro predictis obviando statuit austeritas populi florentini ut nulli liceat intrare aliquod monasterium et delinquentes oneravit penis onerosis. Et non tamen coitus cum monialibus sed etiam adcessus ad monasteria est prohibitum, ut ipse moniales quarum sexus fragilis et debilis est et ipse moniales que, habitu religionis assumpto, uni viro Christo voluptarie disponsate in honestate et securitate conserventur et honoris et honestatis monasteria in libertate concrecant, et ne in divino culto harum sedulitas offitiosa versetur et fructum salutis animarum acquirat et oculos divine maiestatis non offendat».

<sup>92</sup> ASF, PR, 105, cc. 236r-237v. Qui l'Esecutore assume la qualifica di «conservator statutorum honestatis Communis Florentie».

<sup>93</sup> ASF, PR, 106, cc. 164v-165v.

<sup>94</sup> ASF, PR, 110, cc. 97r-99v ; PR, 111, cc. 71r-72r. A c. 97r del registro 110, sul margine destro, si legge: «Octo custodie faciat observare leges».

Conservatori delle Leggi. Il loro compito originario si trova delineato nella stessa provvisione istitutiva:

Perché quelle leggi che sono state fatte per la sopravvivenza giusta e retta della Repubblica fiorentina siano conservate inviolate, e nessuno, o per ambizione, o per il proprio personale tornaconto, o per temeraria presunzione, abbia l'ardire di operare contro il loro dettato o di delinquere non osservandole<sup>95</sup>.

Come ripetuto già altre volte, la perpetuazione del potere politico, con il suo bisogno estremo di restare immutato, dipende, anche, dalla conservazione delle istituzioni su cui la *respublica* si regge e delle leggi che la governano. A tal fine, veniva richiesto loro di verificare, in buona sostanza, il possesso dei requisiti fiscali, anagrafici e giudiziari necessari per il giusto e retto esercizio dei pubblici uffici, punendo i relativi abusi<sup>96</sup>.

Non solo. I Conservatori avevano, altresì, il compito di investigare ed accertare la responsabilità di quanti prendessero parte a riunioni o conventicole non autorizzate o comunque proibite<sup>97</sup>, e di fare altrettanto con gli ufficiali estrinseci corrotti<sup>98</sup>.

Una volta definiti i compiti, la provvisione istitutiva chiariva la procedura che la nuova magistratura doveva seguire ogniqualvolta fosse stata accertata un'infrazione alle leggi della Repubblica. I Conservatori dovevano, per prima cosa, prendere informazioni su tutti coloro che, nel prossimo futuro, avrebbero esercitato pubblici uffici dentro o fuori

---

<sup>95</sup> ASF, PR, 120, cc. 7v-11r: «Ut ea que per leges florentine rei publice iuste riteque sancita sint inviolata servantur, et ne vel ambitione quisquam seu privato commodo vel temeraria presumptione facere contra audeat vel inobservata delinquere».

<sup>96</sup> Ivi, cc. 8v-9r: «Dicti officiales [...] teneantur et debeant per illam viam, modum et formam de qua et prout etiam de facto voluerint, se informare de omnibus et singulis qui in futurum qualitercumque acceptabunt vel exercebunt aliquod officium comunis vel pro comuni Florentie, quod secundum formam legum, statutorum et ordinamentorum comunis Florentie incipere vel exercere occasionibus, obstaculis, causis vel rationibus infrascriptis, vela liqua earum videlicet: pro eo quod essent minores, seu minoris etatis que per ordinamenta comunis requisita fuerit ad acceptandum vel exercendum huiusmodi officium; pro eo quod non solvissent tot annis prestantias et onera civitatis de quibus in ordinamentis dicti comunis disponatur; pro eo quod non essent nati de legitimo matrimonio secundum quod per statuta et ordinamenta dicti comunis provisum est; pro eo quod essent condemnati pro aliqua baracteria vel falsitate, nisi iam essent postea legitime restituti per consilia populi et comunis Florentie».

<sup>97</sup> Ivi, c. 9r: «Item possint et debeant se informare ut supra dictum est, ac etiam declarare quemcumque qui se congregabit vel accedet de cetero ad aliquam congregationem seu compagniam, vulgari suprascripto vocabulo, prohibitam congregari secundum formam ordinamentorum comunis Florentie».

<sup>98</sup> Ibidem: «Item possint, teneantur et debeant se informare et declarare ut supra dictum est quemcumque capitaneum, vicarium, potestatem vel officialem comitatus vel districtus Florentie seu alterius cuiuscumque loci, in quo comune Florentie iurisdictionem, custodiam vel preheminentiam haberet, ad custodiam vel ad administrationem iustitie deputatum pro eo solum et duntaxat quod aliquam pecunie quantitatem vel rem aliam in futurum reciperet contra seu pretium, formam vel effectum ordinamentorum et statutorum dicti comunis et seu loci ubi huiusmodi declarandus in officio prefuerit».

la città di Firenze in maniera tale da poter verificare se costoro erano in regola con i requisiti fissati per accettare le cariche e svolgere il loro ufficio correttamente. Qualora dalle loro indagini fossero emerse delle irregolarità, essi, con decisione collegiale presa a maggioranza di due terzi, dichiaravano il reo colpevole di aver violato le leggi della *civitas-respublica* e lo condannavano a pagare, entro un mese, una pena pecuniaria secondo l'ammontare rimesso alla loro discrezionalità. Dopo la riscossione, il denaro veniva versato alla camera del Comune. Tra l'accertamento e la condanna non doveva intercorrere più di un mese «a die notificationis, tamburationis, accusationis, denuntiationis vel notitie»<sup>99</sup>. La persona condannata poteva, eventualmente, appellarsi alla Signoria contro la deliberazione della magistratura<sup>100</sup>.

La procedura che i Conservatori delle Leggi seguivano era, dunque – come nel caso delle altre magistrature cittadine di recente costituzione –, sbrigativa e sommaria.

Non si sa molto altro di questa magistratura, perché la documentazione della sua attività durante il periodo repubblicano è estremamente scarsa<sup>101</sup>. Sta di fatto che, nel volgere di pochissimi anni, essa venne ad assumere ancora delle altre competenze su materie quali la blasfemia, il gioco d'azzardo, i reati commessi durante le ore notturne, perfino sulla legislazione suntuaria. Tutto ciò porterà i Conservatori delle Leggi a diventare, nel passaggio dal regime albizzesco al regime mediceo, il maggiore ufficio penale dopo gli Otto di Guardia.

---

<sup>99</sup> ASF, PR, 120, c. 9r.

<sup>100</sup> Ivi, cc. 9v-10r: «Quelibet persona cuiuscumque status, dignitatis aut gradus extiterit, que ex aliqua declaratione vel deliberatione dictorum officialium senserit aut dicere voluerit se gravatam vel gravari, possit et ei liceat infra quindecim dies a die notificationis et declarationis predictae proxime futuros de cuius relatione stetur et stari debeat relationi eius cui per dictum officium commissum fuerit, recurrere ad dominos priores et vexilliferum iustitie et gravamen suum exponere. Et ipsi et quilibet eorum [...] teneantur et debeant talem recursum recipere et recurrentem audire et infra tres dies a die talis recursus coadunari facere in palatio eorum residentie eorum collegia in sufficientibus numeris et inter se et eos congregatos legi facere talem recursum. Et in eorum presentiam audire recurrentem, si venerit, et proponere partitum super ipso recurso prout crediderit convenire secundum petitionem recurrentis».

<sup>101</sup> Piuttosto circoscritti anche gli studi e i contributi storiografici. Qualche notizia in ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 63; GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. II, pp. 351-352; G. PANSINI, *I conservatori di leggi e la difesa dei poveri*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, Olschki, 1980, vol. II, Età moderna, pp. 529-570.

Nei primi cinque anni di attività dei Conservatori delle Leggi, gli individui puniti per abusi nell'esercizio dei pubblici uffici, illegalità varie e baratteria, furono una minoranza rispetto al totale degli accusati<sup>102</sup>. Viceversa, già fra il 1431 e il 1434, poco più della metà dei casi (160 su 296, pari al 54,05%), trattati dai Conservatori riguardavano episodi di blasfemia e di gioco d'azzardo.

I registri del Giudice degli Appelli conservano numerose notifiche, anche anonime, presentate ai Conservatori delle Leggi proprio su episodi di giochi proibiti:

Chon riverenza dinanzi a voi, signori conservadori, si notifica e fassi fede alla vostra Signioria come Antonio di Paolo rigattiere e Nencio di Gherardo, tiratoiaio, e Stefano di Nanni detto Fortino e Antonio vocato El Zio, tessitore di drappi, tucti del popolo di San Piero Ghattolino, e Checo di Nanni Guidotti, oliandolo, e Ridolfo calzolaio, e Piero di Zanobi da San Ghaggio, stanno nel borgho fuori della porta a San Pier Gattolino, e Mariano di Nanni decto Lombardo, sta fuori di San Giorgio, i quali nominati di sopra fanno continua risedenza nell'antiporto di San Piero Gattolino di giuocho di zara, perdi a vincho e di simile baracteria e ritenghonvi falsatori di dadi e inghannatori, e alla decta baratteria si bestemmia la potenza di Dio e la celeste chorte, e chi fa peggio quello è il migliore. E noi ci maravigliamo se llo omnipotente Idio manda delle pestilentie e dell'altre chose sopra questa città, poichè si soffera che in ogni chanto si fa una baracteria di ladroncelli, sicché si pregha la vostra signioria che provegha chontro a' predetti giuochatori e bestegniatori nominati di sopra<sup>103</sup>.

Evitare di esporre la città agli scandali, alle punizioni divine, insomma a tutti quegli atti o comportamenti turbativi del suo ordine, questi furono i presupposti che spronarono, nel primo trentennio del Quattrocento, la volontà del reggimento albizzesco a rendere più efficace il controllo della moralità. I governanti seppero raccogliere una sfida lanciata da tempo ma mai effettivamente raccolta, attrezzando nuovi apparati provvisti di *iurisdictio in criminalibus* per i settori di maggiore inquietudine e di maggiore scandalo.

---

<sup>102</sup> Stando ai dati raccolti da Zorzi (p. 63, nota n. 191), solo 37 casi di baratteria su 169 (pari al 21,59%) furono puniti, 4 su 13 di abuso di potere (30,77%), 5 su 98 di mancati requisiti e 2 su 10 di infrazioni varie. Cfr. pure ZORZI, *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in «Quaderni storici», XXII (1987), pp. 725-751.

<sup>103</sup> ASF, GA, 79 (29), c. 21, 2 dicembre 1435, trascritto in BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, cit., p. 349.

Un fenomeno che si estese anche alla costruzione del Dominio. Oltre alle recenti magistrature di dentro<sup>104</sup>, i messaggi riguardanti la sfera del costume trasmessi dal potere centrale della *civitas* arrivavano alla periferia mediati dalle figure dei rettori estrinseci dislocati nelle varie aree del Dominio territoriale fiorentino. Come emerge dai dibattiti delle consulte e pratiche nonché dalle condanne riportate nei registri criminali dei nuovi vicariati di Pisa, Valdarno Superiore, Anghiari e altre aree site fra le colline e le montagne di Arezzo, il processo di incorporazione fu attraversato dall'ambizione, da parte della Dominante, di attrarre le varie comunità soggette alle sue leggi e al suo modello di moralità<sup>105</sup>. In particolare, l'accentramento interessò le pratiche sessuali; la Dominante fece ampio ricorso a strutture disciplinari e repressive – tortura e pene corporali incluse – per contrastare pratiche sessuali repute *contra naturam*<sup>106</sup>. A partire dal 1416, gli Statuti di alcune comunità soggette a Firenze cominciarono ad inserire, fra le loro disposizioni, la nomina di guardie segrete con il compito di multare quanti offendessero con bestemmie Dio e i Santi<sup>107</sup>. All'offensiva moralizzatrice e ad altre, più efficaci, strategie penali i Fiorentini affidarono la costruzione e il consolidamento del loro Stato territoriale. Su queste ultime bisognerà ora, nel Capitolo che segue, soffermarsi.

---

<sup>104</sup> Cfr. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze: gli Ufficiali di Notte*, cit., p. 709: «I fiorentini costituivano decisamente il più ampio numero di uomini giudicati per reati di sodomia dagli Ufficiali di Notte. Ma anche gli uomini e i ragazzi delle città soggette a Firenze erano sottoposti alla loro giurisdizione, che comprendeva l'intero territorio fiorentino».

<sup>105</sup> Un'ottima raccolta di vicende giudiziarie di questo tipo, ricostruite sulle carte processuali degli ufficiali estrinseci in MAZZI, *Cronache di periferia dello stato fiorentino: reati contro la morale nel primo quattrocento*, cit.

<sup>106</sup> Cfr. COHN, *Creating the Florentine State: peasants and rebellion, 1348-1434*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 270-272.

<sup>107</sup> È il caso, ad esempio, dello Statuto di Mangona; cfr. ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 420, Mangona e sua Lega, 1416-1561, rubrica 50 *Della electione delle guardie segrete*, cc. 30rv.

## Capitolo IV

### Strategie penali a «conservatione et augumento» del Dominio territoriale

1. Mappare il Dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali – 2. Controllare il territorio per Statuti: le rubriche penali degli Statuti delle comunità soggette – 3. I problemi del governo territoriale

\*\*\*\*\*

#### 1. Mappare il Dominio: gli apparati giurisdizionali territoriali.

... acquistarono Pisa e molti altri luoghi e augumentarono assai el dominio e la reputazione della città, in modo che, secondo le opinioni di ognuno che ha parlato o scritto di queste cose, non fu mai stato in Firenze che l'abbia meglio governata e più onorata di quello<sup>1</sup>.

Con tono asciutto e lapidario, lo storico, oltre che uomo politico ed eccellente giurista<sup>2</sup>, Francesco Guicciardini, consegnava ai posteri un'immagine del reggimento albizzesco quale autentico promotore di una mirata politica di espansione territoriale fra le più dinamiche e sofferte che la Firenze repubblicana mai conobbe nella sua storia.

Non che prima degli Albizzi Firenze fosse stata estranea a fenomeni di questo tipo<sup>3</sup>. Certo è che con l'instaurarsi, dopo gli ultimi sussulti del regime delle Arti minori,

---

<sup>1</sup> F. GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, a cura di G.M. Anselmi, C. Varotti, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 44-45. Il brano è ben contestualizzato da L. VANNINI, *Il dominio territoriale di Firenze in Guicciardini e Machiavelli. Alcune considerazioni*, cit., p. 91.

<sup>2</sup> Sulla professione forense del Guicciardini, cfr. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, cit.

<sup>3</sup> Già a partire dal Duecento, Firenze comincia a riunire e consolidare il suo contado, termine che allora designava lo spazio rurale situato fuori le mura urbane retto da un libero Comune. Si trattava di aree della diocesi strappate progressivamente al dominio temporale dei vescovi e dei signori, oppure di villaggi confiscati ad un borgo fortificato dopo che questo aveva perduto la sua indipendenza. L'acquisizione di tali spazi avveniva in continua competizione con altre grandi *civitates* vicine e rivali quali Siena, Lucca, Pisa, Arezzo e Pistoia. Memorabili le lotte intraprese lungo il XIV secolo con Ugucione della Faggiuola signore di Pisa e Lucca, con Castruccio Castracani signore di Lucca e Pistoia, con i Tarlati signori di Arezzo e con i Donoratico signori di Pisa. Fra il 1330 e il 1350, Firenze mise quindi le mani sulle piccole città confinanti o limitrofe ancora indipendenti che, esterne alla diocesi, attorniavano le sue frontiere, nonché sui pochi villaggi del loro modesto contado: Carmignano (1329), Fucecchio, Castelfranco e Santa Croce sull'Arno

di un regime aristocratico quale fu, a tutti gli effetti, il regime albizzesco, prese corpo la volontà consapevole di creare un territorio fiorentino e di gestirlo in modo rigoroso<sup>4</sup>.

Parallelamente, il lento ma progressivo consolidarsi di un ordine penale pubblico conosce uno snodo decisivo proprio quando Firenze dismette la sua dimensione meramente urbana, per assurgere a centro di un Dominio territoriale. Per soddisfare la propria ambizione ad occupare un posto di primissimo piano nell'Italia centrale da una parte<sup>5</sup>, per difendere se stessa dalle mire espansionistiche viscontee dall'altra<sup>6</sup>, la Repubblica fiorentina estende la sua sfera di influenza su quelle che un tempo erano, alla pari di essa, *civitates* di lunga tradizione comunale, incorporando Arezzo (1384), Montepulciano (1390), Pisa (1406), Cortona (1411) e Livorno (1421). In un panorama

---

(1330), Pescia in Valdinievole (1339), Colle (1349), Prato (1350), San Gimignano in Valdelsa (1353) e San Miniato (1370). Poi, nella seconda metà del Trecento con strascichi fino agli anni Quaranta del Quattrocento, Firenze fu impegnata a spegnere le prerogative signorili dei grandi feudatari dell'Appennino toscano quali Ubaldini, Guidi, Alberti, Uberti, Tarlati, che ancora conservavano un dominio frammentato ma consistente a nord-est e ad est. Fu, tuttavia, solo dopo il 1380, quando si intensificò la gravità delle minacce esterne (su tutte, l'avanzata del duca di Milano), che Firenze concentrò le sue mire espansionistiche direttamente sulle grandi *civitates* della tradizione comunale. Cfr. sul punto C.M.B. DE LA RONCIÈRE, *Dalla città allo stato regionale: la costruzione del territorio (XIV-XV secolo)*, in *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 11-30.

<sup>4</sup> Cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, cit., pp. 292-352.

<sup>5</sup> Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 142-143: «L'elemento principale della diplomazia fiorentina negli anni 1380 fu la campagna della repubblica per giungere all'egemonia non solo della Toscana ma di tutta l'Italia centrale compresa buona parte degli Stati papali [...] Per gli stessi fiorentini l'espansione significava maggiore sicurezza, maggiori riserve di cibo e controllo delle vie commerciali; per gli altri (così si sottolineava nelle lettere scritte da Coluccio Salutati), la sua autorità contribuiva alla pace e all'ordine [...] La sua brama di territori e la sua arroganza le alienarono molti amici ed alleati in Toscana, ma il suo potere non era messo in forse e la sua tattica sembrava aver successo. Il papa non ha forza e l'imperatore è troppo debole per intervenire».

<sup>6</sup> A connotare in senso difensivo l'espansione territoriale di Firenze, intervennero i progetti egemonici del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, che sognava di fare della sua città la capitale di un *Regnum Italiae*. In poco tempo, il Visconti si impadronì di Lucca, Siena, Perugia e Bologna. Firenze si ritrovò praticamente accerchiata. L'inattesa morte del duca, nel 1402, sbloccò alla fine la situazione. La città aveva, tuttavia, toccato con mano la sua vulnerabilità, mettendola di fronte all'esigenza di meglio attrezzarsi per il futuro contro questi attacchi. La penetrazione viscontea in Toscana fu, pertanto, alla base di quella linea di azione, che presto sarebbe prevalsa nei Consigli cittadini e che vedeva nella costruzione di una forte zona di protezione, di un forte distretto intorno alla *civitas* e al suo contado originario, il salvacondotto alla sopravvivenza della *respublica*, della sua *libertas* e, per ciò stesso, legittima e non tirannica nei confronti delle comunità via via assoggettate. Cfr., sul tema della conquista difensiva, CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino*, cit., p. 293.

politico più che perturbato a livello internazionale<sup>7</sup>, la sopravvivenza di Firenze, oltre che il suo prestigio, dipendevano dalla massiccia incorporazione di spazi dominabili<sup>8</sup>.

Presto, tuttavia, gli uomini di governo si convinsero che non era possibile «augumentare» alcunché, senza prima «conservare», quanto già acquisito, conquistato<sup>9</sup>. In quest'ottica, il penale poteva candidarsi a diventare un promettente strumento di governo del territorio. Tanto che dall'accentramento presso il signore, o la città dominante, dei fondamentali compiti del difendere e del correggere – più tardi limpidamente descritti da Machiavelli<sup>10</sup> – si possono ricostruire delle vere e proprie strategie penali che gli uomini del reggimento predisposero ed attuarono a «conservazione et augumento» del Dominio.

Due ci sembrano i principali percorsi allora imboccati: la capillare riscrittura delle giurisdizioni territoriali da un lato, l'uso accorto dello strumento statutario dall'altro.

Rinviando al paragrafo successivo il discorso sulla legislazione statutaria, tratteremo, qui di seguito, un rapido inventario dei principali uffici variamente distribuiti

---

<sup>7</sup> Cfr., su questo punto, TANZINI, *Dai comuni agli stati territoriali: l'Italia delle città tra XIII e XV secolo*, Milano, Monduzzi, 2010. Dopo la spedizione in Italia di Giovanni di Boemia, avviata nella speranza di rinnovare le ambizioni del padre Enrico VII, gli imperatori germanici si mostrarono incapaci di impostare una coerente politica italiana. Dal canto loro, i pontefici avignonesi mostrarono una maggiore capacità di iniziativa, ma dopo la grande stagione dei conflitti degli anni Venti del Trecento contro i Ghibellini, l'atteggiamento papale appare più conciliante, più volto a valorizzare l'esistente che determinato a prendere, in prima persona, la direzione della politica italiana. Nel momento in cui un approccio del genere cederà il posto ad una rinnovata strategia egemonica nell'Italia centrale con la promulgazione, nel 1357, delle Costituzioni Egidiane del legato Albornoz, l'effetto immediato sarà quello di innalzare nuovamente il livello di tensione nei territori pontifici, fino alla violenta deflagrazione della guerra degli Otto santi del 1375-1378. Infine, la morte di Roberto d'Angiò nel 1343 giunge a confermare il sostanziale disimpegno della dinastia angioina dalle vicende dell'Italia centro-settentrionale. In definitiva, l'Italia delle città si trova, nel volgere di pochi anni, in balia di sé. Sciolti pressoché del tutto i legami con logiche politiche formulate altrove, in Germania o ad Avignone, le ambizioni politiche dei più intraprendenti attori della Penisola italiana si scatenavano senza altri limiti se non quelli degli immediati rivali.

<sup>8</sup> Nell'opera *Sui discorsi del Machiavelli*, Guicciardini paragona Firenze al «tuorlo» e il Dominio all'albume. I vantaggi di un consistente territorio vengono individuati nel fatto che la città non viene travagliata «per ogni debole accidente», in caso di guerra il nemico rimane «fuori dal tuorlo dello stato», la guerra non viene a danneggiare facilmente la città e, infine, «lo avere molti sudditi fa in molti modi le entrate pubbliche maggiori». Il brano è in *Opere inedite di Francesco Guicciardini*, cit., vol. I, pp. 69-70.

<sup>9</sup> Di nuovo Guicciardini racchiude la definizione di Dominio territoriale in quest'espressione: «come bene si governino le cose di fuori, cioè quelle che appartengono alla conservazione e augumento del dominio». Il brano è in GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, cit., p. 49.

<sup>10</sup> MACHIAVELLI, *Parole da dirle sopra la provvisione del danaio (1503)*, in Id, *Arte della guerra e scritti politici minori*, a cura di S. Bertelli, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 59: «[...] gli uomini non possono e non debbono essere fedeli servi di quello signore da el quale e' non possono essere né difesi né corretti».



nelle molteplici aree del Dominio, così da afferrare il peso e, per certi versi, anche l'innovatività di un apparato che dal centro si proiettava sul territorio, facendosi, in questo modo, vettore di quell'ordine penale pubblico, ormai a dimensione territoriale, in via di definizione<sup>11</sup>.

Le fonti, proprio a partire dagli Statuti fiorentini del 1415, distinguono gli ufficiali della Repubblica in intrinseci o di dentro, se operativi all'interno della *civitas*, ed estrinseci o di fuori, se, viceversa, dislocati nelle varie aree del Dominio<sup>12</sup>. Gli ufficiali di fuori si distinguevano in giurisdicenze maggiori (i vicariati, i capitanati o capitanerie e le podesterie), e giurisdicenze minori (le podesterie di primo, secondo, terzo e quarto grado, e tutte le castellanerie).

Primo esempio di ufficio estrinseco maggiore è il vicariato. Invero, il vicariato non è una magistratura nuova, anzi, le sue origini risalgono molto indietro nel tempo, confondendosi spesso con un'altra istituzione, quella del Difensore del contado e distretto. Del Difensore si conosce davvero poco<sup>13</sup>. Una provvisione del 1368 incaricava la Signoria di eleggere ben due Difensori del contado, ognuno dei quali avrebbe avuto al proprio seguito un giudice, un soldato, un notaio, undici scudieri, quindici cavalieri, cinque fanti, una trombetta e quindici balestrieri<sup>14</sup>. I Difensori si occupavano, soprattutto, di perseguire giudizialmente gli abitanti del contado, nel caso in cui avessero dato ricetto a soggetti banditi da Firenze.

Le fonti attestano, invece, le prime attività della magistratura del vicariato già nel XIII secolo, descrivendola come una magistratura straordinaria operante nel contado e nel distretto, che si aggiungeva alla normale rete giurisdizionale fatta di podesterie e

---

<sup>11</sup> Non siamo a conoscenza, al momento, di una ricostruzione sistematica da parte della storiografia, degli apparati giurisdizionali del Dominio fiorentino con riferimento al regime albizzesco che sia paragonabile alla carta approntata da Elena Fasano Guarini nel suo *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, per l'età del Principato.

<sup>12</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, II, *Offitia omnia Civium, quae intra Urbem exercentur*. Il trattato quarto del libro quinto, invece, è dedicato a *Offitia Civium Rectorum Comitatus, et Districtus, et Iurisdictionem eorum*, vol. III, dell'edizione a stampa. Una scelta lessicale che denota quanto gli ufficiali fossero concepiti solo in relazione alla Dominante e non alle comunità soggette. Da leggersi, insomma, come un profilo di accentramento.

<sup>13</sup> Ci restano appena cinque registri conservati in ASF, GA, 112-116, che coprono gli anni 1345-1389.

<sup>14</sup> ASF, PR, 56, cc. 43r-45v.

leghe, quindi temporanea<sup>15</sup>, con funzioni militari o di polizia, creata all'occorrenza per ristabilire l'ordine in aree insicure o di confine, facile rifugio per ribelli e fuoriusciti. Un mutamento significativo si comincia ad apprezzare alla metà del Trecento, quando si infittiscono le notizie sul primo vicariato istituito stabilmente da Firenze in Valdinievole e Valleriana, subito dopo l'incorporazione di Pescia (1339). Da allora, si registra una costante moltiplicazione di vicariati all'interno del Dominio, che procede di pari passo con l'espansionismo territoriale fiorentino<sup>16</sup>. In particolare, nel 1370 è istituito un vicariato stabile nel Valdarno Inferiore, con sede a San Miniato. Nel 1373 nascono i due vicariati delle Alpi fiorentine e del Podere. Ad essi si aggiungono, poco dopo, quelli di Anghiari e di Monte San Savino – per l'ex contado di Arezzo –, quelli di Bagno di Romagna nel 1404 e, nel dicembre del 1406, quelli di Valdera Superiore, delle Colline Superiore e Inferiore, di Valdarno e di Val di Serchio – per l'ex contado di Pisa. Si creano nel 1408 il vicariato del Valdarno Superiore, nel 1415 quelli del Mugello e della Valdelsa<sup>17</sup>. Tanto basta per dimostrare la avvenuta trasmutazione della magistratura del vicariato da straordinaria ad organica, parte viva e integrante di quella rete di apparati attraverso la quale la Repubblica fiorentina si apprestava a presidiare con i giudici il suo territorio.

Se è praticamente impossibile ricavare dagli Statuti fiorentini del 1415 una regolamentazione uniforme che abbracci tutti i vicariati istituiti nelle diverse aree del Dominio, si può però isolare un primo blocco di rubriche che presentano molti elementi comuni: si tratta delle rubriche 7, 8, 9, tutte comprese nel libro quinto, trattato quarto, sugli ufficiali estrinseci<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> I vicari restavano in carica per pochi mesi e il loro ufficio poteva essere soppresso quando ne fosse venuta meno la necessità.

<sup>16</sup> Cfr. TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi, conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2013, pp. 11-29, in part. p. 13: «le magistrature di controllo sorgono con la medesima cronologia dell'espansione territoriale, in una vicenda di progressiva presa di coscienza da parte del regime cittadino della sua nuova dimensione nello spazio toscano».

<sup>17</sup> Cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino*, cit., p. 300.

<sup>18</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubriche 7 *De potestate, offitio, et balia vicarii Vallis Serchii, et Vallis Arni*, 8 *De offitio, et potestate vicarii Vallis erae superioris, et inferioris*, 9 *De offitio, et potestate Vicarii collinarum superiorum, et inferiorum*, vol. III, pp. 523-525, dell'edizione a stampa.

Tutte e tre le rubriche, di breve estensione, esordiscono menzionando le comunità ricomprese nella circoscrizione vicariale e proseguono specificando il seguito – la *familia* – del vicario, la durata in carica – fissata in sei mesi – e il salario. Piuttosto pochi i riferimenti alla giurisdizione del magistrato. Nel caso del vicario della Val di Serchio e del Valdarno si dice soltanto che gli è vietato ingerirsi nelle cause civili<sup>19</sup>. Similmente, il vicario di Valdera Superiore e Inferiore:

fissi la residenza per sé, per il suo personale nel castello di Peccioli, e possa, nel detto castello, e presso la sua corte, amministrare per gli abitanti del luogo la giustizia civile e criminale; non potrà, tuttavia, ingerirsi nelle cause civili con riferimento agli abitanti delle altre comunità<sup>20</sup>.

E così pure il vicario delle Colline Superiore e Inferiore, il quale dimora nel castello di Lari e sui suoi abitanti ha cognizione tanto nel civile quanto nel criminale; viceversa, per le altre comunità ricomprese nella sua circoscrizione vicariale, può solamente giudicare *in criminalibus*<sup>21</sup>.

Molto più estese e puntuali le rubriche 22, 41, 42, 43, 44<sup>22</sup>. Leggendole e confrontandole, emergono così tanti elementi affini, se non addirittura identici, che è possibile ricavare un ritratto affidabile del nostro giurisdicente maggiore. Praticamente tutte le sopramenzionate rubriche convergono sul fatto di assegnare al vicario un compito specifico: difendere, conservare e mantenere sotto il dominio di Firenze i popoli, i castelli, le terre e i luoghi facenti parte della circoscrizione vicariale di pertinenza<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. III, p. 523: «Qui vicarius habeat in vicariatu suo, et in limitibus suae iurisdictionis baliam, et auctoritatem, et omnia alia, quas, expresse addito, quod non possit se intromittere in civilibus causis quoquomodo sub poena, et ad poenam in dictis aliis vicariis, et satsidet de libris decemmilibus».

<sup>20</sup> Ivi, p. 524: «habitet cum suis officialibus, et famulis in castro Peccioli, et possit in d. castro, et eius curia, et hominibus ibidem habitantibus administrare ius, et iustitiam in civilibus, et criminalibus, et in aliis communibus non possit in civilibus se intromittere quoquomodo».

<sup>21</sup> Ivi, rubrica 9, vol. III, pp. 524-525, dell'edizione a stampa: «Vicarius collinarum superiorum, et inferiorum moram trahat in castro Laris, et cognitionem habeat de habitantibus ibidem, et criminalibus, et in aliis vero communibus solummodo, dumtaxat in criminalibus».

<sup>22</sup> Ivi, rubriche 22 *De officio, et potestate vicarii Anglaris*, 41 *De iurisdictione, et potestate vicarii Vallis Arnis inferioris et s. Miniatis*, 42 *De iurisdictione, et potestate vicarii vallis Nebulae*, 43 *De iurisdictione, et potestate vicarii vallis Arni superioris, et castris s. Ioannis*, 44 *De iurisdictione, et potestate vicarii Alpium florentinorum, et Florentiolae, et vicarii Poderis*, pp. 542-550, 590-600.

<sup>23</sup> La formula ricorrente nelle varie rubriche dice: «teneatur, et debeat d. vicarius autoritate communis Florentie, et pro ipso communi, castra, terras, et loca in suo vicariatu constituta, et existentia, et omnes partes sui vicariatus, et homines, et personas in d. castris, terris, locis, et partibus existentes, et commemorantes toto posse salvare, custodire, et defensare, ac conservare, et manutenere dumtaxat sub

Il vicario, quindi, incarnava in sé, e in questo suo preciso compito istituzionale, la logica, il fine, l'essenza stessa del Dominio, quel «conservare et augumentare» cui si è già più volte accennato. E non è un caso se troviamo quest'ufficiale impegnato in prima linea nel contrasto repressivo alle attività sovversive. Mescolando insieme tutela dell'ordine pubblico, attività di polizia e giustizia penale, gli Statuti conferiscono al vicario poteri straordinari anche di indagine e di ricerca per, eventualmente, prevenire e poi, sicuramente, reprimere ogni movimento sedizioso. Sul punto, le rubriche utilizzano un frasario pressoché identico, che suona di autoritario e di egemonico:

il vicario può e deve, contro tutti coloro che, anche agendo individualmente, facciano qualcosa, in qualunque terra, castello, luogo o parte del vicariato, contro l'onore e lo stato del Comune di Firenze, al fine di sottrarre, in tutto o in parte, porzioni di territorio alla giurisdizione, al dominio e all'obbedienza che si deve al Comune di Firenze, ovvero facciano qualcosa che possa compromettere la conservazione dello stato del detto Comune e della Parte Guelfa, conoscere e procedere, a seguito di denuncia, o accusa proveniente da qualunque persona, e anche d'ufficio, in maniera rapida e sommaria, in qualunque tempo, compresi i giorni festivi, e ricercare la verità ricorrendo a qualunque forma di tortura, e punire i riconosciuti colpevoli, e condannarli, nei beni e nella persona, anche a morte, se il delitto o la vicenda criminosa in sé lo richiedano, ed eseguire la sentenza, senza alcuna possibilità di appello o cancellazione, per qualunque ragione, e sulle terre e i castelli della sua circoscrizione il vicario ha mero e misto imperio, autorità, potestà e pienissima giurisdizione<sup>24</sup>.

---

dominio, obedientia, iurisdictione, et honore communis Florentie, et partis guelfae, et in devotione communis praedicti, et in augumento, et conservatione partis guelfae, et ad hoc, ut quecumque propterea opportuna tam per se, quam pro eius comitiva diligenter intendere, et sollicite vigilare».

<sup>24</sup> Ivi: «et quod d. vicarius possit, et debeat contra omnes, et singulos facientes, aut molientes, vel attentantes facere quoquo modo in aliqua terra, castro, loco, vel parte d. vicariatus, contra honorem, et statum communis Florentiae, seu facerent, seu attentarent, et tractarent, vel quaerent quoquo modo aliquid, propter quod castrum, terra, vel locus d. vicariatus in totum, vel in partem desisteret, vel deverteret, seu desistere posset a iurisdictione, dominio, et obedientia communis Florentiae, aut faceret contra statum dicti communis, seu partem guelfam, et eius conservationem, et contra quemlibet praedictorum cognoscere, et procedere ad denuntiationem, seu accusationem cuiuscumque personae, et etiam ex suo officio breviter, et summarie, et sine strepitu et figura iudicii, et etiam de facto, et omni tempore, non obstantibus feriis, et veritatem inquirere per quaecumque tormenta, et repertos culpabiles punire, et condemnare realiter, et personaliter, etiam ad mortem, si delictum, aut casus hoc exegerit, vel incurrerit, et sententias exequi, et executioni mandari omni appellatione, et oppositione nullitatis, seu iniquitatis, et quacumque alia exceptione, vel defensione iuris, et facti cessantibus, et quo praedictis, et quodlibet praedictorum, et pro eorum, et cuiuscumque isporum executione, observantia, et expeditione d. vicarius intelligatur habere, et habeat pro d. communi Florentiae, et eius autoritate in d. terris, locis, castris, et quibuscumque partibus sui vicariatus merum, et mixtum imperium, autoritatem, potestatem, et plenissimam iurisdictionem».

I registri criminali confermano in pieno, dal punto di vista delle pratiche di giustizia, l'impianto legislativo statutario appena descritto<sup>25</sup>. Pure quelle carte processuali restituiscono l'immagine del vicario come di un ufficiale estrinseco impegnato soprattutto a preservare e consolidare il Dominio fiorentino attraverso la repressione delle resistenze, ai vari livelli, delle comunità e dei singoli, e attraverso un controllo dell'ordine pubblico, minacciato, specie nelle aree di confine, tanto da incursioni di esuli o di milizie nemiche, quanto da frequenti episodi di brigantaggio<sup>26</sup>.

Le rubriche 41 e 42 considerano anche un altro compito del vicario: giudicare sia nel civile che nel penale le controversie che fossero sorte fra i mercenari al soldo di Firenze in servizio nel territorio del vicariato o che vi transitassero<sup>27</sup>. Lo stesso crediamo possa affermarsi, altresì, a proposito del vicario del Valdarno Superiore (o di Castel San Giovanni)<sup>28</sup>.

La rubrica 44 relativa ai vicari delle Alpi fiorentine e del Podere si differenzia dalle altre perché fornisce ulteriori dettagli. Si riconosce ai vicari, in primo luogo, giurisdizione su tutti i crimini commessi entro la loro circoscrizione che, secondo gli Statuti di Firenze, non vadano puniti, né come pena principale né come pena secondaria,

---

<sup>25</sup> Si tratta della serie Atti criminali degli ufficiali forensi. Essa è inserita nel fondo Giudice degli Appelli (GA) dell'ASF e consta di otto registri, riferiti agli anni 1346-1415, ciascuno formato da una media di venti fascicoli. I primi tre registri contengono quasi esclusivamente gli atti del vicariato della Valdinievole; poi, dal 1370 e fino alla fine del secolo, a questi si alternano con regolarità gli atti del vicariato di San Miniato, istituito per l'appunto in quell'anno a seguito della definitiva conquista fiorentina. L'ultimo registro della serie, relativo ai primi anni del Quattrocento, abbraccia un materiale più eterogeneo, proveniente da varie magistrature del contado e del distretto.

<sup>26</sup> Cfr. G. PINTO, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini*, in «Quaderni storici», XVII (1982), pp. 226-241. Il materiale processuale esaminato dall'autore riflette limpidamente questa situazione: una parte cospicua è costituita da processi contro banditi, ladri di strada, vagabondi, oppure riguarda inadempienze, congiure, ribellioni nei confronti del governo fiorentino o dei suoi rappresentanti.

<sup>27</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. III, pp. 590-595, dell'edizione a stampa. La formula usata per il vicario del Valdarno Inferiore (o di San Miniato) e per il vicario della Valdinievole è praticamente speculare: «de aliis vero maleficiis, quae committerentur in dictis provinciis per alios, quam per stipendiarios, vel de aliquibus causis civilibus se intromittere non possit, salvo quod dictus vicarius, seu capitaneus cognoscat, et cognoscere possit de civilibus, et criminalibus inter stipendiarios, et contra stipendiarios, qui convenirentur civiliter, vel criminaliter, et etiam contra ipsos stipendiarios de omnibus maleficiis etiam per inquisitionem possit cognoscere, et procedere».

<sup>28</sup> Ivi, V, IV, rubrica 43, pp. 595-597: «et quod quilibet ex dictis vicariis habeat, et habere intelligatur in suo vicariatu pro eius officio exercendo illam iurisdictionem, et imperium, auctoritatem, et potestatem, quam, et quod, habet quilibet alius vicarius in suo vicariatu».

con la morte o con la mutilazione<sup>29</sup>. La rubrica precisa, poi, il diritto in base al quale i vicari delle Alpi fiorentine e del Podere «possint, teneantur et debeant» giudicare nel penale: quello contenuto negli Statuti delle stesse comunità soggette («secundum formam statutorum dd. comitatum») così come corretti dalla Dominante oppure, in difetto, secondo il diritto comune. Non solo. In caso di flagranza per furto di strada o omicidio commesso da soggetti non di Firenze o del contado, i vicari possono arrivare ad applicare la pena di morte, anche a seguito di un procedimento sommario<sup>30</sup>.

Del capitanato (detto altre volte, nelle fonti, capitaneria), secondo esempio di ufficio estrinseco maggiore, trattano le rubriche 1, 19, 36, 45, 55, 56 del libro quinto, trattato quarto, degli Statuti di Firenze<sup>31</sup>. Invero, di queste, solo le rubriche 1 e 19 si soffermano sulla giurisdizione penale, rispettivamente, del capitano di Pisa e del capitano di Arezzo.

Il capitano di Pisa ha mero e misto imperio e facoltà di comminare la pena capitale, e amministra giustizia secondo gli ordinamenti della comunità di Pisa<sup>32</sup>. Piena giurisdizione *in criminalibus*, dunque, atteso che, per la dottrina di diritto comune, il *merum imperium* comprende tutte le attività che lo *iudex* intraprende libero, di moto proprio, d'ufficio; così il *condere leges et statuta*, nonché l'esercizio della giurisdizione penale graduato al suo interno in cinque categorie corrispondenti alla gravità delle sanzioni irrogabili. L'*imperium mixtum* abbraccia, invece, ogni potere discrezionale di

---

<sup>29</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 43, pp. 597-600: «ipsi vicarii [...] habeant, et habere intelligantur durantibus suis offitiis in vicariatus sibi commissis iurisdictionem, auctoritatem, et potestatem in causis, de causis, et super causis criminalibus, et quae intentarentur in omnibus, de omnibus, et super omnibus, et singulis maleficiis, excessibus, et delictis, et quasi maleficiis, de quibus secundum formam statutorum communis Florentiae non veniret imponenda principaliter, vel secundario poena mortis, vel abscissionis membrum, in quibus, de quibus, et super quibus cognoscere, procedere, et terminare, et exequi possint, teneantur, et debeant».

<sup>30</sup> Ivi, rubrica 44, vol. III, p. 598, dell'edizione a stampa: «possint quoque ipsi vicarii, et quilibet ipsorum contra omnes, et singulos rubatores stratarum, seu homicidas, qui in suo vicariatu fragrante crimine caperentur, qui non essent de civitate, vel alio comitatu, sed districtu civitatis Florentiae, et sibi vicariis, vel alicui ipsorum praesentarentur, procedere, et cognoscere, et ipsos, et ipsorum quemlibet condemnare ad mortem, et condemnationem exequi, etiam summarie, et de plano sine strepitu, et figura iudicii».

<sup>31</sup> Ivi, rubriche 1 *De offitio, et potestate capitanei civitatis Pisarum*, 19 *De offitio, et potestate et iurisdictione capitanei civitatis Aretii*, 33 *De offitio, et auctoritate capitanei custodiae civitatis Pistorii*, 36 *De offitio, et potestate capitanei Vulterraram*, 45 *De offitio, et potestate capitanei collis vallis Elsae*, 55 *De offitio, et potestate capitanei Castricari*, 56 *Capitaneus montanae Pistorii*, pp. 516-518, 533-537, 562-564, 569-572, 601, 613-614.

<sup>32</sup> Ivi, rubrica 1, p. 517: «habeat merum, et mixtum imperium, et gladii potestatem, et procedat, et condemnet secundum ordinamenta communis Pisarum».

concedere o autorizzare<sup>33</sup>. Unico limite che gli Statuti pongono alla *iurisdictio* del capitano concerne la categoria dei crimini politici («salvo quod pro turbatione status, vel pro faciendo contra honorem communis Florentiae»). Altrimenti, può procedere e condannare e punire a suo arbitrio, omessa qualsiasi formalità, sui crimini commessi a Pisa e nei suoi borghi e sobborghi<sup>34</sup>. Non poteva intromettersi in questioni civili.

Non si discosta da questo schema strutturale la rubrica 19 sul capitano di Arezzo, il quale ha *merum et mixtum imperium* nelle cause criminali e per qualunque delitto o maleficio compiuto in città o nei sobborghi<sup>35</sup>.

Terzo esempio di ufficio estrinseco maggiore è la podesteria. Gli Statuti del 1415 elencano le varie podesterie distribuite nel Dominio distinguendole in maggiori e minori<sup>36</sup>. L'ampiezza della *iurisdictio* è correlata al livello di importanza della podesteria. Le podesterie maggiori erano istituite nelle più importanti aree del Dominio fiorentino; si trattava, sovente, di *civitates* che, prima di subire l'incorporazione da parte di Firenze, vantavano un glorioso passato comunale. Si ritrovano, infatti, a Pisa, Pistoia, Prato, Castiglione, Arezzo, Montepulciano, San Gimignano, San Miniato, Colle Valdelsa, Modigliana, Barga, Pratovecchio<sup>37</sup>.

Nella circoscrizione di sua pertinenza, il podestà amministrava la giustizia civile senza quei limiti che quasi costantemente incontrava, viceversa, il capitano ma, nonostante la presenza di quest'ultimo, aveva piena giurisdizione anche nel criminale. Così è per il podestà di Pisa, il quale ha:

---

<sup>33</sup> Cfr. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 323-504.

<sup>34</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 1, p. 517: «possit procedere, condemnare, et punire suo arbitrio, qualibet substantialitate omissa, et extendatur iurisdictio eius in civitate Pisarum, et in burgis, et subburgis eiusdem civitatis, ut hactenus fuit consuetum».

<sup>35</sup> Ivi, p. 535.

<sup>36</sup> Ivi, V, II, rubrica 201 *De gabella solvenda per renuntiantes infrascripta offitia*, vol. III, pp. 241-244, dell'edizione a stampa.

<sup>37</sup> Cfr. Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rispettivamente, rubriche 2 e ss., 32, 47, 57, 20, 57, 39, 40, 46, 52, 52. Solo la podesteria di Pratovecchio, che pure la rubrica 201 menziona, diversamente da tutte le altre, non si trova disciplinata nell'ambito del quarto trattato del libro quinto.

mero e misto imperio, e potestà della spada, e ogni autorità e giurisdizione nel civile e nel criminale<sup>38</sup>.

E lo stesso per i podestà di Pistoia e di Arezzo<sup>39</sup>.

La rubrica 47 aggiunge qualche dettaglio in più sulla *iurisdiction in criminalibus* del podestà di Prato, il quale:

ha facoltà di conoscere e punire le ferite inferte con effusione di sangue provocate da qualsiasi mezzo secondo la lettera degli statuti o degli ordinamenti che si occupino di simili malefici, agendo tanto nei confronti del mandante quanto dell'esecutore materiale potendo, ove gli parrà opportuno, applicare, in aggiunta o in sostituzione della pena pecuniaria, la pena corporale della mutilazione delle membra<sup>40</sup>.

Pure il podestà di Prato era legittimato a giudicare controversie civili<sup>41</sup>.

I podestà potevano, perfino, pronunciare ed eseguire condanne che prevedessero, oltre al taglio di membra, anche la morte, però solamente in caso di flagranza e contro coloro che non fossero della città, contado e distretto di Firenze<sup>42</sup>.

La rubrica 201 articola le podesterie minori in quattro diversi gradi, secondo il diverso importo delle penalità che dovevano essere corrisposte dai rinunciatari alle cariche stesse (da cui il titolo della rubrica stessa, *De gabella solvenda per renuntiantes infrascripta offitia*).

Senza entrare nel merito di ciascuna, in generale possiamo dire che, presso queste circoscrizioni minori, i podestà godevano di una *iurisdiction* meno ampia. Nel penale,

---

<sup>38</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 2 *De officio, et balia potestatis civitatis Pisarum*, vol. III, p. 518, dell'edizione a stampa: «habeat merum, et mixtum imperium, et gladii potestatem, et omnem auctoritatem, et iurisdictionem in civilibus et criminalibus».

<sup>39</sup> Ivi, rispettivamente, rubriche 32, p. 562: «debeat in civilibus et criminalibus procedere, cognoscere et terminare»; 20, p. 538: «quod d. potestas habeat, et habere intelligatur iurisdictionem, cognitionem, decisionem, et executionem in civilibus, et criminalibus».

<sup>40</sup> Ivi, rubrica 47, p. 603: «Et d. potestas Prati habeat cognitionem, et punitionem vulnerum commissorum cum sanguine cum aliquo generi ferramenti, licet per formam statutorum, vel aliquorum ordinamentorum pro ipsis maleficiis tam in faciente, quam in mandante, quam etiam in fieri faciente imponeretur in subsidium, et defectum solutionis poenae pecuniariae, poenae abscissionis membri».

<sup>41</sup> Ibidem: «In civilibus vero habeat iurisdictionem secundum statuta Prati approbata per commune Florentiae».

<sup>42</sup> Cfr. Ivi, rubrica 39 *De officio, et iurisdictione potestatis S. Geminiani, et aliis comunitatibus dictae terrae*, p. 576: «et habeat potestas praedictus, et habere intelligatur in ipsa terra s. Geminiani, et eius curia, et territorio merum, et mixtum imperium, et gladii potestatem, et iurisdictionem sanguinis usque ad ultimum supplicium inclusive pro maleficiis, excessibus, et delictis, quae in ipsa terra, seu eius curia, vel territorio commissa, seu perpetrata fuerint in condemnando, puniendo, et exequendo».



potevano irrogare multe fino ad un massimo che veniva stabilito di volta in volta. Per i reati gravi commessi nella podesteria, i podestà dovevano consegnare i colpevoli agli ufficiali forestieri della città di Firenze<sup>43</sup>. Nel civile, dovevano dare esecuzione alle sentenze pronunciate da una delle ventuno Arti, dal Tribunale della Mercanzia e dagli Ufficiali della Grascia<sup>44</sup>.

La fittissima rete di apparati che permetteva al penale di funzionare come valido strumento di governo del territorio trovava un ultimo, decisivo, tassello nell'ufficio estrinseco minore delle castellanie. Tassello importante perché si trattava degli uffici più direttamente coinvolti nella gestione della sicurezza del Dominio, controllandone militarmente i punti nevralgici, quali i castelli e le rocche. Queste istituzioni territoriali esistevano fin dalla metà del Trecento: una deliberazione del Parlamento del 1381 le aveva distinte in castellanie di primo, secondo e terzo grado<sup>45</sup>. Gli Statuti del 1415, quando funzionavano all'incirca centotrenta castellanie, le distinguono in maggiori, di primo, di secondo e di terzo grado. Secondo lo storico Goro Dati, questi uffici:

hanno a provvedere sempre che le castelle e rocche, e fortezze del Comune sieno salde, e fare racconciare dove bisognasse, e sieno bene fornite d'opere e da viveri e siene bene guardate<sup>46</sup>.

Le rubriche statutarie restituiscono l'istantanea di un apparato di strutture territoriali ampio, articolato, complesso, disegnato con una sua razionalità<sup>47</sup>, così come rivelano un legame profondo fra il grado di espansione territoriale via via raggiunto da

---

<sup>43</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 59 *De iurisdictione, autoritate et balia potestatum, et vicariorum comitatus, et districtus Florentiae*, pp. 621-634.

<sup>44</sup> Ivi, p. 623: «quod quilibet ex d. potestatibus [...] qui haberet iurisdictionem in civilibus, possit exequi [...] omnes, et singulas sententias latas, seu ferendas per aliquod offitium consulatus XXI. artium civitatis Florentiae, et per offitium consiliariorum mercantiae, et consiliariorum universitatis mercatorum civitatis Florentiae, et seu per offitium offitialium grasciae civitatis Florentiae».

<sup>45</sup> ASF, Balie, 18, c. 82, deliberazione del 17 febbraio 1381, menzionata in GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, cit., vol. III, pp. 245-249.

<sup>46</sup> DATI, *Istoria*, cit., IX. Cfr. pure la ricostruzione del Guidi, per cui i castellani avevano la sorveglianza sui castelli e torri e sul personale da essi prescelto quali armati. Venivano eletti con squittinio fatto dalla Signoria coi Collegi, successivamente con i Capitani di Parte Guelfa e i Sei della Mercanzia. La durata dell'incarico era di sei mesi, tranne gli ufficiali addetti al castello di Pisa che restavano in carica tre mesi (vedi Statuti di Firenze del 1415, V, II, rubrica 152).

<sup>47</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 30: «Si venne affermando cioè, pur nel persistere delle disomogeneità giurisdizionali, delle differenze istituzionali e delle autonomie particolaristiche – che furono caratteristiche strutturali della debolezza dello Stato regionale italiano – un nuovo modo di governare il territorio che non passava più esclusivamente per le città, ma che, attraverso magistrature e ufficiali dipendenti direttamente da Firenze, si articolava in una distrettuazione omogenea e accentrata».

Firenze tra fine Trecento e primo Quattrocento e lo sviluppo delle strutture estrinseche. La presa di Arezzo nel novembre del 1384 segnala, in particolare, una decisa implementazione nel numero degli ufficiali di fuori. A quella data, infatti, operavano già un'ottantina di ufficiali territoriali, articolati in venti maggiori e sessanta tra podesterie di grado inferiore. Negli anni Trenta del Quattrocento, man mano che il Dominio di Firenze continuava ad espandersi e ad acquisire una definizione sempre più nitida, il numero di questi uffici crebbe ulteriormente; così, ai già attivi uffici maggiori se ne aggiunsero altri dieci per un totale di trenta, mentre il numero delle podesterie minori salì da sessanta a settantotto<sup>48</sup>.

Più difficile è comprendere quali relazioni esistessero fra le varie giurisdicenze, che molto spesso si trovavano a svolgere funzioni assai simili in una stessa porzione di territorio, secondo sovrapposizioni che non dovevano apparire chiare neppure ai contemporanei. Tanto per citare un esempio illustre, Goro Dati raggruppa vicariati, capitani e podesterie a seconda dell'importanza, senza però mai darne una classificazione<sup>49</sup>. Di sicuro, gli ufficiali estrinseci, che duravano in media sei mesi, avevano un peso diverso dato, innanzitutto, dal diverso grado di ampiezza della *iurisdictio* che fonti quali gli Statuti della Dominante, ma anche Statuti delle comunità soggette, capitoli o patti di sottomissione, assegnavano a ciascuno di essi. Perciò, i giurisdicenti di grado maggiore (vicari, capitani e podestà delle principali città del Dominio) avevano cognizione criminale piena; i giurisdicenti di grado intermedio (vicari e capitani di zone di confine, podestà dei centri minori) cognizione criminale limitata; i giurisdicenti di grado inferiore (podestà delle comunità minori del contado e del distretto) competenze civili e

---

<sup>48</sup> Cfr. ZORZI, *Giurisdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, cit., p. 519.

<sup>49</sup> DATI, *Istoria*, IX, cit.: «gli uffici di fuori sono quegli, di che i cittadini avanzano, e hanno salario e premio, e sono i principali, e maggiori, in premi: capitano di Pisa, capitano di Arezzo, capitano di Pistoia, capitano di Volterra: questi sono signori di quelle terre, mentre che durano sei mesi di tali uffici, e hanno balia per la guardia della terra di ragione, e di fatto senza misura. Appresso, podesteria di Pisa, podesteria d'Arezzo, podesteria di Pistoia, capitano di Cortona, capitano di Borgo a San Sepolcro, podesteria di Prato, podesteria di Colle, podesteria di San Gimignano, podesteria di Monte Pulciano e altri, che hanno a governare i casi civili, e criminali, e menare suo' giudici, e famigli assai, e sono molto onorati. Poi sono vicario di San Miniato, vicario di Val di Nievole e di Pescia, vicario di Firenzuola, vicario d'Anghiari, tre vicari in quello di Pisa, capitano dell'Alpe di Pistoia, e capitano di Romagna e di Castrocaro, vicario di Poppi e di tutto il Casentino, podestà di Castiglione Aretino, podestà ovvero capitano di Maremma di Pisa. Poi sono numero di Podestà di tutte le altre terre, che sarebbe troppo lungo dire, a volere sapere».

criminali assai limitate. Fra l'altro, al grado di rilevanza dell'ufficio corrispondeva un adeguato salario, al quale bisogna poi aggiungere altri proventi straordinari, derivanti dalle percentuali guadagnate sulle sanzioni pecuniarie oppure corrispettivi versati direttamente dagli abitanti delle comunità in cambio di determinate prestazioni come licenze, pacificazioni, copie di atti. Questo spiega perché tali uffici fossero molto ambiti dal patriziato fiorentino. A denotare, inoltre, la condizione di soggezione delle varie comunità alla Dominante, l'onere delle spese per i salari degli ufficiali territoriali gravava quasi interamente sulle stesse, salvo poche eccezioni<sup>50</sup>.

Nel 1423 i Consigli del Popolo e del Comune di Firenze approvarono, su proposta della Signoria e dei Collegi, una provvisione rivolta a definire la intricata questione del riparto della *iurisdictio in criminalibus* fra le magistrature della *civitas*, in particolare i tre Rettori forestieri, e le magistrature territoriali di stanza in dieci circoscrizioni periferiche: vicariati del Mugello, del Valdarno Superiore, della Valdelsa, di Anghiari, di San Miniato, della Valdinievole, di Vico Pisano e della Valle del Serchio, di Lari e di Collina, i capitanati di Castrocaro e di Campiglia Marittima<sup>51</sup>.

La provvisione presenta un preambolo rivelatore, che addossa gran parte della confusione giurisdizionale fra centro e periferia all'inettitudine dei giurisdicenti territoriali, senza mettere in conto l'assenza di una puntuale regolamentazione della materia:

Dal momento che si asserisce che gli infrascritti Vicari e gli altri Ufficiali talvolta travalicano i confini della propria giurisdizione, così come fissati per iscritto, tanto nell'indagare, nel conoscere e nel condannare, quanto nell'eseguire le condanne; e dal momento che puniscono i malefici in modo diverso credendo di avere autorità su un certo caso quando in realtà ne sono sprovvisti, ne discendono, ad un tempo, la ritrattazione delle loro sentenze, l'impunità dei delitti che alimenta l'audacia dei delinquenti, e

---

<sup>50</sup> Facevano eccezione il capitanato di Livorno, i vicariati di Anghiari, delle Alpi e Podere, di Lucignano, della Valdinievole, del Valdarno inferiore, la podesteria di Barga, i vicariati del Mugello, del Valdarno superiore e della Valdelsa, per i quali ultimi Firenze contribuiva per metà. Cfr. ZORZI, *Giurisdicenti e operatori*, cit., p. 519, nota n. 5.

<sup>51</sup> Il testo della provvisione è edito in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie accademie*, Firenze, nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo per Giuseppe Fantosini, 32 voll., 1800-1808, vol. II, pp. 43-47. È molto probabile che la provvisione abbia avuto origine da una vicenda reale: un caso di omicidio verificatosi a Moncione, un castello nel Valdarno Superiore – non a caso, ricompreso tra i dieci uffici elencati nella legge – vicino Montevarchi, tra le diocesi di Firenze e di Arezzo. Un caso conteso tra Signoria e Rettori forestieri, giurisdicente territoriale e feudatari locali. L'intera vicenda è stata ricostruita e raccontata in MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., pp. 155-161.

l'oppressione dei deboli e degli impotenti con verecondia e danno per la Repubblica. Per queste ragioni i Magnifici e potenti Signori Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia del popolo e della città di Firenze, volendo ampliare l'autorità dei predetti Vicari e degli altri Ufficiali infrascritti [...], con i Gonfalonieri di Compagnia e i dodici buonuomini [...] deliberano: che qualsiasi degli infrascritti Vicari e Ufficiali abbia nell'istruzione e nella conduzione del processo su qualsiasi crimine commesso entro i confini della propria circoscrizione durante i sei mesi del suo mandato, tanto in diritto quanto in fatto, osservando o non osservando le regole dell'ordinamento come a ciascuno di loro parrà opportuno, libero arbitrio, potestà e balia, mero e misto imperio compresa la potestà della spada [...] avendo cura di imporre le pene secondo gli ordini e agli effetti della presente provvisione<sup>52</sup>.

Colpisce, del passaggio appena riportato, l'inciso «iuris ordine servato, vel omisso prout eidem libere placuerit». Un inciso del genere autorizzava i vicari o gli altri rettori locali ad agire senza osservare il dettato statutario, con conseguenze non di poco momento: si pensi, ad esempio, che gli Statuti del 1415 ammettevano il ricorso alla tortura solo per i delitti più gravi<sup>53</sup>; ora, in virtù della provvisione in esame, i giudicanti del Dominio potevano, a loro completa discrezione, decidere di non attenersi ai vincoli statutari del caso<sup>54</sup>.

Che per i crimini che gli Statuti di Firenze puniscono con la pena di morte o con pena corporale, il rettore è tenuto ad applicare solo quella medesima pena. Viceversa, per i crimini che gli Statuti di Firenze puniscono con la pena pecuniaria, deve irrogare la metà di quella sanzione, né più e né meno, eccezion fatta per quelle pene che dovranno imporsi a qualsiasi cittadino fiorentino che risieda abitualmente per la maggior parte del tempo fuori della città di Firenze. E così pure per quelle pene che dovranno imporsi a qualunque altra persona per offese arrecate ad un cittadino di Firenze, ovvero rivolte contro i di lui beni;

---

<sup>52</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 43-44: «Cum fuerit assertum infrascripti Vicarios, et alios Officiales quandoque fines suae scriptae iurisdictionis expedire tam in inquirendo cognoscendo, et condemnando quam condemnationes exequendo; maleficiaq. diversimode puniendo cudentes inde auctoritatem habere ex quo sequie persepe retractatio sententiarum ipsorum simul et impunitas delictorum ob quod augetur Delinquentium audacia, debiliūque et impotentium oppressio et Reip. verecundia et iactura. Ideo Magnifici et potentes DD. Priores Artium et Vexilifer Iustitie populi et Civitatis Florentie volentes auctoritatem prefatorum Vicariorum et aliorum infrascriptarum ampliare [...], et una cum officio Gonfalonierorum Societatum Populi, et duodecim bonorum virorum d. Comunis [...] deliberaverunt [...] Quod quilibet ex infrascriptis Vicariis, et Officialibus habeat, et habere intelligat. in cognoscendo, inquirendo, et procedendo in, et de quibuscumque maleficiis vel delictis, aut excessibus commissis vel committendis infra fines sui Vicariatus, seu officii per sex menses, et tam de iure quam de facto, iuris ordine servato, vel omisso prout eidem libere placuerit, et quolibet eorundem maleficiorum delictorum, vel excossum liberum arbitrium potestatem atque baliā, et merum, et mixtum imperium atque gladii potestatem [...] debeat, et poenas in illis imponere, et regulare secundum ordinem, et effectum infrascriptum».

<sup>53</sup> Cfr. Statuti di Firenze del 1415, III, rubrica 110, vol. I, pp. 315-316, dell'edizione a stampa.

<sup>54</sup> Come vedremo più avanti, al Capitolo VI della Seconda Parte, la magistratura degli Otto di Guardia costruì il suo potere quasi interamente beneficiando di una simile flessibilità di intervento.

nel qual caso, le pene dovranno essere di quella quantità e di quell'importo che risultano stabiliti, per crimini della medesima indole, dagli Statuti di Firenze<sup>55</sup>.

Rilevava, quindi, in punto di riparto di giurisdizione – e più che altro in punto di diritto applicabile – la cittadinanza del delinquente e/o dell'offeso. Se il delitto avesse, in qualche maniera, riguardato un Fiorentino, se punibile con pena pecuniaria, il rettore locale non avrebbe potuto concedere, come invece era ammesso nella generalità dei casi, il beneficio del dimezzamento della sanzione, ma avrebbe dovuto applicare la quantità di pena pecuniaria prevista dal diritto della Dominante per quel particolare delitto<sup>56</sup>. Inoltre, si specifica che per qualunque pena inflitta ad un cittadino fiorentino, sia essa corporale o pecuniaria, la pace non potrà essere richiesta che nell'intervallo di quindici giorni dalla prima citazione o dalla cattura del reo.

La regola subiva un'eccezione quando, nel vicariato, fosse stato commesso un crimine, anche gravissimo, contro cittadini fiorentini prestanzati, cioè che contribuivano, con prestiti volontari o forzosi (le prestanze, appunto) all'erario. In questa circostanza, il rettore locale doveva limitarsi ad un'inchiesta preliminare e a trasmetterne i risultati ad uno, indistintamente, dei Rettori forestieri di Firenze. Il Podestà, o Capitano, o Esecutore, avrebbe portato avanti il processo secondo il diritto della Dominante. Se, poi, a delinquere fosse stato lo stesso cittadino fiorentino prestanziato, il vicario, o altro ufficiale estrinseco, poteva spingersi fino alla cattura e alla custodia del reo. A quel punto, se il fatto

---

<sup>55</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 44: «Quod pro maleficiis delictis, vel excessibus pro quibus imponit secundum ordinamenta Civitatis, et Communis Florentiae pena mortis, aut abscissionis vel debilitationis membri, seu fustigationis seu alia quevis pena personali, seu corporis afflictiva, illam et eandem pena seu similem, seu determinatam non repevit per dicta statuta imponere teneat Rector. Pro maleficiis autem delictis, et excessibus pro quibus secundum ordinamenta dictae Civitatis, et Communis imponit pena pecuniaria, medietatem illius penae, imponere debeat, et non maiorem vel minorem, exceptis penis, quas imponere deberent alicui florentino Civi habitatori familiariter pro maiori parte temporis extra florentinam Civitatem. Ac etiam poenis quae cuicumque alteri imponi deberent pro offensionibus illatis in florentinam Civem, vel eius bona quae esse debeant illius quantitatis, et summae quam pro simili delicto, maleficio, vel excessu imponunt ordinamenta dicte Civitatis, et Communis».

<sup>56</sup> Più tardi, quando sarà divenuta a tutti gli effetti una giurisdizione criminale, la magistratura degli Otto di Guardia avrà la competenza privativa su tutte le cause in cui perlomeno un inquisito fosse fiorentino, indipendentemente dal *locus commissi delicti* e da quale corte fossero state principiatae, cosa che comportava la deroga al principio di diritto comune *actor sequitur forum rei*. Ne conseguiva, ovviamente, l'obbligo per i rettori locali di notificare e rimandare ogni processo con tali caratteristiche agli Otto, ma anche, in capo agli imputati, la possibilità di eccepire quello che diveniva per loro un vero e proprio privilegio di foro. Cfr. sul punto EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 21; M. SAVELLI, *Pratica universale*, Venezia, presso Paolo Baglioni, 1697, voce "Cittadini", nn. 6 e 10, p. 72.

commesso integrava gli estremi di un delitto che gli Statuti fiorentini punivano con una pena corporale o afflittiva, il reo doveva essere consegnato alle autorità di Firenze e lì giudicato. Lo stesso, se si fosse trattato di un delitto punito dagli Statuti con una pena pecuniaria. Qui, in particolare, il Rettore forestiero che riceveva il processo dal territorio, ottenuta la soddisfazione della condanna, poteva lasciare libero il reo entro dieci giorni dalla cattura. Solo in mancanza di soddisfazione, alla pena pecuniaria sarebbe subentrata una pena personale<sup>57</sup>.

In questo caso la preminenza di Firenze, cui corrisponde il difetto di giurisdizione degli ufficiali estrinseci, era, nuovamente, di natura soggettiva, dal momento che si trattava di tutelare i creditori del Comune<sup>58</sup>.

La giurisdizione degli ufficiali estrinseci compresi nell'elenco era limitata pure in un altro caso specifico e cioè nei confronti dei podestà di stanza nel vicariato, in carica o decaduti, e dei loro famigli. Il vicario, o altro ufficiale, non poteva, in alcun modo, procedere, specie se con molestia, nei loro riguardi, né interferire nelle loro attività giudiziarie, alle pene previste dagli Statuti fiorentini, fino a lire mille di fiorini piccoli. Soltanto quando qualcuno della *familia* del podestà si fosse macchiato di un delitto gravissimo, il vicario, o altro ufficiale, poteva arrestare e trattenere il reo, senza compiere nessun altro atto. Dopo aver tempestivamente trasmesso a Firenze la *notitia criminis*, doveva procedere assecondando le istruzioni ricevute direttamente dalla Signoria e dai Collegi<sup>59</sup>.

Tra i delitti più gravi, la legge menziona qualsiasi «maleficium, delictum vel excessus sit contra honorem, et statum Comunis Florentiae», e cioè il crimine contro l'*ordo civitatis*.

---

<sup>57</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 44-45.

<sup>58</sup> Su tutti gli interventi messi in atto dal Comune di Firenze per tutelare i suoi creditori, fin dalla drammatica crisi finanziaria conseguente al fallimento delle compagnie bancarie dei Bardi e dei Peruzzi negli anni Quaranta del Trecento, cfr. TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, Salerno Editrice, 2018.

<sup>59</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 45.

Ad eccezione delle situazioni predette, si applicava, per il resto, il criterio della prevenzione<sup>60</sup>. In pratica, nei vicariati e nei capitanati indicati nell'elenco della provvisione, per il criterio della prevenzione, il procedimento era istruito e portato a termine da chi per primo lo aveva avviato<sup>61</sup>.

Veniva, da ultimo, negata la cancellazione delle condanne per cause criminali pronunciate dai vicari o dagli altri ufficiali estrinseci<sup>62</sup>. Come ben sappiamo, la cancellazione di una condanna penale – forse, la procedura che più di ogni altro risentiva dell'originaria natura negoziale e compositoria della giustizia criminale –, poteva aversi o attraverso una sentenza giudiziaria di appello (*per sententiam*), oppure attraverso una disposizione dei Consigli (*per reformationem*)<sup>63</sup>. I notai addetti alla cancellazione delle condanne potevano, eventualmente, chiedere la consulenza di giuristi; per la precisione, gli Statuti disponevano che, in tal caso, i notai domandassero al Proconsole dell'Arte dei Giudici e Notai la nomina di uno o più consultori, e procedessero quindi secondo il loro parere. Ebbene, la provvisione del 1423 si contraddistingue per precludere entrambe le strade che, per statuto, potevano portare alla cancellazione di una condanna intervenuta

---

<sup>60</sup> Illustra bene il criterio della prevenzione il Cantini nel commentare la *Legge Per la Prevenzione fra il Capitano di Giustizia di Siena, e quelli dello Stato del dì 27 luglio 1561 ab Incarnatione*, in *Legislazione toscana*, cit., vol. IV, p. 180: «intendevasi godere la Prevenzione quel Magistrato, che era stato il primo, nelle Cause Criminali, a fare arrestare il supposto Delinquente, o che almeno l'aveva citato a comparire al suo Tribunale, e ciò nasce nello Statuto fiorentino da un'antica disposizione della Repubblica, che trovasi inserita negli Statuti di Firenze Lib. 3 Rub. 3. Per prevenzione s'intendeva il diritto di compilare il Processo contro l'Imputato, e di procedere alla Sentenza, poiché per mezzo della Prevenzione acquistava il Magistrato prevenuto in quella Causa, quantunque non l'avesse, l'opportuna Giurisdizione ed il suo Tribunale diveniva il foro competente [...] Questa precedenza fu accordata dalla Repubblica Fiorentina a principali Magistrati di Firenze per le Cause Criminali sopra i Tribunali di S. Giovanni, Scarperia, S. Miniato e Certaldo, con la Legge che comincia *Cum fuerit assertum* del dì primo Ottobre 1423».

<sup>61</sup> Interessante il dato che Edigati ha rilevato sul criterio della prevenzione in epoca ormai principesca; cfr. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 26: «Bisogna osservare come nel corso del tempo gli Otto si fossero valsi della prevenzione per concentrare su di sé ogni causa di loro interesse, attraverso pressioni sui rettori e mediante un'interpretazione lata della disposizione. In altre parole, il magistrato non esitava ad asserire che la prevenzione si doveva verificare non sulla base della anteriorità della citazione in giudizio, bensì *tralassando quello che sia di ragione comune in vigore della Gismondina [...] ha privilegio, che si intenda havere prevenuto per la semplice notitia havenuta del delitto, et accettazione della querela prima degli altri*».

<sup>62</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 45-46: «Item quod condemnatio hactenus lata vel facta, vel quae in futurum foreat aut fiet pro quecunque maleficio, delicto, vel excessu per aliquem ex ipsis Vicariis, seu Officialibus in totum, vel in partem, seu aliqua persona Comune, Collegium, vel Universitas cuiuscumque, status dignitatis, vel conditionis in tali condemnatione non possit cassari: cancellari vel aboleri».

<sup>63</sup> Cfr. Statuti di Firenze del 1415, I, rubrica 55, vol. I, pp. 62-65, dell'edizione a stampa.

per un qualche crimine, finendo per comprimere non poco l'attività interpretativa del giurista in materia penale<sup>64</sup>.

Ad ulteriore detrimento del ruolo delle magistrature locali bisogna anche considerare che, a partire dal Quattrocento, diventa sempre più frequente la loro sostituzione con la figura straordinaria del commissario, nominato e non estratto a sorte dalle autorità della Dominante nell'ambito di un ristretto novero di persone, e quindi inviato nel territorio soprattutto quando si trattava di fronteggiare situazioni di emergenza che l'ufficiale estrinseco ordinario non era in grado di gestire<sup>65</sup>.

In conclusione, la strategica riscrittura delle giurisdizioni territoriali ebbe l'effetto di trasformare gli uffici di giustizia – prima dell'incorporazione affidati dalle *civitates* a giudici forestieri di propria scelta dentro la cerchia delle mura e ai propri cittadini nei contadi – in uffici di Firenze<sup>66</sup>. Uffici che, nell'operare concreto, erano spesso e volentieri condizionati da sempre più numerose magistrature centrali per il territorio: i Dieci di guerra e balia negli affari militari e nella manutenzione dei presidi e delle fortificazioni;

---

<sup>64</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 46: «vel pretextu alicuius consilii hactenus dati vel redditi, aut in futurum reddendi, vel dandi verbo vel in scriptis per aliquem, vel aliquos Doctores, vel Advocatos etiam vigore cuiuscunque commissioni hactenus facte, seu de cetero fiendae per Proconsulem, et Consules artis Iudicum, Notariorum Civitatis Florentiae, vel pro aliquem seu aliquosae ex is, vigore, Causa, vel pretextu alicuius praecepto sententiae, vel pronuntiationis hactenus factae, vel late, vel in futurum faciendi, vel ferendi, vel faciendae, vel ferendae per dictum Potestatem vel alium Rectorem, vel Officialem forensem Civitatis Florentiae seu aliquem Iudicem, vel Officialem seu eorum quae vigore, aut causa alicuius precepti, sententiae, vel pronuntiationis quomodolibet olim facta, vel secuta essent vel fierint, aut sequentur in futurum». Ricordiamo che vi erano stati in precedenza già due tentativi di limitare, per via legislativa, l'attività consulente dei giuristi sulla cancellazione delle condanne. La prima è una provvisione del 1388 con la quale si disponeva che nessun *consilium* «che venisse contra il Comune o che disponesse consigliasse o interpretasse alcuna legge o statuto del detto Comune o ufficio diputato» fosse valido prima di essere approvato dai due terzi di Signori e Collegi, e quindi ufficialmente registrato in un apposito libro presso il Proconsolo. La seconda è una provvisione del 28 marzo 1412 (ASF, PR, 101, cc. 3r-4r), che istituiva il divieto generale di cancellare condanne penali sulla base di *consilia* resi da giuristi su commissione del Proconsolo, e la possibilità di derogare a tale divieto solo previa deliberazione consiliare. L'edizione della provvisione volgare del 1388 è in KIRSHNER, *Consilia as authority in late Medieval Italy: the case of Florence*, in *Legal Consulting*, cit., pp. 139-140.

<sup>65</sup> Per un'analisi dettagliata della figura del commissario, cfr. CONNELL, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in «Ricerche storiche», XVIII (1988), pp. 591-617.

<sup>66</sup> I cittadini fiorentini accedevano alla carica di ufficiale estrinseco previo sorteggio per estrazione e sempre che soddisfacessero requisiti precisi: la fede guelfa, il regolare pagamento delle prestanze da parte della famiglia di appartenenza negli ultimi trent'anni, l'immatricolazione ad un'Arte e, dal 1404, l'età minima di ventidue anni. Non era richiesto alcun titolo attestante il grado di preparazione tecnica raggiunto da ciascun candidato. Gli unici tecnici – oltretutto pochi e mal pagati per ragioni di contenimento della spesa, anche a causa delle imprese militari sostenute dalla Repubblica per costruire il suo Dominio – erano i componenti la *familia* che assisteva l'ufficiale nel disbrigo delle varie mansioni: giudici e notai. Per il resto il sistema si reggeva sui pareri commissionati, a peso d'oro, ai giuristi consulenti.



i Cinque del contado e distretto nell'amministrazione finanziaria; gli Approvatori degli Statuti delle comunità soggette nell'opera costante di revisione della legislazione e dei meccanismi elettorali locali; i Sei di Arezzo e Pistoia e poi di San Miniato, Castrocaro, Volterra e Montepulciano e i Dieci di Pisa nel controllo e nella manutenzione delle rispettive fortificazioni; gli Otto di pratica nel mantenimento della pace civile e nella risoluzione dei contrasti interni alle comunità soggette o sorti per conflitti di giurisdizione fra magistrature<sup>67</sup>.

Anche gli Otto di Guardia esercitarono un ruolo chiave nelle attività di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di repressione delle sedizioni<sup>68</sup>. La loro posizione uscì rafforzata all'indomani della conquista di Pisa nel 1406: durante una pratica dell'ottobre 1411, un membro del Collegio dei Dodici Buonuomini, osservando che Signoria e Collegi erano troppo gravati per poter operare con efficienza, propose che il governo di Pisa fosse affidato ai Dieci di Pisa, e il resto del territorio agli Otto<sup>69</sup>. Così, gli Otto di Guardia esortavano regolarmente i vicari e i castellani del territorio a vigilare e a tenere le truppe in buone condizioni e le fortificazioni in buono stato. Avevano l'autorità di tassare le città del contado che non fortificavano le loro mura. Usavano spie che perlustravano il territorio, specialmente al di là dei confini, per raccogliere informazioni riguardanti la sicurezza del Dominio<sup>70</sup>. Quando la Toscana fu minacciata dall'esercito di Ladislao nella primavera del 1409, informarono il capitano di Pisa che tre frati francescani erano sospettati di tradimento, e gli ordinarono di espellerli. Anche alcuni frati di Arezzo erano sospettati di infedeltà al regime, e pure loro dovevano essere esiliati. Ancora, sulla scorta della notizia che un nativo di Arezzo aveva espresso sentimenti che destavano i più gravi sospetti, ordinarono al capitano del posto di

---

<sup>67</sup> Cfr. ZORZI, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit.

<sup>68</sup> Cfr. BRACKETT, *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence*, cit., p. 81: «the Otto maintained contacts with the local magistrates since 1408, soon after the acquisition of the cities of Arezzo (1384), Anghiari and Castiglione in the same year, Castrocaro (1384), Pisa (1406), which was then a Tuscan territorial state extending from the eastern side of the Romagnol Apennines to the seacoast in the west. Communication was accomplished through the issuance of bandi and letters informing the Florentine commissari, vicars, and captains, as well as locally appointed magistrates, about new legislation affecting their administrative responsibilities».

<sup>69</sup> Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 243-244, in part. nota n. 132 a p. 281.

<sup>70</sup> ASF, OG, 10, cc. 14r, 76r: pagamenti dei salari e delle spese di viaggio di uomini reclutati «ad explorandum».

indagare e arrestarlo se trovato colpevole<sup>71</sup>. Un fuorilegge fiorentino originario di Lucca era ritenuto coinvolto in una cospirazione. Poiché questi si recava regolarmente a Pisa, il capitano ricevette l'ordine di catturarlo e interrogarlo, e di trasmettere subito i risultati agli stessi Otto<sup>72</sup>.

Un ruolo, quello degli Otto di Guardia, di raccordo fra centro e periferia nella gestione della sicurezza del Dominio, che crescerà di pari passo con la trasformazione di questa magistratura da organo di polizia politica a massimo tribunale penale della Repubblica prima, e del Principato poi<sup>73</sup>.

## **2. Controllare il territorio per Statuti: le rubriche penali degli Statuti delle comunità soggette.**

Un'ampia parte del governo giustiziale del Dominio si esplicava anche a livello di legislazione statutaria. In questa prospettiva va letta la tendenza di Firenze a far valere in tutto il Dominio i suoi Statuti, specialmente nelle materie afferenti alla sicurezza della *civitas-respublica* e delle aree assoggettate.

Lo dimostra, ad esempio, la rubrica *De officio, et potestate capitanei civitatis Pisarum* degli Statuti del 1415, che esclude la materia dei crimini politici dalla sfera giurisdizionale del capitano di Pisa così come regolata dai testi statutari locali<sup>74</sup>. Un esempio analogo è offerto dalla rubrica sul capitano di Arezzo<sup>75</sup>. Lo dimostra un certo

---

<sup>71</sup> ASF, OG, 10, cc. 53r, 69r, 72v.

<sup>72</sup> Ivi, c. 76v.

<sup>73</sup> Cfr. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., p. 227, nota n. 30: «A century later, the Eight operated freely in the territory, entered into criminal proceedings of all kinds, and bombarded territorial governors with executive orders». Esempi significativi per questo periodo più tardo in ASF, OG, 115, settembre-dicembre 1499.

<sup>74</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 1, vol. III, pp. 516-518, dell'edizione a stampa: «Et quod habeat dictus capitaneus merum, et mixtum imperium, et gladii potestatem, et procedat, et condemnet secundum ordinamenta communis Pisarum, salvo quod pro turbatione status, vel pro faciendo contra honorem communis Florentiae».

<sup>75</sup> Ivi, rubrica 19 *De officio, et potestate, et iurisdictione capitanei civitatis Aretii*, pp. 533-537: «Et quod d. capitaneus habeat, et habere intelligatur iurisdictionem, cognitionem, decisionem, et executionem, et merum et mixtum imperium in causis criminalibus, et excessibus ac maleficiis in d. civitate Aretii, et eius comitatu salvis, et exceptis ad hoc de comitatu locis, de quibus, et ut infra specificè dicetur, et procedat, et cognoscat, et decidat ex exequatur secundum ordinamenta civitatis Aretii, quae approbata fuerint per commune Florentiae, et seu etiam secundum ordinamenta, quae per ipsum commune Florentiae quandocumque facta fuerint hoc tamen addito, disposito, et ordinato quod quamlibet turbantem, seu turbare,

atteggiamento dei giuristi quando, interrogati sulla spinosa questione del riparto di giurisdizione fra centro e periferia in materia di confino, erano soliti sciogliere i più intricati nodi interpretativi allegando questo passo del Digesto:

i governatori della provincia possono relegare in un'isola, sempre che abbiano sotto la loro giurisdizione un'isola e quell'isola formi parte integrante del territorio che loro amministrano; in caso contrario, dovranno scrivere all'imperatore che provvederà, lui, ad assegnare al reo l'isola di confino. D'altro canto, i governatori non possono condannare nessuno alla relegazione in un'isola che non risulta ricompresa nel territorio della provincia che amministrano<sup>76</sup>.

In questa maniera i giuristi sembrano giustificare, in punto di diritto, il programma politico di accentrare a Firenze materie penali così delicate come, appunto, quella del confino, perché strettamente connesse alla logica di preservazione del potere, della *respublica* e dello stesso Dominio. Per questa ragione i *doctores* intravedevano nelle magistrature di vertice della Repubblica fiorentina il principe della gloriosa Roma imperiale, unico soggetto titolato ad autorizzare, quale massimo dispensatore di giustizia nel suo territorio, il confino dei disobbedienti. Più che mai in *consilia* del genere è possibile apprezzare i vividi intrecci fra costruzione della legittimità politica di un centro di potere sulle estreme realtà periferiche e il ruolo di risorsa rivestito dalla giustizia e dal diritto penale<sup>77</sup>.

Firenze lasciava scarso margine di autonomia agli ufficiali estrinseci anche in presenza di atti o comportamenti criminali non necessariamente politici ma comunque gravi e altrettanto idonei a mettere in discussione il suo ruolo, ancora fragile, di città dominante. Già si è visto come il podestà di San Gimignano poteva anche arrivare a pronunciare ed eseguire sentenze che prevedessero il taglio di membra o la morte, però

---

aut subvertere attentantem, vel quaerentem pacificum statum civitatis, aut d. comitatus Aretii, et seu in ipsa civitate, vel comitatu, signoriam, vel praeminentiam, iurisdictionem, vel dominium communis Florentiae».

<sup>76</sup> D. 48.22.7: «in insulam relegare praesides provinciae possunt, sic tamen, ut, si quidem insulam sub se habeant (id est ad eius provinciae formam pertinentem, quam administrant) [...] sin vero non habeant [...] scribant autem imperatori, ut ipse insulam adsignet. Ceterum non possunt damnare in eam insulam, quam in ea provincia cui praesunt non habeant». Il passo si trova allegato, assieme a delle rubriche statutarie, ad esempio, in ASF, Pareri di Savi, 3, cc. 61r-68r, 432r-443v.

<sup>77</sup> Nel 1411 il capitano di Pisa aveva condannato tale Paolo di ser Gaddo da Cascina, ma la sentenza era poi, alla fine, stata annullata dal Podestà di Firenze. Lo stesso era accaduto nel 1414 quando la condanna al confino pronunciata dal vicario di Anghiari nei confronti di un certo Biagino di Goro per un crimine politico era stata cancellata dal Podestà fiorentino. Questi ed altri esempi in TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, cit., pp. 27-29.

solamente in caso di flagranza e contro coloro che non fossero della città, contado e distretto di Firenze. Ben diverso il caso e, di conseguenza, la procedura da seguire, qualora a subire il maleficio fosse stato un cittadino della Repubblica fiorentina. In una circostanza del genere, infatti, la cognizione della causa non era più del podestà locale, bensì del Podestà di Firenze o degli altri Rettori forestieri<sup>78</sup>. Similmente, a riprova del supposto accentramento, gli Statuti riconoscono al podestà di Prato «cognitionem et punctionem» di ferite con effusione di sangue inferte con ferri di qualunque genere. La sanzione poteva comportare, oltre eventualmente al taglio di membra, il pagamento di una multa. Il mancato versamento della somma da parte del reo allo scadere di dieci giorni dall'avvenuta condanna faceva scattare una particolare conseguenza nel senso che il reo non solo veniva condannato all'amputazione della mano destra (o sinistra se l'altra era già monca), ma veniva addirittura messo al bando. E, di nuovo, l'affare doveva essere trattato a Firenze, forse perché a quel punto il reo, da bandito, poteva rappresentare una seria minaccia per la sicurezza della Repubblica e del suo Dominio<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 39, vol. III, p. 576, dell'edizione a stampa: «in omnibus, et pro omnibus, et singulis criminalibus, maleficiis, excessibus, et delictis, quae commissa essent, seu committerentur in dicta terra s. Giminiani, seu eius curia, territorio, vel districtu per aliquam quamcumque personam contra, et adversus aliquem de civitate, comitatu, seu districtu, qui non essent de dicta terra s. Giminiani, vel eius curia, vel territorio, vel districtu, cognitio, et punitio sit solum potestatis civitatis Florentiae, et aliorum rectorum civitatis praedictae, qui pro tempore fuerint secundum formam statutorum civitatis eiusdem».

<sup>79</sup> Ivi, rubrica 47, p. 603: «intelligatur esse, et sit condemnatus, et exbannitus communis Florentiae in amputationem manus dexterae, et ea deficiente, sinistrae, et perinde ac legitime condemnatus, et exbannitus pro ipso malefitio esset per rectores communis Florentiae pro d. maleficio in amputationem praedictam, et descripti, et registrati inter alios exbannitos, et condemnatos communis Florentiae pro maleficio in libris, et registris exbannitorum communis praedicti in camera d. communis [...] quod potestas Prati, qui talem malefactorem sic personaliter puniendum haberet in sua fortia, teneatur, et debeat mittere sub fida custodia detentum, et repraesentare potestati civitatis Florentiae puniendum».

E soprattutto, la volontà della Dominante è ferma nel reggere e governare «urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris»<sup>80</sup>, in una consapevole imitazione del linguaggio dell'Impero<sup>81</sup>, tanto da definire il proprio diritto *ius commune*<sup>82</sup>.

Questa pretesa uniformazione legislativa è comunque destinata a restare una mera enunciazione di principio, una superba prova di sfoggio retorico, anche perché molto difficilmente gli statuari potevano adattare una simile pretesa imperialistica ad un Dominio così eterogeneo quale quello fiorentino, allora in via di definizione, dove ogni componente, soprattutto le antiche *civitates*, vantava, di diritto, una lunga tradizione statutaria. Quindi, riservata a sé quantomeno la delicata materia dei crimini politici – oltre a quella del fisco –, per il resto Firenze operò nella pratica attenendosi a quella parte della stessa rubrica *De legibus* dove, viceversa, si sancisce il rispetto degli Statuti delle comunità soggette, una volta che questi fossero stati rivisti o confermati dalla Dominante<sup>83</sup>.

Firenze prediligeva questa pratica perché le permetteva di apparire all'esterno come la *civitas* vessillo della *libertas* e del regime repubblicano, come il custode supremo delle *libertates* delle comunità incorporate, conservando e non disconoscendo l'espressione massima della loro autonomia politico-giuridica: la capacità di darsi degli

---

<sup>80</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, I, rubrica 1 *De legibus*, vol. II, p. 479, dell'edizione a stampa. Per FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500*, cit., la rubrica in questione definisce, nelle sue linee fondamentali, la politica del diritto di Firenze nel Dominio.

<sup>81</sup> Leggendo soprattutto il Proemio e alcuni passaggi della rubrica 1 si percepisce la vocazione del reggimento politico fiorentino ad assumere prerogative imperiali. Lo conferma l'impiego accorto di parole quali *leges, constitutiones, Deo auctore, liber terribilis, decernimus*, etc. È il linguaggio dell'impero. Cfr. A. BROWN, *Il linguaggio dell'Impero*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 255-270. Cfr. pure FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, cit., pp. 29-62.

<sup>82</sup> È noto il caso di Pisa che suscitò un acceso dibattito fra i giuristi. La discussione verteva sul significato da attribuire al passaggio della rubrica 2 *De offitio, et balia potestatis civitatis Pisanorum* del libro quinto, trattato quarto, dove si dice: «in casibus, in quibus statuta non disponent, habeant secundum ius commune». Il giurista Lodovico Pontano (1409-1439) sosteneva che i Pisani, nell'atto di sottomissione a Firenze del 1406, riferendosi allo *ius commune* come diritto sussidiario degli Statuti locali, intendevano gli Statuti di Firenze, cioè il diritto della Dominante. La posizione di Pontano fu poi, nel corso del Quattrocento, apertamente contestata da altri giuristi, come Bartolomeo e Mariano Sozzini e Filippo Decio, secondo i quali mai il termine *ius commune* avrebbe potuto designare gli Statuti di una *civitas*. Il parere è in LUDOVICI PONTANI ROMANI, *Consilia sive responsa, Venetiis*, 1568, cons. n. 218, ff. 151v-152r.

<sup>83</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, I, rubrica 1 *De legibus*: «nisi, quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus, vel statutis, quae tamen nostra auctoritate confecta, aut confirmata fuerint».

Statuti. Era anche un modo per prendere le distanze dal generale atteggiamento che la signoria milanese seguiva nei confronti delle realtà sottomesse al suo Dominio<sup>84</sup>.

Se allora, per ragioni di visibilità, Firenze non poteva permettersi di disconoscere la potestà delle comunità soggette di legiferare, anche *in criminalibus*, la Dominante – oltre ad avocare a sé la gestione dei crimini politici – non si lasciò però sfuggire l'occasione di interferire per via indiretta, attraverso il meccanismo giuridico della approvazione (*confirmatio*). In pratica, il centro incoraggiava le comunità soggette a redigere Statuti propri; fra il 1385 e il 1430 – che sono poi gli anni dell'aggressiva politica di espansione territoriale condotta dagli Albizzi – si contano nell'archivio fiorentino delle Riformazioni centottanta testi statutari di comunità soggette di varia natura, rurali come nel caso dei contadi pisano e pistoiese<sup>85</sup>, di corpi territoriali come vicariati, capitanati e podesterie, di città come Pisa, Pistoia e simili, da tempo immemore, rette da Statuti propri. Ma questi testi normativi erano validi soltanto a condizione di essere stati preventivamente censiti, eventualmente corretti e, infine, approvati dalla Dominante.

In origine, l'approvazione degli Statuti delle comunità soggette era demandata a specifiche commissioni di cittadini cui partecipavano, talvolta, anche dei giuristi. Poi, dalla metà del Trecento, parallelamente all'incipiente processo di costruzione del Dominio territoriale, l'intera operazione fu rimessa nelle mani della Signoria su delega dei Consigli. Dagli anni Ottanta del XIV secolo, quando cioè gli Albizzi promuovono la loro energica politica espansionistica, i Signori non riescono più a gestire, da soli, l'impressionante mole di testi statutari provenienti dal Dominio ed adottano sempre più spesso la pratica di nominare incaricati *ad hoc* per l'esame e l'approvazione degli Statuti del territorio, poi ufficializzata nel 1414 con la creazione di una apposita magistratura, gli Approvatori degli Statuti delle comunità soggette. Questo collegio, composto da quattro

---

<sup>84</sup> Al momento della conquista di Brescia nel 1421, il governo visconteo rifiutò, ad esempio, di ratificare gli Statuti cittadini. La vicenda è menzionata da G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit., p. 273.

<sup>85</sup> Che ogni comunità del contado pistoiese dovesse avere, entro il termine di sei mesi, un suo Statuto, era stato ordinato nelle stesse settimane che avevano visto la ristrutturazione delle podesterie del contado. Similmente, per il pisano era stato previsto nei patti di capitolazione che ogni comune aveva sottoscritto con i commissari fiorentini nei mesi dell'assedio di Pisa. Per approfondire il tema degli Statuti delle comunità rurali, cfr. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, cit., pp. 292-352.

membri – tre delle Arti maggiori e uno delle minori, estratti da borse appositamente predisposte –, non aveva un incarico a tempo, ma lavorava in base ad una delega riferita ad un singolo testo statutario<sup>86</sup>. Non a caso, gli Statuti di Firenze del 1415 prescrivono l'intervento della Signoria e non degli Approvatori:

I Signori Priori delle Arti e il Gonfaloniere di Giustizia, con i Collegi, o due parti di essi, possono, loro direttamente oppure a mezzo di loro commissari, una sola volta, più volte, in qualunque tempo, visionare, esaminare, approvare tutti gli statuti e gli ordinamenti redatti o da redigersi di ogni singola comunità, castello, città e luogo del contado e distretto di Firenze e, a loro discrezione, apportarvi correzioni per l'onore del comune di Firenze e per l'utile convivenza civile; che tutto quanto questi statuti e ordinamenti dicono, sia, in ogni circostanza, osservato fermamente fatto sempre salvo l'onore, il dominio e la signoria del comune di Firenze, per i quali motivi sempre vi si potrà derogare<sup>87</sup>.

Il meccanismo dell'approvazione disciplinato a livello di legislazione statutaria trova giustificazione anche nelle pagine di molti giuristi attivi fra Quattro e Cinquecento<sup>88</sup>. Questi, applicando al caso specifico fiorentino la celebre teoria bartoliana della *civitas superiorem non recognoscens*, muovono dall'implicazione reciproca fra *iurisdictio* – da intendersi come sinonimo di *potestas publica* – e capacità normativa, nel senso che se non c'è *iurisdictio*, non può esserci neanche capacità normativa, sempre considerando il dato per cui l'esercizio di qualunque autorità legittima si risolve sempre nell'esplicitare un diritto obiettivo preesistente (appunto, *ius dicere*). Quindi, constatano che le comunità soggette sono radicalmente prive di *iurisdictio* propria. Proseguono allora

---

<sup>86</sup> Cfr. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette fra XIV e XV secolo*, Firenze, Olschki, 2007, p. 34. Secondo l'autore, questa scelta era ispirata dal chiaro intento di esercitare uno stretto controllo della Signoria sulla procedura: «mentre un collegio a tempo avrebbe comunque fatto emergere una linea interpretativa propria, gli incaricati su un singolo testo mantenevano un profilo tutto sommato anonimo, sul quale la Signoria non avrebbe mancato di far pesare la propria autorevolezza».

<sup>87</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, I, rubrica 149, vol. II, p. 636, dell'edizione a stampa: «Domini priores artium, et vexillifer iustitiae cum offitiis suorum collegiorum, seu duae partes eorum, ut dictum est, possint tam per ipsos, quam per ipsorum commissarios semel, et pluries, et quotiescumque omnia statuta, et ordinamenta edita, et edenda omnium, et singulorum communium, comunitatum, castrorum, civitatum, et locorum comitatus, et districtus Florentiae videre, esaminare, et approbare, quae, et prout viderint convenire, et ea corrigere, et mutare, et eis addere, et detrahere prout honori dicti communi Florentiae, et utilitati hominum convenire videbunt, et quod omnia, et singula, quae semel, et seu pluries, et quotiescumque providerint, seu fecerint in praedictis, et circa praedicta roboris habeant firmitatem, et possint, et debeant observari salvo semper honore, dominio, et signoria communis Florentiae in aliquo derogando». Il testo è modellato sulla rubrica 165, *Collatio* I, degli Statuti del 1409.

<sup>88</sup> Illustra ottimamente questa situazione MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 97-136, citando a sua volta il noto commento bartoliano a D. 1.1.9 (*l. Omnes populi, ff. De iustitia et iure*), *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, 1585, ff. 9-10.

rilevando che l'unico fondamento del diritto statutario locale è il *placet*, l'*adprobatio*, della Dominante, atteggiandosi a *princeps*. Infine, dichiarano la prevalenza del diritto della Dominante a cui gli Statuti comunitativi sono per loro natura strettamente subordinati.

Meno pacifico nella letteratura consiliare del tempo è il motivo della *traslactio*, ossia il trasferimento della *iurisdictio* dalla comunità soggetta alla Dominante. Meno pacifico in quanto buona parte della teoria dei *foedera* (patti di capitolazione) venne elaborata proprio per dimostrare che non tutte le comunità perdevano la propria *iurisdictio* all'atto dell'assoggettamento, ma che perlomeno quelle che si volevano *recommandare* con accordi bilaterali ne conservavano una certa quota. Giuristi come Filippo della Cornia (1419-1492) o Mariano Sozzini il Vecchio (1401-1467), ad esempio, avevano sostenuto, sulla base di una esegesi dei capitoli di soggezione, che terre pur irreversibilmente incastonate nel corpo del Dominio continuavano a conservare la loro antica *iurisdictio*, non risultando che essa fosse stata mai tolta loro espressamente<sup>89</sup>. Tende, però, a prevalere la linea secondo la quale – come rilevava Alessandro Tartagni (1424-1477) verso la metà del Quattrocento – la *potestas iudicandi et terrendi* non appartiene più all'ente soggetto ma è passata nelle mani della città superiore<sup>90</sup>. Accertata, quindi, la carenza di *iurisdictio* in capo alle comunità soggette, i giuristi di orientamento bartoliano possono chiudere facilmente il loro sillogismo. Come rileva Lodovico Pontano in un suo celebre *consilium* degli inizi del Quattrocento, posto che «statuta condere iurisdictionis est» e che «apud Pisanos nulla est iurisdictionis, cum ipsa translata sit in Florentinos», ne discende l'incapacità di Pisa a porre qualunque norma giuridica. Pertanto, se i *loca subdita* continuano a darsi nuovi Statuti e a modificare quelli preesistenti, ciò avviene solo in grazia dell'approvazione centrale<sup>91</sup>.

Le correzioni, piuttosto copiose, che la apposita magistratura degli Approvatori apporta sulle rubriche penali dei testi trasmessi a Firenze da tutto il territorio, attestano la volontà, precisa, di inasprire il quadro sanzionatorio nell'idea di irrobustire, attraverso lo

---

<sup>89</sup> Cfr. PETRI PHILIPPI CORNELI, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis, 1582, vol. IV, cons. n. 187, ff. 177r-178v (con riferimento a Modigliana, sottomessasi ai Fiorentini nel 1377); MARIANI et BARTHOLO. DE SOCINIS senensium, *Consilia*, Lugduni, 1546, vol. I, cons. n. 7, ff. 5v-6v (con riferimento ad Arezzo).

<sup>90</sup> Cfr. ALEXANDRI TARTAGNI, *Consilia sive responsa*, Lugduni, 1544, cons. n. 35, ff. 20v-22r (con riferimento a Sarzana).

<sup>91</sup> Cfr. LUDOVICI PONTANI ROMANI, *Consilia sive responsa*, cit., cons. n. 218, ff. 151v-152r.



strumento penale, il controllo sulla violenza nelle comunità, imponendo un ordine pubblico direttamente gestito dalla Dominante.

Si è già vista la tendenza della Dominante a far valere i propri Statuti nelle materie afferenti alla difesa militare e alla sicurezza della *civitas-respublica*. Non è un caso, quindi, che gli Statuti di Massa e Cozzile del 1420 non dedichino al tema dei crimini politici una rubrica specifica. Solo qualche vago e approssimativo cenno nell'ultima parte della rubrica sull'omicidio<sup>92</sup>, dove si prevede che chi compie atti di *proditio*, cioè di tradimento, contro la comunità di Massa e Cozzile allo scopo di sovvertire, mutare il pacifico ordine e stato del magnifico ed eccellentissimo Comune di Firenze, oppure se per tali cause sia compiuto un omicidio, un incendio o un danneggiamento, dovrà essere impiccato e tutti i suoi beni confiscati<sup>93</sup>.

Null'altro viene detto, perché la *iurisdictio* per tali crimini non era del podestà di Massa e Cozzile, ma del Podestà di Firenze o degli altri Rettori forestieri di Firenze. Così, il podestà locale non aveva facoltà di inquisire o giudicare persone responsabili di tradimento e di altri reati connessi, ma solo il dovere di arrestarle e tradurle entro cinque giorni a Firenze, a pena di lire trecento comminatagli dallo stesso Podestà fiorentino<sup>94</sup>.

Lo conferma anche il terzo, e ultimo, libro degli Statuti di Scarperia del 1423<sup>95</sup>, la cui normativa penale è davvero scarna, minima, essenziale, circoscritta a reati minori

---

<sup>92</sup> *Lo Statuto di Massa e Cozzile del 1420*, cit., libro III, rubrica 2 *De pena homicidii et quorundam aliorum delictorum*.

<sup>93</sup> Ivi, pp. 55-56: «Et si quis commixerit vel fecerit aliquam prodicionem contra Comune predictum vel aliquam personam dicti Comunis ex qua prodicione possit occurri vel occureretur permutatio pacifici status magnifici et excelsi Comunis Florentie sive Comunis Masse et Cozzilis vel alicuius dictorum castrorum, vel oriretur vel oriri possit homicidium, incendium vel guastum in persona seu personis vel rebus alicuius persone Comunis prefati suspendatur per gulam ita quod moriatur et omnia sua bona publicentur et confiscentur Comuni predicto Masse et Cozzilis».

<sup>94</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 80 *De iurisdictione, potestatis terrae Massae, et Cozzilis*, vol. III, pp. 674-676, dell'edizione a stampa: «Et salvo quod dictus potestas d. terrae Massae, et Cozzilis eius curiae, et districtus non possit cognoscere, vel se intromittere de prodicione, quae committeretur, vel committi diceretur de dictis terris, curiis, et districtu, vel aliqua earum, quo casu spectet cognitio, punitio, et executio huiusmodi prodicionis ad dictum potestatem civitatis Florentiae, et alios rectores communis Florentiae, ad quos de huiusmodi prodicione spectaret cognitio, punitio, et executio per formam statutorum, et ordinamentorum communis Florentiae. Et quod potestas de terrae Massae, et Cozzilis teneatur, et debeat committentes, vel qui committi dicerentur huiusmodi prodicionem, prosequi, capere, et in fortia dicti Communis Florentiae, et in fortiam dicti domini potestatis ducere, ac etiam notificare teneatur ipsi domino potestati committentes, vel qui committi dicerentur huiusmodi prodicionem infra quinque dies sub poena libr. 300 f.p. eidem auferenda per d. potestatem civitatis Florentiae, et communi Florentiae applicanda».

<sup>95</sup> *Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 2004.

quali la bestemmia, la falsa accusa o calunnia, l'ingiuria, il gioco d'azzardo, l'occupazione di strade. A conferma che, con la costruzione del Dominio territoriale fiorentino, perlomeno il penale alto, quello condizionato dal paradigma dell'infrazione politica, era disciplinato altrove e, precisamente, negli Statuti della Dominante<sup>96</sup>.

Degli Statuti delle comunità soggette presi in considerazione ai fini della nostra ricerca, l'unico che contempla una rubrica specificamente dedicata al crimine proditorio è lo Statuto di Uzzano del 1389. Qui l'oggetto del *crimen* è presentato in una forma abbastanza precisa e puntuale, articolato su due piani interconnessi tenuti insieme dalla logica di conservazione dell'*ordo*, punendo chiunque cospiri per mutare lo *status quo* di Uzzano ovvero per sottrarre quello spazio territoriale al Dominio di Firenze<sup>97</sup>. La risposta repressiva al momento dell'infrazione politica è la stessa riscontrata negli Statuti di Massa e Cozzile: pena di morte per impiccagione, riservata – si dice – ai traditori come Giuda, il principe dei proditori della cristianità, così come Bruto e Cassio lo erano del progenitore dell'Impero (non a caso tutti e tre messi da Dante nelle fauci di Lucifero)<sup>98</sup>. La rubrica aggiunge, quindi, come pena accessoria, la confisca dei beni dei cospiratori, estesa ai

---

<sup>96</sup> La scarsità della normativa penale degli Statuti delle comunità soggette, in specie minori, non necessariamente comportava un rinvio diretto agli Statuti della Dominante. È molto probabile che gli Statuti locali poco si soffermassero sulla sfera criminale semplicemente perché questa era riservata agli ufficiali fiorentini, centrali o periferici. Qualche studioso ha cioè ipotizzato che la prassi della giurisdizione poggiasse sugli intendimenti del giudice fiorentino, il quale, in qualche modo, portava il diritto della città in loco anche se non sempre, o non necessariamente applicandone la lettera. Così TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardomedievale e moderna*. Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, pp. 785-832, in part. p. 791.

<sup>97</sup> *Lo statuto di Uzzano del 1389*, a cura di A. Lo Conte e E. Vannucchi, Pescia, Edimedia, 2004, libro I, rubrica 16 *De pena proditionis*.

<sup>98</sup> Forse non si riesce ad immaginare la carica repressiva, di efferatezza, insita in questa tipologia di supplizio. Coglie molto bene questo aspetto A. Lo Conte nel suo commento generale agli Statuti di Massa e Cozzile (pp. 245-246), quando osserva che: «contrariamente a quanto si pensi, le tecniche di impiccagione dell'epoca non erano delle più raffinate e non era infrequente che il condannato, appeso alla corda di scarsa fattura e con un nodo malfatto e per nulla scorsoio, spirasse solo dopo molti spasimi e patimenti agitandosi in modo scomposto, emettendo soffocati versi gutturali, roteando gli occhi, estraendo la lingua, scaldando, defecando e urinando, insomma nel contesto di una situazione drammatica e raccapricciante che, insieme alla vita, sottraeva al condannato anche il più flebile rispetto per la vita umana». Né va trascurato che il momento dell'esecuzione vera e propria era preceduto da un rituale altrettanto violento. Prima di giungere al *locum iustitiae*, il condannato era condotto o legato sopra un carro o alla coda di un mulo, lungo un percorso cittadino detto le "cerche", durante il quale era tormentato con tenaglie roventi dal boia oppure mutilato in varie parti del corpo. Con la folla che partecipava attivamente al macabro rituale. Cfr. anche R. CIABANI, *Torturati, impiccati e squartati. La pena capitale a Firenze dal 1423 al 1759*, Firenze, Bonechi, 1994.

congiunti, mentre figli e discendenti in linea maschile sono interdetti da ogni incarico o pubblico ufficio. Sullo stesso piano sono poste le attività caratterizzate da violenza contro persone o cose, in particolare omicidi, incendi e danneggiamenti, collegate al tradimento iniziale come da un nesso causale<sup>99</sup>.

Si tratta, a questo punto, di considerare gli interventi correttivi che il centro apportava sulle rubriche penali dei testi statutari delle realtà soggette.

A subire un aumento più o meno generalizzato sono le pene previste per i reati di sangue e per il furto. Così, il 21 maggio del 1415, si registra al numero di capitolo 7 un intervento sulla rubrica 48 *Della pena di chi ofendesse o asaltasse alcuno* dello Statuto di Lamporecchio del 1406. Nella rubrica originaria, la pena più severa non supera i soldi quaranta di fiorini piccoli<sup>100</sup>, mentre nella versione corretta dal centro, si arriva a scrivere:

Et se alcuno percotesse persona con arme o altro nella faccia per modo che sangue o cichatrice ne rimanesse o perchotesse in alcuno orecchio per modo che esso ne udito perdesse sia condepnato per ciascuna percossa in s. 200<sup>101</sup>.

Dello stesso tenore, la *correctio 7* alla rubrica 19 *Della pena dell'omicidio*, libro secondo, degli Statuti di Montevettolini del 1410:

Item sopra il decimonono capitolo del secondo libro de' detti statuti, aggiugnendo a' detti statuti, providono che se in caso che alcuna persona di Monte Vettolino o d'altronde facesse o chommettesse alchuno homicidio in Monte Vettolino o sua forza, el quale nelle mani del podestà di detto luogo non venisse non comparisse incolpato accusato o inquisito del malificio non fosse contumace, et se anchora da poi si fuggisse et che comparito fosse della forza del detto podestà et del comune fra 'l termine a llui assegnato, sia condepnato per lo podestà di detto luogo come nel ditto capitolo si contiene. Ma sia tenuto et debba il detto podestà sotto vincolo di iuramento mandare condepnagione in camera del comune di Firenze come di sotto si contiene nel presente capitolo, al detto homicida dare bando della città, contado,

---

<sup>99</sup> Che, anche in questa circostanza, la *iurisdictio* fosse dei Fiorentini e non dei magistrati locali, lo si desume da Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 77 *De iurisdictione communium Pisciae, Uzani, et Buggiani*, vol. III, pp. 668-669, dell'edizione a stampa: «et maxime rebelles, et exbannitos communis Florentiae, et pro viribus capere, et eos captos sub fida custodia transmittere ad civitatem, et ad rectorem dictae civitatis Florentiae».

<sup>100</sup> *Lo Statuto di Lamporecchio del 1406*, a cura di G. Francesconi, Pistoia, CB Edizioni, 2011, pp. 43-44: «Proveduto è che se alcuno asaltasse alcuno, ovvero contro a llui facesse asalto, sança arme da ofendere sia punito per ciascuna volta in soldi 20 f.p. Et se con armi da ofendere facesse l'asalto sia punito et condepnato in soldi quaranta f.p.».

<sup>101</sup> Ivi, pp. 141-142.

forza et distrecto di Firenze. Et in quella parte dove dice «che qualunque persona desse o prestasse ad alchuno homicida a esso homicidio commettere et perpetrare aiuto consiglio o favore a esso achompagnasse a fare il detto homicidio sia punito per lo podestà in lire dugento et cetera», la detta parte chorreggiendo et aggiugnendo diliberarono et providono essere per insino in lire cinquecento ad arbitrio del podestà del detto luogo, àuto rispetto alla condizione della persona et qualità del fatto, con questo che il detto podestà non possa fare la detta pena per detta chagione meno di lire dugento come per lo detto XVIII° si fa mentione, et per la detta chagione nella quantità che sarà condepnato alchuno alchuno del detto comune in la condepnagione si dia bando et sbandischasi per lo detto podestà della città, contado, forza e distrecto di Firenze, et essa condepnagione sotto vincolo di iuramento debba incamerare nella camera del comune di Firenze fra dieci dì dal dì della detta data condepnagione per publico instrumento facto per mano di publico notaio<sup>102</sup>.

Intervenendo nel gennaio del 1393 sulla rubrica 11 *De pena frangentium pacem*, libro primo, degli Statuti delle comunità della Valle fiorentina in Casentino, gli Approvatori impongono agli statutari locali di aumentare da lire cinquanta a lire cento il limite massimo della pena riservata a coloro che infrangono accordi di pace. Un simile aumento conosce, nel 1395, la pena che gli Statuti della comunità di Uzzano del 1389 riservavano alle violenze carnali, che passa da lire cento a lire cinquecento. Per quanto riguarda, invece, il reato di furto, sempre ad Uzzano, gli Approvatori vanno a correggere la rubrica 15 *De pena furtis vel latronis*, e impongono che la pena prevista dovrà ritenersi valida solo per la prima condanna; viceversa, per i recidivi, si dovrà introdurre una pena doppia rispetto a quella, con l'aggiunta del marchio di infamia sulla fronte del reo<sup>103</sup>.

Incanalando nel meccanismo giuridico dell'*adprobatio* la massima tendenza accentratrice possibile, la magistratura degli Approvatori inserisce nei testi statutari che man mano censisce delle formule, a poco a poco standardizzate, che sottraggono agli ufficiali locali la cognizione dei fatti criminosi, di solito i più gravi, per riservarla quindi ai Rettori della Dominante. Il 17 giugno 1406 i Fiorentini correggono la rubrica 49 *Della pena di chi giucasse ad alcuno gioco* dello Statuto di Lamporecchio, sostituendo alla giurisdizione dei vicari o del consiglio, quella del podestà o di un suo ufficiale:

---

<sup>102</sup> *Statuto di Montevettolini: 1410*, a cura di B.M. Affolter, M. Soffici, Pisa Ospedaletto, Pacini, 2005, p. 79.

<sup>103</sup> Per questi ultimi tre esempi, cfr. TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino. Il registro di approvazioni degli statuti del dominio (1393-1403)*, in «Società e Storia», 117 (2005), pp. 1-36, in part. pp. 14 e 16.

Item sopra il quarantanove capitolo de' detti statuti, che incomincia «statuto et ordinato è che se alcuno Lamporechiano giucasse a giuoco di dadi», quasi nella fine del detto capitolo dove dice et possono liberamente i detti vicarii et a lloro sia lecito, col consentimento niente di meno delle duo parti de' consiglieri, di tutte le predette cose condannare et punire chi contra facesse, tutte le predette// parole cassarono et annullarono per infino a quelle che dice delle quali condannagioni la quarta parte sia de' vicarii agiugnendo, provvedendo et ordinando in questo presente capitolo et in ogni altro capitolo de' presenti statuti dove parlasse et disponesse che i vicarii o il consiglio avesse a condannarsi che in quello luogo s'intenda il podestà o il suo ufficiale che nel detto comune di Lampolechio fusse diputato; et al detto podestà, o a suo ufficiale, s'apartenga il condempnare e l'asolvere et non ad altra persona cassando et annullando ogn'altro ordine o riformazione fatta o che si facesse che in contrario disponesse o parlasse in alcuno modo<sup>104</sup>.

Nella medesima ottica va letta la cassazione, al capitolo 9, della rubrica 51 *De' processi et condenpnagioni da farsi per li vicarii et per lo notaio et in che modo*, sempre dello Statuto di Lamporecchio:

Item sopra il cinquantuno capitolo de' detti statuti, che incomincia «provveduto et ordinato è che i vicari del detto comune et il notaio del detto comune possino, sieno tenuti et debbino cognoscere et terminare ciascheduni malifici», in tutto e per tutto cassarono et annullarono il presente capitolo<sup>105</sup>.

Analogamente, negli Statuti della podesteria di Tizzana, sottomessa a seguito dell'incorporazione del contado pistoiese, le aggressioni a mano armata o comunque *cum sanguinis effusione* debbono essere denunciate entro otto giorni ai magistrati di Firenze, i quali giudicheranno secondo gli Statuti della Repubblica fiorentina<sup>106</sup>.

Un'altra mole di interventi degli Approvatori va ad allentare i vincoli statutari all'utilizzo della tortura giudiziaria. Si veda, ad esempio, questa *correctio* alla rubrica 12 *Del modo di tormentare i malfattori*, libro secondo, dello Statuto di Montevettolini:

Item sopra il duodecimo capitolo del sicondo libro de' detti statuti, correggiendo il detto capitolo in quella parte dove dice «che 'l podestà del detto comune non possa dare colla, acqua né altro tormento fare ad alcuna persona d'esso comune senza licentia et presentia degli ufficiali del consiglio del detto

---

<sup>104</sup> *Lo Statuto di Lamporecchio del 1406*, cit., pp. 119-120.

<sup>105</sup> *Ivi*, p. 120.

<sup>106</sup> Cfr. TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 14, nota n. 49. Secondo l'autore, «al di là di innegabili difformità locali, vi sono anche chiari indizi di una certa uniformità di intervento, almeno in ambiti geografici circoscritti. È il caso in particolare di tre approvazioni ordinate tutte nello stesso giorno, il 4 ottobre 1401, per gli statuti di Gangalandi, Incisa e San Vito e Lega di Val di Greve». Tutti e tre questi Statuti presentano la medesima aggiunta alla rubrica *De pena insultantis*, per cui si prescrive l'obbligo di denunciare a Firenze i reati più gravi, esattamente come per Tizzana.

comune et cetera», providono et deliberarono che il podestà di detto luogo possa et a lui sia lecito a ciaschuno del detto comune delinquente per qualunque malificio dare colla, acqua et ogni altro tormento che al detto podestà parrà essere convenevole. Abbiendo rispetto alla qualità del fatto e alla conditione della persona senza alcuna presentia o licentia d'alcuno ufficiale di consiglio o altro ufficiale del detto comune, senza alcuna pena<sup>107</sup>.

Similmente, lo Statuto di Uzzano del 1389 vietava che il podestà potesse procedere a tortura senza l'autorizzazione del Capitano di Parte Guelfa. Gli Approvatori cassano per intero la rubrica, accordando al podestà la facoltà di applicare comunque i tormenti con la sola limitazione data dalla presenza di indizi «per que de iure quis possit debeatque torqueri et non aliter».

Si impone, inoltre, l'applicazione del diritto fiorentino nei confronti dei banditi dai Rettori della Dominante, ciò per evitare che il territorio soggetto offrisse loro possibilità concrete di fuga con grave rischio per la sicurezza della *civitas-respublica*. Lo dimostrano alcune previsioni che il centro aggiunge agli Statuti di Scarperia e di Tizzana<sup>108</sup>.

Abbastanza frequenti sono le correzioni su reati morali, come il gioco d'azzardo e la bestemmia. Il che conferma quanto rilevammo nel Capitolo III, dove è emersa l'ambizione della Dominante ad imporre alle comunità soggette il suo modello di moralità, reprimendo pratiche comunemente avvertite come devianti. Così, il 27 marzo 1419, con il capitolo 4, gli Approvatori riscrivono interamente il testo della rubrica 49 *Della pena di chi giucasse ad alcuno giuoco* dello Statuto di Lamporecchio. Sicuramente, leggendola, si percepisce una maggiore razionalità, che supera il carattere stratificato della redazione originaria. Addirittura, il quadro sanzionatorio appare più tenue, abbandonando la varietà di pene del testo pregresso in favore di una pena pecuniaria di soldi quaranta di fiorini piccoli per chi fosse stato sorpreso a praticare i giochi di «çare» o di «a chi la vince o la perde», ovvero di soldi dieci per i giochi «de' naibi, della palla il

---

<sup>107</sup> *Statuto di Montevettolini: 1410*, cit., p. 79.

<sup>108</sup> Cfr. TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 19, note nn. 73 e 74.

dì che si fa parlamento generale». Il tutto al fine di «obviare agli schandoli che tutto si interviene per lo giuoco»<sup>109</sup>.

Questa attenuazione della severità della punizione risulta comune anche ad altre realtà locali del Dominio se è vero che «per quanto riguarda il gioco d'azzardo pare di potervi individuare l'unico ambito penale nel quale l'intervento fiorentino operi un allentamento delle pene statutarie»<sup>110</sup>. Semmai, l'accentramento si gioca sul piano giurisdizionale, e cioè nel sostituire ai vicari locali il podestà fiorentino di Larciano: in particolare, prima, ad avere la quarta parte delle sanzioni pecuniarie («condempnagioni») erano i vicari, mentre ora, a seguito dell'intervento correttivo, subentra il podestà.

Passano appena quattro anni e, il 13 dicembre 1422, la rubrica 49 (così come rivista nel 1419) viene di nuovo riscritta, questa volta inasprendo il contesto sia sanzionatorio che, soprattutto, repressivo. Prima:

Et quello tale che giuchasse non possa essere condempnato dal podestà o suoi ufficiali se già per lo detto podestà o suo famiglio o per la guardia de' danni dati o per li vicari non fosse trovato et veduto giucare et non per altra persona.

Ora, gli Approvatori:

in quella parte dove dice «et quello tale che giucasse non possa essere condempnato», agiunsono che il detto podestà et suo notorio possino contro a' detti giuocatori procedere per inquisitione, inventione, dinumptia et acusa.

Si introduce, quindi, l'elemento premiale della confessione:

o in questo [quarto capitolo] che chi giucasse a' detti giuochi et confesserà li si sbatta il quarto et l'quarto per paghare fra l'termine<sup>111</sup>.

Infine, si limita o si esclude del tutto la facoltà degli ufficiali locali di cancellare le condanne. Al 15 giugno 1415 risale, ad esempio, un'aggiunta allo Statuto di Lamporecchio tesa ad irrobustire il controllo del centro sopra questo importantissimo profilo della cancellazione:

---

<sup>109</sup> *Lo Statuto di Lamporecchio del 1406*, cit., p. 152.

<sup>110</sup> TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 15.

<sup>111</sup> *Statuto di Lamporecchio del 1406*, cit., pp. 157-158.

Ancora deliberarono che il detto comune di Lampolechio in alcuno modo possa, né debba far gratia, cassare, annullare o rimuovere alcuna o d'alcuna condannazione appartenente al detto comune, se prima non è pagato di tale condannazione, et poi approvata pe' signori et collegi di Firenze et così s'osservi et questo s'intenda di ogni condannazione che fusse fatta di lire cinque in su<sup>112</sup>.

Nella stessa direzione si muove un intervento riformatore del 10 giugno 1413 sulla rubrica 49 *Non si togha strame* degli Statuti di Cerreto Guidi<sup>113</sup> a seguito del quale la facoltà di cancellare le condanne veniva vincolata al pagamento, da farsi nelle mani del camerlingo della Camera del Comune, di metà della pena pecuniaria. Oppure, a Campi, i sindaci del comune possono cancellare le pene irrogate dal podestà solo dopo sei mesi di carcere o dopo il pagamento della pena pecuniaria. Ad Uzzano, Mangona e Pescia, le cancellazioni disposte dalle autorità locali non hanno validità senza l'esplicita approvazione di Signori e Collegi. A Tizzana, infine, è il podestà che deve autorizzare la cancellazione disposta dagli uffici locali<sup>114</sup>.

In conclusione, pure laddove non trovavano applicazione diretta gli Statuti della Repubblica fiorentina ma continuavano a valere i testi statutari locali, la Dominante non si lasciava sfuggire l'occasione di far sentire il proprio ruolo di custode, ad un tempo, inflessibile e misericordioso, correggendo o cassando, per intero o in parte, le previsioni penali ivi contenute, secondo un orientamento centralizzato<sup>115</sup>, antitetico rispetto al quadro che scaturisce dalla serie dei patti di capitolazione, dove insiste la natura essenzialmente pattizia dei rapporti con le comunità soggette. Il consolidamento, nel caso

---

<sup>112</sup> *Statuto di Lamporecchio del 1406*, cit., p. 144.

<sup>113</sup> *Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412*, a cura di G. Micheli, P. Micheli, presentazione di P. Fiorelli, Firenze, Giampiero Pagnini Editore, 1995, p. 65: «Quae condemnationes quae deinceps facte fuerint in comitatu Florentiae per quemcumque potestatem dicti Comitatus proquocumque maleficio vel excessu quae erunt librorum quinque populi vel ab inde supra, non possint in totum vel in partem revocari, annullari, suspendi, irritari, capsari, vel cancellari per aliquem potestatem vel universitatem dicti comitatus, nisi de et pro revocatione, annullatione, suspensione et irritatione, cassatione et sue cancellatione solvat Communis Florentiae et Camarlingo camerae Communis Florentiae pro Communis Florentiae recipienti, medietatem verae sortis, partis quae revocaretur vel minueret de ipsa condemnatione et quod contra fuerit non valeat et nihilominus solvi debeat dicta medietas ut dictum est, Communis Florentiae».

<sup>114</sup> Cfr., per questi ultimi esempi, TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 18.

<sup>115</sup> Una centralizzazione da intendersi, però, non come piatta uniformazione, bensì come focalizzazione su Firenze dei vari diritti particolari. Cfr. sul punto le osservazioni di TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna*, cit. Sul carattere federativo della costituzione dello Stato territoriale fiorentino, già sul finire del Trecento, cfr. MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit.



specifico di Firenze, dell'ordine penale pubblico passava anche attraverso lo strumento della legislazione statutaria.

### **3. I problemi del governo territoriale.**

Nella dialettica di Firenze con le comunità soggette, emergono presto criticità e problemi di governo del territorio. Due, in particolare, le urgenze cui far fronte: la corruzione degli uffici giurisdizionali territoriali e le ribellioni.

L'accresciuta preoccupazione per la sicurezza del Dominio porta i Fiorentini ad acquisire una prima coscienza territoriale. Soprattutto dopo la conquista di Pisa (1406), infatti, si comincia a riflettere circa gli eventuali legami fra cattiva amministrazione della giustizia – in pratica, governo corrotto – e tassazione oppressiva da un lato, e gli scoppi di disordini e rivolte dall'altro. Si tratta di una valutazione nuova perché per tutto il XIV secolo le fonti, specialmente i registri delle consulte e pratiche, non riportano alcuna discussione fra gli uomini del reggimento che riguardasse temi quali l'amministrazione della giustizia ovvero il reclutamento di ufficiali qualificati, onesti e probi per contado e distretto. La Signoria si vede, quindi, recapitare petizioni su petizioni in cui le comunità soggette invocavano l'intervento della principale magistratura della Repubblica perché perseguisse gli ufficiali fiorentini responsabili di malversazioni e abusi nel Dominio. Le stesse problematiche iniziano ad affollare le consulte del primo decennio del Quattrocento<sup>116</sup>. Alla fine, la Signoria si decise ad intervenire sul piano normativo. Risale al luglio del 1415 una provvisione che dava a Signori e Collegi la balia di agire contro fenomeni di corruzione perpetrati da qualunque ufficiale fiorentino operante nel Dominio<sup>117</sup>. Ma neppure questo provvedimento sortì gli effetti sperati, anche perché l'autorità conferita alla Signoria per reprimere questi abusi durò solamente sei mesi.

---

<sup>116</sup> Nel dicembre del 1411 Rodolfo Peruzzi invitava la Signoria ad agire contro quegli ufficiali che avevano estorto denaro ai sudditi del territorio fiorentino. Nel maggio del 1413 Michele Castellani parla del Dominio come di una terra desolata, dove i sudditi sono spogliati dei pascoli, dei diritti e delle loro proprietà da ufficiali rapaci. Nel luglio del 1414 Giovanni Minerbetti chiese alle autorità di difendere i sudditi fiorentini dallo sfruttamento dei loro rettori. Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 245-246.

<sup>117</sup> ASF, PR, 105, cc. 216v-217r.

Che il regime avesse particolarmente a cuore il contrasto alla corruzione degli ufficiali estrinseci lo dimostra anche un altro dato, ossia la presenza negli Statuti fiorentini del 1415 di una lunghissima rubrica<sup>118</sup>. Il testo forma una sorta di prontuario circa le cose che gli ufficiali fiorentini di stanza nelle diverse circoscrizioni periferiche del Dominio erano tenuti ad osservare per tutta la durata del mandato. Il filo conduttore della previsione statutaria è costituito, appunto, dal desiderio delle autorità della Dominante di reprimere il diffondersi di azioni disoneste. Desiderio messo, fin da subito, in risalto dal preambolo della rubrica:

Con la volontà di agire prontamente e diligentemente sulle indebite vessazioni dei sudditi di Firenze, perché i podestà, i capitani, i vicari e gli altri ufficiali che operano o che opereranno, in futuro, nel contado e nel distretto di Firenze nell'esercizio di qualsiasi giurisdizione, e similmente quei cittadini fiorentini che in altre, diverse città e luoghi situati fuori dal distretto di Firenze, abbiano giurisdizione per nome e per conto del Comune di Firenze, svolgano i loro compiti secondo giustizia, senza deviare dalla strada del diritto, e non commettano, loro direttamente o per tramite di altri, alcun illecito, alcuna indebita esazione, alcuna estorsione, e non percepiscano somme di denaro in corruzione con grave pregiudizio dei sudditi<sup>119</sup>.

Anche in questo caso gli obiettivi di uniformità sono palesi, dal momento che si fa divieto alla magistratura centrale degli Approvatori di dare l'avallo a qualsiasi statuto o ordinamento delle comunità soggette che contraddica il dettato della rubrica 68 degli Statuti della Repubblica Fiorentina<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> Statuti di Firenze del 1415, V, IV, rubrica 68 *De observantiis officialium comitatus, et districtus Florentiae*, vol. III, pp. 642-657, dell'edizione a stampa (ben quindici pagine).

<sup>119</sup> Ivi, p. 642: «Volentes super indebitis vexationibus subditorum communis Florentiae expedientem habere diligentiam, et quod potestates, capitanei, et vicarii, et alii officiales existentes, et qui in futurum fuerint, seu erunt in comitatu, et seu districtu Florentiae in exercitio alicuius iurisdictionis, et similiter cives florentini, qui in alia civitate, vel loca extra districtum Florentiae pro communi Florentiae, seu nomine ipsius communis, sunt et seu erunt ad exercendum aliquod officium cum iurisdictione faciant, et exercent eorum officia cum iustitia, et non deviant a tramite iuris, et non faciant, nec fieri faciant aliquas illicitas, vel indebitas exactiones, et seu extorsiones, et per se, vel alios eorum officiales, vel alios non percipiant, vel percipere faciant, vel permittant aliquam pecuniae quantitatem, vel aliam rem quemcumque, et in omnibus, et per omnia se abstineant ab indebitis, et illicitis gravaminibus subditorum».

<sup>120</sup> Ivi, p. 649: «et quod in approbationem, seu confirmationem statutorum, seu ordinamentorum cuiuslibet potesteriae, ligae, vel loci comitatus, seu districtus Florentiae tam factae, quam fiendae, et in ipsis statutis, seu ordinamentis factis, et faciendis, praesentia ordinamenta, leges, et provisiones intelligantur esse, et sint reservata, et excepta ipsis, et praevalent in his, quae disponunt, et contra ea, et eorum aliquod non possint, vel valeant aliquid fieri, vel attentari quoquo modo directe, vel per obliquum, et quod approbatores statutorum, seu ordinamentorum huiusmodi ligarum, potestarium, vel locorum, tam electi, quam eligendi, seu assumendi, vel extrahendi, nullam habeant, nec habere intelligantur baliam, iurisdictionem, auctoritatem, vel officium condendi, faciendi, vel etiam, approbandi aliqua statuta, vel ordinamenta, quae

Il trattamento riservato ai responsabili di vessazioni a danno delle comunità soggette è chiaramente orientato in senso repressivo. Contro di loro, infatti, è lecito accusare, denunciare, presentare notifiche, anche anonime, senza neppure dover versare un soldo di gabella o dare garanzia. Quindi, a seguito dell'accusa o della denuncia, ma anche d'ufficio, uno dei Rettori forestieri oppure qualsiasi altro ufficiale preposto ad amministrare la giustizia nella città di Firenze, dovrà procedere sommariamente fino alla condanna del reo<sup>121</sup>.

Si prevede, altresì, che ciascun corpo territoriale (vicariato, capitanato, podesteria) nel contado e nel distretto formi, a proprie spese, una copia di questa legislazione e la affigga in un luogo pubblico, affinché sia visibile a tutti. Viene, infine, predisposto un meccanismo volto ad incentivare gli esposti e le denunce dei sudditi vittime di abusi. La rubrica parla proprio di una «capsa», ossia di una cassetta dentro la quale è lecito immettere qualsiasi tipo di figlio scritto con l'indicazione del genere di abuso subito per mano di un giudicante fiorentino o della sua *familia*<sup>122</sup>. Perché fosse valida, la segnalazione immessa nella cassetta doveva contenere il nome, il luogo e il popolo di appartenenza di chi la presentava, non necessariamente la persona offesa dall'abuso. Ogni quindici giorni, il contenuto della cassetta veniva ispezionato dalla magistratura dei paciali e comunicato all'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, avendo cura di riferire solamente il misfatto denunciato e lasciando segreto il nominativo dell'ufficiale estrinseco accusato. Dopodiché, l'Esecutore era tenuto ad aprire un'inchiesta sommaria per accertare l'abuso oggetto della segnalazione. Qualora avesse riconosciuto l'ufficiale colpevole del maleficio, doveva condannarlo alle pene stabilite dalla rubrica o, nel silenzio degli Statuti, a suo arbitrio, e poteva, eventualmente, procedere alla sua rimozione dalla carica.

---

essent contraria, vel contradicerent praesentibus ordinamentis, et provisionibus, et legibus, aut ipsis derogarent».

<sup>121</sup> Ivi, p. 651: «liceat accusare, denunciare, et notificare secrete, et palam, et cum nomine, et sine nomine, et etiam sine solutione alicuius gabellae pro ipsa accusatione, et seu prosecutione, et absque aliqua promissione, vel satisfactione facienda, vel prestanda, et teneatur credentia notificanti qui voluerint. Et quod quilibet rector, seu officialis ad iustitiam constitutus, et seu constituendus in civitate Florentiae [...] teneatur, et debeat super qualibet tali accusatione, denuntiatione, notificatione, tam ad petitionem accusantis, quam ex suo officio per viam inquisitionis procedere breviter, et summarie, et sine strepitu, et figura iudicii, et quemlibet repertum culpabilem condemnare in poenis propterea ordinatis».

<sup>122</sup> Ivi, p. 652.

Tutti questi interventi normativi non dettero, però, i risultati sperati<sup>123</sup>. Soprattutto perché non toccavano minimamente la radice del problema, ossia le modalità di scelta degli ufficiali estrinseci. Si trattava, invero, di cariche ambite, che permettevano a quanti le ricoprivano di trarre notevoli benefici<sup>124</sup>. Di conseguenza, negli anni, si era venuta formando una sorta di casta di soggetti che aspiravano a governare nelle varie aree del Dominio solo per soddisfare discutibili brame di guadagno. Non è un caso, infatti, che dopo la conquista di Pisa, le proposte di indire nuove elezioni, o rifare le borse elettorali, incontrarono costantemente una dura resistenza nei Consigli<sup>125</sup>.

Temibile era anche il pericolo costante di rivolte promosse dalle tante comunità, urbane e rurali, che naturalmente non ci stavano ad accettare, in maniera passiva, le conseguenze negative dell'assoggettamento. Fra Tre e Quattrocento, Firenze e la sopravvivenza del suo Dominio furono minacciate da una lunga sequela di episodi di ribellione<sup>126</sup>. Ma la ribellione che più delle altre destò maggiore preoccupazione nei Fiorentini fu, nei primissimi anni del XV secolo, quella di Pistoia.

La rivolta traeva origine da alcuni incontri segreti tenutisi nel gennaio del 1401 ed ebbe come sfondo la storica rivalità tra le famiglie dei Cancellieri e dei Panciaticchi<sup>127</sup>. Nel mese di agosto, gli Otto di Guardia venivano a sapere da un tale dell'esistenza di un piano per far ribellare Pistoia contro la Dominante. Il delatore rivelava di essere stato contattato per prendere parte al progetto sovversivo da Giovanni de' Catansanti. Gli Otto non esitarono ad informare la Signoria la quale, con una missiva, ordinò al capitano di Pistoia

---

<sup>123</sup> Secondo Brucker, pochi furono i rettori condannati per atti illeciti. Tra il 1403 e il 1409 soltanto cinque ufficiali fiorentini di casate importanti (Stefani, Falconi, Marchi, Della Casa, Antellesi) furono accusati di condotta illecita e multati in lire mille o duemilacinquecento.

<sup>124</sup> Per fare un esempio fra i tanti, Jacopo Salviati, quando era vicario a Pistoia nel 1406, percepì, oltre al regolare salario, tutta una serie di gratifiche in denaro ricevute dai Pistoiesi per servizi speciali: 38 fiorini per aver tenuto uno scrutinio, 24 fiorini per aver pacificato il villaggio di Piuvisa, un'altra gratifica di circa 100 fiorini per aver appianato le polemiche fra la comunità di Pistoia e i Cancellieri.

<sup>125</sup> Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 247-248.

<sup>126</sup> Cfr. COHN, *Creating the Florentine State*, cit., pp. 138-171.

<sup>127</sup> Delle due famiglie, i Panciaticchi, originariamente ghibellini, nel corso del Trecento si avvicinarono a Firenze fino a condividerne, agli inizi del Quattrocento, la politica di dominio. Viceversa, i Cancellieri, guelfi e teoricamente in linea con Firenze, maturarono col tempo una certa ostilità che sfociò, poi, nella rivolta del 1401. Il fattore scatenante la ribellione va forse collegato ad una circostanza particolare: nei suoi incontri con l'imperatore Roberto di Baviera, Buonaccorso Pitti era riuscito, il 4 luglio 1401, a far riconoscere i Fiorentini come vicari imperiali in tutto il loro territorio, Pistoia compresa. Inoltre, i Fiorentini furono sempre molto esigenti nei confronti dei Pistoiesi sotto il profilo della contribuzione fiscale.

di arrestare il Catansanti. Il mattino seguente, il presunto cospiratore veniva catturato. Saputo dell'arresto, Riccardo Cancellieri – che, in rivalità con i Panciatichi, si contendeva la città di Pistoia – si recò nel contado di Bologna dove reclutò alcuni sbanditi perché facessero ribellare contro Firenze il castello della Sambuca, grazie anche all'accondiscendenza del castellano, che ben conosceva Riccardo. In poco tempo, il castello era occupato e attrezzato per la ribellione. Nel frattempo, il capitano di Pistoia procedeva all'interrogatorio del Catansanti che, sotto tortura, svelò i dettagli della rivolta. Dalla Sambuca, dove si era asserragliato con i suoi sodali, Riccardo Cancellieri compì diverse razzie nei villaggi dell'ex contado pistoiese e nel Mugello fiorentino<sup>128</sup>.

Quest'episodio dovette, già allora, esercitare una forte impressione sui Fiorentini come testimoniano, oltre alle cronache, i registri giudiziari criminali. Solo per l'anno 1401 si contano quattro diverse inquisizioni riferibili alla rivolta di Pistoia e alla presa di Sambuca, culminate con la condanna a morte per ribellione di ben sessantatré persone. Episodi di abigeato, rapimento di bambini a scopo di estorsione, assassini e incendi di villaggi, continuarono ad affluire presso le corti di Podestà, Capitano del Popolo e vicario fino all'ottobre del 1403. La prima sentenza emessa contro Cancellieri e sodali, datata 4 novembre 1401, condannava a morte Riccardo, sette persone della città e trentatré persone della campagna pistoiese. Le modalità dell'esecuzione non lasciano adito a dubbi circa il lato repressivo dell'incorporazione e, quindi, della tenuta delle varie comunità soggette dentro la cornice del Dominio: i ribelli dovevano, prima, essere tormentati con ferri roventi e così condotti al patibolo, dove sarebbero stati propagginati; sopraggiunta la morte, i ribelli andavano impiccati e i loro corpi, immeritevoli di ricevere degna sepoltura, lasciati marcire sulla forca. I loro beni venivano confiscati. Una seconda sentenza riservava la medesima sorte ai due castellani fiorentini preposti alla custodia della fortezza di Sambuca per infedeltà, disobbedienza e tradimento. Una terza pronuncia condannava diciotto persone provenienti da Sambuca, Montemurlo, Montale, San Quirico e Agliana, colpevoli di scorrerie a Montale, dove uccisero due uomini. Il quarto ed ultimo

---

<sup>128</sup> ANONIMO FIORENTINO, *Cronica volgare*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, cit., pp. 262-263.

provvedimento giudiziario riguardava, infine, nove persone di Montale accusate di aver dato ricetto ai ribelli di Sambuca<sup>129</sup>.

Il problema del contrasto repressivo alle ribellioni diventò acuto nel 1406, all'atto dell'incorporazione di Pisa. Di nuovo, le carte giudiziarie rivelano un clima fortemente repressivo, con gli ufficiali che perquisivano le case dei Pisani alla ricerca di armi e gli informatori che riferivano alle autorità di presunte cospirazioni ordite nelle taverne, nelle chiese, nei palazzi<sup>130</sup>. Il timore che, da un momento all'altro, potesse scoppiare una qualche ribellione contro la Dominante indusse le autorità a prendere ulteriori e più ferrei provvedimenti di messa in sicurezza del territorio. Così, nel gennaio del 1407, la Signoria, su proposta dei Collegi, fece recapitare al capitano di Pisa, Gino Capponi, un elenco di Pisani da mandare a Firenze per un periodo di tempo indefinito, perché accusati di cospirazione<sup>131</sup>.

Nonostante il lato eminentemente repressivo dell'incorporazione, Firenze costruisce il suo Dominio in quegli anni e lo mette al sicuro anche ricorrendo a procedure negoziate. È quanto emerge dall'analisi di alcune ribellioni verificatesi, sempre nei primi decenni del Quattrocento, a Civitella, Cavrenno e Bruscoli.

Nel 1397 alcuni cospiratori si accordarono segretamente per consegnare Civitella, principale villaggio della Valdambra, al duca di Milano. Quindi, uccisero il podestà fiorentino di stanza a Civitella e invasero la fortezza occupandola per diversi mesi. A quasi un anno di distanza dalla presa della rocca, Firenze non era ancora nelle condizioni di riprendere il controllo sulla piccola comunità rurale. Le inquisizioni non stavano portando ad alcun risultato concreto. Non restava, pertanto, che allestire un tavolo di trattative con i ribelli del posto<sup>132</sup>. Poi, i Consigli disposero la cancellazione di tutte le

---

<sup>129</sup> Queste carte giudiziarie sono oggetto dello studio di COHN, *Creating the Florentine State*, cit., pp. 155-156.

<sup>130</sup> Cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 241-242.

<sup>131</sup> Ivi, p. 242. L'esilio divenne lo strumento da invocare ogniqualvolta una parte del Dominio sembrava poco sicura. Invero, la Signoria fece ricorso alla politica dell'esilio quando, nella primavera del 1408, furono captati segnali di malcontento ad Arezzo. Ancora, quando nella primavera del 1409 l'esercito del re di Napoli Ladislao invase la Toscana, di nuovo si ritrova applicata la misura dell'esilio (Ivi, p. 243).

<sup>132</sup> ASF, PR, 87, cc. 74v-78r (17 maggio 1398): «Legum suspensio pro factis Civitelle. Ut qual iter assertum est quod dictum castrum et maxime casserum quod videtur qui in expugnalia aliter habere non posse. Et attendentes ut dicitur quod rehabere dictum castrum est summe utilitas et honoris comunis predicti et ideo volentes».

condanne a morte emesse nei confronti dei quattro capi della rivolta dell'anno precedente, nonché la cancellazione dei loro nominativi dall'apposito elenco dei ribelli, il *liber maleabbiatorum*. Inoltre, accordarono loro il privilegio di girare ovunque in città, contado e distretto di Firenze, con indosso armi sia da offesa che a difesa<sup>133</sup>.

Il controllo su Pietramala, il più alto fra i villaggi che popolavano le Alpi fiorentine al confine tra Firenze e Bologna – quindi, in una posizione strategica importante – passava attraverso la messa in sicurezza del castello di Cavrenno. Così, nel 1403, la magistratura dei Dieci di balia, d'accordo con i Consigli, decise, anche qui, di aprire un canale di trattative con i ribelli che stavano assediando l'area. Insieme a concessioni di altro genere, questi ultimi ottennero che i loro nomi fossero cancellati dall'apposito registro, e che fossero altresì cancellati tutti i bandi e le condanne emessi nei loro confronti, incluse le condanne per i crimini commessi da qualunque abitante di Pietramala ovvero di qualsiasi comune, parrocchia o villaggio nelle Alpi fiorentine, dal luglio 1402 – quando i ribelli cominciarono l'assedio delle Alpi stesse e di Firenzuola –, fino al giorno degli accordi siglati sotto la supervisione dei Consigli. In più, nessun rettore della città ovvero nessun ufficiale del contado e distretto di Firenze avrebbe potuto perseguire giudizialmente questi uomini per i loro crimini, compresi assassinii e ribellione<sup>134</sup>.

Sempre nel 1403, la Repubblica fiorentina scese a patti con dei ribelli che occupavano il castello di Bruscoli, lungo il confine con Bologna, ancora una volta nell'ottica di acquisire una rocca strategicamente importante sulla vetta dell'Appennino. Di nuovo, l'apporto dei Dieci di balia risultò prezioso per la riuscita dei negoziati. All'esito delle trattative, quattordici ribelli delle Alpi furono assolti da ogni crimine, inclusa l'accusa di ribellione, e i loro nomi cancellati dal libro dei malefici. Ebbero, inoltre, licenza di portare indosso armi per tutto il territorio di Firenze, privilegio che avrebbero potuto addirittura trasmettere ai loro figli<sup>135</sup>.

L'esame delle fonti, anche solo di quelle statutarie, consente di distinguere due pratiche per cui la carica repressiva dell'istruzione probatoria, del giudizio e, quindi, della

---

<sup>133</sup> Cfr. COHN, *Creating the Florentine State*, cit., pp. 178-179.

<sup>134</sup> Ivi, pp. 181-185.

<sup>135</sup> Ivi, pp. 185-186.

condanna veniva, alla fine, annullata o anche solo stemperata attraverso specifiche forme di reintegrazione sociale del reo: sono le pratiche di *absolutio* (vero e proprio annullamento della sentenza, ossia cancellazione della condanna) e di *oblatio* (remissione della pena, concessa per offerta in determinate festività religiose)<sup>136</sup>.

Per poter beneficiare dell'oblazione, il reo doveva aver trascorso nelle Stinche un periodo di tempo proporzionato alla gravità del fatto criminoso commesso, aver ottenuto la pace dai congiunti della vittima, aver pagato certi oneri legati all'entità della condanna in precedenza comminata<sup>137</sup>. Se sussistevano tali requisiti, l'oblazione veniva votata dai Consigli che potevano approvare, modificare o rigettare le proposte già discusse e avanzate dalla Signoria<sup>138</sup>. L'oblazione, detta altrimenti offerta di prigionia, era concessa soltanto in occasione di specifiche festività religiose che gli Statuti indicano nella Pasqua, nel Natale e nella festa di S. Giovanni Battista patrono di Firenze<sup>139</sup>, si sostanziava in un vero e proprio cerimoniale<sup>140</sup>, e aveva generalmente lo scopo di smaltire la sempre sovraffollata popolazione carceraria.

Non tutti i rei potevano beneficiare dell'oblazione. Sicuramente non avrebbero potuto beneficiarne gli autori di crimini politici<sup>141</sup>. Per loro, tuttavia, poteva sempre

---

<sup>136</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, pp. 179-180.

<sup>137</sup> Statuti di Firenze del 1415, I, rubrica 83 *De hiis qui possint offerri, vel non*, pp. 103-106, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>138</sup> Cfr. F. NERI, *Aspetti di politica giudiziaria nello stato territoriale fiorentino. Condannati a Pistoia, graziati a Firenze*, in «Bullettino storico pistoiese», XCVII (1995), pp. 75-101, in part. p. 82.

<sup>139</sup> Statuti di Firenze del 1415, I, rubrica 84 *De modo, et forma offerendi carceratos*, pp. 106-107, vol. I, dell'edizione a stampa.

<sup>140</sup> Ivi, p. 107: «Et omnes, et singuli offerendi, qui ad oblationem ducuntur debeant duci per aliquos de familia alicuius ex rectoribus dictae civitatis de die videlicet, ab hora mediae tertiae usque in 23. horam, vel interim illo medio tempore a carceribus stincarum, usque ad Ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae per plateam sitam iuxta Palatium Minorum Priorum, et Vexilliferi iustitiae, publice, et manifeste cum capite detecto, et facie detecta, ita quod cognosci possint, et cum mitris albis de carta magnis super caput habentibus nomen, et pronomen offerendi scriptum cum litera grossa, ita quod possit legi a longe cum tribus tubis more solito, nec duci possint de nocte, et oblatio aliter facta non valeat». Interessante quel che osserva in proposito NERI, *Aspetti di politica giudiziaria*, cit., p. 82, nota n. 34: «Collegata allo spirito di cristiana pietà che doveva governare anche l'esercizio della giustizia, questa procedura soddisfaceva al contempo anche i desideri di autoglorificazione della città, permettendo l'espressione, all'interno del fastoso cerimoniale caratteristico di ogni pubblica manifestazione di fede, della grandezza e magnanimità dei detentori del potere».

<sup>141</sup> Statuti di Firenze del 1415, I, rubrica 83, p. 105: «et nullus, qui condemnatus est vel fuerit, vel bannitus tantum, vel condemnatus, et exbannitus occasione alicuius rumoris, vel acclamationis, vel iniuriae factae contra DD.PP. et Vexilliferum iustitiae, et Dominos potestatem capitaneum, vel executores communis Florentiae, vel propter rumorem, acclamationem, tumultum, vel seditionem factam, vel ignem immisum ad palatium, vel in palatium, vel in ianua palatii communis, vel pro derobatione palatii, vel pro ribellione



esserci la possibilità di ottenere la cancellazione della sentenza di condanna e, cioè, l'*absolutio*<sup>142</sup>. Per ottenere la cancellazione della condanna, non dovevano essere presentate nuove testimonianze; non si trattava, cioè, di una vera e propria revisione della causa. Bastava che il reo allegasse una contro-versione dei fatti rispetto a quella che aveva determinato la condanna<sup>143</sup>. Come nell'oblazione, era indispensabile, per il reo, aver ottenuto il perdono della vittima o, in caso di omicidio, dei parenti di quella.

A noi interessa, soprattutto, quest'ultima forma di grazia perché le fonti documentano non pochi casi di provvedimenti di *absolutio* approvati dalla Dominante in favore di abitanti delle comunità soggette, accogliendo specifiche istanze di opposizione a condanne loro irrogate da magistrati estrinseci. Ne scaturisce un ulteriore, diverso, profilo di accentramento, con la Dominante diffidente a lasciare che gli ufficiali locali possano ergersi a mediatori esclusivi e gelosa anche dei propri poteri di misericordia. Il centro non è solo l'implacabile punitore, ma anche il padre misericordioso che perdona i suoi figli, i quali, per un attimo, abbiano deviato dalla retta via, quella dell'obbedienza che l'*inferior* deve al *superior*: a conferma della pluralità dei canali di comunicazione fra comunità soggette e autorità.

La violenta brama conquistatrice degli Albizzi si infranse lungo le sponde del Serchio, nel tentativo, vano, di assoggettare i Lucchesi al Dominio di Firenze. Era il 2 dicembre 1430. Ma, nel cielo della città gigliata, anche il loro astro di famiglia politica egemone si preparava a vivere gli ultimi giochi di luce, fino alla definitiva messa in ombra ad opera di altri protagonisti, più spregiudicati e "moderni": i Medici.

---

facta contra commune Florentiae, aut quia fecerit guerram contra dictum commune, vel quia fuerit, vel steterit in aliquo castro, vel terra rebellata contra ipsum commune, vel quia conduxerit, vel conducti fecerit aliquod devetum contra formam statutorum nullo modo offerri possit, vel gaudere beneficio oblationis».

<sup>142</sup> Ivi, V, I, rubrica 200 *De legum, et statutorum suspensione*, p. 681, vol. II, dell'edizione a stampa. Parlando del numero di voti necessario a che Priori, Gonfalonieri e Collegi approvassero la richiesta di cancellazione della condanna, la rubrica, con specifico riferimento ai reati politici, dice: «Pro qualibet condemnatione, in qua quis esset condemnatus principaliter ad mortem, pro rebellionem, et ut rebellis, aut pro turbatione, et subversione status civitatis Florentiae per ipsum facta, vel attentata contra ipsum statum, fabae nigrae triginta quatuor».

<sup>143</sup> Cfr. NERI, *Aspetti di politica giudiziaria*, cit., p. 82.

## **Parte Seconda**

### **Il consolidamento del Dominio sotto il regime medico**

**(1434-1478)**

## Capitolo V

### **Gli Otto di Guardia: da organo di polizia politica a giudicatura criminale**

1. I caratteri di una trasformazione – 2. Il ruolo degli Otto nella repressione del dissenso politico sotto Cosimo de' Medici il Vecchio – 3. Gli Otto e gli ebrei – 4. Gli Otto al tempo di Piero de' Medici – 5. La progressiva affermazione degli Otto come giudicatura criminale a vocazione territoriale

\*\*\*\*\*

#### **1. I caratteri di una trasformazione.**

Negli anni Trenta del Quattrocento, con gli Albizzi al culmine della loro pluriennale esperienza di reggitori delle sorti della *respublica*, il Dominio territoriale fiorentino è, ormai, una costruzione viva e pulsante, compiuta, capillarmente organizzata. Un artificio nato dal seme della violenza conquistatrice dei Fiorentini, alimentato dalla stessa violenza delle risposte istituzionali che il centro di potere dà, in diverse circostanze, agli strenui tentativi di resistenza delle comunità via via assoggettate; risposte sempre legittimate giuridicamente.

Altrettanto definito, in quel torno di anni, è il recente ordine penale pubblico che di quel Dominio è solida proiezione. Un ordine per cui, dentro la *civitas*, magistrature cittadine nuove e caparbie, munite di *iurisdictio in criminalibus*, su tutte gli Otto di Guardia, convivono ambigualmente con i giurisdicenti forestieri della tradizione comunale, condizionandone in vario modo l'operato, mentre fuori, nelle mille periferie del contado e del distretto, l'accentramento passa attraverso l'imposizione coatta delle linee morali della Dominante, l'avocazione al centro dell'esercizio delle più delicate funzioni di *imperium*, l'obbligo per le comunità soggette di far pervenire al centro i propri Statuti, rubriche penali incluse, per l'approvazione.

E il repentino cambio di passo, con l'avvicendamento dei Medici agli Albizzi, vittime – sembra un paradosso – di quegli stessi Otto di Guardia grazie alla cui energica azione erano stati, fino ad allora, saldamente inseriti negli ingranaggi del potere, non scalfisce affatto l'edificio della giustizia pubblica eretto tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento. Non solo non lo scalfisce, anzi lo consolida, irrobustendone gli elementi costitutivi portanti. Lo confermano dati raccolti nel lungo periodo. Come, ad esempio, la quadruplicazione, nella seconda metà del XV secolo, delle condanne per sodomia emesse dalla magistratura degli Ufficiali di Notte<sup>1</sup>, oppure l'inasprimento delle misure repressive – frammiste ad interventi di mero disciplinamento – da parte degli Ufficiali dell'Onestà nei confronti delle prostitute<sup>2</sup>. Lo conferma, quindi, il perdurare della rete, complessa ed intricata, delle giurisdizioni territoriali riscritte in occasione delle revisioni statutarie del 1409-1415 e che il principato mediceo di Cosimo I erediterà senza apportarvi sostanziali modifiche, se non quelle funzionali a conseguire un maggiore controllo e un più pronunciato accentramento nel governo dello Stato<sup>3</sup>. E lo confermano, da ultimo, la fioritura quattrocentesca del nuovo genere letterario dei commenti agli Statuti fiorentini del 1415 – soprattutto ai libri secondo e terzo – da una parte<sup>4</sup>, e la decisa implementazione degli Statuti delle comunità incorporate a vario titolo nel Dominio e, al tempo stesso, il rigoroso controllo esercitato su di essi dal centro, dall'altra parte<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo. Gli Ufficiali di Notte*, cit., pp. 705-706.

<sup>2</sup> Nel 1463 il magistrato degli Ufficiali dell'Onestà ebbe il potere di condannare alla pubblica gogna le prostitute regolarmente registrate e non, colpevoli di bestemmiare Dio o la Vergine, di non onorare i contratti, di ruberie o frodi, di atti sessuali turpi e contro natura, come la sodomia («Quecunque meretrix que turpissimo modo, contra naturam pretiterit corpus suum»). Cfr. ASF, UO, 1, Rubriche e Statuti, 1403-1597, cc. 14r-14v; BRACKETT, *The Florentine Onestà and the Control of Prostitution*, 1403-1680, cit., p. 288.

<sup>3</sup> Cfr. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, cit., pp. 19-24. Accentramento, però, si badi bene, non ancora nel senso di una piena e completa uniformazione. Infatti, «sarebbe certo errato sottovalutare la tendenza propria della politica ducale, a partire da Cosimo I, ad erodere i margini di autonomia in cui vivevano numerose terre e città del distretto, a sottoporre il diritto statutario locale a limitazioni sempre più strette, ad imporre una legislazione unitaria in merito ai delitti più gravi e di maggior incidenza politica e sociale, a limitare [...] l'autonomia amministrativa delle comunità e ridimensionarne gli eventuali privilegi fiscali» (p. 14).

<sup>4</sup> Il rinvio d'obbligo è a EDIGATI-TANZINI, *Ad statutum Florentinum: esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, Edizioni ETS, 2009.

<sup>5</sup> La strategia seguita da Cosimo I sarà, soprattutto, quella di provare a coniugare insieme la conservazione dei testi statutari locali presso il centrale Archivio delle Riformagioni con l'emanazione di grandi e dure leggi penali, e questo nell'ottica di ancorare la buona amministrazione della giustizia, funzionale al governo del territorio, ad una base testuale certa, così da sorvegliare l'*arbitrium* dei giudicanti e togliere ai

In questo e nei capitoli che seguiranno, ci proponiamo di approfondire, fra questi, il pilastro forse più significativo del descritto ordine penale pubblico a proiezione territoriale, ossia quello che fa capo agli Otto di Guardia. Seguiremo la loro non sempre semplice e lineare evoluzione da organo di polizia politica a massima giudicatura criminale della Repubblica perché solo così sarà possibile cogliere, di volta in volta, il grado di affermazione di un penale modellato, per i comportamenti di maggiore gravità e allarme sociale, dal paradigma dell'infrazione politica. E poi, perché, soltanto all'esito di questa osservazione diacronica saremo in condizione di comprendere se la città dominante, e con essa i suoi reggitori istituzionali – le magistrature – e non – la famiglia Medici –, possono, finalmente, fregiarsi dell'attributo della *maiestas*, e comprendere, soprattutto, se, in forza di quell'attributo, la *civitas* – centro del Dominio territoriale – e i suoi governanti possono attingere alla carica repressiva associata al *crimen laesae maiestatis* per soffocare la voce dei dissidenti, in questo modo qualificati e trattati, giudiziariamente, alla stregua di nemici della *respublica* e dell'ordine costituito.

Se è vero, infatti, che i Medici poterono consolidare il loro potere, fino ad assurgere al ruolo di signori *de facto* di Firenze e del suo Dominio a detrimento di altre importanti e prestigiose famiglie del patriziato fiorentino, attraverso studiati interventi finalizzati a modificare, a loro vantaggio, il regolare funzionamento della vita politica ed istituzionale cittadina e territoriale senza mai intaccare la forma repubblicana della stessa<sup>6</sup>, è altrettanto vero – ed è quanto ci prefissiamo di dimostrare – che un indispensabile cemento alla loro signoria fu dato dalle tecniche penali di repressione del dissenso politico. Che, tanto gli interventi riformatori sui modi tradizionali di prendere le decisioni politiche, quanto la minaccia costante di usare violenza, attraverso il penale politico, verso i nemici, lungi dall'essere due aspetti inconciliabili<sup>7</sup>, trovarono un

---

delinquenti la «speranza che tengono, la quale in sino a hoggi non è venuta loro in alcun modo frustrata, di doverne conseguire qualche remissione de' Rettori, che gl'hanno avuti, e hanno a giudicare, e se ne doveranno per ogni modo guardare di non havere a essere severissimamente gastigati». Cfr. *Legge Sopra l'osservanza e approvazione delli Statuti delle Comunità di fuori è del tenere i Rettori, e Birri, e Famigli ne' loro Palazzi, e che detti Famigli non si possino partire del dì 27 luglio 1546. ab Inc.*, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, p. 313.

<sup>6</sup> Vedi soprattutto RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, traduzione di M. Luzzati, Firenze, La Nuova Italia, 1971.

<sup>7</sup> Questo è il sentimento che traspare leggendo, ad esempio, ISENMANN, *From the Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, cit, pp. 56-57, quando scrive: «Historians in Italy have generally

eccellente collante nella straordinarietà – intesa proprio nel senso dell’agire *extra-ordinem* – e nella sua graduale ma inesorabile normalizzazione o istituzionalizzazione. Che vettore dell’atteggiamento di combattere il dissenso con strumenti repressivi fu, appunto, la magistratura degli Otto di Guardia.

Negli ultimi anni del regime albizzesco, l’ufficio degli Otto, da semplice commissione cittadina preposta alla cattura dei ribelli, aveva accresciuto non poco le sue prerogative. Una provvisione del settembre 1420 investiva gli Otto della facoltà di indagare, muovendo da segnalazioni anche anonime raccolte con i tamburi – le cd. tamburagioni – su abusi, tanto da parte di ufficiali pubblici e privati cittadini, quanto da parte di comuni, associazioni, popoli e ville a danno della *civitas-respublica*, intaccandone diritti, beni e risorse finanziarie<sup>8</sup>. Ad investigazione compiuta, «simpliciter et de facto et omni substantialitate et solemnitate obmissa»<sup>9</sup>, cioè sommariamente, l’ufficio doveva formulare una *declaratio*, indicando chi avesse violato le leggi vigenti, la pena in cui era incorso, il danno che ne era derivato al Comune e, da ultimo, la somma che andava restituita al Comune stesso. La *declaratio* doveva essere eseguita direttamente dagli Otto che l’avevano emessa oppure dai Rettori forestieri, salvo appello dell’interessato alla Signoria.

Soltanto un anno dopo, nel luglio 1421, con un altro provvedimento – che, oltretutto, richiamava la provvisione suddetta – gli Otto ricevevano il compito di investigare anche sui reati commessi da quanti fossero in procinto di esercitare o avessero esercitato pubblici uffici, senza ancora avere maturato i requisiti anagrafici prescritti dalle leggi o senza aver prestato la dovuta cauzione<sup>10</sup>. All’esito dell’istruttoria, l’ufficio doveva, anche qui, emettere la *declaratio*. Nel compiere questa attività, gli Otto subentravano all’Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia che, dal 1415 e cioè a far data dall’ultima revisione statutaria, deteneva l’incarico di verificare se i candidati e gli eletti

---

followed the trail blazed by Martines. Zorzi, in particular, has collected rich data in support of Martines’s thesis and has emphasized the repressive character of the regime that took power in 1382. In contrast, anglophone scholars [...] see the nature of oligarchic power in a nonviolent manipulation of the communal constitution [...] It appears obvious that the two approaches are difficult, if not impossible, to reconcile».

<sup>8</sup> ASF, PR, 110, cc. 97r-99r. Sul margine destro di c. 97r si legge: «Octo custodie faciant observare leges».

<sup>9</sup> Ivi, c. 97v.

<sup>10</sup> ASF, PR, 111, cc. 71r-72r.

possedessero tutti i requisiti anagrafici e di regolarità con il fisco per poter accedere alle cariche pubbliche. In questo campo l'esperienza degli Otto fu, comunque, breve. Nel febbraio del 1429, infatti, subentrarono loro i Conservatori delle Leggi, costituiti proprio in quell'anno con il principale dovere di controllare periodicamente gli ufficiali della Repubblica fiorentina, reprimendo abusi e fenomeni di corruzione<sup>11</sup>.

La stessa provvisione del luglio 1421, portando avanti la campagna contro le società segrete avviata qualche tempo prima, incaricava gli Otto di Guardia di indagare anche su coloro che non avessero obbedito all'ordine della Signoria di sciogliere la Compagnia dei Laudesi o di Or San Michele<sup>12</sup>. Si trattava, a dire il vero, di ribadire con maggiore forza e puntualità quanto era stato prescritto già con una provvisione dell'ottobre 1419 – fra l'altro espressamente richiamata nel testo<sup>13</sup>. Questa provvisione era, appunto, finalizzata a sopprimere le confraternite, viste ormai alla stregua di elementi di disturbo della ordinata convivenza civile e, soprattutto, fonte di discordia, come inequivocabilmente si evince dal preambolo della disposizione:

I Magnifici e potenti signori, signori Priori delle arti e Gonfaloniere di Giustizia del popolo e del Comune di Firenze, desiderosi di estirpare dalle radici non soltanto gli scandali ma anche i loro fattori scatenanti e di allontanare ogni sospetto dall'animo dei governanti, così che ciascuno rimanga e viva tranquillo; considerando, a tal proposito, che a causa della congregazione di talune società gli animi dei cittadini sono sconvolti alimentando divisioni, discordie e altri inconvenienti; con il fermo proposito di

---

<sup>11</sup> L'impiego degli Otto di Guardia in quest'ultimo campo va contestualizzato con la volontà, inedita o comunque più debole fino agli anni Venti del Quattrocento, dell'élite al potere di intensificare i controlli sugli ufficiali pubblici attivi in città o fuori, nel Dominio. Tanti i provvedimenti presi in quel torno di anni. Una provvisione del 1421 applicava a tutti i candidati ad occupare cariche pubbliche disposizioni adottate già nell'ottobre del 1404, che estromettevano dal Priorato, dai Collegi e dal Consolato delle Arti tutti i cittadini che non avessero sottoscritto prestanze da un determinato numero di anni. Dalle stesse cariche erano esclusi i figli illegittimi. Nel febbraio 1428, un'altra provvisione approvata dai Consigli a larghissima maggioranza comminava una pesantissima ammenda di cinquecento fiorini ad ogni cittadino che avesse accettato un ufficio pubblico in spregio al divieto sui figli illegittimi. Per poter filtrare e selezionare i membri della classe dirigente, il regime albizzesco mise a punto sofisticati strumenti di conoscenza degli individui e delle loro famiglie. Ad esempio, atteso che l'iscrizione nella lista dei debitori del Comune comportava la perdita dei diritti politici e l'esclusione dagli uffici di governo, venne predisposto un apposito registro dei contribuenti insolventi, lo speculo, che consentiva ai magistrati competenti, da ultimo i Conservatori delle Leggi, di effettuare un rapido accertamento. Nella stessa ottica va inquadrata l'istituzione, nel 1427, del Catasto che forniva ai governanti, fra le altre cose, un imponente schedario dei contribuenti e delle loro famiglie. Cfr., su questi aspetti, CHABOT, *Il governo dei padri: lo stato fiorentino e la famiglia tra XIV e XV secolo in Firenze*, cit., pp. 195-212.

<sup>12</sup> ASF, PR, 111, c. 71v. Sulla vicenda dello scioglimento delle confraternite, cfr. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, cit., pp. 551-553.

<sup>13</sup> ASF, PR, 111, c. 71v.

porvi rimedio [...] il giorno 10 ottobre del 1419 provvedono, ordinano e deliberano che tanto la società dei disciplinanti quanto la società dei laudesi [...] debbano essere invalidate e sciolte assieme ai loro colleghi<sup>14</sup>.

Logico, quindi, affidarne il controllo alla magistratura che, più di ogni altra, aveva dato, in tanti anni di attività, ottima dimostrazione di sé nelle operazioni di contrasto alla sovversione e a tutto ciò che potesse turbare l'*ordo civitatis*, del quale la concordia civica era, di certo, un elemento imprescindibile<sup>15</sup>.

Fonti normative non statutarie<sup>16</sup> come le provvisori prendono dunque ad occuparsi, piuttosto massicciamente, dell'ufficio degli Otto di Guardia, dilatandone così il raggio d'azione. Molti i provvedimenti. Solo per citare qualche esempio, negli anni Trenta fu data agli Otto la facoltà di procedere sui delitti commessi di notte<sup>17</sup> e sugli individui trovati in possesso di armi senza licenza<sup>18</sup>, mentre la difesa dei diritti e dei beni del Comune rimase una delle direttrici dello sviluppo giurisdizionale della magistratura<sup>19</sup>.

Al riconoscimento ufficiale, per via legislativa, di nuovi spazi di intervento, si unì poi una consistente dilatazione del contenuto giurisdizionale dei bandi emanati. In pratica, sfruttando la possibilità di punire i trasgressori delle proprie ingiunzioni, gli Otto seppero ritagliarsi, per via fattuale, ulteriori segmenti della vita associata da sottoporre ad un rigoroso controllo; segmenti che travalicavano la semplice preoccupazione politica delle sedizioni e delle congiure<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> ASF, PR, 109, cc. 160v-162v: «Scandala non solum sed causam et occaxionem radicitus extirpare suspitionemque omnem a regentium animo remove, quisque tranquillamente quieschat et vivat, Magnifici et potentes domini, domini Priores artium et Vexillifer Iustitie populi et Communis Florentiae cupientes et ideo considerantes quod ex certarum societatum congregatione civium animi perturbantur divisionesque admodum incitari videntur discordi eque oriri et alia plura inconvenientia suscitari, et volentes propterea remedio occurrere salutari [...] providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt die decimonono mensis octobris anno millesimo quadringentesimo decimonono, indictione VIII, quod quelibet societas tam disciplinantium quam laudantium [...], ex nunc intelligantur esse et sint revocate et adnullate et ipsorum collegium penitus reprobatum».

<sup>15</sup> Ivi, c. 161r: «Et quod prudentes et discreti viri otto officiales custodie civitatis Florentie teneantur et debeant omni cum diligentia providere et ordinare quod effectus presentis capituli observetur».

<sup>16</sup> Si ricorderà la laconicità di riferimenti agli Otto nelle rubriche degli Statuti di Firenze del 1415, su cui vedi retro Capitolo I.

<sup>17</sup> ASF, PR, 124, cc. 16r-17r (7 aprile 1433).

<sup>18</sup> ASF, PR, 127, cc. 15v-16r (16 aprile 1436).

<sup>19</sup> ASF, Balie, 25, c. 33r (7 ottobre 1434).

<sup>20</sup> Alcuni di questi bandi sono stati studiati da ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 51. Si tratta, in sostanza, di copie di sanzioni amministrative, diremmo noi oggi, raccolte in alcuni registri di condanne del Giudice degli Appelli. Ad esempio, nel febbraio 1427 un gruppo di giovani di buona famiglia fu punito per aver lanciato sassi in Mercato Nuovo. Nell'aprile 1429



Ancora non può dirsi che gli Otto avessero già una competenza giudiziaria, fossero cioè già operativi come una giurisdizione criminale. Nei provvedimenti non si parla di processi, per istruire e celebrare i quali continuava ad essere indispensabile l'apporto del regolare corpo giudicante formato da Podestà, Capitano ed Esecutore. Si parla solo di condurre un'attività di indagine e, al massimo, di attivare, sulla base di quella, una procedura sommaria. Si veda, in tal senso, questo passaggio della provvisione del 1421:

Gli Otto di Guardia debbono esaminare le notificazioni o tamburagioni raccolte e indagare sulla veridicità delle stesse, senza nessun riguardo per eventuali scuse, opposizioni o difese, quando secondo le loro coscienze abbiano appurato la rispondenza al vero delle suddette segnalazioni<sup>21</sup>.

Manca dunque una vera competenza giudiziaria<sup>22</sup>. Ma già si è avviata la trasformazione successiva. Basti pensare che l'esecuzione delle *declarationes* poteva essere affidata ai Rettori, cui spettava l'obbligo di dar loro immediato corso, oppure poteva essere curata direttamente dagli Otto, i quali, nel caso di danni arrecati ai diritti o ai beni del Comune, ricevevano una percentuale in base al valore del denaro o dei beni recuperati<sup>23</sup>.

---

diciotto persone furono punite per essersi scontrate nei pressi di Ponte Vecchio nonostante un bando degli Otto avesse espressamente vietato ciò. Nel febbraio 1431, un vinattiere veniva punito per aver ripetutamente protratto l'apertura del proprio esercizio commerciale di mescita in orario notturno, contravvenendo ad un bando degli Otto che ordinava la chiusura delle rivendite entro la prima ora e mezza.

<sup>21</sup> ASF, PR, 111, c. 71v: «Item quod prefati Octo custodie teneantur et debeant quamlibet talem notificationem seu tamburationem examinare et de ipsius veritate inquirere et se informare et ipsa veritate inquisita vel non seu habita illa informatione de qua eis videbitur seu etiam sine et de facto quolibet excusatione oppositione et defensione remotis [...] secundum ipsorum conscientias declarasse veritatem talis notificationem seu tamburationis».

<sup>22</sup> Cfr. STERN, *The Criminal Law System*, cit., p. 197: «When all of the areas of competence attributed to the Otto before 1434 are considered, there is little of what can be called real judicial activity [...]. The declarations that the Otto could send out before 1420 enjoined the foreign rectors to proceed against suspects, with the Otto investigating and compiling evidence for their use. The provvisione of 1420, while it empowered the Otto to send out a declaration containing a sentence, did not call for any kind of real judgment on the part of the Otto di Guardia. Instead, the Otto used the conclusions of the communal accountants to determine whether a crime has been committed [...]. The powers given in the statutes of 1415 and the provvisione of 1421 concerning the divieto laws, likewise, did not call for the Otto to make a real judgment, although it could send out a declaration containing a sentence».

<sup>23</sup> Un po' più cauto il giudizio di Zorzi, secondo il quale nelle provvisioni si prescriveva che spettasse agli Otto solo l'istruzione del procedimento e, accertato il reato, l'emissione della *declaratio* sulla colpevolezza del reo, della cui esecuzione restavano incaricati i soli Rettori forestieri.

## 2. Il ruolo degli Otto nella repressione del dissenso politico sotto Cosimo de' Medici il Vecchio.

Nel settembre 1433 il conflitto fra Rinaldo degli Albizzi e Cosimo de' Medici culminava nell'arresto e nel bando di Cosimo su deliberazione di una Balìa creata il 9 settembre per restare in carica fino al 31 ottobre, ma con facoltà di prorogare la sua sessione fino alla fine di quell'anno, come di fatto fu<sup>24</sup>.

Emerge dalle fonti documentarie disponibili, un bollettino con preconfezionata la condanna all'esilio per ragioni politiche di Cosimo e Averardo de' Medici, trasmesso al Capitano del Popolo direttamente dalla Signoria<sup>25</sup>. Il documento rivela sia l'uso sempre più massiccio, a partire dagli anni Trenta del Quattrocento, di bollettini da parte della Signoria e degli Otto di Guardia<sup>26</sup>, sia l'impiego accorto e non casuale di un frasario chiaramente riconducibile al sistema teorico-dottrinale del *crimen laesae maiestatis*.

Preme il decoro della Repubblica, ricalcato con aggettivazioni dal chiaro tenore maiestatico – «considerantes quod solite magis decorum et honorabile atque quasi divinum ipsis Dominis supremumque Reipublice gubernatoribus censetur»<sup>27</sup>. Ma prima ancora bisogna notare la presenza del termine «Reipublice». A partire dagli anni Novanta del Trecento, i prologhi delle provvisori testimoniano l'impiego sempre più massiccio del vocabolo «Respublica» per indicare il Comune<sup>28</sup>. Di conseguenza, la Repubblica fiorentina è il nuovo soggetto politico che esprime la città nel suo complesso e i Priori e il Gonfaloniere di Giustizia «sunt regimen et caput totius civitatis».

Non esiste – si dice nel prosieguo del documento – bene più prezioso della libertà della patria che è data agli uomini sulla terra. Questa libertà va conservata, accresciuta e

---

<sup>24</sup> ASF, Balie, 21, c. 1v.

<sup>25</sup> Il testo, spoglio di riferimenti archivistici, è edito in A. FABRONI, *Magni Cosmi Medicei vita*, 2 voll., Pisis, 1788-1789, vol. II, pp. 75-80. Il bollettino esordisce indicando quelli che possono considerarsi i suoi stessi mittenti, i Signori: «Magnifici et potentes Domini Priores Artium et Vexilliferi Iustitie Populi et Communis Florentie omnes novem simul adunati in Palatio populi Florentini in loco ipsorum audientie pro ipsorum officio exercendo».

<sup>26</sup> Il bollettino era, in sostanza, una nota spedita ad uno dei Rettori forestieri, con l'ordine di regolarsi in un determinato modo nella risoluzione di un caso giudiziario portato davanti alla sua corte. Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 16; STERN, *The Criminal Law System*, cit., pp. 176-185.

<sup>27</sup> FABRONI, *Magni Cosmi Medicei vita*, cit., p. 75.

<sup>28</sup> Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., pp. 52-66, in part. p. 62.

difesa<sup>29</sup>. «Conservare, augere, atque defensare» sono le ragioni addotte a giustificazione di quella recente compagine extra-urbana di potere che è il Dominio territoriale, nel senso che – come ben sappiamo – la salvezza della *civitas-respublica* e, insieme, della *libertas* di cui essa è il vessillo, dentro un panorama peninsulare dove le molteplici autonomie locali rischiavano in quegli anni di venire fagocitate dal mostro tirannico visconteo – secondo la retorica dell’Umanesimo civile –, dipende dall’accrescimento ma, prima ancora, dalla conservazione e dalla difesa delle aree già assoggettate e che contornavano il quadro urbano originario, cioè il cuore pulsante del Dominio. Ma, più in generale, un lessema del genere rimanda alle sottili e, molto spesso, arbitrarie logiche del potere, sempre attento a garantire la perpetuazione di se stesso anche sfruttando il meccanismo repressivo, appunto, di conservazione dell’esistente, insito nel *crimen laesae maiestatis*. Il potere non tollera chi gli si opponga; per questo diventa vitale, necessario, reprimere il dissenso politico:

È necessario punire i cittadini perturbatori della Patria, i devastatori dello stato e i seminatori di scandali, di modo che sia data agli altri cittadini ragione di vivere bene, di conservare la Patria e di accrescere la Città<sup>30</sup>.

A sua volta, la predicata inevitabilità della repressione del dissenso politico trova la sua giustificazione in un dato elementare: non si può fisiologicamente sovvertire quell’ordine naturale delle cose, che è di per sé necessario e che, per tutta la cultura giuridica del Medioevo e della prima età Moderna, si struttura secondo un rapporto fra superiore e inferiore<sup>31</sup>. Ma il termine che più di ogni altro evoca lo spettro terribile del crimine di lesa maestà è «Patrie», che non a caso ricorre più di una volta, con la spinosa

---

<sup>29</sup> FABRONI, *Magni Cosmi Medicei vita*, cit., p. 75: «est libertatem patrie conservare, augere, atque defensare, quia non aliud magis pretiosum in terris hominibus dari potest».

<sup>30</sup> Ibidem: «Et quod necessarium est cives Patrie turbatores et status vastatores et scandalorum seminatores punire, ut aliis civibus detur materia bene vivendi, Patriam servandi et Civitatem augendi».

<sup>31</sup> Cfr. COSTA, *Jurisdictio*, cit., pp. 376-377: «Si consideri questa analogia: come in natura si trovano i forti e i deboli [...] ergo il mondo è diviso in *domini* e in *subiecti*. Ancora una volta sono frasi che occorre leggere a ritroso. Nel mondo esistono processi di potere, precetti e obbedienza, chi comanda e chi serve. Se questa è la realtà, occorre trovare una giustificazione: la natura funge così da perfetto strumento di sublimazione. Se l’assetto di potere è naturale, esso è necessario: se è necessario, è assolutamente giustificato. È in fondo un gioco piuttosto semplice: l’esistente si proclama necessario e così si fonda legittimamente. Si vuole conservare la distribuzione del potere nella società: a ciascuno secondo il suo status; solo in questo modo il *principatus* è *rectus*. Il valore sta dalla parte della conservazione dell’esistente, il pensiero si identifica con l’ordine costituito, o, viceversa, l’ordine costituito demanda al pensiero il compito di esprimerlo per quello che è».

questione, che tanto affaticò i giuristi premoderni, se riconoscere o meno la *maiestas civitatis*<sup>32</sup>.

Perfino la tecnica che i redattori del bollettino utilizzano per screditare i dissidenti incolpati, Cosimo e Averardo, agli occhi della comunità dei *cives* obbedienti è tutta ricalcata sugli stilemi del *crimen laesae maiestatis*, responsabili in più circostanze di attentati al pacifico stato della città di Firenze, in totale dispregio della memoria dei loro avi e dei benefici da sempre concessi a loro e alla loro famiglia dalla Repubblica<sup>33</sup>. Così, Cosimo e Averardo «cupientes rumpere ordinamenta Prioratus et Vexilliferi Iustitiae populi Florentini, qui sunt regimen et caput totius civitatis» sono dalla Repubblica, che «sua mansuetudine usus ipsis denuo supportavit», riconosciuti «in crimen laesae majestatis incidentes».

È la prima volta che, in un documento sia pure non propriamente a carattere legislativo bensì giudiziario, troviamo l'atto sovversivo qualificato giuridicamente in termini di *crimen laesae maiestatis*. Questo bollettino sembra quasi segnare un ribaltamento rispetto alla situazione tratteggiata nel 1379 da Baldo sull'episodio conspirativo che conosciamo, in cui il giurista perugino negò il crimine di lesa maestà, sull'assunto che le *civitates* non possedessero la *maiestas*<sup>34</sup>. Certo, nell'anno in cui Baldo redigeva il proprio *consilium* – appena un anno dopo il fallimento della rivoluzione dei Ciompi – era appena iniziato quel processo di concentrazione del potere che conosce ora, tra regime albizzesco e regime mediceo, un importante punto di svolta. Con l'affrancamento della *civitas* da condizionamenti esterni e, di fatto, dai vincoli giurisdizionali con la Chiesa e con l'Impero. Quindi, con il progressivo innalzamento del

---

<sup>32</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 211-212: «C'era stato, su questo punto, qualche cenno della glossa (*est autem crimen laesae maiestatis ubicunque quis contra urbem aliquid molitur*), aveva detto Azzone, poi sviluppato da Bartolo attraverso la teoria della *civitas sibi princeps* – da altri ripresa – e portata avanti [...] da altri *doctores*: la *civitas* diviene patria nel loro linguaggio ed il *crimen contra patriam* – che nessuno mette in discussione – serve a legittimare di riflesso l'attributo maiestatico della città».

<sup>33</sup> FABRONI, *Magni Cosmi Medicei Vita*, cit., pp. 75-76; cfr. anche SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 167: «All'avversario rovesciato in traditore (e quindi in nemico) viene imputato, ove esistente, anche il suo passato di conformismo o di lealtà: era finzione, si dirà, che aggrava il tradimento presente perché ne dimostra la lunga premeditazione».

<sup>34</sup> Vedi retro Capitoli I e II.

Priorato come ufficio cardine della Repubblica<sup>35</sup>. Infine, con la costruzione e il consolidamento del Dominio territoriale, di cui la *maiestas* e il connesso *crimen laesae maiestatis* costituiscono parte integrante, il coronamento più alto e più solido sotto il profilo della storia della giustizia e del diritto penale. Crediamo, infatti, che anche attraverso il sistema del crimine di lesa maestà si sia sviluppato, nel tempo, il modo di Firenze di atteggiarsi a Dominante nei confronti delle molteplici e quanto mai variegata comunità soggette. Lì, di fronte al governo delle realtà di volta in volta incorporate, il reato di lesa maestà diventa il più atroce dei delitti, un delitto sempre più comprensivo, ampio, centrato, anzi, modellato sul paradigma dell'infrazione politica, terreno d'elezione del penale egemonico e d'apparato, che sarà utilizzato per inquisire e reprimere ogni forma e manifestazione di protesta o di dissidenza.

La mostruosa creatura appena descritta sopravvive ai suoi stessi padri, gli Albizzi, finendo, anzi, per fagocitarli. Soltanto un anno più tardi, il 29 settembre 1434, Cosimo, esule a Padova, veniva richiamato a Firenze da una Balìa creata il giorno precedente e che doveva restare in carica fino al 31 ottobre con la facoltà, tuttavia, di prolungare la sua sessione fino al 31 dicembre, il che difatti avvenne<sup>36</sup>. Tutte le condanne contro i Medici vennero cassate<sup>37</sup>. Innegabile l'apporto dato dalla magistratura degli Otto di Guardia a Cosimo in quei delicati, ma decisivi, frangenti del suo personale percorso di avvicinamento al potere.

Furono, infatti, gli Otto ad avviare la schedatura sistematica degli oppositori al partito mediceo. I dissidenti, registrati nominativamente in un apposito codice<sup>38</sup>, venivano raggiunti da deliberazioni che li obbligavano a prendere la via del confino, senza che fosse

---

<sup>35</sup> Al passaggio dal Priorato delle Arti alla Signoria andrebbe ricollegato pure il connesso aspetto della focalizzazione estrema dell'attività legislativa intorno all'ufficio della Signoria stessa. Cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit. e ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 145-194, che ha coniato in proposito l'efficace espressione di «trionfo della legislazione».

<sup>36</sup> ASF, Balie, 25, cc. 1r-2r (creazione della Balìa); 18v-19v (richiamo di Cosimo dall'esilio).

<sup>37</sup> Ivi, cc. 22rv: «inspicientes quod [...] deliberata per illos de balia [del 1433] apparent facta nulla causa preexistente, ut ex eorum electione constat».

<sup>38</sup> ASF, OG, 224, c. 21r: «Qui cominciano i confinati, rilegati, interdetti, privati degli uffici et sospesi posti a sedere et ammoniti et condannati per la conservatione del presente pacifico et tranquillo stato della città di Firenze et qualunque d'essi è diventato rubello incominciando dall'anno dell'incarnatione del nostro signore Gesù Cristo MCCCCXXXIII et da indi in qua».

stato celebrato alcun processo dinanzi ai tribunali ordinari dei Rettori forestieri. Un modo di procedere straordinario, giustificato, dagli stessi Otto, con la finalità di reprimere quanti si erano adoperati per sovvertire il pacifico stato della città<sup>39</sup>. Tra i primi confinati troviamo, oltre a criminali comuni, personaggi come Angelo Acciaiuoli, Rinaldo degli Albizzi e il figlio Ormanno, obbligati, il 4 ottobre 1434, a rimanere a distanza di cento miglia da Firenze per otto anni<sup>40</sup>. Per evitare che altri membri della loro famiglia fossero confinati, Rinaldo e Ormanno furono, altresì, obbligati a versare una cauzione, rispettivamente, di quattromila e di duemila fiorini d'oro entro sei giorni dalla notificazione della deliberazione degli Otto<sup>41</sup>. Alla fine, a Rinaldo fu concesso di commutare il confino in una sorta di soggiorno obbligato in Terrasanta. Nelle settimane successive al ritorno di Cosimo, avvenuto il 6 ottobre, molti cittadini appartenenti alla fazione albizzesca condivisero la sorte di Rinaldo e furono privati dei diritti politici ed esiliati da Firenze<sup>42</sup>.

La giustizia criminale può dirsi, a questo punto, fortemente politicizzata. Al rientro di Cosimo, la magistratura degli Otto di Guardia acquisisce maggiore mobilità d'azione, anche solo per il fatto di essere autorizzata ad inserire nei suoi registri, passibili di aggiornamenti continui, i nomi di tutti gli individui sospettati di non essere fedeli al regime mediceo. Che, poi, la loro deliberazione di condanna al confino debba essere approvata dal Podestà, dal Capitano o dall'Esecutore, diventa un atto semplicemente formale e di facciata. Prosegue, intanto, di pari passo l'evoluzione giurisdizionale degli Otto come tutori dei diritti e dei beni del Comune. Il 7 ottobre la Balìa assegna alla

---

<sup>39</sup> ASF, OG, 224, cc. 1rv: «qui errabit contra presentem pacificum et tranquillum statum civitatis seu in materia status delinquerit».

<sup>40</sup> ASF, Balie, 25, c. 21v: «Item quod dictus dominus Rainaldus et Ormannus eius filius et quilibet ipsorum intelligantur esse et sint relegati et confinati et ex nunc eos et quilibet eorum relegaverunt et confinaverunt pro tempus octo annorum [...] prohibentes et interdcentes expresse quod aliquis eorum durante dicto tempore octo annorum non possit [...] venire vel stare in aliquo loco infra centum miliaria propinquo civitatis Florentie».

<sup>41</sup> Ivi, c. 23r: «Item pro quibus eorum teneatur infra sex dies a dicte notificationis de qua supra sit mentio proxime future satisfacere et sue promicti facere de observatione predictorum et cuilibet eorum de quantitate et summa penes [...] dominus Rainaldus [...] de florenis quatuormilibus auri et Ormannus eius filius de florenis duobus milibus auri; de quibus satisfactionibus et approvationibus conservare debeat in actis officii dictorum dominorum priorum artium et vexilliferorum iustitie».

<sup>42</sup> ASF, OG, 224, cc. 21r-68r. Sfolgiando queste carte si contano ben 73 cittadini banditi nell'ottobre e nel novembre del 1434.

magistratura il compito di riscuotere denaro da tutti coloro che vengono condannati alla pena del bando, sia che si tratti di debitori sia che si tratti di ribelli del Comune:

che si provenga che gli Otto della guardia che al presente sono o che faranno pe' tempi possino e abbino di riscuotere et di ritirare qualunque denario appartenente al comune di Firenze da ogni et ciascheduna persona che fusse debitore di diritto comune così rubello, sbandito o condannato, come di qualunque altra cosa<sup>43</sup>.

Tenendo conto che, nel 1433, i nomi dei capifamiglia registrati nel libro dello specchio sono più di duemila, il peso degli Otto di Guardia si aggrava, collegando la repressione del dissenso politico ad un altro bacino di dissidenza politica, quello degli insolventi. Gli Otto diventano, in questo modo, l'ufficio inquirente più importante di tutta la Repubblica fiorentina, data l'autorità che hanno di cancellare direttamente dalle dinamiche politiche ed economiche cittadine e territoriali tutti gli avversari dei Medici<sup>44</sup>.

La Balìa chiuse la sua sessione il 31 dicembre dopo aver delegato al Capitano di balìa Jacopo de' Lovagnoli la facoltà di irrogare ulteriori condanne «pro negotiis status»<sup>45</sup>. Fra l'altro, si può notare che, proprio a far data da questa Balìa, i documenti ufficiali iniziano a motivare le condanne al confino – la modalità punitiva del dissidente politico più diffusa almeno fino alla repressione sanguinaria della congiura dei Pazzi nel 1478<sup>46</sup> –, come fatte «pro negotiis status» o «occasione status»<sup>47</sup>. Dal che si deduce che, a quel tempo, la parola, quanto mai vaga e sfuggente, «status» era utilizzata soprattutto in connessione con le violazioni della sicurezza o della stabilità della *civitas*.

Nel giugno 1435 usciva dalla carica, e di scena, l'ultimo Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia<sup>48</sup>. La soppressione dell'ufficio altro non era che l'esito scontato

---

<sup>43</sup> ASF, Balie, 25, c. 33r.

<sup>44</sup> Su questo aspetto ha insistito F. RICCIARDELLI, *La repressione del dissenso a Firenze nell'età di Cosimo de' Medici*, in «Hispania», 2015, vol. LXXV, n° 250, pp. 389-412.

<sup>45</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., p. 6.

<sup>46</sup> Cfr. N.S. BAKER, *For Reasons of State: Political Executions, Republicanism, and the Medici in Florence, 1480-1560*, in «Renaissance Quarterly», 62 (2009), pp. 444-478.

<sup>47</sup> ASF, Balie, 25, c. 127v (30 dicembre 1434): «Condemnationes [...] pro negotiis status»; Balie, 26, c. 24v: «condemnationes pro occasione status»; Balie, 27, c. 217v (13 marzo 1454): «confinati [...] occasione status». Cfr. RUBINSTEIN, *Notes on the word stato in Florence before Machiavelli*, in *Florilegium historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, G.J. Rowe, Stockdale editors, Toronto, University of Toronto Press in association with University of Western Ontario, pp. 314-321.

<sup>48</sup> ASF, PR, 126, cc. 13r-14v (13 aprile 1435); 126r-163r (12 agosto 1435).

di un insieme di interventi che risalivano al 9 novembre 1434, quando un buon numero di casate magnatizie fu fatto di Popolo e i Magnati restanti interdetti dagli uffici<sup>49</sup> e che proseguivano, il 17 seguente, con la sottoposizione degli stessi Magnati superstiti – e teniamo conto che la dicitura di Magnate celava ormai quasi tutti criminali politici<sup>50</sup> – alla giurisdizione dei Conservatori delle Leggi e – neanche a dirlo – degli Otto di Guardia e, solo in posizione evidentemente subordinata, a quella dei due ultimi Rettori forestieri ancora attivi, Podestà e Capitano<sup>51</sup>. L'eliminazione dell'ufficio dell'Esecutore aggiungeva un ulteriore, decisivo, tassello al più generale e complesso processo di esautorazione dei giurisdicenti forestieri da parte della Signoria e delle nuove magistrature cittadine – che della Signoria erano diretta emanazione – iniziato, grosso modo già sotto il compianto regime albizzesco, nel 1396, quando una provvisione toglieva a Podestà e Capitano la facoltà di convocare i Consigli – a loro originariamente intitolati – e la rimetteva direttamente ai Signori<sup>52</sup>.

Anno dopo anno, il regime mediceo, nato anch'esso dalla violenza politica di cui la recente giustizia repressiva si mostrava implacabile dispensatrice, cresce e si stabilizza, al riparo da tentativi di ribellione che i confinati possono in qualche modo promuovere<sup>53</sup>. Non a caso, ritroviamo la sicurezza (quindi la stabilità) della *civitas*, tutt'uno con la sicurezza dei suoi governanti, tra i motivi addotti dai Signori in una lettera indirizzata ad Eugenio IV, quando si trattava di persuadere il papa a scegliere Firenze come prestigiosa

---

<sup>49</sup> ASF, Balie, 25, c. 61v: «quod omnes et singuli qui remanebunt magnates nullo modo deinceps possint pro membro magnatum deputari, extrahi vel assummi ad aliquod officium».

<sup>50</sup> Vedi retro Capitolo II.

<sup>51</sup> ASF, Balie, 25, c. 66v: «et propterea sint suppositi iurisdictioni et cognitioni tam Conservatorum Legum et ordinamentorum communis Florentie, quam Octo Custodie civitatis predictae, ac etiam cuilibet Rectori forensi communis Florentie pro observantia, effectu et executione omnium predictorum contentorum in dictis statutis et ordinamentis».

<sup>52</sup> ASF, PR, 85, c. 225r: «pro parte dominorum Priorum et Vexilliferi Iustitie, et non pro parte domini Capitanei et seu domini Potestatis vel alterius Rectoris». Su questo aspetto della progressiva esautorazione dei Rettori forestieri insiste molto ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit.

<sup>53</sup> Cfr. RICCIARDELLI, *La repressione del dissenso a Firenze nell'età di Cosimo de' Medici*, cit., pp. 401-402: «È tradizione che nella maggior parte dei casi tali riunioni di oppositori avvengano in chiese o conventi, così il 13 giugno 1436 i Consigli varano una provvisione secondo la quale tutte le strutture religiose che ospitano o aiutano confinati del comune vengono private delle donazioni che il comune stesso è solito elargire in occasione delle solennità religiose. Il problema delle ribellioni promosse dai confinati è nell'agenda dei Consigli cittadini e viene risolto assegnando all'ufficio degli Ufficiali dei ribelli l'autorità di decidere sui confinati senza consultarsi con l'esecutivo [...]. E per paura che le ribellioni si moltiplichino lo stipendio di questi ufficiali viene addirittura aumentato [...].».



sede deputata ad ospitare l'importantissimo Concilio dell'unione con la Chiesa greca nel 1439<sup>54</sup>. In quell'anno, Cosimo era Gonfaloniere di Giustizia e fu lui ad accogliere personalmente il pontefice in città, nell'ambito di un fastoso cerimoniale pubblico, pubblica manifestazione del suo consolidato dominio su Firenze e sui suoi possedimenti<sup>55</sup>. Questa ed altre affermazioni di superiorità<sup>56</sup> giunsero alle orecchie dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo per bocca di Enea Silvio Piccolomini, conciliarista fervente e, da buon ghibellino senese, acerrimo nemico di Firenze:

Parlo di Firenze, che è a capo dei Guelfi. Comprendi, vero, il significato della parola Guelfo? Guelfo è chi resiste all'Impero, Ghibellino, invece, chi lo difende. Ma esiste, forse, città più ribelle all'Impero, che più lo avversa, di Firenze? Al Concilio sono, di nuovo, pervenute delle lettere in cui i Fiorentini si vantano di non riconoscere alcun signore [...] Non basta ai Fiorentini disconoscere l'Impero, ma occupano anche città imperiali, le quali soccombono non al giogo ma all'annientamento, come dimostrano Arezzo e quella che un tempo era la splendida città toscana di Pisa, ora in rovina e ridotta ad umile stalla per cavalli [...]»<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> «Et profecto affirmare audemus nullum in Italia locum magis idoneum ad tantam rem conficiendam reperiri posse quam civitatem nostram, tum propter animos nostrorum civium [...], tum propter capacitatem loci, tum propter opportunitatem situs, tum propter ubertatem et abundantiam rerum ad vitam pertinentium ac, super omnia, propter securitatem et libertatem». Lettera redatta in nome dei Signori di Firenze al Concilio di Basilea, 3 luglio 1436, in E. CECCONI, *Studi storici sul concilio di Firenze*, Firenze, Tip. all'Insegna di S. Antonino, 1869, p. CCXL.

<sup>55</sup> In realtà, a influenzare la scelta del pontefice fu proprio Cosimo. Cfr. sul punto FUBINI, *La rivendicazione della sovranità di Firenze*, cit., pp. 57-62, soprattutto quando scrive: «Firenze, si sa, era allora dominata da Cosimo de' Medici, e per inciso la circostanza del Concilio fu anche l'occasione per un'affermazione personale, essendo egli Gonfaloniere di Giustizia nell'atto di accogliere il papa in città [...]. Eugenio IV, esule da Roma, aveva urgente bisogno di finanziamenti, e fu appunto Cosimo a promettergli prima e ad assicurargli poi la condotta di Francesco Sforza. Si stabilì pertanto una stretta connessione fra Firenze e il papato, che andava oltre una semplice alleanza esterna, per sconfinare in una complicità di regime. Ciò incoraggiò la Signoria, nell'aspra e decisiva disputa apertasi a Basilea a partire dal 1436 per la sede dell'incontro con i Greci, a proporsi con energia, mediante una vera e propria campagna pubblicitaria, come luogo idoneo per il concilio dell'Unione».

<sup>56</sup> Sempre lettera al Concilio del 3 luglio 1436, in CECCONI, *Studi storici sul concilio di Firenze*, p. CCXL: «Securitas autem precipua nostris in locis est, propter libertatem civitatis, que nullius dominio paret, sed se ipsam in iustitia et equitate gubernat, neque cuiquam patitur violentiam inferri».

<sup>57</sup> Enea Silvio Piccolomini all'imperatore Sigismondo di Lussemburgo (15 giugno 1437), in R. WOLKAN, *Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini*, Wien 1909-1918, Abt. I, Briefe aus der Laienzeis (431-1445), Bd. I, Privalbriefe, ep. 25, pp. 77-78: «Florentiam dico, que est Guelforum caput. Intelligis, quid Guelfi nomine significetur? Guelfus est, qui resistit imperium, Gibellinus, qui paret. Sed que magis imperio civitas rebellis est, quam Florentia, que magis emula? Lecte sunt noviter in concilio, quibus Florentini nullum se dominum recognoscere jactitant [...] Non sufficit Florentinis imperium abnegare, imperiales etiam occupant civitates, quas non ad jugum, sed ad exterminium subjiciunt, ut testimonio est Aretium et splendor ille quondam Tuscie Pisana civitas, nunc ruina et vile equorum stabulum [...]».

Prese di posizione del genere di quelle della Signoria nei confronti dell'imperatore, chiaramente, alimentavano il processo di concentrazione del potere, se non altro nel senso, già di anzi richiamato, dell'allontanamento della città di Firenze – ormai centro di un ampio e definito Dominio territoriale – dai condizionamenti esterni; in particolare, da quelli che passavano attraverso i vincoli giurisdizionali con le due entità – sempre meno – universali della Chiesa e, in questo caso, dell'Impero.

Ora, è altrettanto evidente che questo processo poté raggiungere un tale grado di sviluppo solo per via straordinaria. Ebbene, se è vero che il penale, per sua ontologica definizione, riflette la natura costituzionale dei poteri che lo esprimono, possiamo constatare che, al modo di agire straordinario degli Otto di Guardia nella repressione del dissenso politico – straordinario anche solo per il semplice fatto di scavalcare quei giurisdicenti forestieri sui quali la passata esperienza del Comune maturo aveva fatto pieno e convinto affidamento rimanendo ancorata ai rigidi steccati dell'ordinamento statutario –, corrispose un modo di agire politico, nelle sedi istituzionali tradizionali, parimenti straordinario e spregiudicato.

Consapevole dei rigidi vincoli che la legislazione statutaria poneva, accantonato un sia pur ventilato proposito di revisionare gli Statuti<sup>58</sup>, Cosimo preferì di gran lunga legare la crescita e la conservazione del suo regime di potere sulla città e sul Dominio alla legislazione straordinaria delle Balie. Negli anni che seguirono al rientro dei Medici a Firenze, fu tutta una creazione continua, costante e ininterrotta di queste Balie o Consigli speciali, con palese deformazione di una prassi che pure veniva da lontano, che gli stessi Albizzi avevano utilizzato, ma con moderazione e, soprattutto, senza mai portarla a livelli simili<sup>59</sup>. Dopo quella del 1434, furono create, a distanza estremamente ravvicinata, la

---

<sup>58</sup> Ne parla FUBINI, *Il regime di Cosimo de' Medici al suo avvento al potere*, in *Italia quattrocentesca*, cit., p. 75, nota n. 37, riportando un lungo passaggio di una provvisione (ASF, PR, 136, cc. 186v-187v) del 19 ottobre 1445.

<sup>59</sup> Fino all'avvento al potere della famiglia Medici, i Fiorentini avevano limitato l'uso di concedere poteri speciali – questo è il significato del termine balia – a magistrature o consigli solo a momenti di drammatica emergenza, e comunque per finalità sempre precise e definite, e per brevi periodi di tempo, ben consapevoli che quella doveva restare l'eccezione, non la regola. Così, le Balie del 1378 e del 1382 segnarono l'inizio e la fine dell'esperienza politica dei Ciompi. Nel 1393 una Balia consegnò formalmente la città nelle mani degli Albizzi, che successivamente ricorsero ad una nuova Balia solo nel 1412, per fronteggiare una presunta cospirazione dei rivali Alberti, e nel 1433, per esiliare Cosimo e altri partigiani medicei ostili al loro regime.

Balia del 1438 – che durò tre anni –, la Balìa del 1444 – che ne durò perfino cinque –, la Balìa del 1452 – che, fortemente osteggiata, cessò il suo ufficio dopo appena un anno. Ognuno di questi Consigli speciali meriterebbe un discorso a sé che, tuttavia, non possiamo qui intraprendere, sia per motivi di spazio, sia perché esiste al riguardo una letteratura consolidata<sup>60</sup>. Basti soltanto dire che i filo-medicei, adducendo quasi sempre le guerre in corso per l'egemonia sulla Penisola a pretesto della loro creazione, presero a riservare alle Balie le decisioni più delicate – e strategicamente importanti per la conservazione del potere – su questioni quali la sicurezza interna ed esterna, il fisco, gli scrutini e l'elezione degli ufficiali delle magistrature cardine, tra cui, naturalmente, gli Otto di Guardia. In questo modo, l'azione legislativa, quella che si esprimeva attraverso le provvisori, limitatamente a tali materie, veniva sottratta ai lunghi e travagliati giudizi di approvazione dei tradizionali Consigli statuari del Popolo e del Comune e guadagnava in rapidità ed efficienza – se non altro in termini di rispondenza agli obiettivi del potere politico.

Cosimo firmò il suo capolavoro politico nel 1458, quando fu creata l'ennesima Balìa perché raggiungesse questi precisi obiettivi: ripristinare le elezioni a mano (quindi non a sorte) della Signoria e degli Otto di Guardia, concedere agli Otto poteri speciali per la repressione del dissenso politico ma, soprattutto, istituire in luogo delle Balie un Consiglio permanente, che fu detto Consiglio del Cento.

Il Consiglio del Cento aveva voce in capitolo in materia di «statum seu bursas aut scructinea aut [...] onera vel conductas gentium armigeratum»<sup>61</sup>. In pratica, le proposte di legge su reggimento, elezioni, fisco e difesa militare (sempre rimessa a truppe mercenarie) non potevano essere approvate dai normali Consigli del Popolo e del Comune – come da statuto – senza aver prima superato il vaglio della nuova creatura medicea. Neanche a dire che le proposte di legge incontrassero seri ostacoli lungo il loro cammino, atteso che il Consiglio doveva essere formato da cento membri nominati per sei mesi in aggiunta alla Signoria e ai Collegi in carica. Era, inoltre, previsto che ne fossero membri

---

<sup>60</sup> Preziosa, ai nostri fini, si è rivelata, soprattutto, la lettura di RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 83-105.

<sup>61</sup> ASF, Cento, 1, c. 11v.

*ex officio* per le prime due sessioni del nuovo Consiglio i precedenti Otto di Guardia e i loro successori eletti il 21 agosto 1458. Il Consiglio del Cento riuscì, poi, a riservarsi l'elezione delle più importanti magistrature di dentro – come gli Ufficiali del Monte, gli Ufficiali del Catasto, gli Otto di Guardia, i Conservatori delle Leggi – e di fuori – come il capitano e i castellani di Livorno, il capitano e i castellani della fortezza di Pisa, i castellani di Stampace, di S. Marco, della fortezza nuova di Pisa, di Vicopisano, di Motrone<sup>62</sup>.

Alla riforma costituzionale che normalizzava il modo di agire politico straordinario delle Balie di lungo periodo si accompagnava la persecuzione dei nemici politici. Il 6 novembre 1458, durante una pratica<sup>63</sup>, gli Otto comunicavano ai presenti una loro esemplare deliberazione: confinare per venticinque anni i figli e i discendenti degli esiliati che erano stati dichiarati ribelli, o non avevano rispettato le condizioni delle loro condanne, e dei cittadini che erano stati giustiziati per motivi politici<sup>64</sup>. Individuavano, quindi, nel Capitano del Popolo, il mero esecutore della loro decisione<sup>65</sup>. I confinati dovevano ritenersi spogliati a vita del diritto di ricoprire cariche pubbliche. Le stesse misure si ripercuotevano su tutti quei cittadini che erano stati condannati per motivi politici fin dal 1434 per presunti legami con il passato regime albizzesco<sup>66</sup>. Non paghi, gli Otto dichiararono ribelli trentanove cittadini e ne fecero decapitare altri cinque «per facto di stato dell'anno 1434»<sup>67</sup>.

Quasi sicuramente risale a questo periodo la formazione del registro con tutte le deliberazioni sui crimini politici che l'ufficio formulò dal 1434 in avanti, che è, poi, quel registro 224 dal quale abbiamo ricavato grandissima parte dei dati fin qui riferiti. Il registro raccoglie anche tutte le provvisioni, o i passaggi di provvisioni, dove gli Otto erano investiti di poteri speciali per il perseguimento degli oppositori politici. In un

---

<sup>62</sup> ASF, Cento, 1, cc. 18v-19 per gli Ufficiali del Catasto; cc. 25rv per gli Otto, i Conservatori e gli Ufficiali del Monte; cc. 32rv per tutti i giudicanti di fuori indicati.

<sup>63</sup> ASF, CP, 55, c. 87r.

<sup>64</sup> ASF, Balie, 29, c. 10r.

<sup>65</sup> Le sentenze del Capitano del Popolo del 13 novembre basate sulla deliberazione degli Otto si leggono in ASF, OG, 224, cc. 85v-86r.

<sup>66</sup> ASF, OG, 224, c. 85v. Sul ruolo avuto dagli Otto nella materia del confino per motivi politici, utile la lettura di A. MACINGHI STROZZI, *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli*, edite a cura di C. Guasti, Firenze, Sansoni, 1877.

<sup>67</sup> Ivi, cc. 86rv.

provvedimento del novembre 1453 si trova, per la prima volta, menzionato il termine *balia* con riferimento alla magistratura; si dice, esattamente, che i nuovi Otto dovevano essere eletti «cum ea auctoritate et balia [...] de qua dictis elegantibus videtur» e che ricevevano, contestualmente, dalla Signoria, dai Collegi e dagli Accoppiatori «*balia libera et plenissima*» in materia di confino e privazione dei diritti politici, anche se per un periodo di solo sei mesi<sup>68</sup>. Questo fu, molto probabilmente, il precedente legislativo in forza del quale la *Balia* del 1458, la stessa che istituì permanentemente il Consiglio del Cento, prorogò i poteri speciali agli Otto addirittura per due anni<sup>69</sup>. Da allora, quella che era nata come una pratica straordinaria divenne la regola, tant'è che gli stessi Otto cominciarono a chiamarsi Otto di Guardia e *Balia*. E, infatti, appena qualche anno più tardi, nel 1460, una provvisione, muovendo dal presupposto che «*experientia clare docuit ac docet quod reputatio et auctoritas offitii Octo custodie civitatis Florentine quando habet baliā plus operatur ad conservationem boni et pacifici status et libertatis civitatis Florentine*», prorogò i poteri speciali dell'ufficio per altri cinque anni<sup>70</sup>. Tutto ciò, unito alla decisione di rimettere d'ora in avanti la selezione degli Otto al Consiglio del Cento<sup>71</sup>, conferma la rilevanza strategica della magistratura e conferma, altresì, quanto la repressione del dissenso politico abbia pesato sul consolidamento del potere di Cosimo de' Medici.

L'ultimo atto della *Balia* del 1458, che segnava non l'avvio di una stagione nuova ma una consistente accelerazione al processo di concentrazione del potere – questa volta più nel senso dell'innalzamento del Priorato ad ufficio cardine della Repubblica, sia pure fortemente condizionato, attraverso i meccanismi dei Consigli speciali, dai partigiani medicei – fu la decisione di mutare il «*titulus dominationis*» dei Priori, da Priori delle Arti a Priori della libertà e del popolo fiorentino. Troppo degradante la pregressa denominazione legata com'era alla tramontata esperienza dei regimi corporativo-artigiani

---

<sup>68</sup> ASF, Balie, 27, c. 170r (19 novembre 1453). Diversa la valutazione di ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 17, secondo cui gli Otto avrebbero avuto la *balia* sui crimini politici già dal rientro in città di Cosimo, e cioè dal 1434.

<sup>69</sup> ASF, Balie, 29, cc. 10rv.

<sup>70</sup> ASF, PR, 151, c. 77r.

<sup>71</sup> Sulla pretesa dei Medici di sostituire, fin dal 1434, l'elezione al sorteggio statutario degli Otto, e sulle difficoltà di attuazione che questa pretesa incontrò negli anni fino all'istituzione del Consiglio del Cento, vedi RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 60-64.

– l'ultimo fu quello delle Arti minori del 1378-1382<sup>72</sup> –, ma, soprattutto, troppo distante dalla nuova connotazione territoriale che la città aveva assunto negli ultimi anni<sup>73</sup>.

### 3. Gli Otto e gli ebrei.

La progressiva affermazione degli Otto di guardia come giudicatura criminale si interseca, nell'età di trapasso tra il regime albizzesco e il regime mediceo, con la vicenda degli ebrei a Firenze.

Una legislazione peculiare per gli ebrei comincia a svilupparsi, a Firenze, soltanto con l'introduzione degli ebrei prestatori e con la costituzione di una comunità ebraica; quando, in pratica, per contemperare due opposte esigenze quali osservare il precetto di diritto canonico che condannava il prestito di denaro a interesse e, viceversa, il bisogno urgente del credito per una società a fortissima vocazione mercantile come quella fiorentina, si diffuse la pratica di affidare l'esercizio del prestito a interesse agli ebrei, gli unici ai quali la proibizione canonica non poteva applicarsi<sup>74</sup>. Così, con una provvisione del novembre 1396 – quindi, al tempo degli Albizzi – si stabiliva che solo la Signoria avesse la facoltà di concedere a banchieri ebrei licenza di stabilirsi a Firenze per esercitarvi il prestito con interesse non superiore al 15% l'anno e che, qualora tale licenza fosse stata concessa, i Signori potessero, altresì, determinare le condizioni da farsi ai prestatori ebrei<sup>75</sup>.

Tuttavia, anche dopo la provvisione del 1396, continuarono ad operare a Firenze banchi di prestito tenuti da cittadini fiorentini, tra cui si conoscono il *Presto del Ponte alla Carraia* nel 1412, e quello *della Vacca*, appartenente ai soci Giuliano di Nannino de'

---

<sup>72</sup> ASF, Balie, 29, c. 118v (30 gennaio 1458): «qui Dominos artium priores appellat, quasi humilibus abiectisque personis atque infimis negociis presidere eos insinuet».

<sup>73</sup> Ivi, c. 125v: «equum fore censentes est, quemodmodum ab initio, cum civitas parva esset, parvumque aut nullum eius foret imperium exigueque civium opes, humilis quoque titulus dominationis fuit institutus; ita nunc, his omnibus magnum in modum mutatis et adauctis, titulus quoque dominationis iuxta ipsius dignitatem decentiamque mutetur atque efferatur».

<sup>74</sup> Cfr. U. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze, Tip. Galletti e Cocci, 1918, pp. 3-6. Importanti gli studi di M. LUZZATI, *Gli ebrei nella società e nell'economia fiorentina del secondo Quattrocento: osservazioni ed ipotesi*, in «Italia», VII, n. 1-2 (1989), pp. 53-61; Id., *Firenze e le origini della banca moderna*, in «Studi storici», 2 (1987), pp. 423-434.

<sup>75</sup> ASF, PR, 85, cc. 225rv, on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico](http://www.archiviodistato.firenze.it/archivigitali/complesso-archivistico).

Bardi e Piero di Francesco Piccioli tra il 1420 e il 1427. La stessa Signoria ebbe, in questo periodo, occasione di occuparsi più volte di coloro che prestavano a interesse, in spregio del diritto canonico, come attestano talune disposizioni finalizzate a regolare la restituzione di somme percepite sotto forma di interessi<sup>76</sup>. La presenza, comunque attiva, di banchi di prestito gestiti da operatori cristiani, come tali soggetti all'osservanza del precetto canonistico, ostacolava non poco il progetto delineato dalla provvisione del 1396 di chiamare a Firenze prestatori di fede ebraica<sup>77</sup>. Tant'è che una provvisione del gennaio 1406 interveniva vietando agli ebrei l'esercizio del prestito sia in città che nel Dominio, alla pena esorbitante di mille fiorini per ogni operazione di prestito<sup>78</sup>. La stessa proibizione è ripetuta negli Statuti fiorentini del 1415 – a riprova del dato che le redazioni quattrocentesche segnavano una rottura con la tradizione dello Statuto come semplice messa per iscritto di *consuetudines municipales* e, viceversa, ambivano ad essere soprattutto un luogo di raccolta ordinata delle provvisioni correnti<sup>79</sup>.

Nel frattempo, le autorità, facendosi difensori del precetto di diritto canonico, si sforzavano, comunque, di disincentivare i banchieri cristiani dal prestare denaro a interesse, sottoponendoli a divieti e restrizioni, ma non sempre riuscivano nell'intento. Alla fine, la Signoria si convinse dell'impossibilità di esercitare una sorveglianza efficace sui cittadini prestatori e si decise, perciò, nel 1430, a riservare la tanto discussa pratica agli ebrei. Risale, infatti, al giugno di quell'anno una provvisione con cui viene data alla Signoria facoltà di concedere a qualsiasi ebreo, entro il 15 settembre 1430, la licenza di

---

<sup>76</sup> ASF, PR, 94, c. 232v (gennaio 1406); 96, c. 193r (23 dicembre 1407); 102, c. 88v (16 agosto 1413); 105, c. 205v (20 novembre 1415).

<sup>77</sup> Secondo Cassuto, tuttavia, fuori dalla città di Firenze, in vari luoghi del territorio fiorentino, vennero chiamati già in quest'epoca, prestatori ebrei sia prima che dopo il 1394, anno in cui tutte le Arti inserirono nei loro Statuti la proibizione assoluta del prestito; così, nel 1393 Matassia di Sabato da Roma ottiene capitoli per prestare a San Miniato e, nel 1402, se non prima, Angelo di Abramo ottiene analoghe concessioni per Pescia. Probabilmente mancavano in quelle località prestatori cristiani.

<sup>78</sup> ASF, PR, 94, cc. 233rv: «Item considerantes quod iudei et seu ebreii sunt inimici crucis, Domini nostri Yhesu Christi, et omnium christianorum, et exercent usuras contra mandatum Ecclesie sancte, modo et forma predictis providerunt deliberaverunt et ordinarunt quod nullus ebreus sive iudeus, etiam undecunque originem duceret, possit aut ei liceat per se vel alium, directe vel per obliquum, tacite vel expresse, aut aliquo colore quesito, mutuare et seu mutari facere ad usuram et seu in fraudem usurarum, et seu aliquos contractus usurarios celebrare vel facere aut fieri facere, in civitate comitatu territorio vel districtu Florentie aut in aliqua civitate terra vel loco in quo dictum commune Florentie haberet aliquam iurisdictionem, preheminentiam, seu custodiam, sub pena et ad penam florenorum mille pro quolibet et qualibet vice qui contra predicta vel aliquod eorum faceret vel attentaret quoquo modo».

<sup>79</sup> Statuti di Firenze del 1415, II, rubrica 19 *Quomodo procedatur quando instrumentum, vel aliud dicit usurarium*, vol. I, pp. 124-125, dell'edizione a stampa.

esercitare il prestito a Firenze, con le condizioni che alla stessa sembreranno congrue, purché non fosse oltrepassato il tasso del 20%. Il provvedimento veniva motivato col desiderio che:

i poveri di Firenze non fossero rovinati, specialmente in quel tempo di peste, da così gravi usure quali si praticavano da coloro che avevano esercitato il prestito, e che essi potessero provvedere alle loro cose, quando la necessità li spingesse, con più lieve onere<sup>80</sup>.

La Signoria riuscì a vincere ogni difficoltà quando, nell'ottobre 1437, accordò la prima concessione per l'esercizio di un'azienda ebraica di prestito a Firenze<sup>81</sup>. Proprio in occasione dei capitoli tra il Comune e gli ebrei, si ritenne opportuno che i prestatori ebrei dipendessero da un'unica magistratura, e che esclusivamente a questa fossero deferiti l'esame e il giudizio di tutte le cause, sia civili che criminali, che si riferissero a loro. Già i primi capitoli stipulati nel 1437 contengono l'esplicita disposizione che la giurisdizione sugli ebrei sia affidata agli Otto di Guardia e che nessun altro magistrato possa procedere contro alcun ebreo senza espressa licenza degli Otto, eccetto che per i casi di omicidio o di lesioni comportanti la pena capitale o una multa non inferiore a lire mille, ovvero per imporre l'osservanza dei capitoli stessi. Inoltre, gli Otto non erano soltanto i giudici degli ebrei, ma anche i loro protettori contro chiunque avesse tentato, ingiustamente, di molestarli o di far loro violenza<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> ASF, PR, 121, c. 15v: «Ne pauperes florentine urbis tam gravi fenore, presertim hoc pestis, tempore, pessundentur, quemodmodum factum est ab iis qui usuras exercuerunt, sed ut leviori onere cum necessitas eos impulerit rebus suis providere possint, iudeos in civitatem suam introducere cupientes».

<sup>81</sup> ASF, Capitoli, 100, cc. 29r e ss., edite in M. CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savonarola: appunti di storia economica con appendice di documenti*, Borgo San Lorenzo, Tipografia Mazzocchi, 1907, pp. I-X.

<sup>82</sup> Ibidem: «Item quod nullus rector vel officialis comunis vel pro comuni flor. aut alius quicumque tam in dicta civitate quam extra possit audeat vel presumat directe vel indirecte mulctare vel condemnare dictum Abraam vel aliquem ex predictis ebreis seu contra ipsorum aliquem aliquam inquisitionem vel processum formare vel facere seu aliquod genus tormentorum inferre aut cogere ad solvendum aliquid nomine pene tam suo motu proprio quam ad requisitionem alterius pro et occasione inobservantii alicuius presentium capitulorum [...] pro et occasione alicuius maleficii delicti vel excessus per ipsos ebreos vel aliquem eorum commissi vel committendi excepto quod pro homicidio vel homicidiis vel vulneribus ppt. que secundum statuta comunis flor. pena mortis aut librarum mille vel maioris summe deberet imponi sine expressa licentia et deliberatione officii octo custodie civitatis flor. [...] Possit tamen quilibet rector et officialis cogere predictos Abraam et alios predictos ad observantiam presentium capitulorum et cuiuslibet eorum. Item quod Octo custodie civitatis flor. qui pro tempore fuerint intelligantur esse et sint ex nunc ex debito eorum officii protectores et defensores dictorum ebreorum [...]».



Non tardarono, però, a manifestarsi le prime difficoltà; complice un clima culturale, diffuso e radicato nella popolazione fiorentina, che poco tollerava gli ebrei. Non è un caso che la provvisione – già menzionata – del gennaio 1406 li definisse «inimici crucis, Domini Nostri Jhesu Christi, et omnium christianorum, et exercent usuras contra mandatum Ecclesie sancte»<sup>83</sup>. Si debbono ricondurre a ciò i primi provvedimenti discriminatori nei confronti degli ebrei.

I capitoli del 1437 garantivano agli ebrei feneratori il diritto di vestire come loro piacesse, senza che nessuno potesse obbligarli a portare alcun segno distintivo contro la loro volontà<sup>84</sup>. Tuttavia, una misura che, come questa, violava palesemente il diritto canonico<sup>85</sup> finì presto col risultare invisa a gran parte della popolazione fiorentina. Così, nel maggio del 1439, una provvisione istituiva l'obbligo del segno distintivo per gli ebrei in tutto il Dominio, sotto pena di cento fiorini d'oro, confermando l'esenzione da tale obbligo per i proprietari dei banchi o per chi fosse a loro legato da vincoli di parentela o di dipendenza<sup>86</sup>. Il provvedimento venne preso, comunque, malvolentieri; tant'è che esso non determinava affatto in che cosa il segno dovesse consistere, né come e dove esso doveva essere portato. Solo qualche anno più tardi, una provvisione dell'aprile 1446 – ormai in pieno regime medico –, senza menzionare la provvisione precedente, rinnovava per gli ebrei l'obbligo di portare il segno distintivo determinando, altresì, le norme per l'adempimento di tale obbligo. In particolare, si stabiliva che, in tutto il territorio fiorentino, ogni ebreo, a pena di cento fiorini d'oro, fosse tenuto a portare al di sopra degli

---

<sup>83</sup> Cfr. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, cit., pp. 36-37.

<sup>84</sup> ASF, Capitoli, 100, cc. 29r e ss., in CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze*, cit., p. VII: «Item possint et valeant et eisdem et cuilibet eorum liceat se induere et omnia indumenta et vestimenta portare quae voluerint et de quibus eis videbitur et placebit et ad electionem et beneplacitum eorum et cuiusque eorum et sine aliquo signo vel aliqua re preter et contra voluntatem eorum».

<sup>85</sup> Cfr. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, cit., p. 38: «È noto come la legge canonica, fino dal IV concilio Lateranense del 1215 [...], disponesse che ciascun ebreo dovesse nella esterioresità del suo abito distinguersi dai cristiani. È ovvio comprendere come questa misura, il cui scopo primo ed esplicitamente dichiarato era quello di evitare la possibilità di rapporti sessuali fra persone di diversa fede, ma che in fondo aveva forse lo scopo più ampio di designare gli ebrei come seguaci di una religione diversa dalla cristiana, con i quali nessuna relazione intima doveva contrarsi, apparisse gravosa e spiacevole agli ebrei, i quali sentivano da essa menomata la loro dignità umana, e per essa erano facilmente esposti alle dolorose conseguenze degli oltraggi e delle violenze delle popolazioni. Perciò in tutte le condotte feneratorie, che determinavano con impegno bilaterale i doveri e i diritti degli ebrei che venivano incaricati dell'esercizio del prestito, questi sollevano richiedere che fosse riconosciuta loro la facoltà di vestire a loro piacimento e di non essere soggetti a portare il segno distintivo».

<sup>86</sup> ASF, PR, 130, c. 84r, parzialmente edita in CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze*, cit., doc. VIII, pp. 366-367.

abiti esterni, sul petto o sulla parte anteriore della spalla, una O, ossia una rotella di panno o di nastro giallo, di diametro non minore di un sesto di braccio fiorentino. Da quest'obbligo erano esentati, unicamente, il titolare di ciascun banco con due soci da lui scelti, e il titolare di ciascun banco situato fuori dalla città di Firenze. Si aggiungeva, infine, che non si potesse, per l'avvenire, fare alcuna concessione contraria a quanto veniva ora stabilito, se almeno prima non fosse stata deliberata tale deroga dalla Signoria e dagli Otto di Guardia<sup>87</sup>.

Da quel momento in poi cominciano ad infittirsi le misure restrittive prese nei confronti degli ebrei. Così, un ebreo di nome Sabato, che praticava il prestito con interesse a Pistoia, trovandosi a Firenze nel luglio del 1463, ebbe rapporti sessuali con una prostituta del posto. Per aver contravvenuto al diritto canonico e alle leggi della Repubblica che vietavano relazioni del genere fra cristiani ed ebrei, Sabato da Pistoia fu condannato dagli Otto di Guardia a pagare quattromila fiorini; somma così alta che la magistratura autorizzò il pagamento rateizzato, nell'arco di otto anni<sup>88</sup>.

Quest'episodio di discriminazione è stato studiato con grande interesse da Cassuto<sup>89</sup>, che nota una significativa coincidenza fra la condanna di Sabato da Pistoia e la provvisione del 27 agosto 1463 recante numerose e severe restrizioni per gli ebrei tutti, prestatori e non. Innanzitutto, si ordinava che gli ebrei di età superiore a dodici anni, tanto i prestatori e i familiari dei prestatori quanto quelli che con i prestatori non avevano alcun rapporto, e tanto coloro che avevano la propria dimora a Firenze quanto coloro che dimoravano altrove, dovessero portare, finché stavano a Firenze, il segno giallo della O, di circonferenza non minore di un terzo di braccio, a pena di lire venticinque. Inoltre, si stabiliva che il numero degli ebrei prestatori a Firenze, aventi quindi il diritto di dimorare in città, non potesse essere superiore a settanta, compresi i parenti dei prestatori e i loro dipendenti, fossero uomini donne o bambini, e che qualunque altro ebreo non potesse fermarsi in città per più di cinque giorni, né potesse ritornarvi se non a un mese di

---

<sup>87</sup> ASF, PR, 137, cc. 226r e ss., parzialmente edita in CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze*, doc. V, pp. XIX-XXI.

<sup>88</sup> Un passaggio della provvisione (ASF, PR, 154, cc. 155 e ss. del 27 agosto 1463) con lo stanziamento della somma proveniente dalla condanna di Sabato è parzialmente edita in CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze*, cit., doc. XII, pp. XII-XIV.

<sup>89</sup> CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze*, cit., doc. XIII, pp. 372-376. La provvisione è in ASF, PR, 154, c. 151r.

distanza. Solo gli ebrei che avessero una concessione feneratizia potevano trattenersi a Firenze per qualunque periodo di tempo. Invece, gli ebrei che già dimoravano a Firenze da almeno sei mesi avevano tempo fino a tutto ottobre per lasciare la città. La stessa provvisione ricorda che tutte queste disposizioni erano state, in precedenza, accettate dagli ebrei prestatori, con i quali si era discusso al riguardo<sup>90</sup>.

L'immediata applicazione della provvisione del 27 agosto 1463 parrebbe attestata dalla condanna che fu inflitta a vari ebrei nel marzo 1466 perché portavano segni non del tutto conformi alle prescrizioni vigenti<sup>91</sup>. Che anche per i prestatori si usasse rigore è provato dalla condanna inflitta al prestatore Jacob di Manuele, due anni più tardi, per la mancanza del segno prescritto<sup>92</sup>. L'esame di altri documenti dimostrerebbe, viceversa, che le autorità fiorentine non furono troppo rigorose nell'esigere l'osservanza della disposizione che proibiva agli ebrei non prestatori di dimorare a Firenze. Così, il 18 giugno 1466 gli Otto di Guardia accordano al mercante Grassino di Manno da Pavia la facoltà di soggiornare a Firenze e nel suo contado, con due dipendenti, per tutto il mese<sup>93</sup>. Il 23 agosto 1466, gli Otto concedono a Manuele di Eliuccio d'Ancona e al figlio di lui, Consiglio, di potersi trattenere a Firenze per due mesi<sup>94</sup>.

La via che si era scelto di percorrere, però, non era tanto quella della clemenza e della transazione. Lo attestano le pene pecuniarie pesantissime cui gli ebrei erano

---

<sup>90</sup> Secondo Cassuto, è da ritenersi che gli ebrei, i quali venivano così privati dell'esenzione dall'obbligo del segno giallo, avessero accettato questa modificazione ai capitoli già stipulati per timore di ripercussioni più gravi, e per ottenere in cambio l'assicurazione della libertà di esercitare il loro culto. Difatti, la provvisione aggiunge che gli ebrei ammessi a dimorare a Firenze potranno tenere, leggere, studiare e copiare qualsiasi libro ebraico di religione o di scienza, purché non contenga alcunché di contrario alla fede cristiana, e di recitare le loro preghiere e di compiere le loro cerimonie.

<sup>91</sup> ASF, OG, 17, c. 11r.

<sup>92</sup> ASF, OG, 22, c. 32r.

<sup>93</sup> ASF, OG, 17, c. 39v.

<sup>94</sup> Ivi, c. 53r.

regolarmente sottoposti<sup>95</sup> e le torture che potevano subire in sede giudiziaria<sup>96</sup>. Lo attesta, soprattutto, un dato di lungo periodo che ci obbliga a forzare, solo per un attimo, il racconto cronologicamente ordinato degli eventi e delle situazioni, e a riferire di un episodio accaduto qualche anno più tardi, nel 1477, quando oramai su Firenze e sul suo Dominio signoreggiava Lorenzo de' Medici. La forzatura ci serve soltanto per far apprezzare quanto la scelta – che pure risaliva, come abbiamo visto, agli anni Trenta del Quattrocento – di riservare agli Otto di Guardia le cause sugli ebrei, alla lunga abbia agevolato l'infiltrazione del paradigma dell'infrazione politica – che loro fin da remote origini si portavano fisiologicamente appresso, con i perfezionamenti che abbiamo rilevato con l'ascesa al potere di Cosimo de' Medici – anche nella trattazione di questo genere di affari giudiziari.

Così, il 21 gennaio di quell'anno, gli Otto ingiungevano al Capitano del Popolo di confinare quattro ebrei fuori dal contado e distretto di Firenze per tre anni, in applicazione delle misure prese nel 1434. Inoltre, pure tutti gli altri ebrei che non erano banchieri né avevano rapporti o di parentela o di dipendenza con i banchieri stessi, erano tenuti a lasciare la città prima della fine del mese di gennaio, a pena di venticinque fiorini ciascuno e tratti di corda ad arbitrio dell'ufficio<sup>97</sup>. Si noti quel «cum prohibitione del 34»: significa con le stesse disposizioni che furono deliberate relativamente ai condannati per motivi politici nel settembre del 1434, parallelamente al rientro a Firenze dall'esilio di Cosimo de' Medici. Il dato può essere letto come una prova della supposta dilatazione del penale

---

<sup>95</sup> Gli ebrei tentarono di far sì che l'arbitrio degli Otto fosse frenato da un'esplicita disposizione e ottennero che nei Capitoli del 1448 venisse stabilito che per le trasgressioni punibili con una pena pecuniaria non potesse mai infliggersi una pena superiore a quattrocento lire. Tuttavia, malgrado questa clausola, gli ebrei venivano, comunque, condannati a pene pecuniarie piuttosto elevate. A questo proposito, si è potuto rilevare che, quando si trattava di somme importanti, la stessa sentenza di condanna, ovvero una deliberazione immediatamente successiva, determinava l'opera pubblica che quella cifra sarebbe andata a finanziare. Così, ad esempio, i quattromila fiorini di Sabato da Pistoia dovevano essere impiegati, all'infuori di una piccola quota per i notificatori del reato e per spese varie, nei lavori occorrenti per il Palazzo della Signoria e nell'acquisto di argenterie per la mensa dei Priori (cfr. ASF, PR, 154, cc. 155).

<sup>96</sup> Alcuni esempi, anche se un po' più tardi, in ASF, OG, 69, c. 72r e 95, c. 56r.

<sup>97</sup> ASF, OG, 44, c. 12v: «Item omnes simul ut supra cohadunati, iustis ut asseruerunt de causis moti, et servatis servandis, deliberaverunt quod scribatur D.no Capitaneo populi quatenus releget [...] ebreos et quemlibet eorum extra civitatem comitatum et districtum Florentie, pro tempore et termino trium annorum proxime futurorum cum prohibitione del 34. Et quod omnes alii ebrei non nominati per conductores ebreorum, tam mares quam femine, teneantur et debeant disgombrare civitatem Florentie hinc ad per totum mensem presentim ianuarii, sub pena fl. 25 largorum pro quolibet eorum et seu tractatum corde et arbitrii dictorum octo».

modellato dal paradigma dell'infrazione politica anche ad altre fattispecie criminose – nel nostro caso, espulsione di ebrei per non si sa quali colpe –, e di quanto la magistratura degli Otto di Guardia funzionasse da apparato-vettore di questa dilatazione<sup>98</sup>.

#### **4. Gli Otto al tempo di Piero de' Medici.**

Cosimo morì il 1° agosto 1464. Il 1° novembre 1463 era morto Giovanni, fratello minore di Piero, senza lasciare figli. Sulle spalle di Piero gravava così una duplice responsabilità: da una parte, quella di difendere e conservare lo stato – il regime costruito con pazienza dal padre – e, dall'altra, quella di assumere contemporaneamente la gestione della banca di famiglia. L'eredità politica di Cosimo sembrava ben consolidata, perché il regime era uscito irrobustito dopo il Parlamento, la Balìa e le riforme, fra le quali l'istituzione di un Consiglio speciale permanente come il Consiglio del Cento del 1458.

Non trascorse molto tempo, però, che si cominciò a respirare aria di crisi all'interno dello stesso schieramento mediceo. I suoi più influenti partigiani, Agnolo Acciaiuoli, Luca Pitti e Dietisalvi Neroni, non erano, infatti, disposti a riconoscere a Piero la stessa posizione di preminenza di cui aveva beneficiato a lungo il padre<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> La carica repressiva connaturata al paradigma dell'infrazione politica esteso alle cause sugli ebrei si manifestò, con particolare violenza, nell'agosto del 1493. Un giovane ebreo spagnolo, coinvolto in una rissa con alcuni ragazzi fiorentini, ne ferì uno alla gola con un coltellino. I ragazzi lo denunciarono ad un birro che si trovava a passare nelle vicinanze del luogo dell'aggressione. Costoro non si limitarono ad accusarlo del ferimento, ma avanzarono anche il sospetto che l'ebreo fosse responsabile degli sfregi che erano stati fatti poco prima ad alcune immagini sacre. Per paura, l'ebreo ammise di aver realmente commesso il sacrilegio e, subito dopo, condotto al Bargello e sottoposto a tortura, confessò tutti i particolari della sua colpa: la notte precedente aveva colpito col coltellino la statua della Madonna che si trovava allora fuori dalla chiesa di Or S. Michele, e il bambino Gesù che teneva in braccio, e poche notti avanti aveva danneggiato una Pietà nella chiesa di S. Maria in Campo, e imbrattato la statua della Madonna di S. Onofrio presso il canto dell'Ospedale di S. Maria Nuova. È molto probabile che il giovane confessò colpe mai commesse, straziato dall'abominevole macchina della tortura. Udita la confessione del giovane, gli Otto di Guardia lo condannarono al supplizio: il giorno 17 agosto doveva essergli tagliata una mano davanti alla Madonna di S. Onofrio, poi l'altra mano davanti a S. Maria in Campo, quindi dovevano essergli cavati gli occhi di fronte a Or S. Michele. Per evitare tafferugli, il carro del condannato fu fatto transitare per vie traverse. Tuttavia, giunto in S. Croce, il carro fu bloccato a colpi di sassi; tramortite o messe in fuga le guardie, la popolazione presente uccise a sassate l'ebreo, lo denudò, gli legò una corda al collo e ad una gamba, e lo trascinò per le vie della città. Recuperato ciò che restava del cadavere, gli Otto fecero comunque eseguire su di esso la loro macabra sentenza di morte. Il testo di questa condanna si trova in ASF, OG, 95, c. 56r.

<sup>99</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., p. 166: «La prospettiva in cui questi uomini vedevano i loro rapporti con Piero è lapidariamente espressa in una lettera che Dietisalvi scrisse a Francesco

La situazione degenerò quando, nel 1465, Piero chiese di prorogare per altri cinque anni ancora i poteri speciali degli Otto di Guardia. Inaspettatamente il Consiglio del Cento, creato per rinsaldare il potere mediceo, votò contro. A molti, infatti, appariva chiaro che gli Otto stavano dilatando, nella più totale assenza di regolamentazione, la propria facoltà di giudicare come un tribunale, esiliando e privando dei diritti politici i dissidenti. La discussione più accesa al riguardo si ebbe nelle consulte e pratiche del settembre e del novembre 1465. Un membro degli Otto, Luigi Guicciardini, lamentava la scarsità di poteri in capo alla magistratura sul fronte della sicurezza interna. Viceversa, dalla fazione antimedicea si replicava che non occorre prerogative speciali<sup>100</sup>, oppure c'era chi chiedeva un ritorno all'autorità di cui gli Otto godevano prima del Parlamento del 1458<sup>101</sup>, che attribuì loro, per la prima volta, i poteri di balia<sup>102</sup>, poi riconfermati, con proroga di cinque anni, da una provvisione del 7 giugno 1460, muovendo – come sottolineammo più sopra – dal presupposto che l'autorità derivante agli Otto dalla possibilità di agire con balia, cioè con pieni poteri e con criteri di maggiore aderenza alla realtà politica, fosse perfino più utile, ai fini della sicurezza della *civitas-respublica*, delle carceri, delle torture, delle pene anche più gravi, inflitte dai giudicanti ordinari<sup>103</sup>.

A novembre, gli esponenti più attivi della fazione antimedicea, Agnolo Acciaiuoli, Dietisalvi e Francesco Neroni, Roberto Altoviti, chiesero che alla Signoria e agli Otto, come sua emanazione, fosse preclusa la facoltà di pronunciare sentenze con una maggioranza di sei voti e di ingerirsi nell'attività dei Rettori forestieri<sup>104</sup>.

---

Sforza una settimana dopo la morte di Cosimo: “*dove in vita di Chosimo si lasciava il pensiero a llui, hora questi che rimangono nel ghoverno dello stato, che è Piero chol favore di parechi cittadini i quali erano fratelli ad Cosimo, ora hanno ad essere padri ad Piero*”».

<sup>100</sup> Così Agnolo Acciaiuoli in ASF, CP, 58, cc. 22v-23r (4 settembre 1465). Già nel mese di giugno, lo stesso Acciaiuoli era intervenuto sul punto dicendo che «*baliā esse mortem civitatum*», in ASF, CP, 57, cc. 12v, 15r (1 e 12 giugno 1465).

<sup>101</sup> Così Manno Temperani in ASF, CP, 58, cc. 27v-28v (5 settembre 1465).

<sup>102</sup> ASF, Balie, 29, cc. 9rv.

<sup>103</sup> ASF, PR, 151, cc. 76v-78v: «*rei experientia clare docuit ac docet quod reputatio et auctoritas offitii Octo custodie civitatis Florentie quando habet baliā plus operatur ad conservationem boni et pacifici status et libertatis civitatis Florentie et ad bene honesteque vivendum in civitate predicta etiam sine alicuius pene irrogatione quam operentur ceteri [...] rectores ac [...] magistratus [...] cum carceribus ac tormentis gravissimorumque penarum inflictione*». Cfr. anche ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 20.

<sup>104</sup> ASF, CP, 58, cc. 35r-41v (3 e 4 novembre 1465), edite in PAMPALONI, *Fermenti di riforme democratiche nella Firenze medicea del Quattrocento*, in «Archivio storico italiano», CXIX (1961), pp. 244-245. Cfr. anche RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 175-176.

Tanto accanito ostruzionismo si concretizzò, tuttavia, in un risultato solo in parte soddisfacente. L'8 novembre, infatti, una provvisione, se da una parte non prorogava di nuovo i poteri di balia e ripristinava il metodo del sorteggio per la scelta degli Otto, dall'altra riconosceva loro, per la prima volta, il potere di condannare direttamente – senza, cioè, dover passare per i giudicanti ordinari – per ogni fatto criminoso punibile con pena pecuniaria non superiore a lire cinquanta<sup>105</sup>.

Fattori esterni provocarono, quindi, nuove tensioni all'interno del già instabile schieramento mediceo. Piero aveva proseguito la politica del padre Cosimo di stretta alleanza con la Milano di Francesco Sforza, mentre tra i suoi stessi sostenitori cominciò a farsi strada l'idea di un riavvicinamento a Venezia<sup>106</sup>. La morte di Francesco Sforza, avvenuta l'8 marzo 1466, indebolì la posizione di Piero. La proposta di un sostanzioso aiuto finanziario alla duchessa di Milano, caldeggiato dai Medici, fu cassata anche da Agnolo Acciaiuoli e Dietisalvi Neroni.

Nel maggio 1466 la situazione interna diventò così critica che la Signoria si vide costretta a far giurare a tutti i veduti alle cariche maggiori di mantenere la pace e di rinunciare a tutti i patti politici privati, che vennero dichiarati nulli e non vincolanti. In più, ammonì che «tutte le cose del comune s'abbino a praticare nel Palazzo dei Priori»<sup>107</sup>. A questo giuramento ne seguì un altro, sottoscritto da circa quattrocento cittadini: tra loro, il Pitti, l'Acciaiuoli, il Neroni e persino il cugino di Piero, Pierfrancesco<sup>108</sup>. I sottoscrittori si impegnavano, così, in particolare, a sostenere la tradizionale forma di governo repubblicana – «che la città si governi come consueto di giusto e popolare governo» – frustrata dalle mire dispotiche di casa Medici, fondata sull'estrazione a sorte, e non a

---

<sup>105</sup> ASF, PR, 156, cc. 210r-212r.

<sup>106</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 187-188.

<sup>107</sup> ASF, CP, 58, cc. 154rv. L'ordinanza della Signoria (ma non il testo del giuramento) è edita in A. MUNICCHI, *La fazione antimedicca detta del Poggio*, Firenze, Tip. Galileiana, 1911, Appendice, n. 4, da ASF, Carte Stroziane, 2ª serie, 96, n. 1. Nella ricostruzione del Rubinstein, Pio II, che visitò Firenze nella primavera del 1459, afferma nei suoi *Commentarii* che già dopo l'agosto 1458 gli affari di stato si discutevano nella casa di Cosimo in via Larga anziché nel Palazzo dei Priori, e registra l'usanza come una prova della supremazia della famiglia Medici a Firenze.

<sup>108</sup> Il documento, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, Ms. II, I, 106 con titolo *Obligazione di molti cittadini fiorentini del 27 maggio 1466*, è edito in PAMPALONI, *Il giuramento pubblico in Palazzo Vecchio e un patto giurato degli antimediceci (maggio 1466)*, in «Bollettino senese di storia patria», LXXI (1964), pp. 212-238.

mano, della Signoria – «che per l'avvenire la tratta de' nostri magnifici Signori si faccia a sorte et non altrimenti» –, a contrastare la pratica invalsa di reprimere, per le vie straordinarie, i cittadini dissidenti – «che nessuna violenza o novità sarà fatta a nessuno cittadino straordinariamente» –, a tutela della antica libertà – «che ta' cittadini intendino essere liberi et a consigliare et a giudicare le cose pubbliche»<sup>109</sup>. La posizione di Piero vacillò sempre di più.

Nel mese di luglio, un tentativo di abolire il Consiglio del Cento fece precipitare la situazione. Sia Piero che i suoi avversari si procurarono aiuti militari nell'eventualità che le ostilità generassero disordini in città: mentre Piero si rivolse al duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, i suoi avversari trovarono appoggio presso il marchese di Ferrara Borso d'Este. Inoltre, il Medici allertò i suoi contadini e altra gente d'arme del territorio, pronti a soccorrerlo in caso di necessità. Il 28 agosto fu sorteggiata la nuova Signoria per i mesi di settembre e ottobre, che risultò favorevole a Piero. Questa circostanza e la forza militare da lui raccolta indussero il principale avversario dei Medici, Luca Pitti, ad accordarsi con Piero con la promessa, fra l'altro, di un'alleanza matrimoniale fra le due famiglie. Ciò nonostante, gli eventi che seguirono segnarono la definitiva sconfitta del partito antimedicino di Pitti e compagni. L'ennesima Balìa creata per quattro mesi elesse i nuovi Otto di Guardia fra uomini fedelissimi a Piero<sup>110</sup> che, ancora una volta, ebbero i poteri speciali di cui erano stati privati nel 1465, addirittura con una proroga decennale<sup>111</sup>. Molti oppositori furono condannati all'esilio<sup>112</sup>.

---

<sup>109</sup> Ivi, p. 233. Anche in RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 188-190, e in FUBINI, *La congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento*, in *Italia quattrocentesca*, cit., p. 89. Proprio Fubini nota il carattere diametralmente opposto di questo giuramento degli antimedicini del 1466 rispetto a quello che un gruppo di aderenti al partito di Cosimo prestò nel 1449. L'elemento di discriminazione è, appunto, quello della straordinarietà che, come abbiamo detto già altre volte, tiene insieme i due canali battuti dai Medici nel consolidamento del loro potere, cioè repressione del dissenso politico e controllo sui meccanismi soprattutto elettorali della vita istituzionale: «Conciò sia cosa che non solamente in publico et ordinario, ma etiamdio straordinariamente e con consigli, opere et auditori secreti et particolari si debba continuamente et con ogni affectione attendere alla conservatione et acrescimento della nostra republica et del buono et tranquillo stato di quella».

<sup>110</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., pp. 198-199.

<sup>111</sup> ASF, Balie, 30, c. 12v: «per anni dieci [...] l'ufficio degl'otto che pe' tempi saranno [...] habbino quella medesima o simile auctorità, potestà et balia, la quale [...] hebbono gl'otto facti per l'auctorità della balia dell'anno 1434».

<sup>112</sup> ASF, OG, 224, cc. 126v-136v.



La versione ufficiale dei fatti – per cui la fazione antimedicca del Poggio fu sconfitta da Piero de' Medici nel settembre 1466 in seguito ad una congiura tramata dai capi di essa con Borso d'Este allo scopo di uccidere Piero e cambiare il governo di Firenze – è costruita sulla deposizione resa da Francesco Neroni davanti al Capitano del Popolo e datata 10 settembre<sup>113</sup>. Tuttavia, esistono alcune differenze sostanziali fra questa deposizione del 10 settembre e la lunga confessione autografa, che ha la forma di una lettera privata non datata, indirizzata dal Neroni a due membri dell'ufficio degli Otto di Guardia per ordine del quale il Capitano stava procedendo contro Francesco e gli altri imputati<sup>114</sup>.

La prima differenza riguarda la richiesta dell'intervento militare di Borso d'Este da parte degli avversari di Piero de' Medici; richiesta che doveva servire da principale capo d'accusa contro i congiurati. Secondo il racconto di Alessandro Rinuccini, membro della Balìa, l'11 settembre furono confinati, dalla Balìa stessa, Agnolo Acciaiuoli, Dietisalvi Neroni, ed altri, «e la cagione si disse che era, perché eglino aveano voluto fare venire gente d'arme in su' terreni del comune di Firenze, e che avevano voluto fare contro la libertà [...]»<sup>115</sup>. Del resto, la condanna dei congiurati decretata dalla Balìa lo stesso 11 settembre qualifica come principale capo d'accusa la richiesta di truppe estensi da parte degli antimedicci, senza, peraltro, mai menzionare il progetto di uccidere Piero<sup>116</sup>. Nella deposizione del 10 settembre, Francesco attribuisce il progetto di esiliare Piero, come anche l'iniziativa di un'alleanza con Venezia e con Giovanni d'Angiò, cioè di «rivolgere lo stato qui della città, far lega con li Vinitiani, et fare passare a tempo nuovo el Duca Giovanni» esplicitamente ai capi della fazione antimedicca, che si sarebbero poi rivolti a Borso d'Este solo dopo che s'erano accordati di volere «mettere ad effecto e loro

---

<sup>113</sup> Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, Pisis, Excudebat Jacobus Gratiolius, 1784, vol. II, pp. 32-34. L'originale è in ASF, Mediceo avanti il Principato, LXVIII, c. 76.

<sup>114</sup> Si tratta del documento conservato in ASF, Mediceo avanti il Principato, XCVII, c. 249, edito in RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni e la congiura antimedicca del 1466*, in *Studies in Italian history in the Middle Ages and the Renaissance*, vol. 2, *Politics, diplomacy and the constitution in Florence and Italy*, edited by G. Ciappelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 249-260, in part. pp. 255-260.

<sup>115</sup> Passo dei *Ricordi storici* di Rinuccini citato in RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni*, cit., p. 253, nota n. 17.

<sup>116</sup> Il testo della condanna è edito in MUNICCHI, *La fazione antimedicca detta del Poggio*, cit., Appendice, n. 19.

pensieri»<sup>117</sup>. Viceversa, nella lettera indirizzata ai due ufficiali degli Otto di Guardia, Francesco attribuisce il progetto di esiliare Piero esclusivamente a Borso d'Este, al quale i capi della fazione antimedicea avrebbero soltanto chiesto consiglio. Più nel dettaglio, Francesco, avendo «rigrato» durante la notte tutto ciò che aveva fatto «da un anno in qua» racconta che il 12 agosto venne informato da Luca Pitti di una concentrazione di truppe milanesi intorno a Imola. Poco dopo, il messo da Ferrara mostrò a Francesco una lettera del suo Signore in cui si offriva aiuto e protezione, e si suggeriva che «Piero fussi levato dalla città» ed esiliato. Borso d'Este avrebbe visto di buon grado un mutamento di regime in Firenze, che avrebbe portato all'abbandono dell'alleanza con Milano, e stava senza dubbio tramando in quella direzione<sup>118</sup>.

Un secondo elemento di differenziazione riguarda la venuta delle truppe estensi ai confini fiorentini sul finire di agosto. Nella deposizione del 10 settembre, troviamo riportato che essa era stata causata dai capi della congiura allo scopo di «levare via Piero di Cosimo» e confinare molti suoi seguaci. Viceversa, secondo la lettera agli ufficiali degli Otto di Guardia, essa risaliva ad un'offerta di sussidio di Borso d'Este che fu accettata solo quando si seppe dell'avanzata delle truppe sforzesche<sup>119</sup>.

Nella lettera, poi, non esiste traccia del progetto di uccidere Piero. Viceversa, il testo della deposizione del 10 settembre comincia col ripetere quasi testualmente il passo della lettera per cui «Piero di Cosimo fusi levato della città», ma poi continua «o ammazzarlo», dopodiché ritorna alla versione della lettera «o haverlo in luogo sicuro di mandarlo fuori della città», e infine, aggiunge, «et appresso confinare et torre lo stato a molti suoi amici»; un particolare, quest'ultimo, che, secondo Rubinstein, poteva servire a dimostrare che la congiura era diretta non solo contro Piero, ma anche contro i suoi partigiani. Fra l'altro, ricordiamo che neppure la condanna di Agnolo Acciaiuoli, Dietisalvi Neroni, Niccolò Soderini e altri, decretata dalla Balìa l'11 settembre, menziona il progetto di uccidere Piero. Dal canto suo, Piero, in una lettera a Pigello Portinari che dirigeva il banco dei Medici a Milano, scrive:

---

<sup>117</sup> FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 32-33.

<sup>118</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni*, cit., pp. 256-257.

<sup>119</sup> Ivi, p. 259.

mi dovevano tagliare a pexi et sachegiarli la casa, et così alchuni altri amici mal tractare, rivolgere lo stato, e fare delle altre cose assaj, che saria lungo a dire; ma farò d’havere il processo in forma et manderollo, acciò che lo mostri a cotesti Illustrissimi Signori<sup>120</sup>.

Infine, a Piero interessa dimostrare la veridicità del complotto, fatto confessare – a questo punto possiamo ben dirlo – a Francesco Neroni. Sempre nella lettera a Pigello Portinari, Piero accenna al carattere volontario della confessione di Francesco, il quale «scoperse il tractato» essendo stato «messo nelle mani del rectore, con poca tortura o quasi niente». Un’affermazione che Francesco stesso contraddice nella sua lettera ai due membri dell’ufficio degli Otto di Guardia che l’avevano consegnato al Capitano del Popolo dopo l’arresto:

Lionardo e Giovanni. Voi mi lasciaste iersera in mano crudele, ché e avvenne a me come è usanza di rettori in principio, che per sei volte mi stechò la mano in forma che si può dire quella mano mezza perduta. Poi mi misono a la stangheta e per molte volte in modo che si può dire una gamba perduta. Sono rotto da tutti e due e’ lati, vecchio e povero, e in tanta calamità da acrescerne nonché a’ cittadini di una medesima patria, ma a ciaschuno<sup>121</sup>.

Come abbiamo già detto, i cospiratori, ad eccezione di Luca Pitti, furono tutti esiliati. Ma, appena pochi giorni dopo, il 20 settembre, forse per stemperare il clima repressivo suscitato dagli arresti e dagli esili e far guadagnare il regime in popolarità, fu disposta la cancellazione delle condanne di molti cittadini che erano stati confinati e privati dei diritti politici dal 1434 in poi<sup>122</sup>.

Dopo questo gesto di clemenza quasi principesca, e dopo che comunque il canale della repressione del dissenso politico aveva dato i suoi buoni frutti, Piero si prodigò nel ripristino dei tanto discussi meccanismi di controllo elettorali. A curare quest’altro delicato aspetto sarebbe stata la Balìa, con la sola condizione che essa non potesse in alcun modo ridurre i poteri della più importante creatura del regime mediceo, quel Consiglio permanente che era il Consiglio del Cento<sup>123</sup>. Si voleva, in questo modo,

---

<sup>120</sup> RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni*, cit., p. 254, nota n. 21.

<sup>121</sup> Ivi, p. 255.

<sup>122</sup> ASF, Balie, 30, cc. 20v-22v; MACINGHI STROZZI, *Lettere*, cit., pp. 581-582.

<sup>123</sup> ASF, Balie, 30, c. 5v: «intelligatur confirmata et roborata omnis auctoritas circa consilium quod vocatur consilium del Cento [...] et contra tamen in ipsius diminutionem nihil disponi, provideri vel ordinari possit quoquomodo; sed in augmentum et favorem sic».

difendere il Consiglio da qualunque tentativo di riforma o di abolizione, al pari di quelli che erano stati promossi nei mesi immediatamente precedenti la congiura ordita dagli oppositori di Piero. L'altra strategia seguita fu quella di assegnare un breve termine alla Balìa, facendola durare fino al 31 dicembre. L'idea era evidentemente quella di lasciar presto assorbire l'attività provvisoria della Balìa dal permanente Consiglio del Cento e di riservare allo stesso Consiglio la nomina, anno per anno, degli Accoppiatori che d'ora in poi sarebbero tornati ad eleggere a mano, non a sorte, la Signoria.

### **5. La progressiva affermazione degli Otto come giudicatura criminale a vocazione territoriale.**

L'inarrestabile ascesa degli Otto cominciò, all'inizio degli anni Cinquanta, a destare preoccupazioni in quanti lamentavano una forte ingerenza, da parte loro, nell'ordinario funzionamento della giustizia; ordinario perché basato sul rispetto dei Rettori forestieri e del dettato statutario.

Questi timori andarono a costituire il preambolo – la *iusta causa* – di una provvisione, approvata nel gennaio 1452, che denunciava, appunto, quanto gli Otto fossero ormai portati «ex longeva consuetudine» a intromettersi in qualunque causa sia civile che criminale non pertinente alla loro *iurisdictio* estromettendo, così, dalle loro funzioni i giudicanti forestieri i quali si sentono, alla fine, come minacciati da tanta intromissione<sup>124</sup>. Con questi presupposti, il provvedimento vietava agli Otto di ingerirsi nel contenzioso civile e, in generale, nell'operato dei Rettori forestieri, salvo che fossero stati loro stessi a richiederne l'intervento. Al tempo stesso, però, la legge confermava la giurisdizione degli Otto sulla gestione dei crimini politici, nel perseguire i quali essi debbono agire senza rifarsi ad una regola procedurale specifica, bensì adattando la loro risposta, repressiva o meno che fosse, alle contingenze del singolo caso politico<sup>125</sup>. Come

---

<sup>124</sup> ASF, PR, 142, cc. 420r-421v (25 gennaio 1452): «in quacumque re seu causa tam civili quam criminali non existente de pertinentibus ad eorum cognitionem, ex quo magna sequitur in ordinario nullus rector vel officialis forensis quando videt quod Octo prefati se intromictunt in aliquo tali negotio audet cognoscere vel punire quadam reverentia et timore eorum offitii».

<sup>125</sup> Ivi: «in faciendo capi malefactores et contra eos procedi seu sententari et exequi prout eorum officio secundum casus contingentiam videbitur convenire».

rilevato in precedenza, la *iurisdictio* degli Otto sui crimini politici risaliva ufficialmente – perché, di fatto, la ebbero fin dalla loro creazione – alla Balìa medicea del 1434, che ordinava alla magistratura di indagare sui responsabili dei moti insurrezionali succedutisi nel mese di settembre e di trasmettere i risultati delle relative inchieste al Capitano del Popolo; non a caso, proprio da quel momento incomincia la serie di bollettini degli Otto che ingiungono al Rettore forestiero di avviare e concludere il procedimento secondo le loro istruzioni.

La provvisione validava, inoltre, altre competenze acquisite di recente dagli Otto su materie nuove – nuove perché, in fondo, di dissenso politico se ne occupavano fin dal 1378 –, tra le quali si trovano indicate, per la prima volta, la licenza di portare armi, il gioco d'azzardo e i «negotia hebreorum commissa», cioè la giurisdizione civile e criminale sugli ebrei<sup>126</sup>.

Solo qualche settimana prima era stata approvata una provvisione che, se da una parte convalidava la facoltà dei Signori di commutare la pena di morte e di assumere le funzioni di ultima istanza nel penale, dall'altra, però, vietava loro di inviare bollettini, scritture di altro genere e minacce che avessero lo scopo di condizionare o interferire nell'operato dei giudicanti ordinari.

Comunque, già a partire dagli anni Trenta del Quattrocento, tra la fine del regime albizzesco e l'instaurazione di quello mediceo, gli Otto estesero le loro competenze anche ad altri e numerosi settori del penale<sup>127</sup>. Nel 1444 hanno cognizione delle trasgressioni dei Cassieri del Monte, mentre nel 1448 erano stati conferiti loro pieni poteri in tempo di contagio<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> Mentre l'attribuzione degli affari ebraici è documentabile fin dal 1437, anno in cui furono siglati i primi capitoli fra il Comune di Firenze e i prestatori ebrei, la facoltà di perseguire coloro che fossero stati trovati in possesso di armi senza autorizzazione, pare fosse stata loro concessa, non si sa se per la prima volta, il 16 aprile 1436. Cfr. ASF, PR, 127, c. 15v. Certo è che le sentenze in tali materie venivano prima emesse dal Capitano del Popolo, quando già a partire dal 1433 non se ne trovano più nei registri di quest'ultimo. Cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 19, nota n. 45.

<sup>127</sup> Ivi, pp. 20-21.

<sup>128</sup> Cfr. sul punto i documenti editi in A. CORSINI, *La moria del 1464 in Toscana e l'istituzione dei primi lazzaretti in Firenze e in Pisa*, Firenze, Claudiana, 1911, pp. 32-33.

Ma la più interessante fra tutte, perché indicativa della crescita esponenziale degli Otto anche come magistratura criminale attiva in tutto il Dominio fiorentino, è certamente l'attribuzione, avvenuta con una provvisione del gennaio 1452, del potere di giudicare i reati commessi contro le donne e le serve. Questo provvedimento riconosce, per la prima volta, agli Otto gli stessi poteri dei Rettori forestieri e degli ufficiali estrinseci, come i vicari, nella gestione di detti crimini in tutto il territorio del Dominio fiorentino. In pratica gli Otto, qualora fossero venuti a conoscenza di qualche causa di questo genere trattata o presso i giudicanti ordinari a Firenze oppure presso le corti degli ufficiali di fuori dislocati nel territorio potevano, ora, in virtù di questa legge, intervenire per imporre la sentenza o addirittura per emetterla loro stessi sostituendosi completamente ai Rettori<sup>129</sup>.

Pare che la provvisione fosse stata originata da un episodio di violenza verificatosi, appena un mese prima, nel dicembre del 1452, presso il popolo di Santa Maria di Peretola, una piccola parrocchia rurale, a poche miglia da Firenze, nella parte più meridionale del vicariato del Mugello<sup>130</sup>. Una donna, Maria, era stata aggredita e il marito, Chiaro, anziché denunciare il fatto – come da statuto – ad un ufficiale di stanza a Peretola, denominato negli atti «*rector dicti populi*», subordinato al vicario del Mugello, notificò e accusò l'aggressore, Silvestro, al magistrato degli Otto di Guardia, convinto che sarebbe stato punito più severamente.

Sebbene il delitto commesso nei confronti della donna fosse moralmente offensivo e sebbene la provvisione del 25 gennaio 1452 avesse confermato la giurisdizione degli Otto sui comportamenti devianti – in particolare, sul gioco d'azzardo –, tecnicamente, l'aggressione subita da Maria non poteva definirsi un crimine contro l'*ordo*; pertanto, la questione avrebbe dovuto essere risolta dagli ufficiali del luogo, senza che la Dominante interferisse per mezzo delle sue magistrature centrali. Ciò nonostante, i famigli degli Otto,

---

<sup>129</sup> ASF, Balie, 27, c. 75v: «*habeant dicti Octo custodie eandem potestatem et auctoritatem quam habeant rectores predicti et propterea teneantur et sint obligati cum primo fuerit eis notificatum procedere et condemnare sub eisdem penis et modis et aliis quibus supra adstringuntur dicti rectores vigore presentis legis*».

<sup>130</sup> La vicenda è ricostruita in CONNELL, *Il cittadino umanista come ufficiale nel territorio. Una rilettura di Giannozzo Manetti*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 359-383.

inviati nella notte a Peretola, arrestarono Silvestro e lo condussero a Firenze, dove fu processato, incarcerato e multato.

Il vicario del Mugello, Giannozzo Manetti, riteneva che l'intervento degli Otto violasse la sua giurisdizione criminale di ufficiale estrinseco. Perciò attese il rientro a Peretola di Silvestro per processare lui e il suo accusatore, Chiaro, quest'ultimo in particolare con la motivazione che la denuncia agli Otto era stata fatta «in dedecus et vilipendium» dell'ufficio del vicario, e «contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum communis Florentie et dicti vicariatus». A processo concluso, tanto Silvestro quanto Claro furono condannati a pene pecuniarie.

La provvisione che attribuiva agli Otto di Guardia gli stessi poteri dei vicari e dei giudici ordinari nella gestione dei reati contro le donne e le serve in tutto il Dominio fiorentino reagiva a prese di posizione radicali, come quella di Manetti, che rischiavano di mettere in discussione la crescita giurisdizionale degli Otto e, con essa, le pretese della Dominante di esercitare un controllo sempre più accentrato e penetrante sulla violenza e l'ordine pubblico nelle comunità soggette<sup>131</sup>.

La dilatazione giurisdizionale degli Otto non si arresta qui. Nel 1457 viene loro riconosciuta la facoltà di condannare quanti frodano le mercanzie e le gabelle del Comune<sup>132</sup>. Nel 1465, come già detto, si dà loro facoltà di condannare direttamente per ogni reato la cui pena non superi le lire cinquanta<sup>133</sup>. Nel 1471 si darà loro ordine di non ostacolare il lavoro dei giurisdicenti ordinari nel pronunciarsi sui reati a loro sottoposti, «se il caso non pendessi dinanzi al loro Ufficio prima che a tale rettore o ufficiale: ma bene possono secondo la qualità degli eccessi provvedere che i detti pendenti inanti ad alchuno tale rectore o ufficiale siano puniti più gravemente quando quello giudicassino più utile»;

---

<sup>131</sup> Cfr. CONNELL, *Il cittadino umanista come ufficiale nel territorio*, cit., p. 362: «L'enorme portata giurisdizionale della nuova legge indicava l'importanza della posta in gioco fra Manetti e gli Otto: la questione concerneva nientedimeno che il carattere stesso dello stato territoriale fiorentino. Estendendo i loro poteri su crimini come quello di Silvestro in una comunità come Peretola, gli Otto attuavano una politica centralizzante a spese delle giurisdizioni periferiche del dominio. La loro era una politica imperiale. Nella sua opposizione agli Otto Manetti stava rivendicando un carattere importante del dominio fiorentino come insieme di comunità storicamente indipendenti che erano entrate a far parte di una serie di associazioni o (confederazioni) con Firenze. Tornando indietro al periodo comunale, questa era la politica della tradizione».

<sup>132</sup> ASF, PR, 147, c. 178.

<sup>133</sup> ASF, PR, 156, c. 211.

si ordina, inoltre, che nelle cause pendenti dinanzi a loro dovranno giudicare secondo gli Statuti vigenti o anche – e questo è il dato rilevante – in maniera più grave, attesa «la qualità del caso della persona delinquente»<sup>134</sup>.

Le fonti dirette dell'ufficio sono ora conservate con regolarità e attestano che gli Otto emanano bandi e li inviano ai giudicenti locali perché li facciano osservare in tutto il Dominio, e altrettanto fanno con i decreti della Signoria, di cui sono, ora più che mai, un'emanazione diretta. E sempre agli ufficiali estrinseci intimano arresti o scarcerazioni. Tengono sotto controllo i banditi, rimettendo nel godimento dei diritti politici i discendenti dei confinati che abbiano dato prova di buona condotta, come attesta la seguente lettera degli Otto indirizzata a Lorenzo Strozzi, che aspettava sul confine senese la licenza di poter tornare a Firenze:

*Spettabili viro Laurentio Mathei de Strozis, civi florentino. Dilectissime atque karissime noster etc. Mossi per buone e giuste cagioni, e per utile e bene del nostro stato e reggimento, pertanto t'impognamo, notificiamo et expresse comandiamo a te, Lorenzo di Matteo Strozzi, rilegato e confinato del nostro Comune, che, veduto la presente, tu debbi comparire e venire nel nostro contado e distretto, insino alle mura della nostra città, non entrando in alcun modo in detta città di Firenze; per informare il nostro Ufficio di quanto sarai richiesto a quello appartenente. E così per nostro obtempto partito, e per virtù di nostra balia, s'è deliberato e fatto che tu venga, stia e ritorni a' tuoi confini, liberamente e senza alcuno tuo preiudicio o danno; e che per questa venuta non s'intenda in alcun modo aver contrafatto alla tua confinazione e relegazione, ma intendasi tu essere come se qua venuto non fussi: perché tutto si fa per bene del nostro reggimento. E così ti si comanda venghi sicuramente in persona e beni, non obstante alcuna cosa in contrario disponente: e abbi tempo tutto marzo prossimo futuro de l'anno 1465 a ritornare a' tuoi confini, e quegli osservare come prima. E così ti si comanda, per nostra parte e del nostro Ufficio debbi venire e ubbidire a' nostri comandamenti, sotto pena della nostra disgrazia, indignazione e balia: altrimenti contro di te si procederebbe in modo, che a te e alle tue cose sarebbe danno gravissimo. Alia pro aliis ad presens non sunt ubi imponenda. Vale felix. Dat. Florentie, in loco nostre solite residentie, sub die sexto mensis februarii MCCCCLXIII. OCTO CUSTODIE ET BALYE civitatis Florentie*<sup>135</sup>.

Ricevono la pace tra litiganti e le relative fideiussioni. Ancora, gli Otto emettono sentenze per reati di gioco proibito, di percosse, di sodomia su minori; emettono, perfino, intimi di sfratto per «mala vicinitas» e deliberano su decisioni di eredità. Sempre dalle

---

<sup>134</sup> ASF, Tratte, 1167 Q, c. 46.

<sup>135</sup> A. MACINGHI STROZZI, *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli*, cit., Lettera quarantaduesima, Annotazioni (D), pp. 371-372.



fonti, risulta che fin da allora gli Otto avevano un libro «pro scribendis condemnationibus» del quale, però, sembrano essersi perse le tracce<sup>136</sup>. Tuttavia, già solo questi atti sarebbero sufficienti a dimostrare che, negli anni Sessanta del Quattrocento, gli Otto agivano come un tribunale. E, sempre dalla medesima fonte, emerge che gli Otto inviano bollettini al Capitano del Popolo, al Podestà e anche ad altre magistrature, come gli Ufficiali di Torre e dei beni dei ribelli, per segnalare reati di cui sono venuti a conoscenza e sui quali ordinano di istruire il processo; oppure inviano bollettini con la sentenza già formata sia per reati politici che per reati comuni, con uno spettro sempre più predisposto a ricomprendere un discreto numero di fattispecie criminose, non necessariamente aventi a che fare con il sovvertimento dell'*ordo*<sup>137</sup>.

Al tempo stesso, si inspessisce – come già la vicenda del vicariato del Mugello ha dimostrato – la presenza degli Otto in tutto il Dominio territoriale. Cresce, cioè, la loro propensione a funzionare quale efficiente anello di congiunzione fra centro e periferia attraverso un controllo sempre più capillare sulla criminalità, non solo politica, e sull'amministrazione della giustizia a livello locale. Sicuramente, alla base di questa crescita, agiva, dal basso, una fitta rete di confidenti, informatori, spie, che faceva affluire notizie da ogni angolo del Dominio. A questo punto, sembra stabilirsi un rapporto di passività e di subordinazione delle giurisdizioni territoriali rispetto alla magistratura centrale degli Otto di Guardia. Pertanto, una volta venuti a conoscenza di reati commessi nel Dominio, molto spesso sfruttando la suddetta trama delatoria, gli Otto tendono a battere due strade: o ordinano ai rettori competenti di formare il processo, avvertendo che l'appello contro la sentenza del rettore va indirizzata al loro ufficio, oppure, seguendo una linea strategica più incisiva e accentratrice, inviano bollettini con la sentenza già confezionata.

Un indicatore del consistente grado di penetrazione degli Otto nel territorio del Dominio viene dalla trattazione degli affari ebraici, che l'ufficio curava fin dal 1437. In

---

<sup>136</sup> ASF, OG, 12, c. 61.

<sup>137</sup> Ivi, c. 15v: qui si trova, ad esempio, un bollettino con la sentenza già confezionata; dopo la sentenza promulgata dal Capitano, che riproduce fedelmente quanto deliberato dagli Otto, il nome del bandito viene trascritto nell'apposito registro 224 con le successive annotazioni dell'ufficio relative al suo esilio (ASF, OG, 224, c. 103).

questo caso, l'accentramento si realizza tramite l'avocazione a sé di tutte le cause, civili e criminali, degli ebrei, ovunque nel Dominio si fosse verificato il fattore scatenante la controversia o il comportamento delittuoso. Molto esplicitiva, in tal senso, la concessione data, poi revocata e, infine, confermata, della licenza ad un medico ebreo di esercitare la professione in tutto il Dominio fiorentino<sup>138</sup>.

Il raggio di azione degli Otto arriva ad intercettare, perfino, la materia del danno dato, nel momento storico in cui la stessa pare essere lambita dalla pubblicizzazione del penale. Invero, la gestione del danno dato – figura di illecito quanto mai sfuggente – era normalmente lasciata dalla Dominante, fin dagli albori del processo di costruzione del territorio fiorentino, alle giustizie basse e periferiche. Lo conferma lo spazio piuttosto ampio che gli Statuti delle comunità soggette vi dedicano<sup>139</sup>. Nel contesto di normative statutarie dettate in epoche e in circostanze diverse, la fattispecie del danneggiamento campestre sembra collocarsi un po' ambigualmente a metà strada fra diritto privato – fattispecie meramente risarcitoria – e diritto penale – fattispecie assimilabile al furto<sup>140</sup>. E pare che all'origine di questa ambiguità – assente, viceversa, in un lontano passato quando l'istituto aveva connotati solo squisitamente privatistici – vi sia la crescente

---

<sup>138</sup> ASF, OG, 12, c. 34r, edita in CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, cit., pp. 413-414: «Magnifici viri Octo custodie et balie civitatis Florentie [...] messo et celebrato partito inter eos, et obtempo secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie, deliberaverunt et concesserunt plenam et plenissimam licentiam et concessum dicto Magistro Bonaventure medendi et artem et exercitium et scientiam medicine tam in fisica quam in cerusica exercendi in civitate comitatu et districtu Florentie quibuscumque personis, tam iudeis quam etiam cristianis, ab eodem mederi et curari volentibus in et de quibuscumque morbis, egritudinis et infermitatibus, et aliis quibuscumque malattiis et ulceribus quomodocumque et qualitercunque per nomina artis medicine appellatis, non derogantes per hec ullo modo alicuii matricule per eum propterea solvende Arti medicorum aromatoriorum et merciarorum civitatis Florentie et statutis et ordinamentis dicte Artis in predictis ordinatis».

<sup>139</sup> Cfr. M. MONTORZI, *Giustizia in contado: studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, p. 75. L'autore definisce il danno dato «una lesione tipica di un interesse privato alla ricerca di una tutela pubblica». Quindi, «la storia normativa del cd. danno dato potrebbe anche prospettarsi in via generale come quella di un problema di polizia campestre, che soltanto nel tempo evolve verso una soluzione di tipo penalistico, maturamente inquadrata all'interno di un campo, in cui la controparte giuridica del dannaiolo sia istituzionale e non meramente privata».

<sup>140</sup> Sulla convergenza, a livello di legislazione statutaria, tra furto e danno dato, cfr. anche TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello stato territoriale fiorentino*, cit., p. 17.

diffusione, nelle comunità rurali del Dominio, del tipo di illecito in questione, in uno scenario territoriale continuamente provato da guerre, epidemie, carestie e fame<sup>141</sup>.

Si può, pertanto, ipotizzare che la diffusione sociale del fenomeno del danneggiamento campestre abbia determinato un graduale mutamento nel modo di reagire a questo tipo di illecito, nel senso di fargli perdere la originaria connotazione di fatto illecito punibile con una pena privata – nel senso del *Wiedergeld* di lontana ascendenza germanica – e fargli, viceversa, assumere i contorni di un vero e proprio reato contro l'ordine pubblico o, addirittura, il più delle volte sovrapponendo i due piani. Un simile cambio di atteggiamento, unito chiaramente alle crescenti esigenze repressive sollecitate dal costante incremento quantitativo del fenomeno, può essere all'origine dei rapporti tra il magistrato degli Otto di Guardia e il danno dato.

A dire il vero, non dobbiamo dimenticarci che, già nei primi anni del Quattrocento, gli Otto avevano una qualche competenza in materia di danneggiamento e criminalità rurale, come attestano la rubrica 78 *De delictis commissis per exbannitos, vel condemnatos, et de balia Dominorum Octo custodie super incendiis, et certiis aliis delictis*, libro secondo, degli Statuti fiorentini del 1415, e un *consilium* riportato in un registro del Proconsolo dell'Arte dei Giudici e Notai<sup>142</sup>.

Più in là nel tempo, un coinvolgimento diretto degli Otto di Guardia nella materia del danno dato è emerso con particolare riferimento alla comunità soggetta di Arezzo, dove la Dominante – o comunque il patriziato fiorentino – era molto attenta a che l'ufficio di notaio del danno dato fosse ricoperto da cittadini fiorentini<sup>143</sup>. In particolare, a partire dal 1470, gli Aretini intendevano destinare parte delle risorse recuperate attraverso la persecuzione della criminalità rurale ad opere di pubblica utilità. Di conseguenza, proposero alla Dominante di nominare all'ufficio di notaio del danno dato un costruttore

---

<sup>141</sup> Non aiutano a sciogliere questa ambiguità di fondo gli Statuti di Firenze del 1415 che affrontano il tema del danno dato nella rubrica 131 *De emendatione damnorum*, del libro secondo, quindi, nel libro ospitante la disciplina delle cause civili (vol. I, pp. 225-226, dell'edizione a stampa).

<sup>142</sup> Vedi retro Capitolo I.

<sup>143</sup> La vicenda dell'ufficio di notaio del danno dato di Arezzo, stretto, fin dal regime albizzesco, fra le istanze centralizzatrici della Dominante e le prerogative della singola comunità soggetta, occupa buona parte dello studio di R. BLACK, *Arezzo, i Medici e il ceto dominante fiorentino*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 329-357.

locale, Bartolomeo Serragli, che, in cambio dell'incarico, si sarebbe impegnato a restaurare varie opere pubbliche. Sulle prime, la nomina del Serragli incontrò degli ostacoli a Firenze, la quale avrebbe voluto riservare il posto ad un suo cittadino. Gli Aretini, però, non si dettero per vinti e il 16 aprile 1471 indirizzarono a Lorenzo de' Medici una supplica perché sostenesse la nomina del Serragli<sup>144</sup>. Neanche sei giorni dopo giunse ad Arezzo un bollettino degli Otto di Guardia con l'ordine di nominare all'ufficio di notaio del danno dato il costruttore Bartolomeo Serragli.

Appena qualche anno prima, il 21 marzo 1467, una provvisione interveniva sul danno dato. Lamentando che:

Benché sien molti statuti, et Leggi, che provegghino sopra i danni, e guasti, i quali ogni di si danno nel Contado di Firenze ne beni, e possessioni altrui dalle male persone nondimeno perché gl'è difficile la prova e l'essecutione et la punitione d'essi, e perché ancora essi statuti hanno in alcuna cosa, mancamento, imperciò oltre agl'altri ordini fatti ad ovviare alle predette cose<sup>145</sup>,

il provvedimento puniva l'illecito con una pena pecuniaria mentre, sotto il profilo probatorio, reputava sufficiente il giuramento, reso davanti al giudice, del danneggiato; invece, in caso di contestazione da parte del dannaiolo, richiedeva la prova di due testimoni di pubblica voce e fama oppure di un solo testimone oculare.

La provvisione registra puntualmente, dall'angolo di osservazione del danno dato, le trasformazioni che, da tempo, stanno interessando la giustizia penale fiorentina. Così, intervenendo sul *modus procedendi*, riconosce la *iurisdictio* in materia tanto ai Rettori forestieri quanto alle nuove magistrature cittadine, fra le quali ultime possiamo senza ombra di dubbio ricomprendere gli stessi Otto di Guardia<sup>146</sup>. Un assetto molto diverso da quello che troviamo tratteggiato negli Statuti fiorentini del 1415, dove si dice,

---

<sup>144</sup> L'ufficio del danno dato tornò nuovamente ad essere preda delle mire accentratrici della Dominante con l'instaurazione del regime mediceo, soprattutto all'epoca di Lorenzo, per quanto a questo punto si realizzi – seguendo la ricostruzione del Black – un rapporto non più bipolare tra città dominante e città soggette nei termini di signore e suddito, come accadeva negli anni del regime albizzesco, bensì tripolare, tra Firenze, Arezzo e i Medici, generando quel binomio che ha dato il titolo al bel saggio di P. SALVADORI, *Dominio e Patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000.

<sup>145</sup> Il testo, privo di riferimenti archivistici, è edito in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 251-252.

<sup>146</sup> Ivi, p. 251: «Et ciascun Rettore, et ufficiale del Comune, o per il Comune di Firenze così forestiero, come Cittadino possa delle predette cose, e ciascuna di esse [...] conoscere».

chiaramente, che dei «dantes damnum in terris, possessionibus, et eorum fructibus, et columbis de columbaria [...] possint cognoscere et teneantur rectores forenses civitatis Florentiae, et eorum iudices»<sup>147</sup>. Ma la diversità sta, soprattutto, nella scelta di confermare il modo di procedere sommario, già presente nella disposizione statutaria, coniugandolo, però, non più al civile – «ad emendationem talis damni usque in soldos centum possint convenire civiliter»<sup>148</sup> – bensì al penale:

quelli i quali troveranno colpevoli per i modi sopradetti punire, et condannare, et sopra questi, et per questi tali cause non si debba pagare alcuna gabella, ma debbasi procedere brevemente, et sommariamente, et in fra 20 dì dal dì della prima richiesta debbasi tale processo spacciarsi severamente, che in fra 15 dì tutti gl'atti sien fatti, cioè, la prima, e seconda richiesta, et non sia di bisogno alcun bando, che si richiede negl'altri processi, di bisogno alcuna forma in queste tali accuse, sia non dimeno necessaria la promessa, et il sodamento di provare, et di seguitare tali dette accuse solamente sotto pena di lire 2. pli. senza pagare gabella per detto sodamento, et senza alcuna approvazione<sup>149</sup>.

La provvisione del 1467 restituisce un'istantanea piuttosto nitida di ciò che la Firenze repubblicana del Tre/Quattrocento, al tempo della costruzione e del consolidamento del Dominio territoriale, stava portando avanti: pubblicizzare il penale, ascrivere alla dimensione dell'offesa rivolta alla collettività intera, comportamenti in origine pensati come rivolti a ledere solo la vittima, fra questi il danno dato. Logico, pertanto, demandarne la repressione ai giurisdicenti della Dominante, sia forestieri che cittadini. In altre occasioni, il controllo del centro si attuava attraverso le correzioni che la magistratura degli Approvatori apportava alle rubriche sul danno dato degli Statuti locali<sup>150</sup>.

Che gli Otto di Guardia fossero candidati a diventare, in seguito, la magistratura di punta nel contrasto alla criminalità rurale, non c'è dubbio<sup>151</sup>. Se, poi, questo modo di

---

<sup>147</sup> Statuti di Firenze del 1415, II, rubrica 131, vol. I, pp. 225-226, dell'edizione a stampa.

<sup>148</sup> Ibidem. Del resto, come dicevamo, la collocazione della materia del danno dato nel libro secondo sulle cause civili non lascia adito a dubbi.

<sup>149</sup> CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., p. 251.

<sup>150</sup> Cfr. sul punto TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello stato territoriale fiorentino*, cit., p. 17.

<sup>151</sup> Cfr. il *Bando Sopra i legnami rubati, e tagliati*, del 15 dicembre 1551, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 247 e ss.: «Li Spettabili, et dignissimi Signori Otto di Guardia, et Balìa della Ducal Città di Fiorenza fanno con ordine di S.E.I. pubblicamente bandire, notificare et espressamente comandare. Che per l'avvenire non sia lecito a persona alcuna di qual si voglia, stato, grado, qualità, o condizione si sia, che in modo alcuno ardisca, o presuma dar danno personalmente, etiam che fussino donne, o tagliare alcuna sorte di legname grosso, o minuto, con farne pali, pertiche, o legne per ardere, o canne, in su beni di

procedere così sbrigativo e poco ossequioso di forme e garanzie fosse connesso, in qualche maniera, con il modo di procedere straordinario che gli Otto aveva sviluppato come implacabili persecutori dei perturbatori *dell'ordo civitatis*, e che, quindi, il paradigma dell'infrazione politica stesse attirando a sé pure altri segmenti criminali, sono tutte questioni cui dobbiamo dare una risposta. A cominciare dal Capitolo che segue.

---

particolari persone, o luoghi pii, ne rubar legnami di sorte alcuna tagliati fra le ventidue miglia circum circa la Città di Fiorenza. Ne sia persona alcuna come di sopra li possa comperare, o taccettare, se non haverà notitia essere del vero padrone, o haverli comperi da veri padroni, che non le siano rubate, sotto pena a chi non trasarà, come di sopra, di scudi venticinque, o di due tratti di fune: alla qual pena volsono essere non solo obbligato il dannaiolo, ma ancora il capo di casa per tutta la sua famiglia, con facultà di potere commutare detta pena pecuniaria in altre pene di corpo afflittiva, secondo la qualità del caso, et della persona. Notificando, che chi ne sarà accusatore guadagnerà il quarto, et gli sarà tenuto segreto. Notificando ancora a tutti gli Rettori, et Sindici dei Populi, comuni, et ville, che sono in fra dette ventidue miglia, siano tenuti sotto dette pene in fra tre giorni haver fatto rapporto al detto Magistrato li nomi de' detti dannaioli dal di ne haranno notitia, et che se ne farà diligente ricerca, et non se ne riceverà scusa alcuna».

## Capitolo VI

### Oltre gli Statuti. «Juris ordine non servato»

1. La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria – 1.1 La testimonianza dei giuristi: l'eclissi dei commenti al libro terzo degli Statuti fiorentini – 2. La saldatura del penale “alto” allo *stylus procedendi* degli Otto – 2.1 L'*ordo non servatus* degli Otto e l'*ordo iudiciarius* degli Statuti: un confronto – 3. La tenace persistenza della procedura statutaria nelle comunità soggette del Dominio

\*\*\*\*\*

#### 1. La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria.

La *Relazione circa la Ruota Criminale e il Magistrato degl'Otto del dì 15. Maggio 1680. ab Inc.*<sup>1</sup>, con cui il Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici inaugurava una parentesi di vera e propria centralizzazione nell'esercizio della giustizia criminale<sup>2</sup>, offre un prezioso sguardo retrospettivo per catturare una particolare fase nel processo di definizione del penale fiorentino.

Intervenendo sulla complessa realtà dello Stato giurisdizionale toscano, retto da un delicato e secolare equilibrio tra consuetudini territoriali e feudali, corporazioni urbane e ordinamenti professionali ed ecclesiastici, il Granduca pensò di strutturare il suo tentativo di accentrare presso di sé l'esercizio del mero e misto imperio – che, poi, voleva dire monopolizzare l'esercizio della forza sanzionatoria di coazione legittima – attorno a due coordinate di fondo. Da una parte, ribadire il carattere generale, istituzionale, statale, del tribunale rotale, chiamato ad «amministrare indifferentemente, e rettamente la giustizia, e [...] non ricevere da alcuno di qualsivoglia stato, grado o conditione,

---

<sup>1</sup> Il testo è edito in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. XIX, pp. 141-154.

<sup>2</sup> Una parentesi, per la verità, non durata a lungo. Cfr. sul punto M. VERGA, *La Ruota criminale di Firenze (1680-1699)*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 179-226.

raccomandatione, o regali sotto le pene degli statuti, e leggi determinate»<sup>3</sup>. Dall'altra, avocare al superiore controllo statale la tenuta delle «cassette» dei compensi dei giudici di Rota, sottraendo la percezione della sportula – compenso corrisposto agli ufficiali giudiziari – agli usi e alle consuetudini e prassi tariffarie corporative<sup>4</sup>.

Il punto che a noi interessa, però, è un altro, e cioè quella parte della *Relazione* in cui il Granduca conferma che il penale praticato nelle aule dei tribunali non era più quello regolamentato dagli Statuti del 1415, «giacché il volume terzo degli Statuti del Comune di Firenze nella maggior parte impraticabile»<sup>5</sup>. Il fenomeno, chiaramente, ha origini molto più remote.

### **1.1 La testimonianza dei giuristi: l'eclissi dei commenti al libro terzo degli Statuti fiorentini.**

La fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria prende avvio già sul finire del XV secolo, come testimonia la sempre più scarsa attenzione che giuristi di area fiorentina, impegnati nella scrittura di commenti agli Statuti del Castrense, dedicano alle rubriche del libro terzo *De maleficiis*. Una storia, quella del commento alla legislazione statutaria, che si era sviluppata di pari passo con il generale processo di formazione dei nuovi assetti di potere a Firenze<sup>6</sup>.

Invero, con l'innovativo assetto politico che si delineò sul finire del Trecento, il ruolo svolto dalla corporazione dei giuristi nel circuito pubblico acquisì una definizione maggiore. In particolare, l'allargarsi degli ambiti di intervento delle istituzioni pubbliche nella vita sociale, assieme alla costruzione di un Dominio territoriale formato da un centro

---

<sup>3</sup> CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. XIX, p. 147.

<sup>4</sup> Ivi, p. 143.

<sup>5</sup> Ivi, p. 150: «Sarà necessario compilare un Libro di Statuti per le materie Criminali, e Miste giacché il volume terzo degli Statuti del Comune di Firenze nella maggior parte impraticabile, et abrogato dalle Leggi state dipoi promulgate, quali sono separatamente stampate, che apportano confusione; E così in detto nuovo volume tutte si concilino, et unischino con aggiungere, e riformare quelle che si stimeranno necessarie per la forma, e materia de' giudizi, de' titoli, de' delitti (da proporsi a V.A.S. per ricevere l'approvazione) e sino a tanto che ciò non resti adempito si devino osservare quelle che di presente vegliano, e che sono in osservanza».

<sup>6</sup> Fondamentale, in tal senso, la lettura di EDIGATI-TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit.



– la *civitas-respublica* fiorentina – e tante circoscrizioni periferiche intorno, avevano reso più complesso e contraddittorio il quadro normativo di riferimento rendendo, pertanto, indispensabile l'intervento di professionisti, capaci di interpretare e dare un senso a quelle norme, secondo procedure legittime e riconosciute. Di conseguenza, il pieno Trecento e il primo Quattrocento rappresentano, per Firenze, un momento di impressionante proliferazione della consulenza giuridica, sollecitata sia da privati per la risoluzione di questioni *pro parte* che dalle autorità pubbliche<sup>7</sup>.

Per quanto vista con non poca circospezione dal potere politico<sup>8</sup>, l'attività di consulenza dei giuristi era, comunque, essenziale. E, per sviluppare un approccio al testo statutario che fosse coerente e sistematico, i giuristi inaugurarono una prassi di annotazione interpretativa delle rubriche degli Statuti. Era l'atto di nascita di quel nuovo genere della letteratura giuridica costituito, appunto, dal commento allo statuto. Dopo che, nel 1417, era stato cassato tutto il libro quinto relativo all'innovativa configurazione istituzionale della Repubblica – centrata sul ruolo di vertice assunto dalla Signoria e dai Collegi –, l'attività di commento si concentrò pressoché interamente sui libri secondo e terzo, dedicati, rispettivamente, alle cause civili e criminali; a questi, vanno aggiunti i due trattati posizionati in appendice al libro terzo, cioè gli Ordinamenti di Giustizia e gli Ordinamenti sui cessanti e fuggitivi. Libro quinto a parte, non sembra ricevere particolare attenzione, da parte dei commentatori, nemmeno il libro primo sui Rettori forestieri, come dimostra la povertà di interventi marginali rispetto agli altri libri, segno di un impiego molto più sporadico del testo stesso. Il che confermerebbe quel lento, ma progressivo, processo di esautorazione cui andò incontro, tra la fine del Trecento e i successivi assetti quattro-cinquecenteschi, l'ordinamento giudiziario della tradizione del Comune maturo,

---

<sup>7</sup> Il rinvio d'obbligo è a MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit.

<sup>8</sup> Specialmente dagli ultimi anni del Trecento, le istituzioni si mostrarono più decise a contenere i margini di discrezionalità dei consulenti rispetto al dettato delle norme cittadine, giungendo, in certi casi, a sottoporre all'autorizzazione della Signoria alcune tipologie di *consilia*. È il caso, per esempio, di una provvisione emanata nel 1388 contro le consulenze pronunciate ai danni del Comune; disposizioni simili vennero deliberate anche nel 1412, nel 1415 e nel 1421. Per Tanzini, «il ceto dei *doctores iuris*, anche se pienamente partecipe del governo dello stato, era pur sempre espressione di una cultura, e più concretamente di una tecnica ermeneutica del diritto, che difficilmente si adattava al nuovo profilo delle istituzioni statali», *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 12.

imperniato sulle figure di Podestà, Capitano del Popolo ed Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia.

Questa concentrazione su cause civili, penali, magnati e fallimenti rimase inalterata fino agli anni Settanta del Quattrocento quando iniziarono a manifestarsi i primi, percepibili, segni di un importante mutamento direzionale. Invero, l'unica sezione statutaria che continuò ad essere oggetto di *interpretatio* da parte del ceto dei giuristi fino a tutto il Settecento e, ancora, fino al primo Ottocento, fino, cioè, all'introduzione della forma codice, fu quella del libro secondo sulle cause civili<sup>9</sup>. Gli interventi sulle cause penali, viceversa, si avviarono verso un inarrestabile declino.

L'ultimo commento di spessore al libro terzo degli Statuti del 1415<sup>10</sup> è quello compilato, tra il 1448 e la seconda metà degli anni Settanta del Quattrocento, dal giurista pistoiese Tommaso Salvetti<sup>11</sup>. Tessendo un complicato intreccio fra rubriche statutarie, casi giudiziari e *consilia* sulle diverse tipologie di reato, le *Adnotationes* del Salvetti al libro terzo si concentrano soprattutto sulla procedura – quindi, le prime due rubriche – e

---

<sup>9</sup> Così scriveva, infatti, in pieno Ottocento, il giurista e magistrato pesciatino Francesco Forti, che gli Statuti fiorentini «pubblicati per la prima volta colla stampa a Friburgo nel 1778, per ordine credo del granduca Leopoldo, hanno dominato nel foro sino al 1808. Non sono ancora affatto cessate le questioni forensi che devon prendere regola da questo statuto», *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, Firenze, Cammelli, 1863, vol. I, p. 373. Cfr. anche EDIGATI-TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 59: «Ovviamente c'è da considerare che per statuto si intendeva oramai il solo libro secondo del complesso corpus elaborato da Paolo di Castro ed emanato nel lontano 1415». Comunque ampia la letteratura sul punto, che registra la portata peninsulare, non strettamente toscana, del confinamento del diritto statutario entro il solo ambito privatistico: A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 310, 311, 316; E. DEZZA, *L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti*, in *Dal dedalo statutario*, Bellinzona, Archivio storico ticinese, 32, 1995, pp. 237-260; C. STORTI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in Ivi, p. 214; I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, Viella, 2006, p. 39.

<sup>10</sup> Il primo, quello più risalente, è opera del giurista Alessandro di Salvi Bencivenni ed è conosciuto con il titolo *Apostille domini Alexandri*. L'intitolazione allude, proprio, al genere della postilla, ancora lontano dal mostrare un carattere ordinato e sistematico di annotazione a margine delle rubriche.

<sup>11</sup> Sebbene sulla sua figura e sulla sua opera continui a permanere un consistente cono d'ombra, Tommaso Salvetti è conosciuto ai pochi soprattutto come commentatore del libro secondo degli Statuti del 1415 sulle cause civili. Dobbiamo a Tanzini il recupero di questo non irrilevante frammento di storia del genere letterario del commento statutario; cfr. i suoi lavori *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 26-48; *An Oracle of the Law. Tommaso Salvetti and his Adnotationes ad statuta Florentina*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy*, cit., pp. 106-123. Per una biografia del personaggio, cfr. F. NERI, *Il giurista Tommaso Salvetti: attività di tutela patronale a Pistoia nel Quattrocento*, in «Buletto storico pistoiese», 96 (1994), pp. 45-66 (che neanche menziona la sua opera); MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., p. 501 (che riteneva perduto il commentario in molte sue parti).

sui reati di sangue, nell'ambito dei quali si può apprezzare il lunghissimo commento alla rubrica 119 *De pena percutientis cum armis*<sup>12</sup>.

I commentari redatti negli anni successivi ebbero tutti a modello le *Adnotationes* del Salvetti ma, in essi, il numero di interventi sul libro secondo era imparagonabile, per quantità, al numero irrisorio di interventi riservato al libro sulle cause criminali. Sovente, i giuristi commentatori posteriori intervenivano, direttamente, sul testo originale del commentario del Salvetti, integrandolo e aggiornandolo con nuove note. È il caso della copia trascritta per conto di Antonio Strozzi (1455-1523), o comunque posseduta dal celebre giurista, che già conteneva consistenti aggiornamenti dell'opera del collega pistoiese. L'aggiornamento più corposo, tuttavia, è quello proveniente da un codice, rimasto anonimo, da cui venne ricavata poi una copia seicentesca passata dal Collegio degli avvocati fiorentini alla Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza<sup>13</sup>. Secondo la ricostruzione della storiografia specialistica<sup>14</sup>, il commento risalirebbe ad un giurista attivo negli ultimi decenni del Quattrocento: le sue annotazioni, oltre a richiamare innovazioni normative e casi giudiziari successivi al Salvetti fino al 1498, richiamano, in più occasioni, *consilia* scritti di proprio pugno, soprattutto degli anni Settanta. Eppure, ancora una volta, questi aggiornamenti toccavano quasi unicamente la materia delle cause civili; le poche note, che cronologicamente arrivano fino al 1482, sulle rubriche penali lasciano intendere che il tessuto originario del commento salvettiano sia rimasto intatto e aggiornato solo marginalmente.

Questa brusca contrazione di interesse per il criminale da parte dei commentatori statutari – che gli esempi appena riportati mostrano già in atto nella seconda metà del XV secolo – è destinata a perpetuarsi, aumentando addirittura di consistenza, per tutto il XVI e il XVII secolo<sup>15</sup>. Quali, allora, le ragioni di questa singolare fuoriuscita del penale dalla cornice statutaria.

---

<sup>12</sup> Il testo manoscritto è conservato in duplice copia: una della fine del Quattrocento si trova presso la Biblioteca Marciana di Venezia (Lat. V, 54 = 2456), l'altra del Seicento si trova presso la Biblioteca Universitaria di Pisa (MS 502).

<sup>13</sup> Si tratta del codice segnato BFG 273bis.

<sup>14</sup> Cfr. EDIGATI-TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 49.

<sup>15</sup> Si veda, a testimonianza di un'evoluzione del genere, un codice del primo Cinquecento, con la copia dei primi libri degli Statuti del 1415, redatta da un notaio nel 1512. Secondo Tanzini, «il codice fu acquistato

A voler seguire *la Relazione* di Cosimo III, la rilevanza pratica pressoché nulla del libro terzo degli Statuti del 1415 è, in massima parte, fatta discendere dalla sua abrogazione per effetto delle «Leggi state dipoi promulgate, quali sono separatamente stampate».

L'allusione è alla legislazione cosimiana sulle cause penali, che comincia ad imporsi sempre più copiosamente a partire dagli anni Quaranta del Cinquecento, con l'effetto di contrarre notevolmente lo spazio che gli Statuti, tanto della Dominante quanto delle comunità soggette, riservavano al penale; spazio ora coperto dalla legislazione principesca. Era logico che, per accentrare maggiormente presso di sé il fondamentale compito del correggere e cioè del punire, Cosimo I scegliesse di intervenire con proprie leggi le quali, almeno per l'alta penalità – *crimen laesae maiestatis*, reati di sangue come l'assassinio o la violenza carnale, delitti contro la morale come la sodomia, la bestemmia e il gioco d'azzardo – avevano validità generale. Dovevano, cioè, essere applicate da tutti i magistrati e rettori, «in tutte le città, terre, castella et luoghi del dominio», si diceva con formula ripetitiva, «comprendendo ancora la Città, Contado et Montagna di Pistoia et qualunque altra città terra et luogo del quale fosse necessario farsi speciale et espressa mentione»<sup>16</sup>.

---

o ereditato pochi anni dopo da messer Pietro di Ludovico di Andrea Gemmario-Dell'Orafo, avvocato fiorentino, che ne curò intorno al 1526 una serie di annotazioni marginali di commento, poi presumibilmente continuate dal figlio Angelo dopo il 1557. Anche ad uno sguardo necessariamente superficiale, l'attenzione dei due glossatori è attirata in maniera prevalente dal secondo libro, e a parte il disinteresse quasi totale per il primo sugli uffici giudiziari, che a quest'altezza non stupisce, le cause penali vengono annotate in maniera molto più rapida e selezionata di quelle civili, e tendono a non essere valorizzate più come libro organico, quanto come breve silloge di temi specifici [...] La tendenza appare ancora più chiaramente in atto nelle copie possedute alla fine del Cinquecento da un altro avvocato fiorentino, Francesco Fabbrini da Castelfiorentino. Costui era infatti venuto in possesso della copia quattrocentesca del primo e del secondo libro [...]; si procurò per suo conto anche una copia del libro terzo, che andava a completare la sua biblioteca statutaria; ma mentre il libro sulle cause civili porta nelle condizioni attuali una ricca messe di annotazioni, sia attribuibili al Fabbrini stesso sia – in prevalenza – di vari autori precedenti, il libro terzo è praticamente privo di interventi, testimone di un interesse al testo che non sembra però tradursi in un suo effettivo uso nella pratica», *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 50-51.

<sup>16</sup> Delle molte leggi penali cosimiane, raccolte ed illustrate dal Cantini, si possono menzionare: il *Bando sopra la sodomia e la bestemmia del dì 8. Luglio 1542. ab Inc.* (CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, p. 210); *Lettera di Sua Excellentia Illustrissima del modo di punire e Malefici gravi nel suo Dominio del dì 9. Febbraio 1542. ab Inc.* (ivi, p. 226); la *Legge dell' Illustriss. et Excellentiss. Sign. il Sign. Duca di Fiorenza contro a quelli che machinassino avverso la persona, o Stato di S. E. o di' sua Illustriss. Figliuoli, o Descendenti del dì 11. Marzo 1548. ab Inc.*, meglio conosciuta come *lex Polverina* (Ivi, vol. II, p. 54).

Le leggi penali generali di Cosimo I presentano un comune obiettivo: contribuire a condurre la giustizia criminale egemonica – quella, cioè, da applicarsi alle condotte criminose più pericolose per la conservazione del potere e dell'ordinata convivenza civile – fuori dall'alveo statutario, e traghettarla, così, verso un assetto legislativo nuovo ed originale, fra l'altro non molto dissimile da quello che, nel resto dell'Europa continentale, stava testimoniando lo sviluppo dell'ordine penale dei sovrani cinquecenteschi<sup>17</sup>.

La ragione politico-istituzionale, rappresentata dall'ampiezza degli interventi legislativi del Principe sulle cause criminali a detrimento della più risalente legislazione statutaria, non è tuttavia l'unica e, forse, neanche la più immediata e determinante della supposta fuoriuscita del penale dal libro terzo degli Statuti. Non ne è la ragione immediata perché le leggi penali generali di Cosimo I vengono, comunque, cronologicamente, dopo i commentari del post-Salvetti che attestano una scarsa applicazione di quel libro già a partire dalla seconda metà del Quattrocento e, poi, con sempre maggiore insistenza, nel corso del Cinquecento. Bisogna, inoltre, aggiungere che, da un punto di vista tecnico, la legislazione penale cosimiana si limitava a derogare al dettato statutario, senza mai abrogarlo. Perfino la legge sul crimine di lesa maestà, il più grave fra i delitti, la pietra d'angolo dell'ordine penale pubblico a proiezione territoriale emerso fra Tre e Quattrocento, si concludeva con l'inciso:

Non obstante qualsivoglin Leggi, statuti, ordini, provvisioni, o reformationi, che in contrario disponessino, privilegij, immunità et capitulazioni d'ogni sorte, etiam precise, et penali, et con giuramento fermate, et altri qualunque obstaculi et repugnantie, alle quali, o a quali s'intenda essere fermate, et sia specialmente et espressamente questa volta tanto quanto all'effetto soprascritto derogato<sup>18</sup>.

Anche perché si continuava sull'onda lunga del Medioevo giuridico ad immaginare «la stessa attività legislativa più come un processo recettivo di norme già iscritte nell'ordine naturale delle cose che non come la creazione di nuovi assetti positivi»<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Si pensi, ad esempio, all'*Ordonnance* di Villers Cotterêts di Francesco I di Francia nel 1539 oppure alla *Constitutio criminalis Carolina* del 1532 emanata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo.

<sup>18</sup> CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 62.

<sup>19</sup> MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., p. 411.

Semmai, se proprio si vuol risalire alla causa primigenia del fenomeno che stiamo studiando, dobbiamo muovere da almeno un secolo prima delle leggi penali generali di Cosimo I, e cioè dalla progressiva strutturazione del magistrato degli Otto di Guardia come un tribunale criminale.

## **2. La saldatura del penale “alto” allo *stylus procedendi* degli Otto.**

L'elemento dirimente è il volto nuovo che la procedura penale assume man mano che gli Otto di Guardia, soprattutto dagli anni Trenta del Quattrocento, estendono la loro *iurisdictio* su segmenti sempre più ampi del criminale. L'esito di questo *modus operandi* si risolve, presto, nel ricondurre un novero importante di trasgressioni allo schema dell'offesa alla *respublica*, obbedendo, così, al paradigma dell'infrazione politica. In pratica, gli Otto non facevano altro che lavorare, nel loro progressivo strutturarsi come giudicatura criminale, ispirandosi alla loro originaria esperienza di ufficio di polizia politica.

Piegato alle logiche dell'infrazione politica, il modo di procedere seguito dagli Otto si sganciò dalle previsioni statutarie<sup>20</sup> per assumere una connotazione decisamente autoritaria ed extra-ordinaria<sup>21</sup>.

Un processo penale, quindi, dal funzionamento più rapido, meno trasparente e più arbitrario: mancavano tutti i presupposti perché i giuristi potessero intervenire attivando le proprie tecniche di *interpretatio* e scrivere, così, dei commenti a delle rubriche statutarie che, ormai, non riflettevano più la giustizia criminale praticata. Il destino dei commentari al libro terzo appare, dunque, già segnato ai tempi dei continuatori del Salvetti, e gli sviluppi cinquecenteschi non fecero, in questo senso, che portare a compimento quelle premesse. Del resto, già sappiamo di mosse da parte delle autorità

---

<sup>20</sup> E cioè, dal modo di procedere descritto soprattutto nella rubrica 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*.

<sup>21</sup> Un'evoluzione, questa, ben presente già a Martines che, in una nota a p. 136 del suo *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., scrive: «[...] the proceedings of the magistracy tend to be summary. There was no ordinary defense, no extended sifting of evidence, no regular cross-examination of witness. The Eight favored automatic sentences, the use of “bulletins”, and the dispatch of directives to the foreign magistrates. They accounted to no one save the Signory, which seldom passed into their affairs. A good sample set of their proceedings is Otto di Guardia, Rep., 47 (deliberations of Jan.-April 1478)».

politiche fiorentine tese a limitare l'attività consiliare dei giuristi in settori della vita pubblica strategicamente importanti come, ad esempio, nel caso – più volte richiamato – della provvisione del 1388 che subordinava la validità dei *consilia* «contra il Comune» all'approvazione dei due terzi di Signori e Collegi, oppure nel caso delle provvisioni del 1412 e del 1423 in materia di cancellazione delle condanne. Dal canto loro, i giuristi – non tutti, ma la maggioranza di loro – all'inizio tendevano ad opporsi alla costruzione e alla crescita dello Stato territoriale, abituati com'erano ad operare nell'ambito di una tradizione giuridica rigida e risalente – quella medievale – che, da sempre orientata ad imporre il primato del diritto sul potere politico, poco si prestava ad incasellare tecnicamente le profonde trasformazioni politico-istituzionali e giudiziarie in atto, se non a costo di piegare e snaturare il loro strumentario sapienziale<sup>22</sup>.

Ci sono, nel commento dello stesso Tommaso Salvetti ai libri secondo e terzo degli Statuti fiorentini del 1415, alcuni passaggi dove il giurista pistoiese si sofferma, con tono abbastanza critico, sulla crisi, o, comunque, sui mutamenti subiti, tra fine Trecento e primo Quattrocento, dall'ordinamento giudiziario tradizionale, basato sul sistema dei Rettori forestieri<sup>23</sup>. Esaminando la rubrica 26 *De protestatione fienda officialibus super observantia statutorum* del libro secondo, Tommaso si lascia andare ad un giudizio assai severo sulle pratiche invalse negli uffici pubblici, attaccando in modo particolare l'emissione di «bulletini» da parte della Signoria, *extra-ordinem*, in violazione della procedura disposta dagli Statuti<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Condividiamo, qui, la posizione espressa da J. BLACK e riportata fra le *Repliche* del volume collettaneo *Lo Stato territoriale fiorentino*, cit., p. 295: «Ritengo infatti che il problema specifico dei giuristi fosse quello di dover lavorare all'interno di una tradizione e di una realtà ben definita, di dover risolvere, cioè, i problemi relativi alla realtà del potere e della costruzione dello stato all'interno di una tradizione giuridica molto rigida. I giuristi indicano i modi in cui ciò fu possibile [...]; indicano la via per scoprire come vennero risolti questi problemi: i problemi della tradizione, della legalità, del diritto e delle realtà del potere. Essi operarono nel mezzo di tutto questo, e li si vede lottare con questi concetti».

<sup>23</sup> Ci limitiamo, di seguito, a riferire quanto rilevato, nei suoi lavori, da Tanzini a proposito del commento al libro secondo sulle cause civili, nell'attesa di poter studiare più a fondo il manoscritto con il commento del Salvetti al libro terzo sulle cause criminali che costituisce una miniera ancora in gran parte inesplorata dell'applicazione e dell'interpretazione quotidiana della legislazione municipale.

<sup>24</sup> «hoc statutum iam diu non fuit in usu, sed optimum est, quia cum quotidie emanentur bullettini dominorum vel alii etiam cum collegiis contra ordinamenta, nam illa minime servare habent nisi in absentibus et quatenus statuta disponunt: volunt sepiissime excusari propter talia, sed non possunt quia a statutis non habent deviare propria et esset eis inter alia reducendum ad memoriam ordinamenta quod habent insertum in fine voluminis statutorum per reformationem consiliorum in 1422 quod non possint maxime ea ratione recedere ab observantia statutorum ut potet in dicta reformatione». Il testo, tratto dalla Biblioteca Nazionale

Già con lo stesso Salvetti, tuttavia, si comincia ad intravedere un atteggiamento diverso, quasi certamente alimentato dalla tensione profonda che era venuta, in quegli anni, a crearsi tra i principi rigorosi dell'*interpretatio* e una giustizia sistematicamente rimessa all'arbitrio della Signoria e delle nuove commissioni cittadine. Così, nel commentare la rubrica 75 *De incendiis et vastis* del libro secondo, sulla responsabilità collettiva dei compaesani degli incendiari, che gli Statuti sottopongono a severe restrizioni, scrive:

In punto di diritto comune è dubbio se tale disposizione statutaria valga e cioè se la comunità sia chiamata a rispondere del delitto altrui. Con le dovute cautele, ci sentiamo di rispondere negativamente [...] detta disposizione statutaria, che ha origine consuetudinaria, è assolutamente iniqua, perché gli altri non possono essere puniti per delitti che uno ha commesso [...] ma poiché lo Statuto questo dice, ciò che dice ha valore di legge, perché per quanto iniquo sia, tutto ciò è disposto per la sicurezza del Dominio territoriale<sup>25</sup>.

Pur con evidente riluttanza, Salvetti è, in definitiva, portato a sottoscrivere disposizioni palesemente inique, ma funzionali, politicamente, alla conservazione dell'*ordo* e all'obbedienza da parte delle comunità soggette. La timidezza e la forzatura insite nell'atteggiamento del giurista pistoiese – voce dissolvente di un'esperienza al tramonto – sono destinate a convertirsi in spregiudicata risolutezza presso i *doctores* attivi negli anni immediatamente successivi. Mai come allora, i giuristi – che costruiscono gran parte del loro prestigio e del loro guadagno offrendo consulenze ai governanti di turno – non esitano ad ignorare le *apices iuris*, cioè le sottigliezze del diritto, quando ad essere in discussione è la sicurezza della *civitas-respublica*, cuore della conservazione del potere. Suggestiscono apertamente, nei loro *consilia*, che, in presenza di un danno per la Repubblica, i suoi vertici debbono aderire – e l'apporto del giurista li legittima a farlo – ad un modo di procedere distinto, sganciato dalla procedura ordinaria e dal diritto tanto

---

Centrale di Firenze (d'ora in avanti, BNCF), Fondo Nazionale, II, IV, 434, c. 58v, è riportato da Tanzini nel volume, scritto con Edigati, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 45-46.

<sup>25</sup> «De iure comuni est dubium an tale statutum valeat vel teneatur villa pro delicto alterius, et caute videbatur quod non [...] tale statutum et consuetudo est iniquissimum, ut ceteri puniantur culpa seu delicto unius [...] sed quia statutum hoc ita dicit, dicendum est quod valeat, quia licet non sit equum, est tamen bonum propter securitatem territorii». Il testo, tratto dalla Biblioteca Marciana di Venezia (d'ora in avanti, BMV), Lat. V, 44 (= 2654), c. 166v, è leggibile in Ivi, p. 46.



comune quanto statutario, improntato al paradigma dell'infrazione politica. In situazioni del genere, vale il principio «ordo est ordinem juris non servare».<sup>26</sup>

Un'altra tarda testimonianza, quella di Giovan Francesco Manadori, sottosegretario degli Otto nel dicembre del 1630, attesta che, tempo addietro, negli anni in cui era segretario Taddeo Orselli, tra fine Cinquecento ed inizio Seicento<sup>27</sup>, sarebbe mutato:

lo stile antico, che per comune dettato a differenza degl'altri, si diceva alla Gismondina, cioè sommariamente, et sola facti veritate inspecta, levato via tutto, et per tutto quelle lunghezze, che si usano al presente, et impediscono di sorte i cancellieri, che hoggi non possono più in modo alcuno supplire a processare, et spedire come già facevano<sup>28</sup>.

Secondo il resoconto del Manadori, quindi, all'inizio del Seicento, la magistratura degli Otto di Guardia avrebbe abbandonato spontaneamente l'antico *stylus procedendi*, fondato sulla *Gismondina*, per adottarne uno diametralmente opposto, che prediligeva, appunto, le lungaggini procedurali, prestando maggiore cura alla forma. Tuttavia, se la storiografia specialistica si è concentrata sullo *stylus procedendi* rinnovato, quello cioè formalizzato<sup>29</sup>, noi dobbiamo, viceversa, ricostruire quando quello *stylus* era funzionale

---

<sup>26</sup> Emblematici di questo decisivo cambio di passo sono la ribellione di Pisa del 1494 e il processo a Paolo Vitelli. Il 6 agosto 1499 l'esercito fiorentino al comando del soldato di ventura Paolo Vitelli era ormai prossimo a domare la rivolta ed assoggettare nuovamente Pisa. Improvvisamente Vitelli fermò l'avanzata e ordinò ai suoi uomini di ritirarsi. A settembre, il condottiere fu arrestato dai commissari della Dominante e tradotto a Firenze, con la grave accusa di intese segrete con il duca di Milano e con gli stessi ribelli pisani. Per consuetudine, ma anche per contratto, i soldati di ventura dovevano restare fedeli ai propri committenti. Eventuali accordi segreti configuravano un crimine politico, ascrivibile al tradimento, e passibile delle pene più severe. Il processo a Vitelli cominciò il 1° ottobre. Erano suoi giudici gli Otto di Guardia, la Signoria e un gruppo di cittadini eminenti selezionati appositamente per prendere parte al giudizio. Messo alla tortura, Vitelli non confessò alcunché. Uno o due dei cittadini incaricati di partecipare al processo come consiglieri erano dell'avviso che si dovesse osservare una procedura più regolare ma, alla fine, prevalse la linea di pensiero comunicata da uno dei giuristi lì presenti, Niccolò Altoviti (1455-1518), dottore in *utroque iure* a Pisa. Egli, prendendo la parola in rappresentanza del gruppo dei consultori, disse che: «in nessuno modo non sia da perdonare la vita a pagolo vitelli: la prima per le pratiche che lui ha tenuto con i vostri ribelli, el che nega et per questo secondo la leggie lui merita la morte. Appresso considerato la qualità del huomo, il luogho donde è et quello potrebbe fare in danno della vostra repubblica, et per questo judichò anchora non si proceda secondo e termini di ragione, ché così non si suole nelle cose delli stati, et concluse che non sia da perdonarli la vita et da farlo presto». L'episodio è raccontato in MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., pp. 433-435. Sull'esecuzione di Vitelli, cfr. ASF, OG, 115, cc. 73v-76v.

<sup>27</sup> Taddeo Orselli fu segretario dal 1604 al 1614. Su di lui, cfr. BRACKETT, *Criminal Justice*, cit., pp. 21, 25, 29.

<sup>28</sup> ASF, Miscellanea medicea, 362, ins. 9, riportato in EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 63.

<sup>29</sup> Questo passaggio, storicamente saliente, è al centro del saggio di EDIGATI, *La tecnicizzazione della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in

al modo di procedere che abbiamo descritto prima: rapido, sommario, poco trasparente, arbitrario – nel senso di costruito sull'*arbitrium* del magistrato.

Pare, insomma, attenendoci all'affermazione del sottosegretario Manadori, che per la nostra ricostruzione si debba partire dalla *Gismondina*, e cioè dai primi statuti della magistratura degli Otto di Guardia del 18 novembre 1478<sup>30</sup>. Sicuramente il modo di procedere sommario trovava una solida base normativa nella *Gismondina*, come si può cogliere dal seguente passaggio:

procedendo in tal punitione, et poi decidendo, sententiando, et terminando, in quel modo, forma, che et come liberamente vorranno, et etiam sommariamente, et de facto, etiam senza esprimere in genere o in specie il delitto o ragione che gli movessi a così fare e senza alcuna prova di quello, et senza citatione, et senza observare alcuna altra solemnità di legge, o statuti, o ordine, o consuetudine introdotta potendo per tale punitione imporre pena corporale così afflittiva, come privativa di vita, dare bando di ribello, imporre, et assegnare confini, interdire, et privare di officij, luoghi e dignità, et questo in vita del delinquente, e dopo la vita possino dannare la memoria di tali delinquenti<sup>31</sup>.

Sarebbe, tuttavia, un controsenso muovere dalla lettera della *Gismondina*, dal momento che essa fissava sulla carta un modo di procedere che gli Otto avevano sperimentato per tutti gli anni addietro, potendo operare in assenza di qualunque regolamentazione specifica che li riguardasse<sup>32</sup>. Questa duttilità di risposta giudiziaria, parametrata al singolo caso concreto, alle circostanze e alla qualità dei soggetti coinvolti nella vicenda criminosa, non sempre e non necessariamente si traduceva in una sistematica e terroristica giustizia sommaria, unicamente finalizzata alla repressione. Certamente, in linea di massima, gli Otto non esitarono ad avvalersi degli speciali poteri di balìa che, volta per volta, venivano loro concessi e prorogati; poteri relativamente ai

---

«Archivio Storico Italiano», CLXIII (2005), pp. 485-530, poi ampliato nel successivo *Gli occhi del Granduca*, cit.

<sup>30</sup> Della *Gismondina* parleremo più diffusamente nel Capitolo IX.

<sup>31</sup> Il testo della *Gismondina* è conservato in ASF, OG, 226 e 227; Cento, 2; Miscellanea repubblicana, 116. È edito in V. RICCHIONI, *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico*, Siena, Giuntini Bentivoglio, 1913, pp. 151-165. Come osserva EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 64: «la *Gismondina*, pertanto, non abrogava né rendeva inefficaci le norme dello statuto fiorentino o gli altri ordini, consuetudini e provvisori precedentemente emanati, ma rendeva facoltativo il loro rispetto, consentendo l'alternativa di agire in termini più spicci e con prerogative smisurate, configurando in capo al magistrato una sorta di *ius vitae ac necis* sull'intera popolazione fiorentina».

<sup>32</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 83: «proprio il vuoto normativo nel quale agiva l'ufficio consentì agli Otto di affrontare e risolvere, nel loro prospettare, caso per caso, i problemi di intervento giudiziario senza schemi limitativi predeterminati».

quali le fonti restituiscono la percezione di una giudicatura spietata e strettamente legata al ceto politicamente dominante<sup>33</sup>.

Ciò nonostante, non mancano, nelle fonti, esempi per cui gli Otto indirizzano la loro peculiare flessibilità procedurale verso tecniche di risoluzione dei conflitti di tipo compositivo o transattivo. Questi due volti dello *stylus procedendi* degli Otto, l'uno repressivo e l'altro compositivo, risultano, fra l'altro, perfettamente speculari alla continua osmosi, perdurante per tutto l'Antico Regime, fra la nuova giustizia egemonica o di apparato e la tradizionale giustizia negoziata o comunitaria<sup>34</sup>.

Gli Otto filtrano, nella loro politica giudiziaria, i contenuti, le finalità e i modi propri delle diverse forme giudiziarie di risoluzione dei conflitti: accanto a dure condanne pecuniarie, capitali o al confino, un numero importante dei loro provvedimenti consta di ammonizioni, ordini, precetti, mediazioni, compromessi e assoluzioni. Una testimonianza indicativa in tal senso viene da un registro di deliberazioni degli Otto che, fra l'altro, rappresenta l'unica serie continua (a partire dagli anni Sessanta del Quattrocento) di atti dell'ufficio conservatasi per il periodo repubblicano. Il registro, segnato 46, è intitolato *Liber deliberationum officii Octo custodie* ed è riferito all'anno 1477, in piena età laurenziana. Sfogliandone gli ingrigiti fogli pergamenei, percorsi da una grafia non sempre generosa, troviamo gli Otto intimare, sotto la minaccia di una pena, ad un gruppo di persone di non prendere a prestito carte e dadi in certi luoghi della città – che erano,

---

<sup>33</sup> Per tutti valgano gli esempi del processo ad un giovane ebreo spagnolo (ASF, OG, 95, c. 58); del processo al Savonarola (R. KLEIN, *Il processo di Girolamo Savonarola*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1960); del processo agli oppositori dei Medici nel Cinquecento (MONTORZI, *Il cruento avvio di un processo di instaurazione statale. Il "Partito" di condanna alla decapitazione di Pietro Paolo Boscoli ed Agostino Capponi, deliberato dal Magistrato degli Otto, in Firenze, il 22 febbraio 1512 ab Inc.*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano, Giuffrè, 2003, vol. II, pp. 1565-1589); e, ovviamente, su tutti, la repressione della congiura dei Pazzi, per la quale si rinvia al Capitolo VIII.

<sup>34</sup> È attestato a livello di fonti, come osserva Zorzi menzionando due provvisori. Una, del gennaio 1452, muovendo dal presupposto che la supposta spietatezza degli Otto debba essere smussata, dice, in pratica, che, proprio in ragione della duttilità procedurale della magistratura, la maggior parte dei delinquenti cercano, se inquisiti, di essere giudicati dagli Otto. Un'altra, del giugno 1460 – che già conosciamo, vedi retro Capitolo V – giustificava l'attribuzione agli Otto, in forma sempre più definitiva – dopo i precedenti del 1380, del 1434 e del 1458 – dei poteri di balia, cioè piena autorità in materia di crimini politici, di esilio e di privazione dei diritti politici, con l'evidenza che, quando è in gioco la conservazione dello stato, la balia concessa agli Otto è decisamente molto più efficace dei tradizionali Rettori forestieri e del loro strumentario giudiziario.

evidentemente, sede abituale del gioco d'azzardo<sup>35</sup>; intimare ad alcuni individui di non entrare in un podere altrui<sup>36</sup>; intimare ad un tale di restituire al legittimo proprietario una veste<sup>37</sup>; intimare ad una persona di obbedire ai mandati del podestà di Prato e di dire tutta la verità circa una controversia dibattuta presso il rettore periferico<sup>38</sup>. Ci sono, poi, numerosi esempi di interventi di tipo compositivo<sup>39</sup>. In un caso, addirittura, una disputa viene rimessa all'arbitrato di un privato che conosceva bene entrambe le parti e che riuscì a raggiungere un compromesso, poi ratificato dagli Otto.

L'ampia gamma di risposte giudiziarie praticata dagli Otto è testimoniata da una lettera che un certo Benedetto Ambrosini di Montepulciano indirizza a Piero de' Medici, invocando il suo aiuto<sup>40</sup>. Benedetto, scrivendo a Piero, racconta che nel mese di giugno un certo Paolo del Grancaso da Montepulciano era giunto a Firenze per uccidere un suo cugino, Cino di Matteo. L'assassinio si consumò sul ponte Vecchio dove Paolo colpì mortalmente Cino alla testa. Sul caso indagavano gli Otto di Guardia. Preoccupato per l'incolumità sua e dei suoi figli più piccoli, atteso che l'assassino del cugino girava a piede libero per Montepulciano, Benedetto si rivolse all'ufficio degli Otto, pregandolo di punire Paolo.

Così, gli Otto condannarono Paolo al confino per due anni – si noti il dato di punire un omicida con la relegazione, modalità punitiva normalmente riservata al criminale politico – e a pagare lire quattrocento di multa. Pochi mesi dopo, tuttavia, in ottobre, Paolo, rompendo i confini, rientrò nottetempo a Montepulciano per minacciare di morte Benedetto e la sua famiglia. Benedetto fu costretto a riparare a Valiana, dove il podestà locale gli intimò di fare la pace con Paolo. Così Benedetto si reca, a sue spese, a Firenze per trattare le condizioni di pace con gli Otto e con i notai di Paolo. Alle prime, non si riesce a trovare un'intesa, tant'è che gli Otto devono comminare ai due notai un confino di dieci anni a Livorno, per costringerli a rogare l'atto.

---

<sup>35</sup> ASF, OG, 46, c. 36r.

<sup>36</sup> Ivi, c. 6r.

<sup>37</sup> Ivi, c. 54v.

<sup>38</sup> Ivi, c. 79r.

<sup>39</sup> Ivi, cc. 18r, 19r, 33r, 46r, 73r, 78v, 7r, 16v, 22v, 50v, 57v, 71v, 77v.

<sup>40</sup> Il testo della missiva è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 98-99.

«Fecesi la pace infra noi per le mani di decti Otto»<sup>41</sup>. Poi, però, le cose non vanno nella direzione sperata da Benedetto. Pertanto,

veduto non esserne puniti né costà né là a Montepulciano; essendo preso Paulo dalla famiglia degli Otto per decto debito, se absentato a mallevadori, et mai fero no peggio di minacciare che ora, et cercano di vendere e lor beni per ammazzarmi, come sono da certi nostri scandalosi confortati<sup>42</sup>.

Chiede, alla fine, l'intercessione di Piero de' Medici «che e mi sicuri in modo, che io possa stare sicuro a casa mia senza portare arme, che non è mio mestiero».

I casi contemplati dal registro 46, non soltanto mettono in luce l'originalità dello *stylus procedendi* degli Otto – che si contraddistingueva per non applicare un metodo uniforme come quello che informava la procedura dei giudicanti statutarî ordinari, bensì per agire in maniera più agile e aderente alle specificità di ciascun caso – ma, soprattutto, denotano come, ormai, anno 1477, la *iurisdictio* degli Otto si estendesse praticamente a tutto il penale, prima ancora di vedersela pienamente e ufficialmente riconosciuta dalla *Gismondina*. In definitiva, l'azione degli Otto fu improntata ad una flessibilità procedurale che, se indubbiamente non sfociò sempre in una sistematica e terroristica giustizia sommaria e repressiva, tuttavia negava all'imputato l'invocazione di quelle garanzie, a cominciare da quelle difensive, che gli forniva, invece, la più minuziosa e sottile procedura medievale – per intendersi quella contenuta principalmente nella rubrica 2 degli Statuti del 1415<sup>43</sup>.

Ovviamente, questa inclinazione poté svilupparsi, soprattutto nel Quattrocento, anche grazie al fatto che si trattava di una commissione di cittadini, scarsamente, se non per nulla, frequentata da personale tecnico, cioè da giuristi. Semmai, proprio per supplire a questa fisiologica deficienza dell'ufficio, gli Otto, come pure altri uffici della *respublica*, richiedevano pareri ai *doctores*. O, perlomeno, questa sembrerebbe essere la

---

<sup>41</sup> FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., p. 99.

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> Questa tendenza persistette durante il XVI secolo, come emerge da uno studio di Elena Fasano Guarini relativo ad un caso di stupro commesso nel 1558, riportando le parole dell'allora auditore fiscale Alfonso Quistelli: «il magistrato delli Otto [...] non è tenuto in saper la verità servare la rigorosità delle leggi civili, le quali ne' casi criminali procedono alle volte con troppe circostanze»; cfr. GUARINI, *The prince, the judges and the law: Cosimo I and sexual violence, 1558*, in *Crime, society and the law in Renaissance Italy*, a cura di T. Dean e K.J.P. Lowe, Cambridge, 1994, pp. 121-141.

strada indicata anni addietro da Lauro Martines<sup>44</sup> ma, al momento, non ancora battuta per la nostra epoca.

La procedura degli Otto restava, quindi, avvolta in una coltre di segreto che ne faceva un arcano e, anche riuscendo a penetrarla, essa si sarebbe presentata troppo incostante e flessibile per offrire un modello valido. È la stessa ragione che sta alla base della suddetta crisi dei commentari al libro terzo degli Statuti fiorentini. Negli anni immediatamente precedenti la *lex Gismondina* la giustizia criminale praticata non era più quella disciplinata dal dettato statutario. Questo i giuristi lo sapevano e nemmeno si cimentavano nell'impresa di riflettere sistematicamente sullo *stylus procedendi* degli Otto che, proprio in forza della sua flessibilità, sfuggiva a qualsiasi incasellamento di tipo tecnico-giuridico. Ed è la stessa ragione che ci impedisce di tracciare una qualunque ricostruzione del processo criminale che si svolgeva davanti agli Otto; ricostruzione che si rende possibile soltanto a partire, grosso modo, dal Seicento, quando, come si diceva, il magistrato degli Otto abbandona lo *stylus* atecnico che stiamo studiando, in favore di uno *stylus* più rispettoso della forma<sup>45</sup>.

Un modo di procedere restituito dalle stesse fonti giudiziarie dell'ufficio. Gli atti redatti negli ultimi decenni del Quattrocento risultano, invero, estremamente concisi e laconici. Del resto, il magistrato degli Otto non era tenuto a motivare le sue pronunce, fossero state pure di condanna. Non esisteva neppure l'obbligo per i notai di registrare le deposizioni. Ciò rende, chiaramente, arduo, se non addirittura impossibile, desumere da

---

<sup>44</sup> Cfr. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., p. 399: «The judicial power of the executive, exercised by laymen, generated an enormous volume of legal business which was passed to lawyers. To see this, we have only to go through the rich collection of fifteenth-and early sixteenth-century consilia. There we find a large quantity of opinions penned by lawyers in answer to questions and cases referred to them by the Signory, the Eight on Public Safety, the Defenders of the Laws, the Rebel Officials, the Grascia Officials, the Officials of the Gabelle on Contracts, the Regulators, the Five on the County, the Officials over Orphans, the Monte Officials, and – though much less so – the War Commission and the Otto di Pratica. The Signory, for example, could claim jurisdiction over crimes against the state».

<sup>45</sup> Forse, l'unico tentativo di riflessione sistematica, fatta prima del cambio di *stylus procedendi*, è quello rappresentato dalle *Resolutiones criminales* di Pietro Cavallo, pubblicate per la prima volta a Venezia nel 1609 e successivamente oggetto di varie ristampe. Per Edigati, però, per quanto nelle *Resolutiones* del giurista pontremolese fosse rispecchiata la prassi delle corti fiorentine, «essa rimaneva difficilmente accessibile, non solo e non tanto per l'uso del latino, quanto per l'impianto casistico e la conseguente frammentarietà e dispersione degli stili ivi documentati»; cfr. *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 66.

quegli incartamenti le ragioni del processo, l'identità degli individui inquisiti e, talvolta, anche il tipo di crimine punito<sup>46</sup>.

Un'ultima considerazione. Lo *stylus procedendi* degli Otto, se certamente soppiantava la procedura statutaria dei tribunali ordinari, aveva, comunque, un forte debito, un forte legame almeno con una sezione specifica degli Statuti: quella del libro terzo sui crimini politici ovvero contro l'*ordo civitatis*<sup>47</sup>. Anzi, possiamo ritenere che discenda in grandissima parte da quella sezione con tutto il suo carico di straordinarietà, se consideriamo le origini storiche della magistratura prima che essa evolvesse a massima giudicatura criminale della Repubblica fiorentina; quando, cioè, dava la caccia ai dissidenti ribelli, consegnandoli ai Rettori forestieri perché ne facessero giustizia. Dunque, quella sui crimini politici sembrerebbe essere l'unica sezione degli Statuti del 1415 a conservare una qualche spendibilità nella pratica giudiziaria criminale. E la conserverà ancora a lungo, come attesta la voce "*Cospirare*" della *Pratica Universale* del giurista Marc'Antonio Savelli (1624-1695), pubblicata, in volgare, nel 1665:

Cospirare, o macchinare contro la persona del Principe, o suoi descendenti, o Stato. Vedi ff Macchinatori n. E come si devino rivelar le congiure, sedizioni, o trattati contro il pacifico Stato, sotto pena della morte, distruzione, e pubblicazione de' beni, vedi Stat. Flor. libr. 3. Rub. 60 e ss.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Studiando il registro 46 degli Otto, Zorzi ha rilevato che, per l'anno 1477, solo in 108 procedimenti giudiziari su 192 è attribuito con sufficiente sicurezza un reato preciso. La stessa oscurità avvolge anche buona parte dei bollettini (21 su 74) inviati dagli Otto ai Rettori forestieri e recepiti da questi nelle loro sentenze. Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., pp. 87-88 e nota n. 56. Il descritto stato di cose è osservabile in maniera significativa anche nel Cinquecento. Certamente, si ha una tenuta più regolare degli atti, tanto che esiste un'apposita serie specificamente adibita all'annotazione dei partiti con cui il magistrato risolveva le cause, oltre ad un giornoletto in cui vennero appuntate le faccende quotidiane della corte. Ciò, però, non toglie l'estrema laconicità di questi libri, da cui ricaviamo poco più che l'indicazione del nome dell'inquisito, del dispositivo della sentenza e della circoscrizione da cui proveniva il processo. Cfr. sul punto EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 67.

<sup>47</sup> Per la quale vedi retro Capitolo II.

<sup>48</sup> M. SAVELLI, *Pratica Universale*, Venezia, presso Paolo Baglioni, 1697, p. 88. Pur con tutte le cautele che è doveroso assumere quando si consulta certa letteratura erudita settecentesca, la *Dissertatio ad tertium statutorum librum delle Antiquitates Florentinae* del giurista volterrano Niccolò Salvetti, non segue l'ordine delle rubriche del libro terzo degli Statuti del Castrense, ma comincia la sua esposizione trattando prima dei crimini contro l'*ordo religionis* e, poi, subito dopo, dei crimini politici – che possiamo, in fondo, ricomprendere nella medesima famiglia, condividendo entrambi il concetto di conservazione dell'ordine politico, sociale, morale e religioso della *respublica*. E Salvetti non può non associare questo pezzo di legislazione statutaria al magistrato degli Otto di Guardia: «II. Has inter leges, quae magis magisque ad urbanitatem civitatem informant, eae potissimum recensendae sunt, quae Civium securitatem defendunt, ipsoque omnes Paullus Castrensis in tertio Statutorum libro, qui Criminalis dicitur, collegit. III. Custodiae et Baliae Octovirorum Magistratus ante etiam conditum Statutum legum, quae publicam respiciebant securitatem, executionem curabat, illiusque officium fuit omnem adhibere curam, ne in Florentia Urbe et

## 2.1 L'*ordo non servatus* degli Otto e l'*ordo iudiciarius* degli Statuti: un confronto.

Abbiamo, finora, descritto la procedura praticata dal magistrato degli Otto come extra-ordinaria, nel senso che gravitava attorno ad un'orbita del tutto estranea alle linee procedurali dettate per le cause penali dalla rubrica 2 del libro terzo degli Statuti. Una procedura estranea alle sottigliezze del diritto, perché fisiologicamente piegata alle logiche arbitrarie di preservazione del sistema di potere.

Non si trattava, tuttavia – beninteso –, di uno *stylus procedendi* dominato da una completa assenza di regole; semplicemente, anziché seguire le regole della procedura ordinaria statutaria, assecondava, con i suoi stilemi di flessibilità e arbitrarietà, le esigenze della politica e del ceto politicamente dominante, come furono, in successione, gli artigiani minori, gli Albizzi, i Medici. Veniva, pertanto, a delinearsi un *ordo* altro, cosiddetto *non servatus*, che si affiancava all'ordinario e, a seconda delle circostanze, gli si sostituiva. Un *ordo*, quello incarnato dagli Otto, che, quasi paradossalmente, nega il processo, ne è il suo speculare annullamento. Come emerso poco sopra, quello istruito, e poi condotto dal magistrato, era un processo sommario, dove l'inquisito non era assistito da un difensore, dove le prove della reità, raccolte in segreto, non subivano un vaglio approfondito, dove non veniva effettuato alcun dibattito volto a verificare, grazie ad un esame dei testimoni, la solidità dell'istruttoria<sup>49</sup>.

La *ratio* che preme dietro il modo di procedere degli Otto di Guardia è una *ratio* riconducibile ai principi utilitaristici della *necessitas* e dell'*utilitas publica*, per cui la trasgressione dell'*ordo iuris* viene vista, addirittura, come salutare quando ad essere minacciata è niente meno che la *salus reipublicae*.

Tre elementi del fatto criminoso sono sufficienti perché il magistrato possa sentirsi autorizzato a *iura transgredi*: l'atrocità o enormità del delitto, il notorio, la flagranza; il primo fa riferimento all'estrema gravità del reato, gli altri due all'immediatezza e alla

---

in Agri Florentini Oppidis non solum, sed etiam illis locis, in quibus Iurisdictionem aut Iuspatronatum Florentiae Commune habebat, optimus rerum ordo everteretur, et crimina absque condignis poenis impunita remanerent»; cfr. N. SALVETTI, *Antiquitates Florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digestae auctore Nicolao Salvetti iurisconsulto et patricio florentino*, 1777, in 8°, p. 195.

<sup>49</sup> Cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, cit., p. 87.



supposta esaustività dei riscontri probatori. Sono, normalmente, qualificati e trattati come atroci o enormi tutti quei crimini che rischiano di minare le fondamenta dell'ordinata convivenza civile ovvero di turbare la stabilità del potere politico in città e nel territorio. Soddisfano, dunque, questo requisito, oltre ai vari crimini contro l'ordine politico, sociale, morale e religioso della *civitas-respublica*, anche – e questo in conseguenza del dilatarsi della *iurisdictio* degli Otto ad aree sempre più vaste del penale che non fosse soltanto l'area della criminalità politica – reati di sangue particolarmente gravi come l'omicidio, il parricidio, il latrocinio. L'*atrocitas-enormitas* del fatto dà al giudice pieno accesso a pratiche e strumenti per combattere quello stesso fatto esecrabile *extra-ordinem*, a cominciare dalla possibilità di agire con un processo rapido e sommario<sup>50</sup>.

Al pari dell'atrocità o enormità, la notorietà e la flagranza del fatto autorizzano il giudice ad agire *iuris ordine non servato* per il semplice motivo che la verità giudiziale è già insita nelle circostanze di cognizione del crimine.

Secondo i canoni dell'*ordo non servatus*, il giudice può agire *ex officio* nella persecuzione del reato. In alternativa, viene incentivata al massimo grado l'accusa su delazione, anche anonima, attraverso il sistema delle cosiddette tamburagioni<sup>51</sup>. A differenza dell'accusa formale presentata in ossequio alle regole statutarie della procedura ordinaria, le delazioni non andavano provate da chi le presentava, anzi, ne veniva

---

<sup>50</sup> Salvo un paio di antecedenti isolati come le Assise di Ruggero II e il *Liber Constitutionum Regni* di Federico II che alterarono la procedura penale sfruttando il modulo *ad bellum* nella persecuzione di pratiche banditesche, fu in realtà il processo civile dei secoli XIII e XIV la culla del sommario, espresso da formule del tipo «*omnis pluribus ex his solemnitatibus de iure requisitis, quae de iudicii essentia, et substantia non sunt, procedunt summarie, simpliciter, et de plano, sola facti veritate inspecta, et sine strepitu, et figura iudicii*». Papa Clemente V, con le due Decretali *Saepe contingit* (1306) e *Dispendiosam* (1311), ritagliò, per il processo canonico, una *cognitio summaria* da farsi oralmente, più spedita, funzionale alla diretta ed immediata conoscenza del fatto da parte del giudice. Da lì, nel corso del Trecento, il giudizio sommario cominciò ad essere applicato anche alle cause penali, ma con un singolare rovesciamento. Mentre nel civile la minore importanza della controversia giustificava l'intervento semplificatorio, nel criminale era, viceversa, la gravità dell'infrazione a giustificare il ricorso. Questo perché chi ha commesso un crimine considerato di particolare crudeltà e gravità non deve poter beneficiare di un iter processuale ordinario e merita, di converso, l'*odium* del sistema repressivo che domanda rapidità ed esemplarità nel castigo. Cfr. su questi profili L. LACCHE', *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in antico regime*, in «Studi storici», XXIX (1988), 2, pp. 361-384.

<sup>51</sup> Nel caso analogo della magistratura veneziana del Consiglio dei Dieci, attraverso il meccanismo delle *Boche de Leon* o *Boche per le Denunzie Segrete*.

incoraggiato l'uso prevedendo laute ricompense, oltre all'impossibilità di essere chiamati a rispondere per calunnia.

Consegnato il reo nelle mani del giudice, prende avvio il processo. Processo che ha l'obiettivo di porre l'imputato nella condizione di maggiore sfavore. Chi viene giudicato secondo i dettami dell'*ordo non servatus* generalmente è un *hostis Patriae et Fidei*, che deve restare solo e privo di difese davanti al suo giudice. L'istruttoria si avvale di un corredo probatorio piuttosto misero: in deroga al principio garantistico della glossa per cui «in criminalibus probatione debent esse luce clariores», la *plena probatio* può tranquillamente essere sostituita da *praesumptiones* e semplici congetture, sublimando il tutto con la confessione sovente estorta al reo con la violenza della tortura.

I crimini perseguiti con le modalità dell'*ordo non servatus*, tendenzialmente, non ammettono l'appello – che del resto, neppure gli Statuti ammettevano nelle cause penali – e neanche forme di transazione o di composizione se non nei limiti, consueti, della cancellazione della condanna, della grazia o del perdono.

Al processo così celebrato segue la fase dell'esecuzione della pena che, quando non assume la modalità capitale, resta comunque contrassegnata da una sua *exasperatio*, colpendo il reo, ormai condannato, nella persona, spesso con il confino, e negli averi, dovendo quasi sempre subire la confisca dei beni. Contro il delinquente spietato, brutale, nemico dell'ordine naturale delle cose e di chi lo rappresenta sulla terra, vale un regime punitivo brutale: sembra, quasi, che una corrispondenza geometrica orienti e diriga la risposta punitiva della giustizia pubblica di apparato. A condanna eseguita, potranno manifestarsi ulteriori effetti. Ciò accade, soprattutto, quando si procede per «cose di stato», cioè per crimini politici. In tal caso, la morte non estingue l'azione delittuosa; la memoria del reato deve essere imperitura; a questo si ispira il meccanismo, antico, della *damnatio memoriae*<sup>52</sup>. Il principio di responsabilità personale subisce pesanti deroghe. I figli possono pagare per le colpe del genitore, con la perdita dei beni e dei privilegi, o, addirittura, con un possibile coinvolgimento nella pena.

---

<sup>52</sup> Sul quale cfr. T.E. ROBEY, *Damnatio memoriae: the Rebirth of Condemnation of Memory in Renaissance Florence*, in «Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme», 36 (2013), 3, pp. 5-32.

Il dato importante da sottolineare è che questo *modus procedendi*, sviluppatosi originariamente per contrastare e reprimere fenomeni di dissenso politico, man mano che la magistratura degli Otto di Guardia estende la sua *iurisdictio* su tutto il penale, è destinato ad essere applicato alla persecuzione di qualsivoglia genere di offesa, tanto ampia e dai contorni poco definiti – e volutamente poco definiti – è la qualifica di offesa alla *respublica*<sup>53</sup>. Non solo. Le descritte tendenze, che imprimono un minimo di coerenza ad un agire processuale come quello degli Otto, sviluppatosi a livello fattuale nel solco tracciato dal paradigma dell'infrazione politica, saranno, a partire dal Cinquecento – secolo che conobbe la fioritura della scienza criminalistica – l'oggetto di importanti riflessioni dottrinali da parte dei giuristi, su tutti Giulio Claro (1525-1575)<sup>54</sup>

Per mettere ulteriormente in risalto le peculiarità dell'*ordo non servatus*, vogliamo, da ultimo, descrivere, brevemente, la procedura ordinaria, così come delineata nella rubrica 2 degli Statuti del 1415, che lo *stylus procedendi* degli Otto negava.

La rubrica, intitolata *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*<sup>55</sup>, esordisce indicando i soggetti preposti ad officiare le cause penali. Ricordiamo che il testo è costruito sulla, ormai, completa equiparazione fra i tre Rettori forestieri. Sono, dunque, chiamati a procedere «in criminalibus»: due giudici della corte del Podestà, uno per il quartiere di Santo Spirito e per il quartiere di Santa Croce, l'altro per i quartieri di Santa Maria Novella e San Giovanni. La regola di circoscrivere la giurisdizione penale ad una specifica area cittadina viene meno per quanto riguarda il giudice del Capitano del Popolo e il giudice dell'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia – quest'ultimo, però, soppresso, come si ricorderà, nel 1434<sup>56</sup> – di stanza presso ciascun quartiere, che possono occuparsi di qualunque crimine sia stato commesso in città e nel Dominio.

---

<sup>53</sup> Lo stesso Niccolò Salvetti, al momento di introdurre la sua dissertazione al libro terzo degli Statuti del 1415, lega il penale indissolubilmente agli Otto: «Octovirorum Custodiae et Baliae Magistratus origine demonstrata antiquae Florentinorum Criminales leges illustrantur, novissimaeque a quibus antiqua legislatio sublata est, referuntur» (p. 5).

<sup>54</sup> Cfr. in particolare G. CLARO, *Sententiarum receptarum liber quintus*, Venetiis, 1568.

<sup>55</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, pp. 229-235, dell'edizione a stampa.

<sup>56</sup> Vedi retro Capitolo V.

Normalmente, il processo prende avvio o su accusa di privati («per accusam»), o su denuncia di un ufficiale («per denuntiationem») oppure per diretta iniziativa dei magistrati forestieri («ex officio» o «per inquisitionem»).

L'accusa può essere presentata dall'offeso («iniuriam passo») o dal padre, fratello, coniuge, figlio o altro congiunto, dal maestro per l'allievo, dal padrone per il contadino o servo, da un procuratore per un'università di persone, dal tutore per il pupillo. È obbligatorio, sotto pena di lire dieci, rivolgersi al giudice nella cui giurisdizione è compreso il quartiere, non già dove è avvenuto il crimine, bensì dove dimora l'accusatore, se questi è un cittadino – ciò in ossequio al principio di diritto comune *sequatur reus foram actoris*. Soltanto i forestieri, come pure gli abitanti del contado o distretto, potevano adire qualsiasi corte della città, non essendo assegnati ad uno specifico quartiere. Per i delitti gravi, invece, l'accusa può essere presentata a qualunque giudice.

Il giudice non può procedere «ex officio vel per inquisitionem» se prima non si sia sincerato che l'offeso o i di lui parenti abbiano rinunciato a presentare l'accusa. Nessun altro potrà interferire con il lavoro del giudice che abbia raccolto l'accusa o la denuncia ovvero che abbia formato l'inquisizione, sotto pena di lire cento<sup>57</sup>. La regola, tuttavia, non si applica quando si debba arrestare qualcuno colto in flagranza di reato, o sorpreso a portare armi proibite, o a giocare d'azzardo, o a entrare o uscire dalla città di Firenze dopo il terzo suono della campana, salvo gli Ordinamenti di Giustizia.

Nel processo avviato su accusa – sul quale la rubrica si sofferma –, il giudice comincia col far giurare all'accusatore di non sporgere l'accusa stessa «animo calunniandi», e che l'avrebbe proseguita e provata sotto pena di soldi cento, scegliendo appositi mallevadori a garanzia del pagamento di quella somma. Quindi, il giudice fa citare il reo a spese dell'accusatore o del denunciante, ripetendo, se necessario, la citazione in due giorni diversi e a mezzo di due diversi nunzi e fissando un termine che tenga conto della distanza del luogo di provenienza, decorso inutilmente il quale, l'accusato viene bandito come contumace. Il reo può, tuttavia, liberarsi dalla pena fissata

---

<sup>57</sup> È il principio della prevenzione, lo stesso che la provvisione *Cum fuerit assertum* del 1423 estenderà, poi, ad alcuni ufficiali estrinseci preposti ad amministrare la giustizia penale nel territorio, principalmente vicari e capitani (sulla quale, vedi retro Capitolo IV).

nel bando «pro contumacia» presentandosi prima della sentenza di condanna e pagando soldi quattro «pro banno». In caso contrario, la mancata comparizione in giudizio equivale ad ammissione di reità, ragion per cui si procederà in contumacia.

Una volta comparso, l'accusato è tenuto a giurare che si difenderà secondo verità. Per questo, egli deve essere portato a conoscenza di tutto quanto gli viene contestato; la pena per chi venga meno a quest'obbligo è di lire cinquanta. Così, il giudice gli espone uno per uno tutti i capi di accusa invitandolo a scusarsi su ciascuno di essi. Fatto ciò, l'accusato dovrà senz'altro essere ritenuto convinto e confesso di tutte le accuse per le quali non ha potuto fornire alcuna giustificazione, né gli sarà concesso di farlo in seguito. Tale risposta dell'imputato ai capi d'accusa, da farsi in pubblico nel palazzo comunale, viene trascritta negli atti dai notai dei malefici, ai quali è proibito di tenere conto di altre risposte del reo all'infuori di quelle che avrebbe reso, eventualmente, sotto tortura «in casibus, in quibus a statutis permittatur».

Dopo aver subito questa prima interrogazione, l'imputato può rimanere libero, prestando idonea garanzia e sempre che il delitto contestatogli non sia passibile di pena capitale o corporale, nel qual caso deve essere incarcerato. Il reo ha dieci giorni di tempo per poter preparare la propria difesa e altrettanti giorni ha l'attore per proseguire o ritirare l'accusa. Durante questo intervallo di tempo, il giudice ascolta i testimoni. Entro tre giorni dal momento in cui sono state raccolte, le deposizioni vengono pubblicate, ossia comunicate alle parti, le quali hanno il diritto di far esaminare nuovamente i testimoni nei sei giorni successivi.

Raccolti scrupolosamente gli interventi delle parti, entro venticinque giorni dalle contestazioni degli addebiti all'imputato e della sua «excusatio», il giudice inquirente riferisce le risultanze del processo al Rettore presso il cui ufficio era stata incardinata la causa. Salvo incidenti – come, ad esempio, riprovazioni di testimoni – il processo penale si sarebbe concluso con sentenza di condanna o di assoluzione entro quaranta giorni dalla «excusatio» del reo.

Questa, dunque, per sommi capi, la procedura per le cause penali seguita dai tribunali ordinari: una procedura di base accusatoria, con punte di inquisitorio ravvisabili

nell'iniziativa *ex officio*, nella più rigorosa e puntuale regolamentazione dell'uso della tortura e della validità della confessione così ottenuta nonché nella più scrupolosa registrazione di ogni singolo atto del processo penale.

Ovviamente, la esaminata rubrica 2 non esaurisce l'intero processo criminale statutario, al quale si riferiscono anche le rubriche successive, almeno fino alla rubrica 37 compresa. Di queste, merita segnalare la rubrica 18 *Quod valeant processus in maleficiis, licet non sit servatus ordo, dummodo de maleficio constet*<sup>58</sup>. In pratica, essa ammette deroghe allo *iuris ordo*, ma solo a condizione che il crimine per il quale si sta procedendo risulti manifesto o per confessione del reo, o per dichiarazione di due testimoni maggiori di quattordici anni; eventualmente, pure se le parti non si siano presentate in giudizio o non siano state citate per ascoltare la sentenza; ma – e questo è l'aspetto pregnante – fatto sempre salvo il capitolo statutario della rubrica 2 *De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus*. La rubrica 2 rappresentava, insomma, con tutte le sue garanzie, un limite legale che mai poteva essere valicato.

A valicarlo, sfruttando e potenziando l'efficienza degli Otto di Guardia, tuttavia, sarebbero stati, di lì a poco, i partigiani medicei subentrati, come nuovi dominanti, a coloro – gli Albizzi – che personalmente promossero la revisione degli Statuti cittadini, sforzandosi di allinearli alla inedita cornice territoriale. Dovrebbe apparire, a questo punto, chiaro come, e perché, il processo davanti al qualche volta temuto, altre volte ricercato, magistrato cittadino degli Otto fosse la negazione di tutto quanto quelle rubriche custodivano.

---

<sup>58</sup> Statuti di Firenze del 1415, vol. I, p. 244, dell'edizione a stampa: «salvo semper statuto de officio iudicum maleficiorum».

### 3. La tenace persistenza della procedura ordinaria nelle comunità soggette del Dominio.

In pieno Quattrocento, nello stesso periodo storico in cui i Medici forzavano la cornice costituzionale repubblicana attraverso il ricorso sistematico a Balie o Consigli speciali, la magistratura degli Otto di Guardia mise a punto un agire giudiziario che, alle forme e alle garanzie dello *iuris ordo* consacrato dagli Statuti, sostituiva i canoni flessibili, arbitrari, autoritari ed extra-ordinari dell'*ordo non servatus*. Questo *stylus procedendi* dell'ufficio, sviluppatosi in via di prassi, riceverà, poi, nel novembre 1478, un decisivo riconoscimento normativo con la promulgazione della *lex Gismondina*. Tant'è che, sia per il versante politico-istituzionale che per quello del diritto e della giustizia penale, si può parlare di una vera e propria normalizzazione o istituzionalizzazione dell'eccezionale e dell'emergenziale<sup>59</sup>.

Resta, comunque, il fatto che gli Otto erano una magistratura centrale, con sede a Firenze, e per quanto fossero riusciti, nel corso degli anni, a ramificarsi nel Dominio della *civitas-respublica* come anello di congiunzione fra centro e periferia, ebbero difficoltà ad esportare il loro procedere più agile e atecnico in *criminalibus* nel territorio dove, in generale, le pratiche giudiziarie, almeno nel penale, sembrano al contrario incanalarsi lungo sentieri procedurali più rispettosi di forme e garanzie<sup>60</sup>. Anzi, si può, addirittura, ipotizzare che il libro terzo degli Statuti fiorentini, se al centro era ormai in desuetudine perché impietosamente sopravanzato dal *modus procedendi* degli Otto, conservò, invece, una maggiore capacità di penetrazione nelle comunità soggette. Ciò favorì il raggiungimento, in parte, di modelli più uniformi di procedura criminale presso le varie strutture giurisdizionali territoriali.

---

<sup>59</sup> Moritz Isenmann parla, nel suo saggio, di un «institutionalized State of Emergency»; cfr. Id., *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, cit.

<sup>60</sup> È quanto emerge da due studi: TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, cit.; A. ANTONIELLA, L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicenti fiorentini di Arezzo. I Libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XIII-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commissione Internazionale di Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 345-360.

Lo provano i registri criminali – ma anche civili – delle magistrature dei corpi territoriali: podestà, capitani ma, soprattutto, vicari. Uniti alle generalmente scarse rubriche degli Statuti della singola magistratura, i registri venivano a rappresentare un imprescindibile e prezioso supporto materiale che avrebbe orientato il giusdicente nella quotidiana amministrazione della giustizia presso la circoscrizione periferica di pertinenza. Raccoglievano, allo scopo, copie di disposizioni statutarie della Dominante ed estratti di scambi di lettere e istruzioni tra il rettore territoriale e la Signoria o altre magistrature centrali che, poi, erano, opportunamente, mescolate e saldate insieme con la legislazione statutaria locale e, soprattutto, con le pratiche giudiziarie in uso presso quella determinata giurisdizione, invalse grazie all’opera del singolo giusdicente e di quanti lo avevano preceduto, «fino a creare in molti casi corposi codici d’uso in cui sedimentavano decenni di consuetudini di governo locale»<sup>61</sup>. È il caso, ad esempio, di un codice, attualmente conservato presso la Biblioteca comunale Rilliana di Poppi (segnato 119), che raccoglie un nucleo scelto di disposizioni statutarie fiorentine ad uso dei vicari del Casentino. Oppure di un manoscritto (segnato Statuto dell’Archivio comunale di Certaldo), che, alla copia dello Statuto del vicariato del 1415, unisce, tra le molte aggiunte, testi normativi e ordinamenti fiorentini di diversa natura, missive dalla Dominante, arrivando a coprire un arco cronologico lungo, addirittura, fino al primo Seicento, in pieno Principato mediceo.

Ciò dimostrerebbe la circolazione di rubriche degli Statuti fiorentini del 1415 che, mescolate a norme degli Statuti locali – debitamente approvati dal centro –, scambi di lettere fra magistrature centrali ed uffici periferici, usi di giustizia della singola comunità, concorrevano a modellare le pratiche giudiziarie penali degli ufficiali territoriali.

Molto più che nelle podesterie, la cui *iurisdictione in criminalibus* andò progressivamente contraendosi a vantaggio dei capitanati, questo timido accenno di uniformazione della procedura penale fu raggiunto presso le corti dei vicari, che erano – come sappiamo – una creazione del centro, cioè della Dominante, molto più libera dai condizionamenti locali; certamente, lo erano molto più dei podestà che, per quanto ora ricoperti da giusdicenti inviati da Firenze, erano uffici preesistenti, di lunga e memorabile

---

<sup>61</sup> TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione*, cit., p. 791.



tradizione, prima dell'assoggettamento lasciati a magistrati del luogo e, quindi, necessariamente, con una prassi giudiziaria consolidata alle spalle con la quale il giusdicente fiorentino non poteva non confrontarsi .

Viceversa, «è evidente l'assoluta omogeneità della procedura criminale adottata nelle corti vicariali»<sup>62</sup>. Questo grado di uniformità è comunicato, fra le altre cose, dall'adozione, già nel pieno Trecento – e ricordiamo che i primi vicariati ad essere istituiti furono quelli di Pescia Valdinievole nel 1340 e di San Miniato Valdarno nel 1370<sup>63</sup> – di un modello tipizzato (“standard”) di registro giudiziario che, in genere, ha come titolo *causarum criminalium vicarii*. Le cause criminali occupano, invero, soltanto una parte del codice, generalmente quella centrale e sono annotate ordinatamente, con indicazione puntuale di tutti i diversi segmenti del processo: dall'*inquisitio* vera e propria al *terminus*, nel caso di rei confessi, o al bando, nel caso di giudizio svoltosi in contumacia, fino alla sentenza. La porzione iniziale dei registri criminali dei vicari ospita, viceversa, una documentazione di tutt'altro genere ma, in verità, non così distante, in ragione di quella commistione inscindibile e profondissima che esisteva allora – e che permarrà per tutto l'Antico Regime – tra affari di polizia e vera e propria amministrazione della giustizia e che, se vogliamo, è anche il segno di quanto, all'epoca, governo e giustizia formassero una pratica unica: il governo del territorio si esprimeva attraverso i magistrati che amministravano la giustizia. Contiene, infatti, tutti quei provvedimenti di carattere – diremmo noi oggi – politico-amministrativo e di polizia che il vicario, per una prassi consolidata, era tenuto ad assumere nei giorni immediatamente successivi il suo insediamento: la nomina della sua famiglia (giudici, notai, birri, nunzi), abitualmente indicata come *deputatio officialium*; una sorta di patto giurato con la comunità soggetta in forza del quale il vicario si impegnava, con l'inizio del mandato, a perseguire, nella circoscrizione assegnata, banditi, bestemmiatori, giocatori d'azzardo e altri perturbatori dell'ordine; provvedimenti sul decoro e sull'igiene dei luoghi; spesso copie di lettere indirizzate dalla Signoria fiorentina con istruzioni varie.

---

<sup>62</sup> TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione*, cit., p. 800.

<sup>63</sup> Vedi retro Capitolo IV.

Ritornando alla porzione più strettamente giudiziaria dei registri vicariali, si può notare che i registri compilati successivamente all'incorporazione delle varie comunità nel Dominio territoriale fiorentino sono percorsi da una attenzione rigorosa alle formalità della procedura. Lo si vede, proprio, graficamente dal fatto che le diverse fasi del processo criminale sono indicate a margine da titoli che ricordano la denominazione di ciascuna fase: *inquisitio*, *narratio*, *intentio*, *incoatio*, *commissio-relatio citationis*, *comparitio*, *confessio*, *iuramentum*, *bampnum*, *promissio*, *licentia*, *monitio*, *relatio bampni*, *approbatio*, *terminus*.

In definitiva, la procedura penale seguita presso le corti degli ufficiali territoriali presenta più di un punto di contatto con il *modus procedendi in criminalibus* del libro terzo degli Statuti del 1415, se non altro perché è articolato secondo i principi dello *iuris ordo*, e non dell'*ordo non servatus*. È, ad esempio, il caso del processo penale in uso presso i tribunali del podestà o del capitano di Arezzo, assoggettata a Firenze nel 1384<sup>64</sup>.

Il procedimento veniva avviato, il più delle volte, d'ufficio, su iniziativa esclusiva del podestà o del capitano; nel qual caso i registri riportano formule del tipo «mero offitio, arbitrio, auctoritate, potestate et balia». Talvolta, l'iniziativa d'ufficio risulta essere accompagnata, contemporaneamente, dall'iniziativa di un «promoter», cioè dall'accusa o dalla denuncia di terzi, fossero questi privati cittadini o pubblici ufficiali<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. ANTONIELLA-CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicenti fiorentini di Arezzo*, cit.

<sup>65</sup> Ivi, pp. 350-351: «Rispetto a una giustizia puramente reattiva, fondata sull'accusa e le richieste di parte, si era infatti già largamente imposta, o era diventata comunque preponderante, quella sfera di giustizia attiva [...], condotta cioè con procedimenti ex officio, che tendono a limitare il confronto a due sole persone – giudice e imputato –, attraverso un graduale processo di sostituzione della parte lesa con la stessa autorità pubblica, che è a un tempo accusatore, parte lesa e giudice. Tuttavia, come dimostra anche la nostra documentazione prevalentemente tardo trecentesca e del XV secolo, l'antica prassi accusatoria continuò ad esercitare a lungo una notevole attrazione nei confronti del processo inquisitorio [...], con la differenza che la parte lesa chiede al giudice di avviare e proseguire la causa ex officio, vale a dire costringe l'accusato a venire in giudizio e convocare i testimoni, indipendentemente dalle azioni delle parti [...]. L'inquisizione rimane insomma un procedimento flessibile, che non modifica in maniera radicale la struttura del confronto e non intende escludere del tutto la capacità d'iniziativa e la volontà della parte, tanto più se si considera [...] la frequenza dell'esibizione dell'*instrumentum pacis*, un sistema risolutorio della causa che sospende in più di un caso il processo, indipendentemente dalle prove a carico o a favore dell'imputato, e denuncia sempre quel ruolo attivo delle parti che è carattere saliente del procedimento accusatorio. Anche nel processo inquisitorio i giudici rispettano in fondo le regole del processo accusatorio, adattandole in qualche modo alla mutata cornice procedurale, sicché si può parlare a ragione di una prassi giudiziaria unica, che assegna al giudice un ruolo non tanto o non solo di punizione, quanto piuttosto di intermediazione e di risoluzione negoziale e controllata dei conflitti, quale era stato – e si conservava – nel processo di tipo accusatorio».

Nel caso in cui il magistrato agiva esclusivamente *ex officio*, e cioè in totale assenza di una querela della parte lesa o di una relazione o notifica presentata da un pubblico ufficiale, la sua iniziativa si giustificava per la presenza di indizi sufficienti o semplicemente per notizia diffusa del fatto delittuoso. Si formalizzava, così, l'inquisizione contenente le generalità dell'inquisito e la descrizione circostanziata del reato ascrittogli. La fase immediatamente successiva prendeva il nome di «intentio», dove il podestà o il capitano, di concerto con i loro giudici, dichiaravano di voler procedere ed investigare fino al completo accertamento della verità e alla condanna del reo. Quindi, era la volta della «incohatio», fase di effettiva apertura dell'inquisizione che, verso la fine del Trecento, cominciò a ricomprendere pure la «missio copie ad cameram», cioè l'ordine impartito al banditore pubblico di consegnare copia dell'inquisizione formalizzata ai notai della Camera degli atti del Comune, dove veniva depositata.

Nel caso, invece, che all'iniziativa *ex officio* del giudice si aggiungesse anche l'iniziativa del «promoter», si aveva la fase della «relatio-exhibitio», in cui il privato o il pubblico ufficiale presentava l'accusa o la denuncia al giudice, con tanto di indicazione di testimoni «ad probandum». In un'ipotesi del genere, oltre alla «relatio-exhibitio», cioè alla presentazione del fatto criminoso, faceva seguito la «admissio» dell'accusa o della denuncia da parte del magistrato e la citazione in giudizio dell'accusato. Quando l'accusato non compariva immediatamente, la fase successiva consisteva nella «commissio primae citationis» in cui il banditore riceveva l'ordine di citarlo mediante consegna di una cedola contenente una descrizione sommaria dei capi di imputazione, nonché l'intimazione a comparire, entro un certo termine, davanti al magistrato «ad se excusandum et defendendum». La citazione – cui faceva sempre seguito la «relatio» del banditore di aver eseguito l'ordine del giudice – doveva avvenire presso l'abitazione dell'inquisito e, se si fosse trattato di un forestiero, la cedola doveva essere affissa in luogo pubblico. Decorso il termine a comparire assegnato, senza che l'accusato si fosse presentato in giudizio, il giudice attivava una «commissio secundae citationis» con le stesse modalità della prima e con l'assegnazione di un nuovo termine a comparire. Decorso inutilmente anche questo termine, si procedeva alla «commissio bampni» con cui il magistrato dichiarava l'accusato contumace e ordinava al banditore di recarsi «in platea comunis et aliis locis consuetis» e lì «palam sono tube premissio, alta voce» metteva

in bando il presunto reo, con la precisazione che il provvedimento sarebbe venuto meno se si fosse presentato nei tre giorni successivi. Per uscire dal bando l'inquisito doveva pagare una multa al camarlingo della gabella – «solutio banni» –, atto che lo legittimava ad essere ammesso «ad responsionem», cioè a rispondere delle accuse mossegli.

Si giungeva, così, alla «constitutio-comparitio» del presunto reo che, a quel punto, o ammetteva la propria responsabilità – e allora si aveva una «confessio» –, oppure forniva una giustificazione plausibile al proprio comportamento – nel qual caso si aveva una «excusatio». Alla «confessio» o «excusatio» faceva seguito la «promissio-intentio» del magistrato e del suo giudice ad offrire all'imputato – dietro sua richiesta – copia del testo dettagliato dell'inquisizione; questa fase prendeva il nome di «oblatio copiae». L'imputato, dal canto suo, faceva la sua promessa di restare a disposizione del magistrato, che gli assegnava un termine per allestire la propria difesa.

Seguivano la licenza accordata dal magistrato al giudice di procedere nella causa, investigare e interrogare testimoni anche in sua assenza; quindi la «fideiusso» che l'imputato doveva presentare a garanzia del pagamento di un'eventuale condanna pecuniaria e, in assenza della quale, veniva disposta la sua «missio ad carceres sub custodia». Per dimostrare la propria innocenza o estraneità alle accuse, l'imputato poteva presentare dei testimoni, producendo nel caso dei «capitula» o articoli di difesa, sui quali essi sarebbero stati chiamati a pronunciarsi. In tal caso, si aveva la «productio» dei medesimi davanti al magistrato che provvedeva a farli citare per essere sottoposti al giuramento. Le deposizioni dei testimoni così «recepti, iurati et examinati» dovevano essere tutte registrate.

Espletate tutte queste fasi, si arrivava, da ultimo, alla sentenza con, in calce, le annotazioni notarili di rito.

Un modo di procedere, quindi, davvero estremamente rispettoso di forme, garanzie, in definitiva, delle stesse regole dello *iuris ordo*. E continuava a funzionare,

immutato e uguale a se stesso<sup>66</sup>, anche quando, nella *civitas*, gli Otto di Guardia stavano riscrivendo, in senso sommario, le regole del processo penale<sup>67</sup>.

Un'ultima notazione. La ricerca, mantenendo sempre ferma la premessa metodologica della correlazione profonda fra penale e dimensione costituzionale dei poteri che storicamente lo esprimono, ha lasciato, fin qui, affiorare un massiccio impiego di metodi straordinari. A livello politico-istituzionale, tale straordinarietà si rifletteva nel ricorso, reso pressoché generalizzato e sistematico dai Medici, a Balie o Consigli speciali, a detrimento dei tradizionali organi statutari, com'è soprattutto il caso dei risalenti Consigli del Popolo e del Comune.

Parimenti, a livello giudiziario – intendendo, qui, per giudiziario il solo profilo della giustizia penale praticata –, il dilagare dei suddetti metodi straordinari andò legandosi sempre di più alla magistratura degli Otto di Guardia, accompagnando la sua evoluzione da organo di polizia politica a massima giudicatura criminale della Repubblica fiorentina e favorendo, allo stesso tempo, l'estensione degli stilemi del cosiddetto *iuris ordine non servatus*, a loro volta condizionati dal paradigma dell'infrazione politica, ai fenomeni delinquenziali più disparati. E anche questo processo si concretizzò a detrimento del sistema giudiziario cittadino due-trecentesco, regolato dagli Statuti e

---

<sup>66</sup> Cfr. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione*, cit., p. 815: «la procedura penale, così come viene testimoniata dai registri dei vicariati e dalle corti criminali delle podesterie maggiori, pare fondamentalmente sempre uguale a se stessa, cristallizzata nella forma assunta nel pieno Trecento, e destinata a ripetere invariabilmente sempre gli stessi passaggi, la medesima terminologia, e in definitiva le stesse forme di registrazione».

<sup>67</sup> L'assetto appena descritto lo ritroviamo ancora attivo e vigente al tempo di Cosimo I, quando, nel 1547 fu emanata, chiaramente per ordine del Granduca, una *Deliberazione Fatta per lo Illustriss. et Eccell. Sign. Duca di Firenze et sua Magnifici Consiglieri circa il procedere ne' Malefici et degli Affronti senza data di giorno ma certamente del 1547. ab Inc.* che metteva sotto accusa la giustizia praticata dagli ufficiali estrinseci nel Dominio per il mancato impiego di un rito più marcatamente inquisitorio. Li si rimproverava, cioè, di attenersi strettamente agli elementi probatori forniti dalle parti, «senza far opera di provare le transgressioni assolverli tutti, in sul fondamento solo delle non fatte probazioni, et del non apparire per li atti de commessi delitti. Cosa non tanto di cattivo esempio, ma pernitiosa assai, nutritiva di viti, et perturbativa della quiete, et contento di quelli che desiderano vivere civilemente». Il testo è edito in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 7.

basato sull'operato dei Rettori forestieri – fra l'altro, sottoposti a sindacato ad esaurimento del mandato<sup>68</sup>.

Ebbene, il Dominio territoriale fiorentino fu costruito e consolidato in tempi così rapidi, assecondando un brusco accentramento del potere e rompendo, per aspetti sostanziali, con gli ordinamenti della tradizione, che faticò a trovare, nell'immediato, un assetto legale e riconosciuto, o anche solo a stimolare una qualsiasi riflessione di tipo giuridico, se non quando la vitalità del processo andava ormai esaurendosi<sup>69</sup>. Proprio questa circostanza rende le riflessioni di Bartolomeo Scala (1430-1497)<sup>70</sup>, Cancelliere della Repubblica fiorentina, e di Antonio Ivani (1430-1482)<sup>71</sup>, cancelliere della comunità di Volterra – entrambi di formazione giuridica –, imbevute di umanesimo civile, sulla flessibilità nell'applicazione della legge, delle testimonianze privilegiate e, a loro modo, uniche.

Da una parte, il funzionario, il burocrate<sup>72</sup>, impegnato a riformare l'ufficio di cancelleria in chiave moderna, traghettandolo da medievale sede di registrazione notarile

---

<sup>68</sup> Cfr. sul punto ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, cit., pp. 55-76. Il sindacato era una procedura volta ad assicurare la buona condotta dei pubblici ufficiali; ogni magistrato forestiero aveva l'obbligo di subirla. Essa fu introdotta negli ultimi decenni del XII secolo, quando lo svincolamento della città comunale dall'influenza vescovile e la conseguente creazione di organismi indipendenti di governo imposero forme di controllo sopra gli ufficiali. Questa necessità di condurre verifiche regolari e periodiche fu irrobustita con l'introduzione dei Rettori forestieri, i quali duravano in carica per sei mesi. La procedura, sommaria, si svolgeva al termine dell'ufficio del magistrato interessato, di regola, per un tempo di dieci giorni; era condotta da un numero di sindaci, estratti a sorte, assieme con uno dei Rettori della città. Questo nucleo di sindacatori era assistito da un esperto di diritto. Tutti i cittadini, compresi coloro che non avevano pagato le imposte comunali, erano autorizzati a presentare reclami contro l'operato dei pubblici ufficiali, o nel proprio interesse ovvero nell'interesse della collettività. La decisione ultima era inappellabile e la condanna emessa a seguito di sindacato inibiva il Podestà o il Capitano del Popolo sentenziato dall'operare in un'altra città. Le nuove magistrature cittadine, come gli Otto di Guardia, offrivano proprio il vantaggio di non essere soggette a sindacato. Per la tesi contraria, cfr. STERN, *Criminal Law System*, cit., pp. 143-144.

<sup>69</sup> Cfr. FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle autonomie comunali*, in *Italia quattrocentesca*, cit., p. 139.

<sup>70</sup> Su Bartolomeo Scala, fondamentale A. BROWN, *Bartolomeo Scala 1430-1497 Chancellor of Florence. The Humanist as Bureaucrat*, Princeton, Princeton University Press, 1979.

<sup>71</sup> Su Antonio Ivani, cfr. FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana*, cit.

<sup>72</sup> Si può ben dire che proprio quei meccanismi politico-istituzionali straordinari, inaugurati sulla scena fiorentina dagli Albizzi e poi portati alle loro estreme conseguenze dai Medici, siano stati alla base dell'impressionante progressione di carriera dello Scala. Nominato Primo Cancelliere per tre anni nel 1465, la Balìa del 1466 prorogò la durata dell'incarico, allorquando sarebbe giunto alla sua scadenza naturale, di altri dieci anni «prout honor dominationis et totius reipublicae utilitas postulat». La sua permanenza nell'ufficio fu, quindi, riconfermata per altri cinque anni sia nel 1478 che nel 1483, e addirittura per venticinque nel 1484: praticamente, a vita. Forte di queste riconferme sancite secondo le disposizioni di Balie che si succedono, all'interno di una cornice legalitaria, nella loro straordinarietà, Bartolomeo Scala

degli atti di governo – quale era nei limiti assegnati dagli Statuti – a vero e proprio apparato di governo, capace di assecondare le nuove prospettive accentratrici dello Stato territoriale fiorentino<sup>73</sup> ma, soprattutto, capace di assecondare quella fusione fra pubblico e privato rappresentata dalla perfetta sintonia della macchina governativa con la direzione politica di casa Medici<sup>74</sup>.

Bartolomeo Scala scrisse il *Dialogus de legibus et iudiciis* nel 1483 con l'intenzione di riflettere sul significato della legge come fondamento del governo della società umana<sup>75</sup>. Per il Primo Cancelliere, il cuore del problema è, e resta, lo *ius scriptum*. Ogni giorno assistiamo alla fugacità delle cose e vediamo che gli affari umani sono così condizionati dagli accidenti e dalle occorrenze da risultare praticamente impossibile per il legislatore umano catturare la fugacità del tempo e la continua mutevolezza delle cose con delle leggi scritte<sup>76</sup>. Pertanto, quando il tempo rivela i difetti delle leggi, la stretta osservanza deve essere abbandonata<sup>77</sup>. A lungo andare, addirittura, la imprevedibilità

---

ricevette la cittadinanza fiorentina – lui, che era originario di Colle Valdelsa, figlio, per giunta, di un mugnaio – nel 1471. L'essere diventato cittadino di Firenze gli consentì di essere presto eletto ai principali uffici della Repubblica, anche qui con una progressione impressionante: Priore nel 1473, degli Otto di Guardia nel 1479, della Balìa nel 1480 e, infine, nel 1486, addirittura Gonfaloniere di Giustizia. Con una punta, anche qui, di straordinarietà, atteso che allo Scala venne concesso di ricoprire uffici sia intrinseci che estrinseci, pure quando questi risultavano incompatibili con la carica di Primo Cancelliere. I testi delle deliberazioni delle Balie sono parzialmente editi in G. GARFAGNINI, *Tra politica, clientele e senso dello stato: Bartolomeo Scala*, in «Annali del Dipartimento di Filosofia» (Nuova Serie), XV (2009), pp. 109-130.

<sup>73</sup> Sulle modifiche apportate dallo Scala all'ufficio di Cancelleria, cfr. BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., p. 329; Id., *Il linguaggio dell'impero*, cit., p. 263.

<sup>74</sup> Come notò, a suo tempo, Demetrio Marzi nel suo fondamentale studio *La Cancelleria della Repubblica fiorentina*, Rocca di S. Casciano, L. Cappelli, 1910, i Signori e i Collegi sono quelli che i Medici vogliono, e perché tutto questo risponda ad un disegno unitario rispettoso di quella volontà, anche il Primo Cancelliere deve essere un uomo fidato. E proprio in quanto persona fidata e leale – senza l'appoggio dei Medici non avrebbe probabilmente mosso un passo –, Bartolomeo Scala si vede investito del compito di modernizzare l'ufficio della Cancelleria. Così, per esempio, d'ora in avanti spetta al Cancelliere presenziare alle ambascerie più delicate – se non, addirittura, presiederle –, alla pari con i cittadini di rilievo eletti dagli organi di governo, e pronunciare lui, e non loro, le orazioni ufficiali, ricevere le istruzioni dei Signori ma, allo stesso tempo, prima durante e dopo le missioni affidategli, concordare i suoi interventi con i Medici, così come inviare le sue relazioni sia alla Signoria che alla potente casata.

<sup>75</sup> Sull'opera, cfr. BROWN, *Bartolomeo Scala. Humanistic and Political Writings*, Tempe, Medieval and Renaissance texts and studies, 1997; R. FREDONA, *Carnival of Law: Bartolomeo Scala's Dialogue De Legibus & Iudiciis*, in «Viator», 39, n. 2 (2008), pp. 193-214.

<sup>76</sup> Cfr. BROWN, *Humanistic and Political Writings*, cit., p. 351: «Multa enim evenire quotidie videmus, tot versantur res humanae casibus, tot sunt quae cotidie emergent eorum diversitates, in quibus merito solutionem facultatem liberiusque iudicium desideres. Fieri namque vix natura potest ut comprehendere animo nomotheta queat universas rerum species quae unum sub decretum possint venire».

<sup>77</sup> Ibidem: «Ita necessarium fit, cum quid tale evenerit [...] recedere ab legum observantia, quo vos nihil esse detestabilius potatis».

degli eventi e la confusione generata dal caso indeboliscono e invalidano qualunque legislazione. La soluzione è rimettersi al legiferare flessibile di un «boni viri bonique iudicis», direttamente ispirato dal diritto di natura<sup>78</sup>. In pratica, il ritratto ideale di un principe, del governante filosofo di platoniana memoria<sup>79</sup>, e quindi, passando dalla fantasia letteraria alla realtà, di Cosimo, e via a discendere, di Piero e di Lorenzo de' Medici<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Ibidem: «Quanto igitur, ne longius faciam, viri potuit melius ad boni viri bonique iudicis arbitrium, duce natura (quae libera est semper, nec aliquibus obnoxia extraneis constitutionibus, ipsa sibi pro tempore, pro rebus, pro causis, pro casibus quid decerni oporteat abunde subministrat) quam eam sibi imposuisse homines necessitate, ut velint nolint sit obtemperandum, in his etiam saepe rebus in quibus multa in rem fuit aliter ut decerneretur!».

<sup>79</sup> Come ha sottolineato la Brown, la filosofia di Platone esercitò una enorme influenza sulla Firenze di fine Quattrocento grazie alla traduzione che Marsilio Ficino fece dell'intero *corpus* di scritti platonici, completata all'incirca nel 1469 e data alle stampe nel 1484. Come giurista, ma soprattutto come politico e uomo delle istituzioni, Bartolomeo Scala aderisce agli insegnamenti di Platone domandandosi se, nella Firenze del suo tempo, la supremazia sia da attribuire al governante – il *bonus vir bonusque iudex* del *Dialogus* – oppure, come era nella visione di Leonardo Bruni, alle leggi. Come abbiamo visto, il Primo Cancelliere risponde sostenendo una tesi «favoring the free and flexible play of reason by the good man or judge above the law» (*Bartolomeo Scala*, cit., p. 340). È interessante, poi, notare il parallelo che la Brown traccia tra la teoria dello Scala del governante giustiziere, guidato dal diritto di natura, e l'immagine, altrettanto potente, dell'imperatore nella propaganda dei Bizantini, che, parimenti, attingevano agli argomenti platonici per comunicare l'idea dell'imperatore come figura al di sopra della legge. La concezione dell'imperatore come incarnazione vivente della legge, certamente, era conosciuta nel Medioevo dall'immagine che Giustiniano aveva fatto consacrare di sé nel *Corpus Juris*, e, tuttavia, essa acquistò una vitalità tutta nuova proprio nel Quattrocento in forza delle correnti di pensiero neoplatoniche. Non sappiamo quanto il filosofo neoplatonico bizantino Giorgio Gemisto Pletone, principale artefice della riscoperta di Platone nella cultura umanistica del primo Rinascimento italiano, abbia effettivamente stimolato l'interesse di Cosimo de' Medici per Platone quando, nel 1439, egli, assieme ad altri illustri filosofi orientali, tra cui Giovanni Bessarione da Trebisonda, sostenitore dell'unione delle due Chiese d'Oriente e d'Occidente, venne in Italia al seguito dell'imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo, come suo consigliere, per partecipare al Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze. Tuttavia, è molto probabile che, come filosofo alla corte del Paleologo e autore egli stesso di un trattato sulle leggi, Pletone, e, di seguito, il suo allievo Giovanni Argiropulo, professore di lingua greca nello *Studium* fiorentino, abbiano favorito la diffusione delle idee imperialiste orientali a Firenze.

<sup>80</sup> Da politico lungimirante e accorto quale era, Cosimo sicuramente si cimentò nello studio della filosofia platonica. Non è un caso che lo stesso Argiropulo, nella prefazione alla sua traduzione di Aristotele, presenti il Medici come il governante filosofo di Platone. Né va trascurato che fu proprio Cosimo a commissionare a Marsilio Ficino la traduzione dal greco delle *Leggi* di Platone. In quest'opera, le leggi sono supreme ma costantemente adattate e, all'occorrenza, emendate da un gruppo ristretto di governanti saggi e anziani, i Guardiani delle Leggi; è, quindi, altamente probabile che Cosimo e i suoi partigiani attingessero al materiale platonico per nutrire la loro ambizione ad adattare ed emendare la costituzione fiorentina per mezzo di un'élite di giuristi – fedeli al regime – e saggi cittadini. Quest'ambizione di Cosimo comincia a tradursi in pratica con la nomina al cancellierato di Bartolomeo Scala e, parallelamente, con l'ascesa alla guida del regime mediceo di Lorenzo. Nella sua commedia *Rappresentazione di San Giovanni e Paulo*, dove lui stesso avrebbe dovuto interpretare il ruolo dell'imperatore Costantino, Lorenzo recupera – l'opera fu messa in scena il 17 febbraio 1491 – la tesi sviluppata dallo Scala nel *Dialogus* sul governante giustiziere, ispirato dal diritto di natura, che veglia sui suoi sudditi come il pastore sul suo gregge, libero dal controllo delle leggi – «Il re e 'l savio son sopra le stelle/ond'io son fuor di questa vana legge [...] Io seguirò, pastor di questo gregge»; Lorenzo de' Medici, *Opere*, cit. in BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., p. 342, nota n. 49.



Le opinioni sul significato della legge di Bartolomeo Scala trovano un riscontro reale, e non soltanto letterario, nel vivace dibattito politico di quegli anni. Matteo Palmieri, per esempio, prendendo la parola in una pratica, disse che:

non c'è bisogno di nuove leggi [...] perché già in passato sono state fatte molte leggi che regolano con successo ogni aspetto dell'agire umano. Il problema non sta nelle leggi, ma nell'utilizzo che ne fanno gli uomini [...] sarebbe pertanto sufficiente osservare lealmente le leggi esistenti<sup>81</sup>.

Appena due anni più tardi, nel 1461, Luigi Guicciardini si fece portavoce dell'opposta visione, affermando che

non è pensabile che le stesse leggi siano sempre utili alla città; esse dovrebbero essere modificate ogniqualvolta ciò si renda necessario al mutare dei tempi e delle circostanze<sup>82</sup>.

In veste di riformatori del regime mediceo, sia Bartolomeo Scala che, prima di lui, Luigi Guicciardini predicano l'argomento della flessibilità nell'applicazione della legge in contrasto con l'argomento più conservatore di Matteo Palmieri, espresso nel *Dialogus de legibus et iudiciis* dal personaggio di Bernardo Machiavelli<sup>83</sup>.

Più o meno contemporaneamente allo Scala, appena pochi anni prima, un altro importante protagonista dell'umanesimo fiorentino, il cancelliere della comunità di Volterra al tempo della sua ribellione alla Dominante nel 1472, Antonio Ivani da Sarzana, sferrava un attacco frontale al dottrinarismo della scienza giuridica, facendosi anche lui animatore di una concezione, forse, addirittura di un modo stesso di fare giustizia, ispirato a canoni flessibili ed equitativi.

A differenza dello Scala, l'Ivani non affidò queste sue meditazioni sul significato della legge ad uno scritto teorico – se escludiamo, per taluni aspetti, la *Historia de*

---

<sup>81</sup> ASF, CP, 55, c. 126r (9 giugno 1459): «nec opus esse pro ea recte ordinanda novis legibus, quoniam plurime leges condite sunt que super omnibus partibus oportune providerunt. Verum non a legibus defectum esse, sed a mala consuetudine hominum [...] et ita statuendum ut leges ipsi observentur». Il testo è edito in BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., p. 335, nota n. 20.

<sup>82</sup> ASF, CP, 56, c. 151v (6 marzo 1461): «nec existimari semper eosdem leges utiles esse in civitate, quas variari quandoque oportet, prout conditiones temporum variantur». Il testo è edito in BROWN, *Bartolomeo Scala*, cit., p. 336, nota n. 21.

<sup>83</sup> Fra l'altro, le opinioni del Guicciardini e dello Scala anticipano le parole pronunciate, nel 1501, dal giurista Domenico Bonsi: «che si debbi prestare fede alla Signoria et che il volere certezza di ogni cosa è impossibile et che bisogna governarsi secondo li accidenti et non volere la città ruini per volere stare in sulla osservanza delle leggi»; cit. in MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, cit., p. 426, nota n. 62.

*Volaterrana calamitate* – ma ne lasciò ampie tracce nel suo ricco epistolario, per la maggior parte edito<sup>84</sup>. La sua cultura umanistica, unita alla sua personale e travagliata esperienza di cancelliere presso le varie circoscrizioni periferiche del Dominio, lo spinsero a criticare la tradizionale scuola dei glossatori e dei commentatori<sup>85</sup> nonché le falle della legislazione statutaria<sup>86</sup>, e a ricercare un modo di amministrare giustizia – e, quindi, di governare il territorio – che privilegiasse canoni più duttili quali il buon discernimento e la considerazione delle circostanze particolari.

Così, in una lettera a Clemente da Pistoia del 25 dicembre 1472, egli si compiace di aver anticipato il *consilium* di un giurista, «nullam ego eiusmodi peritiam habeo, sed naturam sequor, veritate proxima»<sup>87</sup>. In una lettera a Nicodemo Tranchedini del 13 gennaio 1467, rievocando l'esperienza di vicario in Corsica, dice che, più della perizia tecnica, gli erano servite ben altre prerogative, «partes Corsorum moribus accomodatas: humanitatem, potentiam audiendi ac tale iudicium naturale quale ipsorum causis et moribus convenit»<sup>88</sup>. Ancora più apertamente in una lettera a Clemente d'Arcola del 13 febbraio 1475, nel dare al corregionale dei consigli per quando si sarebbe trovato ad assumere la podesteria in patria, soggetta al ducato di Milano, l'Ivani esalta l'equità come parametro di giustizia e, quindi, di buona amministrazione: «Stude compositionibus quae ab aequitate non discedant. Ius enim civile hoc potissimum tempore sic venale, sic turbulentum est, ut magis litigantibus quam ad inferos damnatis compatiendum sit [...] Principi te fidelem praesta»<sup>89</sup>. Similmente, in una lettera a Migliore Cresci del 12 agosto 1472 in occasione della nomina a capitano fiorentino dello zio, Andrea Cresci, raccomandava un esercizio della giustizia scevro da cavillazioni legali, «in publicis et privatis causis causidicorum superstitionibus resecatis»<sup>90</sup>.

---

<sup>84</sup> Cfr. M.L. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, in «Rassegna Volterrana» XXXII (1965), pp. 26-106.

<sup>85</sup> Cfr. una lettera del 31 dicembre 1475 indirizzata al figlio, Gaspare, parzialmente edita in FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana*, cit., p. 160.

<sup>86</sup> Cfr. una lettera del 9 novembre 1466 indirizzata, al momento di entrare nell'ufficio di cancelliere di Volterra, al cancelliere di Francesco Sforza, Nicodemo Tranchedini, parzialmente edita in *Ibidem*.

<sup>87</sup> Il testo è parzialmente edito in Ivi, p. 161.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> *Ibidem*.

Bartolomeo Scala e Antonio Ivani. Da una parte, il funzionario, il burocrate. Dall'altra, l'ufficiale estrinseco, il letterato raffinato e colto, fermo a prendere atto, oltretutto, della crisi delle autonomie comunali<sup>91</sup>, dell'ineluttabile destino delle comunità più piccole ad essere incorporate all'interno di compagini territoriali più ampie, consapevole che quella crisi veniva a travolgere inevitabilmente quel fondamento ultimo dell'autonomia politico-giuridica delle *civitates* incarnato dalla legislazione statutaria e, più che altro, dalla legislazione statutaria come armonizzata col diritto comune dai giureconsulti. Più in particolare, «al vecchio ideale della *libertas*, o, se vogliamo, delle *libertates* di medievale memoria» l'Ivani sostituisce «il criterio dell'utile, e cioè qualcosa di ben diverso dalla *communis utilitas* della trattatistica politico-giuridica, intendendo al contrario designare i vantaggi [...] che i ceti attivi locali avrebbero tratto da una consapevole sottomissione all'autorità politica propriamente detta. E corrispondentemente, al rigore dello *ius*, delle strette prerogative statutarie, era contrapposto il principio più ampio dell'*aequitas*, attribuito per antica definizione del principe, trasferito nella fattispecie all'attuale concentrazione di poteri oligarchico-signorile (“arbitrio paucorum”)<sup>92</sup>.

È quanto Antonio Ivani scrive, il 13 dicembre 1472, a Sebastiano Borselli in una lettera dove il cancelliere sostiene che Volterra deve accettare il governo fiorentino, perché è meglio che i Volterrani siano governati in pace piuttosto che essere travolti dalle discordie<sup>93</sup>. Sullo sfondo, la drammatica vicenda della ribellione della comunità di Volterra alla dominante Firenze, della quale andiamo subito a parlare nel Capitolo successivo come momento chiave nel consolidamento del Dominio territoriale fiorentino sotto il regime mediceo. E non solo.

---

<sup>91</sup> Cfr. sul punto COSTA, «*Così lontano, così vicino*»: il Comune medievale e la sua “autonomia”, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLIII (2014), pp. 698-785.

<sup>92</sup> Cfr. FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana*, cit., p. 150.

<sup>93</sup> Il testo della lettera è edito in M.L. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, cit., p. 74.

## Capitolo VII

### **Esercitare rigore e clemenza. Lorenzo e l'autodifesa delle periferie. L'esempio di Volterra ribelle (1472)**

1. Lorenzo de' Medici: la prefigurazione dell'immagine paterna del principe spietato e clemente – 1.1 Il giudice misericordioso: le richieste di intercessione in cause giudiziarie – 1.2 Il giudice misericordioso: «Laurentius Petre Cosme de Medicis arbiter et arbitrator» – 2. Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra – 2.1 Il triste epilogo, tra atteggiamenti maiestatici e responsabilità penale dei corpi

\*\*\*\*\*

#### **1. Lorenzo de' Medici: la prefigurazione dell'immagine paterna del principe spietato e clemente.**

Lorenzo si ritrovò tra le mani le sorti della città e del suo stato il giorno stesso che il padre, Piero, morì. Quella sera del 2 dicembre 1469, circa settecento partigiani dei Medici si erano riuniti nel convento di S. Antonio, convocati da Tommaso Soderini, uno dei maggiori esponenti del partito mediceo e zio di Lorenzo, e avevano deliberato di riconoscere lui e il fratello sedicenne Giuliano come eredi politici di Piero. La decisione di poterli manovrare facilmente, data la loro giovane età, pesò molto probabilmente su questa decisione<sup>1</sup>.

Nonostante alcune resistenze iniziali, provenienti sia dall'interno che dall'esterno<sup>2</sup>, Lorenzo accrebbe la propria personale influenza affidandosi agli stessi

---

<sup>1</sup> Cfr. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici*, cit., p. 215.

<sup>2</sup> Internamente, quello di Lorenzo, era un potere informale, come lo erano stati quelli del nonno e del padre prima di lui, perché, costituzionalmente, Firenze restava una Repubblica, con i governi eletti dagli organi preposti. Lorenzo doveva, quindi, far leva sul patronato, cioè sulla rete di amici e clienti della famiglia Medici in città e nel Dominio. Dall'esterno, l'appoggio principale gli veniva dal duca di Milano. A quel tempo, il già fragile equilibrio degli Stati italiani era turbato dalla successione alla signoria di Rimini, apertasi dopo la morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta nell'ottobre del 1468. Il papa, Paolo II, voleva incorporare Rimini nello Stato pontificio, ma alle mire espansionistiche di Roma si oppose il figlio naturale di Sigismondo, Roberto Malatesta. Scattò subito il sottile gioco delle alleanze. Firenze, Milano e Napoli si

strumenti che avevano fatto la fortuna politica del padre, Piero, e, prima di lui, del nonno, Cosimo: Consigli speciali o Balie e consolidamento delle prerogative del magistrato degli Otto di Guardia. Lorenzo capì presto che il Consiglio del Cento, creato da Cosimo nel 1458 per rafforzare lo stato mediceo, non dava più garanzie di riuscita. Così, nel luglio del 1471, egli ottenne la creazione dell'ennesima Balìa, con la motivazione, piuttosto vaga, che «al presente gli animi di tutti e' cittadini si truovano sospesi dubitando di varie cose» e che era necessario «ordinare et correggere molte cose nella città, donde nascere può e nasce continuamente sementa di molti scandali»<sup>3</sup>. Con questo pretesto, Lorenzo ottenne che la Balìa modificasse la composizione del Consiglio del Cento in modo tale da poter incontrare meno resistenze alle sue proposte. In particolare, il 23 luglio, la Balìa accordava al Consiglio del Cento competenza esclusiva in tutti i campi in cui esso aveva, negli anni passati, funzionato da Consiglio di prima istanza, cioè quelli relativi a «statum seu bursas aut scructinea aut [...] onera vel conductas gentium»<sup>4</sup>; in altre parole, per tutte le più importanti decisioni politiche, finanziarie e militari. La validità della provvisione della Balìa che riformava, nei termini anzidetti, il Consiglio del Cento fu prorogata nel luglio del 1476. Parimenti, fu prorogata per ulteriori cinque anni la provvisione del 5 settembre 1466 che accordava balia agli Otto per dieci anni<sup>5</sup>.

Ciò detto, la prospettiva migliore attraverso cui ricostruire la controversa figura di Lorenzo come principe spietato e clemente non è tanto la prospettiva interna, quanto la prospettiva territoriale. Al momento dell'ascesa al potere del Magnifico, il Dominio territoriale fiorentino era, ormai, una realtà già formata, percorsa capillarmente da un complicato intreccio di magistrature periferiche collegate in vario modo al centro. Negli anni della presenza medicea, già a partire da Cosimo il Vecchio, si assistette, dunque, ad

---

schierarono dalla parte di Roberto, ma preferivano evitare una guerra contro il papa, sostenuto da Venezia. A dire il vero, solo il re di Napoli si convinse della necessità di intervenire militarmente. Nel gennaio del 1470 i rappresentanti dei tre Stati si incontrarono a Firenze per concordare una comune linea di intervento. Della deputazione fiorentina fece parte anche Lorenzo, che sostenne la posizione milanese favorevole alla pace con il papa, mentre lo zio Soderini si schierò con il re di Napoli, Ferdinando, aprendo così una frattura dentro lo stesso partito mediceo. Il governo entrato in carica nel maggio del 1470 imbastì le trattative con il re di Napoli anche con lo scopo di indebolire la posizione pacifista di Lorenzo, il quale, però, aveva dalla sua parte il popolo, stanco di pagare tasse per le continue guerre.

<sup>3</sup> ASF, PR, 162, c. 93.

<sup>4</sup> ASF, Balie, 31, c. 25v.

<sup>5</sup> ASF, PR, 167, cc. 74rv (2-4 luglio 1476); Cento, 1, cc. 90v-91v (2 luglio 1476).

una fase di assestamento e consolidamento dei delicati equilibri che tenevano insieme la *civitas-respublica* e il suo Dominio. Questo consolidamento, tuttavia, si compì seguendo delle modalità profondamente diverse rispetto a quelle che avevano caratterizzato la pregressa esperienza degli Albizzi, principali artefici del più intenso e decisivo processo di ampliamento territoriale della Repubblica fiorentina tra fine Trecento e primo Quattrocento.

Le ragioni di dette diversità sono da ricercarsi nella controversa posizione giuridica della famiglia Medici, e di Lorenzo in particolare, nella costituzione fiorentina. Lorenzo, invero, non era un principe né tantomeno esercitò continuativamente un ruolo ufficiale all'interno della Repubblica. Di conseguenza, non detenendo alcun potere formale, il solo modo che il Magnifico aveva per influire sulle questioni del Dominio passava attraverso la sperimentazione di una pratica di governo indiretta, mediata, informale, che faceva leva sulla creazione e sul consolidamento di una impressionante rete clientelare. Ciò permetteva a Lorenzo di avere importanti scambi con i ceti eminenti locali e influenzare, così, di fatto, la vita politica e amministrativa delle molteplici comunità soggette.

Ebbene, se consideriamo che in una compagine di potere, quale quella del Dominio territoriale fiorentino, – alla quale si confanno i caratteri dello Stato giurisdizionale – il governo del territorio «non opera per il tramite di un'amministrazione deputata a esprimere in ogni luogo, al centro come in ogni punto della periferia, la presenza e la forza dell'*imperium*, ma per il tramite della giurisdizione, che consente in modo ben più elastico di governare una realtà territoriale complessa, essenzialmente con l'intento di mantenere la pace, di consociare e tenere in equilibrio le forze concretamente esistenti»<sup>6</sup>, il sistema patronale mediceo ebbe delle ripercussioni significative sulle pratiche di giustizia osservate dagli ufficiali estrinseci; che poi equivale a dire, dai membri della classe dirigente fiorentina inviati dalla Dominante ad amministrare le aree del contado e del distretto.

---

<sup>6</sup> FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, cit., p. 9.

L'idea è che la duplice figura del principe mediatore dei conflitti e misericordioso dispensatore di grazie, ma anche terrifico giudice e vindice – quale, nell'età del Principato, Cosimo I avrebbe, poi, perfettamente incarnato – trovò già in Lorenzo de' Medici – principe di fatto ingabbiato nelle maglie di una Repubblica – un precursore deciso. Il che significa, poi, affermare che il Magnifico veniva a riassumere in sé i due modi di fare giustizia penale fra tardo Medioevo e prima Età moderna: la giustizia egemonica di tipo repressivo – che racconteremo, soprattutto, ricostruendo la celebre ribellione di Volterra del 1472 – e la giustizia negoziata di tipo compositivo – che osserveremo, invece, soffermandoci sulle innumerevoli richieste di intercessione in cause giudiziarie rivolte da Lorenzo agli ufficiali estrinseci delle varie comunità soggette, nonché sull'immagine, piuttosto ricorrente, di Lorenzo quale «arbiter et arbitrator» di conflitti locali o anche dissidi interni alla *civitas*. L'obiettivo è verificare quanto, in verità, sia stata l'osmosi continua fra questi due formati di giustizia criminale, questa sapiente miscelazione fra misure violente e repressive e atti, viceversa, di clemenza e di perdono, a consolidare ed irrobustire la compagine territoriale di potere della *civitas-respublica* di Firenze.

La nostra principale fonte di riferimento sono alcune lettere conservate presso l'Archivio di Stato di Firenze, nel fondo denominato Mediceo avanti il Principato. Il fondo comprende lettere e documenti di varia natura attinenti alle vicende dei diversi rami della famiglia medicea dalla fine del XIV agli inizi del XVI secolo. Nel 1471, con l'assunzione di Niccolò Michelozzi in qualità di cancelliere privato di Lorenzo, si perfezionò la prassi, già avviata negli anni precedenti, di una regolare registrazione della corrispondenza in arrivo; veniva, in pratica, a formarsi una cancelleria medicea come organismo articolato e dotato di procedure simili a quelle di un ufficio pubblico – non a caso, Michelozzi proveniva dalla Cancelleria pubblica fiorentina. In particolare, le lettere inviate dai governi delle comunità soggette sono circa un migliaio e quelle degli ufficiali

estrinseci fiorentini che esercitavano le loro funzioni nel Dominio sono oltre milleseicento<sup>7</sup>.

### **1.1 Il giudice misericordioso: le richieste di intercessione in cause giudiziarie.**

Esaminiamo, prima di tutto, un nucleo di lettere che Lorenza indirizza agli ufficiali estrinseci al fine di ottenere l'annullamento o, quantomeno, la riduzione della pena comminata nei confronti dell'interessato, il più delle volte, un suo cliente. I crimini generalmente imputati agli accusati e per i quali il Magnifico viene sollecitato a intercedere, sono omicidi o lesioni, risse per piccoli furti, gioco d'azzardo, porto d'armi non consentito. Le missive in questione si prestano ad almeno tre ordini di osservazioni.

Il primo abbraccia la narrativa alla quale Lorenzo, nell'intercedere in favore dell'interessato presso gli ufficiali estrinseci o anche le magistrature di altre realtà territoriali come Siena, ricorre e che segue, di missiva in missiva, un *cliché* piuttosto standardizzato.

Tra i canoni più ricorrenti di quella che vuole essere un po' una sorta di difesa tecnica della persona accusata spicca il ridimensionamento delle colpe; strategia che il Magnifico intraprende soprattutto quando non si era in presenza di reati di sangue. È questo, ad esempio, il caso della lettera che, il 5 settembre 1475, Lorenzo indirizza alla Signoria di Siena, chiedendo il rilascio «d'uno Lorenzo di Jacopo nostro fiorentino, preso nelle mani del rector vostro per piccoli suoi mancamenti»; quindi, l'invito ai Signori ad usare la massima indulgenza «verso a sì piccoli errori»<sup>8</sup>.

Analoga situazione quella osservabile nella lettera del 1° febbraio 1476 indirizzata dal Magnifico alla Signoria di Siena. In quest'occasione Lorenzo invoca la clemenza dei Signori nei confronti di un giovane abitante della comunità di Volterra, tale Lorenzo d'Antonio detto Allegrino da Volterra, garzone, accusato di aver assassinato o tentato di

---

<sup>7</sup> Molte di queste missive, nello specifico quelle scritte di pugno dal Magnifico, sono edite nella raccolta in più volumi *Lorenzo de' Medici, Lettere*, curata per i primi quattro volumi da R. Fubini e N. Rubinstein, Firenze, Giunti Barbèra, 1977-2011.

<sup>8</sup> Il testo è edito in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. II, pp. 113-114.



assassinare – non è chiaro – per vendetta un suo conterraneo. Qui è interessante che, per un fatto di sangue, il Magnifico preghi i Signori senesi:

che vogliano usar verso di lui gratia et humanità, quanta sempre ha usata vostra città, maxime cum mia amici, et vogliano haver respecto più a quello che non ha facto, che ad quello havessi voluto fare, ad lui che si fussi mosso imprudentemente per la età<sup>9</sup>.

Davvero interessante, poi, il percorso argomentativo-difensivo sviluppato da Lorenzo per l'intercessione, di nuovo presso la Signoria di Siena, in favore di tale Piero detto Saccho, forse una spia, documentata da una lettera del 31 dicembre 1474. Nel rivolgersi a quelli che accusavano l'interessato di un crimine politico – aver tentato di ottenere dai governanti senesi il tacito consenso di assassinare un ribelle fuoriuscito fiorentino – il Magnifico precorre addirittura i tempi, giungendo praticamente a delineare, nelle poche righe affidate alla mano paziente del fidato cancelliere, quello che rileverà come uno dei principali fondamenti del diritto penale degli Illuministi, e cioè il principio di materialità dell'illecito penale – «nulla poena sine actione» –:

Io male credo ch'egli habbi avuto quello animo, perché lo conosco già è buon tempo; ma pure, quando lo havessi havuto qualche volta in pensiero, meritano gli huomini rimessione di simili motioni, le quali non sono poste ne la loro potestà [...] Priegole [le Vostre Signorie Magnifiche] che gli vogliano perdonare, quando fussi così il vero, questa sua mala dispositione: meriterebbe ogniuno la morte se a'mali pensieri si havessi respecto<sup>10</sup>.

Ed è ancora più interessante notare come affermazioni del genere vengono formulate a proposito di un crimine che, come quello politico, rendeva punibile la sola *cogitatio* dell'atto o comportamento eversivo.

A coronamento di questi tentativi di difesa, c'era il richiamo ai parenti dell'interessato. In particolare, Lorenzo insiste spesso sulle conseguenze drammatiche che le pene inflitte agli incriminati avrebbero potuto avere sul loro nucleo familiare. Un esempio è offerto dalla lettera del 18 novembre 1474 alla Signoria di Siena, per l'intercessione in favore di tale Domenico di Nanni da Castelfiorentino, detto “sorbetta”, preso «nelle mani del Capitano di Iustitia costì»; quindi, prega:

---

<sup>9</sup> Lorenzo de' Medici, *Lettere*, cit., vol. II, pp. 147-148.

<sup>10</sup> Il testo è edito in Ivi, pp. 76-77, con un lungo commento di Fubini sulla vicenda.

Vostre Magnifiche Signorie, se mai desiderano farmi alcun piacere, che non mi vogliano denegare questo, non per rispetto di quello che è preso, ma pe' parenti, che sono assai e la migliore famiglia di quello castello, e tanto amici mia quanto è possibile<sup>11</sup>.

D'altro canto, la stessa narrativa difensiva percorre le lettere che Lorenzo riceveva dagli ufficiali estrinseci<sup>12</sup>. Così, in una lettera dei Priori e Gonfaloniere di Arezzo al Magnifico del 4 settembre 1467, le offese di un imputato divengono «leggerissime parole»<sup>13</sup>. Ancora, i Priori di Montevarchi, nel difendere un loro borghigiano, ricordano che ha molti figli, tra i quali tre «femmine da marito, le quali, secondo intendiamo, stanno a pericolo di pigliare qualche mala via»<sup>14</sup>. Similmente, gli uomini di Castagneto rinchiusi in prigione «sono poveri huomini e anno molti figlioli, nepoti e loro serochie, e stentano senza loro, e non ponno vivere»<sup>15</sup>.

Il secondo ordine di questioni su cui riflettere riguarda gli esiti delle intercessioni di Lorenzo nelle cause penali. Ebbene, per il blocco di lettere esaminato, tutte le richieste erano andate esaudite dai rispettivi destinatari. Certo, in alcune occasioni, non erano mancate ragioni di attrito fra le magistrature periferiche e il Magnifico. Come quando i Priori e Gonfaloniere di San Gimignano cercano di difendersi dalle pressioni di Lorenzo, lamentando quanto la sua richiesta di cancellare una sentenza di condanna intervenuta per violazione dei diritti comuni di pascolo infrangesse le disposizioni statutarie locali. Si invia addirittura un'ambasciata a Firenze perché vengano mostrati a Lorenzo «iura comunitatis et naturam dicte condemnationis». Alla fine, però, si cede all'intercessione del Magnifico, varando una provvisione *ad hoc* che arriva a giustificare l'infrazione delle regole statutarie della comunità perché la domanda di grazia viene da Lorenzo, salutato come un principe e che, proprio in quanto principe, deve mostrarsi più che propenso allo spirito di liberalità<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. II, pp. 45-46.

<sup>12</sup> Come ha messo in luce lo studio di P. SALVADORI, *Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, cit., in particolare alle pp. 111-112.

<sup>13</sup> ASF, Mediceo avanti il Principato (d'ora in avanti MAP), XXIII, c. 148, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>14</sup> Ivi, XXIV, c. 1072, consultabile sul medesimo sito.

<sup>15</sup> Ivi, XXIII, c. 682, consultabile sul medesimo sito.

<sup>16</sup> Il testo è edito in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, pp. 396-397 e 402-404.

Gli Statuti locali potevano, dunque, essere impiegati come un valido baluardo da opporre alle richieste avanzate dal Magnifico. Così, quando nel giugno del 1470, fu richiesto di eleggere «pro magistro grammaticae ad docendum in terra Prati» un cliente di Lorenzo, tale Francesco Ottavio da Fano, la comunità di Prato pretese che «Laurentium quod sua solita prudentia habeat respectum ad statuta communis Prati»<sup>17</sup>.

Esistevano, tuttavia, ben altri limiti con cui il Magnifico doveva confrontarsi allorché decideva di intercedere in una qualche causa criminale; limiti i quali, più che la legislazione statutaria, riguardavano direttamente l'ufficiale estrinseco. Ciò si spiega alla luce del fatto che, nelle varie circoscrizioni periferiche del Dominio, molto spesso la giustizia praticata rispondeva più agli intendimenti del giudice che non alla lettera degli Statuti.

Il primo di questi elementi è rappresentato dall'onore del magistrato, nel senso che accondiscendere ai desideri di Lorenzo fino in fondo, magari graziando della vita un individuo accusato dei crimini più nefandi, poteva arrecargli non poca vergogna<sup>18</sup>. Così, il vicario di Pescia, Piero Bartoli, rispondendo al Magnifico che gli aveva raccomandato un omicida, in una lettera del 26 luglio 1474, scrive: «Spero vogli meglio a me e desideri più l'onore mio, che di compiacere chi ti prega»<sup>19</sup>. Similmente, il vicario di Lari, Tommaso Ceffi, il 3 maggio 1471, annota: «né posso credere che, per piacevolleggiare alcuno villano, voleste che a me fusse posto una mitera in capo»<sup>20</sup>.

Un secondo limite, più materiale, è dato dall'utile. Per quanto ricorra più raramente nelle lettere, non è, comunque, del tutto assente il riferimento al fatto che, nell'esaudire la richiesta di intercessione di Lorenzo, l'ufficiale estrinseco avrebbe potuto subire un pregiudizio economico, sia perché non riscuoteva la percentuale che gli spettava per ciascuna condanna emessa, sia perché, violando la legislazione statutaria – eventualità men che mai remota qualora si fosse deciso di assecondare le pretese del Magnifico –, poteva incorrere in sanzioni pecuniarie.

---

<sup>17</sup> *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, pp. 155-157.

<sup>18</sup> Per comprendere quanto la ricerca dell'onore costituisse la principale preoccupazione degli ufficiali territoriali, cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit.

<sup>19</sup> ASF, MAP, XXV, c. 333, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>20</sup> Ivi, XXVII, c. 262, consultabile sul medesimo sito.

Un terzo elemento limitativo ancora è quello della fama, cioè della notorietà dell'episodio criminoso. E si ritorna, comunque, al concetto di onore, perché le voci diffamanti, che correvano rapide nel territorio e che potevano giungere fino a Firenze, arrecavano all'ufficiale disonore. Così, il vicario di San Miniato, Jacopo Cocchi, in una lettera a Lorenzo del 27 novembre 1465, scrive: «se di questa materia non si fussi facto il gran caso se n'è facto apunto quello avessi voluto»<sup>21</sup>. Fra l'altro, nella stessa lettera, il vicario si riferisce ad un non meglio precisato «scelerato caso» avvenuto nel monastero di Fucecchio, per la definizione del quale aveva ricevuto pressioni sia dagli Otto di Guardia sia dalla Signoria.

Le richieste di intercessione nelle cause giudiziarie criminali di competenza dei rettori periferici non venivano necessariamente esaudite<sup>22</sup>. Succedeva, magari, che la scarsa gravità del reato consentisse a Lorenzo di muoversi e di intavolare le trattative senza oltrepassare qualcuno dei limiti ostativi sopra evidenziati, primo fra tutti, l'onore del magistrato. In situazioni del genere, si poteva ottenere la liberazione del reo ancor prima dell'istruzione della causa. Viceversa, in presenza di reati più gravi, dove cioè l'assecondare appieno la volontà di Lorenzo avrebbe recato disonore all'ufficiale estrinseco, l'intervento del Medici in favore degli incriminati incideva soprattutto sulla riduzione della pena o su un miglioramento delle condizioni di chi era trattenuto nelle carceri. Ad esempio, Tofano da Rubalto, imprigionato per furto presso la corte del capitano di Castrocaro, Niccolò Masi, fu dapprima esentato dalle «pene de' ferri e de' ceppi» e, poi, liberato a seguito dell'intervento di Lorenzo<sup>23</sup>. Molti accusati furono, infine, dispensati dall'essere sottoposti a tortura durante l'interrogatorio. È, ad esempio, il caso di Ciente da Pietramala, incriminato assieme al fratello per aver falsificato la carta di un podere recentemente acquistato. In una lettera indirizzata a Lorenzo del 27 maggio 1469, il vicario di Firenzuola, Scolaio Ciacchi, scrive:

---

<sup>21</sup> ASF, MAP, XX, c. 165, consultabile sul medesimo sito.

<sup>22</sup> Cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 115-123.

<sup>23</sup> ASF, MAP, XXIII, c. 146, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione). Altri esempi di condanne annullate in SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 119-120, note nn. 74 e 75.

choxi lo leghai e tira'lo un pocho; fu allora che prese quest'altra volta di dare la cholpa al fratello, aspetando lettera di rachomandigia di Chasa Vostra, perché gli fu detto vi s'era mandato, e choxi à inteso la ritornata e sotto questa speranza non voria dire più oltre<sup>24</sup>.

Come gli esiti altalenanti delle intercessioni dimostrano, era possibile incidere solo in parte nel tessuto dell'amministrazione della giustizia e del controllo sociale attuato dai rettori fiorentini. «Lorenzo non poteva, né voleva, intaccare nel profondo le politiche giudiziarie o modificare i meccanismi istituzionali. Si limitava a operare all'interno di margini consentiti, e ampliare la base di consenso anche in ambito territoriale, attraverso la sua opera di mediazione»<sup>25</sup>.

Il terzo, e ultimo, ordine di osservazioni riguarda, proprio, uno scontro fra culture, o meglio, la frizione che, sovente, si creava tra l'atteggiamento compositivo e transattivo incarnato dai Medici e dalle sue intercessioni, e, viceversa, l'esigenza manifestata dagli ufficiali estrinseci di applicare il nuovo e progredente formato egemonico di giustizia criminale, con l'intento di esercitare un controllo più penetrante sulle popolazioni soggette.

In alcune lettere inviate a Lorenzo dai magistrati periferici, emerge chiaramente questa necessità di repressione, di ricorrere a punizioni esemplari, che potevano servire da deterrente nei confronti degli abitanti delle comunità soggette. Così, il capitano di San Sepolcro, Lorenzo Gualterotti, indirizza al Magnifico una missiva del 4 agosto 1473 dove annota queste parole: «a volere mantenere questa terra, ch'ella non rovini, e'sarà necessario pigliare qualcuno pel chollaretto e schuoterlo in modo che gli altri ne piglino exemplo, altrimenti ci seguirà un dì qualche grandissimo scandalo»<sup>26</sup>. In un'altra lettera del 4 agosto 1473, lo stesso Gualterotti si permetteva di ammonire Lorenzo che «el male di costoro à bisogno di più forte medicina, et di cura extraordinaria»<sup>27</sup>.

Ci sono, poi, delle missive che trasmettono una relazione molto forte tra la pratica della giustizia egemonica di apparato e il rapporto di potere fra governanti (città

---

<sup>24</sup> ASF, MAP, XXI, c. 91, consultabile sul medesimo sito. Dopo aver ricevuto la missiva di Lorenzo, il vicario rilascia Ciente.

<sup>25</sup> SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 123.

<sup>26</sup> ASF, MAP, XXIX, c. 721, consultabile sul medesimo sito.

<sup>27</sup> Ivi, XXV, c. 264, consultabile sul medesimo sito.

dominante) e governati (comunità soggette) strutturato come un rapporto fra un superiore che comanda e degli inferiori che obbediscono. E, in un rapporto del genere, il paradigma dell'infrazione politica, vettore della giustizia egemonica, ha una presa maggiore, proprio perché permette di assegnare ad un atto o comportamento rilevanza penale come disobbedienza e non già come danno, secondo il formato negoziato della giustizia penale<sup>28</sup>. Così, il vicario di Firenzuola, Giovanni Giugno, scriveva a Lorenzo il 29 gennaio 1474: «ch'e villani si fanno più ghaglardi non sono, e per pichola chosa sono a le mani»<sup>29</sup>. E analogamente pensava il podestà di Tizzana, Mariotto Davanzati, quando, il 15 luglio 1466, rammentava al Magnifico che «castigare i superbi et villani s'apartiene et è officio di chi tiene preminentia, et quelli lasciare impuniti è vitio vituperabile»<sup>30</sup>.

Il dato davvero interessante comunicato dalle nostre lettere è che, a volte, i protagonisti di questo scontro fra culture risultano invertiti; nel senso che è Lorenzo ad esigere punizioni esemplari e gli ufficiali estrinseci optare, viceversa, per soluzioni più indulgenti. Quest'immagine del Magnifico di terrifico giudice e vindice emerge, ad esempio, da una lettera che lui stesso indirizza, il 23 aprile 1472, alla Signoria di Siena:

Excellentes et Magnifici Domini, domini mei observandissimi. Egl'è nuovamente intervenuto uno caso molto tristo et di cattivo exemplo, come stimo le Vostre Magnifiche Signorie sieno informatissime, el quale debbe, al parere mio, così come ha commosso me ad compassione, così ancora commuovere ognuno, et strignere ciascuno ad farne dimonstratione. Le Vostre Magnifiche Signorie hanno preso nelle mani del loro Potestà Piero della Biacca da Pisa, el quale pochi di fa assassinò et amazò dormendo uno Michele di Guido, hoste a Camica, et rubollo tanto vituperosamente, quanto in alcuno modo dire si potessi. Et benché non habbi dubitatione alcuna che le Vostre Magnifiche Signorie per quanto porta la iustitia ne faranno ogni dimonstratione, nientedimanco per mio officio prego quelle quanto più posso che, per mio amore, si degnino fare restituirli prima le cose tolte ad chi apartengono, et dipoi darne tale exemplo di lui, che ognuno intenda che vi dispiacciono questi excessi, et chi commette tale tristitia nel territorio fiorentino, non è sicuro

---

<sup>28</sup> Coglie perfettamente questo profilo la Salvadori quando scrive (p. 113): «Nell'operato degli ufficiali fiorentini si riflette, talvolta in modo esplicito, la loro condizione di appartenenza al ceto dominante cittadino. Le relazioni con le popolazioni locali, soprattutto quelle dei borghi rurali meno importanti, sono attraversate da un manifesto senso di superiorità, in cui al consueto contrasto tra cittadino e villano si aggiunge il disprezzo per il suddito, che non perde occasione per ribellarsi all'autorità costituita».

<sup>29</sup> ASF, MAP, XXI, c. 372, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>30</sup> Ivi, XXIII, c. 64, consultabile sul medesimo sito. Ringrazio il Prof. Lorenzo Tanzini per l'aiuto dato nella trascrizione di alcuni, non semplici, passaggi del documento.

nel territorio senese, dove diligentissimamente s'observa iustitia et punisconsi e tristi. Et raccomandomi alle Vostre Magnifiche Signorie, que die valeant<sup>31</sup>.

Nonostante la richiesta di Lorenzo, l'intervento dei Priori senesi si risolse in una relativa attenuazione della pena.

Anche solo alla luce dell'esempio appena riportato si può, forse, comprendere il senso delle parole che il capitano di Arezzo, Bardo Corsi, annotava in una lettera a Lorenzo del 3 agosto 1466: «a qualunque pretore è cosa debita che a' delinquenti dalle divine et humane leggi gli è concesso usare misericordia, et che la giustizia in parte abbi suo luogo solo per conservatione de'suoi sudditi»<sup>32</sup>. Nella nuova cornice dello Stato territoriale fiorentino, dove l'orizzonte di governo è quello giustiziale, qualunque operatore di giustizia, ma soprattutto il giudicante locale, rappresentante del *superior* (della Dominante), presso la comunità soggetta particolare, e, però, al tempo stesso, figura di garanzia degli interessi delle realtà incorporate nel Dominio presso le quali ricopriva l'incarico per un breve lasso di tempo, ha come obiettivo indeclinabile la conservazione dell'esistente, dell'ordine costituito; un obiettivo che, fra l'altro, aderiva perfettamente alla logica stessa sottesa alla costruzione, prima, e al consolidamento, poi, della compagine territoriale di potere, e cioè alla logica del «conservare et augmentare», per cui la crescita del Dominio dipendeva, necessariamente, dalla conservazione, dalla messa in sicurezza, dell'esistente, delle aree già assoggettate<sup>33</sup>. Parimenti, nel rapporto con i governati, con i sudditi, l'obiettivo della conservazione si traduceva in un complesso di operazioni, o meglio, di pratiche di giustizia atte a mantenere un controllo sulla vita della comunità senza esasperarne i conflitti e le tensioni.

La cifra portante di queste pratiche di giustizia era, pertanto, rappresentata dalla massima flessibilità e proprio questa flessibilità permetteva e alimentava l'osmosi vitale – vitale alla stessa sopravvivenza e migliore gestione della compagine territoriale di potere – fra i due diversi formati della giustizia penale negoziata e della giustizia penale

---

<sup>31</sup> Il testo è edito in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, pp. 367-368.

<sup>32</sup> ASF, MAP, XX, c. 23, consultabile sul medesimo sito. Nello specifico, Lorenzo aveva scritto al capitano, dietro richiesta dei Priori di Arezzo, in favore di un cittadino aretino incriminato per un furto di circa 800 fiorini.

<sup>33</sup> Vedi retro Capitolo IV.

egemonica. L'obiettivo della conservazione, cioè, poteva essere raggiunto, a seconda delle infinite circostanze e dei complicatissimi giochi di equilibrio congeniti ad uno Stato giurisdizionale che è, prima di tutto, Stato di corpi, sperimentando ora forme di mediazione e di composizione, ora forme punitive e violentemente repressive. Ed è interessante osservare che questo atteggiamento di governo giustiziale flessibile, teso fra i due poli della negoziazione e della repressione, pervadeva tutto l'apparato deputato all'amministrazione della giustizia: dal gradino più basso – ma non per questo meno importante perché a diretto contatto con la viva concretezza della dimensione comunitativa locale – dell'ufficiale estrinseco, a quello intermedio delle magistrature centrali in costante interazione con gli uffici territoriali – pensiamo, per esempio, al magistrato degli Otto di Guardia e al suo *stylus procedendi* arbitrario duttile e flessibile di cui abbiamo già parlato<sup>34</sup> –, fino ad arrivare al gradino più alto dell'organigramma politico-istituzionale della Repubblica fiorentina, ossia l'ufficio dei Tre Maggiori (Signoria e i due Collegi).

Proprio Lorenzo de' Medici, in questa mescolanza, a tratti indistricabile, fra dimensione pubblica e dimensione privata, sfruttando la pronunciata flessibilità delle pratiche di giustizia criminali, riuscirà a ritagliarsi, all'ombra delle istituzioni repubblicane, tenute spesso e volentieri in pugno attraverso una fittissima rete patronale e clientelare, un ruolo non indifferente e, di fatto, principesco<sup>35</sup>.

## **1.2 Il giudice misericordioso: «Laurentius Petre Cosme de Medicis arbiter et arbitrator».**

Lorenzo fu anche arbitro e paciere dei conflitti che, continuamente, nascevano all'interno del territorio e che contrapponevano singole persone, nuclei familiari o, addirittura, intere comunità. Molte sono, infatti, le lettere che Lorenzo riceveva con la richiesta di comporre una lite, e copiosi sono, altresì, i documenti afferenti a paci, tregue

---

<sup>34</sup> Vedi retro Capitolo VI.

<sup>35</sup> Una provvisione del 1492, votata dai Consigli alla sua morte per far succedere a lui il figlio Piero, lo definisce: «vir primarius nostrae civitatis». Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, p. 398.



e compromessi vari, nei quali egli interviene, appunto, come arbitro scelto direttamente dalle parti in causa. Perdersi nella miriade di testimonianze che consentono di mettere a fuoco questo specifico ruolo del Magnifico è facile. Ci concentreremo, pertanto, su tre esempi di controversie.

Spiccano, in primo luogo, i conflitti di confine; le liti di confinazione, cioè tutte quelle controversie che potevano nascere tra paesi vicini, posti lungo la stessa linea di confine, sovente per il controllo delle risorse naturali del posto, percorrevano i secoli. Frequenti le dispute per seminati o pascoli, mulini o corsi d'acqua. È chiaro, tuttavia, che, proprio questo genere di conflitti venne ad assumere un peso non da poco con l'affermazione delle nuove identità territoriali quattrocentesche<sup>36</sup>. La seconda metà del Quattrocento conobbe due spinose dispute sorte tra borghi rurali posti al confine tra il Dominio territoriale della Repubblica fiorentina e quello dell'eterna rivale, Siena. Entrambe videro un diretto coinvolgimento del Magnifico.

Una contrapponeva gli abitanti di Faiano, paesino della Valdichiana, parte dello Stato territoriale fiorentino, agli abitanti di Lucignano, compreso viceversa nel territorio senese, in merito ai confini e al controllo delle acque del fiume Esse, che bagnava i due borghi<sup>37</sup>. La seconda disputa, invece, aveva ad oggetto i bagni termali di Sellene, contesi dagli abitanti di Chianciano, soggetta a Siena, da una parte, e da quelli di Montepulciano, dal 1390 parte del Dominio territoriale fiorentino, dall'altra.

Nel mezzo di quest'ultima controversia, si inserisce un fatto criminale – stando alle fonti – piuttosto grave. Il conflitto, latente da tempo, si inasprì nell'estate del 1474, quando degli abitanti di Montepulciano catturarono alcuni Chianciani, trattenendoli come prigionieri. Nello stesso tempo, veniva fermato a Chianciano tale Matteo di Corrado, detto il Biondo, che, sospettato di essere una spia fiorentina, fu subito tradotto

---

<sup>36</sup> Cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 134: «laddove i conflitti coinvolgevano paesi che appartenevano al dominio di stati diversi, le antiche liti giocate su un lembo di terra potevano trasformarsi in vere e proprie questioni di stato, per le quali veniva messo in atto il complesso meccanismo delle trattative diplomatiche». Sul tema dei confini e del loro inquadramento nella giurisprudenza, cfr. PAOLO MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001. Sul significato politico della frontiera in età Moderna, cfr. J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, cit., vol. I, pp. 146-157.

<sup>37</sup> Su questa disputa, cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 135-137; *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, pp. 380-384.

presso la dominante Siena. Qui il Biondo subì un processo da parte del Consiglio del Popolo senese, che si concluse con la sua condanna a morte. Pare che i sospetti dei Senesi investissero lo stesso Lorenzo, il quale, più volte, sia in pubblico che in privato, si espose in prima persona per intercedere in favore del Polizianese condannato senza, però, ottenere alcun risultato<sup>38</sup>.

Preoccupato che i rapporti tra Firenze e Siena, già indeboliti dalla parallela disputa tra Foiano e Lucignano, potessero degenerare ulteriormente, il cardinale Ammannati scrive a Lorenzo, intorno alla metà di settembre, invitandolo a recarsi personalmente a Siena per concordare una tregua che desse modo ai commissari di portare a termine una soddisfacente opera di pacificazione<sup>39</sup>.

Si raggiunse una tregua di quattro mesi senza che però fosse stata, nel frattempo, trovata una soluzione definitiva. Nel settembre del 1474, i Signori di Siena scrivevano a Lorenzo: «noi observeremo quanto è stato offerto, exhortandovi facciate deporre le armi a li Montepulcianesi et liberare li nostri homini»<sup>40</sup>. In questo senso, Siena premeva per la restituzione dei prigionieri chiancianesi e considerava la loro liberazione preliminare a qualsiasi tipo di accordo.

Dal canto proprio, Firenze, che nel frattempo aveva mandato a Montepulciano un commissario con l'incarico di condurre le trattative, sollecitava, invece, una immediata risoluzione della questione<sup>41</sup>.

Come pure in altre vicende, le trattative non portarono a una risoluzione della controversia. Il 13 novembre, i Signori di Firenze richiamarono il loro commissario. Intanto, i Polizianesi proibivano ai loro compaesani di accedere al territorio di Chianciano, «né contrahere parentado matrimonio o vero affinità con alcuni de' vostri [Chiancianesi] terrieri o abitanti»; inoltre, non sarebbe stato ammesso alcun Chiancianese nella giurisdizione di Montepulciano e, in particolare, «in su li terreni

---

<sup>38</sup> Cfr. *Protocolli del carteggio di Lorenzo il Magnifico, per gli anni 1473-74, 1477-92*, a cura di M. Del Piazzo, Firenze, Olschki, 1956, p. 521.

<sup>39</sup> Il testo è edito in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. II, p. 42.

<sup>40</sup> ASF, MAP, XCIII, c. 225, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>41</sup> Cfr. una missiva del Magnifico indirizzata, il 7 ottobre 1474, alla Signoria di Siena, edita in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. II, pp. 41-44.

litigati [...], come è ne la nostra parte del Lagnona, delle possessioni di San Sena, de le foreste dell'Andricina, de la bandita Citine, Perita, Stagno, o qualunque altra sia»<sup>42</sup>. Il problema dei confini tra Chianciano e Montepulciano era ancora irrisolto nel 1577<sup>43</sup>.

C'erano, poi, i conflitti che opponevano due o più comunità soggette del Dominio territoriale fiorentino. Se nelle liti di confinazione l'intervento mediatore di Lorenzo era giustificato dalle conseguenze, anche drammatiche, che una loro degenerazione poteva avere sui rapporti di Firenze con gli altri potentati territoriali della Toscana, in quest'altra specie di controversie l'interessamento del Magnifico era funzionale a ripristinare – seppure mai in maniera definitiva – i delicati equilibri fra i molteplici corpi che animavano lo Stato territoriale fiorentino. Così, da Fucecchio, venivano inviati ambasciatori a Lorenzo perché un suo intervento dirimesse la controversia con gli uomini di Montecarlo in merito alle cerbaie che erano situate a nord del padule. Nel febbraio del 1474, in casa di Lorenzo a Firenze, i rappresentanti della comunità di Rencine e Fornace da una parte, e quelli della comunità di Porciano dall'altra, nominarono Lorenzo loro arbitro<sup>44</sup>.

Altre volte, Lorenzo si trovava a vestire i panni di «arbiter et arbitrator» non già di intere comunità, bensì di singole parti, fossero questi personaggi influenti del patriziato fiorentino oppure abitanti delle comunità del Dominio.

Per la dottrina giuridica medievale, i termini *arbiter* e *arbitrator* designavano, tecnicamente, due operatori distinti. L'*arbiter ex compromissio* era nominato dalle parti, le quali, accordandosi, si impegnavano a rispettarne le decisioni, con la promessa del pagamento di una pena pecuniaria in caso di disobbedienza. L'*arbitrator*, invece, era, per i medievali, il terzo cui le parti avevano rimesso la determinazione di un elemento dell'accordo, o la valutazione di un fatto inerente ai suoi effetti. La differenza più netta stava nel fatto che l'*arbitrator* operava in maniera più informale, laddove, invece,

---

<sup>42</sup> Lettera dei Priori e Gonfaloniere di Montepulciano ai Chiancianesi, 2 novembre 1474, in ASF, MAP, LXXXVIII, c. 85, copia, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>43</sup> Cfr. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, cit., vol. I, sub voce «Chianciano», p. 689.

<sup>44</sup> Per questi e altri esempi di conflitti fra comunità interne al Dominio fiorentino, cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 139-140.

l'*arbiter* seguiva una procedura più formalizzata, scandita da atti e momenti ben precisi<sup>45</sup>. Ora, questa distinzione fra *arbiter* e *arbitrator*, pur rimanendo nella lingua dei giuristi, si appianò fino praticamente a scomparire nella prassi notarile quattrocentesca, dove i due termini, riferiti alla persona prescelta dalle parti in veste di compositore dei loro dissidi, compaiono sempre affiancati. È così, pure, per un protocollo notarile di Niccolò Michelozzi, il cancelliere personale di Lorenzo, dove il Medici viene indicato, letteralmente, come «Laurentius Petri Cosme de Medicis arbiter et arbitrator»<sup>46</sup>.

Molto spesso, il Magnifico interveniva in questa veste per dirimere contrasti nati tra influenti famiglie delle città soggette. È, ad esempio, il caso dell'irrequieta Pistoia, da tempo divisa dalle lotte intestine tra la potente fazione dei Panciatichi e quella rivale dei Cancellieri, con tutte le famiglie, poi, che parteggiavano per l'una o per l'altra parte<sup>47</sup>. Ma, come dicevamo all'inizio, la funzione arbitrale di Lorenzo fu rivolta non soltanto a dirimere le controversie che interessavano, e sovente dilaniavano, le più importanti famiglie delle città sottomesse; essa fu anche spesa nei confronti dei conflitti che coinvolgevano abitanti comuni del Dominio. Il più delle volte si trattava di controversie nate da una violazione della proprietà o dell'onore, che in genere si protraevano per anni provocando, fra una tregua e l'altra, uccisioni e ferimenti. Così, nell'agosto del 1474, Meo di Donato di Cione e Francesco del fu Narni di Martino, entrambi di Pullicciano, e Tavianio di Simone di Nicola di Legato, da una parte, e Giuliano, Piero e Carlo di Antonio di Legato, tutti di Ronta, dall'altra, nominarono Lorenzo «arbiter et arbitrator et amicus comunis et amicabilis compositor»<sup>48</sup>. In pratica, Antonio di Legato era stato ucciso nel settembre del 1468 dal figlio di Francesco di Martino, dal nipote e da altri della sua consorterìa. Questo assassinio generò tutto un circolo di ritorsioni e tregue temporanee,

---

<sup>45</sup> In particolare, il *compromissus* costituiva l'atto iniziale del procedimento di composizione: un accordo scritto con cui veniva scelto l'arbitro, ed erano descritti i termini della questione, i limiti temporali dell'accordo e le ammende. Il *laudum*, cioè il lodo, rappresentava invece l'atto conclusivo del procedimento e conteneva i termini e le clausole definitive dell'intesa raggiunta dalle parti in causa.

<sup>46</sup> Su questi temi, cfr. L. MARTONE, *Arbiter, arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984; T. KUEHN, *Arbitration and Law in Renaissance Florence*, in «Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme», Vol. 11, No. 4 (1987), pp. 289-319. Per il protocollo di Niccolò Michelozzi, cfr. ASF, Notarile antecosimiano, 140099, 21351, 11045, 15825.

<sup>47</sup> Su Pistoia, le carte del protocollo del Michelozzi forniscono più di un esempio; cfr. ASF, Notarile antecosimiano, 14099, c. 12v; SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 143, nota n. 47.

<sup>48</sup> ASF, Notarile antecosimiano, 21351, ins. 61.

che portarono poi alla pacificazione tra le parti a seguito dell'arbitrato di Lorenzo; pacificazione anch'essa, fra l'altro, non risolutiva<sup>49</sup>.

Questo della frequente non risolutezza degli arbitrati condotti dal Medici in persona costituisce un dato fondamentale per la comprensione degli intricati canali di comunicazione fra governanti e governati, fra centro e periferia, per vie compositive e transattive. Il che significa, poi, cogliere un aspetto saliente della stessa compagine territoriale di potere a base giurisdizionale. Nel modo di affrontare i conflitti di varia natura che, dentro e fuori il Dominio, contrapponevano singoli individui, nuclei familiari o intere comunità, si può notare come la risposta violenta e repressiva – fondamento della nuova e incalzante giustizia egemonica, condizionata, nei fini come nei modi, dal paradigma dell'infrazione politica – non fosse la sola ad essere invocata. Continua, infatti, – come la documentazione in gran parte epistolare dimostra – a rivestire grande importanza la intramontata cultura della composizione, archetipo dello *ius puniendi* sorretto dal sistema di potere feudale e comunale di età medievale. «Il potere centrale, più che reprimere tali controversie attraverso l'uso della forza, mirava ad un controllo cui si poteva giungere solo attraverso l'esercizio delle funzioni arbitrali»<sup>50</sup>.

Si può, anzi, affermare, ancora una volta, che il sapiente dosaggio fra repressione e negoziazione fosse la chiave di volta per «conservare et augumentare» il Dominio; perché, di fatto, in questo si risolveva la politica territoriale di Firenze e tale rimarrà fino al Principato di Cosimo I<sup>51</sup>.

Firenze, cioè, implementava, costruiva, la sua legittimità politica non soltanto ricorrendo alla tecnica repressiva – che spesso rappresentava un po' l'estrema *ratio* –, ma

---

<sup>49</sup> Sull'episodio, cfr. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 144-145.

<sup>50</sup> Ivi, p. 147.

<sup>51</sup> Cfr. MANNORI, *La Pax medicea a Pistoia. Avvento del principato e fine delle fazioni*, in *Faide e conflitti sociali in una città italiana dall'età comunale allo Stato moderno*, Atti del convegno di studi, 16-17 maggio 2014, a cura di G. Francesconi, L. Mannori, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2017, p. 166: «col principato la relazione tra Firenze e le città ricomprese nel suo dominio comincia ad essere collocata in una categoria concettuale diversa da quella delle mere cose di fuori [...]. È vero, cioè, che a questa altezza inizia a profilarsi qualcosa di simile ad uno Stato territoriale, nel senso che lo spazio extra-urbano controllato da Firenze cessa di presentarsi agli occhi di quest'ultima come una semplice grandezza geopolitica che la città deve “conservare et augumentare” nel proprio esclusivo interesse militare ed economico, per divenire invece un'area che essa ha la responsabilità di amministrare a vantaggio (anche) di coloro che vivono in esso».

anche favorendo la competizione fra i singoli e la concorrenza fra le comunità locali, avviluppati così in infinite controversie. Controversie originate, fra l'altro, dalle contraddizioni che si creavano molto frequentemente fra leggi della Dominante, patti di capitolazione e Statuti comunitativi. Nei confronti delle comunità soggette, Firenze si poneva come *superior*, l'istanza suprema che poteva arbitrare i conflitti. Le suppliche o petizioni, come richieste indirizzate al centro, venivano a rappresentare un canale di comunicazione importante e vitale fra comunità soggette e autorità. E volevano significare accettazione del potere e, con esso, della giustizia penale dell'autorità costituita.

Una qualunque risoluzione definitiva delle dispute avrebbe, quindi, potuto, fatalmente, inficiare e compromettere questo peculiarissimo meccanismo di comunicazione che la stessa connotazione giurisdizionale della compagine territoriale di potere costruito attorno alla *civitas-respublica* di Firenze presupponeva. A ragione, quindi, si è detto che si trattava di «accordi che conducevano a paci effimere e che lasciavano sempre aperta la possibilità di negoziazioni, quasi che nessuno potesse – o volesse – stabilire definitivamente»<sup>52</sup> i termini delle varie questioni conflittuali. In una dimensione politico-istituzionale come quella dello Stato territoriale fiorentino, retto da un governo per magistrature, gli ufficiali estrinseci erano i primi ad essere letteralmente imbevuti di questa cultura giustiziale compositiva, e, di conseguenza, si prodigavano a dispensarla nella pratica quotidiana, convocando le parti in causa e imponendo la sottoscrizione di un atto notarile che sancisse la pace<sup>53</sup>. E così ne era imbevuto lo stesso governo centrale, come attestano le numerose lettere inviate dal massimo organo della

---

<sup>52</sup> SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 140.

<sup>53</sup> Come abbiamo visto studiando la figura di Lorenzo quale dispensatore di grazie, nelle cause giudiziarie criminali le strategie compositive si inserivano soprattutto nella fase procedurale successiva alla sentenza di condanna ed erano finalizzate ad ottenere una riduzione molto consistente o, in casi meno frequenti, la completa remissione della pena. Tecnicamente, la riduzione o la remissione presupponevano che il condannato avesse prima ottenuto la pace, cioè un atto notarile – la *Charta remissionis et pacis* –, con cui l'offeso, o i suoi familiari, concedevano al condannato il perdono e la riconciliazione. Gli elementi fondamentali dei documenti di pacificazione erano, oltre alla suddetta concessione del perdono, la presenza di amici o vicini come testimoni e mediatori dell'accordo, la dichiarazione di spontaneità dell'atto, la fissazione dell'entità del risarcimento. Per una ricognizione della storia dell'istituto della pace nello Stato territoriale fiorentino tra Repubblica e Principato, cfr. EDIGATI, *La pace nel processo penale. Il caso toscano in età moderna*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico di Trento», XXXIV (2008), pp. 11-65.

*respublica* di Firenze, la Signoria, agli ufficiali estrinseci; lettere dove i rettori vengono sollecitati a dirimere le controversie mettendo in atto tecniche di composizione che potessero far giungere le parti in causa ad una pacificazione o, quantomeno, ad una tregua<sup>54</sup>.

Nel mezzo dobbiamo, nuovamente, situare la figura di Lorenzo e le funzioni arbitrali da lui esercitate, direttamente o indirettamente, nel Dominio. Succedeva, infatti, piuttosto frequentemente che gli ufficiali estrinseci, falliti gli sforzi di composizione delle dispute, rimettessero le parti in causa al Magnifico, individuando in lui una sorta di supremo giustiziere, perché, per dirla con le parole di un famoso giureconsulto senese, «apartiene alla dignità di Vostra Magnificientia operari concordia et pace»<sup>55</sup>.

Proprio il fatto che gli ufficiali estrinseci individuassero nel Medici un interlocutore valido nella definizione della conflittualità locale, dovette contribuire non poco a trasferire su di lui tutti i tradizionali attributi che una cultura giuridica e politica diffusa riservavano, da tempo immemorabile, al principe: tra questi, esercitare rigore e clemenza. Adesso, tuttavia, tali attributi venivano ad assumere dei tratti caratteristici molto diversi dal passato<sup>56</sup>. Sembra quasi che qui il principe, *de facto*, Lorenzo sfruttasse a fini politici il suo essere giudice, consolidando il proprio potere, dentro e fuori la *civitas*, attraverso un uso sapiente ed accorto della sua *iurisdictio*. In altre parole, il Medici appariva sempre meno interessato a farsi custode di ciò che è giusto per assurgere, viceversa, a incontrastato detentore dell'*imperium*. La qual cosa avveniva parallelamente al processo storico per cui il penale del XV secolo rinuncia ad essere strumento di giustizia e garanzia di pacificazione sociale, o meglio, subordina il perseguimento della giustizia al mantenimento e al consolidamento del potere e delle sue logiche di

---

<sup>54</sup> Qualche esempio in ASF, Signori, Carteggio, Missive, II Cancelleria, 3, cc. 18v, 81r, 88v; 4, cc. 31v, 63v, 65v, 79v, 133v.

<sup>55</sup> ASF, MAP, XXIX, c. 264, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione). Si tratta di una lettera che Borghese Borghesi indirizza a Lorenzo, da Siena, l'11 aprile 1473. Un episodio di questo genere è raccontato in SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., p. 150.

<sup>56</sup> Cfr. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 131. La cultura medievale, fin dai primi del VII secolo con Sant'Isidoro di Siviglia, «identificava nel principe il giudice supremo dei propri sudditi e nella giustizia la sua primaria virtù». Nel Medioevo, il titolare del potere politico, prima di essere *Princeps*, è *Iudex*.

assoggettamento e di dominio<sup>57</sup>. In particolare, la *via supplicationis*<sup>58</sup> si rivelò decisiva nel far sì che Lorenzo si atteggiasse – lui, che di base era un privato cittadino solo occasionalmente investito di pubblici uffici – a principe. Fra l’altro, con il dispensare grazie, il Magnifico finì, nei fatti, per avocare a sé un comparto della giustizia, a strettissima connotazione negoziale, da sempre, istituzionalmente, appannaggio della Signoria<sup>59</sup>.

In una società come quella fiorentina e toscana, attraversata, ancora nella seconda metà del Quattrocento, da un alto tasso di violenze, faide e conflitti locali, dove ancora sopravvivevano sacche di risalenti regimi e poteri feudali spesso coinvolti in crimini e abusi verso le comunità soggette, Lorenzo seppe sfruttare abilmente a suo vantaggio un’immagine di sé, sempre più radicata nel generale convincimento dei governati, come superiore ed equidistante rispetto alle parti; come il naturale completamento delle vecchie e nuove appendici istituzionali di potere, le magistrature sia centrali che periferiche, nell’idea che le leggi oppure i funzionari possono essere ingiusti e corrotti, ma mai può esserlo il principe. Nel vibrante gioco delle parti, che è elemento essenziale di uno Stato giurisdizionale a base federativa o pattizia, disperso e frammentato nei mille rivoli dei vincoli comunitativi e cetuali, delle famiglie, delle parentele, delle consorterie, delle fazioni, il ricorso ad un privato cittadino, posto al di sopra degli schieramenti, estraneo alle procedure formali ma in grado di influire sulle decisioni dei magistrati, poteva creare un ulteriore margine di manovra per le controparti coinvolte nei conflitti locali.

In definitiva, per il giovane Lorenzo esercitare clemenza e, come vedremo nel prossimo paragrafo, rigore nel Dominio territoriale, significava inserirsi nei meccanismi del potere locale, nella delicata dialettica governanti-governati, e occupare, di fatto, uno spazio politico. Sotto questo profilo, «le richieste di intervento dal basso, consolidando il potere di intervento del centro nei confronti delle periferie, potevano avere come

---

<sup>57</sup> Cfr. l’interessante lettura di F. FORZATI, *Il sistema penale pre-moderno fra il pluralismo della giustizia negoziata ed il monismo della iurisdictio egemonica. Concentrazione del potere coercitivo e protectio secundum imperium*, cit., in particolare, le pp. 664-667.

<sup>58</sup> Cfr. sul punto C. NUBOLA, *La via supplicationis negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia, in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di Id. e A. Würigler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 21-63, in particolare, p. 28.

<sup>59</sup> Sulle petizioni rivolte ai Signori fiorentini dalle comunità incorporate nel Dominio fra Tre e Quattrocento, cfr. COHN, *Creating the Florentine State*, cit.



conseguenza l'accelerazione di quei processi di accentramento, di stabilizzazione, di presenza invasiva e burocratica dello stato che conduce, sul lungo periodo, alla perdita della libertà, delle autonomie e dei diritti tradizionali delle comunità»<sup>60</sup>.

## **2. Il giudice terrifico e vindice: la ribellione di Volterra.**

Nell'immagine di principe che Lorenzo stava, con accortezza e spregiudicatezza politiche, costruendo, il ruolo di clemente e misericordioso dispensatore di grazie non fu mai disgiunto da quello di giudice terrifico e vindice. Una vicenda esemplare dell'anima rigorista e intransigente del Magnifico, non disponibile a scendere a patti e compromessi, è rappresentata dalla ribellione di Volterra del 1472 e dal suo drammatico epilogo. L'episodio ci permette di riflettere, oltre che sulla figura del Medici deciso ad anteporre la conquista e il consolidamento dell'*imperium* alla custodia del giusto, su come, anche nella risoluzione di un grave atto di disobbedienza politica, pratiche di giustizia di tipo negoziale si alternassero a pratiche di tipo egemonico per quanto, poi, alla fine, queste ultime abbiano preso il sopravvento. Inoltre, la vicenda di Volterra ribelle ci consente di toccare con mano i confini assai sottili che denotano, a seconda delle circostanze ma, soprattutto, a seconda della prospettiva, cioè da quale angolo di osservazione si voglia guardare al fenomeno, se da quello dei dominanti oppure dei dominati, l'atto di ribellarsi ora come crimine politico ora come resistenza legittima.

Dal 1361, la città di Volterra aveva perso la originaria autonomia perché, in quell'anno, per neutralizzare la signoria feudale dei Belforti e difendersi dalle mire espansionistiche di Siena e di Pisa, i Volterrani si rivolsero ai Fiorentini, ai quali si sentivano legati da una lunga tradizione di amicizia e di interessi. Seguirono, naturalmente, dei patti di capitolazione in virtù dei quali Firenze, in cambio dell'aiuto prestato, imponeva che, da quel momento in avanti, il capitano del popolo avrebbe dovuto essere un cittadino fiorentino e i Volterrani corrispondere un tributo annuo<sup>61</sup>. Per il resto, i Volterrani continuavano a godere di alcune prerogative tra cui il monopolio delle saline,

---

<sup>60</sup> NUBOLA, *La via supplicationis negli stati italiani della prima età moderna*, cit., p. 61.

<sup>61</sup> Cfr. *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. II, pp. 328-329.

le regalie minerarie, i domini sul contado, la *potestas condendi statuta*, la nomina del podestà forestiero, l'elezione dei rettori dei castelli del contado.

Se, per i Fiorentini, i capitoli segnavano una completa soggezione di Volterra al loro Dominio, non era così per i Volterrani, tant'è che la riforma del catasto del 1427, applicata forzatamente da Firenze a tutte le comunità soggette, provocò un'aperta ribellione, conclusasi con l'uccisione di Giusto Landini<sup>62</sup>.

Viceversa, i rapporti fra Volterra e la famiglia Medici furono sempre leali. Nel 1466, alla morte di Cosimo, i Volterrani inviarono quattrocento fanti in aiuto di Piero contro la fazione del Poggio guidata da Dietisalvi Neroni e Luca Pitti; nel 1467, Lucrezia e il figlio Giuliano fuggirono dai Bagni a Morba e si rifugiarono proprio a Volterra, avendo avuto sentore di una congiura contro di loro<sup>63</sup>. Questa armonia, tuttavia, non era destinata a perdurare.

Estate del 1470. Bonuccio di Cristofano Capacci, senese, chiede alla comunità di Volterra la facoltà di poter estrarre allume ed altri minerali presso l'allumiera del Sasso, di recente scoperta e situata in un'area sottoposta alla giurisdizione volterrana, proponendo alcune condizioni e dietro la corresponsione di un canone annuo. Il 22 agosto,

---

<sup>62</sup> Cfr. *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433*, Firenze, Olschki, 1873, vol. III, pp. 173-186, in particolare, pp. 173-174: «Volterra godeva “libertà et lega suave con la excelsa Signoria di Firenze”, se crediamo all'autore anonimo della Cronichetta Volterrana edita nell'Archivio Storico Italiano. E però quando si discusse di mettere il Catasto anche ai Volterrani, vennero più ambasciatori a Firenze dicendo: “Fateci ragione; perocché voi sapete che noi non vi siamo sottoposti, se non come per nostra volontà volemmo, senza nulla vostra dimanda [...] Adunque, perché ci volete voi legare sotto quei pesi che la ragione vi nega?”. Ma a Firenze si intendeva altrimenti [...] Quindi “la conclusione di questo così ingiusto piato, fu che la forza occupò la ragione” e gli ambasciatori, che vollero stare a repentaglio, “furono attuffati nelle obbrobriose carceri delle Stinche. Dalle quali uscirono promettendo, che i Volterrani accetterebbero il Catasto [...]: né a Volterra dispiacque la promessa. Ma cambiati gli Anziani [...], uno di essi, ch'era già stato nelle Stinche, si lasciò persuadere a correr la terra chiamando all'armi, pigliare il capitano, e fare insomma novità contro la Signoria di Firenze. Giusto d'Antonio Landini [...] fu l'Anziano che sollevò i Volterrani contro la nostra Repubblica, e si chiamò signore della sua patria; ma per pochi giorni, e con esito infelicissimo”. Fra l'altro, il curatore del volume nota che fin dal 19 luglio del 1427 i Signori e i Collegi avevano richiesto un parere legale circa gli obblighi della città di Volterra riguardo all'istituzione fiorentina del Catasto. I giuristi richiesti in qualità di *sapientes communis* furono Tommaso Salvetti e Nello da San Gimignano. Le autorità cittadine non vollero, tuttavia, tenere conto del *consilium* che riconosceva il diritto volterrano all'esonazione dal Catasto. Cfr. sul punto EDIGATI-TANZINI, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 33. Il *consilium* è edito in L. FABBRI, *La sottomissione di Volterra allo stato fiorentino. Controllo istituzionale e strategie di governo*, Firenze, 2002, pp. 260-261.

<sup>63</sup> Cfr. E. FIUMI, *L'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472)*, Firenze, Olschki, 1977, p. 40, nota n. 23.

la richiesta del Capacci, già approvata dai Priori e dai Collegi con due voti contrari, è presentata al consiglio generale, che ratifica il contratto d'appalto, fissato in quattordici capitoli, con diciannove voti contrari. Il Capacci si riserva di rendere noti, entro sei mesi, i nomi dei soci e i luoghi d'estrazione delle risorse minerarie<sup>64</sup>.

Il 3 dicembre, il Capacci, come d'intesa, comunica ufficialmente ai magistrati volterrani i nominativi dei componenti la società di escavazione: Andrea, Cante e Salimbeni Capacci, fratelli di Benuccio, senesi; Gino di Neri Capponi, Antonio di Bernardo Giugni, Bernardo di Cristoforo Buonagiusti, fiorentini; Benedetto di Bartolomeo Riccobaldi, Paolo di Antonio Inghirami, volterrani. Si trattava, quindi, di una compagnia mista senese, fiorentina e volterrana. Vengono, altresì, resi noti i luoghi di estrazione, tra Poggimino e Belvedere, sul versante nord del castello del Sasso.

Il capitolato d'appalto che concedeva alla compagnia mista senese-fiorentina-volterrana lo sfruttamento dei giacimenti del Sasso incontrò, tuttavia, una forte opposizione presso la maggior parte dei Volterrani. Le ragioni ufficialmente addotte erano di natura tecnico-giuridica e insistevano, fondamentalmente, sulla presunta irregolarità della procedura di assegnazione, oltre che sulla esiguità del canone corrisposto annualmente. In particolare, il capitolato avrebbe violato risalenti norme statutarie che prescrivevano non potersi locare beni della comunità se non ad unanimità dei suffragi; condizione, invero, disattesa, perché, come ricordato poco sopra, lo stesso capitolato ricevette diciannove voti contrari in seno al consiglio generale. Tra i ferventi sostenitori della legittimità della concessione, ritroviamo il cancelliere di Volterra, oltre che famoso umanista, Antonio Ivani da Sarzana, fra l'altro fonte diretta degli eventi che seguiranno, in quanto autore di una *Historia de Volaterrana calamitate*<sup>65</sup>.

Pare, però, che ben altre fossero le motivazioni reali che suscitarono il malcontento generale dei Volterrani. Enrico Fiumi, nella sua monografia, insiste soprattutto sulle motivazioni di ordine economico e, quindi, sul contrasto fra i diversi interessi, pubblici e privati, nel territorio volterrano, con un ampio coinvolgimento dei

---

<sup>64</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 33-34.

<sup>65</sup> Sul personaggio, vedi retro Capitolo VI.

Medici, della Chiesa e degli ottimati locali<sup>66</sup>. Altri studiosi, come Riccardo Fubini, hanno, invece, messo più che altro in evidenza le ragioni politiche dell'allumiera contesa e della ribellione che poi ne è scaturita. Secondo questa lettura, l'origine dello scontro andrebbe ricercata nel conflitto di fazione che, all'interno delle famiglie più influenti di Volterra, contrapponeva: da una parte il gruppo di imprenditori minerari capeggiato, fra gli altri, da Paolo Inghirami, detto Pecorino; dall'altra, la fazione guidata dai Contugi che proprio il Pecorino aveva in precedenza fatto escludere dai pubblici uffici. Inoltre, il Pecorino e altri suoi sodali si erano tradizionalmente appoggiati nelle loro attività economiche ai Medici e, dal punto di vista politico, rappresentavano la fazione attraverso la quale questi ultimi esercitavano un controllo sulla città<sup>67</sup>.

Il 6 gennaio 1471, i Priori invitano il Capacci, l'Inghirami e il Riccolbaldi a conferire in merito alla controversia. Fallito ogni tentativo di raggiungere un'intesa tra i locatari dell'allumiera e la comunità, l'8 febbraio, il consiglio generale, con ventuno voti contrari, delibera di nominare una commissione di otto cittadini con pieno mandato di definire la questione. A marzo, i locatari propongono agli otto un nuovo contratto d'affitto, comportante un aumento del canone annuo, da lire cento a lire quattromila. La proposta è rigettata dagli otto. Sempre nel mese di marzo, il cancelliere Ivani, sospettato di aver falsificato gli atti della procedura d'assegnazione in senso favorevole ai locatari e, quindi, a detrimento della comunità, rassegna le dimissioni ritirandosi a Siena. Il 4 giugno, i priori e gli otto, ad eccezione di un membro assente perché malato, deliberano all'unanimità di procedere all'occupazione dell'allumiera da parte della comunità<sup>68</sup>. Prevedendo una possibile e irritata reazione in Lorenzo, il 6 giugno i priori organizzano un'ambasceria «ad respondendum litteris Laurentii de Medicis et etiam pro aliis rebus occorrentibus circha negotium comunis super facto alumerie»<sup>69</sup>.

Lorenzo viene prontamente a sapere dell'avvenuta occupazione delle cave dal capitano di Volterra, oltre che fidato amico, Ristoro di Antonio Serristori, che scrive ai

---

<sup>66</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 63-87.

<sup>67</sup> Cfr. *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, p. 363; 547-553.

<sup>68</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 38-39: «quod mittantur homines pro parte comunis Volaterranum ad capiendum possessionem lumerie pro ispo comuni Volaterranum, et istud fiat sine scandolo».

<sup>69</sup> *Ibidem*.

Signori fiorentini chiedendo istruzioni. Va, infatti, precisato che le lettere che il Serristori indirizzava alla Signoria passavano prima nelle mani del Medici, il quale, poi, se del caso, provvedeva a darne consegna ai reali destinatari, come attesta il passaggio di una missiva del 15 giugno 1471: «Io t'ho scripto due lettere in uno medesimo tenore et chosi alla signoria, dicendoti, se ti pare di darle, le dessi da te»<sup>70</sup>. Nel seguito della medesima lettera, il capitano esortava Lorenzo ad adottare un'azione intransigente nei confronti dei Volterrani, verso i quali non nasconde il tipico disprezzo che i rappresentanti della Dominante nutrivano per i dominati<sup>71</sup>. Tuttavia, le istruzioni che il Serristori riceve invitavano tutte alla moderazione. Molto probabilmente, questo invito alla prudenza si spiega in considerazione del dato che l'occupazione dell'allumiera da parte della comunità di Volterra coincise con la momentanea compromissione della posizione di Lorenzo durante la Signoria del maggio-giugno 1471; tant'è che un rovesciamento della situazione si avrà soltanto a seguito dell'irrobustimento della sua autorità derivatogli dalla Balìa di luglio.

Il Serristori non manca di confessare al Magnifico le sue perplessità per i ricevuti inviti alla moderazione, come traspare da quest'altra lettera del 17 giugno:

Magnifico Lorenzo, io mi rachomando a te. Io ho una tua de dì XVI et per quella mi conforti a procedere nel chaso de' volterrani temperamente. In questo chaso et in ogni altro non ho andare se non co' consigli tuoi et chosi andrò fino alla morte, perché in te ho fede quanto in Dio [...] Questa lettera che m'hai scripta l'hai mandata per mano di chodesti ambasciatori volterrani, et è per modo schura che non l'intendo; credo l'abbia fatto perché non vada per cancelleria. Et anche io non veggendo e nostri signori a diritti per anchora a nessuno chammino et a me non hanno mai risposto a mia lettera, pertanto andrò passando da tempo per insino che da loro o da te io sappi per che via io abbia andare, perché facendo più una chosa che un'altra chotesta terra è più atta a biasimare che a lodare [...]»<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 324, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione). Altri esempi in FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 89, nota n. 3: «Pregoti mi facci rispondere se le dai o no, accioché avendo a riscrivere alla Signoria io sappia che dirmi»; «Et hyeri ti scrissi ti piacesse d'avisarmi se le lettere ti mandai che andavano alla Signoria le desti».

<sup>71</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 324: «Chostoro [i Volterrani] usano dire pubblicamente che quello che hanno facto è stato cum consiglio et conforti de' principali cittadini della terra nostra, perché veghono che hanno ragione et che da loro aranno sempre ogni favore. Questo ti scrivo acciò sappi chome tu l'hai a ghovernare. Usano dire che da te et i pazzi in fuori ogn'altro è a lor favori».

<sup>72</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 330, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

Il capitano di Volterra non vuole starsene con le mani in mano; vorrebbe, anzi, smettere di tergiversare e intraprendere un'azione di forza capace di domare, una volta per tutte, i disprezzati Volterrani. Se temporeggia, è solo per la fedeltà che lo lega al Magnifico<sup>73</sup>. Alla fine, le ostinate sollecitazioni in senso repressivo del Serristori fecero breccia nella Signoria che, il 28 giugno, ordina al capitano di procedere penalmente contro i responsabili dell'occupazione dell'allumiera, inviando contestualmente un mazziere, tale Simoncino, perché reintegrasse gli affittuari nel possesso delle cave. Il Serristori vede, quindi, prevalere la sua linea di intervento, quella dura, e non manca di comunicare tutta la sua soddisfazione a Lorenzo:

Magnifico Lorenzo io mi rachomando a te. Pel chavallaro della signoria ho una lettera de quella et una da te. Ho facto risposta in buona forma et per la tua vegho questo di che in questo chaso seguito alla lumiera io facci franchamente et vivamente in conservare l'onore della nostra signoria et così el mio. Per questa lettera ho avuto grandissimo conforto et si per quella della signoria che veggo pure che le chose che sono mal facte s'intende tornino al dovere. Io ho charo e tuoi conforti, ma io ho pensiero dal chanto mio con buono modo che l'honore di chotesta signoria et della persona mia fare in tal modo che saremo commendati et chi à fatto quello non doveva sia punito, alle giornate intenderai che seguirà. A te mi rachomando<sup>74</sup>.

Il 29 giugno, il capitano Serristori apre il procedimento contro Francesco Contugi, Francesco Buonamici, Michele Incontri, Niccolò Brocardi per aver partecipato, con armi in pugno, all'occupazione dell'allumiera. Per il Serristori, l'iniziativa dei Volterrani costitutiva un atto di ribellione verso la Signoria e verso il Medici<sup>75</sup>; dal canto loro, i Volterrani si difendevano asserendo che l'occupazione era avvenuta pacificamente per la conservazione dell'onore e dei diritti della comunità:

Magnifico Lorenzo [...] Io ho una tua del di V et per quella di' non debba aspreggiare chostoro agl'inquisiti per la corte mia, et di questo et d'ogni chosa mentre viverò farò quanto sia di tuo volere. Questa mattina andando alla messa cum questi priori me n'anno dato un gran disquazzatura, dicendo io avevo

---

<sup>73</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 91.

<sup>74</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 347, consultabile sul medesimo sito.

<sup>75</sup> Ivi, c. 348: «Magnifico Lorenzo [...] Hyeri [...] ti scrissi abastanza, di poi oggi ho fatto citare e più incolpati, tentando contro di loro in maniera che potrà venire in fino a bando di ribelle [...] Et per questa cagione i priori mandarono stamane da me quattro cittadini et che mi dovesse piacere soprastare qualche giorno [...] A questo rispuosi mi bisognava ubidire i miei signori de' quali et di me insino a hora aveano facto pocha stima [...] perché tuo avolo et tuo padre gli vezzeggiò troppo, ti gettano e chalci come il mulo, et non far conto di loro che t'hanno poco a chapitale».

fermo processo contro il comune perché quegli tali l'avevano facto cum volontà del comune. Risposi loro che questo non era mia intentione tentare chosa venisse contra capitoli o statuti àno co' nostri signori, ma che io procedevo bene contro chi aveva fatto il maleficio, et se mi mostrasseno per loro statuti o conventioni che il comune loro potesse dare questa auctorità rimarrei ben paziente et cum questo mi spechai. Hora essendo chostoro superbi et ambitiosi et volendosi aguagliare a noi in ogni lor processo mi pare non dobbiate dare loro contra di me alchuna buona parola, che mediante i rectori che ci son venuti àno pocha riverentia et pocho honore rendono a questo seggio. Predicano pure la fedeltà et àno cento veli agl'occhi [...]<sup>76</sup>.

Irritata dal trattamento riservato al suo mazziere, la Signoria non accetta le richieste degli ambasciatori volterrani di soprassedere e, anzi, conferma di voler procedere contro i quattro inquisiti che, infatti, il 19 settembre, vengono condannati dal capitano Serristori ad un anno di relegazione.

Subito, la comunità si attiva per negoziare un annullamento della condanna. Quello stesso giorno, infatti, si eleggono otto cittadini «ad conficiendum notulam et ad ostendendum statuta, capitula et iura nostri comunis» per agire in favore dei condannati. Si inviano lettere a due ambasciatori residenti a Firenze affinché, insieme a Giovanni Gherardi, giurista, e a Piero Contugi, chiedano l'annullamento della condanna inflitta dal capitano. Quindi, il 23 settembre, il consiglio generale elegge una balia di sei cittadini a tutela dei diritti della comunità e dei quattro concittadini relegati<sup>77</sup>. Questi, e altri tentativi da parte della comunità di Volterra andarono, tuttavia, a scontrarsi con un atteggiamento sempre più risoluto e intransigente del Medici, forte ormai della pressoché incontrastata posizione di prestigio di cui godeva all'interno della *civitas*<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 371, consultabile sul medesimo sito.

<sup>77</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 178: «Electi fuerunt in consilio generali supra difensionem iurium comunis et illorum quatuor civium condemnatorum».

<sup>78</sup> Il banco dei Medici aveva allestito un redditizio giro di affari intorno all'estrazione e al commercio dell'allume, materia prima estremamente importante nell'industria laniera. Il salto di qualità era avvenuto un decennio prima degli eventi che stiamo raccontando, quando i Medici, accordandosi con Paolo II, si accaparrarono le miniere di allume della Tolfa, in territorio pontificio. Poco più tardi, tuttavia, la Santa Sede stipulò alcune pattuizioni con la Serenissima, che prevedevano per i Veneziani la possibilità di acquistare e commercializzare a condizioni di favore l'allume estratto dalle miniere della Tolfa che i Medici tenevano in appalto. Un autentico voltafaccia per la grande casata fiorentina, bisognosa più che mai di rimpiazzare quell'ingente volume di affari con l'allumiera volterrana del Sasso. Cfr. sul punto F. CARDINI-B. FRALE, *La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici*, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 134-138; FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 98.

Fu così che, dietro pressione di Lorenzo, il nuovo capitano di Volterra, Bernardo Corbinelli, succeduto al Serristori, aprì un procedimento penale a carico di Antonio di Giovanni Serguidi, Benedetto di Selvatico Guidi, Andrea di Biagio Casone, Ottaviano di Antonio Guarnaccia. Le accuse erano, chiaramente, orientate in senso politico e l'intento era quello di reprimere ogni attività non ritenuta riverente agli ordini della Repubblica fiorentina. Così, Benedetto Guidi fu accusato di aver pronunciato «verba iniuriosa et inhonesta contra excelsam dominationem florentiam et alios cives de dicta civitate, que pro meliori pretermittimus ac tacemus»; e fu, altresì, incolpato di essere stato «ex illis qui armata manu cum pluribus hominibus» impedirono al mazziere della Signoria, Simoncino, di reintegrare i locatari nel godimento dell'allumiera. Andrea Casone, socio in affari del Guarnaccia, pare avesse anche detto: «Piglieremo el capitano per lo collarecto et chaverello fuori della porta». Sulla base di queste accuse, anonime ma provenienti «ab honestis veridicis et fide dignis hominibus», i quattro, dichiarati ribelli, furono condannati, il 29 ottobre, ad un anno di relegazione da scontarsi a Firenze.

Nonostante l'asprezza delle misure adottate dalla Dominante, Volterra non rinuncia a portare avanti una strategia improntata al dialogo e alla mediazione. Il 13 novembre, su istanza della balia dei sei eletta dal consiglio generale, si delibera di inviare a Firenze venti o venticinque cittadini «ad ostendendum fidem et devotionem amplissimam nostri comunis erga civitatem Florentie». Ma, ancora una volta, la Signoria risponde negativamente ai propositi di pacificazione dei Volterrani. Un nuovo processo è istruito contro dieci eminenti cittadini. Le accuse mosse agli inquisiti sono ancora più vaghe ed inconsistenti di quelle che avevano fondato il precedente processo. Del resto, il paradigma dell'infrazione politica offriva proprio questo vantaggio. Genericamente imputati di aver pronunciato parole e commesso atti «contra formam iuris tam civilis quam canonici statutorum, reformationum et ordinamentorum civitatis Vulterre et contra bonum, pacificum, et quietum statum comunis et populi florentini et partis guelfe et contra bonos et laudabiles mores», gli inquisiti vennero condannati, il 18 novembre, alla solita relegazione a Firenze<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 101-102.



Diversamente dal suo predecessore, questa volta è il capitano Corbinelli a manifestare apertura alle istanze di pacificazione avanzate dalla comunità, e ne fa parola col Medici: «Io in vero gli ò trovati tanti ubidenti verso la nostra signoria quanto sia possibile et mostrono aver gran fede in te [...] Che a loro paia strano questo confinare ne so qualcosa ed è da ringraziare Iddio sono di dolcie pasta e senza capo»<sup>80</sup>. È chiaro che le relegazioni richieste dalla Signoria furono decretate con malavoglia dal Corbinelli. Come si è detto poco sopra, i Signori avevano intimato al capitano la relegazione di dieci persone. La condanna è del 18 novembre; tre dei predetti erano ancora attesi il 19, né si presentarono tutti.

La situazione sembrava ben lungi dall'approdare ad una soluzione quando un fatto nuovo provocò un deciso cambio di passo. Il 4 gennaio 1472 i priori, all'unanimità, eleggono Lorenzo de' Medici «protectore et benefactore precipuo dicti comunis Vulterre», arbitro della controversia «cum pleno et libero mandato et omnimodo facultate, auctoritate et balia; ita quod terminare, componere, declamare, arbitrari, iudicare et arbitramentari et laudare et de ea disponere et libere facere velle suum pro suo libito voluntatis; et facere omne id et totum de dicta causa allumerie et de ipsa allumeria et tantum quod et quantum facere potest totum presens consilium et totus populus et comune Vulterre»<sup>81</sup>. Il 7 gennaio, l'atto di compromissione è rogato e approvato dal consiglio generale con settantasei voti favorevoli e sei contrari. L'11 gennaio, si delibera che il cancelliere della comunità, Mariotto, si rechi a Firenze per presentare l'atto di compromissione a Lorenzo, esortando questi ad accettare l'arbitrato. Il 16 gennaio, in Santa Maria del Fiore, il Medici riceve i Volterrani e accetta solennemente l'arbitrato.

Secondo la ricostruzione di Fiumi, nessun documento reca traccia della risoluzione di Lorenzo<sup>82</sup>. Le circostanze documentabili inducono, semmai, a ritenere che

---

<sup>80</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 518, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>81</sup> FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 181.

<sup>82</sup> Per l'autore della cd. *Cronichetta anonima*, viceversa, Lorenzo accettò la mediazione, «ma alquanti maligni nostri cittadini, non curandosi della pace e quiete della nostra città, non havendo patientia ad aspettare la determinazione e sententia da doversi dare per detto Lorenzo fecero conjura insieme d'amazzare alcuni de' nostri cittadini, e' quali erano desiderosi dell'honesto vivere e pace della nostra città». Il testo della *Cronichetta anonima (1362-1478)* è edito in *Archivio Storico Italiano ossia Raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi riguardanti la Storia d'Italia, Appendice*, Tomo III, Firenze, Gio. Pietro Vieusseux, 1846, pp. 317-322, in particolare, p. 329. Cfr. anche MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VII, XXIX, p. 278.

Lorenzo fosse solo in attesa di trovare un qualche pretesto per giustificare la violenta repressione da tempo meditata. Altrimenti non si capisce per quale ragione l'Inghirami e il Riccobaldi, che avevano riparato a Firenze, siano stati fatti rientrare a Volterra, quasi in pompa magna, accompagnati da una scorta armata. Era come offrire un boccone troppo ghiotto alla popolazione esasperata, anche perché frustrata dai processi politici sapientemente imbastiti dal Medici stesso. Oltretutto, a voler provare la buona fede dei Volterrani, il 21 febbraio si era deliberato di rispondere alla lettera del Magnifico concernente la controversia, comunicando che la città avrebbe osservato le sue decisioni. Sta di fatto che, nella notte fra il 22 e il 23 febbraio, l'Inghirami e il suocero Romeo Barlettoni restano uccisi nel corso di una sommossa popolare che il capitano Corbinelli non riesce minimamente a fronteggiare<sup>83</sup>.

Ecco, così, costruito ad arte il pretesto per fare di Volterra una comunità, a tutti gli effetti, ribelle e, come tale, meritevole della repressione più spietata. Invero, le vestigia del crimine politico, sovente confezionate appositamente per offrire una giustificazione legale alle ragioni del potere, celavano, da una parte, una comunità, quella volterrana, caparbia nel difendere l'onore e la dignità di una terra millenaria e che, ormai, si era sentita totalmente sacrificata, nella sua autonomia politico-giuridica, dal giogo fiorentino; dall'altra, un principe *de facto*, Lorenzo de' Medici, bramoso di accrescere, con una grande e vittoriosa impresa, il proprio prestigio. Sono attimi, quelli che stiamo raccontando, che ci restituiscono un Lorenzo davvero cinico e spietato; che non esita a sacrificare, pur di soddisfare le proprie mire di potere, un amico e fidato partigiano in Volterra come Paolo Inghirami<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> I fuoriusciti della congiura del Poggio che avevano, invano, tentato di rovesciare Piero de' Medici nel 1466, guidati dagli irrefrenabili Dietisalvi Neroni e Jacopo Acciaiuoli, non persero tempo a stringere contatti con i Volterrani ribelli, proponendo loro una alleanza finalizzata a «strappare una volta per sempre fin dalle radici la malapianta della tirannia medicea». Cfr. CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 139.

<sup>84</sup> Condividiamo in ciò il giudizio severo di FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 109: «La comunità di Volterra non è certo esente da critiche e suo grave errore, ammesso fosse anche un diritto, fu l'occupazione dell'allumiera e l'espulsione dei locatari. Avrà talvolta agito con leggerezza, e con presunzione, ma a nessuno può sfuggire, specie nell'ultima fase della controversia, il desiderio di giungere ad una intesa con i fiorentini. Lorenzo, se aveva a cuore la quiete della città, doveva impedire che il Riccobaldi e il Pecorino tornassero a Volterra con l'atteggiamento dei vincitori, e doveva in ogni caso ammettere la provocazione, egli che non trovò mai alcuna attenuante per i volterrani. È provata la cordiale amicizia tra il Medici e Paolo Inghirami. E per bocca del fratello Antonio la fine del Pecorino sembra suonare un terribile rimprovero per Lorenzo: "Si per l'amore grande porto a quella memoria di mio fratello, non li sarà molesto, che si come fu da Vostra

Il giorno seguente alla rivolta, il 23 febbraio, i Volterrani eleggono i loro signori a mano, cioè a borse aperte, ma soprattutto creano una balìa di dieci cittadini «pro conservatione status civitatis Vulterre et personarum civium dicte civitatis, ad bonum honorem, statum et amplitudinem magnifici et excelsi dominatus nostrorum priorum florentinorum». Quindi, si delibera che essi «habeant illam auctoritatem, facultatem, arbitrium et potestatem tantam et talem quantam et qualem habet totum presens consilium et totum comune Vulterre in conservatione libertatis et pacis»<sup>85</sup>. Violando i patti di capitolazione del 1361, la balìa si arroga la guardia della città, delibera la sospensione degli Statuti e si prepara a confinare gli esponenti della fazione filo-medicea.

È a questo punto che entra in scena un altro personaggio chiave: il vescovo Antonio degli Agli<sup>86</sup>. Questi, con una lettera del 13 marzo, invoca la generosità e, soprattutto, la clemenza del giovane Medici:

Io da poi fui qui ho atteso ad mitigar gli animi in commune et in particolare quanto meglio ho potuto. Andai in palagio et parlai lunghamente a' signori et a' dieci, presente el capitano, et con questi arghomenti, ragioni et exempli, attesi ad mitigar gli animi mostrando el pericolo delle discordie, seditioni et civili tumulti et quanto si debba haver riguardo ad non lasciar pigliar l'arme al volgo et alla minuta plebe. Poi gli confortai alla misericordia con molti argomenti et exempli monstrando che la fermezza et la stabilità delle repubbliche era la iustitia condita di clementia et misericordia. Et che niuna cosa leghava gli animi delli adversari quanto la benignità et mansuetudine: anzi solo queste virtù mitigano gli inimici, spengono la rabbia de l'ira, odio et ranchore, concordano gli animi, uniscono la volontà; et così parlai di più cose secondo che mi parve fusse di bisogno. Et per la gratia dello Altissimo Dio io spero che questo popolo si pacificherà et conserverà alla signoria di Firenze l'antica reverenzia, obedientia et affecto. Una cosa sola ci manca: ch'e' ciptadini che sono costi relegati siano restituiti et assoluti. Et io quanto ad me è possibile ti prego che in ogni modo tu adoperi che ritornino qui [...] Preghoti adunque che in questa parte tu per amor di Dio prima adoperi et anchora per amor mio adoperi che le mie lettere et la mia commendatione non sia irrita et volgare, ma fammi tanta gratia che que' poveretti possino fare con letitia questa proxima pasqua

---

Magnificenza sempre aiutato et difeso fino alla morte indegna et crudelissima, così et come vi dolse, so certissimo, vorrebbe, se possibile fusse, ce lo rendere"».

<sup>85</sup> Ivi, p. 182.

<sup>86</sup> Fin dal 26 febbraio, Antonio degli Agli, valendosi del suo ascendente sui Volterrani e dell'amicizia con Lorenzo, aveva perorato presso quest'ultimo un equo compromesso nella causa dell'allumiera, su cui anche la mensa vescovile, in concorrenza sia con la comunità che con la compagnia mista locataria, vantava diritti. Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 79-83.

con le loro famigliuole et pigliare el sacramento con qualche consolatione et quiete d'animo; et credi ad me che questo beneficio sarà la medicina d'ogni scandolo<sup>87</sup>.

Una bellissima lezione di giustizia negoziata quella che il vescovo Agli impartisce al Magnifico, sostenitore, in quelle circostanze, del formato, viceversa, egemonico e repressivo, non disposto a scendere a patti o compromessi. La linea di pacificazione predicata dal vescovo incontrò la piena e convinta adesione di Piero Malegonnelle succeduto il 23 marzo a Bernardo Corbinelli nell'ufficio di capitano. Il quadro della situazione che egli descrive in una lettera indirizzata al Magnifico il 7 aprile, sembra assai lontano dall'immagine di città ribelle cucita addosso a Volterra dal Medici stesso e dai suoi partigiani. Anzi, parrebbero esserci tutte le condizioni per giungere ad un accordo:

Nella entrata mia mi parve esser veduto da loro volentieri et così hanno seguito fino a oggi con gram dimonstratione in visitarmi et fare schusa dello schandolo seguito, monstrando el popul loro esser suto incitato et forzato ad incorrere in quello. Dolendosi et confusando havere contrafacto all'onor della nostra ciptà per ignorantia et per furore et non per volere contrafare né per haver diminuito una dramma di fede verso di quella, né della cosa et persona tua et che desiderebbono la ritornata degli uomini loro. Solo perché stimano sarebbero mezzo a quietare et pacificare gli animi loro et preghatomi che intorno a ciò ne debbi prestar favore. Et così ne pregharono Bernardo Corbinelli, nel quale pe' suoi buon portamenti hanno grandissima fede [...]<sup>88</sup>.

Le esortazioni alla clemenza del vescovo e del Malegonnelle rimasero inascoltate. Al contrario, l'intercettazione di una lettera di Giovan Michele Contugi, membro della balìa dei dieci, che incitava i relegati in Firenze alla fuga, fu occasione per il loro arresto e la conseguente, brusca rottura dei negoziati. A nulla valsero le spiegazioni subito fornite dai priori, che circoscrivevano la lettera all'iniziativa imprudente di uno solo, Giovan Michele Contugi; di conseguenza, del suo gesto non doveva essere ritenuta responsabile l'intera comunità<sup>89</sup>. Il 30 aprile, il Consiglio del Cento autorizzava la Signoria ad eleggere una Balìa di venti cittadini per muovere guerra contro Volterra, traendo dal Monte uno stanziamento di centomila ducati. Si richiedeva, altresì, a Federico da Montefeltro di assumere il comando delle operazioni militari.

---

<sup>87</sup> ASF, MAP, XXVII, c. 158, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>88</sup> Ivi, XXIV, c. 132.

<sup>89</sup> ASF, Balie, 34, c. 4r: «Scrisono quella lettera a' relegati non essere stata scripta pubblicamente, ma fatta semplicemente da privati».

Per Lorenzo, da tempo impegnato nella preparazione diplomatica del conflitto<sup>90</sup>, la tracotanza dei Volterrani meritava punizione e non clemenza. Egli asserì, a quanto sembra, che nelle gravi malattie la morte può essere solo scongiurata con radicali e sollecite operazioni, laddove il medico pietoso ed incerto è in realtà il più crudele<sup>91</sup>. A questo punto, il vescovo Agli compie un'ultima ambasciata a Firenze per conto dei priori di Volterra, ma invano. Gli risponde Tommaso Soderini, lodandone lo «ufficio di buono pastore», ma accusando i Volterrani «della inosservanza de' capitoli, per la quale e' populo di Firenze era stato constrecto a defendere l'onore et dignità sua»; qualora non fosse stata resa «la guardia della terra libera, come debba essere, al capitano», si sarebbe proceduto «in qualunque modo, perché sieno osservati gli obblighi et conservato l'onore»<sup>92</sup>.

Il 14 maggio, Federico da Montefeltro assume il comando delle milizie fiorentine che, nel susseguirsi di pochissimi giorni, ottengono importanti risultati occupando, il 15 maggio, i castelli di Querceto e Montecatini in Valdicecina, il 19 maggio, il castello di Montegemoli, il 21 maggio, il castello di Mazzolla. Il 24 maggio, dopo aspra battaglia, i Fiorentini si impossessano della bastia situata di fronte a porta a Selci.

Ridotti allo stremo, i Volterrani scelgono di trattare e il 2 giugno Gabriele Riccobaldi e Piero Tani, ottenuto il salvacondotto dal capitano Malegonnelle, si recano, per incarico dei dieci, a discutere con il duca di Urbino. Si dichiarano disposti alla resa a condizione però che i vincitori risparmino la vita e i beni degli abitanti della comunità. Lorenzo, pur apprezzando l'ottima progressione della campagna militare del Montefeltro, si affretta ad avocare a sé le trattative e gli fa sapere che «ha potuto più la vostra virtù che la nostra pazientia, et poi che la medicina ha cominciato ad adoperare et è conosciuta la malattia e 'l rimedio, non è da perdere tempo, ma perseverare et condurre a salute»<sup>93</sup>.

L'offerta è la resa incondizionata. Della volontà del Medici si fa portavoce "istituzionale" la Balìa dei venti che, con una lettera, impartisce ai commissari di campo

---

<sup>90</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., pp. 122-123.

<sup>91</sup> Cfr. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. I, p. 41.

<sup>92</sup> *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, p. 366, nota n. 4.

<sup>93</sup> ASF, Balie, 34, c. 32v.

Buongianni Gianfigliuzzi e Jacopo Guicciardini e al Montefeltro, le seguenti, spietate istruzioni:

Facciate determinatione di vincere cotesta terra in ogni modo et dimostrando co' fatti che poiché non hanno voluto havere compassione alla loro patria eglino non sono degni che altri ne habbi più di loro. Et in questa parte ricorderemo il guasto, le bombarde, con ogni modo che più potessino offendere, che li facessi intendere il loro errore, non havendo più riguardo al saccomanno et che cavassi noi et voi di questa noia. Non si ritardi più nissuna cosa, ma vengasi animosamente a fare ogni cosa per vincere et per fuggire il pericolo dello indugio<sup>94</sup>.

Contestualmente, i Volterrani inviano un altro messaggio alla Signoria e subito la Balìa dei venti risponde confermando non esserci altra alternativa se non la resa senza condizioni.

Tramontata la possibilità di una resa onorevole, Volterra precipita nel caos. Il 9 giugno, un Fiorentino, Giovanni Bartolini, che lavorava nell'allumiera, rimasto a Volterra ospite del Malegonnelle, una sera viene sorpreso sulla torre del palazzo del capitano nell'atto di trasmettere segnali ai suoi concittadini. Il 12 giugno, il Bartolini viene giustiziato come spia. Il risentimento di Lorenzo non tardò a manifestarsi. In una lettera scrive di non voler più concedere grazie ai Volterrani «dopo quella crudeltà che feciono contra Giovanni Bartolini, che senza cagione nessuna fingendo che havessi accennato d'in sulla torre a' nostri del campo, a furore di popolo l'uccisano in sulla piazza, et così fatto tutte altre dimonstrationi che sieno al tutto disperati»<sup>95</sup>.

Il 16 giugno, nella chiesa di San Lorenzo, ai piedi della bastia occupata dai Fiorentini, sono stipulati i capitoli di resa tra Federico e i suoi commissari di campo da una parte, e i priori e i dieci di balìa dall'altra. Essi, in primo luogo, accordavano a ogni Volterrano, cittadino o contadino che fosse, libertà e sicurezza personale, nonché la remissione di qualsiasi tipo di crimine commesso fino al giorno della capitolazione<sup>96</sup>. La

---

<sup>94</sup> ASF, Balie, 34, c. 38v.

<sup>95</sup> Ivi, c. 50v.

<sup>96</sup> ASF, Carte Stroziane, I, CXIII, c. 126r: «Che ciaschuno cittadino contadino et homo de vulterra o che per alchun modo se retrovasse intra città, de qualunque stato grado o conditione ne sia, sia libero, salvo et sicuro et che contra di lui o alchun d'essi non se possa ne se debba recognoscere per alchun modo alchun delicto o eccesso, commesso o perpetrato o per la prefata comunità o per alchuni particularj fine nel presente dì, ita et talliter che omne cosa passata se intenda essere remessa et cancellata, come se alchuno errore o mancamento non ce fossi stato, volendo che la dicta remissione se intenda essere facta ampla et libera de

remissione avrebbe toccato sia i crimini puniti con pena personale, sia i crimini puniti con pena pecuniaria<sup>97</sup>. Tutti i Volterrani, quindi, avrebbero mantenuto il loro pieno possesso sopra i propri beni mobili e immobili<sup>98</sup>. Tutti i soldati e i forestieri presenti in città sarebbero potuti partire «cum omne lor arme et robba, securamente et liberamente»<sup>99</sup>. Dal canto loro, i priori e i dieci di balia, per la comunità di Volterra, si impegnavano a concedere al duca di Urbino e ai commissari fiorentini il dominio e il possesso della città e della rocca, rimettendosi interamente alla grazia della Signoria di Firenze<sup>100</sup>.

Alla fine, quindi, in contrasto con il proposito manifestato nel corso delle trattative, i Fiorentini assecondarono la richiesta dei Volterrani di avere salvi la vita e i beni. La consegna della rocca, richiesta in contropartita, avvenne nella notte tra il 17 e il 18 giugno. In quel frangente, si verificò un fatto tanto clamoroso quanto inaspettato: lo stesso 18 giugno, le truppe del Montefeltro sottoposero la città ad un orribile saccheggio. Nello specifico – fermo restando che i patti di capitolazione del 16 giugno erano stati stipulati segretamente – le fanterie stipendiarie condotte da Volterra, totalmente all’oscuro dell’intesa raggiunta, sotto la guida del connestabile veneziano Giovanni Longo, unitesi alle fanterie sforzesche, indipendenti dal comando fiorentino e urbinato e mal pagate, diedero inizio al saccheggio, proseguito poi dal resto dell’esercito senza che il capitano e i commissari lo potessero controllare prima del calar della sera.

---

omne cosa, che se li possesse opporre de desubidientia, de omicidio, de assassinamento, de ribellione et de qualunque altro grave eccesso si potesse pensare».

<sup>97</sup> Ibidem: nessun membro della comunità di Volterra «possa essere molestato per caxone de decti excessi ad alchuna pena reale o personale, quoquomodo directe vel indirecte».

<sup>98</sup> Ivi, c. 126v: «siano et intendanse essere liberamente patroni et possessori di loro cose, possessioni et beni mobili et stabili et quelli che possano liberamente godere et usufructare, quiete et pacifice, et che de quelli possano disporre liberamente come li pare et piace senza alchuna contradictione».

<sup>99</sup> Ivi, c. 126v.

<sup>100</sup> Ibidem: «Et da l’altra parte li prefati magnifici Signori et Dieci di balia et comune et populo di Vulterra promettono et obbliganse di dare et assignare al prefato illustrissimo conte et magnifici commissarij, receventi in nome et vice del prefato excelso comune di Fiorenza, liberamente il dominio et la possessione de la città et rocca di Vulterra, remettendosi de omne altra cosa liberamente a la gratia et clementia de la prefata illustrissima et excelsa Signoria, consueta sempre usare gratia et misericordia a chi se reduce a la loro clementia». Cfr. anche FIUMI, *L’impresa*, cit., p. 136, che, ai punti già scorsi, aggiunge un patto addizionale per il quale Firenze avrebbe riconosciuto i debiti contratti con i privati nel periodo della difesa della città; in più, tutto quanto era stato fatto e deliberato dai priori e dai dieci non doveva formare oggetto di inquisizione.

Venuto a conoscenza del misfatto, il Magnifico reagì prontamente allontanando da sé ogni responsabilità del sacco. Ordina, invero, ai comandanti e al capitano di ricercare i responsabili e di dare loro una punizione esemplare:

Commissariis Vulterris. È vero che queste nostre cose humane non sono perfette da ogni parte. L'allegrezza di stamani ce l'ha molto fatta minare lo scandolo scrivete essere nato dipoi et il saccomanno. Il quale loro s'anno procurato con la loro ostinatione, nientedimeno c'incresce della loro afflittissima fortuna et anco perché la victoria nostra era molto più bella et di maggiore riputatione et honore oltre la utilità che acquistavano una città intera: dove hora l'arena molto diminuita et sappiamo oltra di questo la crudeltà del saccomanno. Oltra le robe che si perdono et la città che si guasta, le donne, le fanciulle, e munisteri, le cose sacre, tutte vanno a bottino. Possiamci dolere non correggere quello che fussi fatto; quello che non fussi fatto et vi si potessi rimediare vi confortiamo et così codesto illustrissimo capitano che metta ogni studio, ogni diligentia, ogni virtù sua in terminare il male più tosto che è possibile; et oltra di questo ci pare che per scarico della fame et della reputatione si facci contra chi havessi più colpa di questo grandissimo danno ogni acerbissima dimonstratione, in modo che et noi et ciascuno che harà ad haver notitia di tali cose intenda che è contra a nostra et vostra volontà. Die XVIII iunii 1472<sup>101</sup>.

Gli ordini del Medici furono eseguiti alla perfezione. Vennero individuati e giustiziati non uno, bensì due responsabili del sacco, il veneziano Giovanni Longo e il connestabile senese Agnolo.

## **2.1 Il triste epilogo, tra atteggiamenti maiestatici e responsabilità penale dei corpi.**

Dopo lo scempio del sacco, Firenze, con una provvisione approvata tra il 13 e il 15 luglio 1472 dai Consigli del Popolo, del Comune e del Cento, riscrisse di nuovo i capitoli con la comunità di Volterra. In virtù di queste nuove convenzioni, figlie più della forza e della violenza che non di una libera e spontanea accettazione, la Repubblica consolidò, più di quanto non aveva fatto finora, il proprio dominio sui Volterrani, nel senso che la città, con la curia, università, comune, contado e distretto, e i membri della comunità, insieme a tutti i loro beni, diritti, azioni, pertinenze, proventi e giurisdizioni, passavano al controllo delle magistrature fiorentine in quanto funzionali alla

---

<sup>101</sup> ASF, Balie, 34, c. 56.



conservazione del governo, del regime, del dominio, della giurisdizione e del mero e misto imperio del Comune di Firenze<sup>102</sup>. Lo stesso Comune, da quel preciso momento, avrebbe potuto disporre in perpetuo e liberamente e a proprio piacimento di tutti i prodotti del sottosuolo volterrano, quali allume, zolfo, sale e simili<sup>103</sup>. Fu, altresì, disposto una sorta di “congelamento” dei beni dei Volterrani, nel senso che ne veniva impedita la vendita ad altri che non fossero cittadini, comitatini e distrettuali di Volterra, a pena del doppio del valore di tali beni. Al Monte sarebbero, quindi, spettati tutti quei beni che fossero stati alienati in tal modo<sup>104</sup>.

Alla provvisione del 29 luglio fu, viceversa, affidata la riforma generale del regime cittadino:

Atteso i magnifici e potenti priori di libertà et gonfaloniere di iustitia del populo fiorentino alla auctorità conceduta del presente mese di luglio per consigli oportuni della città di Firenze per provvisione ottenuta per suo final conclusione nel consiglio del cento a di xv del presente mese di luglio. A signori et collegi et venti diputati sopra facti di Volterra, et agli otto della guardia et balia della città di Firenze, di potere in una volta et più durante il presente mese di luglio provvedere ordinare et commettere et fare provvisioni et ordini [...] circa il governo di Volterra et sua guardia: et circa il contado et altre cose delle quali et chome a priesso in detta provvisione si contiene. Et considerando l'auctorità data et la importanza delle cose le quali sono necessarie chiarire et ordinare: Desiderando quelle cose optimo modo regolare: acciò quello che con fatiche affanni et spesa assai s'era acquistato, si potesse lungo tempo felicemente conservare all'ubbidietia et sotto lo imperio del populo fiorentino: havuto prima il parere sopra tali casi, da detti venti: et quali quegli meglio che abniuno altro intendevano per essere in tal materia experti: et conferiti tali loro pareri alla loro presentia con i collegi et otto: et examinati fra loro, essendo suti per tutti umanitatem confermati: Per dargli a quegli la debita perfectione, et ordinare in modo che ciaschuna cosa della quale al presente occorre [...] si potessino governare et deliberare come richiedesse il caso, et facilmente et brevemente: Pertanto per vigore della detta auctorità a loro conceduta per la provvisione della quale di sopra si fa mentione. Ragunati insieme i detti signori e collegi venti e octo [...] Providono ordinorono statuirono et deliberorono tutte le cose [...]<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 5v.

<sup>103</sup> Ibidem.

<sup>104</sup> Ivi, c. 6v.

<sup>105</sup> Ivi, c. 7r: «M.CCCC.LXXII Die. XXVIII<sup>o</sup> mensis iulii. Per Dominos collegia viginti expeditionis volaterrane e Octo viros custodie et balia civitatis florentie vigore auctoritatis per oportuna consilia dictor civitatis eisdem concessa circa et in circa res volaterranos: deliberata decreta et statuta [...] videlicet».

In pratica, la Signoria e i Collegi davano alla Balìa dei venti e agli Otto di Guardia, riuniti collegialmente, ampia delega di legiferare – deliberare «decreta et statuta» – sul nuovo reggimento della città di Volterra, con riferimento ai punti che ora diremo. Il fatto di ritrovare coinvolti in questa operazione gli Otto – scontato, quasi, trattandosi comunque di un episodio di ribellione e, quindi, di disobbedienza politica – conferma, ancora una volta, il ruolo capillare che la magistratura aveva acquisito quale anello di congiunzione fra il centro di potere e le circoscrizioni periferiche del Dominio.

Il capitano di giustizia venne ad assumere, oltre alla nuova denominazione di capitano di guardia e balìa, ampie prerogative, a cominciare dalla piena giurisdizione tanto nel criminale quanto nel civile, sottratte in questo modo al podestà e agli altri uffici locali che già la detenevano in precedenza. Il capitano si sarebbe, poi, dovuto occupare anche del danno dato, limitatamente alla città e alle sue immediate dipendenze<sup>106</sup>.

I propositi di accentramento della Dominante si focalizzarono, innanzitutto, sulle procedure di appello che, se nel civile venivano trasferite dai Volterrani al Podestà fiorentino, nel penale erano completamente azzerate<sup>107</sup>. Quindi, sul versante dei crimini politici, vale a dire contro il regime fiorentino e le sue istituzioni, la Dominante, anziché avocare a sé la trattazione di quegli affari, si contentò di disporre che fosse applicato lo *stylus procedendi* sviluppatosi parallelamente alla maturazione del magistrato degli Otto di Guardia da organo di polizia politica a giudicatura criminale, procedendo, cioè, in maniera sommaria<sup>108</sup>. Ancora, con il chiaro intento di umiliare ulteriormente i Volterrani e di infierire sulla loro autonomia politico-giuridica, si decise di fissare la residenza del capitano presso il palazzo dei priori che veniva, in questo modo, sottratto alla principale

---

<sup>106</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 7v: «Debba il detto capitano di volterra per sé et pe' suoi ufficiali procedere cognoscere decidere et sententiare et punire ne casi et cause criminali et civili et danni dati secondo gli ordini del comune di volterra che di tal materia disporranno, approvati dal comune di Firenze come di sotto si dirà. Et dove et in quelle parti et casi et predetti ordini non disponessi, debba attendere a seguitare procedere et cognoscere decidere et sententiare et punire secondo gli statuti del comune di Firenze, et che non fussi provveduto per gli statuti del comune di Firenze debba stare alla disposizione di ragion civile, e quella seguitare [...]».

<sup>107</sup> Ivi, c. 8r: «Non si possa appellare o dire nullità o di iniquità apporre alle sententie o condennagioni criminali date et facte per detto capitano di volterra e pe' i suoi ufficiali o corte».

<sup>108</sup> Ivi, c. 7v: «Et possa non obstanti le predette cose il detto capitano che tentassi o facessi alchuna cosa contro lo stato o contra lo honore del Comune di Firenze, punire et condannare et contra luj procedere suo arbitratu et di facto et come vorrà, ogni substantialitate et solemnità di ragione omessa».

magistratura cittadina. Il primo a poter esercitare, materialmente, questo nuovo, ampio ventaglio di prerogative giurisdizionali fu Piero Malegonnelle, il quale venne riconfermato per un anno nell'ufficio di capitano di Volterra atteso che «s'è portato nei casi seguiti con somma prudentia ad honore et utile del comune di Firenze et per tal ragioni ha sopportato gravissimi pericoli et più volte etiamdio della vita et ricevuto molti danni»<sup>109</sup>.

Il quadro degli organi cittadini ne uscì radicalmente sconvolto. Furono, infatti, create due nuove magistrature: i Sei governatori di Volterra, composta da cittadini volterrani, e il Consiglio generale, di appena trentasei membri, con durata, rispettivamente, trimestrale e quadrimestrale. Queste ebbero, fin da principio, scarsissima capacità di incidere sulla vita politica e amministrativa della comunità; basti pensare che il Consiglio generale si sarebbe potuto riunire solo previa licenza espressa del capitano fiorentino e, comunque, le proposte discusse al suo interno avrebbero dovuto ottenere, prima, oltre all'autorizzazione dello stesso capitano, l'approvazione dei due terzi dei Sei governatori. Certo, ai governatori, insieme alla nomina del cancelliere, del maestro di scuola, del medico e degli ambasciatori, era affidato il compito di redigere gli Statuti per il nuovo reggimento, nonché per la giurisdizione criminale e civile; tuttavia, le relative rubriche restavano sottoposte, per la loro validità, alla previa approvazione della Dominante, con conseguente cassazione di tutte quelle parti che ostassero alla conservazione della Repubblica e del suo stato<sup>110</sup>. Vengono, quindi, confermati gli Statuti dei pagamenti dei contratti e delle gabelle e allocazioni delle moie e tasse sul sale e sul piombo «et tutti gli altri statuti excepto e' sopraddetti confermati s'intendino esse et sieno in tutto cassi et annullati». Ma, il dato più interessante è l'obbligo imposto ai cittadini e a tutti gli abitanti di Volterra – inclusi quelli del contado, del distretto e delle ville – di osservare «gli statuti et ordini facti per gli ornamenti et vestiri de maschi et delle femine

---

<sup>109</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 8v.

<sup>110</sup> Ivi, c. 17v: «De Statutis Volater. et de eor. aprobatione. Et perché di sopra più volte è facta mentione degli statuti del comune di volterra et ordinato et alchuni seno buoni come stanno: et degli altri [...] fussino approvati dal comune di Firenze pertanto deliberando chiarire tale approbatione si prevede nel modo infrascripto cioè: Che tutti gli statuti del comune di volterra che parlano del civile o del criminale o danni dati si intendino esse et sieno confermati [...] et più s'intenda esse et sia annullato et casso del volume de loro statuti ogni statuto o parte de statuto che fussi [...] in alchun modo contro lo honore del comune di Firenze o sua autorità o iurisdictione».

del comune di Firenze e per detto comune da conservatori delle leggi»<sup>111</sup>. Si ha, così, la conferma che anche il regime mediceo consolidasse il Dominio territoriale fiorentino sfruttando quell'offensiva moralizzatrice lanciata, nei primi decenni del Quattrocento, dal compianto regime albizzesco<sup>112</sup>.

I nuovi capitoli esasperavano, nel caso specifico di Volterra ribelle, la relazione di comando/obbedienza – essenza del dominio – mutando drasticamente la condizione politica della città rivelatasi infedele, disobbediente e, in fondo, nemica, all'interno del Dominio territoriale fiorentino: «Sia per ogni tempo a venire la città di Volterra distrecto di Firenze: e tutti gli altri luoghi che per lo adrieto erano della iurisdictione del comune di volterra siino contado di Firenze»<sup>113</sup>.

La finanza locale veniva ad essere sottoposta al diretto controllo di Firenze, che avocava a sé la nomina di alcuni dei principali ufficiali addetti alle finanze della città. In particolare, sarebbero dovuti essere fiorentini, e non volterrani, il provveditore e il camarlingo della gabella delle entrate, nonché gli impiegati alle porte o ai passi. I primi erano eletti per tratta dalla borsa dei provveditori della gabella di Pisa, gli altri dagli Ufficiali del Monte<sup>114</sup>. Mentre questi ultimi avrebbero dovuto occuparsi dell'incanto o della vendita dei pascoli comunali – dai quali la comunità traeva un forte gettito –, al provveditore veniva affidata la riscossione dei denari relativi a tutte le gabelle, così come l'incanto e l'assegnazione delle moie e delle saline<sup>115</sup>. L'allumiera del Sasso, *casus belli* della ribellione, fu concessa in usufrutto all'Arte della Lana, così da non gravare in modo eccessivo le finanze pubbliche con le spese di gestione e i necessari costi di

---

<sup>111</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 17v.

<sup>112</sup> Vedi retro Capitolo III.

<sup>113</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, cc. 10rv. Sulla distinzione fra distretto e contado, che resterà pressoché immutata nel passaggio dalla Repubblica al Principato fino alla Reggenza lorenese, cfr. P. NERI, *Relazione delle magistrature della città di Firenze fatta l'anno 1763, Capitolo II. Della divisione del dominio della repubblica*, in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili": lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 580: «Questi luoghi conquistati furono ridotti dalla repubblica sotto il suo dominio con rilasciare però a ciascun popolo l'uso delle sue leggi e con fare a tutti [...] una capitolazione nell'atto della sottomissione, ove sono pattuite diverse esenzioni, privilegi ed altre cose opportune al buono e pacifico governo di quei popoli che promettevano l'ubbidienza. Questo nuovo territorio di Firenze in detta guisa acquistato fu chiamato il distretto fiorentino, il quale differisce dal contado perché gli abitanti di questo non sono capitolati, ma come sudditi originari della città di Firenze vivono totalmente con le di lei leggi e sopportano le di lei gravezze senza veruna riserva o limitazione».

<sup>114</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, cc. 10r-13v.

<sup>115</sup> Ivi, cc. 13v-14v.

manutenzione<sup>116</sup>. In seguito, si giunse all'accordo che la potente Corporazione avrebbe corrisposto al Comune di Firenze, per i successivi tre anni, cinque fiorini larghi per ogni migliaio di libbre di allume estratto e lavorato ogni anno<sup>117</sup>.

La sicurezza del Dominio territoriale continua a rientrare fra le principali preoccupazioni dei governanti, anche nel passaggio dagli Albizzi ai Medici. Così, per consentire la «sicurtà, e buona guardia della terra», furono stanziati i proventi delle miniere per un totale di ben dodicimila fiorini da investire nella riparazione e fortificazione delle mura cittadine, pesantemente danneggiate dalle bombarde fiorentine. Ma, soprattutto, la completa soggezione della città di Volterra a Firenze avrebbe dovuto, fisicamente, tradursi nella costruzione della nuova rocca, con l'innalzamento della torre centrale, il Maschio<sup>118</sup>. La rocca fu completata in tempi a dir poco brevi: il 14 giugno 1473, il capitano Piero Malegonnelle, di ritorno da un soggiorno ai Bagni di Morba per cure termali, scriveva a Lorenzo: «ieri tornai qui dove ò trovato ogni cosa in buono essere e alla muraglia parere già fatta et in ogni sua parte dimostrarsi bella et degna»<sup>119</sup>. In ulteriore segno di abbattimento del vecchio e imposizione del nuovo ordine, per permettere l'erezione del Maschio, furono abbattute tutte le abitazioni che si trovavano sul millenario terreno etrusco dell'acropoli, in un'area nota come contrada del Piano di Castello, compreso il palazzo del vescovo.

La chiosa dei nuovi patti di soggezione suona decisamente umiliante:

Et perché invano per la signoria di Firenze ogni fatica si spegnerebbe et vani sarebbero tutti e suoi provvedimenti et vigil nel guardare la città di volterra: se quella il sommo omnipotente dio per la sua clementia non guardare! [...] meritando il suo favore, se non pel mezo delle orationi et limosine: pertanto accioché quello s'impetri: e nel modo infrascripto si provvede. Che per lavenire ciaschuno anno nel dì che la detta città di Volterra liberamente et integra venne nella iurisdictione et potestà del popolo fiorentino, che fu a dì 18 di giugno 1472, nella chiesa cathedrale della città di Firenze si dica e canti una solenne messa come ne' di pasquali è consueto, ringratiando Dio di tanto dono<sup>120</sup>.

---

<sup>116</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, cc. 15rv.

<sup>117</sup> Ivi, cc. 24v-25r (provvisione del 27 agosto 1472).

<sup>118</sup> Ivi, cc. 18v-19r.

<sup>119</sup> ASF, MAP, XXIX, c. 434, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>120</sup> ASF, Capitoli, Registri, 61, c. 20r, *De officio et elemosina faciendo in honorem dei pro victoria de volaterranis accepta*.

Un brusco e ruvido risveglio, all'indomani dell'approvazione di questi capitoli, per Volterra che, già prostrata dalle operazioni militari e dal saccheggio, si ritrovò, dall'oggi al domani, in una condizione di totale subordinazione ai dominanti fiorentini. Epilogo inevitabile del *bellum giudiciale* promosso da Lorenzo a difesa del Dominio nell'ottica, proprio, di punire quel corpo comunitativo che, ponendosi contro il sistema, rischia di pregiudicare il funzionamento del tutto; soprattutto, con l'impedire allo Stato territoriale il raggiungimento del suo fine ultimo: «conservare et augumentare» se stesso.

Le descritte misure, bollate dal Fiumi come «draconiane», che si abbattevano su Volterra in quanto comunità soggetta ribelle, furono, quasi nell'immediato, sublimate da una rapace epurazione del suo ceto dirigente, all'esito di processi che univano il nucleo repressivo dello *ius puniendi* politico – iscritto nei luoghi topici della *inobedientia*, della *infidelitas* e della *rebellio* – alla precisa volontà di decimare la fazione antimedicca cittadina. Così, tra l'11 e il 22 dicembre, il capitano Piero Malegonnelle, notificò la condanna ad un anno di relegazione, deliberata dalla magistratura centrale degli Otto di Guardia, a carico di quaranta cittadini. Pena l'essere dichiarati ribelli, i confinati dovevano dimorare per un anno in località distanti almeno venti miglia da Volterra e cinque da Firenze. Dei loro beni mobili e immobili doveva essere redatto un accurato inventario<sup>121</sup>.

Tutte queste condanne confermano l'inflessibile proposito di stroncare definitivamente ogni latente opposizione politica, in una spirale di repressione violenta e spietata, lontana dalla clemenza e dalla misericordia consone al tradizionale formato negoziale della giustizia penale di cui la comunità di Volterra si era fatta strenua portavoce fino all'ultimo. Così, tra i molti esempi, a Giusto Brocardi, che era stato condannato ad un anno di relegazione nel dicembre 1472, fu notificato, nel marzo 1476, un decreto degli Otto di Guardia con altri dieci anni di confino a Prato. Nel novembre 1474, Niccolò Buonamici languiva ancora nelle Stinche; probabilmente, la sua condanna

---

<sup>121</sup> Secondo la ricostruzione del Fiumi, il numero, sicuramente accertato, dei condannati sale a 46. Forse, al bilancio andrebbero aggiunti altri 30 nominativi che figurano nelle liste emesse da giugno a novembre che, però, non è possibile recuperare, perché nell'Archivio comunale di Volterra mancano le sentenze criminali del capitano dal mese di giugno a quello di novembre del 1472. Parimenti, i registri degli Otto di Guardia presentano una lacuna dal 1468 al 1473. Alla fine, si arriva a contare un totale di ben 76 condannati al confino.

al carcere trovava spiegazione nel non aver egli osservato il bando del 18 novembre 1471; invece di starsene relegato a Firenze, prese parte alla difesa di Volterra<sup>122</sup>.

Al contrario, non si mancò di mostrare riconoscenza verso tutti coloro che avevano sostenuto i Fiorentini nell'impresa. Molti, in particolare, furono esentati da qualunque gravezza per la durata di venti anni ed autorizzati a portare armi in qualunque luogo della giurisdizione fiorentina<sup>123</sup>. Lorenzo, inoltre, compensò i suoi partigiani con i beni sottratti alla comunità. Anche il duca d'Urbino, Federico da Montefeltro, fu ricompensato per i suoi pregevoli servigi nel corso di una cerimonia pubblica; l'esito vittorioso dell'impresa gli valse l'acquisizione della cittadinanza fiorentina, una casa a Firenze e un elmo d'argento.

Processi sommari, condanne al confino, bando di ribelle, confisca dei beni, premi ai *cives* obbedienti: tutti elementi che, una volta organizzati e fatti funzionare per via giurisdizionale, vanno a comporre il terrifico ingranaggio repressivo del *crimen laesae maiestatis*. La complessa e, per certi aspetti, sfuggente fenomenologia della lesa maestà, che una ribellione quale quella di Volterra, «città tutta insieme che pecca»<sup>124</sup>, sembra restituire, diviene centrale per riflettere sulla relazione signore-sudditi, anche quando il signore è la Repubblica fiorentina egemonizzata dai Medici.

Vista dal lato del signore, cioè del dominante, la gestione intransigente e violenta della ribellione di Volterra contribuì a procurare un significativo ritorno di immagine a Lorenzo quale principe dispensatore di rigore e clemenza. A testimoniare, è un poemetto epico, il *Volaterrais*, composto dall'umanista Naldo Naldi a due anni di distanza dagli eventi raccontati. Nonostante la dedica «ad illustrissimum Ducem Federicum Urbinatem», lo scritto è chiaramente rivolto a glorificare il primo cimento del Magnifico nel controllo e nel consolidamento del Dominio territoriale fiorentino. Il Naldi soddisfò

---

<sup>122</sup> Con la cacciata dei Medici, le sentenze per crimini politici furono annullate. Anche a margine dei due decreti del dicembre 1472 si trova annotata, sotto la data del luglio 1496, «Cassi sunt omnes homines et persones confinati et rebelles, descripti in presentem faciam». Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 154, nota n. 12.

<sup>123</sup> Cfr. FIUMI, *L'impresa*, cit., p. 155.

<sup>124</sup> Cfr. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, in *Tutte le opere*, a cura di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 1971, Libro secondo, capitolo 23, p. 228: «E non veggono, questi tali che hanno simili opinioni, come gli uomini particolarmente et una città tutta insieme che pecca tal volta contro a uno stato, che, per esemplo agli altri, per sicurtà di sé, non ha altro rimedio uno principe che spegnerla».

appieno la finalità propagandistica della sua opera, conferendo agli accadimenti storici un fortissimo e artificioso grado di eccezionalità, sfruttando in tal senso le enormi potenzialità offerte dal linguaggio della *maiestas* e dell'impero:

Florentia late/ proferat imperium et populis dominetur ab actis/ protinus et multos quos possidet illa per annos/ proroget ulterius fines [...] nec dubiis ea signa dedit Laurentius heros/ adventasse dies quibus aurea saecula condant<sup>125</sup>

Pertemptanda sibi, quam perturbare quietem/Sullanam bello, nostra quicunque fuissent/ Hactenus urbe gravi detenti crimine, laesam/ ob majestatem/ populi laesumque Senatum/ hos Volaterranos aedem moniturus ad unum<sup>126</sup>

cum tanto Florentis nomine/ laesa majestas populi fuerit, vindicta nefandi/ publica delicti jam suspicienda videtur<sup>127</sup>.

Il poemetto del Naldi non era altro che la trasposizione letteraria e immaginifica di un atteggiamento che, sebbene ancora poco diffuso presso la dottrina giuridica maggioritaria innamorata degli schemi logici dell'universalismo medievale, scopriamo assai più radicato di quanto potessimo immaginare nelle pratiche di giustizia e, soprattutto, negli uomini delle istituzioni premoderne che quelle pratiche quotidianamente animavano. È una testimonianza preziosa la lettera – già menzionata qualche paragrafo sopra – che il podestà di Tizzana, Mariotto Davanzati, scrive il 15 luglio 1466 a Lorenzo de' Medici e dove il rettore periferico si dice convinto, che andare contro un giudicante inviato dalla Dominante ad amministrare giustizia presso una delle comunità soggette è comportamento di una gravità tale da integrare un crimine di lesa maestà:

Spectabilis egregieque vir e karissime. Al dì xii del presente mese di luglio mi fu presentata tua lettera fatta de dì dieci di detto, per la quale mi racomandi Bartholino di Maso, et di non sai qual sia maggiore magnanimità o vendicare la villania d'uno villano o spregiarla, et che sai che de dua extremi sempre la troppa humanità è piuttosto commendata che lla severa giustizia d'ogni minuta colpa grave del giudicio. A che rispondo che puoi essere certo che per te farei ogni cosa et non m'è molesto la ingiuria m'è fatto questo villano per me, ma per l'officio ch'io tengo e per chi io rapresento sarei contento che l'onor

---

<sup>125</sup> N. NALDI, *Volaterrais*, Liber I, vv. 31-39, digitalizzato sul sito [www.carmina-latina.com](http://www.carmina-latina.com).

<sup>126</sup> Ivi, vv. 410-414.

<sup>127</sup> Ivi, Liber II, vv. 475-477. Sul poemetto del Naldi, cfr. BROWN, *Il linguaggio dell'impero*, cit., pp. 266-267.



mio e' fusse a quattro soldi per lira; credo che non t'abi narrato il caso nella forma che passò, che da darmi in fuori non potrebbe essere più atroce: castigare i superbi e villani s'apartiene e è officio di chi tiene preminentia e quelli lasciare impuniti è vitio vituperabile a lloro impertinentie. I dua extremi sono vitiosi et niuno può essere commendabile, ma è meno vituperabile la troppa humanità che la severa giustitia d'ogni minuta cosa grave giudicio, et nissuno de' dua extremi s'è cercato per me perché volendoti dire la punitione secondo che meritato è fuori di mia cognitione, et secondo vuole ragione offendere la persona del pretore est crimen lese maiestatis et non è minuta colpa, ma atrocissima; nientedimeno per me s'è cercato solamente la via del mezo la quale seguiterò et lascerò come a te parrà et piacerà et di questo et d'ogn'altra cosa farò a parer tuo, né altro, Christo ti conservi in felicissimo stato<sup>128</sup>.

Alla *maiestas* di Firenze allude, pure, il cancelliere di Volterra, Antonio Ivani da Sarzana, in alcune sue lettere. In una del giugno 1472, il cancelliere, rivolgendosi a Bartolomeo Minnucci, parla dell'ostinazione dei Volterrani e dell'assedio della città. Chiede, pertanto, a Bartolomeo di persuadere tutti perché si arrendano a Firenze, ricordando che la maestà fiorentina si è sempre mostrata clemente nei confronti di quanti si sono ad essa spontaneamente arresi<sup>129</sup>. In un'altra del 31 ottobre 1472, il cancelliere confessa a Gabriele Riccobaldi tutta la sua gioia nell'apprendere che Firenze sta trattando la domata Volterra con benevolenza e afferma, quasi convinto, che molte cose buone saranno elargite dalla maestà fiorentina<sup>130</sup>. In un'altra lettera ancora del 13 dicembre 1472, l'Ivani si rivolge a Sebastiano Borselli e dice che Volterra deve accettare il governo fiorentino, perché è scritto nella natura delle cose che gli imperii si trasferiscono dai meno idonei ai più adatti a gestirli. È meglio, aggiunge, che i Volterrani siano governati in pace piuttosto che essere dilaniati dalle discordie, che si mostrino sudditi fedeli ed ubbidienti e che si consegnino spontaneamente alla maestà fiorentina rimuovendo dalle loro menti ogni traccia di indignazione<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> ASF, MAP, XXIII, c. 64, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione). Ringrazio il Prof. Lorenzo Tanzini per l'aiuto nella trascrizione di alcuni, non semplici, passaggi del manoscritto.

<sup>129</sup> Cfr. FERRARI, *Antonio Ivani*, cit., p. 57: «Semper enim Florentina maiestas erga ultro se dedentes clementissima esse consuevit».

<sup>130</sup> Ivi, p. 71: «Cetera, ut spero, bene succedunt ex parte Florentine maiestatis».

<sup>131</sup> Ivi, p. 74: «Conducet isti patrie plurimum, si vos illi fideles, obsequiososque prestabilis, abicientes e vestris mentibus omnem indignationem quod Florentine maiestati liberius pareatis, semper enim a minus idoneis ad magis idoneos imperia transferuntur, hunc vos nature ordinem suscipite equis iam animis, et mementote salubrius esse in pace regi, quam inconsulte regendo seditionibus et periculis implicari».

Come vedremo poi meglio nel prosieguo della ricerca, siamo ad un passo dai tragici eventi che porteranno Lorenzo a fregiarsi, quale primo cittadino della Repubblica fiorentina, dell'attributo della *maiestas*, qui ancora riferito soltanto alla *civitas* e alle sue magistrature.

Se, invece, scendiamo a considerare la relazione signore-sudditi dal lato di questi ultimi, cioè dei dominati, lo spettro del *crimen laesae maiestatis*, che aleggia sopra i fatti volterrani, permette di sondare i confini sottili che denotano l'atto di ribellarsi ora come crimine politico, ora come resistenza legittima. In fondo, tutta quanta la vicenda che abbiamo ripercorso può essere letta in questa prospettiva. Se ci pensiamo, l'occupazione dell'allumiera da parte dei Volterrani viene posta in essere soltanto in conseguenza del fatto che la incongruenza fra il capitolato di appalto e gli Statuti lamentata dalla comunità – con tanto di accuse di irregolarità contestate al cancelliere Ivani – fosse stata completamente ignorata dai Fiorentini. Oltretutto, il gesto di occupare le cave di allume, che Firenze interpretò fin da principio come ribelle, non fu mai inteso dai Volterrani come atto che, in qualche misura, inficiasse la giurisdizione fiorentina, anche perché Volterra stentava a riconoscersi – e i fatti della pregressa ribellione al Catasto son lì a dimostrarlo – nelle mortificanti vesti di comunità soggetta, suddita al Dominio della Repubblica fiorentina.

È vero che il 23 febbraio 1472, con la costituzione della balìa dei dieci, Volterra si arrogava la guardia della città in dispregio dei patti di capitolazione a Firenze che, viceversa, rimettevano la custodia del territorio volterrano al capitano fiorentino. Anche questo, però, era consequenziale al fatto che i Volterrani avevano visto andare frustrati tutti i loro tentativi di giungere ad una risoluzione pacifica e negoziata della spinosa controversia. Tentativi di mediazione cui Firenze oppose l'armamentario repressivo del *crimen laesae maiestatis*, emettendo condanne alla relegazione senza che materialmente vi fosse stata lesione di una vittima, ma sulla scorta della sola disobbedienza all'ordine costituito, per aver offeso la *respublica*, la patria; per aver tentato, con azioni o anche solo con propositi scellerati e scandalosi, di sovvertire l'esistenza di una costante, di una legge fondamentale ed immutabile – la stessa che, nel Seicento, Johannes Althusius avrebbe chiamato *lex communis et perpetua* di ogni società ordinata – per la quale «il mondo fu

sempre ad un modo abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni, e sempre fu chi serve e chi comanda, e chi serve malvolentieri, e chi serve volentieri, e chi si ribella ed è ripreso»<sup>132</sup>. E lo spettro del *crimen laesae maiestatis* è talmente ampio ed evanescente da poter coprire, come nella vicenda di Volterra, qualunque attività non ritenuta riverente agli ordini della Repubblica fiorentina<sup>133</sup>.

Proprio nell'ambito della definizione dei rapporti tra Dominante e comunità soggette, diventa cruciale il problema se sia lecito punire per ribellione un'intera *universitas*; problema che, a sua volta, rimanda alla questione del rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità penale collettiva. È questo un problema che, per Volterra, si pone prima ancora delle severe misure repressive imposte alla comunità dopo il dramma del sacco e, precisamente, quando i Volterrani fanno notare al capitano Serristori che avere inquisito coloro i quali agirono dietro ordine del comune era come aver fatto il processo al comune stesso. Oppure quando, intercettata da Lorenzo la lettera di Giovan Michele Contugi, membro della balia dei dieci, che esortava i Volterrani relegati a Firenze alla fuga, i priori circoscrissero il fatto all'iniziativa imprudente di uno solo, proprio per evitare che Firenze punisse l'intera comunità.

Sul tema del «delinquere ut universi», cioè della capacità delle *universitates* di essere soggetti attivi di un reato, esisteva, da tempo, una consolidata – seppure a tratti controversa – elaborazione giurisprudenziale di diritto comune<sup>134</sup>. La dottrina di Bartolo, in particolare, costituiva un irrinunciabile punto di riferimento<sup>135</sup>. E lo sarà ancora per la riflessione politico-giuridica successiva, fino a Bodin, che tratta della punibilità delle

---

<sup>132</sup> MACHIAVELLI, *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati*, 1503. Lo scritto è al centro del saggio di A. DE BENEDICTIS, *Una «città che pecca». Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e la lingua della giurisprudenza*, in *Langages, politique, historie*. Avec J.C. Zancarini, sous la direction de R. Descendre et J.L. Fournel, Lyon, ENS Editions, 2015, pp. 123-133.

<sup>133</sup> Cfr. NUBOLA, *Introduzione a Suppliche e "gravamina"*, cit., pp. 15-16.

<sup>134</sup> Sulla quale, cfr. QUAGLIONI, *Universi consentire non possunt. La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in *Suppliche e "gravamina"*, cit., pp. 409-425.

<sup>135</sup> È interessante osservare che Bartolo elabora la teoria della punibilità dei corpi – questione non direttamente affrontata dal diritto romano – proprio mentre lavora sul tema della lesa maestà. Le sue principali fonti di riferimento, dunque, non sono, direttamente, il Digesto o il Codice, bensì le Costituzioni enriciane *Qui sint rebelles* e *Ad reprimendum*. Quest'ultima, in particolare, impone che si proceda per il crimine di lesa maestà contro ogni «*communitas, corpus, vel collegium, vel alia quaevis persona cuiusque status, dignitatis, vel conditionis existat*». Cfr. *Tractatus super constitutione Ad reprimendum, Rubrica*, in BARTOLO A SAXOFERRATO, *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, Venetiis, 1596, f. 94v.

*universitates* in un ampio capitolo de *I sei libri dello Stato*, dedicato ai corpi e ai collegi. In pratica, per la dottrina della punibilità dei corpi, la comunità delinque se gli organi che la rappresentano nelle sedi istituzionali consiliari hanno deliberato a favore della sedizione secondo le regole ordinarie che la stessa comunità si è data. Se, al contrario, non è intervenuta alcuna delibera consiliare al riguardo, devono essere individuati e puniti soltanto i singoli responsabili della ribellione; questo per evitare lo scempio che tutta la popolazione di una comunità fosse uccisa e che, di conseguenza, la comunità restasse priva di abitanti, con grande detrimento della *respublica*. Detrimento fortissimo pensando alla «funzione costituzionale dei corpi e degli stati nell'euritmia istituzionale della sovranità e dello Stato» giurisdizionale<sup>136</sup>.

Lasciando da parte l'orribile saccheggio cui la città fu sottoposta – e che lo stesso Lorenzo avrebbe preferito evitare «perché la victoria nostra era molto più bella et di maggiore riputatione et honore oltre la utilità che acquistavano una città intera»<sup>137</sup> –, con la repressione della ribellione di Volterra, di poco successiva a quella altrettanto sanguinaria di Prato<sup>138</sup>, il Magnifico siglava il passaggio dalla semplice egemonia interna sulla *civitas*, ad un'egemonia più ampia e severa a carattere territoriale.

Di questo, Lorenzo era consapevole. E lo sarebbe stato ancora diversi anni più tardi quando, nel 1490, avrebbe ricavato dall'episodio volterrano un'inquietante ottava per la sua *Rappresentazione di San Giovanni e Paolo*<sup>139</sup>:

Che vale signor che obbedito non sia  
da' suoi soggetti, e massime allo inizio?  
Perché un rettor d'una podesteria

---

<sup>136</sup> QUAGLIONI, *Universi consentire non possunt*, cit., p. 425.

<sup>137</sup> ASF, Balie, 34, c. 56.

<sup>138</sup> Sulla rivolta di Prato del 1470, cfr. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VII, XXV-XXVII, pp. 275-277; REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, cit., vol. IV, p. 644.

<sup>139</sup> *La Rappresentazione di San Giovanni e Paolo*, messa in scena il 17 febbraio 1491 dalla compagnia di fanciulli del Vangelista, intreccia, alla vita dei Santi Giovanni e Paolo, martirizzati in Asia Minore nel IV secolo, tratta dalla *Legenda aurea* di Jacopo da Varagine, alcuni episodi sull'esperienza di potere vissuta, nell'ordine, da Costantino I, dal figlio Costantino II, e da Giuliano l'Apostata. In realtà, il testo è denso di riferimenti autobiografici e vuole essere, nei fatti, come una sorta di testamento spirituale attraverso il quale il Magnifico, già avanti negli anni, traccia un ritratto del perfetto principe civile e dà istruzioni e raccomandazioni ai suoi discendenti, che egli vede nei panni di futuri reggitori di Firenze, sul comportamento da tenere per conservare il potere. O, almeno, questa è la convincente lettura che dà del dramma laurenziano P. VENTRONE, *Teatro civile e sacra rappresentazione a Firenze nel Rinascimento*, Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 229-246.

e' primi quattro di fa il suo officio.  
Bisogna conservar la signoria  
reputata, con pena e con supplizio:  
intendo, poich'io son quassù salito,  
ad ogni modo d'essere obbedito<sup>140</sup>.

Fra l'altro, nulla impedisce di pensare che, nel comporre quei versi, Lorenzo stesse, invero, ripensando alla congiura dei Pazzi dell'aprile 1478, quando «con pena e con supplizio» i congiurati furono sottoposti alle sbrigative procedure della giustizia egemonica e impiccati alle finestre del Bargello.

---

<sup>140</sup> Sempre nell'interpretazione di VENTRONE, *Teatro civile*, cit., p. 242.

## Capitolo VIII

### La congiura dei Pazzi. Lo spettro del *crimen laesae maiestatis*

1. La congiura: antefatti e cause – 2. Il momento dell'infrazione politica – 3. Il momento della risposta repressiva – 4. L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi – 5. Lo spettro del *crimen laesae maiestatis*

\*\*\*\*\*

#### 1. La congiura: antefatti e cause.

Non era la prima volta – e non sarà nemmeno l'ultima – che si cercava di eliminare fisicamente un membro di casa Medici con l'intento di bloccarne i, via via, sempre meno criptici e velati disegni autoritari. Come, infatti, osserva Fubini: «la congiura dei Pazzi non tanto si pone all'origine di una vicenda storica nuova, quanto conclude un ciclo di eventi, la cui radice più evidente va ricercata nel moto cittadino che fece seguito alla morte di Cosimo de' Medici, culminando nei fatti del 1465-1466»<sup>1</sup>.

Il precedente è, quindi, rappresentato dalla cosiddetta congiura del Poggio, così chiamata dal nome dello schieramento anti-mediceo formatosi all'indomani della scomparsa di Cosimo e che riuniva insieme alcuni tra i personaggi politici più influenti. Questi, che pure avevano appoggiato il *pater patriae* nei momenti salienti della sua ascesa e conferma al potere, si pararono, poi, dietro gli ideali del repubblicanesimo per predicare e attuare una visione meno accentrata ma più oligarchica e distribuita del potere<sup>2</sup>.

La congiura del Poggio fu sventata, ma il proposito di estinguere con la violenza la linea di discendenza di Piero veniva, semplicemente, rimandato ad occasioni di attuazione più propizie. Un dato che non sfuggì neppure a Machiavelli, quando scrive:

---

<sup>1</sup> FUBINI, *La congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento*, in *Italia quattrocentesca*, cit., p. 88.

<sup>2</sup> Vedi retro Capitolo V.

Dopo la vittoria del LXVI si restrinse lo stato tutto intorno a' Medici, i quali tanta autorità preseno, che quelli che ne erano mal contenti conveniva o con pazienza quel modo del vivere comportassero o, se pure lo volessero spegnere, per via di congiure e segretamente di farlo tentassero: le quali perché con difficoltà succedono, partoriscono il più delle volte a chi le muove rovina, ed a colui contro il quale sono mosse, grandezza<sup>3</sup>.

Se questi possono considerarsi gli antefatti, ben più fitto e intricato è il concorso di cause che spinse i Pazzi – e non solo loro – ad attentare alla vita di Lorenzo e a quella del fratello Giuliano il 26 aprile del 1478.

Un primo nucleo di circostanze è da riferire al progressivo deteriorarsi dei rapporti fra il Magnifico e papa Sisto IV. Con quest'ultimo – al secolo Francesco della Rovere – Lorenzo tentò una politica di intese personali, fin dall'ambasciata fiorentina d'obbedienza, cui aveva partecipato. Questa strategia, in un primo tempo, funzionò, contribuendo a creare un clima di ulteriore vicinanza con il pontefice, come dimostra il comune impegno militare a Volterra in occasione dell'occupazione dell'allumiera del Sasso e della conseguente ribellione della città. I primi segnali di attrito cominciarono a manifestarsi intorno al 1473, con le vagheggiate promesse, poi puntualmente disattese, del papa ad esaudire un desiderio che Lorenzo – e, prima ancora di lui, il nonno Cosimo – nutriva da tempo: «il lungo desiderio di casa nostra di avere uno cardinale»<sup>4</sup>. Quel cardinale avrebbe dovuto essere il fratello Giuliano. Vedere esaudito quel desiderio avrebbe significato per i Medici poter contare in Curia su di un tutore della loro casata e dei loro interessi, ma anche disporre di un voto capace di influenzare, se non addirittura determinare, la scelta dei futuri papi in conclave<sup>5</sup>.

Nel maggio del 1473, nonostante le numerose assicurazioni ricevute, la lista stilata con i nuovi cardinali non contemplava il nome di Giuliano. Lorenzo ne restò profondamente deluso. Ed i conti non mancarono di essere presentati poco dopo, nel momento in cui il papa si attivò per riassumere il controllo delle giurisdizioni

---

<sup>3</sup> MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VIII, I, p. 288.

<sup>4</sup> Lettera di Lorenzo a Sisto IV, Firenze, 15 novembre 1472, in *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. I, pp. 400 e ss.

<sup>5</sup> Chiaramente non vanno tralasciate le ragioni economico-finanziarie sottese ad una simile ambizione. Cfr. CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 144: «Lorenzo pensava che solo un cespite d'introiti quale quello rappresentato dalle lucrose rendite di un titolo cardinalizio fosse in grado di offrire garanzie contro il fallimento alla travagliata filiale romana della banca di famiglia».

ecclesiastiche nella Romagna e nell'Umbria. Sono, rispettivamente, le vicende di Imola e di Città di Castello.

Imola era una città che attirava le mire espansionistiche di Sisto IV, di Galeazzo Maria Sforza e di Firenze. Formalmente parte dello Stato territoriale della Chiesa, essa era, di fatto, amministrata da un feudatario locale, Taddeo Manfredi, dietro corresponsione di un censo annuo. Allo stesso tempo, però, Imola rientrava nella cosiddetta "Romagna toscana" insieme con Brisighella, Faenza e Forlì: un'area strategicamente importante per la conservazione del Dominio territoriale fiorentino perché ad un qualunque esercito nemico sarebbe bastato valicare gli Appennini per piombare sul contado. Proprio per questa ragione, Firenze aveva eretto lì numerose piazzeforti e acquisito il controllo stesso di Imola dal Manfredi, mediante la stipulazione di un contratto di accomandigia.

Alla fine del 1471, però, il figlio di Taddeo Manfredi, Guidaccio, segretamente e contro il volere del padre, aveva ceduto la città al duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, il quale, a sua volta, pensava di darla in dote a sua figlia naturale Caterina, fidanzata con Girolamo Riario, nipote di Sisto IV e fratello del cardinale Pietro: un personaggio prepotente e ambizioso, che desiderava, a tutti i costi, ottenere per sé una signoria in Romagna. Di seguito, tuttavia, il duca di Milano sconvolge clamorosamente i piani, decidendo di cedere Imola al migliore offerente. All'esito di estenuanti trattative, Galeazzo Maria Sforza e il papa – che non voleva, con ciò, dare una cocente delusione al nipote Girolamo Riario – riescono ad accordarsi per un prezzo di quarantamila ducati d'oro. Era naturale che almeno una parte di quella somma venisse anticipata dai Medici, principali finanziatori del pontefice. Lorenzo, invece, rifiutò e questo anche per non inimicarsi la Signoria e tradire gli interessi che la Repubblica fiorentina aveva sempre avuto per Imola<sup>6</sup>. Così, in un colpo solo, Lorenzo si inimicò Sisto IV e, soprattutto, il nipote Girolamo Riario, che temeva di vedere infrangersi il suo desiderio di essere annoverato, un giorno, nella rosa celeste dei grandi signori italiani.

---

<sup>6</sup> Probabile che il banco mediceo non disponesse della liquidità necessaria per finanziare l'operazione, visto che gli affari di famiglia non navigavano, in quegli anni, placide e tranquille acque. Cfr. sul punto CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 280, nota n. 81.



A questo punto entra in scena un altro personaggio che si rivelerà, poi, centrale nella congiura: l'arcivescovo Francesco Salviati. È lui a convincere il pontefice ad ottenere una copertura di prestito pari al 75% della somma necessaria all'acquisto di Imola dal duca di Milano presso l'azienda bancaria fiorentina rivale dei Medici, quella dei Pazzi, con i quali il prelado intratteneva una qualche parentela. I Pazzi, oltretutto, rimproveravano a Lorenzo di averli progressivamente marginalizzati dalla vita politica.

Per la sua intercessione presso i Pazzi, il Salviati chiese in cambio al papa la cattedra arcivescovile di Firenze, resasi libera nel gennaio del 1474 per la morte improvvisa del cardinale Pietro Riario. Lorenzo riuscì, tuttavia, ad anticipare le mosse dell'avversario, ottenendo che la cattedra fosse assegnata a suo cognato Rinaldo Orsini, fratello di Clarice.

A suggellare fatalmente un clima di rapporti già così compromesso si aggiunsero, da ultimo, i torbidi di Città di Castello. Come nel caso di Imola, anche Città di Castello era un feudo pontificio dove, però, il condottiere Niccolò Vitelli aveva instaurato per sé una signoria *de facto*. Per riportare la cittadina umbra sotto il diretto controllo della Chiesa e rovesciare così l'usurpatore Vitelli, Sisto IV incaricò dell'impresa il cardinale Giuliano della Rovere che, per l'occasione, chiese aiuti militari a Firenze. Ma la Signoria, probabilmente su pressione del Magnifico, negò il supporto militare richiesto, preferendo vedere quella cittadina così vicina ai confini del Dominio fiorentino nelle mani di un capitano di ventura, con il quale sarebbe stato effettivamente molto più semplice scendere a patti, piuttosto che sotto il controllo di un pontefice ormai dichiaratamente ostile.

Seppur allarmato dal rifiuto di Lorenzo, che tanta della fortuna sua e della sua famiglia doveva ai guadagni realizzati grazie alla Santa Sede, Sisto IV volle, comunque, offrire al Magnifico un'allettante occasione: Giovanni della Rovere, fratello di Giuliano, avrebbe sposato una delle figlie di Lorenzo, Lucrezia<sup>7</sup>. Eppure Lorenzo rifiutò,

---

<sup>7</sup> Cfr. CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 161: «L'idea era geniale, un vero capolavoro di finezza politica. Passando attraverso il canale privato, matrimoniale e familiare, colui che sarebbe poi divenuto papa Giulio II offriva in tal modo a Lorenzo una parentela prestigiosissima che lo inseriva direttamente nella famiglia del papa, poiché quelle nozze avrebbero fatto della giovane Medici la nipote del pontefice; nel contempo Giovanni della Rovere, in quanto genero di Lorenzo, non avrebbe potuto governare Città di Castello senza tenere presenti gli interessi di Firenze, perché il Magnifico per suo tramite avrebbe sempre avuto voce in capitolo negli affari importanti».

adducendo come pretesto la giovane età della figlia, di appena quattro anni. Di fronte all'ennesimo segno di ingratitude, Sisto IV tolse ai Medici la gestione della Depositeria per la crociata<sup>8</sup> e l'assegnò ai rivali, in politica come negli affari: i Pazzi.

Dall'atteggiamento che Lorenzo assunse nella vicenda di Città di Castello discesero ulteriori conseguenze poco confortanti per casa Medici e che avrebbero, poi, avuto un peso non indifferente durante e dopo la congiura. Giovanni della Rovere, vistosi rifiutato come genero da Lorenzo, sposò una delle figlie di Federico da Montefeltro che, per questo matrimonio, fu promosso dal papa duca d'Urbino, stringendo così con la Santa Sede un vincolo di sangue che, inevitabilmente, lo allontanava da Lorenzo e da Firenze<sup>9</sup>. Anche il re di Napoli Ferdinando di Aragona, in quanto vassallo della Santa Sede, prese le distanze dall'alleanza con i Fiorentini. Pertanto, per non rimanere isolato in un panorama diplomatico-militare non particolarmente fausto, il Magnifico cominciò a riprendere contatto con Venezia, ostile a re Ferdinando e alla sua egemonia su quel pezzo di Adriatico che veniva definito, anche, golfo di Venezia.

L'elevazione di Francesco Salviati alla cattedra arcivescovile di Pisa nell'ottobre del 1474 andò ad aggiungere un altro, ingombrante, tassello al mosaico di circostanze che avrebbero, da ultimo, portato ai tragici fatti della primavera e dell'estate del 1478. Firenze lamentò la irregolarità della scelta pontificia perché la città di Pisa era soggetta al suo Dominio e perciò, come Dominante, essa vantava il diritto a concedere il proprio assenso in caso di elezione episcopale. Invece, la nomina del Salviati fu firmata il 14 ottobre senza consultare i massimi vertici della Repubblica. Il prelado si insediò ugualmente nel corso di un'imponente cerimonia trionfale – in cui, pare, si muovesse per le strade della città a dorso di un cammello dal muso dorato per alludere alla cavalcata dei Magi e con ciò suggerire che la sua autorità non era inferiore a quella dei Medici che proprio nella cavalcata dei Magi identificavano il simbolo del loro primato su Firenze e delle loro

---

<sup>8</sup> La Depositeria per la crociata era un fondo nel quale andavano a confluire i proventi dello sfruttamento dell'allume che si estraeva sui monti della Tolfa. Le risorse così ricavate erano destinate, come indica la stessa denominazione del fondo, a finanziare l'impegno della Santa Sede a contrastare l'avanzata dei Turchi nell'Adriatico.

<sup>9</sup> Fondamentale era stato il suo apporto nel domare la ribellione di Volterra del 1472. Vedi retro Capitolo VII.

aspirazioni principesche<sup>10</sup> –, ma incontrò fortissime resistenze. Gonfio di rabbia per la cocente umiliazione subita, il Salviati suggerì ai suoi parenti Pazzi che era giunto il momento di vendicarsi: sfruttando la cronica crisi di rapporti fra i Medici e Sisto IV, si puntava ad eliminare fisicamente Lorenzo e poi ricamarci sopra la solita propaganda che, nel nome della *libertas* di Firenze, del suo popolo e della Chiesa, si era reso necessario abbattere il tiranno.

Nei decenni precedenti la congiura, i Medici e i Pazzi erano stati legati da forte amicizia e stretta collaborazione, divisi soltanto dalla rivalità in affari, specialmente sulle piazze mercantili franco-borgognone e presso la Curia romana. Pare, anzi, che i veri fautori della fortuna politica dei Pazzi fossero stati gli stessi Medici. Ciò si concretizzò soprattutto quando, in un tacito e reciproco riconoscimento dei rispettivi poteri, i Pazzi – fin qui discriminati come Magnati – ottennero la qualificazione elettorale da parte della Balìa medicea del 1458. La strategia messa in atto da casa Medici era, evidentemente, quella di ingraziarsi i principali rivali negli affari bancari di mezza Europa obbligandoli, in segno di superiorità, con benefici di vario genere: non ultimo, il matrimonio di Bianca Maria, sorella di Lorenzo, con Guglielmo di Antonio Pazzi nel 1459.

I primi dissapori tra le due famiglie presero a manifestarsi in politica estera, del resto assai collegata alla vita delle banche cittadine e, quindi, alla sfera economico-finanziaria. Deciso avversario dell'alleanza sapientemente costruita negli anni dai Medici tra Firenze e il ducato sforzesco, Jacopo Pazzi era riuscito, nel maggio del 1471, a imporre come Gonfaloniere di Giustizia un suo uomo di fiducia, Bardo di Bartolo Corsi. Costui, all'atto di entrare nell'ufficio, tenne un discorso che l'uditorio tutto parve sottoscrivere in pieno, dove insistette sul bisogno di pace, sui danni economici patiti, sulla necessità di un riassetto di industrie e commerci e, infine, sull'utilità dell'alleanza napoletana in alternativa a quella sforzesca, tradizionale baluardo del potere mediceo.

Lorenzo interpretò la posizione di Jacopo per ciò che probabilmente era: mettere in minoranza i Medici privandoli della loro arma difensiva migliore, gli Sforza di Milano. Seppe, allora, reagire prontamente convocando una Balìa nel mese di luglio, la quale fece

---

<sup>10</sup> Il riferimento è, ovviamente, alla Cappella dei Magi e al ciclo di affreschi realizzati da Benozzo Gozzoli all'interno di palazzo Medici Riccardi a Firenze.

sì che i Pazzi subissero una diminuzione proporzionale di polizze elettorali, tale da sancirne la marginalizzazione politica. Sta qui il punto di rottura con Lorenzo<sup>11</sup>. Pur ancora formalmente gratificato – fece, per esempio, parte della Balìa dei Venti eletta nel 1472 per domare la ribellione di Volterra –, Jacopo e la sua famiglia furono condannati ad un repentino oblio politico. Ciò spiega perché proprio a lui si rivolgesse, pochi anni dopo, Sisto IV quando anch'egli era ormai entrato in rotta di collisione con Lorenzo per le questioni di Imola e di Città di Castello, elevandolo a principale finanziatore della Curia in segno di dispregio della superiorità politica medicea.

Sempre assecondando questa linea di promozione finanziaria e affaristica sul campo, nel giugno del 1476, il papa trasferì dalla compagnia Medici alla compagnia Pazzi il monopolio sulle allumiere papali della Tolfa. Questa volta Lorenzo reagì più sottilmente del solito, imbracciando le armi del diritto, o meglio, piegando brutalmente il diritto alle logiche di un potere politico sempre più dichiaratamente autoritario e principesco. Nelle nuove compagini territoriali di potere, che venivano a semplificare non poco la fitta boscaglia di dispersione del potere che per tutto il Medioevo aveva adombrato la Penisola, la *prudentia iuris* resta in buona parte sottoposta alla decisione e al controllo del principe.

Meno di un anno dopo la decisione del pontefice, nel marzo del 1477, il Magnifico fece approvare la provvisione *Qualiter mulier ab intestato succedat*, altrimenti nota come legge *De testamentis*, in base alla quale le eredi dirette non avrebbero potuto ricevere le eredità, che sarebbero passate ai nipoti di sesso maschile. Il provvedimento, con efficacia retroattiva, mirava palesemente a privare i Pazzi della cospicua eredità Borromei: Giovanni di Antonio Pazzi aveva sposato l'unica figlia di Giovanni Borromei, uomo ricchissimo, titolare di una grande banca a Bruges, la cui eredità, alla sua morte, fu assegnata, per effetto della legge voluta dai Medici, invece che alla figlia, al nipote Carlo Borromei.

La legge, manifestamente iniqua sia per l'efficacia retroattiva sia per il carattere *ad personam*, fu approvata nel risentimento generale dietro forti pressioni e minacce di

---

<sup>11</sup> Cfr. FUBINI, *La congiura dei pazzi*, cit., p. 95.

severe ripercussioni da parte di casa Medici, come racconta, in un libro di ricordi, Francesco Guicciardini, a proposito dell'avo Jacopo, all'epoca del provvedimento, Gonfaloniere di Giustizia:

el marzo sequente fu creato Gonfaloniere di Giustizia, ed in questo suo ufficio fece la legge sopra e' testamenti, che fu fatta contro a' Pazzi a instantia di Lorenzo de' Medici e dello stato, benché contra alla sua volontà; e lui molto la dissuase, non solo per essere amicissimo di messer Iacomo de' Pazzi, ma perché gli parve la cosa in sé disonesta e un seme da generare scandalo, come poi fu<sup>12</sup>.

Una mossa certamente avventata e poco oculata da parte di Lorenzo, come ebbe a fargli notare in una lettera il frate predicatore Antonio da Vercelli, invitandolo caldamente a porvi rimedio:

[...] essendo io pregato instantissimamente da boni cittadini che preghi vostra humanissima magnificencia se degni per amor de Dio, per consolatione di tuta la città e per vostro grandissimo honore e merito, dare opera si pacificano insieme Carlo Borromeo e Iohanne de' Pazi; quanto so e posso strettissimamente ve ne prego: sarà opera degna invero di perpetua commendatione e di perpetuo bene a tuta la vostra città [...] <sup>13</sup>.

Ma, evidentemente, anche l'appello accorato del francescano restò inascoltato. Fu allora che i Pazzi si decisero ad aderire al piano delittuoso nei confronti di Lorenzo e di suo fratello Giuliano concertato ben più in alto, fin dentro i palazzi della Santa Sede. D'altro canto, il momento sembrava più che propizio: il 26 dicembre 1476 era caduto vittima di una congiura ordita da alcuni aristocratici lombardi Galeazzo Maria Sforza. La

---

<sup>12</sup> GUICCIARDINI, *Memorie di famiglia*, in *Scritti autobiografici e rari*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1936, p. 35. Alla legge accenna anche MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VIII, II, p. 289. Cfr. pure FUBINI, *La congiura*, cit., pp. 95-96. L'approvazione della legge fu preceduta, quello stesso giorno (18 marzo 1477) da un dibattito alla pratica («Super legibus tribus, de testamentis, de aleatoribus et de contractibus in fraudem factis», in ASF, CP, 60, c. 154v) che, per le controversie insorte, fu sospeso e ripreso di lì a poco per approdare alla delibera fatta appositamente sottoscrivere ad un gruppo di 52 cittadini. Come di consueto, procedevano per autorità i cavalieri e i dottori; ma, eccezionalmente, questi due gruppi erano rappresentati al completo e, tra i cavalieri, si nota la presenza di Pietro Vespucci, altrimenti tenuto in disparte come filo-aragonese, e poi implicato nella congiura. In altri termini, si era voluto ottenere un consenso forzoso da parte delle più autorevoli rappresentanze cittadine, ivi compresi elementi dissidenti. Ed il ricorso a metodi coercitivi è, altresì, testimoniato dalla contestualità, del tutto eccezionale, della consultazione e dell'approvazione consiliare del provvedimento. Il testo della legge è in ASF, PR, 168, c. 1.

<sup>13</sup> ASF, MAP, XXII, c. 390, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione). Il documento è, altresì, edito in B. BUGHETTI, *Tre lettere di fr. Antonio da Vercelli, O.F.M. a Lorenzo il Magnifico (1478)*, in «Archivum Franciscanum Historicum», X, 1917, p. 593.

sua improvvisa scomparsa privava Lorenzo del suo principale difensore in campo diplomatico e militare.

## **2. Il momento dell'infrazione politica.**

Il complotto prese forma nella mente dei cospiratori già nell'estate del 1477. Quantomeno per l'Italia del Quattrocento, non esiste evento cospirativo che, fin nell'immediatezza dei fatti, abbia incontrato un numero di testimonianze così largo come quello conosciuto dalla congiura dei Pazzi. Dalla confessione rilasciata il 4 maggio 1478, prima di essere giustiziato, da Giovanni Battista conte di Montesecco, un uomo d'armi marchigiano al servizio della Chiesa e incaricato, in quanto professionista, dell'eliminazione materiale del Magnifico; confessione, poi, incastonata ad arte dal Cancelliere della Repubblica Bartolomeo Scala nella sua *Excusatio florentinorum*, lettera dai toni violenti e infiammati, stesa il 21 luglio 1478, con la quale la Signoria esprimeva al papa il netto rifiuto di bandire dalla città Lorenzo come lo stesso Sisto IV aveva preteso. La stessa confessione fu, più tardi, utilizzata dal Machiavelli per il suo resoconto della vicenda inserito nelle *Istorie fiorentine*.

Bisogna, quindi, includere, fra le molte testimonianze, il *Coniurationis Commentarium* di Agnolo Poliziano: fra l'altro, un testimone oculare dal momento che si trovava al fianco di Lorenzo quando questi fu colpito. Come bisogna annoverare la *Florentina Synodus*, scritto difensivo e di denuncia contro Sisto IV che muove da un immaginario sinodo del clero fiorentino e di cui è autore Gentile Becchi, precettore del Magnifico. E, da ultimo, la relazione dell'ambasciatore del ducato di Milano Filippo Sacramoro, inviata sotto forma di lettera due giorni dopo il delitto a Cicco Simonetta, consigliere del piccolo Gian Galeazzo succeduto al padre Galeazzo Maria, morto assassinato nella congiura del 26 dicembre 1476.

Resta il problema, non da poco, che si tratta di versioni tutte filo-medicee e di parte, che nulla dicono delle ragioni dell'altra parte. Esse sono praticamente sinottiche nel descrivere la scansione degli eventi: l'agguato in Santa Maria del Fiore il 26 aprile 1478, la morte di Giuliano e la salvezza di Lorenzo, la rapida reazione del regime e la

morte ingloriosa dei colpevoli. C'è, poi, un altro aspetto da considerare. In aggiunta ai nomi degli esecutori materiali, la suddetta confessione del Montesecco rivelava il diretto coinvolgimento nella congiura di Sisto IV e del nipote Girolamo Riario. Come è stato osservato, i limiti della versione ufficiale pubblicizzata dalla Signoria sono macroscopici: era interesse medico isolare le figure dei rei confessi, impietosamente consegnati alla memoria storica dai ritratti prosopografici di ispirazione sallustiana che il Poliziano abbozza nel suo *Commentarium*, presentandoci una bizzarra galleria di personaggi dediti normalmente al crimine e al vizio, bieca incarnazione di qualunque umana nefandezza. Non è un caso che queste fonti tacciano sulla diretta responsabilità del re di Napoli Ferdinando d'Aragona e del suo capitano Federico da Montefeltro duca d'Urbino: i loro nomi furono scientemente stralciati dagli atti processuali e dalle rendicontazioni ufficiali perché fare i loro nomi si sarebbe tradotto in una linea strategicamente fallimentare; non trascuriamo, infatti, che appunto con il re di Napoli e con il duca di Urbino Lorenzo intavolerà le prime trattative di pace che metteranno fine alla guerra originatasi dalla congiura<sup>14</sup>.

Senza perdersi nei mille dettagli della preparazione, dei primi tentativi di azione abortiti e, quindi, dell'agguato definitivo nella cattedrale, si vuole, qui, semplicemente, accennare, nei limiti in cui questo accenno si renda necessario ai fini della nostra indagine – e cioè per comprendere certi dati che poi troveremo menzionati in alcuni *consilia* che importanti giuristi elaborarono in difesa del Magnifico – a quello che “sbriccolianamente” potrebbe chiamarsi il momento dell'infrazione politica; il momento, cioè, della rottura di un equilibrio e di uno *status quo*, ben sapendo che ad esso seguirà il momento della repressione, ossia il tentativo di imporre il ritorno alla situazione precedente, attraverso la punizione dei colpevoli e l'uso in senso dissuasivo della carica di terribilità da essa proveniente.

Dodici le *dramatis personae*: Jacopo, Francesco, Guglielmo e Renato Pazzi; Francesco, Jacopo e Jacopo Salviati; Jacopo Bracciolini, Napoleone Franzesi, Antonio Maffei da Volterra, Stefano da Bagnone e Bernardo Bandini Baroncelli.

---

<sup>14</sup> Cfr. FUBINI, *La congiura*, cit., p. 87.

Il piano così come originariamente formulato dai congiurati con il beneplacito del papa e del nipote Girolamo Riario, andò incontro a continui rinvii e svariate modifiche; in ben due circostanze non si poté intervenire a causa dell'imprevista assenza di Giuliano, indisposto, pare, per un'ernia inguinale. Alla fine, si decise, sia pure malvolentieri, di agire nell'unico frangente e nell'unico luogo dove, malgrado tutto, la presenza dei due fratelli sarebbe stata scontata: la messa mattutina del 26 aprile in Santa Maria del Fiore, che ancora i Fiorentini si ostinavano a chiamare, nelle fonti, con l'antico nome di Santa Reparata o Liperata. I congiurati si divisero i compiti: Francesco Pazzi e Bernardo Bandini Baroncelli avrebbero aggredito e ucciso Giuliano; viceversa, il compito di eliminare Lorenzo avrebbe dovuto essere affidato al Montesecco. Il piano prevedeva, quindi, che, mentre nella cattedrale Lorenzo e Giuliano venivano uccisi, l'arcivescovo Salviati si recasse, con Jacopo Bracciolini e alcuni uomini armati, al palazzo dei Signori per neutralizzare il Gonfaloniere di Giustizia Cesare Petrucci e la Signoria.

In Santa Maria del Fiore, però, il progetto omicida riuscì solo per metà. Mentre al segnale convenuto – forse lo «Ite missa est» – Bandini Baroncelli e Francesco Pazzi si avventano su Giuliano ferendolo mortalmente, il Montesecco, all'atto di scagliarsi su Lorenzo, si arresta, rifiutando così di portare a compimento il ruolo cruciale che gli era stato affidato proprio per la personale perizia nell'uso delle armi. A colpire il Magnifico furono a quel punto destinati i due preti Antonio Maffei da Volterra e Stefano Bagnoni. I prelati, improvvisatisi assassini, riuscirono solo a ferire al collo Lorenzo, salvo grazie al pronto intervento del fedele collaboratore Francesco Nori che gli fece scudo con il suo corpo, trafitto dal pugnale del Baroncelli, il quale, colpito Giuliano, s'era gettato anche su Lorenzo che riparò, a quel punto, anche con l'aiuto del Poliziano, nella sagrestia.

Raffaele Sansoni Riario – molto probabilmente all'oscuro di tutto –, giovanissimo cardinale che era servito a giustificare l'arrivo di tanta gente in città, e aveva avuto, quindi, un ruolo di copertura dei preparativi dell'attentato, si trovava in chiesa e vi restò impaurito e confortato dai canonici del Duomo fino a quando non fu preso in custodia dalla Signoria.

Nella speranza di aver ferito a morte pure Lorenzo, i congiurati si affrettarono ad uscire dal luogo sacro che sapevano di avere lordato di sangue. Com'era nei piani,



l'arcivescovo Salviati si mise in marcia verso il palazzo della Signoria scortato da alcuni fidati collaboratori e da una trentina di uomini armati – forse dei fuoriusciti perugini. Essi riuscirono a penetrare nell'edificio ma l'atteggiamento del Salviati – che diceva di recare un messaggio per il governo fiorentino – fu così goffo e impacciato da destare subito sospetti. Il Gonfaloniere Petrucci chiamò le guardie del palazzo a raccolta e, armi alla mano, si impedì ai soldati dell'arcivescovo di intervenire. Nello stesso frangente, Jacopo Bracciolini, che era entrato nel palazzo al seguito dell'arcivescovo e che alla fine non aveva preso parte all'aggressione nella cattedrale, fu bloccato dalle guardie e, trovato in possesso di armi, arrestato. Capita la situazione di emergenza e di pericolo, il Gonfaloniere dette l'ordine di far suonare a stormo le campane cittadine. Era il tradizionale segnale di pericolo e di raccolta.

Jacopo Pazzi, che dovette all'ultimo rinunciare all'appoggio e alla presenza del nipote Francesco rimasto ferito ad una gamba durante l'attacco a Giuliano, come il piano prevedeva, prese a correre a cavallo la strada dritta che dalla cattedrale porta al palazzo della Signoria nel tentativo di incitare la popolazione a riacquistare la libertà perduta al grido «Popolo e Libertà». Lanciato al galoppo per le vie della città, nella mente dei congiurati, Jacopo doveva proporsi agli occhi della gente come l'incarnazione di Bruto, il quale, nella domenica di aprile in cui la Chiesa celebrava il ritorno della primavera e apriva il tempo delle *Rogationes* – le preghiere per la fertilità della terra –, annunciava al popolo di Firenze che l'inverno dominato dai tiranni era finito, che dal sangue fuoriuscito dai tiranni sarebbe sbocciato il fiore della nuova primavera della patria, che sarebbe, insomma, tornata la libertà repubblicana.

Ma il più anziano e autorevole tra i congiurati si trovò presto accerchiato da una folla che aveva risposto non al suo grido di sollevazione ma al livido battere delle campane fatte suonare a stormo dalla Signoria. Solo, sconfitto, turbato nel non vedere sopraggiungere in suo aiuto nessuna delle forze militari esterne coinvolte nella congiura<sup>15</sup>, Jacopo Pazzi si trovò di fronte uno spettacolo raccapricciante: molti di quelli che si erano

---

<sup>15</sup> Gli esperti uomini d'arme perugini travestiti da gente al seguito del cardinale Riario e le truppe agli ordini dei capitani di ventura Gian Francesco da Tolentino e Lorenzo Giustini da Città di Castello stanziate ai confini della Repubblica di Firenze.

introdotti nel palazzo della Signoria venivano gettati, vivi o morti, dalle finestre nella piazza sottostante, dove venivano spogliati e fatti a pezzi dai partigiani medicei, o comunque, dalla folla.

Era ufficialmente aperta la caccia all'uomo, per scovare veri e presunti colpevoli. Era praticamente iniziato il momento della risposta repressiva.

### **3. Il momento della risposta repressiva.**

Dal 26 aprile al 4 maggio la città di Firenze fu percorsa da un cruento bagno di sangue. In quei giorni confusi, Lorenzo ebbe l'accortezza di non farsi vedere in giro e restò convalescente nel chiuso del palazzo di famiglia in via Larga, lasciando che la folla sfogasse irrefrenabilmente gli istinti vendicativi e animaleschi più reconditi; che per nove, interminabili giorni massacrasse, rubasse, saccheggiasse – come in un raccapricciante e truculento bestiario – e desse man forte al principe nell'eliminare il maggior numero possibile di avversari e nell'intimidire quelli destinati a sopravvivere.

Quei giorni tremendi, però, furono anche il palcoscenico privilegiato perché la nuova giustizia egemonica, orientata e condizionata dal paradigma dell'infrazione politica, si mettesse all'opera, raggiungendo livelli fino ad allora inimmaginabili di sommarietà e di terribilità repressiva. A impersonarla e guidarla praticamente, fu la magistratura degli Otto di Guardia che proprio sulla straordinarietà dello *stylus procedendi* aveva costruito la sua elevazione a massima giudicatura criminale della Repubblica, scalzando così dalla scena – a sonori colpi di bollettino, come vedremo – i superstiti Rettori forestieri della passata tradizione due-trecentesca.

In quei nove giorni – solo apparentemente caotici ma in realtà governati da un freddo progetto intimidatorio partorito in alto, teso a spaventare tutti gli oppositori presenti e futuri del regime – i congiurati caddero uno ad uno, umiliati e disfatti, in un'ondata incontenibile di processi lampo ed esecuzioni sommarie<sup>16</sup>. Francesco Pazzi –

---

<sup>16</sup> Cfr. CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., pp. 210-211: «la società cittadina si ritrovò stretta nella tenaglia della repressione e della sorveglianza legali dall'alto, delle minacce squadristiche dei palleschi dal

catturato nudo nel suo palazzo dove stava medicandosi la ferita –, Francesco e Jacopo Salviati e anche il Bracciolini furono impiccati alle finestre di palazzo della Signoria o alla loggia dei Lanzi.

Quelle sommarie impiccagioni – avvenute, fra l'altro, nel centro del potere cittadino e non, come di consueto, fuori le mura, per evidenti ragioni di monito – si trascinarono dietro una lunga scia di sangue<sup>17</sup>. Le varie narrazioni coeve riportano cifre allarmanti. La *Cronichetta* di Neri degli Strinati riferisce che «per insino a ora tagliati a pezzi, e impiccati in tutto si stimò tra lxxxx. e c.»<sup>18</sup>. Altre fonti, di origine o ispirazione popolare, offrono, su questa fase della risposta repressiva, molti particolari, non sempre a dire il vero coerenti. Mantengono, comunque, il pregio di restituire la confusione di quelle giornate, insieme alla suggestione e ai comportamenti ferocemente irrazionali che simili fatti provocavano nella folla<sup>19</sup>. Quando il giovane cardinale Riario fu prelevato dalla cattedrale ancora visibilmente sconvolto per l'assassinio consumatosi tra le sue pareti e da lì condotto al palazzo della Signoria scortato da due degli Otto di Guardia, la folla si accanì brutalmente sul corteo: diversi uomini, che viaggiavano al seguito dell'alto prelato furono assaliti, denudati e mutilati. Il cardinale sarebbe, poi, rimasto ostaggio dei Signori per circa un mese e mezzo, accendendo, come vedremo, le ire di Sisto IV.

Assecondando il criterio della responsabilità penale familiare, tutta la casata dei Pazzi venne ritenuta in blocco coinvolta nella congiura e, quindi, colpevole. Jacopo e Renato Pazzi furono impiccati. Guglielmo, marito di Bianca de' Medici, ebbe salva la vita, probabilmente in virtù del vincolo di parentela che lo legava al Magnifico, ma fu comunque confinato. Allo stesso modo fu condannato in contumacia all'esilio Antonio,

---

basso. Si collaudò in tal modo una misura politica e propagandistica non certo estranea al nostro medioevo, che però avrebbe fatto fortuna nelle età moderna e contemporanea: il terrore».

<sup>17</sup> Nel suo *Commentarium*, il Poliziano accenna appena alla vasta opera di repressione che ebbe luogo dopo la congiura. Cfr. A. POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi (Coniurationis commentarium)*, a cura di A. Perosa, Padova, Antenore, 1958, p. 57: «Multae praeterea insequutae caedes atque omnes conscii partim caesi, partim in vinculis habiti aut proscripti sunt».

<sup>18</sup> *Storia della guerra di Semifonte scritta da mess. Pace da Certaldo e Cronichetta di Neri degli Strinati*, in Firenze, 1753, nella Stamperia Imperiale, Con licenza de' superiori, p. 132. Per le altre fonti cronachistiche, cfr. l'edizione del Perosa del *Commentario* del Poliziano.

<sup>19</sup> Queste cronachette abbondano di vivide descrizioni di brigate di partigiani medicei, composte soprattutto da ragazzi – come quelli che sarebbero, poi, divenuti proverbiali al tempo del Savonarola –, che girovagavano per le vie della città esponendo su bastoni o infilzati sulle picche le teste mozzate o macabri lacerti di gente ammazzata.

vescovo di Sarno, che non era presente a Firenze. I suoi fratelli Galeotto, Giovanni, Andrea e Niccolò, giovanissimi e oltretutto estranei al complotto – Galeotto aveva appena quindici anni –, ma riconosciuti colpevoli sulla base dell'argomento per cui non potevano non sapere furono, di conseguenza, condannati al carcere perpetuo nelle Stinche di Firenze, con sentenza del podestà del 7 maggio emessa su bollettino comandatorio degli Otto e, quindi, dalle Stinche, tradotti nella fortezza di Volterra, altro simbolo della violenta repressione esercitata da Lorenzo su quella città<sup>20</sup>.

I due assalitori di Lorenzo, i preti Antonio Maffei da Volterra e Stefano da Bagnone, trovarono riparo presso i monaci benedettini della Badia fiorentina, di fronte a quello che si stava mostrando come il principale teatro delle orride esecuzioni, e cioè il palazzo del Bargello. Saranno catturati il 3 maggio<sup>21</sup>. Solo il Poliziano si sofferma sui particolari della loro cattura e sulle sevizie che ebbero a subire mentre venivano trascinati al cospetto degli Otto, che li fecero impiccare il giorno appresso, 4 maggio, alle finestre del palazzo del Podestà<sup>22</sup>.

Giovanni Battista conte di Montesecco, i cui scrupoli molto probabilmente permisero a Lorenzo di sopravvivere all'attentato, fu decapitato la sera del 4 maggio davanti alla porta del palazzo del Podestà<sup>23</sup>. Il titolo nobiliare gli risparmiò l'infamia della morte per impiccagione e gli permise di essere giustiziato per *effusionem sanguinis*, come in battaglia.

---

<sup>20</sup> Cfr. L. LANDUCCI, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516*, Firenze, Sansoni, 1883, p. 22: «E a dì 19 di maggio 1478, mandorono Andrea de' Pazzi, con due sua frategli minori, in una prigione nuova, in un fondo di torre a Volterra».

<sup>21</sup> Ivi, p. 20: «E a dì 3 di maggio 1478, circa a ore 18, fu preso nella Badia di Firenze un prete, ch'era cancelliere di messer Jacopo de' Pazzi, e un altro con lui, da Volterra, ch'erano stati nascosti insino a questo dì, dal caso in qua».

<sup>22</sup> POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 54-55: «Qui Laurentium percusserat, Antonius Volaterranus, et Stephanus in Florentina abbatia aliquot dies latuere. Id ubi rescitum, continuo gregatim eo populus convolat vix que ab ipsis monachis, quod religione prohibiti non eos indicassent, monum abstinent. Arreptos sicarios faede lacerant. Ibi demum, mutilato naso, truncis auribus, multis colaphis contusi ad loqueum post confessionem sceleris rapiuntur [cioè, linciati, privati delle orecchie e dei nasi che furono loro tagliati in segno di spregio]».

<sup>23</sup> Cfr. LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., pp. 20-21: «E a dì 4 di maggio [...] fu tagliato la testa a Giovanbatista conte da Montesecco, in sulla porta del Podestà, pe' medesimo caso»; *Storia della guerra di Semifonte scritta da mess. Pace da Certaldo e Cronichetta di Neri degli Strinati*, cit., p. 132: «e a dì v. di Maggio fu tagliato il capo a Giovam Batista da Pontesecco condottiere del Conte Girolamo nipote del Papa, il quale aveva condotto tutto questo trattato dal principio a fine, e fu morto al Palagio del Podestà».

L'uccisore di Giuliano, Bernardo Bandini Baroncelli fuggì attraverso l'Arno. Imbattutosi nel capitano di ventura Lorenzo di Città di Castello, che si trovava stanziato con le sue milizie ai confini della Repubblica fiorentina, fu accolto tra i suoi soldati e posto in salvo. Da Siena, dove in un primo tempo si era rifugiato, riparò a Costantinopoli su una galea di guerra del re di Napoli Ferdinando d'Aragona, presso il quale, sicuramente, Bernardo aveva trascorso diversi anni guadagnandosene stima e protezione. Del fatto che il re di Napoli avesse favorito la fuga del Baroncelli in Oriente era certo Lorenzo quando, il 26 giugno 1478, osservava che: «il Re predetto [...] ritiene là uno di quelli che fu il primo a dare a Giuliano [...] et a me ha scripto che l'haveva licenziato del suo reame»<sup>24</sup>.

Già dal 28 aprile troviamo che gli Otto di Guardia avevano richiesto con bollettino al Podestà Matteo Toscano di pronunciare sentenza di confino contro di lui e altri coinvolti nel delitto, il cui ruolo risulta comunque oscuro o quantomeno secondario:

I Magnifici Otto di Guardia e Balìa della città di Firenze, riuniti insieme nella loro sede per l'esercizio collegiale del loro ufficio, che pertiene a tutto quanto concerne buona guardia, salute e conservazione del presente stato e libertà della città di Firenze, vista la nefandissima cospirazione fatta soprattutto per opera di molti della famiglia Pazzi nel tentativo di sovvertire il presente stato, e saputo come il giorno di domenica 26 del corrente mese di aprile, nella chiesa di Santa Maria del Fiore, mentre lì si celebrava la santa messa, nel punto e nel momento concordato, circondati d'improvviso i magnifici uomini Lorenzo e Giuliano Medici, indifesi e per nulla preparati a tanto, con il proposito di ucciderli, ferirono gravemente Lorenzo e uccisero Giuliano e, anche, Francesco Nori. E considerato il pericolo che dalla loro macchinazione è derivato alla città e al popolo di Firenze, avuto sano e maturo consiglio e colloquio con i primi e più saggi cittadini di Firenze, mossi dai suddetti e da altri giusti motivi, in forza della loro autorità, potestà e balìa, agendo nel migliore dei modi possibili, in ossequio alle forme del diritto, all'esito del voto con fave nere e bianche, ottenuto il partito secondo la legge, hanno deliberato, scritto, commesso, imposto e inviato a Voi presente Signor Podestà della detta città di Firenze, affinché, in ragione della presente deliberazione, commissione e bollettino, omessa la solennità di qualunque altro diritto, statuto o ordinamento, per vostra sentenza relegiate e confinate: Bernardo di Giovanni Bandini Baroncelli e Napoleone di Antonio di Nicola Franzese, e ciascuno di loro alla pena e al bando di ribelle, con tutti gli

---

<sup>24</sup> ASF, MAP, 89, c. 305, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

effetti e i pregiudizi fatti, introdotti e ordinati contro qualsivoglia ribelle del Comune di Firenze, soprattutto a partire dall'anno 1434<sup>25</sup>.

È molto probabile che l'apparente mitezza della condanna chiesta dagli Otto fosse dovuta non tanto al fatto che le reali responsabilità del Baroncelli siano emerse solo in seguito, quanto semmai al fatto che il reo godeva di alte protezioni politiche, specialmente da parte del re di Napoli con il quale – non dimentichiamolo – Lorenzo imbastirà le prime trattative di pace per uscire dalla guerra mossagli da Sisto IV e sodali. La consueta laconicità della documentazione giudiziaria degli Otto impedisce di formulare un giudizio preciso al riguardo. Fra l'altro, il Napoleone Franzesi menzionato assieme al Baroncelli nel bollettino degli Otto riuscì a fuggire pure lui, aiutato – come vedremo – da un altro personaggio sul quale si accanirà la furia repressiva del Magnifico, Piero Vespucci. Morirà di peste l'anno dopo, mentre combatteva al fianco del duca di Calabria.

La posizione penale di Bernardo si aggrava irreparabilmente nell'estate del 1479, quando a Firenze giunge la notizia del suo arresto per ordine del sultano di Costantinopoli Maometto II, mentre era impegnato a recuperare i beni confiscati dei Pazzi<sup>26</sup>. Da questo momento i documenti testimoniano un fitto carteggio diplomatico tra la cancelleria del sultano e il console fiorentino, Battista Frescobaldi<sup>27</sup>, dove si chiedeva, in sostanza, la permanenza del Baroncelli in carcere fino all'arrivo dell'ambasciatore incaricato della trattativa per l'estradizione, individuato nella persona di Antonio de' Medici, che il 14 luglio parte alla volta di Costantinopoli.

La missione diplomatica arriva a buon fine nel dicembre 1479, quando l'ambasciatore Antonio de' Medici torna a Firenze col prigioniero estradato, che consegna, il giorno 23 dicembre, per ordine degli Otto, nelle mani del loro conestabile, incaricato di condurlo «fidatamente e sicuramente come è usato» al loro ufficio<sup>28</sup>.

La deliberazione degli Otto di Guardia che il 27 dicembre 1479 condanna a morte per impiccagione Bernardo Bandini Baroncelli è una delle più articolate e analitiche fra

---

<sup>25</sup> ASF, Atti del Podestà (d'ora in avanti AP), 5160, cc. 75-76. Il testo originale, in latino, è edito in POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 83-86.

<sup>26</sup> ASF, MAP, 37, c. 106, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>27</sup> ASF, Signori, Missive, I, Cancelleria, 49, cc. 64-66.

<sup>28</sup> ASF, OG, 54, cc. 40rv: lettera ad «Antonio de Medicis oratori».

le deliberazioni dell'ufficio che si possiedono per questo periodo e che figurano, in genere, con formulazioni estremamente sintetiche e per lo più prive di motivazione. Nella sua inedita puntualità, la condanna rivela la chiara volontà del potere, colpito nei suoi gangli vitali, di conferire all'evento tutta la solennità e spettacolarità che l'efferato delitto commesso merita, con una cura quasi maniacale nel descrivere il modo in cui il reo dovrà essere giustiziato, tale da rimanere impresso negli astanti a perenne memoria<sup>29</sup>. L'impiccagione viene, infatti, eseguita alla finestra del palazzo del Podestà anziché nel luogo a ciò deputato, anche dagli Statuti, fuori le mura, accanto alla porta detta porta della Giustizia<sup>30</sup>: una scelta perfettamente in linea con le impiccagioni di tutti gli altri congiurati ma che cominciò ad imporsi come pratica di esecuzione capitale, soprattutto per i crimini politici, solo con la congiura dei Pazzi<sup>31</sup>.

Altra peculiarità: la prescrizione che il condannato indossi gli abiti con i quali era stato catturato a Costantinopoli. Possiamo ricavarne un'idea più precisa da un documento iconografico d'eccezione, cioè lo schizzo abbozzato da Leonardo da Vinci nell'immediatezza del fatto<sup>32</sup>. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che la decisione degli Otto di impiccare l'uccisore di Giuliano de' Medici con indosso abiti alla turca non fosse affatto casuale né suggerita da una qualche insana e crudele perversione, bensì che fosse dettata, ancora una volta, dall'esigenza di fissare il più vivamente possibile negli occhi della folla che assisteva all'esecuzione il duplice tradimento del Baroncelli, non solo della patria, ma anche della fede<sup>33</sup>. Il che rientra perfettamente nella logica del *crimen laesae*

---

<sup>29</sup> ASF, OG, 54, cc. 43v-44r: [...] prefati Octoviri declarantes ipsum Bernardum crudelissima homicidia nefandissimum sacrilegium et scelestissimum parricidium perpetrasse [...] deliberaverunt et condemnaverunt ipsum Bernardum Ioannis Bandini de Baroncellis quod suspendatur ita quod moriatur [...] proxima sequenti die circa auroram ipsum Bernardum per ministrum iustitie de finestrīs palatii ipsius urbani connestabilis, eo habitu quo ex Costantinopoli civitate adductum est, loqueo suspendi faciat, ita quod moriatur».

<sup>30</sup> Statuti di Firenze del 1415, libro I, rubrica 27 *De poena officialis facientis executionem sententiae corporalis prope civitatem per mille brachia*, vol. I, p. 247, dell'edizione a stampa, dove, praticamente, era prevista, per le esecuzioni capitali, una distanza minima di 1000 braccia (circa 600 metri) dalle mura.

<sup>31</sup> Cfr. sul punto N. SCOTT BAKER, *For Reasons of State: Political Executions, Republicanism, and the Medici in Florence, 1480-1560*, in «Renaissance Quarterly», 62 (2009), pp. 444-478.

<sup>32</sup> Fra l'altro, i particolari dell'abbigliamento sono ulteriormente esplicitati da una nota a margine, scritta nell'inconfondibile grafia leonardiana: «berrettino di tanì, farsetto di raso nero, cioppa nera foderata, giupha turchina foderata di gholpe, el collare della giubba soppanato di velluto appucilato nero e rosso, bernardo di Bandino Baronegli, chalze nere».

<sup>33</sup> Cfr. A. BELLINAZZI, I. COTTA, *Controllo sociale e repressione del dissenso. Gli Otto di guardia e balia*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di M.A. Morelli Timpanaro, R. Manno Tolu, P. Viti, Milano, Silvana Editoriale, 1992, p. 161.

*maiestatis*, dove la sopravvivenza dello Stato – come detto già altre volte – dipende dalla conservazione, non soltanto delle istituzioni e delle leggi, ma anche dei costumi, della società, della morale e del credo religioso, cristiano, così come sono dati dall'ordine naturale delle cose.

In definitiva, con l'esemplare condanna del Baroncelli, gli Otto<sup>34</sup> assecondano non solo il desiderio di Lorenzo di compiere una vendetta personale nei confronti dell'esecutore materiale del delitto, ma anche la sua volontà politica di dare, con un esempio orrorifico così pronunciato, un monito agli attentatori e perturbatori dell'ordine costituito. Stavano, ormai, assottigliandosi sempre di più i confini tra la sicurezza di Firenze, della *respublica*, e l'incolumità fisica di Lorenzo, della famiglia Medici, in una parola, del *princeps*.

Dopo questo balzo temporale di più di un anno rispetto alla drammatica successione di eventi che stiamo raccontando – e giustificato soltanto dall'esigenza di non troncare a metà il discorso sulla rocambolesca cattura e quindi sull'impiccagione di Bernardo Bandini Baroncelli –, torniamo nuovamente alla primavera di sangue del 1478 e alla sorte del più anziano e autorevole fra i congiurati: Jacopo Pazzi.

E l'altro di 28 aprile 1478, venne preso messer Iacopo de' Pazzi, che fu preso nella Falterona, con nove sua fanti, da que' di Castagno, e da altri [...] E in questa medesima sera de 28 di d'aprile, circa a ore 23, fu impiccato alle finestre del palazzo de' Signori, sopra la ringhiera, messer Iacopo de' Pazzi<sup>35</sup>.

Fu quindi sepolto nella cappella di famiglia, in Santa Croce. Da lì, il suo cadavere, che portava ancora il cappio al collo, fu sottoposto ad uno scempio senza fine.

E a dì 15 di maggio 1478, fu disotterrato messer Iacopo de' Pazzi, di Santa Croce, e sotterrato lungo le mura di Firenze, tra la Porta alla Croce alla Porta alla Giustizia, drento. E a dì 17 di maggio 1478, circa a ore venti, e fanciugli lo disotterròno un'altra volta, e con un pezzo di capresto, ch'ancora aveva al collo, lo straccinorono per tutto Firenze; e, quando furono a l'uscio della casa sua, missono el capresto nella

---

<sup>34</sup> Non a caso, fra quelli in carica si trovano membri di famiglie, come i Ridolfi, molto legate ai Medici e il cui nome compare con frequenza fra quelle nominate all'ufficio.

<sup>35</sup> LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 19. Secondo il Landucci, quindi, Jacopo Pazzi fu preso a Castagno, località nei pressi di S. Godenzo, che aveva dato i natali al pittore Andrea detto "degli impiccati" per aver affrescato sulla facciata del palazzo del Podestà le figure dei rivoltosi impiccati dopo la battaglia di Anghiari (1440), Albizzi e Peruzzi. Sulla sua figura di autore di pitture infamanti, cfr. EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit., pp. 100-104.



canpanella dell'uscio, lo tirorono su dicendo: *picchia l'uscio*, e così per tutta la città feciono molte diligioni; e di poi stracchi, non sapevano più che se ne fare, andorono in sul Ponte a Rubaconte e gittorolo in Arno. E levorono una canzona che diceva certi stranbotti, fra gli altri dicevano: *Messer Iacopo giù per l'Arno se ne va [...]* E un altro di, qua giù in verso Brozzi, e fanciugli lo ritrassono fuori dall'acqua, e inpiccorolo a un salcio, di poi lo bastonorono [...]<sup>36</sup>.

Alla fine, in quel sonoro tripudio di sberleffi, le povere spoglie mortali del traditore della patria Jacopo Pazzi furono per sempre consegnate alle acque dell'Arno che, dopo i nubifragi dei giorni precedenti – dove la superstizione popolare intravide l'ira di Dio abbattutasi su Firenze sotto forma di diluvio all'indomani dei luttuosi eventi di fine aprile –, dovevano essere gonfie e, pietosamente, lo trascinarono verso lo sbocco del mare. Su quel corpo così terribilmente straziato, si possono leggere, impressi, i segni della nuova giustizia egemonica o di apparato.

Esauritasi la prima, concitata, ondata di arresti e di esecuzioni sommarie seguita all'agguato in Santa Maria del Fiore, la macchina della giustizia riprese ad operare in maniera più distesa senza per questo rinunciare a quella carica di terribilità repressiva che, da buon carburante, l'aveva alimentata fin dall'inizio. Infatti, dopo i principali responsabili, si andava, ora, alla ricerca di tutti quei soggetti che erano, poi, sfuggiti alle condanne capitali per aver avuto un ruolo marginale nella congiura; in realtà, quella supposta marginalità corrispondeva ad una completa estraneità ai fatti. Ma, si sa, anche il più piccolo ed insignificante granello di sabbia che possa alterare il delicato meccanismo della conservazione dello Stato e del rapporto comando-obbedienza su cui l'artificio stesso dello Stato si fonda, va rimosso senza pietà. Lo testimonia bene la triste vicenda di Piero Vespucci.

All'incirca nello stesso giorno in cui il cadavere di Jacopo Pazzi veniva calato giù dalla finestra del palazzo del Podestà e, dopo un breve soggiorno nella cappella di famiglia in Santa Croce, avvolto nella terra gonfia di pioggia della fosse comune fuori porta alla Giustizia, il 16 maggio, assente solo Lorenzo – che di lì a pochi giorni si dimetterà dalla carica –, gli Otto di Guardia inviano al Podestà di Firenze Matteo Toscano

---

<sup>36</sup> LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., pp. 21-22. Anche il Poliziano – nella prima redazione del *Commentarium* – accennava alle canzoni che i ragazzi intonavano per le vie di Firenze, facendosi beffe di Jacopo e degli altri congiurati.

un bollettino contenente la richiesta di incarcerazione alle Stinche di Piero di Giuliano Vespucci. Né il bollettino né la sentenza del Rettore forestiero, ad esso conforme, recano una esplicita motivazione della condanna alla reclusione a vita, ma solo un generico riferimento ai poteri relativi alla salute e alla conservazione dello Stato, conferiti all'ufficio degli Otto fin dal 1434, anno che segna l'inizio del regime medico<sup>37</sup>.

La laconicità delle carte giudiziarie non aiuta a risalire all'identità di Piero Vespucci e al ruolo che avrebbe avuto nella congiura<sup>38</sup>. L'accusa che gli veniva mossa era di aver agevolato la fuga di Napoleone Franzesi, uomo di fiducia di Guglielmo Pazzi, e di fatto unico fra tutti i congiurati ad aver trovato scampo nella fuga<sup>39</sup>. Il 1° maggio, «tornando da Pisa messer Piero Vespucci fu preso e menato in Palagio»<sup>40</sup>. La dura condanna al carcere a vita, chiaramente sproporzionata rispetto alla colpa da lui confessata, denuncia la inequivocabile volontà del regime medico di colpire un personaggio compromesso dai suoi legami con la famiglia Pazzi e con la corte aragonese del re di Napoli. Dalle Stinche, Pietro Vespucci invia, sotto forma di lettere, numerosi appelli alla clemenza del Magnifico; lettere che ci raccontano, fra l'altro, di una prigione che, anche all'epoca, veniva reputata durissima, dove si registravano tassi di mortalità elevati, e dove gli spazi ristretti e la mancanza pressoché assoluta di luce e di aria rendevano le condizioni di vita estremamente malsane.

Dovranno passare ancora due lunghi anni prima che il cuore di Lorenzo si scioglia dinanzi a quelle disperate richieste. Dopo la conclusione della pace con Ferdinando d'Aragona, i tempi erano abbastanza maturi per un cambio di rotta. Soprattutto, a partire dagli anni Ottanta, infatti, il Magnifico, assecondato anche dagli Otto a temperare la

---

<sup>37</sup> ASF, OG, 48, c. 7. Il testo del bollettino degli Otto, insieme con quello della sentenza del Podestà, sono editi in POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 86-88.

<sup>38</sup> Si sa che Piero di Giuliano Vespucci, nato nel 1432, era stato nel 1462 e nel 1464 capitano generale delle galee fiorentine, destinate in Barberia e in Soria; poi, nel 1470, era stato inviato dai Fiorentini come ambasciatore al re di Napoli, che lo aveva creato cavaliere.

<sup>39</sup> Cfr. *Storia della guerra di Semifonte e Cronichetta di Neri degli Strinati*, cit., p. 132: «Scampò Napoleone Franzesi da S. Gimignano, mediante Messer Piero Vespucci, che lo travesti e mandollo via, dicesi per pecunia». All'ipotesi che il Vespucci avesse agito per denaro, così da far fronte alle proprie ristrettezze economiche, aderisce pure il Poliziano che, nel *Commentarium*, lo tratteggia, sallustianamente, come un dissipatore dei beni familiari, essendo stato sorpreso, una volta venuto a conoscenza del fallimento della congiura, a saccheggiare le abitazioni dei Pazzi; cfr. POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi*, cit., pp. 56-57.

<sup>40</sup> LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 20.

durezza e l'esemplarità di molte condanne, manifestò una volontà di composizione dei conflitti e di ristabilimento del consenso sociale, cui vanno ascritti alcuni provvedimenti di clemenza nei confronti di oppositori coinvolti solo marginalmente nelle congiure anti-medicee. A beneficiare della clemenza del principe, lo stesso Vespucci, che, con provvedimento della Signoria, viene liberato dal carcere delle Stinche il 30 aprile 1480, dopo l'intervenuta commutazione della condanna in esilio perpetuo<sup>41</sup>.

Le carte giudiziarie scorse fin qui, oltre a fornirci elementi utili a ripercorrere la congiura dei Pazzi, ci lasciano apprezzare una pratica di giustizia che si era consolidata nel corso di questi anni, in modo particolare a far data dal 1434: l'uso sempre crescente del bollettino comandatorio, cioè di un'ingiunzione fatta pervenire ad uno dei Rettori forestieri – figure crepuscolari e sbiadite di un ordine giudiziario, quello del Comune maturo, ormai in declino – a ratificare una deliberazione formulata dagli Otto di Guardia<sup>42</sup>. Tale prassi, che per estensione si era allargata dal filone dei crimini politici a tutto il controllo della vita pubblica, testimonia il grado di incisività e di penetrazione del paradigma dell'infrazione politica, restituendoci, altresì, l'immagine di una concentrazione del potere talmente forte da plasmare il cuore di quella nuova forma di organizzazione della società che è lo Stato. Il fatto che ora esista questa nuova entità e, soprattutto, che per la sua difesa venga allestito un apparato di giustizia mosso da una carica di terribilità repressiva mai osservata prima, solo a tratti mitigata dalla clemenza dei Signori o dei Medici, e che opera sulla base di soluzioni il più delle volte estemporanee

---

<sup>41</sup> ASF, PR, 171, cc. 4r-5v. La sorte, comunque, gli riservò un finale amaro. Nonostante, infatti, anche il confino gli fosse stato condonato il 2 giugno successivo, egli, come tanti altri condannati, sceglierà la via dell'esilio volontario, riparando a Milano. Morirà ucciso nel 1485 ad Alessandria, dove era luogotenente di Ludovico Sforza.

<sup>42</sup> Nel marzo del 1477, venne creata una Balìa per attuare un riordinamento degli uffici giudiziari. Il primo provvedimento arrivò il 7 giugno di quell'anno con l'abolizione della ormai svuotata giurisdizione del Capitano del Popolo. Al suo posto fu istituito un giudice di seconda istanza nelle cause civili, un «doctore delle appellazioni», sempre forestiero, che fu inquadrato nella corte del Podestà. Cfr. ASF, Cento, 2, c. 3r: «Intendasi rimosso il Capitano del popolo perché più niente si fa, et eleghasi in suo luogo uno doctore eccellente degli ufficiali dello studio ai tempi convenienti, et un anno per volta. Et cominci il tempo, finito il tempo del capitano ultimamente eletto. Et il salario sia fiorini quattrocento larghi necci di ogni ritenzione appartenente alla Camera del Comune». Parallelamente, il Podestà, unica figura della tradizione giudiziaria due-trecentesca a sopravvivere, venne spogliato del monopolio formale dell'emanazione delle sentenze, perché quello stesso potere era ormai riconosciuto, nei fatti, anche al magistrato degli Otto di Guardia. Ciò comportò una squalifica del suo ruolo di giudice penale che, da lì in avanti, eserciterà solo nel settore dei reati di minore peso, deputato quasi esclusivamente a trattare le accuse di privati a causa di una sempre più contrita autonomia d'azione *ex officio*.

e straordinarie, sganciate dalle logiche statutarie e dalle sottigliezze giuridiche, è il segno che un'epoca, quella delle città comunali medievali, sta volgendo al termine per lasciar spazio ad un tempo moderno contraddistinto – almeno sotto il profilo della giustizia criminale – da tinte di cruda e violenta ferocia. Pochi mesi dopo la congiura dei Pazzi, la *lex Gismondina* avrebbe dato una sanzione di piena legalità ad un costume che aveva trovato una legittimazione soltanto nella pratica: quel tanto che era bastato all'artificio dello Stato di crescere e rafforzarsi esigendo pesanti tributi di sangue dai numerosi elementi di opposizione al Dominio.

Negli stessi mesi in cui le vie di Firenze registravano il picco di arresti e di esecuzioni sommarie – senza contare il numero di persone aggredite, linciate, massacrate dalla folla –, gli organi formali di potere, sempre più compromessi con casa Medici, si misero a studiare una serie di provvedimenti per colpire l'intera famiglia dei Pazzi con la *damnatio memoriae*. Questo è un dato estremamente interessante, dal momento che la dannazione della memoria in eterno era riservata, tecnicamente, solo ai rei del *crimen laesae maiestatis*, ossia ai colpevoli di altro tradimento nei confronti di un principe, e ciò a dispetto del fatto che Lorenzo e la famiglia Medici fossero dei semplici, privati cittadini<sup>43</sup>.

Gli sforzi profusi dal governo si concretizzarono nella provvisione emanata il 23 maggio 1478<sup>44</sup>. Con questa legge si disponeva che le insegne dei Pazzi fossero tolte o distrutte; che l'angolo di strada, detto dei Pazzi, non si chiamasse più così; che il fuoco benedetto che il Sabato santo si accendeva sul carro dinanzi al Duomo non si fermasse più in faccia alle loro porte<sup>45</sup>. La provvisione decretava, altresì, che tutti i superstiti di casa Pazzi dovessero mutare cognome e stemma; che chiunque sposasse un discendente o una discendente, in linea mascolina, di Andrea Pazzi, fosse *ipso facto* privato del diritto di accedere a qualunque ufficio della città di Firenze; che, infine, chiunque contravenisse

---

<sup>43</sup> Cfr. sul punto T.E. ROBEY, “*Damnatio memoriae*”: *the Rebirth of Condemnation of Memory in Renaissance Florence*, in «Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme», Vol. 36, No. 3 (2013), pp. 5-32.

<sup>44</sup> ASF, PR, 169, cc. 24v-26v.

<sup>45</sup> La leggenda voleva che il fuoco benedetto trasportato in processione sul carro cerimoniale il giorno di Pasqua fosse acceso sfregando tre schegge di pietra provenienti dall'edicola del Santo Sepolcro che Pazzino de' Pazzi, mitico antenato della famiglia, aveva ricevuto in dono da Goffredo di Buglione per i suoi meriti militari durante la prima crociata.

a queste disposizioni fosse multato, punito o dichiarato ribelle, a seconda della gravità della sua colpa, con la drammatica conseguenza di poter essere ucciso impunemente da qualsivoglia persona. Dopo l'approvazione della legge, tutto quello che poteva ricordare i Pazzi fu distrutto o confiscato e venduto tra maggio e giugno<sup>46</sup>, ancor prima della sentenza formale che sarebbe arrivata solo il 4 agosto successivo, con delicate conseguenze dal punto di vista giuridico<sup>47</sup>.

Ai Pazzi non fu risparmiata neppure la squalificazione sociale che comportava la pittura infamante, vera e propria parte integrante della pena<sup>48</sup>. Il 21 luglio 1478, gli Otto di Guardia deliberarono lo stanziamento di quaranta fiorini d'oro larghi a favore di Sandro Botticelli «pro eius labore in pingendo proditores»<sup>49</sup>. La scelta di affidare al Botticelli i ritratti dei congiurati secondo i canoni della pittura infamante fu dettata, molto probabilmente, dai suoi stretti legami con la famiglia Medici, sotto la cui ala mecenatica l'artista aveva raggiunto la maturazione dei propri mezzi espressivi, realizzando numerose opere fra le quali figurano pure alcuni ritratti di Giuliano. Di questa esecuzione pittorica non sopravvive ad oggi alcuna traccia. Difficile, pertanto, risalire all'identità dei «proditores» dipinti da Botticelli così come alla collocazione della composizione pittorica. Volendo prestar credito al racconto esposto dall'anonimo Gaddiano nelle *Notizie dei pittori*, sembra che fosse stata scelta la facciata del palazzo del Podestà, come luogo più solenne per le pratiche di giustizia e sovente destinato ad accogliere manifestazioni del genere di pubblica esecuzione. Quanto ai soggetti immortalati nella rappresentazione, la fonte menzionata indica:

messer Jacopo, Francesco et Renato de Pazi, et messer Francesco Salviati arciveschovo di Pisa et dui Jacopi Salviati, l'uno fratello et l'altro affine di detto messer Francesco et Bernardo Bandini, impicchati per la gola et Napoleone Franzesi impicchato per uno piè che si trovarono nella congiura contro a Giuliano e Lorenzo de' Medici, alle quali Lorenzo poi fece ai piedi li epitaffi, et infra l'altri a Bernardo Bandini, che

---

<sup>46</sup> Cfr. LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., pp. 21-22: «a dì 5 di maggio si vendette a lo n'canto e' cavagli e' muli di questi messer Iacopo e degli altri [...] a dì primo di giugno si vendevano e' panni e masserizie a lo 'ncanto di detti Pazzi e altri, sotto el tetto della Zecca, ch'empievano da l'un lato a l'altro, ch'erano molte ricche».

<sup>47</sup> Ha indagato a fondo questo aspetto, proprio con riferimento alla vicenda dei Pazzi, CAVALLAR, *Il tiranno, i dubia del giudice e i consilia dei giuristi*, in «Archivio Storico Italiano», CLV (1997), pp. 265-346.

<sup>48</sup> Sulla pittura infamante, fondamentale EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit.

<sup>49</sup> Ivi, pp. 104-109.

in questo modo diceva: son Bernardo Bandini un nuovo Giuda, traditore micidiale in chiesa io fui, ribello per aspettare morte più cruda<sup>50</sup>.

L'affresco fu distrutto appena due anni dopo<sup>51</sup>.

L'arte, se da una parte contribuiva a infangare la memoria dei nemici, dall'altra contribuiva a realizzare esattamente ciò che gli organi formali di governo stavano attuando sul piano della legislazione e della pratica giudiziaria e, cioè, far passare agli occhi dell'opinione pubblica i congiurati come colpevoli del *crimen laesae maiestatis*, arrivando a sciogliere un nodo che neanche i giuristi più affermati erano riusciti a districare: riconoscere l'attributo maiestatico tanto alla città di Firenze quanto a Lorenzo de' Medici, riunendo in un'unica entità, in un solo corpo, *civitas-respublica* e *princeps* – perché Lorenzo era, di fatto, un principe – con la conseguenza che attentare all'una significava necessariamente attentare all'altro. A questo proposito, c'è un'opera che merita di essere segnalata più di ogni altra<sup>52</sup>: è la medaglia della congiura dei Pazzi realizzata da Bertoldo di Giovanni e Andrea Guazzalotti nel 1478, come celebrazione dei drammatici fatti di quell'anno.

Le due facce mostrano uno schema simile, con al centro una cronaca figurata degli eventi della congiura<sup>53</sup> e in alto il busto, fuori misura con il resto dei personaggi, di Lorenzo su un lato e di Giuliano sull'altro. La caratura politica dell'opera si ricava dall'iscrizione «LAURENTIUS MEDICES SALUS PUBLICA» sul primo lato, «IULIANUS MEDICES LUCTUS PUBLICUS» sull'altro. In pratica, la dicitura latina definisce Lorenzo «Salvezza della repubblica», mentre Giuliano, associato al «Lutto

---

<sup>50</sup> BNCF, Magliabechiano, XVII, 17, c. 84.

<sup>51</sup> Nel clima di distensione seguito alla missione diplomatica di Lorenzo a Napoli e al perdono concesso dal papa, la Signoria, proprio quale segno di disponibilità verso Roma, diede ordine di «levare la pictura del Arcivescovo di Pisa» e «ogni cagione che potessi in alchuno modo dedecorare il grado archiepiscopale». Cfr. ASF, Dieci di balìa, Otto di Pratica, Legazioni e commissarie, missive responsive, 10, c. 25.

<sup>52</sup> Abbiamo, anche, notizia che la bottega diretta da Andrea del Verrocchio – quella frequentata dal giovane Leonardo – produsse una statua di cera che ritraeva Lorenzo a grandezza naturale, vestito dello stesso abito macchiato di sangue il giorno della congiura.

<sup>53</sup> Gli artisti ambientano il racconto dei fatti di sangue nell'area del brunelleschiano coro della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il lato Giuliano mostra i presbiteri ancora seduti all'interno del recinto, mentre i congiurati levano le spade accanendosi su un corpo disteso a destra (quello di Giuliano) e su un uomo che tenta di difendersi alzando le braccia a sinistra (Lorenzo). Sull'altra facciata, i presbiteri si affollano verso destra dove è caduto Giuliano, mentre al centro Lorenzo sta fuggendo inseguito dai congiurati con le spade levate, ma anche distratti da una figura che si interpone, quella di Francesco Nori, che pure perse la vita nell'agguato. Alcune figure fanno cenno a Lorenzo di affrettarsi a fuggire verso un riparo.

pubblico», diventava una sorta di martire dei perturbatori dello Stato. Pensando all'efferatezza della risposta repressiva che abbiamo or ora descritto, viene automatico il collegamento con il celebre brocardo: «Salus rei publicae, suprema lex esto».

#### **4. L'ideologia della repressione: il contributo dei giuristi.**

Le armi affilate dei congiurati erano state deposte con successo, spezzate dalla furia repressiva e intimidatoria di una giustizia di apparato attiva come non mai. Presto, sarebbero state impugnate le armi della guerra, brandite da quasi tutti i principali potentati d'Italia, per i quali ogni occasione di scontro era buona per allargare ed irrobustire i confini delle proprie, rispettive creature statuali territoriali, in uno scenario europeo dove persino gli antichi interpreti dell'universalismo medievale, l'Imperatore e il Papa, agivano come degli autentici principi territoriali.

Prima delle operazioni militari, però, fu combattuta anche un'altra, estenuante battaglia, durante la quale entrambe le parti – pontefice da un lato, Firenze e casa Medici dall'altro – impegnarono, senza esclusione di colpi, le migliori forze della cultura del tempo, non soltanto letteraria ma, soprattutto, giuridica. Nelle pagine che seguono, rifletteremo, dunque, intorno a ciò che Sbriccoli definisce «la struttura e l'ideologia della repressione», immaginata come la risposta – anche vitale – ai fisiologici elementi di opposizione e di antagonismo al dominio, o meglio, al rapporto comando-obbedienza attorno al quale era venuto strutturandosi il nucleo genetico dei recenti Stati territoriali italiani. Si tratterà, in buona sostanza, di studiare, nel piccolo della nostra vicenda specifica, il più generale «complesso degli apparati ideologici, delegati alla difesa del dominio o, più in particolare, il complesso di legislazione e giurisprudenza al quale veniva affidato il compito di sanzionare tecnicamente e legalmente la violenza espressa dalla *Selbsterhaltung* [= autoconservazione] del potere»<sup>54</sup>.

Sisto IV, alla notizia delle violente esecuzioni sommarie dell'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, di molti prelati al suo seguito e del sequestro del giovane cardinale

---

<sup>54</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 2.

Raffaele Sansoni Riario, affidò la propria reazione di sgomento ad una serie di provvedimenti fatti uscire dalla cancelleria curiale ad un ritmo serrato. Già nel mese di maggio fu fatto divieto a tutti i mercanti fiorentini residenti in Roma di lasciare la città. Ma il documento più significativo, quello sul quale si appunteranno le censure dei giuristi ingaggiati dal Magnifico, risale al 1° di giugno ed è la bolla *Ineffabilis et summi patris providentia*, con la quale, in pratica, il pontefice scomunicava Lorenzo e i governanti di Firenze per l'assassinio di un arcivescovo e di alcuni sacerdoti, nonché per la detenzione di un cardinale<sup>55</sup>.

Si tratta di un documento piuttosto complesso e articolato, generalmente conosciuto col titolo di *Iniquitatis filius*, dall'incipit del testo dove «Laurentius de Medicis» viene definito «iniquitatis filius et perditionis alumnus», formula di radice biblica riservata ai più irrimediabili nemici della Chiesa<sup>56</sup>. Nella bolla di scomunica, i comportamenti delittuosi del 26 aprile e dei giorni seguenti – cioè, le esecuzioni e le violenze contro gli ecclesiastici, nonché la detenzione del cardinale Riario – vengono posti in relazione con una lunga sequela di azioni precedenti di ostilità e ribellione nei confronti dell'autorità pontificia. Gli addebiti contestati a Lorenzo e alle autorità cittadine ci restituiscono la percezione esatta di un capo della Chiesa sempre meno interessato ad accampare scolorite pretese universalistiche ma, se per questo, pronto a difendere, a spada tratta, anche con le sottili armi offerte dalla giurisprudenza canonistica, gli spazi territoriali sottoposti al controllo giurisdizionale pontificio<sup>57</sup>.

Più precisamente, Sisto IV e i suoi consiglieri compirono un'intelligente operazione tecnica: creare un ponte tra gli atti delittuosi che imponevano la scomunica di Lorenzo, e gli argomenti di ordine canonistico desunti dalla costituzione ecclesiastica

---

<sup>55</sup> Il testo è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 121-129. Va, infatti, detto che il papa, proprio per garantire al provvedimento la massima diffusione possibile, oltre i confini dell'Urbe, ricorse alle enormi potenzialità che offriva la recente invenzione della stampa (1455). L'*editio princeps* del documento è di Johannes Bulle, datata al 9 giugno, oggi conservata nella Biblioteca Universitaria di Monaco con segnatura Inc. lat. 802 (2), seguita poi dalle stampe di Johannes di Monteferrato e Rolandus de Burgundia.

<sup>56</sup> Tra questi, ricordiamo Federico II di Svevia ed Ezzelino da Romano.

<sup>57</sup> Cfr. sul punto M.G. BLASIO, *La controversia pubblicistica dopo la congiura dei Pazzi e una difficile attribuzione*, in «RR. Roma nel Rinascimento», (2014), pp. 53-58, in particolare, p. 53.



*Dierum crescente malitia* di Giovanni XXII e da altre costituzioni pontificie<sup>58</sup>. Tutto al fine di configurare il crimine di lesa maestà, questa volta, invocato a tutela non già delle ragioni universalistiche della Chiesa di Roma, bensì delle bieche ragioni di *imperium*, di comando-obbedienza, di uno Stato territoriale.

Questa operazione di assemblaggio portò alla formulazione di ben undici capi di imputazione. Si ricordano, così, in rapida successione, l'ausilio prestato dai Fiorentini ai ribelli della Chiesa che ne destabilizzavano i territori dello Stato: Niccolò Vitelli a Città di Castello, Carlo Fortebracci da Montone a Perugia, persino un episodio che risaliva a undici anni prima (1467), quando Firenze aveva accolto Deifobo dell'Anguillara, nobile ribelle a papa Paolo II, il quale, dopo essere stato spogliato dei beni ed esiliato dai domini della Chiesa, fu assoldato dalla Repubblica gigliata in ragione delle sue spiccate doti militari. Quindi, la cattura di pellegrini da parte delle autorità fiorentine<sup>59</sup>; gli ostacoli frapposti all'approvvigionamento della Curia; il rifiuto alla nomina di Francesco Salviati ad arcivescovo di Pisa, poi giustiziato dopo l'attentato; infine, la detenzione del cardinale legato Raffaele Sansoni Riario e dei suoi famigli, nonostante fosse stato inviato a Firenze per chiederne la liberazione il vescovo di Perugia Niccolò Modrussense.

Sulla base di tutte queste accuse, risultanti in modo notorio, Lorenzo de' Medici, il Gonfaloniere di Giustizia e i Priori, perfino gli Otto di Guardia – che, tra aprile e maggio avevano permesso alla macchina sanguinaria della giustizia di apparato di funzionare impeccabilmente –, furono riconosciuti colpevoli del *crimen laesae maiestatis* e, quindi, scomunicati. La bolla si chiude con l'accorato invito rivolto ai Fiorentini di provvedere alla punizione dei rei e di tutti i loro complici e fautori, entro un mese, pena l'interdetto e la perdita dell'arcivescovado<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> La costituzione di Giovanni XXII, che incomincia appunto con le parole «*Dierum crescente malitia*», è inserita nel sesto libro delle Decretali, Tit. XII, Cap. Unico *de poenis*; fu promulgata il 25 agosto 1319 e provvede alla sicurezza dei ministri della Curia generale col comminare pene particolarmente severe contro chiunque, per l'avvenire, avesse avuto l'ardore di offenderli.

<sup>59</sup> In realtà, si trattava di curiali e mercanti tedeschi. Cfr. T. DANIELS, *La congiura dei Pazzi: i documenti del conflitto fra Lorenzo de' Medici e Sisto IV. Le bolle di scomunica, la Florentina Synodus, e la Dissentio insorta tra la Santità del Papa e i Fiorentini*, Firenze, Edifir, 2014, p. 26.

<sup>60</sup> Cfr. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 127-129.

All'immagine esecrabile di ribelle ostinato e impenitente, di destabilizzatore dei territori dello Stato della Chiesa, tratteggiato a tinte vivaci nella *Iniquitatis filius*, il papa ritenne opportuno aggiungere, a maggior detrimento, una raffigurazione di Lorenzo quale nemico universale della cristianità. Così, pochi giorni dopo, l'8 giugno, Sisto IV emise una nuova bolla con la quale offriva la remissione di tutti i peccati e l'indulgenza plenaria a chiunque avesse mosso guerra contro Firenze. Una bolla di crociata in piena regola per quanto formalmente non qualificabile come tale, giacché «si trattava di un conflitto tra cristiani, e non essendo stata sollevata alcuna questione d'eresia, non si poteva ricorrere allo strumento della *crux crismarina* com'era stato fatto nel Duecento contro Ezzelino da Romano ed altri, nel Trecento contro la casa viscontea»<sup>61</sup>.

La bolla di scomunica giunse a Firenze il 10 giugno. Nonostante venisse esposto dalla censura papale a conseguenze drammatiche, inclusa la legittima spoliazione dei beni, il popolo fiorentino si strinse tutt'intorno a Lorenzo, irrobustendo il convincimento della perfetta coincidenza tra la *salus publica* e l'incolumità del *princeps*. «Se si salva lui, tutto si salva», scriverà, sul finire di agosto del 1478, il vescovo di Arezzo Gentile Becchi al segretario personale del Magnifico Niccolò Michelozzi, ricorrendo ad una formula molto simile a quella – già vista – posta dall'artista Bertoldo di Giovanni sulla medaglia commemorativa per la congiura dei Pazzi sotto l'effigie di Lorenzo, sostenuta dalla cittadinanza: *salus publica*, garantita solo da Lorenzo<sup>62</sup>. E Lorenzo non esita ad annunciare ad amici e alleati la sua tenacia a reagire, come dimostrano due lettere. La prima, indirizzata poco dopo l'arrivo della bolla sistina a Lionetto de' Rossi, direttore della filiale lionese del banco medico:

Hanno voluto torci la libertà nostra con far pigliare il Palagio, morto mio fratello, amazato, si può dire, me, voluto mettere le robe a saccomanno et gli huomini in prigione, et per arrotto ci scomunicano et interdicono senza nessuna honesta precedente cagione<sup>63</sup>.

La seconda, scritta il 19 giugno a Renato d'Angiò:

---

<sup>61</sup> CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 214.

<sup>62</sup> BNCF, Fondo Ginori Conti, 29, 81, cc. 170rv, n. 3421850: «Confortaci, che agosto esce et le visioni et giudici non hanno più luogo nella persona di Lorenzo, qua salva, omnia salvabuntur». Il passaggio della lettera è in DANIELS, *Premessa per un'edizione critica della Florentina Synodus di Gentile Becchi*, in «Archivio Storico Italiano», CLXX (2012), 631, 1, pp. 29-42, in particolare, p. 29, nota n. 49.

<sup>63</sup> Il passaggio della lettera è citato in CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 216.

Io so che il solo crimine di cui sono responsabile verso il Papa è, e Dio mi è testimone, che io sia sopravvissuto e scampato alla morte [...] Noi abbiamo dalla nostra il diritto canonico, dalla nostra il diritto naturale e quello politico, dalla nostra noi abbiamo la verità e l'innocenza, dalla nostra Dio e l'umanità intera<sup>64</sup>.

La città di Firenze, spronata dal suo ormai indiscusso capo politico, resistette. La fiera e orgogliosa inosservanza delle prescrizioni papali – l'unica cosa che il pontefice ottenne, sia pure due settimane dopo la scomunica, fu il rilascio del cardinale Riario – indusse Sisto IV ad emanare, il 22 giugno, altre due bolle: *Inter cetera quorum nos cura sollicitat* e *Ad apostolicam dignitatis auctoritatem*<sup>65</sup>. Con queste, oltre a ribadire la scomunica, il papa scagliava l'interdetto sulle diocesi di Firenze, Fiesole e Pistoia: ciò comportava l'ordine al clero locale di sospendere qualunque servizio religioso e, fatto forse ancor più grave, rischiava di danneggiare le attività economiche della Repubblica in conseguenza della cacciata dei mercanti fiorentini da Roma, Napoli, Siena e Urbino. Eppure, anche questa volta, i Fiorentini disattesero le censure pontificie<sup>66</sup>. Il papa, invero, non aveva ben chiaro di trovarsi, di fronte, un'altra entità politico-territoriale potente, attrezzata e fiera, gelosa custode della sua *libertas*; specialmente adesso che quella *libertas* si identificava con il suo strenuo difensore, Lorenzo, pronto, quest'ultimo, a brandire anche le stesse pericolose armi del *crimen laesae maiestatis*, sebbene, quanto meno nel confronto diretto con Sisto IV, sarebbero, poi, state percorse, da tecnici esperti, altre soluzioni giuridiche.

---

<sup>64</sup> Lorenzo de' Medici, *Lettere*, cit., vol. III, pp. 72-74. L'originale in latino recita: «Ego enim mihi sum conscius, Deus autem testis adest, nihil me commississe contra pontificem nisi quod vivam, quod me interfici non sim passus [...] Nobiscum faciunt canonicae leges, nobiscum ius naturale et politicum, nobiscum veritas et innocentia, nobiscum Deus atque homines sunt».

<sup>65</sup> Tutte rigorosamente stampate da Johannes Bulle. Sono edite in DANIELS, *La congiura dei Pazzi*, cit., pp., rispettivamente, 115-116 e 117-121.

<sup>66</sup> Nell'un caso, come racconta Machiavelli, i partigiani dei Medici «sforzarono i sacerdoti a celebrare il divino uffizio»; in pratica, ricorsero a metodi violenti pur di obbligare i sacerdoti a celebrare atti liturgici nonostante l'interdetto. Cfr. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, cit., VIII, XI, p. 299. Nell'altro, uno studio sui registri doganali romani dimostrerebbe come gli scambi commerciali con Roma non cessarono mai del tutto. Solo nei mesi di luglio e di agosto del 1478 non vennero effettuati sdoganamenti per i Fiorentini, mentre già a settembre risultano importazioni per il banco dei Salutati e per gli eredi di Filippo Argenti e Benedetto Tornaquinci, mentre l'assenza dal 1479 al 1483 di registrazioni a nome dei Medici o dei Pazzi potrebbe far pensare all'uso di prestanome. Cfr. M. AIT, *Mercanti e stranieri a Roma nel secolo XV nei registri della dogana di terra*, in «Studi romani», 35, 1-2 (1987), pp. 12-30.

Nel preparare la sua reazione intellettuale, il Magnifico affidò il compito di replicare alle accuse sistine che avevano infangato, di fronte al mondo intero, l'onore e la dignità di Firenze e dei Medici, ad alcuni fra gli esponenti più in vista della cultura cittadina – e non solo –, letterati e giuristi. Nacque, così, un gruppo di testi, tutti rigorosamente affidati al formidabile veicolo divulgativo della stampa, che trattarono della congiura, variamente articolati, ma fra loro omogenei. Alcuni già sono emersi nei paragrafi precedenti, come il *Coniurationis Pactianae Commentarium* di Agnolo Poliziano<sup>67</sup> e la *Florentina Synodus* del vescovo di Arezzo Gentile Becchi<sup>68</sup>. E non poteva certo sottrarsi a questa mobilitazione culturale voluta dal Magnifico, quel Bartolomeo Scala – già a noi noto<sup>69</sup> –, Cancelliere della Repubblica, non fosse altro per debito di gratitudine nei riguardi della casa dominante su Firenze e sul suo territorio, che tanta parte aveva avuto nella sua promozione politica e sociale.

Già nella concitazione dei giorni immediatamente successivi alla congiura, lo Scala, per le ragioni legate al suo ufficio, dovette curare tutta l'elaborazione epistolare che la diplomazia e gli organi di governo fiorentini misero in atto per controbattere alle censure papali e divulgare al più presto una versione ufficiale del tragico agguato nella cattedrale costato la vita a Giuliano de' Medici. Fu, pertanto, lui a redigere, il 21 luglio 1478, la violenta e sarcastica missiva in risposta alla bolla di scomunica dello scorso 1° giugno e con la quale la Signoria comunicava il netto rifiuto di bandire dalla città Lorenzo così come preteso da Sisto IV.

---

<sup>67</sup> L'opera – che abbiamo largamente utilizzato per ricostruire i due momenti dell'infrazione politica e della risposta repressiva – fu stampata dal tipografo Niccolò di Lorenzo della Magna nello stesso 1478 ed è, chiaramente, basata sul classico sallustiano *De coniuratione Catilinae*.

<sup>68</sup> L'opera, che costò al suo autore la mancata elevazione al cardinalato, racconta di un ipotetico sinodo, cioè della convocazione del clero toscano che, alla presenza dell'imperatore Federico III e del re di Francia Luigi XI, avrebbe dovuto tenere una riunione nel Duomo di Firenze con l'obiettivo di promuovere un Concilio che avesse l'autorità di condannare Sisto IV e rimuoverlo dal soglio di Pietro. È un vero e proprio atto di accusa in risposta alla bolla papale che, sfruttando certi particolari desunti dalla confessione del Montesecco argutamente intrecciati con colti riferimenti biblici e classici, descrive il pontefice come «diaboli vicarius», come l'incarnazione perfetta di tutti i vizi della Chiesa di Roma: nepotismo, uso indebito dei poteri papali, simonia, sperpero dei beni ecclesiastici. Come il *Commentarium* del Poliziano, pure la *Florentina Synodus* veniva stampata a Firenze dallo stesso Niccolò di Lorenzo della Magna, sempre nel 1478.

<sup>69</sup> Vedi retro Capitolo VI.

Il documento è interessante soprattutto laddove il Cancelliere tenta la basilare assimilazione tra la conservazione del pacifico e quieto stato della *civitas-respublica* di Firenze e la difesa della persona del Magnifico, garante indiscusso e indiscutibile di quella conservazione<sup>70</sup>. La Repubblica ha agito per difendere se stessa dagli attacchi di quanti volevano attentare alla sua sicurezza colpendone il principale responsabile:

Tu vuoi che noi cacciamo Lorenzo de' Medici dalla città, e che dobbiamo farlo perché questa è la tua volontà e per due ragioni, soprattutto, che hai indicato nelle tue lettere: primo, che egli è un nostro tiranno; secondo, che egli è un nemico del bene comune e della religione cristiana. Valutata la faccenda, ribattiamo, per prima cosa, alla tua prima ragione, ponendoti questo interrogativo: saremo noi liberi una volta cacciato Lorenzo, se Lorenzo sarà stato cacciato per tuo ordine? Le tue lettere affermano il contrario, che, sebbene promettano libertà, dandoci degli ordini, ce la strappano via; così, vogliamo, noi, sollevarti da questa fatica, noi che abbiamo imparato a cacciare da soli i cittadini malvagi e tiranni e a governare la nostra Repubblica senza minacce. Pensa un poco alle cose tue, Beatissimo Padre, te ne preghiamo, preoccupati delle faccende che attengono a questa santissima sede pontificia. Tu chiami a gran voce Lorenzo tiranno, ma noi e il nostro popolo possiamo provare che lui è il difensore della nostra libertà e, con lui, gli altri che tu accusi, e tali li definiamo, con un'unica voce, pronti, in qualunque situazione a mettere in gioco tutto per la salute di Lorenzo de' Medici e degli altri cittadini, perché nessuno di noi dubita che nella salute di Lorenzo risiedano pure la salute pubblica e la libertà<sup>71</sup>.

L'11 agosto, pochi giorni dopo la formalizzazione delle esecuzioni sommarie dei principali responsabili della congiura (4 agosto) – sotto forma di provvedimenti punitivi deliberati dagli Otto e traslati in sentenza dal Podestà Matteo Toscano –, lo Scala, sempre in qualità di Cancelliere, controfirmò e sigillò la famosa *Excusatio Florentinorum*. È una lettera potente, indirizzata all'imperatore Federico III e al re di Francia Luigi XI come potenziali alleati nella battaglia da combattersi in difesa della «publica Christianae Religionis» indegnamente rappresentata da Sisto IV, che, attorno alla confessione resa da Giovanni Battista conte di Montesecco, costruisce la versione ufficiale degli eventi fornita dalla Repubblica fiorentina. La scelta cadde sulle dichiarazioni del Montesecco – che occupano più di metà dello scritto – perché rivelavano chiaramente il diretto coinvolgimento del pontefice e della sua cerchia nella preparazione della congiura:

---

<sup>70</sup> Il testo del documento è edito in E. FRANTZ, *Sixtus IV. und die Republik Florenz*, Regensburg, 1880, pp. 225-229.

<sup>71</sup> Ivi – originale in latino –, pp. 225-226.

E dicendoli io [Montesecco], presente el Conte et l'Arcivescovo: «Padre Sancto, queste chose se potranno farsi mal fare senza morte de Lorenzo et de Giuliano, e forse degli altri»; Sua Sanctità me disse: «Io non voglio la morte de niun per niente, perché non è offitio nostro a consentire alla morte de persona; e bene che Lorenzo sia un villano e con noi se porte male, pure io non vorria la morte sua per niente, ma la mutatione dello Stato sì. Et el Conte respuose: «Se farà quanto se poderà, acciò non intervengha; pur quando intervenisse, la Vostra Sanctità, perdonerà bene a chi el fusse». El Papa respuose al Conte e disse: «Tu sei una bestia; io te dico: non voglio la morte de niuno, ma la mutatione de lo Stato sì. E così te dico, Giovanbaptista, che io dessidero assai che lo stato di Fiorenza se mute, e che se leve delle man de Lorenzo, che ell'è un villano et uno cattivo homo, et non fa stima de noi: e tucta volta ch'e' fosse for de Fiorenza lui, farissimo de quella Repubblica quello varissimo, et seria a un gran preposito nostro»<sup>72</sup>.

La Signoria, tanto con la lettera del 21 luglio quanto con la *Excusatio Florentinorum* dell'11 agosto, entrambe redatte dal Cancelliere della Repubblica Bartolomeo Scala, si era limitata all'invettiva generica, senza controbattere alle obiezioni delle censure papali con argomenti tecnicamente solidi ed efficaci. Presto, tuttavia, divenne sempre più chiaro che circoscrivere la controffensiva ai soli toni retorici e propagandistici sarebbe stato insufficiente e fallimentare. La bolla muoveva un'accusa pesantissima, la lesa maestà, tale da non consentire pericolosi vagheggiamenti: «occorreva una istantanea, decisa levata di scudi, un ristabilimento deciso dei confini violati»<sup>73</sup>. La scomunica e l'interdetto di Sisto IV erano provvedimenti giuridici in piena regola; dunque, bisognava reagire brandendo le stesse armi impugnate dalla Santa Sede: le armi della perizia tecnica. Fu così che la Signoria, di concerto ovviamente con Lorenzo, reclutò un drappello di giuristi perché dimostrassero, attraverso buone e solide argomentazioni, che le misure adottate dal papa erano invalide.

L'attenzione particolare che Lorenzo rivolse al ceto dei giuristi è nota e risale alla fondazione dello Studio generale della Repubblica fiorentina presso una fra le città più

---

<sup>72</sup> Il testo della *Excusatio Florentinorum* è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 167-181. La lettera, di cui sembra sia andato perduto l'originale, fu quindi stampata dal tipografo di sempre, Niccolò di Lorenzo della Magna, adespota e anepigrafe, conoscendo un'immediata ed amplissima diffusione per evidenti scopi propagandistici. Si noti che la stessa confessione del Montesecco fu opportunamente rimaneggiata dallo Scala, che ebbe cura di estromettere dal verbale delle dichiarazioni i nomi di Ferdinando d'Aragona e Federico da Montefeltro, il cui coinvolgimento avrebbe compromesso le future mosse diplomatiche di Lorenzo.

<sup>73</sup> E. SPAGNESI, *In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, a cura di R. Fubini, Pisa, Pacini Editore, 2003, vol. III, p. 1242.

importanti per la conservazione del Dominio, Pisa, nel dicembre del 1472<sup>74</sup>. Il trasferimento dello Studio da Firenze a Pisa è un'operazione che presenta più di un punto di contatto con la costruzione e il consolidamento dello Stato territoriale fiorentino, riservando al centro, alla Dominante, la gestione del sapere e della formazione della futura classe dirigente. Finanziariamente, lo Studio poteva disporre di un massimo di seimila fiorini per anno, che venivano amministrati direttamente dal camerlengo generale delle gabelle di Pisa. Questo importo, previsto costante per un periodo di cinque anni, era la somma di quanto ricavato, annualmente, dall'Arte della Lana e dagli allumi di Volterra – città ridotta all'obbedienza proprio nel 1472<sup>75</sup> – per quattromila fiorini, dai fitti delle pasture che erano dei Volterrani per settecento fiorini e dal Monte di Firenze per il rimanente<sup>76</sup>. L'altro profilo di accentramento e, quindi, di costruzione della statualità, è quello magistratuale, nel senso di riservare a Firenze la designazione dei Cinque Ufficiali dello Studio che curassero il governo dello Studio medesimo, provvedendo a questioni di carattere non solo accademico, ma anche economico-finanziario<sup>77</sup>. Di questa magistratura fece parte lo stesso Lorenzo<sup>78</sup>.

Tanto premesso, disponiamo di un numero importante di fonti che riferiscono della difesa legale del Magnifico. Muovendo dagli autori più antichi, esiste una lettera di Gentile Becchi, in cui il vescovo di Arezzo suggeriva al segretario di Lorenzo Niccolò Michelozzi di far scegliere – a Lorenzo – «due o tre canonisti», la cui consulenza tecnica permettesse «non ci fare nelle deliberazioni della ragione torto»<sup>79</sup>. Le *Istorie fiorentine* di Scipione Ammirato raccontano che i *consilia* furono resi da Bartolomeo Sozzini,

---

<sup>74</sup> Cfr. SPAGNESI, *In difesa del Magnifico*, cit., p. 1236.

<sup>75</sup> Vedi retro Capitolo VII.

<sup>76</sup> Cfr. *Statuti dell'università e studio fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII seguiti da un'appendice di documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII*, pubblicati da A. Gherardi, Bologna, Forni Editore, 1973, p. 274. Cfr. pure G. SILVANO, *Stato, territorio e istituzioni: lo studio generale a Padova, Pavia e Pisa al tempo di Lorenzo il Magnifico*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, cit., vol. III, pp. 989-990.

<sup>77</sup> *Statuti dell'università e studio fiorentino*, cit., pp. 274-275: «Disputisi per detto studio, pel Consiglio del Cento, Gli Ufficiali [...] Habbino e detti uficiali [...] pienissima auctorità circa lo eleggere de' doctori et altri che habbino a leggere nello studio a Pisa [...] di potere fare gli stantiamenti a quelli che havessino a leggere [...] et spendere quello che fussi necessario per le spese di tale ufficio».

<sup>78</sup> L'elezione è del 15 marzo 1473 come risulta da ASF, Tratte, 82, c. 49. Il documento è trascritto in A.F. VERDE, *Lo studio fiorentino 1473-1503, Ricerche e documenti*, Firenze, Olschki, 1973, vol. I, pp. 273-274.

<sup>79</sup> BNCF, Fondo Ginori Conti, 29, 81, n. 3421854. Il passaggio della lettera, del giugno-luglio 1478, è citato in FUBINI, *Federico da Montefeltro e la congiura dei Pazzi: immagine propagandistica e realtà politica, in Italia quattrocentesca*, cit., pp. 264-265, nota n. 34.

Francesco Accolti, Lancellotto Decio, Bulgarino Bulgarini, Andrea Barbazza, Filippo della Cornia, e «da altri grandi canonisti e teologi»<sup>80</sup>. Gli storici ed eruditi del Settecento Angelo Fabroni e Lorenzo Pignotti ci dicono che sette giuristi e altri scrissero in difesa del Magnifico<sup>81</sup>. Perfino Savigny, nella *Storia del diritto romano nel Medioevo*, ricorda il *consilium* di Francesco Accolti sulla congiura<sup>82</sup>.

Di questi *consilia*, pochi hanno goduto di circolazione a stampa: si tratta di quelli dell'Accolti<sup>83</sup> e del Sozzini<sup>84</sup>, cui vanno aggiunti quello del collegio fiorentino dei giuristi<sup>85</sup> e quello del giurista pavese (d'adozione), estraneo allo Studio di Pisa, Girolamo Torti<sup>86</sup>. I pareri formulati da tutti gli altri *doctores* che le fonti richiamate menzionano sono, indubbiamente, rimasti inediti. Se anche di questi *consilia* fossero esistite delle edizioni a stampa, di certo non sarebbero sfuggite a quell'incredibile «guida al labirinto

---

<sup>80</sup> S. AMMIRATO, *Istorie fiorentine*, Firenze, Marchini e Becherini, 1826, vol. VIII, p. 119.

<sup>81</sup> FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. I, pp. 80-81: «Consuluerunt itaque homines qui Pontificii juris scientia excellere putabantur, Bartholomaeum Soccinium, Bulgarium Bulgarinum, Lancellottum Decium, Andream Panhormitam, Petrum Philippinum Cornium, Franciscum Accoltum, cui Aretini cognomen fuisse diximus, aliosque quid sibi faciendum esse censerent».

<sup>82</sup> F.C. von SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1816, VI, 328-341, p. 332.

<sup>83</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacqua, et socios, 1572, cons. 163, cc. 174 e ss. L'Accolti lavorò al *consilium* mentre si trovava ad insegnare a Siena. Nello scriverlo, stava quasi per rimetterci la pelle. È lui stesso a raccontare, in una lettera del 4 novembre 1478 indirizzata al Magnifico, di aver corso il pericolo di essere arrestato e consegnato al duca di Calabria; così aveva chiesto l'ambasciatore napoletano del duca ai magistrati senesi. Il giurista aretino non ha dubbi che l'ordine di cattura fosse da ricondurre al lavoro di consulenza svolto mesi addietro per lo stesso Lorenzo – e, invero, il suo *consilium* è scritto con un linguaggio non privo, in taluni passaggi, di pungente sarcasmo nei confronti di Sisto IV. I governanti senesi, tuttavia, non avevano ceduto alle pressioni e di questo, dice al Magnifico, bisognava essere loro sommamente grati. Poco dopo, nella primavera del 1479, Francesco Accolti cominciò ad insegnare nello Studio pisano. Il testo della lettera è edito in FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 135-136.

<sup>84</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, a cura di Hieronymi Zanchi, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1580, cons. XX, cc. 23 e ss. Il parere del Sozzini è preceduto da un interessante paragrafo introduttivo, scritto per lui con una forte caratterizzazione retorica dall'amico Agnolo Poliziano, che racconta dello stato d'animo con cui il giurista senese si accingeva a svolgere il proprio lavoro di consulente. Egli confessa, infatti, di essersi accostato alla vicenda con non poca titubanza; primo, per taluni suoi limiti conoscitivi in materia di diritto canonico; secondo, perché nessun cristiano può permettersi di mettere in discussione il potere del papa, pena l'accusa di essere un eretico. Dichiarò, quindi, di aver, ciò nonostante, vinto l'originaria perplessità e di aver, alla fine, accettato l'incarico, se non altro per onorare il grosso debito di riconoscenza verso i Fiorentini, per i quali da tanti anni insegna, con ottima retribuzione, diritto civile e poi perché lui, come nessun altro, non riesce a restare indifferente all'immagine di un uomo religioso, pio e giusto, quale è Lorenzo de' Medici, così indebitamente diffamato e perseguitato (Ivi, cc. 26-27).

<sup>85</sup> Ivi, cons. XXI, cc. 33 e ss.

<sup>86</sup> *Consilia seu Responsa D. Antonii de Butr. Bonon.*, a cura di Gasparis Caballini, Accessit Hieron. de Tortis pro Republ. Florent. Consilium unicum, Venetiis, apud Christophorum Zanettum, 1575, cc. 275 e ss. Girolamo Torti fu allievo di Giasone del Maino.



giuridico dell'età moderna»<sup>87</sup> che sono le *Practicae Conclusiones* di Domenico Toschi<sup>88</sup>. Nella sezione dell'opera appositamente dedicata a Firenze, il Toschi fa soltanto i nomi del Torti, del Sozzini, dell'Accolti e del collegio fiorentino dei giuristi<sup>89</sup>.

Quasi sicuramente, Lorenzo ricevette i *consilia* richiesti sul finire dell'estate del 1478. Lo testimoniano alcune evidenze documentarie. Nei Protocolli del carteggio di Lorenzo è registrato al 14 agosto 1478 l'invio a Bartolomeo Sozzini di «una copia del suo consiglio, perché lo soscriva, e faccine fare tre o quattro copie, e tutte le auscentichi con la suscrizione e suggello. Simile facci fare a messer Antonio Cocchi, perché s'anno a mandare in diversi paesi»<sup>90</sup>. La fonte è preziosa, oltre che per la datazione del *consilium* del giurista senese, anche perché tira in ballo, nella vicenda della difesa legale del Magnifico, un autore estraneo a tutti gli elenchi consultati finora: si tratta di Antonio Cocchi Donati, fiorentino, legatissimo ai Medici, insegnante di diritto canonico a Pisa dall'apertura dello Studio nel 1472 fino al 1490 (morì l'anno seguente). Assai poco è rimasto – o, almeno, poco è stato recuperato finora – della produzione scientifica del Cocchi che, certamente, data la sua lunga attività accademica, dovette essere più abbondante<sup>91</sup>.

Tornando al Sozzini, egli rimandò tre copie autenticate insieme con l'originale perfezionato<sup>92</sup>. Il materiale fu inviato a Lorenzo da Pistoia – sede di emergenza dello

---

<sup>87</sup> Cfr. ASCHERI, *Le Practicae Conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale*, a cura di A. de Benedictis e I. Mattozzi, Bologna, CLUEB, 1994, pp. 613-630.

<sup>88</sup> *Practicorum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum Dominici TT.S. Onuphrii S.R.E. presbyt. card. Tuschi*, tomus primus-octavus, Romae, ex typ. Stephani Paulini, 1605 e ss.

<sup>89</sup> *Conclusio CCCCII*, lettera F, *Florentinorum facta et alia notabilia*, c. 978, n. 52: «Archiepiscopum Pisanum suspendi fecerunt Florentini, quia coniuraverat, et seditionem fecerat in civitate contra Laurentium de Medicis, et ideo Sixtus IV. supposuit civitatem interdicto ecclesiastico, et privavit eam Episcopatu. Super quo facto ad favorem Florentinorum quod iniuste fuerint declarati interdicti, et excommunicati, consuluit Hieronymus Tortus consil. posito post cons. Anto. de Butr. et Curt. Senior cons. 20. quod est Socini, et consilio 21, quod est Collegii Doctorum Florentiae, et Franc. Aret. consil. 163. qui omnes concorditer tenent, quod excommunicatio fuit iniusta, quia non servatis servandis, et non probatis probandi, ut videri possunt».

<sup>90</sup> Il documento è citato in VERDE, *Lo studio fiorentino*, cit., vol. IV, 1, p. 302.

<sup>91</sup> Restano solo alcuni *consilia* nei codici Magliabechiano XIX, 188 e 202 della BNCf e nei ms. 701 e 704 della BUPi (cosiddetti Roncioni 22 e 25, inventariati con i nn. 691 e 694 in G. Mazzatinti, *Inventari*, XXIV) e alcune *repetitiones* nel ms. E 61 della Biblioteca comunale di Perugia.

<sup>92</sup> ASF, MAP, 31, c. 210, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

Studio pisano a causa di un'epidemia di peste – il 24 agosto, come attesta il passaggio di una lettera di Agnolo Poliziano, amico del giurista senese<sup>93</sup>.

Un'altra notizia preziosa proviene da una lettera, datata 20 agosto, con la quale Lorenzo scriveva all'ambasciatore a Milano, Girolamo Morelli: «parendovi da fare consigliare sopra alla bolla a qualche altro doctore, si rimette a voi, ma questo Torto è di più reputazione che alcuno altro sia costì»<sup>94</sup>. Questo significa che risale a quella data quantomeno l'idea del Magnifico di affidare l'incarico consulente al pavese Girolamo Torti.

I pareri dei tre maestri (Accolti, Sozzini, Torti) possono ritenersi, in un certo qual senso, sinottici, nel senso che tutti e tre condividono, dettaglio più dettaglio meno, la medesima gamma di argomenti. È molto probabile che fosse stato fatto circolare un canovaccio, una sorta di *consilium* modello sul quale avrebbero poi dovuto lavorare, incartamenti processuali alla mano, i *doctores* interpellati. Possiamo, facilmente, ipotizzare che queste linee-guida fossero quelle indicate nel parere steso dal collegio fiorentino dei giuristi. E chissà se a farne parte non ci sia stato qualcuno di quei giureconsulti i cui pareri sono a tutt'oggi rimasti inediti, e cioè i vari Lancellotto Decio, Bulgarini, Barbazza, Della Cornia, Cocchi Donati<sup>95</sup>.

I giuristi si concentrano, innanzitutto, sull'istruttoria del processo intentato dal pontefice nei confronti di Lorenzo, della Signoria e degli Otto di Guardia. Il loro proposito è dimostrare l'erronea ricostruzione dei fatti posta alla base della scomunica e dell'interdetto. Al pontefice sono, infatti, state date informazioni non veritiere; è dovere di ogni buon giurista impedire che il diritto nasca dalla menzogna<sup>96</sup>. L'ingiustizia così

---

<sup>93</sup> FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, p. 183: «Magnifici mi patrone [Lorenzo] [...] Per costui vi mando e consigli di Messer Bartolommeo Sozzini. Holli sollecitati a ogni hora, et trovato li scriptori; et elli ancora vi ha usata diligentia somma. Ma non si è potuto far più presto [...]».

<sup>94</sup> *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. III, pp. 181 e ss.

<sup>95</sup> Ipotesi, questa, altamente suggestiva, già avanzata ma non sviluppata in K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, California, University of California Press, 1993, p. 241, nota n. 12.

<sup>96</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XXI (*consilium* del collegio), c. 34, n. 4: «Sed praedictis non obstantibus contrariam partem credimus de iure veriolem. In qua examinanda placuit prius considerare narrationes Pontifices in pluribus locis propter falsas forte suggestiones aliqua contra veritatem expressisse, et in nonnullis plura, quae ad excusa afferti casus conferebant, pre terminisse, de quibus singulis utili erit attingere, ne ex falso facto falsum ius oriatur». Ivi, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 29, n. 24: «Potest etiam nullitas sententiae demonstrari etiam alea via valet quia multa fuerunt per falsitatem suggestam et

come l'invalidità delle censure sistine è attestata dall'analisi dei crimini attribuiti agli accusati, sia pregressi che recenti. Pertanto, seguendo la scansione degli eventi tracciata da Sisto IV nella bolla *Iniquitatis filius*, i giuristi ripercorrono, uno ad uno, i misfatti del passato.

La prima offesa di Lorenzo consisteva nell'aver offerto appoggio alla ribellione di Niccolò Vitelli di Città di Castello. A tal proposito, i giuristi fanno due osservazioni. La prima: il papa aveva già in precedenza assolto Lorenzo da questa accusa e, giuridicamente, nessun crimine per il quale si è stati assolti può essere utilizzato per provarne un altro. La seconda: i Fiorentini erano intervenuti in difesa del Vitelli in forza di un accordo preciso che, oltretutto, aveva ricevuto l'approvazione della Santa Sede<sup>97</sup>. In particolare – come emerge, soprattutto, dal *consilium* del Sozzini – l'accordo siglato tra Lorenzo e gli abitanti di Città di Castello era stato approvato da Paolo II. Questo accordo prevedeva espressamente che i Tifernati erano sudditi dello Stato della Chiesa in alcune materie, ma non in altre. Di conseguenza, essi avevano il pieno diritto di invocare il soccorso militare dei Fiorentini, proprio in virtù di un patto stipulato fra le due città e validato in sede apostolica. Il papa non avrebbe potuto sciogliere questo vincolo arbitrariamente accusando di ribellione Lorenzo e la Repubblica di Firenze. Anzi, il pontefice era tenuto ad osservare l'accordo, come l'imperatore con la pace di Costanza<sup>98</sup>. Non solo. Il papa poté riprendere il controllo di Città di Castello grazie alle lettere che Lorenzo aveva scritto a Niccolò Vitelli nelle quali si invitava il condottiere a lasciare la città alla volta di Pisa. Pertanto, Sisto IV riaffermò la propria giurisdizione su Città di Castello assai più rapidamente di quanto avrebbe potuto fare senza l'intercessione del Magnifico<sup>99</sup>.

I giuristi proseguono, quindi, con lo spoglio delle censure papali prendendo in esame la sezione della bolla in cui Sisto IV accusava Lorenzo di aver supportato un altro atto di ribellione contro lo Stato della Chiesa, quello di Carlo Fortebracci a Perugia. È qui

---

multa tacita propter que fuit talis sententia promulgata prout demonstrabitur in quarta dubitatione, unde papa motus fuit ex falsis causis ad talem sententiam proferendam, et sic dicta sententia nulla censeri».

<sup>97</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 174, n. 1.

<sup>98</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 30, n. 36.

<sup>99</sup> *Ibidem*.

che Francesco Accolti non risparmia al pontefice avvelenate note di sarcasmo; le stesse che, probabilmente, gli fecero più tardi correre il rischio di essere arrestato dai Senesi e consegnato al duca di Calabria. Egli confessa tutto il suo imbarazzo a leggere le parole del papa in questa sezione, perché esistono lettere indirizzate a Lorenzo durante lo scorso settembre in cui Sisto IV aveva, anche in questo caso, sollevato il Magnifico da ogni responsabilità. Forse, affonda l'Accolti, il papa non ha sufficiente memoria degli accadimenti passati<sup>100</sup>. Soltanto la confessione resa da alcuni soldati catturati durante l'assedio di Montone lasciava intravedere una complicità del Medici con Fortebracci. Il Sozzini, tuttavia, puntualizza che la confessione resa da complici nel delitto realizza soltanto una piccola presunzione di colpevolezza, pure in caso di *crimen laesae maiestatis*. Ad ogni modo, dal momento che Lorenzo non era stato citato in giudizio, la confessione dei soldati restava priva di qualsiasi valenza<sup>101</sup>.

Il papa aveva, infine, accusato Lorenzo di aver offerto aiuto ad un altro nemico della Chiesa, Deifobo dell'Anguillara, e di aver assoldato dei pirati per la sua difesa. Sul punto, il Sozzini argomenta che per la sua difesa il Magnifico avrebbe potuto servirsi di pirati cristiani o non cristiani<sup>102</sup>.

I giuristi concludono il loro lavoro di spoglio dei misfatti passati definendo assurda la scelta del pontefice di mettere in collegamento fra loro crimini pregressi con quelli ora addebitati a Lorenzo e agli altri, per due ragioni. In primo luogo, perché le singole fattispecie sono state, tutte, interessate da documentati atti di remissione. Quindi, perché la regola generale di diritto vuole che il papa, in quanto attore, dimostri la avvenuta

---

<sup>100</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 176, n. 3: «Quinimo crimen quod infertur magnifico Laurentio de ribellione civitatis Perusini. Adeo manifeste refellitur ut erubescam vocem summi pontifices in hac parte. Nam ex litteris suis scriptis ad eundem magnificum virum de mense septembris proxime preteriti declaratur quod de crimine illo habet eum pro innocente et innoxio [...] unde ergo beatissime pater post paucos menses etiam multa et enormia crimina in eum congeris tu videris: Meum non est ponere os in celum. Hoc tantum dixerim in eo qui sedet in throno Dei et Christi eius non est satis honestum tanta varietate uti [...] apparet summum pontificem nam satis fuisse memorem preteritorum». Pure il Sozzini cita le lettere che il papa aveva inviato a Lorenzo sollevandolo da ogni responsabilità; cfr. *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XX, c. 30, n. 36.

<sup>101</sup> *Ibidem*: «Verumque et tertio loco negatur obsessum a militibus ecclesie Montonum adiutum fuisse a Laurentio et complicibus, etsi aliqui intercepte peditis contrarium asserant, quarta fides sit eis adhibenda nullus ignorat. Sunt enim hi participes criminis, qui etiam si essemus in crimine lese maiestatis vel etiam in aliis criminibus exceptis facerent tantum presumptionem quamdam [...] Nullam autem contra Laurentium et complices probationem examinati insciis ipsis et non citatis».

<sup>102</sup> *Ivi*, c. 30, n. 37.

commissione dei fatti criminosi e, ciò nonostante, barricandosi dietro il notorio, non ha fornito alcun elemento di prova in merito<sup>103</sup>. Ragionando *a contrario*, l'accusato è assolto se il suo accusatore non è riuscito a provare nemmeno una delle sue asserzioni<sup>104</sup>.

Dopo aver passato, così, in rassegna gli aspetti attinenti alle vicende precedenti alla congiura, i giuristi si concentrano sulla sezione più corposa della bolla di Sisto IV; quella dove si discute dei crimini commessi da Lorenzo e dagli altri accusati subito dopo l'agguato in Santa Maria del Fiore.

Il papa ha, innanzitutto, accusato Lorenzo, la Signoria e gli Otto di Guardia del sequestro culminato, poi, nel barbaro assassinio dell'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati. Nulla di più falso e menzognero, contrattaccano i *doctores*. Lorenzo, subito dopo l'aggressione nella cattedrale, era stato scortato a casa ferito per ricevere le dovute cure mediche e per diversi giorni non si era fatto vedere in giro<sup>105</sup>. Dunque, il Magnifico non poteva essere stato presente alla cattura e alla subitanea esecuzione del Salviati<sup>106</sup>. E tantomeno possono essere incolpati della tragica fine dell'arcivescovo gli altri accusati, e cioè il Gonfaloniere di Giustizia con i Priori e gli Otto di Guardia. Nessuno di loro ha dato l'ordine; l'arcivescovo è stato impiccato dalla folla inferocita accorsa a difendere la patria in pericolo<sup>107</sup>.

Allo stesso modo, nessuno degli accusati ha ordinato l'arresto e la detenzione del cardinale Riario. Anche perché non di detenzione si era trattato. Il giovane diacono, terrorizzato alla vista dell'attentato, era stato portato dagli Otto di Guardia in palazzo Vecchio per la sua incolumità personale e, fra l'altro, non forzosamente ma dietro sua

---

<sup>103</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 175, n. 1.

<sup>104</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 31, n. 38: «Unde concludo dici posse illud vulgare, actore non probante reum absolvi, unde ad ista que nec vera nec verisimilia probantur, digni non erant Lauren. et alii condemnari, sed absolvi per regulam».

<sup>105</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XXI (*consilium* del collegio), c. 34, n. 4.

<sup>106</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 176, n. 3: «ipse vulneratus et consternatus pavore ac dolore acerbissimo aut in sacrario maioris ecclesie inclusus aut certe domi intendens erat ad curationem proprii vulneris de quo ob veneni suspicionem vehementissime erat sollicitus [...] Credo facile probari posse non fuit presens Laurentius quando archiepiscopus fuit suspensus, quinimo hoc tunc penitus ignoravit».

<sup>107</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XXI (*consilium* del collegio), c. 34, n. 4.

espressa richiesta<sup>108</sup>. Era stato, perfino, ricevuto nella stanza del Gonfaloniere e trattato con tutti gli onori<sup>109</sup>. Sia l'Accolti che il Sozzini tirano fuori un'ultima ragione che giustifica l'atteggiamento assunto dagli Otto e dagli altri nei riguardi del cardinale Riario; e cioè che il magistrato degli Otto tratteneva il giovane per impedire che potessero essere fatte delle ritorsioni sui mercanti fiorentini in Roma e sui loro affari<sup>110</sup>.

In punto di diritto, quanto alla cattura e all'impiccagione dell'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, i giuristi escludono l'applicabilità del canone *Si quis suadente diabolo*, che comminava la scomunica automatica a quanti usassero violenza sugli ecclesiastici<sup>111</sup>. Due decretali del *Liber Extra*, la *Quem non ab homine e la Perpendimus*<sup>112</sup>, chiarivano infatti che il privilegio di quel canone non arrivava al punto di coprire i chierici colti in armi, e perciò in abito non ecclesiastico, nell'atto di compiere un omicidio. Ebbene, quando fu catturato dentro palazzo Vecchio, l'arcivescovo Salviati non indossava l'abito clericale ed era per di più armato. Era stato fermato dalle guardie dei Signori nell'atto di impadronirsi del palazzo, sede del governo della Repubblica di Firenze, con in mano il gonfalone della giustizia. Dunque, non si trattava di un uomo di Chiesa, ma di un ribelle che sta fomentando una sedizione; come tale, poteva essere ucciso senza per questo incorrere nella scomunica<sup>113</sup>.

A questo discorso, l'Accolti in particolare aggiunge altri due argomenti. In primo luogo, i Fiorentini accusavano l'arcivescovo di aver addirittura assoldato dei sicari per assassinare Lorenzo, violando platealmente il diritto canonico. Si cita, quindi, la decretale *Pro humani* che permetteva a qualunque cristiano di uccidere impunemente chiunque

---

<sup>108</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XXI (*consilium* del collegio), c. 34, n. 4 : «Non enim captus fuit dominus cardinalis, sed ab octo viris volens et rogans ad palatium deductus est ne a populo propter vehemens iudicium quod contra eum de conscientia cedens in Julianum et de seditione laborabat offenderetur. Et ita cum fuisse honorificentissime tractatum in dicto palatio littere dicti cardinalis ad pontificem et actio gratiarum nomine pontificis ab apostolico nuncio exposita manifestissime testantur [...] Ait praeterea petenti sibi per legatum liberatione Cardinalis fuisse contumaciter denegatam, inspiciantur scripture responsionis nostre quam ne falsa fieret relatio in scriptis dedimus».

<sup>109</sup> Ivi, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 32, n. 46.

<sup>110</sup> Ivi, c. 32, n. 59; *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 178, n. 21.

<sup>111</sup> C. XVII qu. 4 nell'edizione Friedberg del *Corpus Iuris Canonici*, I, p. 282.

<sup>112</sup> X 5.39.14 e X 5.39.23 nella medesima edizione, II, pp. 893-894 e 897.

<sup>113</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Resonsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 177, n. 16.

avesse pagato dei sicari<sup>114</sup>. Ora, il principale atto di accusa di Firenze nei confronti di Sisto IV – già lo abbiamo detto – si basava sulle dichiarazioni rese in confessione – non si sa quanto spontaneamente o meno – da Giovanni Battista conte di Montesecco. Un recente studio ha fatto emergere un singolare documento che fa da elemento di riscontro al *consilium* dell'Accolti allorquando egli asserisce che i Fiorentini accusavano l'arcivescovo Salviati di aver pagato qualcuno per assassinare Lorenzo de' Medici. Si tratta di una lettera che Giuntino Colucci da Pistoia, commendatario della Badia di San Godenzo (in territorio fiorentino, sulla strada per Forlì), indirizza al segretario particolare del Magnifico Niccolò Michelozzi, il 30 agosto 1478, quando la macchina repressiva praticamente manovrata dal magistrato degli Otto di Guardia era ancora a lavoro. In questa missiva, il Colucci rivela un particolare importantissimo che, stranamente, non si trova riportato nella confessione del Montesecco: e cioè che Sisto IV avrebbe promesso al suo fedele servitore, come premio per l'uccisione del Medici, la signoria su Sassoferrato, terra marchigiana posta sotto la giurisdizione della Chiesa:

Ho lecto la confessione di Giovanbaptista facta in forma et quella epistola dinanzi et parendomi comprehende quasi ad che effecto sia non dicesse per non esserne domandato o per qualche altra cagione. Id est che remuneratione lui haveva se mandava ad executione quello era ordinato facesse, la quale parte mi pare necessaria intendere et manifestare, acciò si dimostri che il papa non solamente era contento mutare lo stato di Firenze per satisfare ali appetiti del conte Hyeronimo, ma etiam consentiva alienare le terre della Chiesa et suscitare in la Marcha novi tyranni<sup>115</sup>.

L'aspetto enigmatico della questione è perché questo dettaglio che Giuntino Colucci comunicò al segretario di Lorenzo non trapelò e, soprattutto, non fu speso a fini processuali. Quella della remunerazione al conte Montesecco sarebbe stata, infatti, la prova delle prove del diretto coinvolgimento del pontefice nella congiura. L'autore del suddetto studio spiega che «rivelare che Montesecco [...], il nobile e sincero soldato di animo ingenuo, che si era rifiutato di uccidere Lorenzo in chiesa per timore di commettere un sacrilegio commissionato dal papa, aveva una motivazione ulteriore – un premio –

---

<sup>114</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 177, n. 16.

<sup>115</sup> BNCF, Fondo Ginori Conti, 29/27, c. 32/63. Il testo integrale della lettera è riprodotto, e studiato, in appendice (1) a M. SIMONETTA, *L'enigma Montesecco: una nuova scoperta sulla congiura dei Pazzi, Sisto IV e i novi tyranni*, in «Roma nel Rinascimento» (2014), pp. 279-298.

rischiava di compromettere la sua immagine e la sua credibilità di testimone reo e confesso, che aveva accettato l'infame incarico solo perché era un fedele servitore del papa. Siccome sulla sua confessione si fondava l'edificio accusatorio contro Sisto IV e tutti gli altri congiurati, non era comunque interesse dei fiorentini pubblicare la notizia»<sup>116</sup>. È molto probabile che il giurista aretino facesse un velato riferimento proprio a questo dettaglio.

All'argomento della remunerazione, l'Accolti fa seguire – come dicevamo – un secondo argomento, quello per cui un chierico può essere assassinato se si è agito per legittima difesa. Pur riconoscendo che l'arcivescovo Salviati era stato impiccato senza processo, la sua morte trova giustificazione nel fatto che il prelado aveva fomentato una sedizione sanguinaria. E se ogni cittadino venisse meno al dovere primario di difendere la propria patria, le proprie sostanze, le proprie magistrature, i principali concittadini, da ogni attacco, la *civitas* perderebbe il grado di civiltà che le è proprio<sup>117</sup>.

Oltretutto, fa notare il Sozzini, nemmeno la città poteva incorrere nella scomunica minacciata dal canone *Si quis suadente diabolo*. L'arresto e l'impiccagione dell'arcivescovo, infatti, non erano stati preceduti da un atto deliberato dagli organi consiliari della città; erano stati, piuttosto, il risultato di azioni individuali e, come tali, non potevano andare ad inficiare l'intero corpo dei cittadini<sup>118</sup>. Per provarlo, aggiunge il Torti, è sufficiente consultare i registri consiliari della città<sup>119</sup>. Ma, anche a voler ammettere che i Signori siano responsabili dell'uccisione del Salviati, la città non può essere punita per le loro azioni; essi, infatti, non detengono la suprema e perpetua *iurisdictio* sulla città, che risiede, semmai, nel popolo<sup>120</sup>.

Lo stesso Torti nota, infine, che la decretale cui Sisto IV aveva fatto ricorso per giustificare l'interdetto su Firenze limitava specificamente il proprio ambito di

---

<sup>116</sup> SIMONETTA, *L'enigma Montesecco*, cit., p. 288.

<sup>117</sup> *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 178, n. 19.

<sup>118</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 32, n. 43.

<sup>119</sup> *Consilia seu Responsa D. Antonii de Butr. Bonon. Accessit Hieron. de Tortis pro Republ. Florent. Consilium unicum*, c. 100, n. 3.

<sup>120</sup> Ivi, c. 101, n. 4: «Sed priores et alii nominati in processu non habent iurisdictionem supremam nec perpetuam et insolidam, quia illa est penes populum sicut erat in populo Romano, antequam esset traslata in principem».



applicazione ai soli crimini contro i vescovi. Dal momento che Sansoni Riario era solo un cardinale diacono, le prescrizioni della decretale non sono applicabili al caso di specie<sup>121</sup>.

La migliore stoccata tecnica resta, però, quella con la quale i giuristi aggrediscono il tentativo, da parte della Curia romana, di utilizzare la teoria del notorio. Sisto IV, per giustificare la violazione, da parte sua, delle regole del processo ordinario e, in particolare, della citazione in giudizio degli accusati, aveva addotto che il crimine contestato fosse, appunto, notorio. Il papa si era basato soprattutto su quei passi del *Decretum* e del *Liber Extra* dove si tratta dei crimini manifesti, aggrappandosi al noto brocardo «in notoriis, iuris ordo est iuris ordinem non servare». Di regola, infatti, il difetto di citazione invalidava l'atto, rendendolo nullo. Tale principio di *ordo iudiciarius* ammetteva, tuttavia, quattro eccezioni: quando il principe agisce esercitando la sua *plenitudo potestatis*; quando il principe agisce per una giusta causa; quando il principe censura il comportamento di un proprio suddito; quando, appunto, il principe agisce sulla base di un crimine notorio<sup>122</sup>. Ma l'Accolti, il Sozzini, il Torti e i giuristi del collegio fiorentino hanno buon gioco nel dimostrare l'infondatezza dell'asserzione papale, insistendo molto sull'appartenenza della citazione, intesa come declinazione del diritto di difesa, allo *ius naturale* e delle genti, uno *ius* superiore che né il papa né l'imperatore possono infrangere a loro piacimento. Persino Dio, scrivono i giuristi, che è onnisciente e quindi sa perfettamente se l'accusato può difendersi o meno, citò Adamo e ascoltò le sue ragioni prima di condannarlo. Il Signore fece lo stesso con gli abitanti di Sodoma<sup>123</sup>.

Un'ultima notazione. Non si può non ravvisare più di uno sprazzo di modernità nello scontro che oppose Lorenzo de' Medici a Sisto IV, soprattutto se lo poniamo in parallelo con un altro conflitto teologico-giuridico memorabile che ebbe come teatro quel sorprendente «laboratorio politico-giuridico della modernità»<sup>124</sup> che fu, agli inizi già del XIV secolo, la Francia di Filippo IV il Bello quando, per tre lunghi anni, dal 1301 al 1303,

---

<sup>121</sup> *Consilia seu Responsa D. Antonii de Butr. Bonon. Accessit Hieron. de Tortis pro Republ. Florent. Consilium unicum*, c. 100, n. 2.

<sup>122</sup> *Francisci Curtii Senioris, Consilia*, cons. XXI (*consilium* del collegio), cc. 33-34, n. 3.

<sup>123</sup> *Ivi*, cons. XX (*consilium* del Sozzini), c. 29, n. 24. *Francisci Accolti iurisconsulti aretini, Consilia, seu Responsa*, cons. 163 (*consilium* dell'Accolti), c. 177, n. 15.

<sup>124</sup> GROSSI, *L'Europa del diritto*, cit., pp. 74-78.

entrò in contrasto con Bonifacio VIII. Anche in quell'occasione fu una battaglia combattuta con una produzione sovrabbondante di carte e coinvolgendo i migliori giuristi del tempo – oltre che l'autorità della Sorbona –, primo fra tutti Guillaume de Nogaret<sup>125</sup>.

L'altro profilo dal sapore autenticamente moderno è dato dal ruolo giocato dai giuristi in tutta questa vicenda. Un ruolo non da semplici spettatori, ma da attori, e attori consapevoli. La modernità della cosa sta nel fatto che è proprio del giurista nuovo, del giurista umanista – e, pure su questo fronte, la Francia ha svolto una funzione da battistrada innegabile –, che moltiplica i propri sforzi e i propri impegni di collaborazione con il principe e, quindi, con il potere politico. È lui che offre al principe le categorie e gli schemi ordinanti necessari a far svettare su degli elevati pinnacoli apparati pubblici e centralizzati sempre più saldi e robusti, che è chiamato a dare una giustificazione legale – come nel caso dei nostri *consultores* – all'avvio, spesso cruento, di un processo di instaurazione statale.

È il principe a tracciare il solco, ma sono i giuristi a portare a compimento il lavoro, secondo quella regola generale che sarà enunciata, molti anni più tardi, da Alexis de Tocqueville:

Se si studiasse attentamente ciò che è successo nel mondo da quando gli uomini serbano il ricordo degli avvenimenti, si scoprirebbe senza fatica che, in tutti i paesi civili, a fianco di un despota che comanda, si trova quasi sempre un giurista che legalizza e dà sistema alle sue volontà arbitrarie e incoerenti. All'amore generale e indefinito del potere che hanno i re, i giuristi congiungono il gusto del metodo e la scienza dei particolari di governo. I re sanno costringere momentaneamente gli uomini a ubbidire, i giuristi possiedono l'arte di piegarli, quasi volontariamente, ad una obbedienza durevole. I re forniscono la forza, i giuristi il diritto. I re si conducono al potere sovrano attraverso l'arbitrio, i giuristi attraverso la legalità. Dove queste due forze si incrociano, si stabilisce un dispotismo che lascia appena respirare l'umanità. Colui che ha solo l'idea del principe, senza quella del giurista, non conosce che una parte della tirannia. Bisogna riferirsi ad entrambi nel contempo per capire il tutto<sup>126</sup>.

---

<sup>125</sup> Quest'ultimo, cancelliere di Filippo il Bello, fu autore di vari scritti teorici che insistevano sull'autonomia del potere regio rispetto a qualunque altro potere; è considerato, insieme con Pierre Dubois, il fondatore della dottrina del regalismo, secondo la quale ciascun sovrano non ha superiori nel suo territorio; un concetto che nel XIV secolo cominciava a smorzare, a poco a poco, gli ultimi palpiti crepuscolari di idee e di entità fino a quel momento universali.

<sup>126</sup> A. de TOCQUEVILLE, *L'assetto sociale e politico della Francia prima e dopo il 1789 (1836)*, in Id, *Scritti politici*, Torino, UTET, 1969, vol. I, pp. 218 e ss.

## 5. Lo spettro del *crimen laesae maiestatis*.

Il cuore di tutti e quattro i *consilia* esaminati è, chiaramente, costituito da argomentazioni di taglio schiettamente canonistico, lasciando, viceversa, un poco offuscato il riferimento, comunque presente, al motivo della difesa della *respublica* minacciata<sup>127</sup>. In particolare, si è scelto di non reagire parlando lo stesso linguaggio del pontefice, contrapponendo *maiestas* a *maiestas*.

Quella di rimanere perfettamente all'interno della logica del diritto canonico, sottolineando l'applicazione corretta e coerente dell'esenzione ecclesiastica, era – sia chiaro – soltanto una delle tante soluzioni tecniche percorribili. Di certo, qualora si fosse deciso di impostare tutta quanta la strategia di difesa sul tema del *crimen laesae maiestatis*, le condizioni per farlo – se con successo o meno è un altro discorso – non sarebbero mancate, nonostante l'ambigua condizione istituzionale della Firenze quattrocentesca. A quel punto, di fronte alla potestà di reazione e di punizione dello Stato, l'immunità degli ecclesiastici invocata nella sua bolla dal romano pontefice sarebbe svanita automaticamente.

Innanzitutto, già subito dopo la congiura dei Pazzi, cominciò a farsi strada, tanto presso i loro protettori, quanto presso i loro clienti, l'affermazione del carattere maiestatico dei Medici come legittimi signori di Firenze. Lo testimonia, ad esempio, una lettera che il re di Francia Luigi XI indirizza, il 12 maggio 1478, ai Signori di Firenze – «aux Florentins» –, dove confessa il proprio sconforto per quanto accaduto a Giuliano e Lorenzo, che chiama addirittura cugini:

Luigi, per la gracia di Dio re di Francia. Carissimi et grandi amici, noi abbiamo di presente saputo il grande e inumano oltraggio, obbrobrio, ingiuria che, non e molto, furono fatte, tanto alle Vostre Signorie, come alle persone de nostri carissimi et amati cugini Lorenzo e Giuliano de' Medici et a loro amici parenti et servidori et allegati per quegli del banco, e delle alleganze de Pazzi, et così la morte del nostro detto cugino Giuliano de' Medici. Donde noi siamo stati et siamo così dispiacenti, come di cosa che ci potesse advenire, et, perciò, che lo onore vestro et il nostro v'è stato tanto grandemente offeso, et perché noi

---

<sup>127</sup> La patria era in pericolo e quindi era lecito agire così come si è agito. Addirittura, Girolamo Torti si spinge ad asserire che era stato doveroso giustiziare il Salviati con crudele rigore in quanto ciò era servito a lanciare un monito esemplare a tutti i cospiratori. Cfr. *Consilia seu Responsa D. Antonii de Butr. Bonon. Accessit Hieron. de Tortis pro Republ. Florent. Consilium unicum*, c. 105, n. 17.

reputiamo il detto oltraggio et la morte del nostro detto cugino Giuliano essere di tale effetto, che se fosse facto e commesso nella nostra propria persona, et per questo tutti i detti Pazzi crimosi lese majestatis, noi, che per niente vorremmo sofferire che la cosa restasse impunita, ma desideriamo di tutto nostro cuore ne sia fatto punitione e correzione, per exemplo di tutti gli altri [...]»<sup>128</sup>.

Sempre relativamente alla congiura dei Pazzi, possiamo intercettare un altro riferimento esplicito al *crimen laesae maiestatis* e, quindi, indirettamente, all'affermazione dell'identità maiestatica di Firenze e dei Medici come legittimi signori della città e del suo stato, nelle *Vitae nonnullorum fratrum beati Marie Novelle* di Giovanni Caroli<sup>129</sup>. Nella ricostruzione, impietosa, del domenicano Caroli, l'evento della congiura – del quale era stato testimone oculare in Santa Maria del Fiore – è l'esemplificazione nuda e cruda della perdita, da parte dell'intero ordine sacerdotale, di ogni prestigio morale e religioso. L'istituzione ecclesiastica tutta, ad ogni livello, dalle più alte sfere della Curia Romana agli strati più infimi dei chierici secolari, ha toccato il fondo della propria degradazione, macchiandosi del delitto di lesa maestà. Tra i principali istigatori della cospirazione anti-medicea, il potere ecclesiastico non si è fatto scrupoli nel calpestare le più elementari norme dell'*ordo iuris*, dal diritto canonico e civile a quello naturale e delle genti. Da lì, come in un crescendo di nefandezze, ha violato il duomo cittadino durante lo svolgimento dell'ufficio liturgico, con l'obiettivo preciso di eliminare fisicamente coloro che, effettivamente, reggono le sorti del governo della *civitas-respublica*, così da sovvertire l'*ordo* in ogni sua declinazione: civile, politico e religioso<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> ASF, Lettere esterne classe X, reg. 4, c. 145, edita in *Lettres de Louis XI roy de France*, publiées par Joseph Vaesen, Paris, Librairie Renouard, 1785, vol. VIII, p. 60. Fra l'altro, è interessante la coincidenza che Luigi XI subì un attentato appena pochi giorni dopo la congiura dei Pazzi. Il re di Francia fu così turbato da una simile coincidenza tanto da inviare in Italia, perché raccogliesse notizie sull'accaduto, il suo ministro Philippe de Comynes. L'episodio è menzionato in EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit., p. 92.

<sup>129</sup> Scritte tra il 1474 e il 1480 con la finalità urgente di denunciare la decadenza religiosa e monastica della Comunità domenicana fiorentina di fine Quattrocento, le *Vitae* sono una silloge di sette biografie di uomini illustri nella storia del convento fiorentino dalla sua fondazione, nella prima metà del Duecento, fino ai primi decenni del Quattrocento. Cfr. S.I. CAMPOREALE, *Giovanni Caroli e le Vitae Fratrum S.M. Novellae. Umanesimo e crisi religiosa (1460-1480)*, in «Memorie Domenicane», 12 (1981), pp. 141-268.

<sup>130</sup> Ivi, pp. 243-244: «Quid demum audacius aut pernitiosius fieri potuisset quam publicas civitatis edes invadere crimique lese maiestatis in semetipsos admittere, ac pacificum et tranquillum civitatis statum tanta sevitia perturbare ac totius pene Italie et christiane religionis honorem in dedecus et infamiam evocare?».

La strategia di contrapporre alla lesa maestà del pontefice la lesa maestà di casa Medici sarebbe risultata, forse, troppo azzardata e, difficilmente avrebbe retto ad una seria confutazione giuridica. I tempi non erano sufficientemente maturi, anche perché la *maiestas* avrebbe finito con l'imprimere un crisma di ufficialità ad un principato che, ancora cripticamente, voleva muoversi tra gli anfratti di strutture istituzionali gelosamente repubblicane.

A quel punto, però, sarebbe stata possibile un'altra strada: quella aperta dall'estensione che certa parte della giurisprudenza aveva, da qualche tempo, intrapreso dell'attributo maiestatico a tutta l'area dei detentori del potere in una città, e alla città stessa, di cui era perciò lesivo turbare l'*ordo*, l'ordine costituito<sup>131</sup>. Possiamo, fra l'altro, desumere la percorribilità consiliare di questa strada, con specifico riferimento a Firenze, da una voce del repertorio giurisprudenziale del Toschi: «Sebbene detenga il potere di fare Statuti, la città di Firenze non ha *maiestas*, come osserva, per il diritto comune, Baldo nei *consilia* 58 e 59. Di fatto, tuttavia, accade il contrario»<sup>132</sup>.

Alla luce di quanto osservato fin qui, non esistevano, quindi, particolari impedimenti alla spendibilità legale del *crimen laesae maiestatis*. Non è un caso, infatti, che poi, all'incirca un secolo più tardi, il giurista Giulio Claro (1525-1575), in un passaggio della sua *Practica criminalis*, alluda proprio alla drammatica vicenda dell'arcivescovo Salviati, per ammonire gli ecclesiastici a prendere le dovute distanze da azioni contro i principi secolari, perché questi ultimi, in base all'accusa di lesa maestà, avrebbero di fatto violato la generale regola di diritto canonico per cui il chierico non è *subditus* rispetto al potere politico laico e, di conseguenza, può commettere reato di lesa maestà soltanto nei confronti di un suo superiore ecclesiastico<sup>133</sup>.

---

<sup>131</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 221-224 e, con riferimento specifico alle realtà lombarde, CENGARLE, *Lesae maestà all'ombra del Biscione*, cit.

<sup>132</sup> *Practicorum conclusionum iuris*, cit., vol. VIII, *Conclusio CCCCII Florentinorum facta, et alia notabilia*, c. 976, n. 16: «Non tamen habet maiestatem civitas Florentiae, licet possit condero statuta; ideo crimen laesae maiestatis in ea non cadit de iure communi. Bald. cons. 58 et 59. lib. I. licet de facto servetur contrarium».

<sup>133</sup> *Iulii Clari, Receptorum Sententiarum Opera Omnia*, Francoforti, ex Officina Typografica Nicolai Bassei, 1596, *Practica criminalis*, V, *Laesae Maiest. Crimen*, n. 7 *Et quid in clerico?*, c. 72: «de facto principes seculares pluries servant contrarium: quia in hoc crimen, cum agatur de ipsorum vita aut statu, non solent clericos remittere ad iudices suos ecclesiasticos, sed ipsi per suos iudices illos examinari faciunt, et torqueri, et quandoque etiam suspendi, et possent forte principes et iudices seculares hoc facientes

Ciò nonostante, i giuristi chiamati a difendere Lorenzo, Firenze e le sue principali magistrature dalle censure papali optarono per le linee argomentative che abbiamo visto. Difficile risalire alle reali motivazioni di questa scelta. Di certo, se fosse stato intrapreso quale principale o esclusivo argomento di difesa, il *crimen laesae maiestatis* avrebbe, poi, più tardi, ostacolato e impedito le lunghe ed estenuanti trattative che, il 3 dicembre 1480, portarono alla pacificazione tra Firenze e il papa<sup>134</sup>. Forse, anche in conseguenza di quest'accomodamento dottrinario, che adombrava i profili di una presunta lesa maestà di Firenze e dei Medici, Sisto IV si decise, alla fine, a concedere l'assoluzione al Magnifico e alla città. Per l'occasione riparatoria, fu organizzata una solenne cerimonia<sup>135</sup>. La raggiunta pacificazione tra Firenze e il papa resta consegnata ad una circostanza iconografica assai singolare, che vede, nell'ottobre 1481, Sandro Botticelli, artista della cerchia medicea, che ricevette a suo tempo dagli Otto di Guardia la ragguardevole somma di quaranta fiorini d'oro per dipingere i ritratti infamanti dei congiurati dell'aprile 1478, realizzare nella Cappella Sistina, su incarico di Sisto IV, per il ciclo delle *Storie di Mosè*, tre riquadri. Uno di questi, raffigura la *Punizione di Core, Datan e Abiram*. Con la rievocazione dell'episodio veterotestamentario dei sacerdoti ebrei che avevano disobbedito all'autorità civile e a quella religiosa – che, rispettivamente, Mosè e Aronne avevano sul popolo di Israele – si voleva mostrare figurativamente a quale punizione potessero andare incontro i ribelli dell'autorità pontificia<sup>136</sup>. Ciò nonostante, può essere letta come segno dell'intervenuta distensione, la scelta di affidare la realizzazione del riquadro al fiorentino, e soprattutto, filo-mediceo Botticelli<sup>137</sup>.

---

excusari [...] caveant tamen in omne casu clerici, ne talibus se immisceant: quia licet haec conclusio sit de iure vera [ e cioè che il chierico non può commettere il crimine di lesa maestà nei confronti del potere politico laico perché non suddito], tamen principes seculares de facto servant contrarium, et in civitate Florentiae fuit alias propter hoc crimen suspensus quidam Archiepiscopus». Lo cita anche SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 231-232.

<sup>134</sup> Cfr. R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 268.

<sup>135</sup> Cfr. CARDINI-FRALE, *La congiura*, cit., p. 236: «la pergamena, scritta dal segretario apostolico Leonardo Grifo, uno dei maggiori intellettuali di Curia, fu letta come atto di riparazione simbolica dinanzi alle porte chiuse della basilica di San Pietro, dove due anni prima era stata affissa la bolla di scomunica».

<sup>136</sup> *Numeri* (16, I-35). Per la loro disobbedienza, i sacerdoti, insieme alle loro famiglie, erano stati inghiottiti dalla terra e consumati da un fuoco invisibile.

<sup>137</sup> Cfr. DE BENEDICTIS, *Abattere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, in «Rechtsgeschichte-Legal History», 11 (2007), pp. 76-93, in particolare, p. 76.

Non si può aggiungere altro ad un quadro di riferimento comunque incompleto, dal momento che ignoriamo le opinioni espresse, nei loro *consilia*, da tutti gli altri giuristi incaricati di prendere le difese del Magnifico e rimasti, a tutt'oggi, inediti. Sarebbe, ad esempio, interessante conoscere la posizione di Andrea Barbazza, il quale si era occupato specificamente del *crimen laesae maiestatis* in un parere – questo, sì, edito – ammettendone, fra l'altro, la configurabilità pure se commesso nei confronti di una città<sup>138</sup>.

Parimenti, sarebbe interessante accertare se anche Felino Sandei abbia espresso qualche opinione riguardo alla congiura. Mentre si trovava a Ferrara come insegnante di diritto canonico, nel 1474 fu chiamato da Lorenzo de' Medici a Pisa dove per tre anni tenne lezione percependo uno stipendio di cinquecento fiorini. L'interessamento del giurista reggiano alla vicenda fiorentina pare dimostrato da almeno un paio di circostanze: il ritrovamento, in un codice manoscritto feliniano, della scomunica di Sisto IV e della *Excusatio Florentinorum*; certe sue citazioni al *consilium* dell'Accolti in un suo parere<sup>139</sup>. Anche tutta una sua ricerca bibliografica sulla questione conciliare e sui fondamenti della potestà papale testimonierebbe, indirettamente, un certo interesse alla questione<sup>140</sup>.

Il lungo e tortuoso cammino verso la compiuta affermazione dell'identità maiestatica della *civitas-respublica* – con annesso un Dominio territoriale ormai ampio e capillarmente controllato, quantomeno nelle faccende attinenti alla conservazione del potere – e, insieme, del carattere maiestatico dei Medici come legittimi signori di Firenze, conobbe, insomma, un avanzamento deciso proprio in occasione della congiura dei Pazzi. Da adesso, sulla *maiestas* e sul connesso *crimen laesae maiestatis* sarebbe gravato il compito di sorreggere la recente, e ancora fragile, impalcatura statuale, difendendola da qualunque genere di minaccia, interna come esterna<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> *Andrae Barbatiae, Consiliorum sive Responsorum, Venetiis, 1581, IV, cons. 70, n. 3.*

<sup>139</sup> *Rodulphus X, De rescriptis* (c. 35, X, 1, 3), n. 41.

<sup>140</sup> Cfr. MONTORZI, *Taccuino feliniano. Schede per lo studio della vita e delle opere di Felino Sandei*, Montacchiello, Edistudio, 1984, pp. 37 e ss., 123 e ss. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. II, pp. 86-87.

<sup>141</sup> Fino a quel momento, la *maiestas civitatis* – come attributo riservato ai detentori del potere in città e alla città medesima – era apparsa, sebbene mai direttamente evocata, nelle scelte lessicali e nelle strategie repressive contemplate da talune rubriche del libro terzo degli Statuti del 1415 specificamente dedicate alla punizione dei crimini contro l'*ordo civitatis* (vedi retro Capitolo II). Con l'avvicendamento dei Medici agli

L'itinerario che marciava sicuro verso l'affermazione, soprattutto, del carattere maiestatico dei Medici compì un sorprendente balzo di qualità in occasione di una nuova congiura contro Lorenzo.

Non era trascorso tanto tempo da quando, il 28 dicembre 1479, Bernardo Bandini Baroncelli, l'ultimo dei personaggi coinvolti nella congiura dei Pazzi ad essere catturato, veniva consegnato alla giustizia sommaria degli Otto di Guardia e impiccato vivo alle finestre del palazzo del Bargello che, il 2 giugno 1481, Battista di Bardo Frescobaldi e Amorotto di Guido Baldovinetti furono arrestati a Firenze con l'accusa di aver complottato per assassinare Lorenzo e rovesciare così il dominio dei Medici sulla città e sul suo Stato<sup>142</sup>.

Gli atti istruttori fanno emergere, fin da subito, il ruolo preminente del Frescobaldi quale ispiratore di questa congiura. Erano a tutti noti i suoi legami con Lorenzo. Appena due anni prima aveva collaborato con lui per la ricerca e la cattura proprio del Baroncelli e, quindi, per il recupero dei beni dei Pazzi sulle piazze commerciali d'Oriente, soprattutto di Costantinopoli, perché confiscati. In ragione di questi servigi, il Magnifico in persona lo aveva fatto nominare console della nazione fiorentina a Costantinopoli<sup>143</sup>. Poi, però, i rapporti fra i due si incrinarono visto che, già dal 5 gennaio 1481, Leonardo Salvucci sostituì il Frescobaldi nel consolato. Forse il nostro, per il lavoro svolto dopo la congiura dei Pazzi, ci guadagnò meno di quanto avrebbe desiderato; da qui, il rancore e l'indignazione che, alla fine, lo avrebbero spinto a tramare contro il Magnifico.

Torturati, Frescobaldi e Baldovinetti chiamarono in correità Francesco e Antonio di Giovanni Balducci: quest'ultimo venne arrestato nella sua villa il 4 giugno, mentre Francesco riuscì a fuggire. Da quel momento, fu possibile ricostruire il piano delittuoso

---

Albizzi, l'eccezionalità dello *stylus procedendi* degli Otto fa crescere mostruosamente il complicato ingranaggio del *crimen laesae maiestatis*, rendendolo capace di rispondere con prontezza e su di un'area estesissima ad ogni possibile minaccia politica (vedi retro Capitoli V-VI). La *maiestas*, riferita ora alla *civitas*, ora alla *respublica*, ora al *populus florentinus*, tornava, nuovamente, ad affacciarsi, senza troppi filtri e velature, nel 1472, in occasione della spietata e violenta repressione della ribellione di Volterra, nelle moltissime sentenze di esilio, nelle lettere del cancelliere Antonio Ivani, nel poemetto epico *Volaterrais* di Naldo Naldi (vedi retro Capitolo VII).

<sup>142</sup> L'episodio è raccontato da diverse fonti, tra queste: LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 38; FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici vita*, cit., vol. I, pp. 117-118.

<sup>143</sup> Esiste una lettera con la quale il Frescobaldi ringrazia Lorenzo per il suo personale interessamento; ASF, MAP, 37, c. 106, consultabile sul sito [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).



così tempestivamente sventato. Nella scelta del luogo, una chiesa, e del giorno dell'azione, una solennità religiosa, esso somigliava moltissimo a come si era svolta la congiura del 26 aprile 1478. Lorenzo, infatti, avrebbe dovuto essere ucciso in Duomo, la domenica della Pentecoste; dopodiché, i congiurati avrebbero tentato di coinvolgere nell'insurrezione il popolo fiorentino, impugnando un vessillo con le armi del Popolo da una chiesa e innalzandolo nella parte della città abitata da lavoratori al grido di «Viva il Popolo».

Completata l'istruttoria, gli Otto riconoscono i tre imputati colpevoli di aver cospirato contro la persona di Lorenzo e la sicurezza dello Stato e, ricorrendo all'ormai collaudato mezzo extra-ordinario del bollettino, li consegnano nelle mani del Bargello (capo delle guardie) perché ne curi l'esecuzione<sup>144</sup>. La deliberazione del magistrato risale al 5 giugno. All'alba del giorno appresso, i corpi di Battista Frescobaldi, Amorotto Baldovinetti e Antonio Balducci pendevano esanimi dalle finestre del palazzo del Bargello.

Con la medesima deliberazione, gli Otto dispongono che siano confiscate tutte le proprietà dei tre condannati; provvedimento ribadito con bando dell'8 giugno successivo volto a individuare chiunque detenga a vario titolo proprietà, anche minute, di queste tre famiglie<sup>145</sup>. Infine, il 16 giugno 1481, il notaio Alessandro Braccesi registra il provvedimento con il quale il magistrato degli Ufficiali di Torre e dei beni dei ribelli disponeva il sequestro generale delle proprietà<sup>146</sup>.

Le confessioni estorte con la tortura ai tre malcapitati furono presto rese pubbliche e, sulla base di quelle, i diversi ambasciatori presenti a Firenze scrissero delle relazioni poi inviate ai rispettivi governi. Tra questi resoconti diplomatici, si segnala, in modo particolare, quello che Antonio da Montecatini faceva recapitare il 9 giugno al duca di Ferrara Ercole d'Este.

---

<sup>144</sup> ASF, OG, 58, c. 66r.

<sup>145</sup> ASF, OG, 221, c. 52.

<sup>146</sup> ASF, Capitani di Parte, Numeri rossi, 74, c. 117r: «Ricordo che a dì xvj di giugno 1481, gli uficiali della torre e de' beni de rubegli feciono per loro partito rogato per alexandro braccj loro notaio si incorporassino tutti benj [...] attengono a ant. e franc. balducci ribellj e a batista di baldo frescobaldi ribello e a amoretto baldovinetti».

Nel suo rapporto, l'ambasciatore scrive di non ritenere credibile la versione ufficiale dei fatti perché troppo focalizzata a evidenziare la debolezza e l'isolamento dei congiurati e a negare qualunque sostegno all'interno e all'esterno<sup>147</sup>. L'idea del Magnifico, infatti, era quella di trasmettere, soprattutto all'esterno, l'immagine di un regime ormai solido e compatto, e sostenuto da un consenso corale.

L'ambasciatore estense osserva, viceversa, che, pure volendo ammettere che i congiurati non avessero avuto appoggi, «se fosse seguito el caso, se saria visto ogni cosa soto sopra» e, cioè, qualora avessero avuto successo con l'esecuzione del progetto conspirativo, l'ordine politico mediceo sarebbe stato sovvertito. Inoltre, si era, ormai, sparsa la voce che il Frescobaldi era stato in contatto con Neri Acciaiuoli, tra i principali ispiratori della fallita congiura del Poggio del 1466 contro Piero de' Medici e ora esule a Roma. In occasione dei loro incontri, l'Acciaiuoli avrebbe fornito al Frescobaldi il sapone avvelenato col quale cospargere i pugnali dei cospiratori; quindi, gli avrebbe garantito l'appoggio di milizie esterne ma, soprattutto, sarebbe stato lui a presentarlo al Baldovinetti, che frequentava i circoli romani degli esuli fiorentini.

Oltre che per la convincente interpretazione della congiura, la relazione di Antonio da Montecatini si rivela preziosa pure per un'altra circostanza. Riflettendo sulla natura del crimine imputato al Frescobaldi, al Baldovinetti e al Balducci e sulla liceità della condanna capitale, apparendo questa sproporzionata rispetto ad un delitto solo tentato e oltretutto perpetrato nei confronti di un privato cittadino – che, al di là della posizione di preminenza di cui godeva, al momento non ricopriva neppure una carica pubblica –, l'ambasciatore estense riporta una decisione del Consiglio dei Settanta<sup>148</sup>, la cui

---

<sup>147</sup> *Lorenzo de' Medici, Lettere*, cit., vol. V, p. 227: «ma siino messo a questo como disperati et che ni con i suoi ne con altri di qualche conto habiino havuto intelligenza».

<sup>148</sup> Cfr. FUBINI, *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica*, in *Italia quattrocentesca*, cit., p. 60: «Il processo che [...] partiva di lontano, ebbe un suo momento di definizione istituzionale nelle Balie medicee, e culminò, con Lorenzo de' Medici, nell'istituzione del Consiglio dei Settanta. I Settanta non furono un nuovo consiglio legislativo, e neppure una Balia, che ne assumeva eccezionalmente le funzioni, bensì una Pratica, chiusa e stabilizzata nel novero dei suoi partecipanti, scelti per nomina e cooptazione in base a precedenti politici e a un patto di regime. Essi esercitavano prerogative di proposta e di approvazione, di elezione di organi, di esecuzione attraverso organi delegati, ma appoggiandosi per la legittimazione degli atti all'autorità formale della Signoria e alle facoltà legislative ormai concentrate per l'essenziale solo nel Consiglio dei Cento (i vecchi Consigli opportuni erano stati praticamente emarginati)».

documentazione è oggi totalmente irreperibile, dove si dice che i congiurati avevano commesso un crimine di lesa maestà:

Ancora noterà V. Ecc<sup>a</sup>. che costoro che sono stati impiccati non poteano de iure morire, perché non essendo venuti ad altro atto estrinseco, non meritavano la morte. E imperò la Signoria una cum 70 determinarono che fosse crimen lesae maiestatis, dicendo che voleano tore la libertà et mutare questo stato el quale se governava per el mezo di Lorencio. Et cusì dichiarono exprese che chi offende Lorencio o offenderà, cometerà crimen lese maiestatis, che pure tribuisse honore et reguardo a Lorencio, licet sii chi dica che questo più presto li noce, perché quanto più se li fa acto di dominare li altri, tanto più inimici fa<sup>149</sup>.

Certo, non possiamo sapere se Antonio da Montecatini, nel riportare la deliberazione presa dalla Signoria e dai Settanta, si sia scrupolosamente attenuto alla fonte testuale originaria – irrintracciabile – e, soprattutto, alludendo esplicitamente al *crimen laesae maiestatis* non fosse, magari, condizionato da un contesto politico-istituzionale, quale quello estense, di tipo signorile-dinastico. Tuttavia, è innegabile che, introducendo in un modo o nell'altro il concetto di lesa maestà, l'ambasciatore di Ercole d'Este testimoni il nesso profondo e ormai inscindibile che lega la Repubblica fiorentina a Lorenzo de' Medici. Un concetto, quello della totale identificazione tra la vita e la salvezza di Lorenzo e la sopravvivenza dello Stato fiorentino, già adombrato nella deliberazione di condanna degli Otto di Guardia del 5 giugno 1481 – «contra presentem pacificum statum et libertatem civitatis Florentie et contra aliquem ex primoribus et optimatibus civitatis eiusdem» – e, in precedenza, immortalato iconograficamente nella medaglia commemorativa della congiura dei Pazzi realizzata da Bertoldo di Giovanni, dove «LAURENTIUS MEDICES» equivale a «SALUS PUBLICA».

---

<sup>149</sup> Il testo completo della lettera di Antonio da Montecatini è edito in A. CHIAPPELLI, *Lettere di Lorenzo de' Medici*, Atti e memorie della rr. deputazione di storia patria per le provincie modenesi e parmensi, Modena, Per Carlo Vincenzi, 1863, vol. I, pp. 24 e ss., in particolare, p. 27.

## Capitolo IX

### Gli «ordini» degli Otto di Guardia o «lex Gismondina» (1478)

1. La «lex Gismondina» – 2. Gli «ordini» di polizia degli Otto – 3. L'*arbitrium* degli Otto

\*\*\*\*\*

#### 1. La «lex Gismondina».

Nel medesimo tempo fu in Firenze un poco di disordine causato dagli otto della balia. Quello magistrato ne' tempi passati era stato creato con grandissima autorità nelle cose criminali, sottoposta pure nel giudicare, benché non nel procedere, alle leggi e statuti della città, e con potestà libera ed assoluta e fuora di ogni legge, ne' peccati concernenti lo stato; e fu invenzione di chi si trovava nelle mani el reggimento, per avere un bastone a loro posta, col quale potessino stacciare el capo a chi volessi malignare ed alterare el governo. E benché la origine sua nascessi da violenza e tirannide, riuscì nondimeno un ordine molto salutare; perché come sa chi è pratico nella terra, se el timore di questo magistrato, che nasce dalla prontezza del trovare e' delitti e giudicargli, non raffrenassi gli animi cattivi a Firenze non si potrebbe vivere<sup>1</sup>.

Come questa efficace pagina delle *Storie fiorentine* del Guicciardini attesta, nei cento anni che separano la creazione della magistratura subito dopo il fallimento della rivoluzione dei Ciompi nel 1378 dal ruolo, decisivo, che la stessa ebbe nel fronteggiare la grave congiuntura politica determinatasi con la congiura dei Pazzi nel 1478 – anni nel corso dei quali si era completata la trasformazione degli Otto da ufficio deputato alla

---

<sup>1</sup> GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., V, pp. 41-42. Il tempo al quale il Guicciardini fa riferimento è quello immediatamente successivo alla congiura dei Pazzi e che abbiamo raccontato nel Capitolo VIII. Qualche rigo sopra si legge, infatti: «Di questa novità di Firenze e pericolo dello stato nacque alla città una guerra gravissima, perché el re Ferrando e papa Sisto, considerando quanta offesa avessino fatta a chi aveva el governo della città, e che mai più vi potrebbe essere fede o amicizia, deliberorno apertamente e colla forza di fuora fare pruova di quello che aveano tentato occultamente e colle arme civile; e per dare qualche principio iuridico alla impresa loro, el papa escomunicò ed interdisse la città per avere impiccato lo arcivescovo di Pisa e sostenuto el cardinale di San Giorgio. Fu per parte della città risposto gagliardamente a questa ingiuria, mandando in publico lettere a tutti e' principi cristiani in giustificazione loro e carico del papa, facendo etiam consigliare a tutti e' primi dottori di Italia che de iure questo interdetto era nullo e non valeva».

sicurezza della *civitas-respublica* e del suo stato<sup>2</sup> a massima giudicatura criminale – si è assistito ad una crescita della magistratura certamente rapida ed impetuosa ma, soprattutto, non regolamentata del suo ambito di competenze e della procedura che ne regolava l'azione.

La ragione principale di ciò sta tutta nello *stylus curiae* degli Otto: duttile, flessibile, condizionato dalle circostanze – «prontezza del trovare e' delitti e giudicargli» –, perfezionato in decenni di attività di contrasto ai crimini politici – «ne' peccati concernenti lo stato» – che, in conseguenza della loro *enormitas*, restavano sottoposti ad un trattamento giudiziario particolare – «con potestà libera ed assoluta e fuori di ogni legge»<sup>3</sup>. Fenomeno che è alla base di quella fuoriuscita del penale “alto” dagli Statuti, di cui abbiamo già discusso a suo tempo<sup>4</sup>.

Bisogna arrivare al novembre del 1478 e all'emanazione della *lex Gismondina* per avere una definitiva sistematizzazione della normativa riguardante gli Otto. La magistratura era, così, ufficialmente e definitivamente, istituzionalizzata. Ciò che era straordinario, veniva reso ordinario. E con essa, pure quello che, fin dal principio della nostra ricerca, abbiamo qualificato come il primo, fondamentale, pilastro dell'ordine penale pubblico a proiezione territoriale, organizzato per via giurisdizionale e di indole, tendenzialmente, repressiva. Primo e fondamentale pilastro, perché senza la magistratura degli Otto di Guardia e, soprattutto, senza la sua descritta evoluzione qualitativa, la travagliata assunzione, da parte della *civitas-respublica* dominante prima e da parte della famiglia Medici poi, di una prerogativa imperiale – o, comunque, universale – come la *maiestas*, sarebbe rimasta un dato, per quanto importante, puramente simbolico. È stata, cioè, la magistratura degli Otto, nel suo operare concreto, a far sì che quel dato di trascendenza puramente simbolico avesse, poi, nello stesso tempo, delle gravi ricadute

---

<sup>2</sup> Cfr. ASF, CP, 16, c. 16v: «Qui provideant circa custodiam civitatis et attentantes aliquod contra statum in civitate et extra»; sul quale vedi retro Capitolo I.

<sup>3</sup> Cfr. ASF, OG, 224. Questo registro, che raccoglie in maniera assolutamente asistemica leggi attinenti agli Otto dal 1434 al 1466, testimonia chiaramente la crescita della magistratura, con una sempre più marcata connotazione della funzione di tutela e mantenimento dello *status quo*. Infatti, nel registro, la silloge di provvisioni, aperta dalla famosa deliberazione della Balìa del 1434 che conferiva agli Otto pieni poteri di investigazione sugli oppositori anti-medicei, precede il prezioso elenco di tutti «i cittadini et artigiani et plebei condemnati et privi d'offitii et fatti ribelli da detti signori Otto [...] dalli xi d'ottobre 1434 al 28 agosto 1468», come avverte l'annotazione sul frontespizio del volume.

<sup>4</sup> Vedi retro Capitolo VI.

pratiche attraverso l'attivazione dei terribili ingranaggi punitivi del *crimen laesae maiestatis*.

La *Gismondina* ebbe una gestazione complessa. I suoi primi, e per nulla timidi, echi risalgono, addirittura, ai giorni immediatamente precedenti la congiura dei Pazzi. Il 14 aprile 1478, infatti, una provvisione affidava agli Otto in carica il compito di raccogliere tutte le leggi che li riguardavano in un solo registro e di consegnarne copia alle Riformagioni, motivando così quest'esigenza:

Ma poiché ciascuno s'intende che l'ufficio degli Otto non si governa con quella riputazione che si conviene e molte cose forse sono troppo strette, molte s'allargano troppo e male vi s'observano gli ordini e favisi molte di quelle cose che sono molto contrarie alla dignità di quello ufficio e al fine perché fu ordinato e forse si fa delle spese superflue e delle necessarie si lasciano indietro, e pure è bene ridurlo alla debita riputazione e regolarlo in ciascuna parte e provvedere in modo che gli ordini vi siano buoni e poiché vi siano bene osservati e i cattivi pel mezzo di quello ufficio puniti e non favoriti<sup>5</sup>.

Il compito affidato fu portato a termine e il registro consegnato. Tuttavia, il 26 ottobre, gli Otto allora in carica, succeduti a quelli che avevano composto la silloge, richiesero, con un pretesto, la copia depositata alle Riformagioni e la bruciarono insieme a quella conservata presso il loro ufficio. La Signoria, infastidita, destituì immediatamente gli Otto sostituendoli con altri, ai quali fu dato l'incarico di procedere ad una nuova compilazione dello statuto.

Il comando delle magistrature maggiori fu finalmente eseguito e la raccolta, completata e consegnata in copia alle Riformagioni, fu approvata dal Consiglio del Cento il 18 novembre 1478.

Quello che possiamo, a prima vista, interpretare come un grave gesto di insubordinazione, era stato, pare, indotto da motivazioni di natura tutt'altro che politica. Lo dimostrano, quantomeno, tre circostanze. In primo luogo, gli Otto che redassero il primo statuto erano del tutto fedeli alla Signoria e al disegno politico di Lorenzo de' Medici. Quindi, il Magnifico stesso fece parte della magistratura dal 1° al 18 maggio<sup>6</sup> e

---

<sup>5</sup> ASF, PR, 169, c. 9.

<sup>6</sup> ASF, OG, 48: «Partitii Deliberationi» (maggio, giugno, luglio, agosto 1478); a c. 2r, si leggono i nomi di Lorenzo de' Medici e di Gismondo della Stufa.

quasi certamente ispirò la redazione dello statuto<sup>7</sup>, per poi opportunamente rassegnare le dimissioni già il 18 maggio, così da allontanare da sé il sospetto di utilizzare la carica per perseguire gli avversari politici e vendicare la morte del fratello. Infine, nei confronti dei responsabili della distruzione dello statuto non fu preso alcun provvedimento punitivo, se non la rimozione dall'ufficio.

Reputiamo convincente la spiegazione che Antonelli fornisce sulla base – sempre – di un brano delle *Storie fiorentine* del Guicciardini:

e così come detto ufficio fu pienissimo circa alle cose criminali, gli fu proibito per espresso non potessi impacciarsi nel civile. El quale ordine non si osservò interamente, perché a poco a poco per specialità di chi era nell'ufficio e pe' mezzi e favori degli uomini che vi venivano vi si cominciò a introdurre molti casi civili, chiamandogli, per qualche ragione indiretta, criminali, la qual cosa sendo molto trascorsa, parve a Lorenzo di correggerla, e però si fece una riforma che dichiarò e distinse molti mali, ne' quali gli otto non potessino cognoscere. E perché la fu ordinata da Gismondo della Stufa che allora si trovava degli otto fu chiamata la Gismondina; e sendosi osservata per qualche ufficio, gli otto che si trovarono in questo tempo, non piacendo loro, un dì subito senza conferirne o con magistrati o con chi governava la città, la stracciarono ed arsono. La qual cosa parendo fussi un toccare lo stato avendolo fatto di loro propria autorità, e massime ne' tempi che correvano, dispiacque a chi reggeva, e subito furono cassi dallo ufficio e fatti altri in loro scambio. Né fu fatta loro altra punizione, perché si ritrasse non era stata malignità contro al governo, ma più tosto leggerezza; ed essere stati messi su da' cancellieri dello ufficio, a' quali piaceva vi si cognoscessi di ogni caso, perché si valevano più; e si riconfermò la gismondina, benché oggi non si osservi, e quietossi la cosa<sup>8</sup>.

Assecondando questa interpretazione, gli Otto distrussero la prima redazione dello statuto per protestare contro la decisione politica di sottrarre loro la trattazione delle cause civili, perché una scelta del genere avrebbe sicuramente inciso in negativo sulle reali possibilità di guadagno dell'ufficio. Occorre, infatti, tenere presente che i tribunali fiorentini vivevano esclusivamente del reddito che percepivano incassando una percentuale sulle condanne da loro pronunciate; ciò dava adito ad una vera e propria caccia al processo. Inoltre, «come poteva Lorenzo pensare di voler diminuire l'autorità degli Otto, se proprio di questa magistratura egli si servì, entrando a farne parte appunto

---

<sup>7</sup> Sull'intervento di Lorenzo nelle politiche giudiziarie, cfr. ZORZI, *Ordinamenti e politiche giudiziarie in età laurenziana*, in *Lorenzo il Magnifico e il suo tempo*, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, Olschki, 1992, pp. 147-161.

<sup>8</sup> GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., V, p. 42.

per far meglio le sue vendette, secondo l'accusa che gli rivolse lo stesso Sisto IV? Non quindi diminuirne l'autorità egli volle, ma evitare abusi e interferenze particolarmente nell'amministrazione della giustizia civile»<sup>9</sup>. Non solo. Anche la lettura che ci accingiamo a fare della *Gismondina* smentisce l'idea di vedere la distruzione della prima versione dello statuto degli Otto come un gesto di insofferenza verso qualsiasi vincolo normativo.

Gli *Ordini degli Octo di guardia e balìa della città di Firenze*, subito ribattezzati *lex Gismondina* per le ragioni che già conosciamo, constano di ventinove capitoli, preceduti da un preambolo dove, oltre alla rievocazione delle circostanze che portarono alla distruzione della precedente redazione, viene fatta menzione dell'autorità concessa agli Otto il 4 novembre per il tramite del Consiglio del Cento di «rifare gli ordini per regolare decto ufficio degli octo simili a quelli che sono suti arsi per honore dello Stato et conservatione del buon governo della Città»<sup>10</sup>.

Prima di esaminarli, due aspetti meritano di essere messi subito in evidenza. Innanzitutto, gli *Ordini* vengono approvati dopo aver superato il vaglio, imprescindibile, del Consiglio del Cento, e cioè della massima espressione dei metodi di straordinarietà del procedimento politico adottati dal regime mediceo fin dalla Balìa del 1434 e, poi, istituzionalizzati proprio attorno a quel consesso permanente. In secondo luogo, gli *Ordini* vengono predisposti per perseguire il fine ultimo della recente creatura statutale, che è la conservazione di sé unita alla consapevolezza che questa stessa logica conservativa dipende necessariamente dalla salvaguardia del buon governo; ma, quest'ultimo è un aspetto che approfondiremo meglio quando affronteremo il tema della commistione tra giustizia e polizia.

Ciò premesso, il primo capitolo, intitolato *Octovirorum auctoritas in criminalibus quando essent de balìa*, stabilisce che gli Otto, ogniqualvolta ricevano la balìa – il che

---

<sup>9</sup> ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 25. Ricordiamo che gli Otto, al pari del Magnifico, furono colpiti dalla bolla sistina di scomunica.

<sup>10</sup> Il testo della legge è in più fondi archivistici: ASF, Cento, 2, cc. 37r-39v; OG, 226 e 227. La versione dalla quale citiamo è quella basata su Cento, 2, edita in V. RICCHIONI, *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico*, Siena, Libreria Editrice Giuntini Bentivoglio, 1913, pp. 151-165, in particolare, p. 152.



avviene, ormai, in maniera praticamente ininterrotta, tant'è che il vocabolo "balia" entra definitivamente a far parte della denominazione ufficiale dell'ufficio –, hanno «pienissima et libera auctorità» nel trattare i crimini politici. Detta «pienissima et libera auctorità» si esplica, innanzitutto, nel «punire qualunque persona di qualunque stato, grado et conditione si sia, la quale havessi tentato, decto o facto cosa alcuna o tentassino la quale fussi contro lo stato della Città o buon governo di quella o in vergogna o vilipendio d'essa». Il catalogo delle pene spazia dalla pena corporale «afflictiva di membro» alla pena capitale, dalla pena del ribelle alla pena del confino fino alle pene private di «uffici, luoghi et dignità» e «questo in vita del delinquente». Dopo la morte, il reo potrebbe incorrere nella *damnatio memoriae*, «se così giudicassino [gli Otto] meritato havere il suo delicto».

Ma i profili più inquietanti della suddetta «pienissima et libera auctorità» sono quelli che si celano dietro all'iter giudiziario per il quale si arriva ad irrogare quelle pene. È la normalizzazione, o istituzionalizzazione, del *modus procedendi* extra-ordinario, arbitrario e sommario degli Otto che, addirittura, permette loro di non motivare le sentenze e di emetterle senza raggiungere l'unanimità: «procedendo in tale punitione et poi decidendo, sententiando et terminando in quel modo et forma che et chome liberamente vorranno et etiam sommariamente et de facto etiam senza exprimere in genere o in specie al delicto o cagione che gli muovessi a così fare et senza alcuna pruova di quello et senza citatione et senza observare alcuna altra solennità di legge o statuti o ordini o consuetudine introdocta»<sup>11</sup>.

Il secondo capitolo, intitolato *Bargellus et rectores forenses obedient*, formalizza la pratica pluridecennale del bollettino comandatorio che gli Otto continueranno a far recapitare «a uno de' rectori o Bargello o ministro forestiero della Città di Firenze o a qualunque altro rectore o ufficiale nella giurisdictione del Comune di Firenze [...], imponendogli che per sua sententia condanni o exequischa quando et come in detto bullectino allui facto si conterrà». L'ufficiale destinatario dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli Otto, e ciò anche a costo di rinunciare alle

---

<sup>11</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 153.

formalità di rito – «come non et senza citatione et senza observare altra solennità quantunque ordinata o consueta».

Il presente capitolo sancisce la supremazia degli Otto sulla schiera nutritissima di magistrature con *iurisdictio in criminalibus*, che pure continuano a sopravvivere, istituendo una sorta di gerarchia, di rapporto da superiore a inferiore, come lascia intendere il passaggio conclusivo: «Et questo sia tenuto fare ciaschuno tale a chui fussi commesso et comandato alla pena dello arbitrio di decti octo a' quali per la inobedientia ne sia sottoposto»<sup>12</sup>.

La *Gismondina* torna ad occuparsi del riparto di giurisdizione al capitolo sesto, intitolato *Non impediunt iurisdictionem rectorum civitatis vel comitatus*, che riproduce, in pratica, il criterio della preminenza già, in precedenza, accolto dalla provvisione *Cum fuerit assertum* del 1° ottobre 1423<sup>13</sup>. Gli Otto non possono interferire nelle cause che i Rettori forestieri o del Dominio abbiano già incominciato a trattare presso le loro corti<sup>14</sup>. La supremazia degli Otto sia sui Rettori forestieri della *civitas* – dei quali restava solo il Podestà – che sui giudicanti del territorio è, tuttavia, comunque affermata nella seconda parte del capitolo in questione, per cui: «Ma se il delicto commesso paressi a decti octo più grave respecto a qualche circumstantia, che l'ordinario, possino per la qualità del delicto o de' delinquenti imporre a tale rectore o ufficiale, che tal caso havessi innanzi, che più gravemente lo punischa che per gli ordini non si disponessi, specificando se volessino la più grave punitione. Et da tali rectori o ufficiali in dicta più grave pena siano ubiditi»<sup>15</sup>.

Il potere degli Otto sui rettori delle comunità soggette si estende a tal punto da ricomprendere la facoltà di concedere a questi ultimi la licenza di allontanarsi dalla circoscrizione periferica loro assegnata per venire a Firenze per ragioni d'ufficio. Come

---

<sup>12</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 154.

<sup>13</sup> Vedi retro Capitolo IV.

<sup>14</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 155: «Non possino però, per l'auctorità sopradecta, dare impedimento ad alcuno rectore o ufficiale così della Città come del contado o distrecto o luoghi della giurisdizione del Comune di Firenze a punire alcuno delinquente el quale secondo gli ordini gli fussi permesso punire et havessolo in sua carcere o havessolo inquisito o contro di lui alcuno processo intentato se già del delicto commesso non fussi suto prima notitia all'ufficio degli octo che a tale rectore o ufficiale et per partito di decti octo particolare fussi suto occupato».

<sup>15</sup> Ibidem.

vuole il capitolo settimo, *Non dent licentiam rectoribus comitatus*: «Non possino decti octo per alchuna cagione dar licentia ad alcuno rectore o ufficiale d'absentarsi da' luoghi dove havessi a far residentia, né di venire in Firenze. Et essendovi venuti con licentia secondo gli ordini non possono comandare che ci soprastia, né prolungare ad alcuno tale rectore o ufficiale il tempo allo entrare in uficio, ma in ciascuno di tali casi s'habbia a ricorrere a Signori et collegi o a Signori et octo che auctorità n'havessino nel modo et forma che et come per gli ordini si dispone o disponessi»<sup>16</sup>.

Pure su questo versante, quindi, la *Gismondina* non fa che avallare il decennale ruolo degli Otto quale validissimo anello di congiunzione fra centro e circoscrizioni periferiche relativamente al penale "alto"<sup>17</sup>.

Altrettanto importanti i capitoli quarto e quinto, rispettivamente *In civilibus non se intromittant* e *Possint commutare genus morti*. Quest'ultimo, in particolare, dimostra la intervenuta dilatazione, sospinta dal paradigma dell'infrazione politica, della *iurisdictio* degli Otto a praticamente quasi l'intera gamma di atti o comportamenti penali di rilievo. Gli Otto possono, infatti, giudicare tanto gli esecutori materiali quanto i complici o i favoreggiatori del delitto di omicidio<sup>18</sup>; nel qual caso, dovranno, però, attenersi agli Ordini e Statuti del Comune di Firenze pur conservando, sempre e comunque, la facoltà di aggravare, e giammai diminuire, la pena ordinaria, «se così giudicassino meritare l'homicidio commesso», unita alla facoltà di commutare in diversa forma punitiva la pena capitale. Qui, va detto che la *Gismondina* riconfermava il contenuto di una provvisione, la cosiddetta legge sugli omicidi, approvata dai Consigli il 25 marzo 1478<sup>19</sup>. Come il proemio suggerisce, la provvisione nasceva dalla necessità, di cui i Signori si dichiaravano interpreti, di sottrarre la materia omicidiaria a talune, inveterate logiche proprie della tradizione negoziale evidentemente ancora vive e palpitanti nella pratica giudiziaria tardo-quattrocentesca. Essa lamentava che a causa «del

---

<sup>16</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., pp. 155-156.

<sup>17</sup> Vedi retro Capitoli IV e V.

<sup>18</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 155: «possino punire et condannare qualunque havessi commesso o commetessi o dato o dessi aiuto o favore a commettere alchuno homicidio».

<sup>19</sup> Nell'ordine, la provvisione fu approvata, il 16 marzo, dal Consiglio del Popolo con voti favorevoli 195 e contrari 54; il 17 marzo, dal Consiglio del Comune con voti favorevoli 148 e contrari 23; il 18 marzo, dal Consiglio del Cento con voti favorevoli 110 e contrari 7.

perdonare e non usare severità in punire tale eccesso detestabile al tutto et abominando [...], si dà commodità, a chi l'omicidio commette, di potere senza pena o timore alcuno essere nel conspetto, tutto il giorno, e di quegli che anno ricevuta l'offesa e di quegli che desiderano ben vivere; e quali tutti non senza grande indegnatione e perturbazione d'animo tali homicidiali possono riguardare»; ed è questa la principale «delle cagioni per le quali nella nostra iurisdictione molti se ne commette»<sup>20</sup>.

La provvisione si inseriva all'interno di un quadro sanzionatorio reso grave già dagli Statuti del 1415, dove la rubrica 125 del libro terzo punisce l'omicidio con la pena capitale e la distruzione dei beni<sup>21</sup>, e dove la rubrica 51 del libro primo annovera l'omicidio fra i crimini di particolare gravità – insieme con cospirazione, falsificazione di monete, grassazioni, stupri violenti, sodomia, incesto – per i quali non opera il beneficio della riduzione di un quarto della pena pecuniaria ai condannati che si fossero procurati la pace dell'offeso<sup>22</sup>. La «lex circa homicidia» interveniva, quindi, nel senso di una maggiore severità punitiva e repressiva, di modo che «per paura almeno della pena, gli huomini se ne guardino, privati d'ogni speranza di perdono, e a' magistrati tale sprone s'aggiungha che, non solamente non sieno cagione di permettere, ma severamente usino giustizia, sperando fermamente di questo provvedimento buono effecto»<sup>23</sup>. Ma, soprattutto, restituiva il paradigma dell'infrazione politica, in primo luogo, nella scelta di punire tanto gli esecutori materiali quanto gli eventuali complici o favoreggiatori riconosciuti colpevoli, oltre che con la pena capitale, anche con la pena del «ribello», che qualifica il disobbediente per eccellenza, il più terribile sovvertitore del rapporto comando-obbedienza – dominio – che sorregge tutta l'impalcatura della recente costruzione statutale<sup>24</sup>. In secondo luogo, lo restituiva nella scelta di comprimere ulteriormente gli spazi di negoziazione residui, sottoponendo ad una disciplina ferrea gli

---

<sup>20</sup> ASF, PR, 169, cc. 1r e ss. Il testo è parzialmente edito in BUGHETTI, *Tre lettere di fr. Antonio da Vercelli OFM a Lorenzo il Magnifico (1478)*, cit., pp. 588-589.

<sup>21</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, rubrica 125 *De poena homicidium committentis, vel committi facientis*, vol. I, p. 333, dell'edizione a stampa.

<sup>22</sup> Ivi, I, rubrica 51 *De cancellatione condemnationum, et bannorum propter solutionem*, pp. 56-58, dell'edizione a stampa.

<sup>23</sup> BUGHETTI, *Tre lettere di fr. Antonio da Vercelli*, cit., p. 588.

<sup>24</sup> Ibidem: «Che ad alcuno el quale havessi commesso per insino a tutto di quindici dal presente mese di marzo alcuno homicidio nella giurisdictione del comune di Firenze, o avessi dato aiuto o favore a chi commesso l'avessi, e per quello fussi poi suto per sentenza condepnato ad mortem o nella pena di ribello».

istituti della sicurtà e del salvacondotto. E, infine, lo restituiva nella scelta di rimettere l'esame dei casi eccezionali in cui il salvacondotto poteva essere concesso all'*arbitrium* degli Otto. Ora, la *Gismondina*, vincolando – come si diceva – l'ufficio ad osservare, per il delitto di omicidio, i relativi Ordini e Statuti del Comune di Firenze, allude, implicitamente, proprio alla provvisione che abbiamo or ora esaminato, dilatandone, tuttavia, al tempo stesso, l'arbitrio.

Non solo crimini politici e omicidio. Ormai, gli Otto possono giudicare di qualunque altro maleficio, di concorso o favoreggiamento, «in quella pena et in quel modo et forma che giudicassino convenirsi, havuto respecto alla qualità del delicto et sue circostanze et fine et qualità del delinquente et come liberamente volessino, aggravando in tale giudizio le loro conscientie strectissimamente»<sup>25</sup>.

Viene, quindi, confermato il divieto di ingerirsi nella trattazione delle cause civili, eccezion fatta per quelle in cui siano coinvolti gli ebrei. Stabilisce, in proposito, il capitolo ventiseiesimo *De hebreis*: «gli octo solo siano giudici di tucti e casi degli hebrei et non altri in quegli s'intrometta, etiam se si potessino dare tali casi civili. Possino non dimeno ancora, i casi di tali hebrei commettergli ad altri, come a loro paressi, ma caso per caso»<sup>26</sup>.

I capitoli dall'ottavo al dodicesimo trattano dell'istituto della sicurtà. Sicurtà significa promettere l'impunità al reo mediante la concessione di un salvacondotto previo pagamento di una determinata somma di denaro. Questi capitoli sulla sicurtà sono estremamente importanti perché testimoniano quanto il negoziato e l'egemonico non rappresentino affatto due fasi distinte e consequenziali della storia del penale, ma, anzi, due formati di giustizia che, sia pur teoricamente separabili, rimarranno per lungo tempo ancora invischiati e confusi nelle idee e nelle pratiche. Sebbene il perimetro del governo per giustizia criminale cominci ad essere sempre più massicciamente occupato dall'idea del reato come offesa pubblica, finalizzato all'obiettivo della repressione, gestito prevalentemente da apparati, non direttamente disponibile alle parti private interessate<sup>27</sup>,

---

<sup>25</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 155.

<sup>26</sup> Ivi, p. 164.

<sup>27</sup> Il discorso ricorda un po' il messaggio di F.T. y Valiente, per cui: «Gobernar castigando, esa es la finalidad de la Ley Penal, del Derecho Penal. Y éstas son los que yo creo presupuestos ideológicos de los cuales arranca esa dura y dolorosa ley penal»; *El derecho penal como instrumento de gobierno*, citato in

comunque, sopravvivono spazi per la mitigazione e commutazione delle pene. Questi spazi, tuttavia, non vanno interpretati come segni di disfunzione né bisogna pensare che fossero gestiti contro la progredente autorità statale, bensì con la condiscendenza e con il favore del potere centrale e dei suoi apparati.

Così, da una sintesi dei capitoli presi in considerazione, si ricava che gli Otto hanno la facoltà di concedere la sicurezza, con conseguente emissione del salvacondotto o bollettino e incameramento della somma<sup>28</sup>, a chiunque abbia commesso un omicidio o diverso crimine, punito con la morte o con pena corporale o anche pecuniaria, purché la relativa condanna sia intervenuta entro il 15 marzo del 1478 e il malfattore abbia ottenuto la pace dall'offeso: nel caso dell'omicidio, entro il mese di aprile e, nel caso di altro delitto, entro il 1° maggio dello stesso anno, in qualsiasi momento purché entro l'anno.

Molto interessante il capitolo nono *Securitatem non dent pro furto nisi etc.*, che esclude in via generale dal beneficio della sicurezza il delitto di furto<sup>29</sup>. Si prevede, comunque, un'eccezione e cioè «che tale ladro havessi interamente restituito le cose per lui furate delle quali nella sententia corporale fussi facta mentione essere sute furate da lui o lo equivalente o fussi d'acchordo con quelli a chi tolte l'havessi o con loro eredi o procuratori e da loro n'havessi fine»<sup>30</sup>.

Gli ultimi capitoli della *Gismondina* sono dedicati alla composizione dell'ufficio, che viene così a stabilizzarsi: un notaio, un coadiutore, un provveditore e diciotto famigli costituiscono l'organico<sup>31</sup>. A questi che compongono l'ufficio in pianta stabile va aggiunta una vasta rete di informatori e di spie capillarmente distribuita in tutto il territorio del Dominio e sollecitati a collaborare alle inchieste sommarie del magistrato in

---

SBRICCOLI, *Gobernar castigando. Francisco Tomàs Y Valiente e la storia del diritto penale moderno*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 26 (1997), pp. 695-696, nota n. 15.

<sup>28</sup> Fra l'altro, in fondo a queste previsioni, la *Gismondina* allega un curioso tariffario con «taxe di bollettini et sicurezza»; cfr. RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., pp. 159-160.

<sup>29</sup> Ivi, p. 157: «Possino ancora dare sicurezza a qualunque condannato a morte per altro caso che per homicidio da lui commesso excepto che se fussi condannato per furto».

<sup>30</sup> Ibidem. Per le regole procedurali in base alle quali gli Otto sono ammessi a dare sicurezza, cfr. capitolo dodicesimo *Securitas que rursus concederetur non concedatur de novo nisi in ultimo mense precedentis et nisi semel in uno officio octo*, in Ivi, p. 158.

<sup>31</sup> Ivi, p. 161: «Habbino gli octo pe' bisogni del loro ufficio uno notaio et uno coadiutore et uno provveditore et diciotto famigli da diputarsi per quel tempo et in quel modo et con quelli salarii et pregiudicii, pigliando alcuna altra cosa et chome nella provisione obtenuta nel Consiglio del Cento del presente mese per vigore della quale questi ordini in luogo degli arsi si rifanno, si contiene».

cambio di ricompense in denaro, che generalmente corrispondevano ad una percentuale della pena pecuniaria inflitta al reo. Così prevede al riguardo il capitolo sedicesimo *Expense officii possint esse f. 200 lar. quolibet mense computatis mancis et aliis*: «Possino gli octo tra pe' salarii de' predecti et spie et spese dell'ufficio et casi di stato et perseguitare malfactori et pe' coltellini o vero mancie loro spendere ciascuno mese insino alla somma di fiorino 200 larghi»<sup>32</sup>.

## 2. Gli «ordini» di polizia degli Otto.

Ogni volta che i nuovi Otto prendono possesso della carica, provvedono ad emanare un certo numero di bandi su materie di ordine pubblico, quest'ultimo da intendersi come la sommatoria della pubblica tranquillità alla salvaguardia dei principi politici sui quali si regge lo Stato e alla tutela delle sue strutture, delle sue manifestazioni e del personale politico che lo governa<sup>33</sup>.

Dunque, gli Otto, che funzionano ormai come il massimo tribunale criminale della Repubblica, continuano, però, nello stesso tempo, ad operare anche come un organo di polizia: termine quanto mai ambiguo e di non semplice ricostruzione nel lessico politico e giuridico toscano.

Questo tema della commistione tra affari di polizia e vera e propria amministrazione della giustizia, che è tipica delle formazioni statuali premoderne e di Antico Regime, lo si può comprendere bene solo se si pone mente alla connessione fortissima che lega la conservazione dello *status quo* alla salvaguardia del buongoverno; buongoverno che va interpretato nel significato di «politeia» ovvero del «vivere politico» e del «vivere civile»<sup>34</sup>. La comprensione del nostro tema postula, quindi,

---

<sup>32</sup> RICCHIONI, *La costituzione politica*, cit., p. 161.

<sup>33</sup> Cfr. sul punto FORZATI, *Il sistema penale premoderno*, cit., p. 657, nota n. 130: «Va precisato che il concetto di ordine pubblico viene qui impropriamente richiamato poiché è molto successivo al periodo di cui stiamo trattando ed è strettamente legato alla sovranità statale, aparendo per la prima volta nel Codice napoleonico, connotandosi come categoria amplissima ed astratta che non consentiva una definizione precisa ed una classificazione unitaria dei reati».

<sup>34</sup> Cfr. sul punto FASANO GUARINI, *Gli ordini di polizia nell'Italia del '500: il caso Toscano*, in M. Stolleis (Hrsg.), *Policey im Europa der Frühen Neuzeit (Jus commune, Sonderhefte, Bd. 83)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1996, pp. 58 e ss.: «Nella versione volgare di Marsilio da Padova [...] polizia

necessariamente, al di là della politicizzazione della giustizia punitiva, un ragionamento sulla «identificazione della stabilità del potere politico con l'efficacia della sua azione per la promozione di una società bene ordinata e per la tutela e protezione dei sudditi e dei loro beni. Accanto agli obiettivi della sicurezza pubblica vengono a porsi quelli del benessere dei sudditi: ma i secondi dipendono dai primi e vengono perseguiti con metodi del tutto simili. La sicurezza pubblica nasce dalla somma di sicurezza dei cittadini nei confronti della delinquenza e sicurezza del potere costituito nei confronti dei cittadini che si limitassero magari a criticarlo soltanto. Quanto al benessere, esso viene ricercato e promosso per la via dei controlli, dei divieti, delle ispezioni, della vigilanza»<sup>35</sup>.

La base legislativa di tali attribuzioni sta nei bandi degli Otto. L'unica raccolta completa pervenutaci per il periodo repubblicano copre gli anni 1478-1491<sup>36</sup>. Essa investe settori di intervento piuttosto larghi. Gli ordini più ricorrenti e insistiti riguardano il divieto di «andar di notte» per le strade e di portare armi, anche a scopo difensivo<sup>37</sup>. Nonostante la dichiarata inderogabilità della materia, le eccezioni, ovviamente, esistevano: come il magistrato degli Otto e i suoi famigli, così i componenti delle maggiori magistrature erano autorizzati a girare armati. In particolare, si possono

---

traduce il termine aristotelico di *politeia*. Non diversamente da quanto avviene in Germania o in Francia, il termine è dunque usato da allora per designare l'organizzazione razionale dell'ordine pubblico ed il governo politico che persegue questo fine (p. 58). In Italia, tuttavia, ed in particolare a Firenze, la voce evoca anche il linguaggio repubblicano di derivazione classica (p. 59). Niccolò Machiavelli pur non parlando mai di polizia, nei *Discorsi* parla frequentemente di vivere politico [...] Altrettanto familiare gli è l'espressione affine di vivere civile (p. 60). Il paradigma del vivere politico e del vivere civile [...] sembra designare semplicemente i buoni costumi urbani, nei loro contenuti morali, o addirittura nelle loro forme esteriori (pp. 62-63)».

<sup>35</sup> SBRICCOLI, *Polizia*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, p. 382.

<sup>36</sup> ASF, OG, 221, per un totale di 254 carte scritte.

<sup>37</sup> Ivi, c. 60r: «Gli Spettabili et Degnissimi Otto della guardia et balia della città di Firenze per seguire la consueta laudabile consuetudine acciò che in detta città di Firenze si viva honestamente et civilmente per vigore degli ordini con auctorità del loro ufficio fanno bandire notificare et comandare. A qualunque persona di qualunque stato, grado, qualità o conditione si sia che in nessun modo ardisca [...] andare di notte per la città di Firenze dopo l'ultimo suono della campana, sotto la pena che negli ordini si contiene [...] Ancora fanno bandire notificare et expressamente comandare a qualunque persona di qualunque stato, grado, dignità, conditione si sia tanto cittadino quanto forestiero etiamdio di persona ecclesiastica che per lo advenire in alcun modo non ardisca, o vero, presuma tanto di di quanto di notte portare alcuna generatione d'arme da offendere, o, da difendere [...]».



ricordare le deroghe fatte a favore di Lorenzo e dei suoi servi, nel periodo immediatamente successivo alla congiura del 1478<sup>38</sup>.

Uno spazio altrettanto consistente occupano i divieti ai cittadini di ostacolare la cattura e l'esecuzione dei rei da parte del Bargello e dei suoi famigli<sup>39</sup>. Ci sono, poi, bandi in cui si dà ordine che tutte le lettere da spedire ai ribelli o da loro ricevute debbano essere presentate all'ufficio e da questo «marchiate col consueto segno»<sup>40</sup>. Oppure, ordini con i quali si intima ad alcuni cittadini che conservino in casa loro scritture e carte dell'ufficio di consegnarle<sup>41</sup>. Infine, a questi bandi più specificamente individuati nei loro contenuti, se ne aggiungono altri dal carattere più contingente, come quando, in caso di peste, si danno ordini per evitare il diffondersi del contagio<sup>42</sup>.

I bandi degli Otto vanno a sommarsi alla costellazione di previsioni che già gli Statuti di Firenze del 1415, così come i numerosi Statuti delle comunità soggette del Dominio, contemplavano su tematiche, potremmo dire, di polizia urbana. Così, nel libro terzo ci sono rubriche del tipo *De poena capientis columbos*, *De poena aedificantis contra formas infrascriptas*, *Quod non fiant molendina vel piscariae in flumine Arni nisi infra certa loca*<sup>43</sup>. Nel libro quarto è ricompreso un *Tractatus contra ludentes ad ludum zardi et alios ludos prohibitos*, sotto il quale sono rubricate altre norme di polizia urbana, tipo

---

<sup>38</sup> ASF, OG, 48, c. 4r: «May 1478 [...] deliberaverunt qui infrascripti possint fere arma: famillii Laurentii de Medicis».

<sup>39</sup> ASF, OG, 221, cc. 81rv: «[...] Ancora che nessuna persona ardischa, o, temerariamente, presuma dare alcuno impedimento, o molestia ad alcuna executione, captura, o, altra facenda [riguardasse] ufficiali, famiglie di signor lo Podestà, della detta città di Firenze. Capitano della Piazza o qualunque altro ufficio, o, ufficiale della detta città maximamente del loro ufficio. Sotto pena di tratti dieci di chorda e del loro arbitrio considerata la qualità del delitto o [...] conditione del delinquente». Cfr. pure Ivi, c. 90r.

<sup>40</sup> Ivi, c. 60v.

<sup>41</sup> Ivi, c. 78r: «Gli Spettabili et Dignissimi Otto di Guardia e balia della città di Firenze havendo informatione come molti privati persone tenghono più scripture o libri alloro ufficio appartenenti: o come da un tempo in qua, alcuno di detti libri o scripture sono state nascostamente sottratte. Pertanto fanno bandire notificare et espressamente comandare a qualunque persona di qualunque stato, qualità, o dignità, si sia havessi [...] o sapessi di avere [...] alcune tali scripture, o, libri in alcun modo appartenessi al detto loro ufficio. Che infra tre di da hoggi [...] queglii o quelle consegnino o restituissero a detto loro ufficio, o dessero loro chiara notitia. Altrimenti chi non consegnerà dette scripture o libri, o non harà dato notitia alloro ufficio passato detto termine di detti tre giorni [...] sia da hora confinato fuori dalla città contado o distretto di Firenze per anni dieci [si aggiunge che chi non osserverà i confini, sarà sottoposto a tutte le pene e ai pregiudizi fatti ai ribelli e ai confinati dal 1434]».

<sup>42</sup> Ivi, cc. 79r, 85r, 94r, 95r.

<sup>43</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, rubriche 177, 178, 181, vol. I, pp. 378-379, 382-383, dell'edizione a stampa.

*De poena tenentis porcum vel anserem in civitate Florentiae, Qualiter liceat habere fenestras super tectum vel curtem vicini, Quod favae existentes extra vias publicas remudentur annuatim, De fantibus et puteis faciendis circa stratam comitatus*<sup>44</sup>. Nello stesso libro, c'è un trattato sui divieti e gli obblighi dei lavoratori dei campi<sup>45</sup>. Ci sono anche degli *ordinamenta circa sponsalia et nuptias*, una rubrica dei quali tratta *De exequiis mortuorum*<sup>46</sup>. Senza dimenticare quelle poche rubriche, dalla 55 alla 58, che il libro quinto, trattato secondo sugli ufficiali intrinseci, riserva agli stessi Otto, in particolare la rubrica 58 *De offitio, et potestate octo custodie super custodia introitus fluminis arni*<sup>47</sup>, nonché una provvisione del 17 aprile 1454 che dava, sempre a loro, piena autorità sul gioco d'azzardo, anche nel caso i giocatori si fossero radunati nelle loro abitazioni private<sup>48</sup>.

Tutto ciò dimostra che, quantomeno nella Firenze di fine Quattrocento, la polizia si è affermata come strumento dell'azione politica dei governi, a coronamento di una tendenza già avviata nella *civitas* del tempo dell'esperienza comunale matura. Tuttavia, più che l'aspetto della continuità con il recente passato comunale e urbano, dove «le stesse norme statutarie, con i loro divieti in materia di porto d'armi, giochi proibiti, comportamenti di taverna, rottura di paci o tregue, riunioni illecite, schiamazzi, tumulti, lusso o altre simili materie, creano le corrispondenti funzioni di polizia», merita segnalare con maggiore enfasi che dietro simili ordini si agita certamente «la logica della vita associata in città, ma anche quella di uno Stato che entra sempre di più nei comportamenti quotidiani dei sudditi, alla ricerca di pericoli da sventare o di potenziali minacce all'ordine politico prima ancora che possano prendere corpo»<sup>49</sup>.

Ma la produzione degli Otto non si aggiunge solamente al dettato statutario. Essa va, soprattutto, a mescolarsi a quella delle altre magistrature centrali con *iurisdictio in criminalibus*, create fin dai primi decenni del Quattrocento con lo scopo di contenere, e

---

<sup>44</sup> Statuti di Firenze del 1415, IV, rubriche 48, 51, 121, 125, vol. II, pp. 405 e ss., dell'edizione a stampa.

<sup>45</sup> Ivi, rubriche 11, 20, 21, vol. II, p. 393, dell'edizione a stampa.

<sup>46</sup> Ivi, vol. II, p. 366, dell'edizione a stampa.

<sup>47</sup> Vedi retro Capitolo I.

<sup>48</sup> ASF, OG, 224, cc. 8v-9v: «Auctoritas et balia octo custodie contra ludentes de nocte pro hic plenius continetur». Riferimenti al gioco d'azzardo pure in ASF, OG, 221, c. 60r.

<sup>49</sup> SBRICCOLI, *Polizia*, cit., pp. 380-381.

se del caso reprimere, abitudini e comportamenti considerati in qualche modo devianti come il gioco d'azzardo, la blasfemia, la prostituzione e la sodomia. Si tratta, fondamentalmente, delle due grandi magistrature protagoniste dell'offensiva moralizzatrice che raggiunse il suo acme negli anni Venti del Quattrocento e cioè gli Ufficiali di Notte e Conservatori dell'onestà dei monasteri specializzati nella persecuzione dei sodomiti e gli Ufficiali dell'Onestà deputati, invece, al disciplinamento della prostituzione<sup>50</sup>. Sia con gli Ufficiali di Notte che con gli Ufficiali dell'Onestà, gli Otto condividevano, oltre al fatto di essere tutte magistrature cittadine non togate, il metodo d'inchiesta basato essenzialmente sul sistema delle tamburagioni, la pratica di una giustizia sommaria e, soprattutto, un esteso raggio di intervento sulle comunità soggette del Dominio<sup>51</sup>.

Il descritto sovrapporsi di piani non fa altro che irrobustire, riscrittura dopo riscrittura, i nodi indistricabili tra polizia e giustizia. Ne fanno un tutto unico: saldo, potente, granitico e difficile da scalfire – anche solo per la non agile penetrabilità che un tale mescolamento di regole e giurisdizioni provocava – basamento eretto, come la stessa lettera della *Gismondina* recita, «per honore dello Stato et conservatione del buon governo della Città». Ci muoviamo, infatti, dentro un contesto dove, indubbiamente, la giustizia, specialmente quella criminale, rappresenta la principale tra le funzioni di *imperium* che il centro ha avvocato a sé, quantomeno negli aspetti più strategicamente afferenti alla conservazione del potere e delle sue manifestazioni. In quanto pratica di governo per eccellenza, la giustizia penale occupa una posizione cardinale «tanto da attrarre nella sua orbita quelle attività in un certo modo satelliti riguardanti la tranquillità pubblica»<sup>52</sup>. La polizia non riesce, insomma, a svilupparsi e autonomizzarsi né come pratica né come concetto, compressa com'è da una onnipresente dimensione giurisdizionale e dal buongoverno, locuzione dai contorni poco chiari e nitidi destinata a designare in modo sommario l'amministrazione ordinata di tutti i bisogni che sono propri di una comunità.

---

<sup>50</sup> Vedi retro Capitolo III.

<sup>51</sup> Per gli Ufficiali di Notte, cfr. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo*, cit., pp. 709-710, nota n. 43.

<sup>52</sup> P. NAPOLI, *Polizia d'Antico Regime. Frammenti di un concetto nella Toscana e nel Piemonte del XVII e XVIII secolo*, in *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, cit., p. 18.

Nella vicenda storica dello Stato territoriale fiorentino, questa confusione di giustizia e polizia, di cui abbiamo ricostruito le antiche radici repubblicane tardomedievali e premoderne, si trasmetterà pressoché integralmente ai successivi assestamenti principeschi. E, già dal Seicento, costituirà una delle molteplici cellule tumorali di un ordine penale e, di contro, di un impianto di potere ormai corroso da una plurisecolare tradizione giurisdizionale e collettiva di governo della città e del Dominio, che atrofizzerà con la stagione del riformismo illuminato di Pietro Leopoldo<sup>53</sup>.

### 3. L'*arbitrium* degli Otto.

Oltre alla frammentazione delle giurisdizioni criminali e alla commistione tra affari di polizia e vera e propria amministrazione della giustizia, la *lex Gismondina* lascia emergere un altro elemento strutturale dell'ordine penale pubblico a proiezione territoriale che, dalla fine del Trecento, sta accompagnando la crescita della nuova compagine statale di potere: l'*arbitrium* degli Otto di Guardia e – a questo punto possiamo ben dirlo – Balìa.

L'*arbitrium* è il potere discrezionale di comminare ed irrogare pene in accrescimento o diminuzione di quelle previste dagli Statuti o altri Ordini e Provvisioni<sup>54</sup>. Avulse da qualsivoglia logica di proporzionalità, le pene arbitrarie raramente vengono rapportate alla quantità e qualità del delitto; piuttosto esse vengono commisurate sui caratteri del caso concreto, dipendono dal grado di probabilità attinto dal corredo probatorio e sono condizionate dalle *qualitates rei*.

---

<sup>53</sup> Cfr. sul punto A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età Moderna*. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini del 4-5 dicembre 1992, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1994, vol. I, pp. 426-508.

<sup>54</sup> A questo proposito, Antonelli osserva come sotto l'egemonia medicea quattrocentesca vi fosse stata, per quanto riguarda la magistratura degli Otto di Guardia e Balìa, la graduale sostituzione di una giustizia arbitraria a quella legalitaria e statutaria. Era stato, cioè, concesso agli Otto un potere sempre più vasto di comminare pene ad arbitrio, secondo una pratica – che adesso la *Gismondina* sanzionava ufficialmente – «libera dalla rigorosa osservanza degli statuti, che pur restano formalmente in pieno vigore, e legata invece alla situazione politica, quindi all'opportunità del momento che richiede di volta in volta la mitigazione o l'inasprimento delle pene, a seconda della convenienza della classe dominante»; cfr. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, cit., p. 18.

Ogniqualevolta, poi, che l'*arbitrium* si contamina con le indulgenze e con gli abusi del penale negoziato – eventualità che si verifica piuttosto di frequente –, esso diventa il canale privilegiato lungo il quale far fluire liberamente le disuguaglianze, lasciando sulla risacca una patina stagnante di privilegi sociali e personali, valutazioni politiche diverse, solidarietà e contrasti interni alla classe dirigente.

Proprio per queste sue caratteristiche intrinseche, l'*arbitrium* degli Otto di Guardia e Balìa e, più in generale, dei magistrati graverà come un macigno pesantissimo sul futuro sviluppo dello Stato territoriale fiorentino e, in definitiva, di tutti gli antichi Stati italiani<sup>55</sup>.

Certo, non aiuta la lentissima modernizzazione della legge, «che non cresce e non si fa strada»<sup>56</sup>. Nella vicenda fiorentina, la fonte che più si avvicina alla legge è la provvisione, ordinariamente formulata dalla Signoria con i Collegi e sottoposta all'approvazione dei Consigli. Quanti hanno studiato, dentro un orizzonte cronologico tre-quattrocentesco, le pratiche degli uffici e, in particolare, il modo in cui gli uffici sbrigavano gli affari inerenti al loro incarico istituzionale, la provvisione, per quanto tecnicamente provvista e matura, non riesce minimamente ad imporsi nei termini di una moderna legge, anche solo per la contingenza delle situazioni concrete dalla quale scaturisce e che le impediscono di operare nei termini di una norma generale e astratta<sup>57</sup>. Di conseguenza, allo stato dei fatti, la legislazione – per quanto in trionfo sul piano della tecnica redazionale<sup>58</sup> – non arriva a sostituirsi alla *iurisdictio*, e cioè alla tradizionale concezione giurisdizionale del potere.

---

<sup>55</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., vol. I, p. 257: «La giustizia finisce per identificarsi sempre di più con i giudici che la amministrano, con la loro mediocre qualità, i loro vizi, i loro limiti culturali, la loro esposizione alle pressioni politiche, ai condizionamenti sociali, al compromesso ed alla corruzione. Quella stessa Italia che aveva conosciuto nella fase comunale il precocissimo avvio di un sistema penale pubblico, che ne aveva visto crescere l'egemonia sulle mai estinte forme di giustizia transattiva, consuetudinaria e negoziata, accusa – al giungere del *great divide* della metà del Seicento – un deciso ripiegamento che si trasformerà in un severissimo ritardo».

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> Tra i maggiori studi sul fenomeno, cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit.

<sup>58</sup> Cfr. ASCHERI, *Statuti, legislazione, sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori*, cit., pp. 145-194.

Gli storici generali ne hanno preso contezza studiando, soprattutto, le cosiddette copie unitarie di provvisori, ossia quei registri redatti in una volta sola, raccogliendo tutta la documentazione normativa ritenuta utile dall'ufficio, invece che aggiornati un poco per volta seguendo l'evolvere della produzione consiliare. Ebbene, leggendole, si vede chiaramente che queste provvisori non fuoriescono dai modelli e dalle logiche statutarie. Le primissime copie unitarie redatte negli ultimi due decenni del XIV secolo non sono altro che la sommatoria di norme contraddittorie, difficilmente spendibili per una utilizzazione concreta da parte degli uffici. È il caso, ad esempio, di un codice che già conosciamo, il codice degli Ufficiali dell'Onestà<sup>59</sup>: esso contiene una serie di provvisori sulla magistratura, a partire dalla «balia officialium honestatis» del 1403 che istituiva l'ufficio per contenere e disciplinare la prostituzione. Si tratta, complessivamente, di provvisori e statuti dal 1353 al 1467, in ordine approssimativamente cronologico, redatte dal notaio degli Ufficiali nel 1469. Seguono copie di provvisori in materia dal 1403 in poi, disposte senza ordine cronologico e trascritte da più mani in maniera piuttosto disordinata.

La stessa carenza di sistematicità la si riscontra nel codice degli Ufficiali della Grascia, che contiene lo statuto della grascia del 1378, seguito da una breve serie di aggiunte con copie di provvisori dal 1395 al 1473. Come rilevato da Tanzini, la scarsa rilevanza quantitativa e contenutistica di provvedimenti trascritti lascia intendere che il registro non sia mai diventato sede abituale di trascrizione di provvedimenti utili all'ufficio.

E anche quando, dopo il 1417 – anno del drastico provvedimento di cancellazione dell'intero libro quinto degli Statuti del 1415 – le copie unitarie di provvisori si fanno più sistematiche e organizzate, si tratta, comunque, di veri e propri registri-statuti, sovente volgarizzate, troppo preziose e calligrafiche per essere pensate come spendibili nel lavoro dell'ufficio. Fra l'altro, a ulteriore riprova, questi codici riportano pochissime annotazioni a margine. E, proprio come gli statuti, i testi sono strutturati in rubriche.

---

<sup>59</sup> ASF, UO, 1. Vedi retro Capitolo III.

Sembra che la preoccupazione degli uffici sia più che altro quella di raccogliere il materiale normativo di pertinenza, imbellettarlo secondo la solenne forma statutaria e consegnarlo a quelli che verranno dopo, così da orientare la pratica dell'ufficio, tramandandone l'identità storica attraverso le leggi<sup>60</sup>. A questa logica non sfugge la silloge di provvisori sul magistrato degli Otto di Guardia dal 1434 al 1466<sup>61</sup>. E non vi sfugge neppure la stessa *lex Gismondina* denominata, non a caso, in altre sedi come statuto degli Otto di Guardia e Balìa e di cui lo stesso Guicciardini rilevava la scarsa osservanza<sup>62</sup>. Questo perché era soprattutto l'*arbitrium* del magistrato, che poi si incarnava in pratica e dalla pratica in *stylus curiae*, a plasmare il penale. In fondo, la *Gismondina* non veniva a porre alcun vincolo normativo: come i capitoli che abbiamo esaminato attestano, la magistratura, pur vedendo circoscritta la propria attività al solo ambito penale, rimaneva, comunque, potentissima, vedendo confermata la piena autorità di agire da tribunale ordinario, senza alcuna limitazione e con la possibilità di comminare qualsiasi tipo di pena, con le due inquietanti facoltà di non motivare le sentenze e di emetterle senza raggiungere l'unanimità. Tutto solamente in forza e in ragione del suo *arbitrium*.

Non è un caso, quindi, se più tardi, sotto Cosimo I, talvolta, ci si appellerà ancora al dettato statutario, in particolare, a quello degli Statuti delle comunità soggette, come agli unici testi legali che si potevano opporre agli abusi e alle valutazioni arbitrarie dei giudicanti<sup>63</sup>.

Quanto appena osservato valeva e varrà solo per il penale "basso", che il centro non ha mai preteso di egemonizzare e che, anzi, lasciava di buon grado alle diverse giustizie comunitarie e periferiche. Diversa la situazione del penale "alto". Esso, già sotto

---

<sup>60</sup> Per questo, Tanzini scrive che il vero obiettivo di questi testi più che regolare era di raccontare l'ufficio: «il testo statutario come supporto di memoria prima ancora che come testo unico di riferimento normativo»; cfr. TANZINI, *Il governo delle leggi*, cit., p. 281.

<sup>61</sup> ASF, OG, 224.

<sup>62</sup> GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, cit., V, p. 42: «benché oggi non si osservi».

<sup>63</sup> Così, nel 1546, si imporrà ai rettori fiorentini inviati nelle comunità del Dominio di attenersi scrupolosamente agli Statuti locali, «per togliere a' delinquenti la speranza che tengono, la quale insino a hoggi non è venuta loro in alcun modo frustrata, di doverne conseguire qualche remissione de' Rettori, che gli hanno havuti et hanno a giudicare»; cfr. *Legge Sopra l'osservanza e approvazione delli Statuti delle Comunità di fuori e del tenere i Rettori, e Birri, e Famigli ne' loro Palazzi, e che detti Famigli non si possino partire del dì 27 luglio 1546. ab Inc.*, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, p. 313.

Cosimo I, sarà interessato da un crescente ed intenso intervento legislativo del principe<sup>64</sup> ma, a riprova della scarsa capacità di incidenza di queste leggi, rimarrà, per lunghissimo tempo, ancora rimesso alle pratiche di giustizia sommaria ed arbitraria degli Otto cui la *lex Gismondina* del 1478 aveva conferito il crisma della ufficialità.

La *Gismondina*, quindi, non abrogava né rendeva inefficaci le previsioni degli Statuti fiorentini o gli altri Ordini e Provvisioni precedentemente emanati, ma rendeva facoltativo il loro rispetto, offrendo agli Otto l'alternativa di agire in maniera più sbrigativa e con prerogative smisurate, fino a configurare in capo al magistrato una sorta di *ius vitae ac necis* sull'intera popolazione dello Stato territoriale fiorentino. E le fonti testimoniano che, dal 1478 in avanti, gli Otto preferirono di gran lunga ricorrere a questa alternativa dalle modalità più spicce, comunicando ai posteri la sensazione di un tribunale spietato che, anche quando non piegava la sua flessibilità di intervento in senso repressivo ma negoziale, restava, comunque, fortemente legato agli interessi delle fazioni politicamente dominanti.

Lo testimoniano, altresì, sempre nel lungo periodo, i bandi e gli ordini degli Otto che, con maggiore frequenza a partire dal Seicento, cominciano a venire curiosamente scolpiti sopra lapidi di pietra, collocate sulle pareti dei principali luoghi della vita pubblica fiorentina<sup>65</sup>. Le poche leggi di pietra che l'usura ingenerosa del tempo ha risparmiato riposano silenti sotto gli sguardi distratti e incuranti dei molti passanti che quotidianamente affollano le vie cittadine, inutili e indecristabili retaggi di un passato troppo remoto. Diversamente, allora, le leggi di pietra dovevano comunicare la percezione di una magistratura che, come un novello gigante Argo dai molteplici occhi<sup>66</sup>, veglia, forte del suo arbitrio, costantemente e ubiquamente sul buon governo della città e del Dominio<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Vedi retro Capitolo VI.

<sup>65</sup> Cfr. *Le leggi di pietra: bandi dei signori Otto di guardia e balia della città di Firenze*, a cura di R. Ciabani, Firenze, Cantini, 1984.

<sup>66</sup> Secondo la massima, «plus videtur oculis quam oculo», spesso ricorrente negli atti degli Otto di Guardia del XVII secolo; cfr. sul punto EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 13.

<sup>67</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, la legge di pietra che vieta l'uso delle armi e ubicata presso il Santuario della Madonna delle Grazie al Sasso a Pontassieve, quindi in una porzione del Dominio territoriale del tempo: «Li Signori Otto di Guardia e Balia della città di Firenze, sentita l'istanza fatta in nome delli Signori Pierantonio Pazzi e cavalier Alessandro Brunaccini, operai dell'Oratorio della Madonna del Sasso,



Così come sul versante, più delicato, della conservazione dello Stato, lo testimonia, per un tempo di poco successivo alla vicenda che abbiamo ricostruito, una predella che, in nove riquadri per altrettante scene, racconta la storia di Antonio Giuseppe Rinaldeschi,

ch'era giocatore; el quale, perché aveva perduto, gittò sterco di cavallo a una Vergine Maria ch'è del Canto de' Ricci in uno chiassolino da quella Chiesa ch'è in su una piazzuola di dietro alle case; e detegli nella diadema [...] a dì 21 di luglio 1501 fu preso all'Osservanza di San Miniato, e quando e famigli degli Otto gli furono presso si dette d'un coltellino nella poppa manca, e loro lo presono e menoronlo al Podestà, e confessò averlo gittato per passione d'aver perduto, e la notte lo inpiccorono alle finestre del Podestà<sup>68</sup>.

L'autorità e l'efficienza punitiva degli Otto prendono plasticamente forma nelle sequenze iconografiche immaginate dall'anonimo artista<sup>69</sup>. E dai tratti di pennello che distribuiscono colori corposi, l'osservatore ha, davanti a sé, riassunto il processo di maturazione del magistrato degli Otto di Guardia e Balìa, che ha occupato gran parte della nostra ricerca.

Così, il pannello che mostra l'arresto del Rinaldeschi restituisce l'immagine di un Podestà ridotto a mero esecutore degli ordini di polizia impartiti dagli Otto. Per quanto, infatti, la cattura del blasfemo avvenga per mano degli uomini del Rettore forestiero, il

---

servatis servandis etc., per loro decreto del dì 14 Ottobre 1667: Ordinorono bandirsi et espressamente proibirsi a qualunque persona che niuno ardischa, sotto qualsivoglia pretesto, di far risse o tumulti, né metter mano ad armi di qualsivoglia sorti, intorno a detta chiesa, per la distanza d'un quarto di miglio per ogni verso, ne' giorni che vi si fa feste e concorso di popolo; sotto pena in ciascheduno caso di contravvenzione di scudi 25 fiscali e l'arbitrio rigoroso del magistrato loro, oltre all'altre pene imposte dalle leggi, et tutto acciò Marcantonio Savelli C[ancelliere] M [...]. Il Bando è sottoscritto dal cancelliere degli Otto, Marco Antonio Savelli da Modigliana (Forlì). Savelli fu uno dei più importanti magistrati del Granducato di Toscana, operando nelle magistrature penali degli Otto e della Ruota criminale. Pubblicò una fortunata *Pratica universale*, un manuale in sei volumi, più volte ristampato.

<sup>68</sup> LANDUCCI, *Diario fiorentino*, cit., p. 233. La predella, che oggi è conservata presso il Museo Stibbert, veniva esposta ogni anno che cadeva il giorno dell'esecuzione del Rinaldeschi, a memoria del suo gesto sacrilego, sotto le logge della Chiesa della Madonna de' Ricci. Sul portale della Chiesa, edificato nel Seicento, si ritrovano, curiosamente, le insegne, più risalenti, dell'Opera e degli Otto di Guardia poiché entrambi contribuirono a finanziare la costruzione dell'edificio, e che non poterono essere rimosse in conseguenza di una legge di Cosimo I del 1571 che salvaguardava, anche dalla distruzione, gli stemmi e le iscrizioni appartenenti agli edifici del Granducato. Cfr. sul punto L. BOTTERI, *Novità sulla Madonna de' Ricci: la facciata*, in «Rivista d'arte», XXXVIII (1986), p. 93, nota n. 13. Fondamentale, per la comprensione dell'intera vicenda, W.J. CONNELL, G. CONSTABLE, *Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence: The Case of Antonio Rinaldeschi*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», Vol. 61 (1998), pp. 53-92.

<sup>69</sup> Forse da identificare con tale Filippo di Lorenzo Dolciati. Cfr. CONNELL, CONSTABLE, *Sacrilege and Redemption*, cit., pp. 57-58.

processo è istruito e rapidamente portato a termine dalla magistratura cittadina. E un dettaglio della predella non è sfuggito agli occhi attenti degli studiosi. Lo stemma personale di Messer Monaldo de' Fascioli, che prestò servizio come Podestà di Firenze nel semestre aprile-ottobre 1501, raffigurante due spade bianche incrociate in campo rosso, compare sia sulla coperta del registro di sentenze del Rettore che nella predella e, precisamente, sullo scudo di un birro nella sequenza dell'arresto e su una bandiera sottile sventolante da una finestra del Bargello nella sequenza finale dell'esecuzione. Lo stesso registro conferma che il Podestà non trattò mai il caso Rinaldeschi e, se si esclude un processo a carico di un falsificatore, si occupò principalmente di vertenze civili<sup>70</sup>.

Ed eccoli gli Otto di Guardia, riuniti a giudizio in una rara sequenza iconografica che li descrive a lavoro<sup>71</sup>. La scritta sul pannello – «Esaminato avanti i S.S. Otto confessa et a 24 ore di notte per sentenza» – non dà adito a dubbi. Rinaldeschi, cappello in mano in segno di timorosa reverenza, lo sguardo perso, è davanti al magistrato in una stanza sobria e parcamente arredata, spoglia di ogni solennità, proprio come il suo modo di amministrare la giustizia, sormontata solo da un soffitto a cassettoni. Gli ufficiali sono tutti seduti intorno ad un banco. Un notaio si frappone fra loro e il reo per registrare la scarna deliberazione. La sorte dello sventurato è segnata nella ferma freddezza di pochi attimi:

E intenzionati a punire lo stesso Antonio nella maniera che i suoi gravi eccessi meritano, dal momento che nessuno è padrone delle proprie membra e della propria vita, e perché la sua punizione sia da esempio agli altri, e il nome della beata Vergine sia conservato nella gloria e nell'onore, osservato tutto quanto si ha da osservare, ottenuto il partito secondo il nostro ordinamento [riferimento alla *lex Gismondina*], in forza della loro autorità, potestà, e balia concessa in ogni tempo al loro ufficio, condannano il detto Antonio di Giovanni di Rinaldeschi e lo consegnano al ministro della giustizia perché lo impicchi alle finestre del palazzo del Podestà fin quando muoia e l'anima sia separata dal corpo. E che rimanga lì sospeso fino alle ore 14 del giorno seguente<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Cfr. CONNELL, CONSTABLE, *Sacrilege and Redemption*, cit., p. 64.

<sup>71</sup> L'altra che si conosce è comunque di un artista anonimo e all'incirca dello stesso periodo e raffigura il supplizio di fra' Girolamo Savonarola. Sul palco montato in piazza della Signoria davanti al patibolo siedono, assieme ai giudici ecclesiastici, anche gli Otto di Guardia. La tavola è conservata presso il Museo di San Marco.

<sup>72</sup> ASF, OG, 128, cc. 128rv: «Et propterea volentes, eundem Antonium de tam gravi excessu, secundum eius demerita, punire, cum nemo sit dominus membrorum suorum et vite proprie, et ad hoc ut pena eius in aliorum trahatur exemplum, et nomen beate gloriose verginis in honorem habeatur, servatis servandis,

Rinaldeschi, giocatore incallito, viene quindi condannato a morte per tentato suicidio e per blasfemia. Due capi di imputazione che né il diritto comune né il diritto statutario puniscono con la pena capitale. Se si esclude la posizione di Pierre de Belleperche, la maggior parte dei giuristi riteneva che il tentato suicidio andasse punito severamente, ma non con la morte. Parimenti, i registri criminali mostrano che le pene andavano dall'ammonizione alla multa o alle pene corporali, tutte comunque lontane dal procurare la morte<sup>73</sup>.

La violazione che la deliberazione degli Otto compie a detrimento della legislazione statutaria è plateale nel caso, soprattutto, della blasfemia che la rubrica 38 del libro terzo degli Statuti del 1415 punisce con la multa di lire cento e, nell'eventualità del mancato pagamento, con la fustigazione a corpo nudo per le vie cittadine. E, sempre nel libro terzo, la rubrica 166 qualifica il fatto di gettare pietre sulle facciate delle più importanti chiese di Firenze e sulle loro immagini sacre come un crimine relativamente grave, punito con una multa di lire venticinque e la riparazione del simulacro danneggiato<sup>74</sup>.

Circostanza che conferma due dati di radice tre-quattrocentesca, ma destinati a permanere nel lungo periodo. Uno, che l'*arbitrium* degli Otto, che la *lex Gismondina* aveva istituzionalizzato, si è sostituito e al diritto comune e al diritto statutario per quanto concerne il penale. Due, la scelta di punire con la morte e in forma esemplare, monitrice, un comportamento, come la blasfemia, che tradizionalmente non aveva mai destato un particolare allarme sociale, è il segno del mutamento di passo indotto dal paradigma dell'infrazione politica – che, paradossalmente, le stesse rubriche dell'esautorato libro terzo degli Statuti del 1415 sui crimini politici avevano, a suo tempo, contribuito a plasmare – e della dilatazione dello stesso ad un ventaglio più ampio di incriminazioni.

---

obtentio partito secundum ordinamento, vigore eorum auctoritatis, potestatis, balie eorum officio quandocunque concesses, dictum et infrascriptum Antonium Iohannis de Rinaldeschis condemnaverunt qualiter per ministrum iustitie ad fenestras palatii domini Potestatis civitatis Florentie laqueo subspendatur ita et taliter quod moriatur, eiusque anima a corpore separetur. Et quod ibidem subspensus permaneat usque ad horem 14 diei sequentis».

<sup>73</sup> Cfr. CONNELL, CONSTABLE, *Sacrilege and Redemption*, cit., p. 70.

<sup>74</sup> Statuti di Firenze del 1415, III, rubriche 38 *De poena blasphemantis nomen Domini Nostri Iesu Christi, vel alicuius Sancti eius*, vol. I, pp. 256-257, dell'edizione a stampa; 166 *De poena proiicientis lapides de nocte, vel in marmore Sancti Ioannis, et Sanctae Reparatae*, vol. I, p. 371, dell'edizione a stampa.

In questa prospettiva, che reputa l'offesa come se fosse direttamente rivolta alla *respublica*, la blasfemia è percepita, e conseguentemente punita, come un atto che va a turbare quel frammento preciso dell'*ordo* che è l'*ordo religionis* e, nella specie, la «cristiane fidei»<sup>75</sup>. Come la vicenda stessa dei rapporti tra gli Otto e gli ebrei ci ha fatto vedere, la conservazione dello Stato dipende, anche, dalla preservazione del credo religioso dominante<sup>76</sup>. Senza tralasciare il dato storico relevantissimo che la vicenda criminale del Rinaldeschi è di poco successiva all'esperimento savonaroliano – il frate era stato impiccato ed arso nel 1498 – di una Repubblica teocratica; esperimento segnato da un'offensiva moralizzatrice molto più intensa di quella che abbiamo, in altro luogo della ricerca, ricostruito<sup>77</sup>.

Alle ore sette di una sera d'estate, sera di festa – quella della Maddalena, in occasione della quale il Podestà apriva il suo palazzo al pubblico – il corpo senza vita di Antonio Giuseppe Rinaldeschi pendeva esanime da una delle finestre del Bargello. Come la sequenza finale della predella mostra, l'ultima cosa che il Rinaldeschi vide fu l'immagine sacra impressa sulla tavoletta saldamente tenuta in mano da un confratello della Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio<sup>78</sup>, necessario supporto spirituale di

---

<sup>75</sup> Sentenza degli Otto in ASF, OG, 120, c. 120r.

<sup>76</sup> Vedi retro Capitolo V.

<sup>77</sup> Vedi retro Capitolo III.

<sup>78</sup> La più antica confraternita laica che accompagnava i condannati al patibolo – e che, molto probabilmente, ispirò le compagnie sorte presso altre realtà italiane, fra cui, a Roma, la confraternita di S. Giovanni Decollato – fu fondata a Firenze nel 1343. Un gruppo di giovani pii, i “fanciulli”, lamentando lo scarso interesse dei pubblici uffici nel dare conforto spirituale ai giustiziandi, prese la decisione di dedicarsi a questo servizio nel nome della Vergine Maria, ed eresse allo scopo una cappella in via de' Macci, vicino al luogo delle esecuzioni, sopra i resti di un antico tempio romano. Il gruppo scelse di chiamarsi Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio e, conseguentemente, adottò come simbolo l'immagine di una croce inframmezzata dalle lettere M e T. Questa effigie può essere osservata ancora oggi su alcune vecchie facciate che fiancheggiano la via percorsa dai condannati fino al patibolo. La confraternita fiorentina fu, probabilmente, anche la prima a far uso di tavolette votive, ma nessuna di esse si è conservata. È, viceversa, pervenuto fino a noi il *Libro di varie notizie e memorie della venerabile Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio*, una raccolta miscellanea di documenti manoscritti conservata presso la Biblioteca Nazionale di Firenze (II, I, 138). Tra le carte che la silloge, probabilmente redatta nel Settecento, racchiude, va menzionato il *Libro dei giustiziati* (cc. 71r-143v): un elenco, in ordine cronologico, di circa 200 esecuzioni capitali avvenute a Firenze dal 1420 al 1744 e officiate dalla Compagnia, sciolta, appunto, nel XVIII secolo. Cfr. sul punto EDGERTON, *Pictures and Punishment*, cit., pp. 179-180.

una giustizia che voleva accanirsi sul corpo del reo, straziato per la *respublica* e per i molti, e assicurarne l'anima a Dio<sup>79</sup>.

Certamente, l'anonima mano ha inteso rappresentare una battaglia tra bene e male, tra angeli e demoni che si contendono, al centro del riquadro, l'anima del Rinaldeschi. Eppure, è troppo forte la tentazione di vedere in quelle due creature angeliche, altrettanti emissari della *Securitas* del lorenzettiano *buon governo*. È come se la *Securitas* – che, nell'affresco sulle pareti del Palazzo Pubblico di Siena, avevamo lasciato intenta a salvaguardare, librandosi, gli spazi territoriali del Dominio<sup>80</sup> – avesse inviato due suoi emissari celesti dentro la *civitas*, cuore pulsante del Dominio, più delicatamente esposto a fenomeni di sovvertimento dell'*ordo*; e tutte le sollevazioni studiate fin qui, dal tumulto dei Ciompi, alla congiura del Poggio, fino alla congiura dei Pazzi e alla congiura di Battista Frescobaldi e sodali, sono lì a dimostrarlo.

Le due misteriose creature angeliche si aggiudicano la vittoria, munite come sono delle spade della giustizia egemonica, materialmente orientate dagli Otto di Guardia e Balìa: «uomini terribili»<sup>81</sup> che, nel momento storico del passaggio di Firenze dalla dimensione urbana alla dimensione territoriale e statuale, si erano sostituiti, con il loro statuto arbitrario, al «*liber terribilis*» degli Statuti, ma sempre con l'obiettivo di custodire la pace e reprimere con rigore «la sfrenata cupidigia e lo smodato desiderio, prima che la concordia umana abbandoni il mondo e il genere umano sprofondi nell'abisso del male»<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma, Viella, 2014, p. 456: «La ferocia del supplizio viene concentrata sul corpo. Era soprattutto la sofferenza del giustiziato a rappresentare un elemento essenziale dell'esecuzione: dalla semplice esposizione pubblica, alla gamma di torture che erano associate alle diverse penalità, allo strazio del cadavere che talora seguiva l'esecuzione. Fu nell'opera di ricomposizione e di sepoltura delle membra, e in quella, più generale, di assistenza, e conforto ai condannati che la Chiesa si contrappose agli scempi della giustizia pubblica, proponendo un addolcimento cristiano delle sue atrocità e crudeltà. Le compagnie di giustizia assunsero un ruolo di riconosciuta importanza nella comunità cittadina, e svolsero una funzione di sostegno alla stabilità dei regimi; di esse fecero parte personaggi di prestigio: nella loro attività non si attuava solo l'intento di riaffermare il nesso di solidarietà tra la comunità dei vivi e il mondo dei morti, ma anche quello di dimostrare la possibilità di una riconciliazione sociale».

<sup>80</sup> Vedi retro Capitolo I.

<sup>81</sup> G. SAVONAROLA, *Prediche sopra Ezechiele*, a cura di R. Ridolfi, Roma, A. Belardetti, 1955, vol. I, p. 53.

<sup>82</sup> Statuti di Firenze del 1415, Proemio, vol. I, p. 1, dell'edizione a stampa.

\*\*\*\*\*

La nostra ricerca è giunta alla sua conclusione. E può, finalmente, dirsi raggiunto il suo obiettivo primario: ricostruire, attraverso lo studio delle trasformazioni che fra Tre e Quattrocento intervengono nel modo di concepire e di amministrare la giustizia criminale, le radici premoderne dello Stato territoriale fiorentino.

Lavorare sul crinale del tardo Medioevo e della prima Età moderna ha permesso di cogliere il momento storico esatto in cui la giustizia criminale, da strumento di contenimento del conflitto tra *partes*, tra le molteplici egemonie sociali che animavano lo spazio urbano della matura esperienza comunale, e garanzia di pacificazione sociale tra le stesse, ispirata ai valori etico-religiosi della *pax et concordia christiana* – valori promossi e divulgati, nel caso specifico fiorentino, sia dall'ordine mendicante dei frati domenicani che dai regimi di Popolo –, trasforma la sua *ratio essendi*, diventando strumento di assoggettamento e di dominio.

È il momento storico in cui la crisi delle entità universali della Santa Romana Chiesa e del Sacro Romano Impero cede il passo alla formazione, generalmente violenta, delle nuove compagini territoriali di potere.

È il momento storico in cui i governanti, all'esito delle loro campagne militari di estensione e incorporazione degli spazi, sfruttano il penale, proprio nella sua poco conosciuta veste di mezzo coercitivo di «governo del territorio e di orientamento disciplinato ed ordinato della moltitudine»<sup>83</sup>, per caricare di maggiore gravità il rapporto tra la singola comunità soggetta e la città dominante. E riscrivere, così, intorno al remoto fenomeno del dominio, i termini imprescindibili dell'obbligazione politica tra un superiore che comanda e un inferiore che obbedisce; obbligazione che ha, come tratto distintivo, l'imposizione generalizzata di *protectio*, cui fa da contraltare la richiesta, altrettanto generalizzata, di *obedientia*. La soggezione, come qualità del rapporto che lega la singola comunità soggetta alla città dominante, è colpita dalla ribellione, mentre la fedeltà, come forma suprema di obbedienza, è negata dal tradimento.

---

<sup>83</sup> FORZATI, *Il sistema penale pre-moderno*, cit., p. 640.

Ecco spiegata la predilezione, da parte nostra, per il filone dei crimini politici. L'ordine penale pubblico, organizzato per via giurisdizionale, tendenzialmente, anche se non esclusivamente, di indole repressiva, a proiezione territoriale, che nasce e si definisce tra il 1378 e il 1478, viene, inevitabilmente, associato ad un coacervo di reati d'obbligo, quali sono appunto i crimini politici – dove il disvalore dell'azione trasmigra agevolmente dalla corporeità all'incorporeità, dalla materialità all'immaterialità dell'offesa, scivolando verso il pensiero e le tendenze di vita –, iscritti dentro i *topoi* della *infidelitas*, della *inobedientia* e della *rebellio*.

È il momento storico in cui si assiste allo slittamento iniziale della rilevanza penale di un comportamento o di un atto dallo sfera del danno alla sfera della disobbedienza; ad essere punito, cioè, non è più – o non solo – il danno materiale e il pericolo concreto, ma il semplice, mancato allineamento all'ordine costituito, nelle sue specifiche declinazioni: politico, sociale, morale o religioso.

La giustizia criminale lascia il presidio carnale dei corpi, del sangue, della terra, che avevano costituito l'oggetto della sua *protectio* nei sistemi di potere feudale e comunale<sup>84</sup>, per concentrarsi sulla *protectio* di entità e valori astratti, dai contorni – volutamente lasciati – alquanto offuscati, quasi fantasmagorici. Questa *protectio*, che persegue l'immateriale per ricavarne obbedienza e, poi, da quella, la conservazione dell'*ordo*, segue il deliberato programma dei governanti le nuove compagini territoriali di potere di attribuirsi prerogative proprie, giuridicamente, dell'Imperatore e di subentrare a lui nell'esercizio, *de facto*, delle stesse, nell'attesa che il tempo e i giuristi più sensibili alle sottili logiche del potere politico registrino il mutamento di passo.

L'equiparazione all'Imperatore – fenomeno noto come imperializzazione<sup>85</sup> – fu decisiva sul piano, prima di tutto, della legittimazione simbolica. Solo l'Imperatore, infatti, può collocarsi su di una dimensione trascendentale. E la trascendenza è, veramente, il dato che fa la differenza, che fa calare un telo di sipario sull'esperienza medievale e aprire a nuovi scenari moderni, non solo nell'Europa delle grandi monarchie

---

<sup>84</sup> Il rinvio d'obbligo è a O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, (trad. it.), Milano, Giuffrè, 1983.

<sup>85</sup> Cfr. sul punto MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, cit., vol. I, pp. 287-302.

nazionali, ma anche nell'Italia, un tempo fatta di tanti liberi Comuni, e ora stretta nella morsa di un pugno di Stati territoriali. «Sebbene il Comune si configuri come un'istituzione molto progredita per quanto riguarda i meccanismi di amministrazione, manca della trascendenza, e pertanto non può essere definito in termini di statualità. Vi sono infatti due tipologie di istituzioni: la prima presenta un rapporto basato sul consenso (il Comune, appunto); la seconda un rapporto fondato sull'ubbidienza e la sudditanza (lo Stato). Il rapporto consensuale è il contrario di un rapporto basato sulla sudditanza o ubbidienza; solo quest'ultimo implica forme di dominazione statuali, riferite a elementi di maestà, che hanno in sé qualcosa di trascendentale»<sup>86</sup>.

Ma la *maiestas* non fu semplicemente una carta da giocare sul piano simbolico e liturgico<sup>87</sup>, di sacralizzazione del potere e dell'artificio dello Stato e di chi lo rappresentava e agiva per suo nome e conto. Fu, soprattutto, una pedina vincente sul piano materiale, da muovere come estremo baluardo del potere politico, mediante l'attivazione e la progressiva dilatazione del massimo strumento di repressione del *crimen laesae maiestatis*.

Nel lento, frastagliato ma progressivo definirsi della *maiestas* e degli strumenti attrezzati a punirne gli offensori, si può dunque ravvisare un precipitato dell'apporto sostanzioso che, storicamente, il penale dette al definirsi dello Stato territoriale fiorentino. Nei primi anni del Quattrocento, con una realtà e una coscienza territoriali in costruzione, la *civitas* dominante sfrutta le potenzialità offerte dal linguaggio del dominio e della maestà<sup>88</sup>, non tanto per rivendicare alcunché nei confronti di una sbiadita autorità imperiale, quanto piuttosto per affermare una sua centralità rispetto ad un tessuto mosaicale di realtà soggette, dando il via ad una tendenza destinata a svilupparsi grandemente tra fine Quattrocento e pieno Cinquecento, accompagnando e fecondando la crescita della compagine territoriale di potere. Si spiegano così anche la tendenza

---

<sup>86</sup> L'opinione, di J.C.M. Vigueur, è menzionata nella rassegna di E. ORLANDO, *Alla ricerca della statualità medievale*, in «Le carte e la storia», XV (2008), 1, pp. 107-115, in particolare, p. 114.

<sup>87</sup> Sulla «concezione liturgica del potere politico», cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., pp. 104 e ss., 192, 276 e ss.

<sup>88</sup> Linguaggio che ritroviamo anche nei prologhi delle provvisioni promulgate dai Consigli su proposta della Signoria fra gli anni Novanta del Trecento e gli anni Venti del Quattrocento, come ha ben messo in luce Tanzini ne *Il governo delle leggi*, cit., pp. 62-66.



originaria a far valere in tutto il Dominio gli Statuti di Firenze, nelle materie afferenti alla difesa militare e alla sicurezza della *civitas-respublica*, l'avocazione ai tribunali fiorentini delle cause vertenti su crimini politici, e lo stesso capillare controllo sulle rubriche penali degli Statuti delle comunità soggette.

La Dominante costruisce il proprio ordine territoriale anche grazie alla leva del penale egemonico, sbizzando una pietra d'angolo costruita sulla *maiestas* e sul connesso *crimen maiestatis*. Possiamo, quindi, ipotizzare un percorso parallelo fra progredire dello Stato territoriale e progredire del sistema dei delitti di lesa maestà. In altre parole, al momento degli Statuti, primo decennio del Quattrocento, l'eversione – che è alla base del reato politico – è definita in rapporto ad un soggetto politico collettivo – la *civitas-respublica* – e alla sua forma di governo, prima che alla persona del *dominus* o dei *domini* – pensiamo ai *domini Priores* della Repubblica fiorentina –, anche se, in quanto governante o governanti, il signore o i signori sono legittimati a reprimere nel modo più severo ogni forma di dissenso nei propri confronti. Il passaggio dall'ente collettivo *civitas-respublica* alla persona del *dominus* o *princeps* è un passaggio più tardo che, nel caso di Firenze, comincia a realizzarsi già, sia pure velatamente, con la figura carismatica di Lorenzo il Magnifico<sup>89</sup> e poi, in maniera eclatante, al tempo di Cosimo I de' Medici<sup>90</sup>, secondo un crescendo destinato ad interrompersi solo con i primi segni dell'Illuminismo penale ben evidenti nell'esperienza leopoldina, la quale ridurrà letteralmente in cenere la

---

<sup>89</sup> Come abbiamo raccontato nella seconda parte della ricerca, la vicenda della congiura dei Pazzi e i suoi strascichi portarono alcuni giuristi del tempo a ragionare se il tentativo di rovesciare Lorenzo de' Medici configurasse o meno un crimine di lesa maestà. E di *crimen laesae maiestatis* si parla, pure, nel poemetto epico, *Volaterrais*, che l'umanista Naldo Naldi compose a due anni di distanza dalla ribellione di Volterra per celebrare il primo, significativo risultato conseguito da Lorenzo nel controllo del territorio. Andando ancora più in là con gli anni, si può apprezzare con maggiore evidenza quanto la Dominante insistesse nel costruire la propria centralità nei confronti delle comunità soggette attraverso il binomio *maiestas/crimen laesae maiestatis*. Così, negli Statuti di Arezzo, come corretti e riformati da Firenze nel 1503, è prevista la condanna a morte unita alla confisca dei beni per chi agisse «contra populum vel contra statum et contra maiestatem civitatis Florentiae»; cfr. ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 26, III, rubrica 8, cc. 121v-122r.

<sup>90</sup> Sarà, infatti, proprio Cosimo I ad incaricare il suo auditore fiscale, Jacopo Polverini, nel 1548, all'indomani della repressione della congiura dei Pucci, di predisporre una legge – conosciuta come *lex Polverina* – durissima, finalizzata a tutelare la persona del principe. Il provvedimento, intitolato *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. S. il S. duca di Fiorenza. Fatta il dì XI di marzo 1548* [1549 secondo lo stile comune] *contro a quelli che machinassero avverso la persona, o stato di S. E. o de sua illustrissima figliuoli o discendenti*, è edita in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 54-62.

giustizia criminale di Antico Regime insieme con l'apparato ideologico e materiale che l'avevano sorretta per tutti questi lunghissimi anni<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Si allude qui al rogo che, il 18 dicembre 1786, nel cortile del palazzo del Bargello ridusse in cenere tutti gli strumenti e le forche che, per secoli, erano stati utilizzati per torturare e uccidere i condannati. L'episodio è ricostruito in A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo: un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 524. Il rogo avvenne in esecuzione di una disposizione precisa – la LIV – della Riforma della Legislazione Criminale che, davvero, scardinò, pezzo dopo pezzo, tutti gli elementi costitutivi dell'ordine penale di cui abbiamo studiato la genesi quattrocentesca: commistione tra affari di polizia e amministrazione della giustizia e, poi, tra fatto penalmente rilevante e trasgressione amministrativa, Otto di Guardia, tortura, pena di morte, Compagnia di S. Maria della Croce al Tempio, lesa maestà. Ma la Leopoldina è un lume che rischiarà poco. Come un'araba fenice, il paradigma dell'infrazione politica, con il suo carico di misure eccezionali e speciali e «con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi», rinascerà dalle sue stesse ceneri, e dietro nuove configurazioni giuridiche, ideologicamente giustificato con Ragioni di Stato, di religione, di ordine pubblico e pace sociale, continuerà ad assolvere al meglio al suo compito: difendere gli interessi dei gruppi politicamente egemoni, accrescendone e conservandone il dominio sopra altri uomini. Già il 30 agosto 1795, il granduca Ferdinando III, succeduto a Pietro Leopoldo, potrà dire, in un articolo editto: «Con la pena di morte ignominiosa, ed infame [...] contro tutti quelli che ardiranno d'infiammare, sollevare o mettersi alla testa del Popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provvide Disposizioni del Governo, o per commettere altri eccessi, e disordini di questa natura, dovranno ugualmente punirsi tutti quelli, che ciò operassero per distruggere, rovesciare, o alterare la Nostra Santa Religione; Come pure tutte quelle azioni che attaccando immediatamente la Pubblica Autorità, o il Sovrano, tendano, e siano dirette alla distruzione della Società, e dell'ordine pubblico, e costituiscano il vero e proprio delitto di Lesa Maestà, col quale titolo quantunque abolito nell'Articolo LXII della Legge de' 30 Novembre 1786, dovranno pure in avvenire denominarsi». Cfr. sul punto L. ARNAUDO, *Leopoldina e lesa maestà: i brevi lumi di una grande riforma*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIII (1999), pp. 345-358.

## INDICE DELLA LETTERATURA CONSULTATA

### (A)

AA.VV., *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, M. A. Morelli Timpanaro, R. Manno Tolu, P. Viti (a cura di), Firenze, Archivio di Stato, 4 maggio-30 luglio 1992, Silava Editoriale

AA.VV., *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2002

AA.VV., *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, di M. C. Chimenti, L. Papini (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 49-104

AA.VV., *Revoluten und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert: rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse*, A. De Benedictis und K. Härter (hrsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 2013

G. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di guardia a Firenze*, in «Archivio storico italiano», XCII, (1954), pp. 3-40

A. ANTONIELLA e L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicenti fiorentini di Arezzo. I Libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XIII-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commissione Internazionale di Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma - Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali – Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 345-360

M. ASCHERI, *I giuristi e Firenze, «mater omnis eloquentiae»: qualche spunto dal Tre al Quattrocento*, in Id., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli Editore, pp. 139-145

M. ASCHERI, *Statuti, legislazione, sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 30, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 145-194

M. ASCHERI, *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età*

*moderna: argomenti nella letteratura politico-giuridica*, a cura di A. De Benedictis e I. Mattozzi, Bologna, Clueb, 1994, pp. 37-53

L. ARNAUDO, *Leopoldina e lesa maestà: i brevi lumi di una grande riforma*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIII, (1999), pp. 345-358

(B)

N. SCOTT BAKER, *For Reasons of State: Political Executions, Republicanism, and the Medici in Florence, 1480-1560*, in «Renaissance Quarterly», 62, (2009), pp. 444-478

M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna: XVI-XVIII secolo*, Roma, Laterza, 2008

A. (De) BENEDICTIS, *Abbatere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, in «Rechts Geschichte», Rg 11, 2007, Klostermann Frankfurt am Main, 2007, pp. 76-79

A. (De) BENEDICTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2013

A. (De) BENEDICTIS, *Una «città che pecca». Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e la lingua della giurisprudenza*, in *Langages, politique, historie*. Avec Jean-Claude Zancarini, sous la direction de Romain Descendre et Jean-Louis Fournel, Lyon, ENS Editions, 2015, pp. 123-133

G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, 2009

R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 1987

J. W. BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del Seminario Internazionale di Studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi e W. J. Connell, Pisa, Pacini Editore, 2002, pp. 23-46

L. BLANCO, *Lo Stato moderno nell'esperienza storica occidentale: appunti storiografici*, in «Stato Amministrazione Costituzione», XXI, (2013), pp. 251-274

J. K. BRACKETT, *Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992

E. BRIZIO, *Una raccolta manoscritta di consilia di Otto di Lapo Niccolini de Sirigatti*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», XIX, (2008), pp. 281-292

A. BROWN, *Bartolomeo Scala 1430-1497 Chancellor of Florence. The Humanist as Bureaucrat*, Princeton New Jersey, Princeton University Press, 1979

A. BROWN, *Il linguaggio dell'impero*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 255-270

G. A. BRUCKER, *Firenze nel Rinascimento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980

G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria: la vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1981

B. BUGHETTI, *Tre lettere di fr. Antonio da Vercelli, O. F. M., a Lorenzo il Magnifico (1478)*, in «Archivium Franciscanum Historicum», X, (1917), pp. 586-595

(C)

F. CARDINI, B. FRALE, *La congiura. Potere e vendetta nella Firenze dei Medici*, Roma-Bari, Laterza, 2017

P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre*, Archivio storico ticinese-Bellinzona, XXXII, n. 118, dicembre 1995, pp. 129-160.

M. CASO CHIMENTI, L. PAPINI, *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)*, Napoli, ESI, 2009

U. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze, Olschki, 1918

O. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, Milano, Giuffrè, 1991

O. CAVALLAR, *Il tiranno, i dubia del giudice e i consilia dei giuristi*, in «Archivio Storico Italiano», CLV, (1997), pp. 265-346

O. CAVALLAR, *Laesa Maiestas in Renaissance Lucca*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, edited by A. L. David and J. Kirshner, Toronto, University of Toronto Press, pp. 161-183

- F. CENGARLE, *Lesà maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una monarchia europea*, Roma, Edizione di Storia e Letteratura, 2014
- I. CHABOT, *Il governo dei padri: lo stato fiorentino e la famiglia tra XIV e XV secolo*, in *Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno Stato (XIV-XIX secolo)*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Firenze, La Mandragora, 2010, pp. 195-212
- J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2010
- G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di Id., Bologna, Il Mulino, 1979
- G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979
- R. CIABANI, *Torturati, impiccati, squartati. La pena capitale a Firenze dal 1423 al 1759*, Firenze, Bonechi, 1994
- M. CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savonarola*, Borgo San Lorenzo, Tipografia Mazzocchi, 1907
- S. K. COHN, *The Laboring Classes in Renaissance Florence*, Academic Press, New York, 1980, pp. 27-28; 198-199
- S. K. COHN, *Creating the Florentine State: peasants and rebellion, 1348-1434*, Cambridge University Press, 1999
- F. COLAO, *La giustizia criminale come momento di identità dello stato toscano*, in *La Toscana in età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, a cura di M. Ascheri e A. Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 129-175
- F. COLAO, *Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell'«Italia moderna»*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna: atti del Convegno di studi*, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, 2012, pp. 1075-1106
- W. J. CONNELL, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in «Ricerche Storiche», XVIII, (1998), pp. 591-617
- W. J. CONNELL, *Il cittadino umanista come ufficiale nel territorio: una rilettura di Giannozzo Manetti*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 359-383

A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzione e società in Toscana nell'età Moderna*. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini del 4-5 dicembre 1992, vol. I, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1994, pp. 426-508

P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffè, 1969 (ristampa 2002)

P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986

P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma – Bari, Laterza, 2001, vol. I

P. COSTA, *In alto e al centro: immagini dell'ordine e della sovranità fra medioevo ed età moderna*, in «Diritto pubblico», 3 (2004), pp. 815-849

P. COSTA, *Uno spatial turn per la storia del diritto?* in Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2013-07

P. COSTA, «*Così lontano, così vicino*»: *il Comune medievale e la sua "autonomia"*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLIII (2014), pp. 689-784

G. COZZI, *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta: sec. XV-XVIII*, a cura di Id., Roma, Jouvence, 1981

G. COZZI, «*Ordo est ordinem non servare*». *Considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, in «Studi Storici», XXIX, (1988), 2, pp. 309-320

E. CRISTIANI, *Il ceto dirigente*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini Editore, 1988, pp. 27-40

#### (D)

R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, 8 voll., Firenze, Sansoni, 1973-1978, vol. IV, pp. 130-169; 283-305; 479-639

G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, 4 voll., Frankfurt a. M., 1972

U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, Corsi, 1916

(E)

D. EDIGATI, *La tecnicizzazione della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balìa nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio Storico Italiano», CLXIII, (2005), pp. 485-530

D. EDIGATI, *La pace nel processo penale. Il caso toscano in età moderna*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico di Trento», XXXIV, (2008), pp. 11-65

D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, Edizioni ETS, 2009

S. Y. EDGERTON, *Pictures and Punishment: art and criminal prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca, Cornell University Press, 1985

P. EVANGELISTI, *Etica politica e "arte dello stato". Antonio da Vercelli: un osservante francescano consigliere politico di Lorenzo il Magnifico*, in «Bollettino telematico di filosofia politica»

(F)

L. FABBRI, *Autonomismo comunale ed egemonia fiorentina a Volterra tra '300 e '400*, in «Rassegna Volterrana», LXX, (1994), pp. 97-110

M. L. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, in «Rassegna Volterrana», XXXII, (1965), pp. 26-106

M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Id., Roma – Bari, Laterza, 2007, pp. 3-36

E. FIUMI, *L'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472)*, Firenze, Olschki, 1948

F. FORZATI, *Il sistema penale pre-moderno fra il pluralismo della giustizia negoziata ed il monismo della iurisdictio egemonica. Concentrazione del potere coercitivo e protectio secundum imperium*, in «L'indice penale», II (2016), 2, pp. 635-674

F. FRANCESCHI, *Criminalità e mondo del lavoro. Il tribunale dell'Arte della Lana*, in «Ricerche Storiche», XVIII, (1988), pp. 551-590

F. FRANCESCHI, *La parabola delle Corporazioni nella Firenze del tardo Medioevo*, in *Arti fiorentine. La grande storia dell'Artigianato*, Firenze, Giunti, 1998



F. FRANCESCHI, *I "Ciompi" a Firenze, Siena e Perugia*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di G. Cherubini, M. Bourin, G. Pinto, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 277-304

R. FREDONA, *Baldus de Ubaldis on Conspiracy and Laesa Maiestas in late Trecento Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy*, cit., pp. 151-160

R. FREDONA, *Carnival of the Law: Bartolomeo Scala's Dialogue De legibus et iudiciis*, in «Viator» 39, No. 2 (2008), pp. 193-214

R. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni. Cancelliere della Repubblica di Firenze*, convegno di studi, Firenze, 27-29 ottobre 1987, a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62

R. FUBINI, *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull'evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*, in «Rivista Storica Italiana», CII, (1990), pp. 272-301

R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli Storia, 1994

### (G)

G. C. GARFAGNINI, *Tra politica, clientele e senso dello stato: Bartolomeo Scala*, in «Annali del Dipartimento di Filosofia» (Nuova Serie), XV, (2009), pp. 109-130

E. GARIN, *Echi del Tumulto dei Ciompi nella cultura del Rinascimento*, in *Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea*, Convegno internazionale di studi, Firenze 16-19 settembre 1979, Firenze, Olschki, 1981, pp. V-XXII

P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma – Bari, Laterza, 2006

E. FASANO GUARINI, *Introduzione a Potere e società negli stati regionali italiani fra '500 e '600*, a cura di Id., Bologna, Il Mulino, 1978

E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento*, in S. Bertelli, N. Rubinstein, C. H. Smyth (a cura di), *Florence and Venice: Comparisons and Relations: acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-77*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, vol. 2, pp. 135-168

E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca in Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, vol. I, *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Atti del Convegno internazionale di studi (9-14 giugno 1980), Firenze, Olschki, 1983, pp. 229-247

E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, cit., pp. 69-124

E. FASANO GUARINI, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Quaderno 40, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 659-690

E. FASANO GUARINI, *Gli ordini di polizia nell'Italia del '500: il caso toscano*, in *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, herausgegeben von Michael Stolleis unter Mitarbeit von Karl Härter und Lothar Shilling, Frankfurt am Main, Klostermann, 1996, pp. 55-95

G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, 3 voll., Firenze, Olschki, 1981

(I)

M. ISENMANN, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy*, cit., pp. 55-76

(K)

J. KIRSHNER, *Consilia as Authority in late Medieval Italy: The case of Florence*, in *Legal consulting in civil law tradition*, a cura di Id., M. Ascheri, I. Baumgärtner, California, Berkeley, 1999, pp. 107-142

J. KIRSHNER, *A Critical Appreciation of Lauro Martines's Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in late Medieval and Renaissance Italy*, cit., pp. 7-39

C. KLAPISH-ZUBER, *Gli attori politici della Firenze comunale (1350-1430)*, in *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 177-194

T. KUEHN, *Antropologia giuridica dello Stato*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 367-380

(L)

L. LACCHÈ, *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in antico regime*, in «Studi Storici», XXIX, (1988), 2, pp. 361-384

L. LACCHÈ, *Penale, giustizia e potere: metodi, ricerche, storiografie: per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di Id., Macerata, Eum, 2007

C. M. B. (de) LA RONCIÈRE, *Dalla città allo stato regionale: la costituzione del territorio (XIV-XV secolo)*, in *Firenze e la Toscana*, cit., pp. 11-30

(M)

M. MAGNANI, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?* in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age», CXXVII, (2015)

H. MANIKOWSKA, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, in «Ricerche Storiche», XVI, (1986), pp. 17-38

H. MANIKOWSKA, *Accorr'uomo. Il popolo nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo*, in «Ricerche Storiche», XVIII, (1988), pp. 523-549

L. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX, (1990), pp. 323-504

L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994

L. MANNORI, *Genesi dello Stato e storia giuridica (a proposito di: AA VV, Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIV, (1995), pp. 485-505

- L. MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio dei modelli tipologici*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, a cura di L. Blanco, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 23-44
- J. A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, Il Mulino, 1991, vol. I
- L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968
- A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, vol. I, Vicenza, Neri Pozza Editore, pp. 577-650
- A. MAZZACANE, *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 331-347
- V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini Editore, 2010
- M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in «Quaderni storici», 131/a. XLIV, n. 2, (2009), pp. 493-521
- A. MOLHO, *Lo Stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 225-280
- M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Pisa, Pacini Editore, 1997
- M. MONTORZI, *Il cruento avvio di un processo di instaurazione statale. Il partito di condanna alla decapitazione di Pietro Paolo Boscoli ed Agostino Capponi deliberato dal Magistrato degli Otto, in Firenze il 22 febbraio 1512 ab Inc.*, in *Amicitiae Pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G. P. Masetto, Milano, Giuffrè, 2003, t. 2, pp. 1565-1589
- R. MUCCIARELLI, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 56, 2, (2015), pp. 325-348

(N)

F. NERI, *Aspetti di politica giudiziaria nello stato territoriale fiorentino. Condannati a Pistoia, graziati a Firenze*, in «Bulettno Storico Pistoiese», XCVII, (1995), 30, pp. 75-102

(O)

E. ORLANDO, *Alla ricerca della statualità medievale*, in «Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», XV (2009), 1, pp. 107-115

(P)

A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata, in Italia e Europa dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2003

G. PAMPALONI, *Capitani di Parte Guelfa*, in *Enciclopedia dantesca*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1970

U. PASQUI, *Una congiura per liberare Arezzo dalla dipendenza dei Fiorentini (1431)*, in «Archivio Storico Italiano», V, 1890, pp. 3-19

K. PENNINGTON, *The Pazzi Conspiracy and the Jurists*, in *The Prince and the Law 1200-1600, Sovereignty and the Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1993, pp. 238-268

G. PINTO, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini. Gli atti criminali degli ufficiali forensi*, in «Quaderni storici», XVII, (1982), 49, 1, pp. 226-241

C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*, cit., pp. 153-258

(Q)

D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357*, Firenze, Olschki, 1981

D. QUAGLIONI, *Civilis sapientia: dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna*, Rimini, Maggioli Editore, 1989

D. QUAGLIONI, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 381-396

D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004

(R)

V. RICCHIONI, *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico*, Siena, Libreria Editrice Giuntini Bentivoglio, 1913

F. RICCIARDELLI, *La repressione del dissenso a Firenze nell'età di Cosimo de' Medici*, in «*Hispania*», 2015, vol. LXXV, n° 250, pp. 389-412

N. RODOLICO, *Il popolo minuto: note di storia fiorentina: 1343-1378*, Firenze, Olschki, 1968

N. RODOLICO, *La democrazia fiorentina nel suo tramonto: 1378-1382*, Roma, Multigrafica editrice, 1970

N. RODOLICO, *I Ciompi: una pagina di storia del proletariato operaio*, Firenze, Sansoni, 1971

M. J. ROCKE, *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di Notte*, in «*Quaderni storici*», 66, XXII, (1987), pp. 701-723

S. ROKKAN, *Formazione degli Stati e differenze in Europa*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. Tilly, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 397-433

N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, traduzione di Michele Luzzati, Firenze, La Nuova Italia, 1971

N. RUBINSTEIN, *Notes on the word "stato" in Florence before Machiavelli*, in *Florilegium historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, J. G. Rowe,

Stockdale editors, Toronto, University of Toronto Press in association with University of Western Ontario, 1971, pp. 314-321

N. RUBINSTEIN, *La confessione di Francesco Neroni e la congiura antimedicca del 1466*, in *Studies in Italian History in the Middle Ages and the Renaissance*, a cura di G. Ciappelli, 3 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, vol. II, *Politics, Diplomacy and the Constitution in Florence and Italy*, pp. 249-260

N. RUBINSTEIN, *Il regime politico dopo il Tumulto dei Ciompi*, in *Il Tumulto dei Ciompi*, cit., pp. 105-124

N. RUBINSTEIN, *Il Bruni a Firenze: retorica e politica*, in *Leonardo Bruni*, cit., pp. 15-28

V. RUTENBURG, *I Ciompi nel 1378*, in *Il Tumulto dei Ciompi*, cit., pp. 1-11

#### (S)

M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo alla funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969

M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974

M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia*, in «Studi storici», 2 (1988), pp. 491-501

M. SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle grazie, 1991, pp. 9-19

M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII, (1998), pp. 231-268

M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, in *Criminalità e giustizia in Germania e Italia*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 345-364

M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 163-205

M. SBRICCOLI, *Polizia*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2009, vol. 1, pp. 373-391

M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'Età moderna*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 155-208

M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 225-260

P. SCHIERA, *Il Buongoverno "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, in «Scienza e Politica», XVIII, (2006), 34, pp. 93-108

M. SIMONETTA, *L'enigma Montesecco: una nuova scoperta sulla congiura dei Pazzi, Sisto IV e i "Novi tyranni"*, in «Roma nel Rinascimento», (2014), pp. 279-298

E. SPAGNESI, *In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*. Convegno di studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, 5-8 novembre 1992, 3 voll., Pisa, Pacini Editore, 1996, vol. 3, pp. 1235-1246

L. I. STERNS, *The Criminal Law System of Medieval and Renaissance Florence*, Baltimore – London, John Hopkins University Press, 1994

C. STORTI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statutario*, cit., pp. 193-218

C. STORTI, *Capitani, podestà e vicari nell'evoluzione dell'ordinamento territoriale fiorentino. Brevi note*, in *Stemmi robbiani in Italia e nel mondo. Per un catalogo araldico, storico e artistico*, a cura di R. Dionigi, Firenze, Polistampa, 2014, pp. 71-77

## (T)

G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 2000

L. TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto*, in «Reti Medievali Rivista», Vol. 3, N° 2 (2002)



L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004

L. TANZINI, *Un aspetto della costruzione dello stato territoriale fiorentino: il registro di approvazioni degli statuti del dominio (1393-1403)*, in «Società e Storia», CXVII, (2005), pp. 1-36

L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007

L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli Statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007

L. TANZINI, D. EDIGATI, *Ad Statutum Florentinum: esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, Ets, 2009

L. TANZINI, *Dai comuni agli stati territoriali: l'Italia delle città tra XIII e XV secolo*, Noceto, Monduzzi, 2010

L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, cit., pp. 785-832

L. TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi, conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli, S. Levati, Soveria Mannelli, Rubettino, 2014, pp. 11-30

J. THÈRY, *Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di crimine enorme nel basso Medioevo (XII-XV secolo)*, in «Quaderni storici», CXXXI, (2009), 2, pp. 493-521

## (V)

M. VALLERANI, *Le prove nei processi inquisitori*, in C. Gauvard (dir.), *L'enquête au Moyen Age*, Rome, École française de Rome, 2009, pp. 213 ss.

M. VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione nel tardo medioevo*, in «Storia del pensiero politico», 2, maggio-agosto 2012, pp. 185-212

L. VANNINI, *Il dominio territoriale di Firenze in Guicciardini e Machiavelli. Alcune considerazioni*, in «Annali di Storia di Firenze», VII, (2012), pp. 73-96

G. M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 247-318

P. VENTRONE, *Teatro civile e sacra rappresentazione a Firenze nel Rinascimento*, Firenze, Le Lettere, 2016

J. C. M. VIGUER, *Le rivolte cittadine contro i tiranni*, in *Rivolte urbane e rivolta contadine nell'Europa del Trecento*, cit., pp. 351-380

C. VIVOLI, *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato vecchio fiorentino da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, cit., pp. 833-858

#### (Z)

A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988

A. ZORZI, *Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione*, in «Ricerche storiche», XVIII, 1 (1988), pp. 449-495

A. ZORZI, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in *Lo Stato e i dottori, XV-XVIII sec.* in «Ricerche Storiche», XIX, (1989), pp. 517-552

A. ZORZI, *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, in «Società e Storia», XIII, (1990), pp. 799-825

A. ZORZI, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, in «Annales», XLV, (1990), pp. 1169-1174

A. ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, tredicesimo convegno del Centro Italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, Pistoia 10-13 maggio 1991, Pistoia, 1991, pp. 419-474

A. ZORZI, *The judicial system of Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean and K. P. J. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 40-58

A. ZORZI, «*Jus erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato*, cit., pp. 609-629

A. ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*, cit., pp. 381-420

A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, Firenze University Press, 2008

## INDICE DEGLI AUTORI MODERNI CONSULTATI

A. FABRONI, *Adnotationes et monumenta ad Laurentii Medicis Magnifici vitam pertinentia*, 2 voll., Pisis MDCCLXXXIV, Excudebat Jacobus Gratiolius Superioribus Annuentibus

A. MACINGHI STROZZI, *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli*, pubblicate da C. Guasti, Firenze, Sansoni, 1877

*Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze, dal 1399 al 1433*, a cura di O. Guasti, Firenze, Cellini, 1867-1873

G. DATI, *L'Istoria di Firenze di Gregorio Dati dal 1380 al 1405 illustrata e pubblicata secondo il codice inedito stradiniano collezionato con altri manoscritti e con la stampa del 1735*, a cura del dott. L. Pratese, Norcia, Tipografia Conti Cesare, 1904

*Delizie degli eruditi toscani*, a cura di Fr. Ildefonso di San Luigi, Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stampatore Granducale, 1784, tomo XVIII, (*Croniche Fiorentine di ser Naddo da Montecatini e del cavaliere Iacopo Salviati*)

*La legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie accademie*, Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo per Giuseppe Fantosini, 1800-1808, 32 voll.

F. GUICCIARDINI, *Cose fiorentine*, a cura di R. Ridolfi, Firenze, Olschki, 1945 (ristampa 1983)

F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, a cura di G. Masi, Milano, Mursia, 1994

L. LANDUCCI, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516*, Firenze, Sansoni, 1883

P. LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1969-1970, 2 voll.

*Lettres de Louis XI Roi de France publiées par Joseph Vaesen*, Parigi, 1885, t. VII, pp. 59-61

*Lorenzo de' Medici Lettere I (1460-1474)*, a cura di R. Fubini, Firenze, Giunti – Barbera, 1977

*Lorenzo de' Medici Lettere II (1474-1478)*, a cura di R. Fubini, Firenze, Giunti – Barbera, 1977

*Lorenzo de' Medici Lettere V (1480-1481)*, a cura di M. Mallett, Firenze, Giunti – Barbera, 1989

N. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, Firenze, G. Barbera Editore, 1888

N. MACHIAVELLI, *Parole da dirle sopra la provisione del danaio*, in Id., *Arte della guerra e scritti politici minori*, a cura di S. Bertelli, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 59

N. MACHIAVELLI, *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati*, 1503

N. MACHIAVELLI, *Discorso delle cose fiorentine dopo la morte di Lorenzo*, 1520

A. POLIZIANO, *Della congiura dei Pazzi (Coniurationis commentarium)*, a cura di A. Perosa, Padova, Antenore, 1958

*Prose del giovane Buonaccorso da Montemagno inedite alcune da due codici della Bibl. Capitolare di Verona per Mons. G. B. C. Cav. Giuliari Canonico e Bibliotecario*, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1874

*Rerum Italicarum Scriptores, Raccolta degli storici italiani, dal cinquecento al millecinquecento*, ordinata da L. A. MURATORI, Città di Castello, S. Lapi Editore, 1903, tomo XXX (*cronache toscane*)

*Storia della guerra di Semifonte scritta da Mess. Pace da Certaldo e Cronichetta di Neri degli Strinati*, Firenze, Nella Stamperia Imperiale, 1753

## **INDICE DELLE FONTI GIURIDICHE E DOTTRINALI** **CONSULTATE**

### **(Statuti e ordinamenti)**

*Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese – Nuova edizione*, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Deputazione di storia patria per la Toscana, 1999

*Florentia Mater, Ordinamenti di Giustizia 1293-1993*, con introduzione di F. Cardini, Firenze, ed. SP44, 1993

*Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud M. Kluch [ma Firenze, Stamperia Bonducciana], 1777-1783, 3 voll.

*Lo statuto di Lamporecchio del 1406*, a cura di G. Francesconi. Presentazione di C. Pedretti, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, CB Edizioni, 2011

*Statuti di Montevettolini 1410*, a cura di B. M. Affolter, M. Soffici, Pisa, Pacini Editore, 2005

*Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412*, a cura di G. Micheli e P. Micheli. Premessa di P. Fiorelli, Firenze, Pagnini Editore, 1995

*Lo Statuto di Massa e Cozzile del 1420. Le norme giuridiche medievali in uso in un Comune rurale della Valdinievole*, edizione e commento a cura di A. Lo Conte, E. Vannucchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2006

*Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 2006

### **(Consulte e pratiche)**

*Le consulte e pratiche della Repubblica fiorentina nel Quattrocento: 1. 1401: cancellierato di Coluccio Salutati*, edito a cura di un seminario guidato da E. Conti, Pisa, Giardini, 1981

### **(Capitoli)**

*I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, Firenze, Cellini, 1866, tomo I

*I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di A. Gherardi, Firenze, Cellini, 1893, tomo II

**(Dottrina)**

F. ACCOLTI, *Consilia, seu Responsa. Argumenta accrescere, industria, et labore Petri Vedramaeni, Venetiis*, apud Nicolaum Bevilacqua, et Socios, 1572, cons. 163, cc. 174 ss.

B. CIPOLLA, *Consilia Criminalia, Venetiis, Ad signum iurisconsulti*, 1575

P. D'ANCARANO, *Consilia sive iuris responsa, Venetiis*, apud Franciscum de Franciscis, 1574

F. DECIO, *Consilia sive responsa, Venetiis*, apud Hyeronimum Polum, 1575

G. DEL MAINO, *Consilia sive responsa, Venetiis*, apud Franciscum Zilettum, 1581

P. DI CASTRO, *Consilia sive responsa, Venetiis*, apud Gasparem Bindonum et socios, 1571

T. DECIANI, *Responsa, Venetiis*, apud Vassallinum, 1602

R. FULGOSIO, *Consilia sive responsa, Venetiis*, apud Gasparem Bindonum, 1576

J. MENOCHIO, *Consilia sive responsa, Francofurti*, sumptibus haeredum Andreae Wecheli et Joan Gymnici, 1594-1599

A. (DA) ROSCIATE, *Commentarii in primam Degesti veteris partem, Venetiis*, 1585, *De iustitia et iure*, 1

N. SALVETTI, *Antiquitates Florentinae Iurisprudentiam Etruriae Illustrantes iuxta Statuti Ordinem Digestae*, 1777

M. SAVELLI, *Pratica Universale*, Venezia, presso Paolo Baglioni, 1697

B. SOZZINI, *Consilia seu potius responsa, Venetiis*, apud Franciscum Zilettum, 1579

B. SOZZINI, *cons. XX*, in *Francisci Curtii Senioris Consilia*, a cura di Hieronymi Zanchi, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1580, cc. 26 ss.

A. TARTAGNI, *Consilia sive responsa, Venetiis*, apud Felicem Valgrisium, 1590

N. TEDESCHI, *Consilia, iurisque responsa, ac quaestiones, Venetiis*, apud Iuntas, 1591

GIROLAMO TORTI, *Consilium unicum*, in *Consilia seu responsa D. Antonii de Butr. Bonon.*, a cura di Gasparis Caballini, *Accessit Hieron. de Tortis pro Republ. Florent.*, Venetiis, apud Christophorum Zanettum, 1575, cc. 275 ss.

D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum. Dominici TT. S. Onuphrii S.R.E. presb. card. Tuschi*, Romae, ex typographia Stephani Paulini, 1605-1608, 8 voll.

B. (DEGLI) UBALDI, *Consiliorum sive responsorum (volumina)*, Venetiis, 1580, I, cons. 59, nn. 1-2



## **INDICE DELLE FONTI ARCHIVISTICHE CONSULTATE**

### **(Archivio di Stato di Firenze = ASF)**

Arte dei Giudici e Notai o Proconsolo

Balie

Capitani di Parte, Numeri Rossi

Capitoli, Registri

Carte Stroziane, Prima Serie

Consiglio del Cento

Consulte e Pratiche

Mediceo Avanti il Principato<sup>1</sup>

Otto di Guardia e Balia della Repubblica

Provvisioni, Registri<sup>2</sup>

Statuti del Comune di Firenze, Statuti del Podestà di Firenze del 1355<sup>3</sup>

Statuti del Comune di Firenze, Statuti di Firenze del 1409, 1409-1415<sup>4</sup>

Strozzi di Mantova

Ufficiali di Notte e Conservatori dell'Onestà dei Monasteri

Ufficiali dell'Onestà

---

<sup>1</sup> È stata consultata la versione on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione](http://www.archiviodistato.firenze.it/map/riproduzione).

<sup>2</sup> È stata consultata la versione on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali).

<sup>3</sup> È stata consultata la versione on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali).

<sup>4</sup> È stata consultata la versione on-line su [www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali](http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali).